



Fabrizio D'Avenia

Nobiltà allo specchio
Ordine di Malta e mobilità sociale
nella Sicilia moderna

8

M Quaderni
Mediterranea
ricerche storiche



Biblioteca on line

Nella *Biblioteca* del sito www.mediterranearicerchestoriche.it sono consultabili testi dei seguenti autori (in corsivo le novità):

Carlo Afan de Rivera, Michele Amari, *Vito Amico*, Annuari dell'Università degli Studi di Palermo (1820-1968), Archivio Storico per la Sicilia Orientale (1906-1922-23), Maurice Aymard, Adelaide Baviera Albanese, Francesco Benigno, Paolo Bernardini, Lodovico Bianchini, *Bollettino delle leggi e decreti reali del Regno di Napoli* (1816, primo semestre e supplemento), *Bollettino delle leggi reali del Regno di Napoli* (1813), Antonino Busacca, Giovanni Busino, *Orazio Cancila*, Rossella Cancila, Gaetano Cingari, CODOIN (1842-1867), *Collezione delle leggi e de' decreti reali del Regno delle Due Sicilie (1817-1860)*, Antonino Crescimanno, Fabrizio D'Avenia, Giuseppe De Luca, *De rebus Regni Siciliae*, Giovanni Evangelista Di Blasi, *Gioacchino Di Marzo*, Girolamo Di Marzo Ferro, Salvo Di Matteo, Giacinto Dragonetti, Charles du Fresne Du Cange, Enrico Falconcini, *Giuseppe Maria Galanti*, Giuseppe Galasso, George Robert Gayre, Pietro Giannone, Giuseppe Giarrizzo, *Giornale di Scienze Lettere e Arti per la Sicilia* (1823-1842), Antonino Giuffrida, S. D. Goitein, John Goodwin, Rosario Gregorio, Vito La Mantia, Isidoro La Lumia, Pietro Lanza principe di Scordia, *Gregorio Leti*, Antonino Mango di Casalgerardo, Giuseppe Marchesano, Antonio Micalf, *E. Igor Mineo*, Alessio Narbone, Gaetano Nicastro, Pierluigi Nocella, Francesca [Notarbartolo] de Villarosa comtesse d'Orsay, Leopoldo Notarbartolo, Giuseppe Emanuele Ortolani, Vincenzo Palizzolo Gravina, Niccolò Palmieri [recte: Palmeri], Carlo Pecchia, Ernesto Pontieri, Carlo Possenti, Giuliano Procacci, Christelle Ravier Mailly, Risposta alla petizione de' negozianti inglesi pei zolfi di Sicilia, Rosario Romeo, Francesco Savasta, *Luigi Settembrini*, *Siculae sanctiones*, Angelantonio Spagnoletti, Giuseppe Talamo, *Salvatore Tramontana*, Lionardo Vigo, Jerónimo Zurita.



M Archivio Mediterranea ricerche storiche

Testi a stampa e manoscritti in edizione on line
sul sito www.mediterranearicerchestoriche.it

- Bruno Anatra, *L'India piena d'oro. Mediterraneo e Atlantico agli occhi degli ambasciatori veneti*
- Giuseppe Giarrizzo, *Il carteggio di Michele Amari. Indice dell'edito*
- Alberico Lo Faso di Serradifalco, *Diario siciliano (1807-1840). Dai documenti dell'Archivio di Stato di Torino Sicilia 1718. Dai documenti dell'Archivio di Stato di Torino*
- Antonino Marrone, *Repertori del Regno di Sicilia dal 1282 al 1377*
- *Storici e intellettuali contro le deliranti dichiarazioni del presidente della Regione Siciliana Lombardo su Garibaldi e l'unità d'Italia*

Fabrizio D'Avenia

Nobiltà allo specchio

Ordine di Malta e mobilità sociale
nella Sicilia moderna

8

M Quaderni
Mediterranea
ricerche storiche

8

Quaderni – Mediterranea. Ricerche storiche

ISSN 1828-1818

Collana diretta da Orazio Cancila

Comitato scientifico: Walter Barberis, Pietro Corrao, Domenico Ligresti, Aurelio Musi, Alessandro Pastore, Luis Ribot Garcia, Angelantonio Spagnoletti, Enrico Stumpo, Mario Tosti

D'Avenia, Fabrizio <1970>

Nobiltà allo specchio: Ordine di Malta e mobilità sociale nella Sicilia moderna / Fabrizio D'Avenia. - Palermo: Associazione Mediterranea, 2009.

(Quaderni Mediterranea. Ricerche storiche; 8)

ISBN 978-88-902393-8-0

1. Ordine di Malta – Sicilia – Sec. 15.-18.

271.791209458 CCD-21

SBN Pal0217980

CIP – Biblioteca centrale della Regione siciliana
“Alberto Bombace”

Publicato con
il contributo della



2009 © Associazione no profit “Mediterranea” - Palermo
on line sul sito www.mediterranearicchestoriche.it

INTRODUZIONE

Esse malo quam videri: è il motto che a tutt'oggi campeggia, a Palermo, su uno dei portali di palazzo Pantelleria, già dimora dei Requisens, una delle famiglie aristocratiche più illustri della Sicilia moderna¹. Parole che riassumono efficacemente l'aspirazione a uno *status* nobiliare puro, ma al contempo rappresentano un indiretto ammonimento a non rovesciare i due termini del confronto: l'essere e l'apparire. Certamente anche la costante presenza dei Requisens nelle fila dell'Ordine di Malta rappresentò agli occhi del casato di origine catalana una ripetuta e incontrovertibile conferma del suo *esse nobile*². Per otto generazioni consecutive, infatti – dalla seconda metà del '500 alla fine del '700 –, immancabilmente un cadetto della famiglia affrontò con successo il cosiddetto “processo di nobiltà”, al quale dovevano sottoporsi i candidati all'abito gerosolimitano³.

Questo procedimento, codificato da precise regole, consisteva nell'istruzione di una inchiesta – condotta da parte di due “commisari” e di un notaio verbalizzante – finalizzata alla raccolta di testimonianze orali e scritte, le cosiddette “prove”, tramite le quali accertare determinati requisiti riguardanti l'antichità e l'autenticità dello *status* nobiliare del “pretendente” (candidato) e dei suoi ascendenti. I risultati dell'inchiesta erano quindi sottoposti a un doppio grado di giudizio da parte di assemblee composte da cavalieri dell'Ordine. Una procedura complessa che apparentemente offriva tutte le garanzie di

¹ Su Palazzo Pantelleria, edificato tra il 1525 e il 1555 per iniziativa di Bernardo Requisens, gran cancelliere del Regno di Sicilia e pretore di Palermo, cfr. G. Sommariva, *Palazzi nobiliari di Palermo*, Dario Flaccovio Editore, Palermo 2004, pp. 192-193. Sui Requisens – discendenti del mercante catalano Bernardo, due volte viceré di Sicilia (1439, 1462) –, conti di Buscemi e principi di Pantelleria, titolari di importanti cariche politiche del Regno di Sicilia, cfr. F. De Spucches, *Storia dei feudi e dei titoli nobiliari di Sicilia*, vol. V, Palermo 1927, pp. 391-394; D. Ligresti, *Sicilia aperta (secoli XV-XVII). Mobilità di uomini e di idee*, Quaderno n. 3 di «Mediterranea. Ricerche storiche», Associazione “Mediterranea”, Palermo 2006, pp. 15-17, 79, 84, disponibile anche online su www.mediterranearicerchestoriche.it.

² Il fatto che il principale prospetto cinquecentesco di palazzo Pantelleria sia prospiciente su Largo Cavalieri di Malta (già piazza Valverde) è solo una coincidenza.

³ Cfr. Asp, Cm, *Processi*, fz. 959, fasc. 86; fz. 967, fasc. 154; fz. 974, fasc. 217; fz. 985, fasc. 290/A e B; NIm, Aom, arch. 4664; *Ruolo 1789*, pp. 69, 71, 79.

imparzialità e un'efficacia investigativa capace di smascherare infondate pretese nobiliari. Eppure l'analisi più attenta dei singoli *dossier* dei processi di nobiltà svela spesso una realtà ben diversa, governata da logiche parentali e clientelari: dispense, raccomandazioni, complicità di commissari e di testi compiacenti, ma anche scontri tra famiglie e patriziati concorrenti o tra le stesse sedi istituzionali dell'Ordine preposte al giudizio delle prove di nobiltà, all'interno delle quali, per di più, non sempre si raggiungeva l'unanimità dei consensi. Il risultato dei processi – promozione o bocciatura – non sempre era quindi il riflesso della vera condizione del candidato: sembrare contava più di essere! E ciò è confermato in modo ancora più netto dallo studio delle analoghe procedure per la verifica della nobiltà dei candidati, seguite dai tre ordini militari castigliani – Alcántara, Calatrava e Santiago –, nelle quali il margine di arbitrarietà, e quindi di errore, era assai alto, tanto nella raccolta delle prove quanto nel giudizio finale.

Proprio per queste ragioni, la fonte documentaria dei processi di nobiltà ha dimostrato la sua utilizzabilità come “specchio” nel quale seguire le evoluzioni di una società – in particolare quella siciliana lungo i secoli dell'età moderna – in continuo mutamento e, perciò, teatro di frequenti conflitti tra famiglie in cerca di affermazione politico-economica. Come tutte le rappresentazioni di una società, quella risultante dai processi di nobiltà è naturalmente un'immagine indiretta, riflessa dalla particolarità della fonte utilizzata. Anche questa, infatti, è stata soggetta a significativi cambiamenti: progressiva introduzione dei requisiti dei candidati, specificazione del loro contenuto – si tratta, infatti, di due aspetti distinti – e affinamento delle procedure investigative per accertarli. Ciò ha posto un problema metodologico ulteriore: mentre, infatti, all'inizio di una fase di pronunciata mobilità verticale all'interno della società, la fonte-specchio non riesce subito a mettere a fuoco i movimenti in corso, quando finalmente ha affinato la capacità di riflettere il suo oggetto (la nobiltà siciliana) con una più alta risoluzione, tende a restituirne a lungo un'immagine mossa, anche quando i processi di ascesa/discesa sociale sono ormai rallentati se non irrigiditi. Per questo è stato necessario, innanzi tutto, ricostruire la genesi e l'evoluzione dei processi di nobiltà dell'Ordine di Malta, instaurando opportune comparazioni con gli ordini militari castigliani (e portoghesi), tanto più che quasi 200 siciliani vi furono ammessi tra il 1556 e il 1772.

Questa impostazione metodologica ha preso le mosse da alcune riflessioni di Angelantonio Spagnoletti, raccolte nel primo lavoro che

prese in seria considerazione l'utilità storiografica per l'Italia moderna di ricerche sull'Ordine di Malta:

gli ordini militari assolvono la funzione di tutela della mobilità sociale di un'area del privilegio che gli interventi dei sovrani e, per quanto riguarda l'Ordine di Malta, le particolari vicende di tante città italiane tendono a rendere sempre più affollata. Non a caso alle "chiusure oligarchiche" che investono a tutti i livelli gli organi "amministrativi" comunali, confraternite religiose ed istituti di beneficenza, corrispondono analoghe chiusure e più rigide forme di selezione tra gli aspiranti all'abito crociato nell'Ordine di Malta⁴.

Nel discorso di Spagnoletti va però a mio avviso sfumato il concetto di "chiusure oligarchiche", troppo inflazionato dalla storiografia: i requisiti di ammissione a qualsiasi istituzione non servono tanto a respingere chi ne è privo quanto ad accogliere le persone "giuste"; come faceva notare Domínguez Ortiz, citando il caso dei capitoli cattedralizi spagnoli, «los estatutos de limpieza de sangre» furono introdotti «con el pretexto de vigilar la pureza de la fe de sus miembros; en realidad, [servirono] para controlar la vías de acceso a estos cargos: no podrían obtenerlos ni los que no fueran gratos a sus miembros ni los que no gozaran de cierto nivel económico, porque el coste de las *probanzas* era elevado»⁵. Basta infatti sostituire alla «pureza de la fe» quella della nobiltà, perché il quadro descritto dalla storico spagnolo si adatti perfettamente alla realtà dei processi di nobiltà.

Il "gradimento" di un candidato fu dunque sempre legato alla sua capacità economica: la ricchezza fu il prerequisito essenziale, solo implicitamente codificato negli statuti sotto forma di visibilità di una condizione di vita *more nobilium* – «se gli huomini di dette famiglie [i quarti del pretendente] hanno sempre vissuto, e vivono nobilmente dell'entrate loro, e separatamente dalla plebe» –, accompagnata dall'ostentazione di alcuni *status symbol* come «cavalli alla stalla, sc[hi]avi e servitori»⁶. In questo contesto, la ricchezza poteva "coprire"

⁴ A. Spagnoletti, *Elementi per una storia dell'Ordine di Malta nell'Italia moderna*, «Mélanges de l'École française de Rome, Moyen Age - Temps Modernes», tome 96 (1984), p. 1027.

⁵ A. Domínguez Ortiz, A. Alvar Ezquerro, *La sociedad española en la Edad Moderna*, Istmo, Madrid 2005, p. 151.

⁶ *Ordinazioni 1631*, p. 19; Asp, Cm, *Processi*, fz. 958, fasc. 40, Giacomo Li Calzi di Messina (1575), ff. 1r-9v, testi (Messina, 18-23 gennaio 1575); fz. 960, fasc. 103, Giovanni Francesco Morano di Trapani (1623), ff. 35r-46v, testi (Trapani, 2-7 giugno 1623).

agli occhi della società anche la mancanza di altri requisiti – senza ricchezza non c'è nobiltà (mentre non sempre è vero il contrario)⁷ o, per dirla con Quevedo: «poderoso caballero es Don Dinero»⁸ – e diventava il principale strumento di selezione in una società che si rinnovava continuamente sotto una duplice spinta: dall'alto la Monarchia spagnola – perennemente bisognosa e di soldi e di consenso – che vende l'onore o ne fa oggetto di ricompensa per i suoi sostenitori e servitori (impiegati nell'amministrazione e nell'esercito); dal basso i “nuovi ricchi” che aspirano a questo tipo di riconoscimento. Il risultato è un gigantesco mercato dell'onore: titoli feudali, abiti e commende di ordini militari, titoli di don... tutto è in vendita!⁹

Non a caso Antonio Domínguez Ortiz, nella conferenza inaugurale di uno dei più grossi convegni sulla storia degli ordini militari nella penisola iberica (1996) – 104 tra *ponencias* e *comunicaciones*, solo per la parte dedicata all'età moderna, divise in cinque sezioni (fonti e metodologia; corona e ordini; domini, dignità e commende; ordini militari e società; abolizione) –, inquadrava il problema storiografico della «valoración social» degli *hábitos* concessi nella Spagna degli Asburgo in un contesto molto più ampio, quello dei

grandes cambios operados en la sociedad española en el tránsito de la Edad Media a la Moderna [...] en el centro del problema, un factor que está presente en toda sociedad, en todo grupo humano no aquejado de parálisis: el ansia de promoción, de subir escalones, en su doble vertiente, la económica, la mejora del nivel de vida, y la psicológica, o sea, el honor, la estimación. Dos aspectos que siempre han estado más unidos que lo que han pretendido ciertas tesis idealistas¹⁰.

⁷ Cfr. le interessanti considerazioni di Jonathan Dewald a proposito della progressiva “estinzione” lungo l'età moderna dei «nobili poveri» (J. Dewald, *La nobiltà europea in età moderna*, Einaudi, Torino 2001 (ed. orig. 1996), pp. 55-66, 141-152).

⁸ Citato in L. P. Wright, *Gli Ordini militari nella società spagnola del Cinque e Seicento. L'incarnazione istituzionale di una tradizione storica*, in M. Rosa (a cura di), *Le origini dell'Europa moderna. Rivoluzione e continuità. Saggi da «Past and Present»*, De Donato, Bari 1977, pp. 141-142. Il saggio originale di Wright, che può essere considerato pionieristico per il filone di studi sugli ordini militari, è del 1969 (cfr. «Past and Present», vol. 43, n. 1 (1969), pp. 34-70, disponibile on-line su <http://past.oxfordjournals.org/cgi/reprint/43/1/34>).

⁹ Sulla vendita di titoli e onori, anche per la bibliografia citata, cfr. F. D'Avenia, *Il mercato degli onori. I titoli di don nella Sicilia spagnola*, «Mediterranea. Ricerche Storiche», n. 7 (2006), pp. 267-288, disponibile anche on-line su www.mediterraneanricerchestoriche.it.

¹⁰ A. Domínguez Ortiz, *Valoración social de los hábitos de las Órdenes Militares*, in J. López Salazar Pérez (coord.), *Las Órdenes Militares en la Península Ibérica*, Actas del

Nel periodo più nero della crisi economica dell'impero spagnolo (gli anni '30 del '600), per esempio, l'Olivares «concedió muchos hábitos por cantidades concertadas. El grupo más favorecido fue el de los grandes mercaderes de Indias afincados en Sevilla»¹¹. A tale logica non sfuggiva nemmeno la piccola monarchia gerosolimitana di Malta, anch'essa bisognosa di ingenti risorse finanziarie per l'approvvigionamento alimentare dell'isola, il mantenimento delle galere, la manutenzione delle fortificazioni, le spese di rappresentanza e di culto, l'assistenza ospedaliera. E, infatti, non potendo aumentare la tassa di ammissione ("passaggio"), già piuttosto elevata, l'Ordine aumentava ulteriormente il prezzo della concessione ai candidati di dispense dai requisiti richiesti o dalle procedure di accertamento previste¹².

Cooptazione e ricchezza: i due termini di un binomio inscindibile – *valeo ergo sum* – che può ben riassumere lo stile di un ceto, quello aristocratico, tutt'altro che statico. Si tratta di una sintesi in linea con le recenti considerazioni, di più ampio respiro storiografico, che Enrique Soria Mesa ha dedicato al tema della mobilità sociale nell'età moderna:

A medida que pasan los años y con ellos llegan nuevas lecturas metodológicas, aumentando a la vez la consulta de la ingente documentación inédita, cada vez parece más claro que la aparente inmovilidad que presidía la sociedad de los siglos XVI al XVIII fue sólo una cortina de humo.

Tan sólo una apariencia que se vio en realidad sistemáticamente vulnerada por los efectos demoleedores del dinero. La riqueza, como no podía ser menos, se convirtió en el eje sobre el que giraban casi todos los procesos sociales y políticos de la época. No fue el único elemento, ni mucho menos, que conformó el sistema, pero sí fue uno de los principales y tuvo mucha más importancia de la que tradicionalmente se ha venido admitiendo¹³.

Congreso internacional (Ciudad real, 6-9 de mayo de 1996), vol. II, *Edad Moderna*, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca 2000, p. 1158.

¹¹ A. Domínguez Ortiz, A. Alvar Ezquerro, *La sociedad española en la Edad Moderna* cit., p. 113; cfr. anche M. Aymard, *Bilancio di una lunga crisi finanziaria*, «Rivista Storica Italiana», anno LXXXIV (1972), fasc. I, pp. 989-990, 997. Sulla vendita di abiti militari castigliani, che alimentava anche un vero e proprio "mercato nero" dell'onore, cfr. E. Postigo Castellanos, *Honor y privilegio en la Corona de Castilla*, Junta de Castilla y León, Consejería de Cultura y Bienestar Social, s.l. 1998, pp. 122-125.

¹² Nel 1587 la sola voce dei "passaggi" copriva il 9% degli introiti complessivi dell'Ordine (cfr. A. Donna D'Oldenico, *Redditi e spese dell'Ordine militare gerosolimitano di Malta nel 1587*, Ciriè 1964).

¹³ E. Soria Mesa, *La nobleza en la España moderna. Cambio y continuidad*, Marcial Pons Historia, Madrid 2007, p. 213, che descrive con molte esemplificazioni la rapida

L'Ordine di Malta, e più in generale gli ordini militari (o religiosocavallereschi), sono stati in realtà per l'Italia un'acquisizione storiografica piuttosto recente, che sembra, per di più, avere già esaurito la sua carica di interesse. Le ragioni di questa «lunga latitanza storiografica»¹⁴, sono riconducibili essenzialmente a pregiudizi anticlericali – l'anticurialismo illuminista e l'antispagnolismo ottocentesco¹⁵ – e al prevalere di una letteratura encomiastica, di matrice araldico-genealogica prima (a partire dall'Unità d'Italia) e imperial-nobiliare poi (con l'avvento del fascismo). Fu, in particolare,

questa compromissione politico-ideologica a far sì che, nel secondo dopoguerra, lo studio degli Ordini militari e cavallereschi *venisse* quasi completamente abbandonato, tanto dalla storiografia di ispirazione crociana, quanto da quella di orientamento marxista, continuando semmai a sopravvivere nella sua accezione primigenia, vale a dire al di fuori di qualsiasi contesto scientifico¹⁶.

integrazione nell'ordine nobiliare di migliaia di famiglie delle più diverse provenienze sociali, in un contesto ideologico che continua però a professare la continuità/eternità della nobiltà di sangue.

¹⁴ Cfr. F. D'Avenia, *Le commende gerosolimitane nella Sicilia moderna: un modello di gestione decentrata*, «Annali di Storia moderna e contemporanea», n. 6 (2000), pp. 453-457; Id., *Gli ordini militari nella Monarchia spagnola: una lunga latitanza storiografica*, in Atti del Convegno "Il Seicento allo specchio. Le forme del potere nell'Italia spagnola: uomini, libri, strutture" (Somma Lombardo, 6-8 settembre 2007), di imminente pubblicazione, del quale ho rielaborato in questa introduzione alcuni punti. L'espressione «lunga latitanza storiografica» è in F. Landi, *Il paradiso dei monaci*, Carocci, Roma 1996, p. 35, che lo riferisce in realtà alle ricerche sugli ordini religiosi regolari.

¹⁵ Cfr. A. Musi (a cura di), *Alle origini di una nazione. Antispagnolismo e identità italiana*, Guerini e Associati, Milano 2003. D'altra parte la *leyenda negra* sulla Monarchia spagnola opera ancora oggi come efficace paradigma storiografico, soprattutto nell'ambito della divulgazione di massa. Lo dimostra la postfazione di Luciano Canfora a F. Cardini, S. Valzania, *Le radici perdute dell'Europa*, Mondadori, Milano 2006, pp. 153-156, nella quale l'antichista riprende le tesi del tardivo criptoluteranesimo di Carlo V – viziate dall'evidente parzialità della fonte – e gli attribuisce una ragion di stato nettamente distinta dalle sue convinzioni religiose: una separazione tra coscienza individuale e azione politica che appartiene, dall'illuminismo in poi, alle aspirazioni di una certa cultura laica – cui certamente Canfora appartiene – ma risultava estranea alla mentalità del grande imperatore e di tutta la sua epoca.

¹⁶ M. Fantoni, *Il paradigma del pregiudizio, ovvero la storiografia italiana sugli ordini cavallereschi*, in I. C. Ferreira Fernandes, P. Pacheco (coord.), *As Ordens Militares em Portugal e no sul da Europa*, Actas do II Encontro sobre Ordens Militares (Palmela, 2-4 de Outubro de 1992), Ed. Colibri/Câmara Municipal de Palmela, Lisboa 1997, pp. 21-24.

Negli anni '50 e '60, infatti, l'allergia nei confronti delle élite da parte di una storiografia di marcata impronta marxista – «orientata alla storia delle classi subalterne» e per la quale «fare una storia delle classi dominanti [...] poteva essere considerata una scelta “conservatrice”»¹⁷ – allontanò ulteriormente il momento della “scoperta” degli ordini militari come oggetto storiografico degno di considerazione. E anche le letterature si era già incaricata di alimentare questo pregiudizio negativo. Verga, per esempio, in *Mastro-don Gesualdo* (1889) faceva pronunciare a un marchese decaduto parole di inequivocabile durezza:

Sapete cosa ho da dirvi? – si mise a strillare allora il marchese levando il capo in su. – Che se non avessi il vitalizio della mia commenda di Malta per non crepare di fame, sarei costretto a dare uno schiaffo anch'io a tutta la nobile parentela... sarei costretto a scopar le strade!¹⁸

Ancora più esplicito, settanta anni dopo, un passo de *Il Gattopardo* (1957) di Tomasi di Lampedusa, nel quale il principe di Salina, descrivendo al futuro consuocero don Calogero Sedara le glorie della sua famiglia, declamava (non senza malcelata ironia):

furono pari del Regno, Grandi di Spagna, Cavalieri di Santiago, e quando salta loro il ticchio di essere Cavalieri di Malta, non hanno che da alzare un dito, e via Condotti sforma loro i diplomi senza fiatare, come se fossero maritozzi, almeno fino ad oggi. (Questa insinuazione, perfida, fu del tutto sprecata, ché don Calogero ignorava assolutamente lo Statuto dell'Ordine Gerosolimitano di San Giovanni)¹⁹.

Risulta evidente come per i due scrittori siciliani l'obbiettivo polemico non fosse la matrice religiosa dell'ordine militare, ma un'istituzione nobiliare la quale custodiva, nell'immaginario collettivo, i codici di un'aristocrazia ormai decaduta, cioè di un gruppo sociale da demitizzare, dopo i fasti storiografici ottocenteschi, che ne avevano accreditato un'immagine agiografica di baluardo delle libertà e dei privi-

¹⁷ C. Casanova, *L'Italia moderna. Temi e orientamenti storiografici*, Carocci, Roma 2001, p. 47.

¹⁸ G. Verga, *Mastro-don Gesualdo*, Einaudi, Torino 1993 (ed. originale del 1889), p. 177; il contesto è quello della fine della festa di matrimonio tra il protagonista del romanzo e donna Bianca Trao, alla quale non partecipa nessun parente della sposa, se non proprio il marchese Limoli.

¹⁹ G. Tomasi di Lampedusa, *Il Gattopardo*, Feltrinelli, Milano 1969 (ed. originale 1957), p. 148.

legi del Regno di Sicilia, ora contro gli attacchi di sovrani dispotici, ora nelle delicate fasi di anarchia politica che l'isola aveva vissuto a partire dal Vespro (1282)²⁰. Un'immagine positiva che la stessa letteratura si era incaricata d'altra parte di riflettere fino ai livelli, direi, di consumo popolare: un caso per tutti, uno dei numerosissimi romanzi di Emilio Salgari, *Le pantere di Algeri* (1903), il cui protagonista «il barone Carlo Sant'Elmo, un prode gentiluomo siciliano, creato cavaliere di Malta appena ventenne», affronta mille peripezie pur di liberare dai feroci corsari algerini la sua innamorata, Ida, ultima erede dei conti di Santafiora, anch'essi «cavalieri di Malta, gente di spada che si erano distinti contro i saraceni in Sicilia e nelle acque tunisine e algerine»²¹.

Una "svolta" storiografica in Italia si ebbe soltanto a partire dagli anni '80 con la pubblicazione dei lavori di Angelantonio Spagnoletti, Claudio Donati e Erminia Irace sull'Ordine di Malta, e di Franco Angiolini sull'Ordine di S. Stefano, che per la prima volta utilizzavano, tra le altre fonti, proprio i processi di nobiltà²². Si trattava di ricerche di storia sociale che ponevano in secondo piano, o comunque ne subordinavano l'importanza, gli aspetti economici della formazione e gestione dei patrimoni – e non certo per mancanza di fonti –, indagati invece nello stesso decennio per gli ordini regolari²³. L'interesse per gli ordini militari – percepiti come ordini aristocratici piuttosto che religiosi anche nelle modalità della gestione economico-amministrativa dei loro beni²⁴ – non si incanalò di conseguenza sul

²⁰ Cfr. F. Benigno, C. Torrisi (a cura di), *Élite e potere nella Sicilia moderna*, Donzelli, Roma 1995.

²¹ E. Salgari, *Le pantere di Algeri*, Vallardi, Milano 1973 (ediz. originale del 1903), p. 12. La finzione salgariana non tiene conto, immagino ai fini della trama, che i cavalieri di Malta erano legati al voto di celibato.

²² A. Spagnoletti, *Elementi per una storia dell'Ordine di Malta nell'Italia moderna* cit.; Id., *Stato, aristocrazie e Ordine di Malta nell'Italia moderna*, École française de Rome, Roma 1988; C. Donati, *L'idea di nobiltà in Italia. Secoli XIV-XVII*, Laterza, Bari 1988, pp. 247-265; E. Irace, *La nobiltà bifronte. Identità e coscienza aristocratica a Perugia tra XVI e XVII secolo*, Unicopli, Milano 1995; F. Angiolini, *I cavalieri e il principe. L'Ordine di Santo Stefano e la società toscana in età moderna*, Edifir, Firenze 1996, che raccoglie una rielaborazione di studi pubblicati negli anni precedenti.

²³ Cfr. F. Landi, *Il paradiso dei monaci* cit., e la bibliografia ivi indicata. Per un quadro europeo ancora più aggiornato, cfr. Id., *Storia economica del clero in Europa. Secoli XV-XIX*, Carocci, Roma 2005.

²⁴ L'Ordine di Malta ebbe buona parte della sua forza e vitalità proprio nel carattere decentrato dell'amministrazione delle sue dipendenze (priorati e commende), che

filone degli studi sulle istituzioni ecclesiastiche, ma su quello più “naturale” delle ricerche sulle élite – nelle loro più diverse declinazioni: nobiltà, aristocrazia, patriziato –, arricchendosi però di contributi importanti provenienti da altri ambiti di ricerca.

Claudio Donati, per esempio, in una prospettiva di storia della cultura, ha inserito i processi di nobiltà dell’Ordine di Malta nell’ampio ed eterno dibattito sulle origini della nobiltà: nascita o merito?²⁵ Lo storico milanese individuava nella cultura italiana tra il sacco di Roma (1527) e la pace di Cateau-Cambrésis (1559) – e in particolare durante gli anni ’40 – la diffusione di una “eresia aristocratica” che privilegiava il merito (delle armi, delle lettere, delle ricchezze) contro l’ortodossia biologista di una nobiltà di sangue dipinta come violenta e oppressiva²⁶. Il progressivo irrigidimento dei criteri di reclutamento dell’Ordine di Malta, a partire dalla seconda metà del ’500, potrebbe in questo senso essere letto come una chiusura “controriformistica” nei confronti dell’ascesa sociale di nobili “nuovi”, «individui che cinquant’anni prima non avrebbero neppure sognato di mescolarsi ai Pari di Francia e ai Grandi di Spagna che gremivano la Religione di San Giovanni, e cinquant’anni dopo avrebbero incontrato più seri ostacoli procedurali a coronare una simile aspirazione»²⁷. Sulla stessa linea, Erminia Irace (1995) ha utilizzato i processi di nobiltà dell’Ordine di Malta per studiare i meccanismi di ri-costruzione dell’identità e della coscienza aristocratica delle famiglie perugine della prima età moderna²⁸.

Diverso il punto di vista di Spagnoletti, che ha intrecciato la storia sociale con un tema storiografico di “grande successo”, quello dello Stato moderno, individuando nell’Ordine di Malta e nei suoi sempre più selettivi processi di nobiltà, un importante punto di resistenza

meglio rispondeva alla sua natura di organizzazione aristocratica internazionale. Ecco perché si ha l’impressione di trovarsi in presenza di una gestione aristocratico-feudale laica più che ecclesiastico-regolare. Gli ordini militari, e in particolare quello gerosolimitano, furono ordini aristocratici piuttosto che ordini religiosi e a questa diversa natura e funzione sociale corrispose una diversa gestione economica dei loro patrimoni (cfr. F. D’Avenia, *Le commende gerosolimitane in Sicilia: patrimoni ecclesiastici, gestione aristocratica*, in L. Buono, G. Pace Gravina (a cura di), *La Sicilia dei cavalieri. Le istituzioni dell’Ordine di Malta in età moderna (1530-1826)*, Fondazione “Donna Maria Marullo di Condojanni”, Roma 2003, p. 67).

²⁵ C. Donati, *L’idea di nobiltà in Italia* cit., pp. 247-265.

²⁶ Ivi, pp. 64-80.

²⁷ Ivi, p. 250.

²⁸ E. Irace, *La nobiltà bifronte* cit.

dell'aristocrazia alla pretesa dei principi di acquisire il monopolio della legittimazione nobiliare. Franco Angiolini ha studiato nella stessa prospettiva il caso toscano – *I cavalieri e il principe* è non a caso il titolo della sua monografia – individuandovi tuttavia una doppia anomalia: non solo una nobiltà «imperfetta»²⁹, la cui ascesa sociale era fortemente condizionata dal potere granducale, ma anche un ordine militare “imperfetto”, quello di S. Stefano – fondato direttamente da Cosimo I nel 1561 e che del suo Stato rappresentava dunque un'incarnazione istituzionale –, più vicino a un ordine di nobiltà che a un'istituzione cavalleresca autonoma.

La dialettica tra ordini militari e principi sovrani si è rivelata per altro un punto di vista di indubbia efficacia storiografica, anche al di fuori dei confini italiani. A parte la continua “guerra fredda” tra sovrani spagnoli e *Consejo de Órdenes* – sulla quale tornerò più diffusamente –, è stato il caso dell'Inghilterra del primo secolo dell'età moderna, nella quale i rapporti tra l'Ordine di Malta e la Corona si deteriorarono progressivamente fino alla scioglimento – voluto da Enrico VIII tra il 1537 e il 1540 – della Lingua d'Inghilterra, una delle otto circoscrizioni nazional-territoriali dell'Ordine³⁰. La breve restaurazione del 1557, sotto il regno di Maria la Cattolica, comportò inoltre che «the order's subordination to the crown was more pronounced than at any time before 1537: the restoration of 1557 was espically stated to be a new foundation in which the crown was sole founder and patron»³¹, esattamente secondo il modello adottato da lì a pochi anni dal granduca di Toscana: uno Stato che crea un ordine militare a suo uso e consumo.

È molto significativo che, dopo due secoli di progressiva invasività degli Stati, l'Ordine di Malta avrebbe cercato nel '700 di opporvisi adottando una strategia inversa: evolversi lui stesso in uno Stato: è quella che Alain Blondy ha definito la «monarchisation de l'Ordre», ovvero i tentativi intrapresi dal gran maestro portoghese Manoel Pinto de Fonseca (1741-1773) «de transformer le gouvernement déconcentré d'un ordre monastique, en un gouvernement centralisé

²⁹ F. Angiolini, *La nobiltà «imperfetta»: cavalieri e commende di S. Stefano nella Toscana moderna*, in M. A. Visceglia (a cura di), *Signori, patrizi, cavalieri nell'Età moderna*, Laterza, Bari 1992, pp. 146-167.

³⁰ G. O'Malley, *The Knights Hospitaller of the English “Langue” 1460-1565*, Oxford University Press, Oxford 2005, pp. 223-225.

³¹ Ivi, pp. 331-332.

d'une petite principauté»³². L'unico modo di difendere un ordine che aveva ormai perso la sua vocazione originaria (ospedaliera e crociata) – ed era quindi più vulnerabile agli attacchi giurisdizionalisti dei sovrani illuminati – era quello di trasformarlo in un principato sovrano, nel quale il vertice (il gran maestro appunto) si dotava delle insegne caratteristiche della sovranità (iconografia, onori diplomatici, edilizia monumentale di rappresentanza), monopolizzava le cariche di governo più importanti attraverso una politica nepotista, gestiva in modo diretto i rapporti con le potenze straniere attraverso ambasciatori di sua nomina – prescindendo dalla mediazione delle circoscrizioni locali dell'Ordine, rappresentata dai priori – e avviava una vera e propria politica economica che sfruttasse la posizione strategica dell'isola di Malta al centro del Mediterraneo³³. Inevitabili sarebbero state le reazioni della Chiesa di Roma e i contrasti con gli Stati europei (il Regno di Napoli innanzi tutto)³⁴.

Il fecondo approccio di storia sociale ha influenzato in Italia anche il filone di ricerca sui patrimoni degli ordini militari. L'attenzione degli studiosi si è concentrata infatti sui processi di mobilità e stabilizzazione sociale messi in moto dal conferimento delle commende – unità economico-amministrative – e quindi dalla circolazione di una massa imponente di ricchezza, soprattutto immobiliare³⁵. Nell'Ordine di Malta, per esempio, la commenda «si inserisce così a pieno titolo in quel complesso sistema di redistribuzione delle ricchezze che

³² A. Blondy, *L'Ordre de Malte au XVIII^e siècle. Des derniers splendeurs à la ruine*, Editions Bouchene, Paris 2002, p. 36.

³³ Ivi, pp. 29-67.

³⁴ Ivi, pp. 117-167; cfr. anche F. Ciappara, *Malta, Napoli e la Santa Sede nella seconda metà del '700*, «Mediterranea. Ricerche storiche», n. 12 (2008), pp. 173-188, disponibile anche on-line su www.mediterraneanaricerchestoriche.it.

³⁵ F. Angiolini, *I cavalieri e il principe* cit., pp. 83-141; *Le commende dell'Ordine di S. Stefano*, Atti del Convegno di studi (Pisa, 10-11 maggio 1991), Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Roma 1997; F. D'Avenia, *Le commende gerosolimitane nella Sicilia moderna: un modello di gestione decentrata* cit. L'interesse manifestato dalle autorità dell'Ordine di Malta e la passione di colleghi e studiosi – mi riferisco in particolare a Carlo Marullo di Condojanni, allora gran cancelliere dell'Ordine, Giacomo Pace e Luciano Buono –, hanno portato alla pubblicazione nel 2003 di un corposo volume sulle commende siciliane, che ha rappresentato un punto di incontro unico tra la ricerca accademica e le istituzioni gerosolimitane, normalmente interessate più a studi celebrativi che ad approfondite ricerche d'archivio (L. Buono, G. Pace Gravina (a cura di), *La Sicilia dei cavalieri. Le istituzioni dell'Ordine di Malta in età moderna (1530-1826)* cit., con un saggio introduttivo di A. Spagnoletti).

tanta parte ebbe nell'autoperpetuazione delle oligarchie nell'Europa di Antico Regime»³⁶; l'assegnazione di questi benefici accompagnava l'ascesa nel *cursum honorum* delle cariche dell'Ordine, coinvolgeva importanti famiglie aristocratiche di antico lignaggio o di recente nobilitazione e attivava complesse reti sociali attraverso intermediari locali (gentiluomini, professionisti o ecclesiastici), che si occupavano per procura della gestione economica e amministrativa³⁷.

Anche recentemente, Antonino Giuffrida, allargando il campo di ricerca alla gestione delle risorse finanziarie dell'Ordine di Malta nella prima metà del '500, attraverso lo studio di uno degli uffici locali competenti in materia, la *ricetta* gerosolimitana di Palermo, ha sottolineato ripetutamente il carattere di «classe dirigente» che connota i suoi titolari, capaci – sulla base di consolidate abilità tecnico-finanziarie, di «una solida preparazione culturale» e di un raffinato galateo sociale – di tessere strette relazioni con i protagonisti della vita politica ed economica della città – la fazione dei Bologna, i mercanti-banchieri catalani e maiorchini – e di «creare una rete associativa che copre l'intera isola e che opera non soltanto in funzione delle esigenze operative dell'Ordine, ma anche come struttura di solidarietà fra i singoli cavalieri siciliani che si possono favorire l'un l'altro, in nome della comune appartenenza»³⁸.

Il panorama di studi e ricerche fin qui tracciato restituisce certo un'immagine più vivace rispetto alla “latitanza” che fino all'inizio degli anni '80 del secolo scorso aveva caratterizzato la storiografia italiana sugli ordini militari. Si tratta, tuttavia, di contributi piuttosto isolati, che non hanno animato un dibattito storiografico nazionale più ampio e allargato anche a studiosi stranieri, come invece è avvenuto in altri paesi – Spagna, Portogallo e Inghilterra innanzi tutto –, nei quali da almeno vent'anni sono nati cicli di convegni internazionali sugli ordini militari³⁹. Per l'Italia è di buon auspicio la

³⁶ A. Spagnoletti, *Elementi per una storia dell'Ordine di Malta nell'Italia moderna* cit., p. 1030.

³⁷ Cfr. F. D'Avenia, *Le commende gerosolimitane in Sicilia: patrimoni ecclesiastici, gestione aristocratica* cit., pp. 43-67.

³⁸ A. Giuffrida, *La Sicilia e l'Ordine di Malta (1529-1550). La centralità della periferia mediterranea*, Quaderno n. 2 di «Mediterranea. Ricerche storiche», Associazione “Mediterranea”, Palermo 2006 (prefazione di A. Spagnoletti), pp. 114-115, disponibile anche on-line su www.mediterranearicerchestoriche.it.

³⁹ Giusto per riferirsi alle pubblicazioni e ai convegni più recenti, cfr. *Nobleza hispana, nobleza cristiana: la Orden de San Juan*, Congreso internacional (Alcázar de San Juan, 1-4 de octubre 2008), atti di prossima pubblicazione; *As Ordens Militares*

recente pubblicazione degli atti di un convegno sui rapporti tra Spagna e Toscana, nell'ottica di «una storia mediterranea» dell'Ordine di S. Stefano⁴⁰. Si contano, è vero, altre ricerche di carattere locale sulla storia degli ordini o sui loro insediamenti (edifici e chiese di commende, priorati e baliaggi)⁴¹ e alcuni cataloghi di mostre, interessanti soprattutto dal punto di vista storico-iconografico⁴², ma si tratta di pubblicazioni che possono offrire una cornice “decorativa”, non supplire alla scarsezza di ricerche di più ampio respiro. A tutt'oggi, inoltre, è palese la difficoltà storiografica di collocare l'Ordine di Malta, e gli ordini militari in generale, nell'ambito anche della storia della Chiesa: basti vedere lo spazio dedicato loro da Gaetano Greco – appena 7 pagine con tre titoli di bibliografia – in *La Chiesa in Occidente. Istituzioni e uomini dal Medioevo all'Età moderna*⁴³.

e as Ordens de Cavalaria entre o Ocidente e o Oriente, Actas do V Encontro sobre Ordens Militares (15-18 de Fevereiro de 2006), Câmara Municipal de Palmela, Palmela 2008; J. Upton-Ward (ed.), *The Military Orders*, vol. IV, *On Land and by Sea*, Proceedings of the Forth Conference (London 2005), Ashgate, Aldershot 2008. All'inizio degli anni '90 la collaborazione di studiosi di università spagnole, italiane e portoghesi portò alla creazione del *Seminario internacional de Órdenes militares*, le cui principali iniziative furono l'organizzazione di convegni, la pubblicazione annuale di una rivista («Militarium Ordinum Analecta», 1997-2002) e, dal 2002, la messa in rete di una vasta bibliografia sugli ordini militari, il cui aggiornamento si è però fermato nell'ottobre del 2004. Tra i principali collaboratori dell'iniziativa vi furono, per la parte italiana, Spagnoletti e Angiolini (cfr. *Repertorio OOMM. Bibliografía de las Órdenes militares en la edad Moderna*, Seminario internacional para el estudio de las órdenes militares, www.moderna1.ih.csic.es/oomm/; cfr. anche *Las Órdenes Militares y Caballerescas en la Edad Moderna*, «Historia 16», n. 225 (1995), pp. 53-74).

⁴⁰ M. Aglietti (a cura di), *Istituzioni, potere e società. Le relazioni tra Spagna e Toscana per una storia mediterranea dell'Ordine dei Cavalieri di Santo Stefano*, Atti del Convegno (Pisa, 18 maggio 2007), Edizioni ETS, Pisa 2007.

⁴¹ C. D'Angela, A. Sante Trisciuzzi (a cura di), *Fasano nella storia dei Cavalieri di Malta in Puglia*, Atti del Convegno internazionale di studi (Fasano, 14-16 maggio 1998), Centro studi melitensi, Taranto 2001; A. Pellettieri, *Militia Christi in Basilicata. Storia e diffusione degli ordini religiosi cavallereschi (secc. XII-XIX)*, Erreciedizioni, Roma 2005; per un'ulteriore bibliografia sugli insediamenti gerosolimitani in Italia, cfr. www.associazionefinisterre.it/cittamelitensi.

⁴² *Le imprese e i simboli. Contributi alla storia del Sacro Militare Ordine di S. Stefano P.M. (sec. XVI-XIX)*, Giardini Editore, Pisa 1989; L. C. Gentile, T. Ricardi di Netro (a cura di), *Gentilhuomini Cristiani e Religiosi Cavalieri. Nove secoli dell'Ordine di Malta in Piemonte*, Electa, Milano 2000; L. Corti (a cura di), *Lungo il tragitto crociato della vita, Marsilio, Venezia 2000*; F. Cardini (a cura di), *Monaci in armi. Gli Ordini religioso-militari dai Templari alla Battaglia di Lepanto. Storia ed Arte*, Edizioni Retablo, Roma 2004.

⁴³ Carocci, Roma 2006, pp. 261-268. I testi citati sono un classico, ma datatissimo, volume di L. Cappelletti, *Storia degli ordini cavallereschi esistenti, soppressi ed*

Non è facile individuare le resistenze, se di resistenze si tratta, o gli ostacoli che mantengono ancora nell'ombra temi storiografici di straordinario interesse come quelli che gravitano intorno agli ordini militari: pregiudizi verso un mondo viziato da sospetti di esoterismo e mistero (la letteratura romanzesca sui Templari ha fatto senz'altro la sua parte)? Preoccupazioni *historically correct* che temono di toccare il nervo scoperto dello scontro di civiltà, legato alle origini crociate degli ordini⁴⁴? Di certo, le ragioni di questa semi-clandestinità storiografica non sono storiografiche. Come si possono, infatti, studiare le dinamiche sociali che hanno coinvolto le élite italiane di *ancien régime* prescindendo dal ruolo svolto dagli ordini militari? Per non parlare degli stretti rapporti tra aristocrazie "provinciali" e Monarchia spagnola, come quelli che emergono dagli *expedientes de pruebas* di cavalieri siciliani insigniti degli abiti militari di Alcántara, Calatrava e Santiago: rampolli e capifamiglia di casate isolate di riconosciuto prestigio o di recente nobilitazione, frequentemente imparentate con famiglie dell'aristocrazia spagnola, ma anche funzionari spagnoli, o loro figli, distaccati in Sicilia e imparentatisi *in loco*, con interessanti casi di adesione nella stessa famiglia a più ordini militari nello stesso tempo⁴⁵.

Le considerazioni fatte da Francisco Fernández Izquierdo nel 1996 in riferimento alla situazione spagnola, pur nell'ambito di uno

estinti presso tutte le nazioni del mondo, Giusti, Livorno 1904, rist. an., Forni editore, Bologna 1981; gli atti di un piccolo convegno del 1989, tenutosi nella chiesa templare di S. Bevignate a Perugia, *Militia sacra. Gli ordini militari tra Europa e Terrasanta*, Perugia 1994; e, infine, la recente monografia di A. Demurger, *I cavalieri di Cristo. Gli ordini religioso-militari del medioevo XI-XVI secolo*, Garzanti, Milano 2004 (ed. orig. 2002), puntuale e aggiornata analisi comparativa degli ordini militari – genesi, sviluppo e momenti di crisi; forme e meccanismi di reclutamento; amministrazione del patrimonio; statuti; simboli e ritualità; attività assistenziale – che si ferma però solo alle soglie dell'età moderna.

⁴⁴ Recentemente è scoppiato un caso di diplomazia calcistica internazionale a causa della croce rossa su campo bianco, simbolo della città di Milano, presente sulla maglia dell'Inter in occasione di una partita di *Champions League* contro una squadra turca, il Fenerbache: secondo alcuni avvocati e giornalisti sportivi turchi, infatti, quella croce «ricorda i templari e le crociate». Sulla scia di questa polemica, pare che «nei Paesi a maggioranza islamica il Barcellona *abbia* modificato l'emblema presente sulle proprie divise nella parte in alto in cui è rappresentata la croce di San Giorgio» (*Calcio e religione*, «Corriere della Sera», 16 dicembre 2007, p. 7).

⁴⁵ A parte i frequenti riferimenti contenuti in questo lavoro, cfr. F. D'Avenia, *I processi di nobiltà degli ordini militari: modelli aristocratici e mobilità sociale*, in *Nobleza hispana, nobleza cristiana: la Orden de San Juan* cit.

dei convegni internazionali più ricchi di spunti e sollecitazioni di ricerca, possono ancora oggi, e a maggior ragione, essere applicate alla storiografia italiana:

las Órdenes Militares como tema de la historiografía modernista, pese a los avances de las últimas investigaciones monográficas, no está recogido más que de manera marginal [...] Pese a que en las historias generales no se olvida la mención de trabajos importantes sobre nuestro asunto, debe destacarse esta realidad: las Órdenes Militares en la Edad Moderna están todavía muy poco estudiadas, si las comparamos con otros temas de la Historia Moderna de España. No dejan de ser, pese a todo, un fenómeno ciertamente pintoresco respecto a los grandes temas que se abordan en visiones globales de la Historia⁴⁶.

Il desiderio di dare un contributo, seppure modesto, al recupero di questo debito storiografico ha animato fin dall'inizio la ricerca che è alla base di questo lavoro. A conclusione di queste riflessioni introduttive, voglio allora riportare alcuni brani tratti dalle "avvertenze" al lettore contenute nelle *Memorie del Gran Priorato di Messina*, opera del cavaliere di Malta fra Andrea Minutolo, pubblicata a Messina nel 1699, nella quale – insieme con la storia della più antica sede italiana dell'Ordine gerosolimitano – l'autore raccolse le genealogie di quasi 350 cavalieri siciliani, "pretendenti" dell'Ordine tra metà '500 e fine '600, ricostruite attraverso la consultazione degli «antichi processi conservati» a Malta e a Messina. Al di là dello stile retorico del tempo, sono un buon manifesto di faticosa ricerca storica, che a distanza di tre secoli, sulle tracce del cavaliere messinese, mi sento di sottoscrivere:

Le Memorie del Gran Priorato di Messina, sepolte nelle tenebre dell'Antichità, da una lunga mia fatica vengono partoriti alla luce, quale è premio di chi la gode ed è peso di chi la soffre; femandoti alla considerazione di essi nel rivolger questo volume conoscerai di quanto gran travaglio mi fu il farli risorgere [...] Siche prima che t'inoltri in esse, devi avvertire che quanto leggerai intorno alle prove di nobiltà dei cavalieri del mio Gran Priorato, ti avverto quello scrivo non essere io l'autore, avendoli con sommo studio cavata dagli antichi processi [...] Ed in quanto alla relazione delle famiglie,

⁴⁶ F. Fernández Izquierdo, *De las historias de las Órdenes a las Órdenes en la Historia: historias generales de España durante la edad moderna publicadas en los últimos cien años y Órdenes Militares*, in J. López Salazar Pérez (coord.), *Las Órdenes Militares en la Península Ibérica*, vol. II cit., p. 1232.

non ho preteso né ingrandire il merito, né diminuirlo, ma solo riferire in stretto quello che i testimonii dicono, come è costume della mia Religione, e se in alcuni ho aggiunto quel che è di vero, Amico, non mi tacciare di appassionato, perché l'ho preso da classici scrittori e da quello che con verità canta la fama⁴⁷.

Questo lavoro è innanzi tutto il frutto della fiducia e dell'incoraggiamento che ho costantemente ricevuto dal prof. Orazio Cancila, mio maestro di storia... e di vita, al quale va tutta la mia gratitudine, anche per aver creato intorno a sé un ambiente di lavoro sereno e stimolante. Devo molto anche ai miei colleghi, e soprattutto amici, del Dipartimento di Studi Storici e Artistici, ai quali mi ha sempre legato una speciale sintonia e una sincera stima reciproca: Ninni Giuffrida, Daniele Palermo, Matteo Di Figlia, Manfredi La Motta, Trude Macri, Valentina Favarò, Nicola Cusumano, Lavinia Pinzarrone e Odetta Sabato. Un ringraziamento particolare va anche ad Angelantonio Spagnoletti, che mi ha "iniziato" alle ricerche sull'Ordine di Malta e i cui suggerimenti nella fase di revisione del manoscritto sono stati preziosi. E finalmente un grazie ai miei genitori, fratelli e sorelle (vicini e lontani).

Dedico questa mia fatica a Marina e al piccolo Giulio, che con il loro sorriso mi aiutano ogni giorno a dare il giusto peso alle "cose della vita".

⁴⁷ A. Minutolo, *Memorie del Gran Priorato di Messina*, Messina 1699, p. IV.

AVVERTENZE

Abbreviazioni

Asp	Archivio di Stato di Palermo
Cm	Commenda della Magione
Processi	Processi di nobiltà dell'Ordine di Malta
fz.	filza
fasc.	fascicolo
Alliata	archivio familiare Alliata di Villafranca
Bcpa	Biblioteca Comunale di Palermo
Bf	Biblioteca Fardelliana di Trapani
Aspi	Archivio di Stato di Pisa
S. Stefano	Ordine di -
Provanze	prove di nobiltà
Ags	Archivo General de Simancas
Estado	Consejo de Estado
Sp	Secretarías Provinciales
leg.	legajo
Ahn	Archivo Histórico Nacional
Om	Órdenes militares
Alcántara	Orden de -
Calatrava	»
Santiago	»
San Juan	»
exp.te	expediente de pruebas
exp.llo	expedientillo de pruebas
Bne	Biblioteca Nacional de España
Rah	Real Academia de la Historia
Nlm	National Library of Malta
Aom	Archive of the Order of St. John
arch.	archive (vol. di Aom)
sf	fogli senza numerazione
sd	senza data

- *Ordinazioni 1631 = Ordinazioni del Capitolo Generale celebrato nell'anno MDCXXXI dal fu Em.mo e Rev.mo Gran Maestro Fra Antonio de Paola con un indice volgare, Borgo Novo del Marchesato di Rocca Forte 1674.*
- *Istruzione = Istruzione per coloro che desiderano far prove di nobiltà [e] di legittimità per esser [ric]evuti nel Sacr'ordine Gerosolimitano, ms. sd, ma primi del '700.*
- *Breve trattato = Breve Trattato delle cose più essenziali che riguardano la ricezione de' Fratelli del S. Ordine Gerosolimitano, ms. sd, ma primi del '700.*
- *Codice del Sacro Militare Ordine Gerosolimitano = Codice del Sacro Militare Ordine Gerosolimitano, Malta 1782.*
- *Ruolo 1789 = Ruolo delli cavalieri, cappellani conventuali e serventi d'armi ricevuti nella veneranda Lingua d'Italia della Sagra religione gerosolimitana, e distinti nelli rispettivi priorati, Malta 1789.*

Le ricerche si sono avvalse di contributi PRIN e dell'Università di Palermo (ex 60%)

NOBILTÀ ALLO SPECCHIO
ORDINE DI MALTA E MOBILITÀ SOCIALE
NELLA SICILIA MODERNA



Fra Andrea Minutolo, autore delle *Memorie del Gran Priorato di Messina* (1699)

I

ORDINE DI MALTA E PROCESSI DI NOBILTÀ

1. *Una costituzione mista?*

A si fatta società non potea convenire altro governo, che il solo, in cui ogni membro fosse nella sicura fiducia di essere preservato da qualsisia abuso della sua vita, e sostanze: nissuna delle tre specie di governi fu scelta; naturalmente non fu il Monarchico, perché soggetto a frequenti cambiamenti; l'Aristocratico, perché nel giro di breve tempo in istato di pochi si può restringere; il Democratico, perché appresso tutte le nazioni si vede con somma facilità in licenziose [sic] convertito.

I nostri saggi legislatori scelsero un governo che partecipasse di tutti e tre, giudicandolo il più fermo ed il più stabile: perché (come riflette un celebre Politico) *l'uno guarda l'altro, essendo in una medesima città, il Principato, gli Ottimati, ed il Popolo*¹: sistema di Licurgo, al quale si deve la lunga durata per ottocento anni della Repubblica di Sparta, secondo la concorde opinione de' savj [...]

Su questo piede fu stabilito il potere legislativo co' i principj della Democrazia. Il potere giudiziario con quei dell'Aristocrazia; e l'esecutivo con quei della Monarchia².


Con queste parole Antonio Micallef, sacerdote e professore di Diritto civile all'Università di Malta, introduceva nelle sue lezioni del 1792 la trattazione sulle principali istituzioni dell'Ordine di Malta, con l'evidente obbiettivo di innestare la moderna teoria politica di Montesquieu sulla divisione dei poteri nel tronco della tradizione umanistica della costituzione mista (di polibiana memoria). Al di là delle interessanti considerazioni che si potrebbero sviluppare su

¹ Cfr. N. Machiavelli, *Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio*, libro I, cap. 2.

² A. Micallef, *Lezioni su gli statuti del Sagra Ordine Gerosolimitano nell'Università degli studi di Malta per l'anno 1792*, Malta 1792, pp. 16-17.

questo punto nell'ambito della storia delle dottrine politiche, non c'è dubbio che l'Ordine di Malta abbia rappresentato un caso unico tra le istituzioni dell'*ancien régime*, a metà strada tra una monarchia elettiva e una repubblica aristocratica: il potere esecutivo del superiore generale, il *gran maestro* – eletto da una dieta di 16 cavalieri –, era condiviso/controllato, per lo meno sulla carta, da un ristretto «Senato Aristocratico»³, il *Consiglio Ordinario* (o *Venerando Consiglio*), titolare anche del foro civile e penale, mentre la massima autorità legislativa – revisione degli Statuti ed emanazione delle cosiddette *Ordinazioni* – risiedeva nel *Capitolo generale*⁴. Solo apparentemente c'era però divisione o bilanciamento dei poteri, se si considera che, in una sorta di *matrioska* istituzionale, il gran maestro era componente del Consiglio Ordinario e che quest'ultimo costituiva il nucleo iniziale del Capitolo generale (cfr. Tab. 1).

Tab. 1 – Organigramma istituzionale dell'Ordine di Malta



³ Ivi, p. 24.

⁴ Mi pare significativo che A. Blondy, a proposito della «brigue électorale» che si scatenava al momento della morte del gran maestro per la designazione del suo

La logica che presiedeva alla composizione delle istituzioni dell'Ordine, come anche alla complicata procedura dell'elezione del gran maestro⁵, era l'equilibrio della rappresentanza tra le otto *Lingue*, termine con il quale erano indicate le circoscrizioni geografico-amministrative che componevano l'Ordine: Provenza, Alvergnia, Francia, Aragona, Castiglia, Italia, Alemagna e Inghilterra. Il Consiglio Ordinario era infatti composto, oltre che dal gran maestro, dal vescovo di Malta, dal priore della chiesa co-cattedrale di S. Giovanni a La Valletta (il titolo di cattedrale restava a quella di Mdina) e dai pilieri (capi) delle otto *Lingue*, detti anche *bali conventuali*, tutti cavalieri di *Gran Croce*, i più alti in grado. A ogni piliere spettava la sovrintendenza di un ufficio particolare: finanze (*gran commendatore*, Lingua di Provenza), forze armate (*maresciallo*, Lingua di Alvergnia), funzionamento della *Sacra infermeria* di Malta (*ospedaliere*, Lingua di Francia), marina (*ammiraglio*, Lingua d'Italia), guardiacoste (*turcopiliere*, Lingua d'Inghilterra)⁶, fortificazioni (*gran bali*, Lingua di Alemagna), approvvigionamento (*gran conservatore*, Lingua di Aragona), cancelleria e affari esteri (*gran cancelliere*, Lingua di Castiglia)⁷.

Riguardo alle sue competenze,

successore, sottolinei come «a côté des monarchies électorales, telles la Pologne ou la Saint-Siège, des républiques aristocratiques, comme Venise ou Gènes, l'Ordre de Malte avait sa place dans les soucis des chancelleries européennes» (A. Blondy, *L'Ordre de Malte au XVIII^e siècle* cit., p. 17).

⁵ La procedura per l'elezione del gran maestro fu definitivamente codificata nel 1634 nei seguenti termini: elezione separata di tre cavalieri per Lingua, i quali a loro volta designavano un *triumvirato* che cooptava altri cavalieri fino a raggiungere il numero dei 16 elettori del gran maestro (per approfondimenti più tecnici, cfr. A. Micallef, *Lezioni su gli statuti del Sagr'Ordine Gerosolimitano* cit., pp. 169-199). Sulle modalità di elezione del periodo precedente, cfr. H. J. A. Sire, *The knights of Malta*, Yale University Press, New Haven and London 1996, pp. 81-82; A. Demurger, *I cavalieri di Cristo* cit., pp. 119-120, che sottolinea anche le forti analogie con i "sistemi elettorali" degli altri ordini religioso-cavallereschi e, più in generale, offre una puntuale comparazione anche tra i loro "sistemi istituzionali" (ivi, pp. 117-135).

⁶ L'ufficio di turcopiliere, in seguito alla soppressione della Lingua (1540), venne assunto dal gran maestro nel 1582 e solo due secoli dopo (1783) fu assegnato al piliere della neo-istituita Lingua Anglo-Bavara (H. J. A. Sire, *The knights of Malta* cit., p. 81).

⁷ Ogni piliere, inoltre, presiedeva l'assemblea dei cavalieri della sua Lingua presenti a Malta, di quei cavalieri cioè che rappresentavano la stessa Lingua nella sede centrale dell'Ordine, il cosiddetto *Convento*.

oltre il potere Giudiziario negli affari civili, questo Sagro Consiglio è investito ancora dell'autorità di punire i delitti, e di risolvere su tutte le materie sì economiche che politiche dello Stato [...] Quando pertanto si convoca per giudicare i rei, chiamasi Consiglio Ordinario criminale; quando per le altre indicate materie, Consiglio Ordinario Segreto⁸.

Con l'aggiunta di due cavalieri per ogni Lingua, scelti tra i più anziani, da Ordinario il Consiglio diventava *Compito* e – oltre a costituire l'istanza di appello per le sentenze emanate dal primo – aveva competenza di governo sul piccolo Stato maltese (amministrazione interna e politica estera): per questo motivo era anche detto *Consiglio di Stato* e dal 1623 le sue deliberazioni furono raccolte in un nuovo registro della cancelleria (*Liber conciliorum Status*), distinto da quello che raccoglieva le decisioni riguardanti soltanto l'Ordine (*Liber conciliorum*)⁹.

Ogni Lingua era suddivisa in uno o più priorati, composti a loro volta da commende, le unità patrimoniali e amministrative dotate di beni immobili (feudi con i relativi diritti giurisdizionali, terre e boschi, chiese, fabbricati, mulini, ecc.), dalle quali affluiva a Malta, sotto forma di imposizioni in denaro (le *responsioni*), la principale fonte di finanziamento dell'Ordine¹⁰. Oltre ai priorati, ogni Lingua poteva avere uno o più baliaggi (che non erano però suddivisi in commende), coincidenti in origine con le commende esistenti nei territori del Levante (Acri, Armenia, Cipro, Langò, Negroponte e Morea), i titolari dei quali avevano diritto di voto nel Capitolo generale dell'Ordine, e per questo erano detti *bali capitolari*¹¹. Con la loro perdita in seguito alla conquista turca, era rimasto il solo titolo formale di bali e i diritti e privilegi a questo connessi. I primi baliaggi occidentali furono quelli dell'Italia meridionale: S. Eufemia (1289), Napoli (1294) e S. Trinità di Venosa (1317). Successivamente, dal XV secolo in poi, venne

⁸ A. Micallef, *Lezioni su gli statuti del Sagr'Ordine Gerosolimitano* cit., pp. 27-28.

⁹ Cfr. A. Blondy, *L'Ordre de Malte au XVIII^e siècle* cit., p. 19; J. Mizzi, A. Zammit Gabarretta, V. Borg, *Catalogue of the Records of the Order of St. John of Jerusalem in the Royal Malta Library*, vol. III, part 1, Malta University Press, Malta 1965, p. 1.

¹⁰ Cfr. F. D'Avenia, *Le commende gerosolimitane in Sicilia: patrimoni ecclesiastici, gestione aristocratica* cit., pp. 71-73.

¹¹ I bali capitolari, come anche i priori, erano membri di diritto del Consiglio Ordinario, ma raramente si trovavano a Malta per partecipare alle sue convocazioni. Per tale ragione gli statuti prevedevano la costante presenza in Convento di tre priori a turno, per la durata di un biennio, scelti dal gran maestro (cfr. A. Micallef, *Lezioni su gli statuti del Sagr'Ordine Gerosolimitano* cit., p. 24).

introdotta la possibilità per i pilieri delle Lingue di richiedere l'assegnazione di un priorato nel momento in cui si fosse reso vacante, ma per evitare attese troppo prolungate (la carica di priore era vitalizia), fu deciso di moltiplicare i baliaggi capitolari, aggregandoli a commende di grande valore. Nacquero allora i baliaggi di Maiorca (1428, priorato di Catalogna della Lingua d'Aragona), Eagle (1433, priorato d'Inghilterra dell'omonima Lingua), S. Stefano di Monopoli (1435, priorato di Barletta della Lingua d'Italia), Manosque (1466, priorato di Saint-Gilles della Lingua di Provenza) e un'altra dozzina negli anni a seguire¹².

Tab. 2 – *Lingue, priorati e numero delle commende (cm) e dei baliaggi (bg) dell'Ordine di Malta (metà '500-metà '700)*

Lingua	priorato			Lingua	priorato		
	nome	cm	bg		nome	cm	bg
Provenza	St. Gilles	53	1	Italia	Lombardia	36	1
	Tolosa	28			Venezia	29	
Alvergnia	Alvergnia	40	1		Pisa	12	
Francia	Francia	57	2		Roma	19	1
	Aquitania	26			Capua	17	3
	Champagne	18			Barletta	11	2
Aragona	Castellania d'Amposta	30	2		Messina	11	
	Catalogna	29	1		Germania	27	
	Navarra	18		Boemia	20		
Castiglia	Castiglia e León	37	2	Alemagna	Brandeburgo	8	1
	Portogallo	21	1		Ungheria		1
	comune alla due Lingue iberiche		1		tot.	21	547

N.B.: mia rielaborazione dei dati contenuti in H. J. A. Sire, *The knights of Malta* cit., pp. 112-113, 137, 158, 190. Non ho preso in considerazione la Lingua d'Inghilterra, considerata la sua scomparsa a metà '500. Oltre a quelli già citati, gli altri tre baliaggi della Lingua d'Italia furono quello di Pavia (1563) – la cui sede fu poi trasferita a Cremona (1631) e quindi a Torino (1761) – nel priorato di Lombardia, quello di San Sebastiano del Palatino (1632) del priorato di Roma, patronato della famiglia Barberini, e quello della Roccella (1614), anch'esso di patronato familiare (famiglia Carafa di Napoli), trasformato dalla fine del '600 in semplice commenda.

Il quadro d'insieme della tabella 2 offre un'idea più precisa della struttura geografico-amministrativa dell'Ordine di Malta. In Sicilia il *corpus* patrimoniale dell'Ordine, formatosi come effetto delle donazioni sovrane tra il XII e il XV secolo, era così articolato: innanzi tutto

¹² Si trattò nei fatti di un istituto creato con la sola intenzione di gratificare insiemi esponenti dell'Ordine al termine della loro carriera (cfr. H. J. A. Sire, *The knights of Malta* cit., p. 107).

il priorato di Messina, che – oltre a sovrintendere all'amministrazione delle sue quattro commende, dette appunto di "camera priorale": Lentini, Catania, Taormina e Paternò – gestiva direttamente i beni più antichi donati all'Ordine nell'isola, posti nel territorio cittadino (censi di case e terre, casali, primo su tutti quello di Castanea, vigne e il grosso feudo di Milici). Seguivano poi le altre commende: Piazza, Polizzi, Palermo, Agrigento e Modica (di fondazione chiaromontana), Caltagirone (ex templare come Lentini) e Marsala. Nel '500 non avvennero altre fondazioni di commende, fatta eccezione per quella di S. Maria delle Giummare (1568), presso Mazara, soggetta però alla giurisdizione del priore di Lombardia¹³. Il secolo successivo si distinse, invece, non solo per la nascita di numerose nuove commende siciliane (una quindicina dal 1603 al 1644), ma anche per la loro diversa natura rispetto al passato. Si trattò infatti di fondazioni di patronato privato, mediante le quali colui che vincolava all'Ordine una certa quantità di beni, costituenti il patrimonio della nuova commenda, chiedeva poi come contropartita l'ammissione all'Ordine e diventava primo titolare della commenda stessa, con facoltà in alcuni casi di nominare il suo successore¹⁴.

Il sistema amministrativo gerosolimitano è fondamentale per comprendere il funzionamento del Capitolo generale: i membri del Consiglio Ordinario insieme con i priori, i bali capitolari, i bali *ad honores* (creati per breve pontificio), un procuratore per ogni Lingua e uno per ogni capitolo provinciale (o priorale)¹⁵, nominavano due rappresentanti per ciascuna delle Lingue, i cosiddetti *sedici capito-*

¹³ La commenda fu costituita «Papa Pio IV volente» (R. Pirro, *Sicilia Sacra*, Palermo 1733, p. 945); cfr. anche M. Neglia, *Mazara - Commenda S. Maria dell'Alto delle Giummare*, in L. Buono, G. Pace Gravina (a cura di), *La Sicilia dei cavalieri* cit., pp. 175-185.

¹⁴ Cfr. R. Pirro, *Sicilia Sacra* cit., pp. 943-945; Nlm, Aom, arch. 2159-2160, *Fondazioni della Lingua d'Italia*. La fondazione di commende di patronato non fu un fenomeno solo siciliano: dalla fine del '400 al 1658 ne sorsero in Italia 57, con un notevole incremento nella prima metà del '600 (32 dal 1633 al 1658). Sulla formazione, collocazione geografica e tipologia delle commende siciliane, cfr. F. D'Avenia, *Le commende gerosolimitane in Sicilia: patrimoni ecclesiastici, gestione aristocratica* cit., pp. 35-40 e la bibliografia ivi segnalata.

¹⁵ Ogni priorato riuniva infatti il suo capitolo – con giurisdizione civile e penale sui cavalieri della circoscrizione (l'istanza di appello era presso il Consiglio Ordinario) – che si riuniva «ogni anno dalla seconda Domenica di Giugno insino al dì 24 dello stesso mese [festa del patrono dell'Ordine, S. Giovanni Battista]. La radunanza del medesimo dura tre giorni, prorogabili però ad altri tre»; sei mesi dopo si teneva invece la cosiddetta *Assemblea priorale*, che aveva le stesse competenze (A. Micallef, *Lezioni su gli statuti del Sagr'Ordine Gerosolimitano* cit., pp. 59-64).

lanti, che componevano appunto il Capitolo generale. Costoro si riunivano per quindici giorni «con la potestà [...] di prorogare questo termine per altri otto giorni, qualora le circostanze l'esigono». Le questioni ancora irrisolte venivano rimesse al gran maestro e al Consiglio compito, in tale circostanza detto infatti *delle Ritenzioni*¹⁶ (cfr. tab. 1). Al Capitolo generale, oltre alla potestà legislativa e all'ultima istanza giurisdizionale, competeva anche il delicato compito di definire l'importo delle responsioni¹⁷, motivo per cui la sua convocazione era anche l'occasione di «a confrontation of those who governed the Convent with those who ruled the Priories and financed, in the form of responsions and other dues, the greater part of the Order's activities in Malta»; non stupisce allora che «the Grand Masters found reason to summon it less and less frequently»¹⁸. Effettivamente durante la permanenza dell'Ordine a Malta (1530-1798) furono celebrati in tutto 17 capitoli generali, 14 dei quali tra il 1533 e il 1603, con una progressiva diradazione nelle convocazioni dei successivi: 1612, 1631 e l'ultimo addirittura un secolo e mezzo dopo, nel 1776¹⁹, «its effective power being delegated to a committee representing all the Tongues», molto più controllabile da parte del gran maestro²⁰.

Al di là quindi di una teorica divisione dei poteri che avrebbe configurato una monarchia costituzionale *ante litteram*, per di più elettiva,

finance, admissions, promotion and high office in the Order, civil and criminal jurisdiction, economic and foreign policy, all came under the central control of the Grand Master sitting in his Council – or rather, a

¹⁶ Ivi, pp. 21-23.

¹⁷ Per Blondy il Capitolo generale «tenait à la fois du Concile œcuménique (en ce sens qu'il était supérieur au Grand Maître et possédait à la fois la puissance législative et le pouvoir constituant et disciplinaire) et des Etats-généraux français (du fait qu'il détenait, seul, le pouvoir de modification des impositions ou de leur assiette)» (A. Blondy, *L'Ordre de Malte au XVIII^e siècle* cit., p. 19).

¹⁸ L. Butler, *The Order of St. John in Malta: an historical sketch*, in *The Order of St. John with an exhibition of paintings by Mattia Preti, painter and knight*, St Paul's Press, Malta 1970, p. 33. M. Fontenay, in un saggio ormai classico, ha sottolineato lo stretto legame tra la principale attività dell'Ordine nel Mediterraneo, la guerra di corsa, e «sa position de seigneur foncier» in tutta l'Europa, sostenendo che la prima costituisca la legittimazione della seconda (Id., *Corsaires de la foi ou rentiers du sol? Les chevaliers de Malte dans le «Corso» Méditerranéen au XVII^e siècle*, «revue d'histoire moderne et contemporaine», tome XXXV (1988), pp. 361-384).

¹⁹ Il Capitolo generale del 1631 aveva per altro fissato la convocazione successiva per il 1641 (cfr. A. Micallef, *Lezioni su gli statuti del Sagr'Ordine Gerosolimitano* cit., pp. 20).

²⁰ L. Butler, *The Order of St. John in Malta: an historical sketch* cit., p. 33.

system of some five interrelated councils. More often than not a Grand Master of character could manage successfully the oligarchy of some fifty Knights, led by the Conventual Baliffs and the Prior of St. John's Church, which made up the membership of the councils; and close administrative control was kept by the appointment of innumerable commissions, each of two or three experienced Knights, to enquire into and report on the problems of the coinage, the fortifications, the corn supply in the great granaries of Valletta and Floriana, sanitation in the villages, disputes over commendaries and the profits of piracy²¹.

2. Gradi di appartenenza e prove di nobiltà fino a metà '500

Triplice è la differenza de' nostri fratelli, perciocché alcuni sono Cavalieri, altri Sacerdoti, ed altri Serventi. Di più l'ordine de' sacerdoti è diviso in due gradi, cioè in sacerdoti Conventuali, e sacerdoti di Obbedienza²².

I tre livelli di appartenenza all'Ordine – così indicati in una delle *Consuetudini* contenute negli statuti gerosolimitani – richiedevano requisiti differenti per l'ammissione e abilitavano a specifiche funzioni svolte all'interno della Religione²³. Tanto gli incarichi di governo (gran maestro, bali conventuale, priore, bali capitolare), quanto i posti di comando della flotta gerosolimitana²⁴ – impegnata nelle periodiche campagne militari nelle acque del Mediterraneo (le cosiddette *caravane*)²⁵ –, erano infatti riservati esclusivamente ai cavalieri di giusti-

²¹ Ivi. Sul periodo delle permanenze dell'Ordine a Rodi, cfr. J. Sarnowsky, *Macht und Herrschaft in Johanniterorden des 15. Jahrhunderts: Verfassung und Verwaltung der Johanniter auf Rhodos (1421-1522)*, IT Verlag, Berlin-Hamburg-Münster, 2001; A. Luttrell, *The Hospitallers in Cyprus, Rhodes, Greece and the West 1291-1440*, Variorum, London 1978; Id., *The Hospitallers of Rhodes and their Mediterranean World*, Ashgate, Aldershot 1992; Id. *The Hospitallers State on Rhodes and its Western Provinces*, Ashgate, Aldershot 1999.

²² *Codice del Sacro Militare Ordine Gerosolimitano*, p. 38.

²³ Il termine è usato per tutta l'età moderna come sinonimo di Ordine di Malta.

²⁴ I principali posti di comando erano: capitano di galera, capitano generale delle galere, luogotenente dell'ammiraglio, ammiraglio, e dal 1701, con l'istituzione di una squadra dei vascelli, capitano di vascello e luogotenente generale dei vascelli (cfr. U. Mori Ubaldini, *La Marina del Sovrano Militare Ordine di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta*, Regionale Editrice, Roma 1971, pp. 46-85).

²⁵ La partecipazione alle caravane – della durata di almeno sei mesi, scanditi da frequenti scontri con la marina ottomana o con i corsari barbareschi – era requisito necessario per l'ammissione alla professione solenne nell'Ordine e per l'assegnazione di una commenda (cfr. *Compendio delle materie contenute nel Codice del Sacro Militare Ordine Gerosolimitano*, Malta 1783, p. 37; H. J. A. Sire, *The knights of Malta* cit., pp. 83, 92-93). Sul complesso ruolo di frontiera assunto da Malta dopo l'insediamento

zia (*fratres milites*). Ai sacerdoti dell'Ordine spettava invece la cura spirituale dei cavalieri e l'attenzione al culto; essi si dividevano in *cappellani conventuali* – formalmente dipendenti dal priore della chiesa di S. Giovanni (carica riservata a questo grado) –, che ricevevano gli ordini sacri per l'esclusivo servizio dell'Ordine, e *cappellani d'obbedienza*, sacerdoti secolari, quindi non appartenenti a ordini religiosi, già tali prima dell'ammissione all'Ordine, che svolgevano le loro mansioni soprattutto nelle chiese più periferiche di priorati e commende²⁶. I *serventi d'arme*, infine, erano semplici soldati, senza diritto a occupare ruoli di governo o di comando, in sostanza dei cavalieri di giustizia di serie B, per altro molto meno numerosi. Riguardo all'amministrazione del patrimonio, esisteva inoltre una distinzione tra le commende che potevano essere assegnate ai cavalieri di giustizia e quelle, di minor valore, di cui potevano invece essere titolari i cappellani conventuali e i serventi d'arme²⁷.

Al di sotto dei tre gradi canonici si collocava infine una condizione di “semi-appartenenza” all'Ordine, quella dei *confrati* o *donati*, ovvero di coloro che, non pronunciando voti, venivano registrati in un apposito «libro della Confraternità» e beneficiavano «della protezione spirituale e materiale dell'ordine»²⁸, acquistando tra l'altro il diritto di

dell'Ordine per volontà di Carlo V (1530), cfr. A. Brogini, *Malte, frontière de chrétienté (1530-1670)*, École française de Rome, Roma 2006.

²⁶ Nella monografia di Demurger sugli ordini militari ricorre una certa imprecisione terminologica, generata innanzi tutto dal fatto che in realtà i fratelli combattenti – fatta eccezione per la fase iniziale della nascita di alcuni ordini militari – emettevano i voti e dunque erano “canonicamente” religiosi e non laici (come invece li definisce lo storico francese; cfr. A. Demurger, *I cavalieri di Cristo* cit., p. 105), pur senza essere chierici, ovvero abilitati all'amministrazione dei sacramenti. La confusione è evidente, per esempio, quando, a proposito degli ordini spagnoli e di quello gerosolimitano, si ricorda che «un dignitario è a capo dell'insieme dei religiosi dell'ordine» – cioè dei chierici o cappellani – e poche righe dopo si parla di «dualità istituzionale tra fratelli religiosi e fratelli chierici» – fonte, peraltro, di frequenti conflitti –, con l'evidente contraddizione di attribuire l'aggettivo “religiosi” ora ai fratelli laici ora ai chierici (ivi, pp. 122-123).

²⁷ Cfr. F. D'Avenia, *Le commende gerosolimitane in Sicilia: patrimoni ecclesiastici, gestione aristocratica* cit., p. 38. All'autore delle *Lezioni su gli statuti del Sagr'Ordine Gerosolimitano*, Antonio Micallef, ammesso come cappellano conventuale nel 1751, venne assegnata nel 1784 una di queste commende, Cirasole, del priorato di Lombardia (cfr. *Ruolo 1789*, pp. 33, 35). In Sicilia le commende riservate a cappellani e serventi erano quelle di “Grienti” a Butera, “S. Pietro Gusmano” a Mazzarino e “S. Giuseppe Barberino” a Piazza, alla quale le prime due vennero accorpate nel 1789 (cfr. L. Buono, G. Pace Gravina (a cura di), *La Sicilia dei cavalieri* cit., pp. 132, 186, 249-250).

²⁸ A. Demurger, *I cavalieri di Cristo* cit., p. 113, per il quale il donato rappresenterebbe un'evoluzione del *confrater*: “rendersi donato” (donare sé stesso e i propri beni)

poter essere sepolti «nel Cimitero della Religione»; da parte sua il donato si impegnava solennemente a difendere «i beni dell'Ordine [...] con tutte le forze mie, e non potendo io farlo, rivelerò, e manifesterò, loro tutte le cose, che siano per nuocerli, e che verranno a notizia mia», e donava una parte dei propri beni all'Ordine, atto che si rinnovava ogni anno – «in riconoscenza della Confraternità» – nel giorno della festa del patrono dei gerosolimitani, S. Giovanni Battista (24 giugno)²⁹.

Cavalieri di giustizia, cappellani e serventi godevano del diritto/dovere di portare ben visibile la croce di Malta sui loro abiti, mentre ai donati era concesso e fatto obbligo di esporre «per segno alla banda sinistra della veste loro solamente tre rami, o siano tre braccia della Croce nostra, cioè la Croce nostra, levatane la parte di sopra: il che non facendo, non godano de' privilegi»³⁰.

La condizione libera – non soggetta quindi a vassallaggio signorile – e la legittimità della nascita erano condizioni preliminari all'ammissione in uno qualunque dei gradi dell'Ordine gerosolimitano (come anche degli altri ordini militari)³¹. Riguardo poi al primo e al terzo grado, mentre quello dei *fratres milites* richiese praticamente da subito (XIII secolo) l'origine nobile dei candidati, per diventare servente d'arme si poteva anche non essere nobile, o nobile non armato cavaliere³²:

ha un significato più forte di "essere ricevuto come confratello". Si è constatato che il donato soppianta il confratello negli ordini militari nel XIII secolo» (ivi). Questi *confratres* erano persone delle più diverse condizioni socio-professionali, per lo più umili, che si associarono dall'esterno alle originarie confraternite degli ordini militari sorte in Terrasanta nel XII secolo (Gerosolimitani, Templari e Teutonici).

²⁹ *Codice del Sacro Militare Ordine Gerosolimitano*, pp. 84-85. Sul termine *donato*, cfr. C. Du Cange, *Glossarium mediae et infimae latinitatis*, Frankfurt am Main 1710, II, p. 183).

³⁰ *Codice del Sacro Militare Ordine Gerosolimitano*, p. 86, statuto del gran maestro de la Sengle (1553-1557).

³¹ A. Demurger, *I cavalieri di Cristo* cit., p. 107. Nello statuto che nel 1270 codificava il criterio della legittimità della nascita, si faceva eccezione per i figli dei conti o di nobili di titolo superiore (cfr. G. O'Malley, *The Knights Hospitaller of the English "Langue"* cit., p. 26).

³² «Non si sbaglia dicendo che tutti i fratelli cavalieri sono nobili; sarebbe azzardato dedurne che i fratelli sergenti d'armi non potessero esserlo. Piccoli nobili, cadetti di famiglia, non investiti cavalieri, vi hanno trovato posto [...] Si ripete spesso che a partire dal XIII secolo l'entrata negli ordini religioso-militari è riservata sempre più ai nobili di nascita legittima, figli di cavalieri o almeno di lignaggio cavalleresco. Bisogna intendersi e forse non confondere l'ordine nel suo insieme (ci saranno sempre fratelli

Ora chi trovandosi atto ed idoneo secondo la forma degli Statuti e Consuetudini dimanderà di essere ricevuto alla professione dell'Ordine nostro in grado di cavaliere, prima che pigli l'abito e faccia la professione, è necessario che sia ornato del Cingolo della Milizia. E però, se da alcun principe cattolico, ovvero da altro, che abbia autorità di concedere il grado di cavalleria, non avrà ottenuti gli ornamenti della milizia, dal fratello cavaliere dell'Ordine nostro che riceverà la sua professione, ovvero da alcun altro fratello cavaliere dell'istessa milizia, riceva gli ornamenti secondo la consuetudine che si osserva nel concedersi la milizia; e finalmente con l'ordine suddetto faccia la professione. Però i cappellani ed i serventi d'arme non è necessario ornarli di tal'insegne militari; e ciò non è in uso, né è stato ordinato, ma senza altro s'ammettono alla professione nel grado loro³³.

Il primo riferimento normativo che coinvolge la definizione di criteri di nobiltà per i cavalieri di giustizia è contenuto negli Statuti del gran maestro Hugh de Revel del 1262: «Qui in fratrem militem recipi optavit, necesse est ut authenticè probet, se ex iis parentibus esse procreatum, qui nomine et gentilitiis insigniis sunt nobiles»³⁴. Del resto, già fin dalla fine del secolo, l'Ordine iniziò a regolare "malthusianamente" il reclutamento per evitare che un numero eccessivo di cavalieri compromettesse la possibilità di provvedere al sostentamento di quelli residenti a Cipro, e poi a Rodi, o creasse problemi nell'assegnazione del limitato numero di commende disponibili³⁵; nella prima metà del '300 venne quindi stabilito che non si

di mestiere non nobili) con le categorie di fratelli combattenti» (A. Demurger, *I cavalieri di Cristo* cit., p. 108; cfr. anche ivi, p. 105, dove si fa riferimento agli statuti del 1206 e del 1262 che sancivano l'inalterabilità della condizione sociale del candidato – nobile-cavaliere o meno – una volta avvenuta l'ammissione. Ancora un secolo dopo tale inalterabilità veniva confermata negli statuti del gran maestro Ruggero de Pins (1355-65): «Non sta bene al religioso mutare lo stato che una volta avrà preso, e rivoltar sottosopra il grado della sua qualità; e però vietiamo che il fra servente, sia di qualsivoglia condizione, non possa essere ammesso per Cavaliere: che se da principe secolare, o da altro sarà ornato delle insegne, ed ornamenti di cavalleria, sia nondimeno tenuto a godere solamente del grado, amministrazione, ufficio, e stipendio di fra servente» (*Codice del Sacro Militare Ordine Gerosolimitano*, p. 72).

³³ *Codice del Sacro Militare Ordine Gerosolimitano*, p. 38 (*Consuetudine*).

³⁴ Cit. in C. Donati, *L'idea di nobiltà in Italia* cit., p. 247. Il primo riferimento analogo per l'Ordine di Calatrava è raccolto nelle *definiciones* del 1325 – nelle quali si vieta l'ammissione di chiunque «non sia di nascita legittima, figlio di dama, di cavaliere o di scudiero» (cfr. A. Demurger, *I cavalieri di Cristo* cit., p. 110).

³⁵ Negli Statuti del 1301 e del 1302, per esempio, si stabilì che a Cipro non potessero risiedere più di 80 *fratres milites* (cfr. ivi, p. 110, che cita misure analoghe prese dieci anni prima, nel 1292, dall'Ordine di Santiago).

poteva procedere all'ammissione di nessun candidato senza la previa licenza del gran maestro e da quel momento, e per oltre un secolo, altri provvedimenti stabilirono che

those who knowingly received a religious of another order, a murderer, or someone whose previous life had been 'abominable' were to be expelled from the Hospital and the priors, preceptors, and conventual brethren who admitted an unworthy candidate into knighthood were to be deprived respectively of a prioral *camera* (estate), a preceptory, or prospects of promotion. The same penalties were to be inflicted on those who testified inaccurately to the worth of a candidate³⁶.

In particolare, sotto il gran maestro Antonio de Fluviá (1421-37), fu istituita una vera e propria procedura mirante a verificare le prove di nobiltà del candidato all'abito: egli avrebbe dovuto, infatti, comparire dinanzi al capitolo provinciale annuale del priorato di appartenenza, esibendo documentazione scritta sulle sue origini, nobiltà, costumi, attitudini, sanità di corpo e di mente³⁷. Nel 1452, ad esempio, per un candidato italiano che voleva essere ammesso direttamente in Convento – in quel tempo a Rodi – la Lingua d'Italia stabilì che «debba provar infra uno anno autenticamente per testificazione de monsignor de Pisa, fra Julliano Benigno, e di tre o quatro frari del ditto priorato che luy sia tale quale se appartene ali stabilimenti de esser fra chavalier»³⁸. Questa *deliberatio* della Lingua si inseriva in un contesto più generale ben preciso:

from about 1420 there were increased pressures for a stricter interpretation of the requirement that *militēs* should be of noble or knightly birth. An unconfirmed statute of 1446 laid down that knights were not to be received until investigations into their family and their personal merits had been conducted in their priory; they were also to pay or give a surety for the *passagium* to Rhodes which was in effect an entrance payment³⁹.

³⁶ G. O'Malley, *The Knights Hospitaller of the English "Langue"* cit., p. 27, che fa riferimento agli Statuti del gran maestro Hélon de Villeneuve (1319-46).

³⁷ Ivi, pp. 27-28.

³⁸ S. Fiorini, A. Luttrell, *The Italian Hospitallers at Rhodes: 1437-1462*, «Revue Mabillon», 7 (tome 68), 1996, p. 228, secondo i quali si trattava di una certificazione di «knightly estate», che però non mi pare esplicitamente specificata, almeno nel documento citato. Il pretendente all'abito era tale Mariotto de Johani Martellini di Firenze.

³⁹ Ivi, p. 217; cfr. anche a A. Luttrell, *Latin Greece, the Hospitallers and the Crusades: 1291-1440*, Variorum, London 1982, I, pp. 264-265.

Ma la pratica faceva fatica ad adeguarsi alle regole, se pochi anni dopo gli Statuti (1478-89) del gran maestro Pierre d'Aubusson lamentavano che spesso nemmeno si procedeva all'esame della nobiltà e dell'idoneità dei candidati, e stabilivano che, per porre rimedio a tale negligenza, costoro dovessero, entro due anni dalla data di ammissione fatta dal capitolo provinciale, presentare le prove di nobiltà direttamente al gran maestro e al Consiglio dell'Ordine in Convento; da quel momento, e per i successivi sette anni, queste potevano inoltre essere sottoposte alla motivata ricasazione di qualsiasi fratello cavaliere; infine, chi non avesse rispettato il termine dei due anni non avrebbe più potuto essere ricevuto nell'Ordine se non nel grado più basso di servente d'ufficio⁴⁰. Dubbia dovette essere l'applicazione di queste norme anche negli anni successivi, se venivano ancora più esplicitamente ribadite negli Statuti del gran maestro Villiers de l'Isle d'Adam (1521-34): «le fatte prove ultimamente poi siano mandate a noi in Convento con solenni, ed autentici stromenti di tutte le suddette cose. Perciocché vietiamo che niuno, che voglia essere fra cavaliere, possa essere vestito dell'abito nostro fuori di Convento»⁴¹. L'impressione è che si stabilissero paletti che nessuno era seriamente intenzionato a far rispettare.

3. La svolta di metà '500: mobilità sociale e modello castigliano

Le misure di regolamentazione in materia di "ricevimenti", periodicamente adottate tra '200 e inizio '500, non sono paragonabili all'accelerazione normativa riscontrabile a partire dalla metà di questo secolo; gli anni dal 1543 al 1631 furono scanditi dalla convocazione di 13 capitoli generali che emanarono una serie di ordinazioni, in merito al reclutamento dei nuovi cavalieri, sempre più restrittive – talvolta anche correttive di precedenti statuti –, rimaste in vigore per quasi due secoli, fino al Capitolo generale del 1776.

⁴⁰ G. O'Malley, *The Knights Hospitaller of the English "Langue"* cit., p. 28. Si tratta dei «serventi di staggio», la cui figura venne abolita dal capitolo generale del 1631 («dalli Stabilimenti si levino e cassino le parole che trattano delli fratri serventi di staggio, o sia di ufficio; havendo decretato che all'avvenire in tutta la nostra Religione non si possino più ricevere simili fratri d'ufficio, o sia di staggio, estinguendoli in perpetuo per degne ragioni concernenti le riputatione, e miglior stato della Religione») (*Ordinazioni 1631*, p. 8).

⁴¹ *Codice del Sacro Militare Ordine Gerosolimitano*, p. 68.

Indubbiamente, attraverso l'irrigidimento dei criteri di selezione, l'Ordine rispondeva innanzi tutto al sensibile aumento delle richieste di ammissione, registrato a partire da metà '500. Dei 3448 cavalieri italiani ricevuti dal 1550 al 1718, ben 1482 – cioè il 43% del totale – furono ammessi soltanto tra il 1550 e il 1600⁴²; nello stesso cinquantennio in Sicilia si raggiunse la punta massima di 282 candidati cavalieri, cioè il 35% dei quasi 800 “provati” fino al 1799⁴³. Successivamente, e anche per effetto delle restrizioni imposte dall'Ordine⁴⁴, non si raggiungeranno più questi picchi. Mi pare che questi numeri riflettano nitidamente la forte mobilità sociale, rimescolamento e rinnovamento, che, nei decenni a cavallo del 1600, coinvolse in modo particolare il ceto nobiliare siciliano. Come sostiene Cancila, infatti, «mai forse nella storia dell'isola la nobiltà [feudale] si acquistò con tanta facilità» come in quel periodo⁴⁵. Dà un'idea del fenomeno il fatto che dal 1472 al secondo decennio del '600 i feudatari parlamentari passarono da 67 a 145, con una forte accelerazione a partire dalla fine del '500 – momento in cui raggiungevano ancora solo le 80 unità –, mentre il numero di titoli di rango più elevato, quello di principe, balzò da 0 a 17 (ed erano soltanto 4 alla fine del '500)⁴⁶. Ma la

⁴² Cfr. A. Spagnoletti, *Stato, aristocrazie e Ordine di Malta nell'Italia moderna* cit., pp. 63-76, anche per il dettaglio e i dati disaggregati dei cavalieri italiani per periodo di ricezione e Stato di provenienza, ricostruiti a partire da L. Araldi, *L'Italia nobile nelle città e nei cavalieri*, Venezia 1722. Nel 1635 la Lingua d'Italia era la più rappresentata nell'Ordine, con 589 cavalieri viventi su un totale di 1715 (34%).

⁴³ Cfr. F. D'Avenia, *Nobiltà “sotto processo”. Patriziato di Messina e Ordine di Malta nella prima età moderna*, «Mediterranea. Ricerche storiche», n. 2 (2004), pp. 41-42, disponibile on-line su www.mediterranearicerchestoriche.it.

⁴⁴ Non mi pare si possano mettere in relazione il calo delle ammissioni con il decremento demografico del “lungo '600”, che in Sicilia non ebbe gli effetti negativi constatabili in altre regioni italiane, come, per esempio, nel vicino Regno di Napoli (cfr. A. Spagnoletti, *Stato, aristocrazie e Ordine di Malta nell'Italia moderna* cit., pp. 96-97).

⁴⁵ O. Cancila, *Baroni e popolo nella Sicilia del grano*, Palumbo, Palermo 1981, p. 149. Sul fenomeno dei «nuovi baroni» – famiglie coinvolte e loro origine sociale, modalità di accesso al feudo, rapporti con l'antica feudalità –, cfr. *ivi*, pp. 149-164; D. Ligresti, *Mutamenti nella composizione interna della feudalità parlamentare siciliana*, in F. Benigno, C. Torrisi (a cura di), *Città e feudo nella Sicilia moderna*, Salvatore Sciascia Editore, Caltanissetta-Roma 1995, pp. 79-87. Per il secolo precedente entrambi gli storici siciliani sono concordi nel sostenere una sostanziale tenuta dell'antica feudalità e «uno scarso ricambio ai vertici dell'aristocrazia», anche con significative eccezioni (cfr. O. Cancila, *Baroni e popolo nella Sicilia del grano* cit., pp. 143, 151-153; D. Ligresti, *La feudalità parlamentare siciliana alla fine del Quattrocento*, in M. A. Visceglia (a cura di), *Signori, patrizi, cavalieri nell'Età moderna* cit., pp. 22-25, 29).

⁴⁶ Cfr. O. Cancila, *Baroni e popolo nella Sicilia del grano* cit., p. 163. Analoghe tendenze sono riconoscibili nel Regno di Napoli, nel quale i feudatari titolati dal 1586

piramide feudale si era nel frattempo ingrossata ancora di più alla base, dove «al di sotto della grande feudalità scalpitava ora una massa di oltre quattrocento piccoli feudatari [...] quasi tutti di recente e recentissima nobiltà»⁴⁷.

Ma l'aumento delle richieste di ammissione all'Ordine di Malta registrato per la seconda metà del '500 fu anche un indice significativo di quello spirito di crociata riaccessosi durante i regni di Carlo V e Filippo II, come reazione alla travolgente espansione ottomana nel Mediterraneo: «negli anni di Tunisi, di Gerba, di Malta, di Lepanto sembravano riprendere vigore gli ideali e i valori della cavalleria medievale e tutta una società sembrava compattarsi di fronte al pericolo che proveniva del mondo turco». Va però sottolineato come ciò si inquadrasse in un sistema di interessi e strategie più articolato: dalla necessità delle famiglie di gestire «un'ampia disponibilità di cadetti» – che le portava a «distribuire i propri figli sull'ampio ventaglio di istituzioni civili, militari, ecclesiastiche di cui disponeva la società del tempo», ricevendone tra l'altro un ritorno in termini di prestigio, così da «arricchire con le gesta militari la storia della famiglia» –, ai vantaggi cui miravano molti

principi sovrani che nelle istituzioni cavalleresche, nuove o rifondate (i cosiddetti ordini dinastici), e di cui erano gran maestri, vedevano un potente fattore di controllo e di disciplinamento delle proprie aristocrazie alle quali si prospettava un destino tutto virato sulla difesa della vera fede e sulla fedeltà al proprio principe e il tramite attraverso il quale far cadere su quegli eminenti sudditi la propria grazia e la propria liberalità⁴⁸.

al 1629 passarono da 147 a 334, e i principi in particolare da 20 a 57 (G. Muto, *Problemi di stratificazione nobiliare nell'Italia spagnola*, in A. Musi (a cura di), *Dimenticare Croce? Studi e orientamenti di storia del Mezzogiorno*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 1991, p. 88; cfr. anche A. Musi, *Il feudalesimo nell'Europa moderna*, il Mulino, Bologna 2007, pp. 205-206). In riferimento alla Sicilia, Musi parla di «ricerche recenti [che] hanno ridimensionato il valore» della tesi di un «ricambio radicale» dell'aristocrazia siciliana, sostenuta da Maurice Aymard (ivi, p. 192; M. Aymard, *Une famille de l'aristocratie sicilienne aux XVI^e et XVII^e siècles: les ducs de Terranova. Un bel exemple d'ascension seigneuriale*, «Revue Historique», n. 501 (1972), pp. 30-31, il quale per la verità sostiene una tesi più sfumata: «la hiérarchie des grandes familles, vers 1600, n'est plus celle de 1500 [...] la vieille aristocratie [...] est renouvelée par l'entrée ou l'ascension de nouveaux venus»).

⁴⁷ O. Cancila, *Baroni e popolo nella Sicilia del grano* cit., p. 163. Per altri dati su questa siciliana «inflazione degli onori», cfr. F. D'Avenia, *Il mercato degli onori: i titoli di don nella Sicilia spagnola* cit., pp. 267-271.

⁴⁸ Cfr. A. Spagnoletti, *L'Ordine di Malta e la Sicilia*, in L. Buono, G. Pace Gravina (a cura di), *La Sicilia dei cavalieri* cit., pp. 24-26. Il filo rosso della già citata monogra-

Né vanno trascurate le ragioni di convenienza economica soggiacenti alla scelta della militanza nella Religione gerosolimitana, all'interno della quale i proventi delle commende garantivano ai cavalieri un tenore di vita *more nobilitum*. L'ascesa nel *cursum honorum* delle "Dignità" – termine che indicava le cariche e i titoli onorifici – richiedeva infatti una base economica di valore sempre maggiore, assicurata dalla titolarità di commende sempre più ricche; un'ascesa che si intrecciava a sua volta, e in parte dipendeva, dall'avanzamento nei gradi gerarchici della marina dell'Ordine che comportavano l'effettiva partecipazione alle campagne della flotta gerosolimitana, le *caravane*, caratterizzate almeno fino a tutto il '600 da cruenti scontri navali⁴⁹.

I provvedimenti sui criteri di ammissione, adottati dall'Ordine di Malta nell'arco di quasi un secolo (1543-1631), possono allora essere letti, in un contesto più ampio, come una risposta alla pressione sociale di questi *parvenue* da parte di quelle famiglie che a metà '500 avevano già faticosamente conquistata la loro nobiltà nell'arco dei due secoli e mezzo precedenti, e soprattutto all'interno dei patriziati cittadini⁵⁰. L'avvento della monarchia aragonese in Sicilia (1282) aveva infatti rappresentato per l'isola un momento di rottura forte non solo da un punto di vista politico-dinastico, ma anche per l'assetto dei livelli alti della gerarchia sociale. In particolare, a partire dal regno dei due Martini (1392-1410), la Corona aveva legato al suo servizio élite feudali e «personaggi provenienti dai gruppi dirigenti urbani», riconoscendo loro in cambio uno *status* di preminenza sul resto della società⁵¹. È in questo stretto rapporto con il potere

fia di Spagnoletti, *Stato, aristocrazie e Ordine di Malta nell'Italia moderna*, è proprio la dialettica sviluppatasi tra l'Ordine di Malta, unico ordine cavalleresco "indipendente" da qualsiasi potere sovrano esterno – fatta eccezione per la protezione della Santa Sede –, e i principi italiani, che nei secoli dell'età moderna cercarono progressivamente di riservarsi l'esclusiva su ogni diritto di nobilitazione (cfr. *supra*, Introduzione).

⁴⁹ Cfr. F. D'Avenia, *Le commende gerosolimitane in Sicilia: patrimoni ecclesiastici, gestione aristocratica* cit., p. 43.

⁵⁰ Fenomeno riscontrabile anche per i tre ordini militari castigliani, per i quali «il numero rapidamente crescente di richieste di *hábitos* si scontrò, abbastanza logicamente, con un serrarsi dei ranghi da parte di coloro che cavalieri lo erano già, e che per ovvie ragioni non desideravano assistere alla decadenza dell'antico prestigio degli Ordini» (L. P. Wright, *Gli Ordini militari nella società spagnola del Cinque e Seicento* cit., p. 123).

⁵¹ E. I. Mineo, *Nobiltà di stato. Famiglie e identità aristocratiche nel tardo medioevo. La Sicilia*, Donzelli editore, Roma 2001, p. 286.

centrale – alla ricerca di un consenso che esso non poteva e non voleva trovare nell'antico baronaggio delle famiglie comitali⁵² – che “nasce” in Sicilia un'aristocrazia che Mineo non esita a definire come «nobiltà di Stato»⁵³. Si tratta di un processo che si perfeziona tra gli ultimi anni del regno di Alfonso e i primi di quello di Ferdinando, gli anni '50-'60 del '400, quando l'aristocrazia siciliana trova la sua compiuta legittimazione, tanto a livello centrale quanto a livello locale, rispettivamente nell'istituzionalizzazione del privilegio attorno al parlamento e nella gerarchizzazione urbana del potere cristallizzata nelle mastre⁵⁴.

A distanza di neanche un secolo l'Ordine di Malta iniziò a definire i suoi criteri di selezione: il Capitolo generale del 1543, infatti, diede un'interpretazione più ampia allo statuto del 1262, estendendo il termine *parentes* anche ai nonni del candidato (i suoi quattro quarti), per i quali andava dunque provata la nobiltà di nome e d'armi:

Cum stabilimento Fr. Hugonis Revel sit cautum nullo fratrum ordinis nostri licere aliquem in fratrem militem admittere seu recipere nisi a parentibus nomine et armis gentihominibus originem duxerit, et ab aliquibus

⁵² Cfr. *ivi*, pp. 255-257.

⁵³ La definizione, che dà il titolo alla monografia di Mineo, ribalta il mito storiografico di «una nobiltà essenzialmente baronale o feudale, in quanto signorile e in quanto extracittadina», che avrebbe le sue origini nel '300 del caos istituzionale e di una monarchia debole. «Molto più tardi, nel corso dell'Ottocento, la riflessione sulle riforme e sulla nazione genera un oggetto, insieme politico e storiografico: il baronaggio parlamentare, la formazione che ha riempito per gran parte del XVIII secolo la scena politica, e che, nel secolo successivo, occupa anche il terreno della riflessione sugli sbocchi possibili dell'antico regime siciliano, proietta la sua ombra nel passato. Questo oggetto fu prontamente “medievizzato” e nel Trecento della crisi monarchica ne furono individuate le remote origini» (*ivi*, p. 303). Per altro le ripetute fratture demografiche non consentono, per Mineo, di poter parlare di continuità tra l'aristocrazia del '300 e quella del '400 (cfr. *ivi*, p. 298). Sul «costante rinnovamento della nobiltà feudale» dall'epoca normanna ai Martini, cfr. H. Bresc, *La feudalizzazione in Sicilia dal vassallaggio al potere baronale*, in *Storia della Sicilia*, Società editrice Storia di Napoli e della Sicilia, Napoli 1977-81, vol. III, pp. 507-508. Cfr. anche F. Benigno, C. Torrissi, *Élite e potere nella Sicilia moderna* cit., dove emerge un'immagine dell'aristocrazia siciliana che «si discosta non poco dalla visione tradizionale di un corpo omogeneo, politicamente unito, protagonista di un dominio feudale durato cinque secoli e poi persistente, anche dopo l'abolizione feudale, ben dentro l'Ottocento» (*ivi*, pp. VIII-IX). Sul «nuovo volto dell'aristocrazia» siciliana, a partire dall'età dei Martini, cfr. P. Corrao, *Governare un regno. Potere, società e istituzioni in Sicilia fra Trecento e Quattrocento*, Liguori Editore, Napoli 1991, pp. 203-260.

⁵⁴ Per un approfondimento, cfr. F. D'Avenia, *Nobiltà “sotto processo”* cit., pp. 20-23.

dubitetur quid appellatione parentum ibi contineatur; nos dubitationem hanc resecantes, declaramus appellatione parentum patrem et matrem, avum et aviam ab utroque latere contineri⁵⁵.

Gli ordini militari castigliani arrivarono più tardi e in tempi diversi, e forse proprio rifacendosi al modello gerosolimitano, a richiedere per i loro candidati il requisito dei quattro quarti di nobiltà: Alcántara tra il 1550 e il 1575 e Santiago addirittura nel 1653; per Calatrava è interessante notare come le *Definiciones* (statuti) del 1576 interpretassero esplicitamente in senso restrittivo il termine *abuelos* – per i quali era richiesta l'*hidalgua* – riferendolo soltanto ai nonni maschi, mentre solo nel Capitolo generale del 1600 «se propuso y aprobó que quedase cerrada la posibilidad de que ingresaran en Calatrava personas cuyas abuelas no fueran hidalgas, habiendo de probarse la condición nobiliaria “por los cuatros costados”, porque los Caballeros y otras órdenes militares, especialmente los de San Juan [Malta] y Alcántara, se consideraban de mayor rango sobre la base de ese motivo»⁵⁶.

Sempre dal 1543 – anno al quale risalgono i più antichi processi di cavaliere siciliani conservati nell'archivio del gran priorato di Messina – risulta inoltre attestata per l'Ordine di Malta l'attività ispettiva di due commissari nominati dall'Ordine e coadiuvati da un notaio verbalizzante, che si occupavano di raccogliere le “prove” testimoniali della nobiltà del candidato⁵⁷. Dal Capitolo generale successivo del 1555 fu poi introdotto l'obbligo di provare la legittimità di nascita anche dei genitori del candidato e – su proposta della Lingua d'Italia – di produrre oltre le prove ordinarie, anche delle altre prove segrete «ex officio commissariorum», ovvero «dinanzi a [due] commissari, e deputati dal Priore e Capitolo provinciale, ovvero Assemblea, e quelle [le

⁵⁵ Cit. in C. Donati, *L'idea di nobiltà in Italia* cit., p. 247. «Lo statuto 37 della significazione delle parole» aggiungeva che «la nobiltà di questi provar si deve in specie [...] e degl'altri ascendenti in genere» nelle Lingue d'Italia e in quelle iberiche di Aragona e di Castiglia (Nlm, Aom, arch. 1688, *Breve Trattato*, f. 7r).

⁵⁶ F. Fernández Izquierdo, *La Orden militar de Calatrava en el siglo XVI. Infraestructura institucional. Sociología y prosopografía de sus caballeros*, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid 1992, pp. 98-100; cfr. anche M. Lambert-Gorges, *Le bréviaire du bon enquêteur, ou trois siècles d'information sur les candidats à l'habit des Ordres Militaires*, «Mélanges de la Casa de Velázquez», n. 18 (1982), pp. 182-184; E. Postigo Castellanos, *Honor y privilegio en la Corona de Castilla* cit., p. 135.

⁵⁷ Cfr. Asp, Cm, *Processi*, fz. 957, fasc. 1, Giovanni Antonio Doria di Messina (1543); fasc. 2, Vincenzo Sollima di Messina (1543).

prove] così fatte, presentare nel detto Capitolo o Assemblea per esser lette, approvate, o riprovate»⁵⁸, per poi essere indirizzate alla Lingua d'Italia a Malta (una copia del processo restava invece nell'archivio del priorato)⁵⁹. Effettivamente a partire da quell'anno tutti i processi riportano una doppia serie di testi, alcuni «recepti et examinati summarie», altri «in secreto», corrispondenti rispettivamente a quelli presentati dal candidato e a quelli scelti dai commissari⁶⁰. Risulta invece poco chiaro come mai solo da quel momento nell'archivio centrale dell'Ordine si cominciasse a conservare questi processi di nobiltà, mentre «un'apposita sezione dei cosiddetti *Libri bullarum* fu riservata alla registrazione delle “professiones fratrum”, con la data in cui queste avevano avuto luogo»⁶¹.

L'obbligo di raccogliere prove segrete attraverso commissari dell'Ordine era una prassi già seguita nella Lingua di Castiglia, per la quale le prime prove di nobiltà risultano già attestate nel 1525, mentre per la Lingua “sorella” d'Aragona addirittura nel 1514⁶²; una

⁵⁸ *Codice del Sacro Militare Ordine Gerosolimitano*, pp. 38-39. Gli Statuti del gran maestro de la Sengle (1553-57) prevedevano anche il requisito dei *limiti*, ovvero della provenienza territoriale: «chi è per entrare nell'Ordine nostro dovrà provare di essere nato dentro i limiti di quella Lingua, o Priorato nel quale dimanderà di essere ricevuto» (ivi, p. 44); «i limiti del luogo s'acquistano per la nascita in quello, anche che sarà casuale, e fuori del luogo del domicilio paterno, conforme sempre così osservò la Sacra Religione» (Nlm, Aom 1688, *Breve Trattato*, f. 6v).

⁵⁹ Cfr. Asp, Cm, *Processi*, fz. 957, fasc. 4, Mariano Sollima di Messina (1550), f. 1rv.

⁶⁰ Ivi, fasc. 16, Giovan Francesco Abenavoli di Reggio (1557), sf, testi (28 ottobre 1557); cfr. anche fasc. 13, 14, 18, 20 e in particolare 24, Pietro Ansalone di Messina (1568), dove non a caso si fa riferimento a testi «tam publice et ad instantiam ditti magnifici de Ansalone productorum quam per nos ex officio et secreto modo interrogatorum et examinerum».

⁶¹ C. Donati, *L'idea di nobiltà in Italia* cit., p. 248, il quale invece sostiene che «fino alla riforma degli statuti promossa dal capitolo generale del 1555, nessuna altra legge dell'ordine regolamentava l'accesso al cavalierato [...] E dunque non è dovuto alla dispersione dei documenti il fatto che [...] non si conservino processi di prove di nobiltà per i cavalieri della Lingua d'Italia anteriori alla metà del Cinquecento. Del resto, prima del giugno 1555 non si ebbe alcun catalogo ufficiale dei nuovi membri dell'ordine». In realtà, l'obbligo di inviare la documentazione del processo a Malta era già compreso nei già citati statuti di inizio '500 e nell'archivio del gran priorato di Messina sono conservati 10 processi istruiti tra il 1543 e il 1554, mentre il primo processo siciliano conservato a Malta è del 1557 (cfr. Asp, Cm, *Processi*, fz. 957, fasc. 1-10, 18; Nlm, Aom, arch. 4601).

⁶² Ahn, Om, *San Juan, Lengua de Castilla, Gran Priorato de Castilla y León*, exp.te 23139, Gaspar de Oviedo de Gaytán, natural de Oviedo (1525); *Lengua de Aragona, Castellania de Amposta*, exp.te 24304, Jerónimo Agustín Fatas, natural de Saragoza (1514).

“precocità” da ricondurre probabilmente all’esempio/influenza degli ordini militari castigliani, i cui primi processi risalgono infatti agli anni immediatamente precedenti: 1501-03 (Santiago) e 1507-08 (Alcántara e Calatrava). Nel Capitolo generale di Siviglia del 1511 fu inoltre introdotto l’obbligo delle deposizioni segrete di testi scelti da un commissario del rispettivo ordine, e non più dal candidato⁶³. Fino a quel momento, infatti, la definizione dei requisiti dei candidati era stata generica e parziale – nobiltà e legittimità di nascita – come anche la procedura per verificarli⁶⁴. La segretezza delle deposizioni (*informaciones*) divenne invece adesso una regola fissa e inderogabile, che consentì agli ordini militari castigliani un completo controllo sulle ammissioni, mentre era fonte di non poche ingiustizie nei confronti dei candidati, i quali non potevano difendersi dalle accuse di eventuali testimoni ostili o corrotti⁶⁵. Ed è significativo che nel 1631 i cavalieri spagnoli di S. Stefano presentassero al gran maestro di quell’Ordine (il granduca di Toscana) un memoriale con il quale richiedevano «l’ammissibilità – a titolo di provanze di nobiltà – anche delle informazioni segrete, come del resto già si faceva negli altri Ordini iberici, ma non in quello stefaniano, i cui statuti, al contrario, prevedevano la validità solo delle dichiarazioni pubbliche»⁶⁶.

⁶³ F. Fernández Izquierdo, *La Orden militar de Calatrava en el siglo XVI* cit., pp. 89-93; M. Lambert-Gorges, *Le bréviaire du bon enquêteur* cit., p. 167; V. de Vignau, F. R. de Uhagón, *Indice de pruebas de los Caballeros que han vestido el hábito de Santiago desde el siglo XVI hasta la fecha*, Madrid 1901, pp. XI-XII.

⁶⁴ «No aparece en sus estatutos originarios ningún tipo de restricción [...] en la definiciones de Calatrava de 1418 ya se precisa que la condición nobiliaria es preferente para recibir el hábito militar, así como la legitimidad de nacimiento [...] se indica ya que era necesario realizar cierta investigación sobre los aspirantes a caballeros, aunque no se precisan los términos». Inoltre, il piuttosto generico riferimento alla nobiltà del candidato – «las más nobles personas» –, avrebbe lasciato il posto nelle *Definiciones* di 30 anni dopo (1448) all’introduzione dello statuto di *hidalguía* (F. Fernández Izquierdo, *La Orden militar de Calatrava en el siglo XVI* cit., p. 89).

⁶⁵ È stato tuttavia dimostrato che non sempre il requisito della segretezza era rispettato, il che non cambiava di fatto la scomoda posizione del candidato. Se, infatti, «muchos pretendientes o sus allegados poseían precisa información sobre el desarrollo de las pruebas, lo cual les permitía presionar sobre los posibles testigos y sobre todo el proceso; y lo mismo ocurría con algunos enemigos que, gracias a dicho conocimiento procuraban estorbar en todo lo que podían a los candidatos» (F. J. Aranda Pérez, *Caballeros de hábito y oligarquías urbanas*, in J. López Salazar Pérez (coord.), *Las Órdenes Militares en la Península Ibérica*, vol. II cit., p. 2058).

⁶⁶ M. Aglietti, *Patrizi, cavalieri e mercanti. Politiche di nobiltà tra Toscana e Spagna in età moderna*, in Ead. (a cura di), *Istituzioni, potere e società* cit., p. 370.

La necessità di dotarsi di questi strumenti di selezione nacque, non a caso – come spiega lucidamente Fernández Izquierdo –, all’indomani della definitiva perdita dell’autonomia di questi ordini militari, con il loro passaggio, tra gli ultimi anni del ’400 e i primissimi del ’500, sotto il controllo della Monarchia e con l’unificazione dei loro consigli nel *Consejo de Órdenes*⁶⁷:

la explicación que puede darse a la generalización de la encuesta sobre los candidatos a portar las cruces de las milicias religiosas en sus pechos, radica en el deseo de la nobleza en seguir controlando, si no el poder electivo, por lo menos la selección de los caballeros, una vez que los maestrazgos eran gobernados por los Reyes Católicos. Tenemos que recordar que la facultad de conceder hábitos era privativa del rey como maestre, comenzándose a otorgar con los Reyes Católicos mercedes de ingreso de Caballeros como pago a servicios a la monarquía. Las campañas italianas y navarras tuvieron la recompensa para muchos en la consecución de hábitos⁶⁸, especialmente en Santiago, y ante tal crecimiento, las órdenes militares se prepararon para evitar perder el prestigio de sus miembros, siendo los nobles que ya eran caballeros los que insistieron ante Fernando el Católico para que se estableciesen las pruebas [...] Mediante las pruebas de ingreso, aunque la merced fuera regia, la verificación de la calidad de los candidatos quedaría en manos de las propias órdenes militares, y por ese motivo a lo largo del siglo se observará un pulso entre los reyes de turno y los caballeros sobre el contenido del proceso de las informaciones, testimoniado en las actas de los capítulos generales, y en otros documentos⁶⁹.

Questa tensione tra il sovrano e il *Consejo de Órdenes* – tra l’altro perfettamente riflessa nella procedura delle *pruebas* e nella loro duplice struttura documentale costituita da un *expediente* e da un *expedientillo*⁷⁰ – aveva alla base più profonde trasformazioni sociali,

⁶⁷ Sull’argomento, cfr. F. Fernández Izquierdo, *La Orden militar de Calatrava en el siglo XVI* cit., pp. 48-56, 130-136; E. Postigo Castellanos, *Honor y privilegio en la Corona de Castilla* cit., pp. 21-48.

⁶⁸ Il riferimento è alle guerre d’Italia e alla conquista del Regno di Navarra; ma un analogo fenomeno si sarebbe ripetuto con Carlo V per ricompensare chi gli si era mantenuto fedele durante la rivolta dei *comuneros*, e con i sovrani successivi in occasione delle continue guerre combattute dall’impero spagnolo.

⁶⁹ F. Fernández Izquierdo, *La Orden militar de Calatrava en el siglo XVI* cit., p. 91; cfr. anche E. Postigo Castellanos, *Honor y privilegio en la Corona de Castilla* cit., p. 145.

⁷⁰ L’*expediente* era il processo di nobiltà vero e proprio, istruito dal *Consejo*, mentre l’*expedientillo* conteneva l’iniziale *cédula real* della *merced de habito* e il provvedimento finale (*despachese*) di effettiva concessione, pure emanato dal re (cfr. M. J. Álvarez-Coca González, *La concesión de hábitos de Caballeros de las Órdenes Milita-*

analoghe a quelle siciliane: «i pericolosi sconvolgimenti che l'incremento della mobilità ascendente occasionava furono molto precoci in Castiglia, e lì si era anche presentata prima forse che in altri regni, la minaccia di sgretolamento dell'ordine ereditato»⁷¹, tanto che

la intervención de la corona en la dirección de las órdenes militares sirvió para que se introdujeran en ellas individuos de condición distinta a los caballeros tradicionales, que procedían del servicio al Estado, y no necesariamente del campo de las armas. Con ello se fue desvirtuando la composición social y profesional de los caballeros de hábito, pasando del dominio de la alta nobleza titulada a la inserción de simples hidalgos que habían ascendido gracias a su dedicación al servicio del rey⁷².

In questo contesto gli ordini militari – man mano che veniva meno la loro originaria funzione bellica, come conseguenza della fine dello stretto rapporto tra nobiltà e violenza-guerra, ormai sempre più monopolizzata dallo Stato⁷³ – da una parte si trasformarono nella roccaforte ideologica dei valori aristocratici, dall'altra consentirono un accesso selezionato nelle loro fila ai gruppi sociali emergenti e in cerca di legittimazione; una sorta di camera di compensazione nella quale si produsse la più grande trasformazione sociale dell'età moderna: un ceto nobiliare disomogeneo e molto numeroso che diventa un'élite aristocratica meno forte numericamente, ma molto più compatta per cultura e mentalità, risorse finanziarie e capacità professionali da spendere nel governo della cosa pubblica (lo Stato moderno in tutte le sue articolazioni: centrali, locali, intermedie)⁷⁴.

res: procedimiento y reflejo documental (s. XVI-XIX), «Cuadernos de Historia Moderna», n. 14 (1993), pp. 289-290).

⁷¹ J. A. Maravall, *Potere, onore, élites nella Spagna del Secolo d'oro*, il Mulino, Bologna 1984 (ed. orig. 1979), p. 119; cfr. anche ivi, p. 112. Il libro di Maravall ha come base il testo, poi ampiamente «sviluppato e rielaborato», della relazione da lui tenuta al *Colloquio su potere ed élites nella Spagna e nell'Italia spagnola nei secoli XV e XVI* (Roma 1977).

⁷² F. Fernández Izquierdo, *La Orden militar de Calatrava en el siglo XVI* cit., p. 121.

⁷³ Cfr. J. A. Maravall, *Potere, onore, élites nella Spagna del Secolo d'oro* cit., pp. 211-224.

⁷⁴ È questa una delle tesi di fondo del libro di J. Dewald, *La nobiltà europea in età moderna* cit., per esempio, pp. 24-40; cfr. anche J. A. Maravall, *Potere, onore, élites nella Spagna del secolo d'oro* cit., pp. 225-259. Per Labatut l'Ordine di Malta assolve la funzione di preservare la purezza degli ideali della «grande tradizione nobiliare» anche lungo l'età moderna e di onorarne la «vocazione europea», al di là delle varianti «nazionali» (J. P. Labatut, *Le nobiltà europee dal XV al XVIII secolo*, Bologna, il Mulino, 1982 (ed. orig. 1978), pp. 176-177).

In questa prospettiva Maravall ha sostenuto con forza la tesi di un «passaggio da “stato” a “élite di potere”» da parte di una nobiltà che

riduce il suo ambito, quindi il suo numero. Lascia fuori dal suo recinto, nel quale si gode dei privilegi più invidiati e di maggior prestigio degli stati, i settori della popolazione che prima venivano considerati come la base generale o come il primo grado della nobiltà: gli *hidalgos* e gli scudieri; e inoltre rafforza le barriere che rendevano difficile entrare a far parte delle sue fila. Ne deriva che il XVII secolo vede in egual misura in Inghilterra, in Francia, in Spagna, un irrigidimento delle condizioni dell'onore della società di stati⁷⁵.

Tra queste barriere particolare importanza rivestirono gli statuti degli ordini militari spagnoli – «vie di inclusione o esclusione dell'onore»⁷⁶ –, che tra '500 e '600 irrigidirono appunto i loro criteri di reclutamento per reggere alla pressione sociale di nuovi ricchi e *parvenues*. Questo spiega come mai

le primitive Regole degli Ordini non comprendono disposizioni riguardanti la nobiltà, il sangue o l'occupazione, anche se pare che tali requisiti fossero in pratica richiesti fin dai primi tempi. Queste esclusioni compaiono formalmente a cominciare dalle *Definiciones* e dagli *Establecimientos* del Cinquecento, come sintomo della trasformazione degli Ordini in istituzioni di discriminazione sociale. Una simile codificazione si rendeva necessaria se gli Ordini si volevano isolare come settore prestigioso e rispettatissimo dell'aristocrazia spagnola⁷⁷.

La resistenza degli ordini castigliani ad aprire le porte ai *parvenues* sponsorizzati dal sovrano rientra per altro in una tendenza più generale: non c'è infatti istituzione – laica o ecclesiastica – che non risponda a questa fase di mobilità sociale stabilendo requisiti di accesso per i suoi membri. Anche i Gesuiti si sarebbero piegati a questa logica e contrariamente alla volontà iniziale del loro fondatore – il primo successore di S. Ignazio, Diego Laínez, era tra l'altro di nota discendenza ebraica –, dal 1593 avrebbero richiesto ai loro candidati la *limpieza de sangre*, requisito preteso, per lo meno

⁷⁵ J. A. Maravall, *Potere, onore, élites nella Spagna del Secolo d'oro* cit., p. 11.

⁷⁶ Cfr. *ivi*, pp. 101-124, il cap. VIII intitolato proprio «Le vie di inclusione o esclusione dell'onore».

⁷⁷ L. P. Wright, *Gli Ordini militari nella società spagnola del Cinque e Seicento* cit., p. 145.

formalmente, da Calatrava fin dal 1462 e da Alcántara dal 1483⁷⁸, e via via adottato nei loro *estatutos de nobleza* da molte città, *colegios mayores* universitari, confraternite di arti e da quasi metà dei *cabildos* ecclesiastici spagnoli, primo fra tutti quello di Toledo, il cui arcivescovo (e primate di Spagna) dichiarò esplicitamente di essersi rifatto al modello degli ordini militari⁷⁹.

Lo stesso elevato «costo del honor» – le spese da sostenere lungo tutta la procedura di concessione di un *hábito* – era un mezzo di selezione, soprattutto quando i tempi si allungavano e le prove venivano *retenidas* dal *Consejo*; in realtà si trattava di una soluzione dilatoria – meno traumatica rispetto alla *reprobación* (bocciatura senza appello) – spesso utilizzata dal *Consejo* per non piegarsi alle raccomandazioni del sovrano. Il tempo passava con la scusa di approfondimenti di indagine, le cui spese erano ovviamente a carico del candidato. Questi poteva arrivare a spendere autentiche fortune per sostenerle, mentre la reputazione della sua famiglia era soggetta ai sospetti della pubblica opinione (il doppio «precio del honor»)⁸⁰. Esemplare la vicenda del messinese Antonio Ansalone, la cui *cédula real* per un abito di Santiago fu emessa nel 1662, quando aveva 12 anni, ma subito «dieronse memoriales contra este avido diciendo que el padre [Pietro Ansalone, *alguacil mayor* dell'Inquisizione] era hidalgo de privilegio y dogna Juana Escuderi, abuela paterna, hija de un Escovedo espagnol [di professione *oficial del sueldo*], que la hubo de una esclava mahometana». Dopo diversi supplementi di indagine condotti a Madrid e a Messina, che avevano di fatto appurato la falsità di quelle accuse, il candidato non riuscì a vedere la fine delle sue prove, perché «murió antes», nel 1680!⁸¹ La vera ragione della *retención* stava evidentemente altrove: lo zio paterno di Antonio era infatti Ascanio Ansalone, duca della Montagna e reggente del Consiglio d'Italia (1650-61), il quale dopo un «pleyto» (lite) di sei anni (1655-61), che inizialmente lo aveva opposto al viceré di Sicilia (il

⁷⁸ Di fatto il requisito fu richiesto in modo continuativo nei processi di tutti e tre gli ordini castigliani solo a partire dalla seconda metà del '500 (cfr. ivi, p. 90; M. Lambert-Gorges, *Le bréviaire du bon enquêter* cit., pp. 186-187, 198).

⁷⁹ Cfr. A. Domínguez Ortiz, A. Alvar Ezquerro, *La sociedad española en la Edad Moderna* cit., pp. 141-142, 151, 167, 175; L. P. Wright, *Gli Ordini militari nella società spagnola del Cinque e Seicento* cit., p. 120.

⁸⁰ Cfr. E. Postigo Castellanos, *Honor y privilegio en la Corona de Castilla* cit., pp. 168-179.

⁸¹ Ahn, Om, *Santiago*, exp.te 456; nella prima carta c'è una sintesi della vicenda.

duca d'Osuna), si era aggiudicato la vendita della città siciliana di Patti. Non a caso, nel fascicolo delle prove è contenuto un grosso incartamento riguardante questa causa⁸².

È interessante notare come anche in Portogallo le dinamiche di promozione sociale si intrecciarono con l'evoluzione degli ordini militari locali. In questo caso è ancora più evidente l'influenza del modello castigliano – “importato” con un ritardo di circa mezzo secolo –, ma vanno sottolineate anche alcune significative differenze. Gli Ordini portoghesi di Avis, Cristo e Santiago passarono infatti nel 1551 sotto il controllo della Corona, che li utilizzò sistematicamente come strumento per gratificare i suoi servitori / sostenitori – dai cui servizi un impero così vasto come quello portoghese non poteva prescindere – e per imbrigliare il potere dell'alta nobiltà⁸³. Ma a differenza del castigliano *Consejo de Órdenes*, l'organismo responsabile della loro amministrazione – la *Mesa de Consciência e Ordens* – non rappresentò un serio ostacolo a questa disinvoltata politica sovrana, per lo meno fino a metà '600, come confermato dal fatto che «o numero de reprovações [...] era muito reduzido»⁸⁴. Soltanto con la restaurazione della dinastia portoghese (1640), infatti, e in modo più visibile dalla reggenza di don Pedro in poi (1668), cominciò a cambiare la composizione sociale di questo Consiglio – fino a quel momento dominato da ecclesiastici, la cui carriera dipendeva dalla benevolenza del sovrano – con l'inserimento di insigni rappresentanti dell'aristocrazia lusitana, evidentemente più attenti alla tutela della purezza nobiliare dei candidati cavalieri⁸⁵.

⁸² Ivi, fasc. n. 1. Una copia a stampa del *pleyto* è conservato alla Bne, ms. 9984.

⁸³ F. Olival, *The Military Orders and the Nobility in Portugal, 1500-1800*, «Mediterranean Studies», n. XI (2002), pp. 71-88. «In sum, the military orders of Avis, Christ and Santiago were an instrument used by the crown in Portugal not only to encourage social mobility but also to rein in the power of the high nobility. The overvaluation of services and the economy of reward based on the orders were crucial features of this process. In the same period, there is scarcely any other political structure with so many knights or a hierarchical pyramid of nobles with such a broad basis, which was in fact so accessible to new entrants, despite the great importance given to the precepts of purity of blood and purity of occupation. The game of appearances was a mere illusion, which masked the real needs of the extensive and ancient Portuguese colonial empire» (ivi, p. 88).

⁸⁴ Ead., «*Sob o jugo de dispensa de sangue*». *Alguns elementos sobre a reprovação nas Ordens Militares portuguesas (séculos XVII-XVIII)*, in J. López Salazar Pérez (coord.), *Las Órdenes Militares en la Península Ibérica*, vol. II cit., p. 2021.

⁸⁵ Cfr. ivi, pp. 2044-45, dove la Olival individua nella prima metà del '700 il periodo «de maior poderio da Mesa da Consciência e Ordens».

Riguardo alle prove di nobiltà (*habilitações*), sebbene i più antichi processi conservati risalgano agli anni '20 del '500, ancora a metà del secolo il loro contenuto – «que era pouco rigoroso» – consisteva esclusivamente nelle deposizioni di testi presentati dal candidato presso il *Juiz Geral* degli Ordini a Lisbona. Soltanto nel 1597 Filippo II stabilì che l'inchiesta fosse realizzata nei luoghi di nascita del candidato, dei suoi genitori e dei suoi nonni, mentre si sarebbe dovuto attendere il Capitolo generale del 1619 perché venissero introdotti, «os comissários, à semelhança do que se praticava em Castela»⁸⁶. Il «ritardo» degli ordini portoghesi rispetto a quelli castigliani riguardò anche l'Ordine di Malta, le cui prime *habilitações* iniziarono soltanto nel 1567, «mas neta milícia ser cavaleiro professo continuava a implicar voto de castidade efectivo e por esa razão, entre outras, teria muitos pocos elementos»⁸⁷.

⁸⁶ Ead., *Rigor e interesses: os estatutos de limpeza de sangue em Portugal*, «Cader-nos de Estudos Sefarditas», n. 4 (2004), pp. 160-162. Per ulteriori approfondimenti sui tre ordini militari portoghesi, cfr. Ead., *As Ordens Militares e o Estado moderno: honra, mercê e venalidade em Portugal (1641-1789)*, Estar, Lisboa 2001; Ead., *As Ordens de Avis, Cristo e Santiago após a incorporação na Coroa*, Seminario Internacional para el estudio de las Órdenes Militares, 2002, disponibile on-line su www.moderna1.ih.csic.es/oomm/PORTUGAL.htm.

⁸⁷ Ead., *Rigor e interesses: os estatutos de limpeza de sangue em Portugal* cit., p. 157. Sui cavalieri portoghesi dell'Ordine di Malta, cfr. M. I. Versos, *Os cavaleiros de São João de Malta em Portugal de D. João V às vésperas do Liberalismo. Problemas e fontes para o seu estudo*, «Penélope. Fazer e Desfazer a História», n. 17 (1997), pp. 109-120; Ead., *O valor da linhagem e do real serviço. O acesso ao grau de cavaleiro da Ordem religiosa e militar de S. João de Malta e o arquétipo de fidalgo em Portugal nos finais do Antigo Regime*, in I. C. Ferreira Fernandes (coord.), *As Ordens Militares e as Ordens de Cavalaria na Construção do Mundo Ocidental*, Actas do IV Encontro sobre Ordens Militares (30 de Janeiro a 2 de Fevereiro de 2002), Ed. Colibri/Câmara Municipal de Palmela, Lisboa, 2005, pp. 827-870.

II

LA NOBILTÀ DOC: I CAVALIERI DI GIUSTIZIA TRA REGOLE E DISPENSE

1. *Processi e prove di nobiltà: la norma*

Nei Capitoli generali successivi a quello del 1555, l'Ordine di Malta continuò ad aggiungere nuovi requisiti di accesso per i cavalieri di giustizia o a definirne meglio il contenuto, come anche a perfezionare la procedura – in questo senso è da intendersi il termine “processo” – dell’inchiesta che doveva accertarne il possesso da parte dei “pretendenti” all’abito gerosolimitano. Nel Capitolo generale del 1558 fu prescritto, per esempio – e ancora una volta su proposta della Lingua d’Italia¹ –, che l’indagine da parte dei commissari si svolgesse nella città di residenza dell’aspirante cavaliere di giustizia e non in quella di nascita, in modo da poterne verificare l’attuale stile di vita *more nobilitum*².

Tale codificazione delle prove di nobiltà può dirsi compiuta con il Capitolo generale del 1631, le cui ordinazioni risistemarono tutta la materia del “ricevimento”, confermando sostanzialmente quanto stabilito in precedenza, ma anche introducendo qualche novità. La legislazione dell’Ordine rimarrà in seguito inalterata fino al Capitolo generale del 1776, ma in questo lungo lasso di tempo furono redatti

¹ Tra i proponenti fu Battista Alliata, siciliano, uno dei sedici componenti del Capitolo generale del 1558. Quasi certamente si tratta di Giambattista Alliata, figlio del barone di Villafranca e Roccella, Andreotta (cfr. A. Minutolo, *Memorie del Gran Priorato di Messina* cit., p. 190; Asp, Cm, *Processi*, fz. 963, fasc. 132, Alessandro Scirotta di Palermo (1633), ff. 304r-308v, *Contenuto delle scritture*).

² Per Calatrava (e per gli altri due ordini castigliani) tale distinzione venne introdotta solo nel Capitolo generale del 1600 (cfr. F. Fernández Izquierdo, *La Orden militar de Calatrava en el siglo XVI* cit., p. 100).

alcuni “manuali per l’uso”, che chiarivano punti controversi di statuti e ordinazioni con l’aiuto di casi tratti dall’esperienza concreta, come l’*Istruzione per coloro che desiderano far prove di nobiltà [e] di legittimità per esser [rice]vuti nel Sacr’ordine Gerosolimitano* e il *Breve Trattato delle cose più essenziali che riguardano la ricezione de’ Fratelli del S. Ordine Gerosolimitano*, entrambi manoscritti redatti nei primi anni del ’700³.

La struttura-tipo di un processo di nobiltà e l’elenco dei requisiti necessari per l’ammissione possono essere così schematizzati (al 1631)⁴:

- insegne gentilizie, le cosiddette “armi”, dei quattro quarti;
- albero genealogico dei quattro quarti;
- domanda di ammissione all’Ordine (*memoriale*), indirizzata al priorato di appartenenza, indicante le generalità del candidato, dei genitori e dei nonni paterni e materni;
- convocazione dell’assemblea del priorato da parte del priore e nomina a sorteggio, tra i suoi componenti, dei due commissari incaricati dell’istruzione del processo di nobiltà;
- scelta da parte dei commissari di un notaio verbalizzante e suo giuramento;
- giuramento dei commissari;
- *interrogatorio* per le deposizioni dei testi, secondo uno schema fisso di 22 domande (dal 1598) sui requisiti del candidato e dei suoi quattro quarti⁵:
 - legittimità di nascita
 - età minima: 16 anni
 - sanità di corpo e di mente: attitudine fisica all’esercizio delle armi

³ Nlm, Aom, rispettivamente arch. 1687 e arch. 1688.

⁴ Cfr. Appendice I, n. 1.

⁵ Il primo interrogatorio chiaramente strutturato risale per i processi siciliani al 1579, con un numero di domande oscillante tra 5 e 8, ma complessivamente con lo stesso contenuto di quelle del 1598 (cfr. Asp, Cm, *Processi*, fz. 958, fasc. 49 e 54); già da qualche anno prima (1572) però, le deposizioni seguivano una traccia evidentemente precostituita: età del candidato, nascita da legittimo matrimonio dei genitori e nonni e loro fama di nobili, nobiltà dei quattro quarti e loro partecipazione agli uffici cittadini riservati ai nobili, insegne gentilizie, ortodossia, purezza di sangue, sanità di mente e di corpo del candidato (se minorene si soprassiede su altre «qualità» richieste per gli adulti), conoscenza personale e parentela con il teste, consuetudine di questi con gli ascendenti del candidato e natura delle sue entrate (ivi, fasc. 32; cfr. anche fasc. 37 e 40).

- purezza di uffici: esclusione di professioni meccaniche, mercatura e notariato
 - purezza di sangue: nessuna discendenza da ebrei e musulmani
 - ortodossia religiosa: nessuna condanna dell'Inquisizione
 - antichità della nobiltà: 200 anni
 - separazione di ceti: cariche pubbliche riservate ai nobili nelle città di provenienza
- deposizioni dei testi, raccolte nelle città di residenza dei quattro quarti del candidato;
 - raccolta delle pubbliche scritture per provare la nobiltà dei quattro quarti – prima fra tutte la fede di battesimo del candidato⁶ –, precedute da una «memoria [...] in quattro parti», una per quarto, «e per facilitar l'intelligenza [...] un riassunto di persona pratica con dire: il padre Antonio si prova figlio di Giovanni per tali scritture signate 1° e 2°, e Giovanni figlio di Matteo per tali scritture signate 3° e 4°. E l'istesso per la nobiltà e così fatto per tutti i quattro parti»⁷;
 - ricevuta di pagamento del *passaggio* (la tassa di ammissione), «se si fa fuori del Convento, alli procuratori del Tesoro»⁸;
 - relazione finale dei commissari secondo uno schema prestabilito⁹;

⁶ Normalmente ogni scrittura o «pezza» era contrassegnata dalle firme dei due commissari.

⁷ Nlm, Aom, arch. 1687, *Istruzione*, f. 35. Nei processi di nobiltà dei cavalieri di giustizia di Perugia, studiati da Erminia Irace, questa parte è quella più corposa – unitamente all'«appendice documentaria» –, mentre la parte dedicata alle «deposizioni dei testimoni [...] appare quasi del tutto ridimensionata». La memoria si apriva «con un'introduzione che serve da presentazione all'intera prova [...] Vengono qui espresse considerazioni generali sull'essenza della condizione aristocratica, ovvero sono richiamate le affermazioni di *auctoritates* del settore». Seguiva una «seconda parte che [...] collega il generale con il particolare, dal momento che vi vengono presentate le famiglie in questione. In questa parte trovano posto le origini mitiche dei gruppi parentali [...] La terza parte è la più consistente dal punto di vista quantitativo [...] quaranta o cinquanta carte per le quattro famiglie [...] Essa affronta la ricostruzione genealogica della famiglia, la cui storia viene percorsa in base a tutti i documenti disponibili. Alcune prove contenevano anche un *Ristretto delle prerogative e della nobiltà*, dove «trovavano posto le "fonti" che erano rimaste escluse dalla rigida scansione patrilineare della prova» (E. Irace, *La nobiltà bifronte* cit., pp. 64-67).

⁸ Ivi, f. 43.

⁹ Fin qui le carte costituenti, anche fisicamente, il processo, che i commissari dovevano premurarsi di far «cucire in modo che non si possa slegare [...] lasciando slegati l'albero e l'arme» (ivi, f. 34).

- lettura e accettazione/ricusazione delle prove da parte dell'assemblea del priorato e sottoscrizione finale dei componenti: «Io tale l'accetto, et Io tale non l'accetto per tal causa e come gli pare esser di dovere»¹⁰;
- lettera («patente») di accompagnamento del processo, indirizzata al piliere della Lingua d'Italia in Convento, consegnata al candidato per «presentarla colle prove alla Lingua»¹¹.

La documentazione prodotta dai candidati, e allegata ai processi di nobiltà per dimostrare il possesso dei requisiti necessari all'ammissione, consisteva di solito in fedì di battesimo, capitoli matrimoniali di genitori e avi paterni e materni, investiture di feudi, testamenti, certificazioni di esercizio di uffici e magistrature o di inserimento nelle mastre nobiliari, contratti di varia natura (vendite, soggiogazioni, gabelle, divisioni di beni, ecc.)¹². Risulta assai istruttivo dei criteri "diplomatici" utilizzati nell'ambito dei processi un capitolo del *Breve Trattato* che, sebbene risalente all'inizio del '700, raccoglieva evidentemente una consolidata giurisprudenza in materia:

Della prova della nobiltà per via di scritte, ed altri modi / [...] La nobiltà puol provarsi per scritte quante volte vi concorre il tempo ricercato da ciascuna Lingua, quindi i privilegi de' principi, quali possono nobilitare fanno prova, e non potendo costare del scrittura [sic] del privilegio puol provarsi coll'immemorabile del possesso, o quasi possesso, e comune riputazione della sua nobiltà, e producendosi un privilegio non in tutto valido bastaranno con esso 40 anni di quasi possesso, e riputazione di nobiltà. / In questo genere di prova vagliono l'investiture d'un feudo nobile fatte dal principe con animo di nobilitare; e così il plebeo acquistando un feudo nobile non acquista nobiltà se non è investito di questa dal Principe, in cui risiede l'autorità di nobilitare. / L'enunciative ne' pubblici stromenti se sono molte, ed almeno due chiare e non dubbiose fatte da diversi notari degni di fede e non sospetti, e che eccedono la centenaria [100 anni] fanno fede, e provano, e le

¹⁰ Ivi, f. 36.

¹¹ «Si chiude il processo e di nuovo si sigilla e si consigna al pretendente, così chiuso e sigillato ancorché da tutti contradetto con una fettuccia, che lo traversa a modo di croce attaccata sotto il sigillo, et il presidente scrive alla Veneranda Lingua, che detto processo fu revisto nel capitolo et accettato o rifiutato e la consigna al pretendente chiusa e sigillata» (ivi, ff. 36-37).

¹² Nei processi del '700 questa sezione è spesso preceduta per ogni quarto da un «ristretto», contenente l'elenco dei documenti allegati con i rimandi alle rispettive pagine (cfr. Appendice I, n. 8).

moderne quando sono molte non lasciano di far un'urgente presunzione di nobiltà. / L'enunciativa de' sommi pontefici e d'altri principi sovrani, qual'ora appellano nobile una Famiglia fanno piena prova di nobiltà come lo firmò più volte la Rota romana. / L'istorie se bene non provano pienamente conferiscono tuttavia molto alla prova di Nobiltà come disse la stessa S. Rota. / Fanno piena prova di nobiltà le fedì delle città. Lo stesso oprano le fedì de' signori principi, che attestano il medesimo. / Ed alla prova di nobiltà conferiscono molto i monumenti antichi, l'iscrizioni, l'insegne ed arme del pretendente affisse nelle cappelle, ed altri luoghi pubblici. / Parimente i matrimoni contrattati con famiglie nobili, ed illustri. / Dalle cose premesse si deduce, che se bene le prove di nobiltà devono esser piene e concludenti, tali, che muovono il giudice a riputar per nobile il pretendente però non ricercano una totale certezza, ed evidenza, mentre nelle materie di difficile prova come l'è la nobiltà basta una certezza morale, quindi se la prova è semipiena potrà supplirsi con amminicolo anche non veemente. / Trattandosi però di materia obiettiva nel caso dubio devesi giudicar a favor di colui le cui prove furono ammesse, onde anche in tal caso giovano all'altro fratello che vuol riceversi per la regola, che nel caso dubio devesi giudicar'a a favor del possessore come insegnano i dottori comunemente¹³.

L'attenzione da parte dei commissari alla «collattione e confrontatione delle scritture» era considerata nell'*Istruzione* di «efficacia maggiore della prova della nobiltà», in particolare nelle Lingue di Francia e d'Italia, «e perciò il pretendente ha da forzarsi esibirle l'atto di matrimonio de suoi padre e madre e de suoi avi e bisavi et i loro testamenti, e non trovandosi, dire e provare le cause perché non ci siano»; in Italia «poi si considerano pure i [...] titoli, che siano conforme al paese perché non sempre et in ogni luogo *nobilis* vuol dire nobile di nome et arme, anzi appresso alcuni il titolo di magnifico è il proprio de nobili, che altrove si da alli medici et alli notari»¹⁴.

¹³ Nlm, Aom, arch. 1688, *Breve Trattato*, ff. 16r-18v; l'ultimo punto non derogava comunque alla prescrizione che «le prove d'un fratello non giovano per la ricezione dell'altro se non nel caso si ricevono insieme» (ivi, f. 9v), come aveva chiesto il priorato di Messina nel suo ruolo del 1631, adducendo la motivazione che dalle prove dell'uno e dell'altro potevano comunque emergere elementi di «contradictione» (Nlm, Aom, arch. 311, ff. 78r-90v, *Rollo del priorato di Messina presentato nel Capitolo Generale dell'anno 1631*).

¹⁴ «Dovendo in Francia far la prova della nobiltà de bisavi e loro descendentì per testimonii, titoli, contratti, insignamenti et obbedienze nobili a' i quali s'aggiunge il partaggio o divisione nobile de beni, et in tutti i sudetti instrumenti riconoscere come siano titolati i maschi e le femine, havendo quelli di scudiere e di nobile per i maschi, e damigelle per le femine» (Nlm, Aom, arch. 1687, *Istruzione*, ff. 31-32).

Le circostanziate notazioni che seguivano rivelavano poi l'esperienza di vere e proprie falsificazioni:

Sono tenuti i commissarii riconoscere i libri originali da' i quali sono cavate le copie che saranno esibite e collattionarli di parola in parola, e far nota della collatione in processo e fatta la collatione delle scritture devono i commissarii considerarle bene e vedere se per esse si prova la descendenza e la nobiltà, osservando per il primo capo d'incontrar bene l'identità della famiglia e delle persone in ordine alli nomi loro et al tempo in che vissero, essendo sovente occorso di far comparire uno per altro, e per il secondo di vedere se l'enunciativa de titoli siano conforme antiche, e di diversi che sono i tre requisiti necessari per conchiudere con presuntioni vehementi d'esser la famiglia e le persone nobili, e quando le scritture non si potessero collationare, o perché non si trova l'originale, o perché estratte da città e luoghi lontani e sottoposti ad altro Priorato, allora è bene verificare per il primo caso detta perdita dell'originale, e per il secondo mandar dette scritture a cavalieri di quel Priorato, e farli collationare coll'originale havendo veduto con esperienza che cavato il sogello d'una città, che andava per legalità d'un istromento lo attaccarono ad un altro finto per provar la nobiltà d'una delle famiglie, che si dicea oriunda nobilmente da quell'altra città, e si scoverse l'inganno, perché l'ottavo del 2° era con l'hostia et il sigillo era impronto in cera. / E quanto s'è detto di sopra di verificar la perdita degli originali s'ha d'applicare nel caso che l'archivio fosse abbrugiato o saccheggiato e che non si trovassero le scritture originali né le loro copie, perché allora verificato il caso s'ha per necessità star alla prova delli testimonii e di quelle scritture, che si possono havere¹⁵.

Una forma particolare di scrittura pubblica certificante l'antica nobiltà era anche quello delle *armi* (insegne gentilizie), a proposito delle quali con un'ordinazione del 1631 l'Ordine rivelava il progressivo affinamento della sua perizia investigativa:

in probationibus nobilitatis militum sint et ponantur grafice depicta cum suis distinctis coloribus arma et gentilitia insignia quatuor familiarum recipiendi, scilicet patris, matris, avi et aviae paternae, nec non avi et aviae maternae, quae per dicta testium, vel per scripturas autenticas veniant comprobata, vera et bene cognita esse, et per annos saltem centum antiquos, et viros nobiles praedictatum familiarum illis usos fuisse, alioquin probationes pro invalidis reiiciantur¹⁶.

¹⁵ Ivi, ff. 31-33.

¹⁶ Ivi, f. 12; il *Breve Trattato* si rifaceva a questa ordinazione quando affermava che «cento anni al meno di nobiltà sono necessari in tutte le Lingue, conforme richiede l'ordinazione 11 del Ricevimento, e l'uso dell'arme nobili» (Nlm, Aom, arch. 1688, f. 7r).

La motivazione ideologica di tali disposizioni – «le case nobili devono avere qualche segno delle grandezza, e del splendore de loro antecessori» – si appoggiava nientemeno che sull'autorità degli antichi: l'uso funerario romano di «far mostra dell'immagini de loro maggiori» e un passo del libro dei Maccabei (I 13, 27.29)¹⁷. Il secolare «riconoscimento» delle armi non era d'altra parte di impossibile documentazione

e basta che l'arme sull'essenziale e principale convenghino coll'antiche, benché l'altre parti accessorie siano in qualche parte e modo mutate ed alterate come spesso succede. / L'indentità [sic] dell'arme si prova dal confronto con quelle che sono affisse, scolpite o dipinte nelle cappelle, case e sepolture, ed essendo l'arme esposte al publico si dicono notorie di fatto permanente. / L'uso dell'arme non deve essere continovato per 100 anni, ma basta che provasi e sia verificato anco con un sol'atto, poichè la continovazione resta provata coll'essere state una volta affisse, scolpite o dipinte nelle case, capelle, e sepolture, essendo questo un'atto permanente, che passa in notorio potendosi vedere da ogn'uno¹⁸.

2. Le dispense, frequenti eccezioni alla regola

Al di là di procedure, requisiti e scritte, l'ultima parola sull'ammissione di un candidato spettava comunque al gran maestro e al Consiglio dell'Ordine. Il fatto che le ordinazioni del 1631 si aprissero con la «correzione», in senso più rigido, di uno statuto del gran maestro Wignacourt (1601-1622)¹⁹, rivela indirettamente come non dovessero mancare casi di ricevimenti irregolari, magari sotto la copertura di qualche priore compiacente. Il nuovo statuto prevedeva, infatti, che qualsiasi ammissione nei tre gradi, per quanto frutto di prove di nobiltà indiscutibili e regolarmente approvate, non sarebbe stata valida senza il consenso espresso del gran maestro e dei membri del Consiglio dell'Ordine, «requisito e decretato» al termine dell'anno di noviziato e con una maggioranza dei due terzi. Nel caso

¹⁷ «Aedificavit Simeon super sepulcrum fratris sui, et super columnas arma ad memoriam aeternam» (Nlm, Aom, arch. 1687, *Istruzione*, f. 33).

¹⁸ Nlm, Aom, arch. 1688, *Breve Trattato*, f. 16rv.

¹⁹ «Item, li predetti Signori Sedeci hanno corretto il seguente statuto, come segue, del consenso necessario del Gran Maestro, e del Consiglio nel ricevimento de' fratelli».

di rifiuto, «li sudetti Gran Maestro e Consiglio non siano tenuti in modo alcuno dire, ne meno dichiarare la causa, per la quale habbino il detto loro consenso denegato»²⁰.

Nella stessa direzione di uno stretto e insindacabile controllo centrale sulle ammissioni, era anche l'ordinazione n. 12, che, confermando un precedente statuto, prescriveva che nessun candidato dei tre gradi, «ex quacumque etiam urgente causa vel favore», avrebbe potuto prendere l'abito, fare l'anno di noviziato e la solenne professione «extra Conventum». Il provvedimento aveva effetto retroattivo e comportava infatti la revoca di «omnes et quascumque gratias factas per praesens generale Capitulum, et fore faciendas in Concilia retentionum quibusvis novitiis et aliis in Ordine nostro receptis», formula ricorrente nelle ordinazioni del Capitolo generale del 1631 riguardanti il “ricevimento” e rivelatrice di frequenti tentativi di aggirare la norma. L'unica eccezione, ufficialmente ammessa, riguardava don Melchiorre de la Cueva, figlio del viceré di Sicilia, duca di Albuquerque. Qualsiasi altro atto contrario sarebbe stato nullo e avrebbe comportato la perdita di «omnem antianitatem acquisitam»²¹.

Il caso del figlio del viceré di Sicilia non era in realtà semplicemente la classica eccezione che confermava la regola. Esisteva infatti per un candidato la possibilità di ottenere dispense tanto dai requisiti quanto dalle procedure, aggirandone o neutralizzandone in tal modo la rigidità. E anche quando non si faceva ricorso a questo tipo di “grazie”, l'effettiva capacità di selezione dei processi di nobiltà non era scontata, come cercherò di dimostrare attraverso l'analisi delle prove respinte o comunque contestate (cap. V).

Tab. 3 – *Dispense concesse tra il 1543 e il 1752*

Dispensa	n.	%
minor età	72	42,1
commissari <i>in partibus</i>	44	25,7
“limiti” della commissione	25	14,6
passaggio sotto prove di parenti	19	11,1
quarto/i (completa o riduzione 200 anni)	5	2,9
illegittimità	2	1,2
prove per procura	2	1,2
revisione prove in Lingua	1	0,6
purezza di sangue	1	0,6
Totale	171	100

²⁰ *Ordinazioni 1631*, p. 7.

²¹ *Ivi*, pp. 12-13.

Dall'esame dei più di 200 processi siciliani di cavaliere di giustizia presi in esame, celebrati nel priorato di Messina tra il 1543 e il 1752, emerge un dato molto significativo: ben 110 candidati su 212 – cioè più della metà (51,9%) – furono ammessi grazie alla concessione di una o più dispense (fino a quattro)²² da parte dell'autorità competente (pontefice, gran maestro o Lingua). L'oggetto della dispensa poteva riguardare tanto i requisiti – minore età, legittimità di nascita, purezza di sangue, qualità e antichità (200 anni) dei quarti di nobiltà – quanto le procedure, come la deputazione priorale dei commissari, nominati invece direttamente da Malta (cosiddetti *in partibus*) ad opera del gran maestro o della Lingua²³; l'indagine sui quarti "stranieri" (non siciliani) nei priorati di origine – condotta invece nei confini del priorato del candidato stesso (grazia "di limiti") – o addirittura l'indagine stessa delle prove, abbuonata se relativa a quarti già ammessi in precedenza per qualche parente; infine l'obbligo di comparizione del candidato dinanzi all'assemblea priorale, assolvibile tramite presentazione delle prove per procura (Tab. 3).

È interessante notare come negli ordini castigliani il ricorso allo strumento delle dispense fosse sensibilmente inferiore – il 6,8% delle ammissioni cinquecentesche per Calatrava, il 4,7% di quelle del periodo 1621-1657 per tutti e tre gli ordini – per il fatto che

el ingreso en las Órdenes de los dispensados no se hizo en igualdad de condiciones con los demás caballeros y las exenciones de calidad se expresaron en el título. Imposibilitaban para ocupar dignidades, recibir beneficios y encomiendas, actuar como comisarios en informaciones [le prove di nobiltà] y ejercer cualquier cargo relacionado con las Órdenes. Las dispensas establecieron una dualidad de caballeros y ninguno se resignaba a ser considerado entre los de segunda clase, por eso hubo muchos que en el Consejo y fuera de él hicieron diligencias para que a pesar de su falta se les concediera el título sin dispensa, lo que nunca consiguieron a pesar de la insistencia que a veces demostró el monarca²⁴.

²² 63 candidati con una dispensa, 36 con due, 8 con tre e 3 con quattro.

²³ L'espressione latina si riferisce probabilmente alle *partibus infidelium* del vicino oriente, nel cui territorio – Terrasanta, Cipro e poi Rodi – dalla fondazione all'inizio del '500, l'Ordine aveva avuto la sua sede centrale.

²⁴ E. Postigo Castellanos, *Honor y privilegio en la Corona de Castilla* cit., p. 158; per i dati e la tipologia di dispense concesse, cfr. *ivi*, pp. 156-159; F. Fernández Izquierdo, *La Orden militar de Calatrava en el siglo XVI* cit., pp. 290-297. Si deve però considerare che i dati riguardano solo dispense da requisiti e non prendono in considerazione quelle sulle *informaciones*.

Questo tipo di discriminazione dei cavalieri dispensati non esisteva affatto nell'Ordine di Malta, come anche il ricorso ad altre due procedure a volte utilizzate da candidati in forte debito di requisiti – *Actos Positivos* e *Patria Común* –, ma che comunque erano soggetti alla stessa considerazione (negativa) dei cavalieri ammessi con dispensa. Nel primo caso – secondo quanto stabilito da una prammatica del 1623 – una famiglia la cui nobiltà e *limpieza* fosse stata provata “positivamente” per almeno tre volte nelle sedi previste, non aveva bisogno di ulteriori esami; i tribunali di «calificación» competenti al rilascio di questo tipo di certificazione, insieme ovviamente con il *Consejo de Órdenes*, erano quelli dell'Ordine di Malta, dell'Inquisizione, della chiesa di Toledo e di alcuni *Colegios Mayores*²⁵. La *Pragmatica de Actos Positivos* generò ovviamente un costante conflitto giurisdizionale tra il *Consejo de Órdenes* e gli altri tribunali «de calificación», l'Inquisizione prima di tutto, ma anche l'Ordine di Malta: il *Consejo* non accettava di condividere con altri il monopolio del diritto di nobilitazione²⁶. Nel 1634, per esempio, erano stati preparati due dispacci reali con i quali si ordinava al viceré di Sicilia e all'ambasciatore a Roma di proseguire le loro diligenze perché il papa «confirme la prammatica sobre los actos positivos y modo de hazer las informaciones de limpieza y nobleza», ottenendo però previamente il consenso dell'Ordine di Malta, il viceré dal gran maestro, l'ambasciatore dal suo collega residente a Roma. Al momento però della ratifica dei provvedimenti, il *Consejo de Estado* giudicò più opportuno passare la pratica al *Consejo de Órdenes*, sottolineando il rischio di causare «muchos inconvenientes a la autoridad y estimación de las órdenes militares de Santiago, Calatrava y Alcántara, pues sería descredito dellas rogar a la de San Juan, abenturando a que no se conformase con lo que en estas otras órdenes se ha tenido por conveniente»²⁷. Il *Consejo de Órdenes* nutriva ovviamente la stessa prevenzione negativa nei confronti delle prove per *Patria Común*, che erano quelle raccolte all'interno della corte – anziché nelle città d'origine dei quarti del candidato – dove

²⁵ Salamanca, Alcalá e Valladolid.

²⁶ E. Postigo Castellanos, *Honor y privilegio en la Corona de Castilla* cit., pp. 181-187.

²⁷ A margine della consulta il re annotò: «como parece però podriase por via de aviso y suponiendolo por llano avisarlo al prior de San Juan que si no *conrieran* en su religion los actos positivos de las tres ordenes, tampoco se admitirian en el consejo de ellas los de san Juan» (Ags, *Estado*, leg. 3480, fasc. 55, consulta del 13 ottobre 1634).

evidentemente era più facile per la Corona «esconder una sangre dudosa, una nobleza nueva o unos oficios innobles»²⁸.

Anche negli ordini militari portoghesi erano in uso le prove per *pátria comum*, in questo caso a Lisbona, «quando os progenitores [del candidato] eram originários do estrangeiro ou de regiões longínquas do Reino e Império». Ma, a differenza degli ordini castigliani, ciò non costituiva un fattore di discriminazione. Anzi, più in generale, le dispense concesse dagli ordini portoghesi non solo erano molto più numerose, ma anche «não eram muito danosas de honra dos descendentes, com excepção das dispensas de máculas de sangue» (nel senso che il figlio di un cavaliere dispensato non aveva problemi a essere ammesso anche lui)²⁹. Nell'Ordine di Cristo, per esempio, la percentuale dei candidati dispensati nel periodo 1641-1777 fu del 42%, la maggior parte dei quali (64%) erano macchiati dall'esercizio di occupazioni vili. Non mancarono tuttavia frequenti casi di dispense anche dalla purezza di sangue, soprattutto tra il 1570 – anno nel quale il requisito fu introdotto da un bolla papale – e il 1592, quando questo tipo di dispense furono riservate alla sede apostolica³⁰. Ma ancora tra il 1647 e il 1664, sul 27,1% di cavalieri dell'Ordine di Cristo dispensati, il 2,7% lo furono per sangue ebreo, valore che sarebbe sensibilmente cresciuto nei tre anni successivi³¹.

3. Parentele, clientele, raccomandazioni

L'analisi dell'ampia casistica relativa alle dispense dimostra in modo evidente come per la loro concessione fossero determinanti i

²⁸ E. Postigo Castellanos, *Honor y privilegio en la Corona de Castilla* cit., pp. 160-161. Non a caso, entrambe le tipologie di prove finivano spesso tra le *detenidas*.

²⁹ F. Olival, *Rigor e interesses: os estatutos de limpeza de sangue em Portugal* cit., pp. 178-179, dove si sottolinea che «o facto de serem concedidas muitas dispensas de defeitos nas Ordens Militares seria un dado socialmente conhecido e influiria negativamente na imagem desta instituições».

³⁰ Cfr. Ead., *The Military Orders and the Nobility in Portugal, 1500-1800* cit., pp. 76-79, 83-84.

³¹ Ead., «*Sob o jugo de dispensa de sangue*» cit., pp. 2022-2024. Le dispense dalla purezza di sangue cominciarono a diminuire a partire dalla reggenza di don Pedro (1668) che, preso il potere in seguito a una congiura di palazzo, volle dare un segno di discontinuità rispetto alla «banalização das honras, dadas a gente sem qualidade e sem a limpeza necessária». Questo non significa che i *cristãos-novos*, nascondendo la loro "impurità", non continuassero a essere ammessi negli ordini militari.

legami parentali/clientelari tra la famiglia del candidato e qualche importante dignitario dell'Ordine stesso, della gerarchia romana o del Regno di Sicilia, che con le sue "raccomandazioni" esercitava pressioni sul gran maestro perché agevolasse l'esito positivo del processo di nobiltà: intromissione che poteva però incontrare le resistenze del priorato competente. Le dispense sui requisiti si incrociano poi spesso con quelle sulle fasi della procedura, che in ultima analisi si traducono in altre dispense sui requisiti, proprio perché ne "facilitano" l'accertamento o lo danno per scontato, impedendo un'inchiesta esauriente in merito. È il caso dei commissari *in partibus*, dei "limiti" della commissione e del passaggio sotto prove di parenti già ammessi nell'Ordine, complessivamente più del 50% delle dispense concesse tra il 1543 e il 1752 (88 su 171).

Per grazia concessa dal Capitolo generale del 1631, per esempio, si fece ricorso alla deputazione di commissari *in partibus* per Emilio del Tignoso, nobile palermitano – ma la famiglia era originaria di Pisa³² – e cognato del celebre giurista Pietro Corsetto, già reggente del Consiglio d'Italia dal 1621 al 1625 – in questa qualità autore di un'importante *Instrucción* per il neoviceré di Sicilia Emanuele Filiberto – e dal 1627 presidente del Tribunale del Real Patrimonio³³. Le

³² Il nonno Bindo era infatti originario di Pisa – dove la famiglia era «antichissima, nobile e principale» – e fu barone di Agliastro e Mirto, mentre il padre Gaspare fu senatore di Palermo nel 1597, governatore della Tavola nel 1599, «congiunto» della Compagnia dei Bianchi e deputato della piazza, «il primo anno che si diedi a personi nobili et agiostro l'anni adietro nella pubblica giostra». Emilio, che al momento del suo processo di nobiltà, aveva 50 anni, era rimasto vedovo e aveva tre figli (Asp. Cm, *Processi*, fz. 961, fasc. 122, Emilio del Tignoso di Palermo (1631), ff. 4r-5v, *scritture della famiglia*, tra le quali una fede del mastro notaio della corte giuratoria di Palermo che attesta nel 1462 diversi del Tignoso titolari di cariche e uffici «che per Capitoli et ordinattioni deveno esser persone nobili», e un transunto di una fede degli ufficiali di Pisa nella quale «chiaramente appare» la nobiltà della famiglia; A. Minutolo, *Memorie del Gran Priorato di Messina* cit., p. 221). Un ramo fu attivo anche a Trapani con Paolo, barone di Racalmimone (cfr. Bf, ms. 193, *Annali della Città di Trapani raccolti dal parroco D. Giuseppe Fardella Patrizio Trapanese / Scritti nell'anno 1810*, p. 102, *Elogio della famiglia Del Tignoso*).

³³ Rimasto vedovo di Lauretta del Tignoso, sorella di Emilio, nel 1636, e già promosso alla presidenza della Regia Corte, due anni dopo venne consacrato vescovo di Cefalù e si distinse per le sue qualità di pastore e la sua pietà religiosa (per altro già robusta); infine nel 1640-41 il viceré de Mello, incaricato di recarsi in Lombardia, gli affidò il governo politico del Regno. Morì a Palermo nell'ottobre 1643 (cfr. V. Sciuti Russi, *Il governo della Sicilia in due relazioni del primo Seicento*, Jovene Editore, Napoli 1984, pp. XLIII-LXXXIV; G. M. Mira, *Bibliografia siciliana*, vol. I,

ragioni esposte dal gran maestro de Paule (1623-36) in una lettera indirizzata nel dicembre 1631 a fra Antonio Maria Di Giovanni, luogotenente del priorato di Messina, non hanno bisogno di commento:

Il Reggente Corsetto ci è singolarmente caro per essere partialissimo in Palermo degl'interessi nostri et della Religione; fu, ad istanza et in riguardo di lui fatta grazia nel passato Capitolo a don Emilio lo Tignoso, che gli è cognato, di deputargli commissarii in partibus per far le prove di sua nobiltà. Già sono fatte e per quanto riferiscono i commissarii, cavalieri maggiori d'ogni eccezione, sono prove compitissime. Or mandandosi costà di presente, per essere presentate in Assemblea, desideriamo che voi come Luogotenente facilitiate il buon essito loro, sì che quanto prima et bene spedite, vengano rimesse qua per passarsi in Lingua, come con premura particolare vi incarichiamo a far che siegua; assicurandovi che ce ne farete singolarissimo piacere, come di cosa da noi con ogni affetto, per soddisfazione del sudetto reggente, desiderata. E Dio vi sia in custodia.

Ma il priorato non si mostrò particolarmente sollecito alle indicazioni superiori, se un mese dopo, il 31 gennaio 1632, il gran maestro tornava a sollecitare il luogotenente perché convocasse «subito» un'assemblea «apposta» (*extra tempus*) per le suddette prove – dato che in quella precedente «non è stato numero di cavalieri bastante» – «le quali noi sommamente premiamo che siano viste et approvate»³⁴.

Lo stesso gran maestro de Paule, qualche anno dopo (novembre 1635), concesse a Ottavio Romeo di Randazzo di «passare sotto» le

Palermo 1875, p. 263; D. Ligresti, *Sicilia aperta (secoli XV-XVII)* cit., pp. 95, 177, disponibile on-line su www.mediterranearicerchestoriche.it). Suo fratello Giacomo era nel 1639 «avvocato fiscale della Regia Gran Corte, il quale casò una sua figlia con il quondam Signor Don Placido di Ansalone e Orioles Prencipe di Rocca Palumba, che hoggi ni è prencipe il nepote di esso Signor Don Giacomo» (A. Lo Faso di Serradifalco (a cura di), *Ordine con cui intervennero li tre bracci nel Parlamento celebrato in Messina nel mese di marzo 1639, con li nomi e cognomi tanto del braccio Ecclesiastico, che militare, e quanto li medesimi habbino di reddito dedotti li carichi, con la Nobiltà di cad.a famiglia*, disponibile on-line su www.socistara.it; il documento anonimo, conservato presso l'Archivio di Stato di Torino, è datato 18 luglio 1639; cfr. anche F. De Spucches, *La storia dei feudi e dei titoli nobiliari di Sicilia* cit., vol. VII (1931), p. 418). Si tratta di uno dei tanti casi di famiglie togate che «passano» alla feodalità parlamentare.

³⁴ Asp. Cm. *Processi*, fz. 961, fasc. 122, Emilio del Tignoso di Palermo (1631). Le due lettere di de Paule sono fogli sciolti, mentre il fascicolo contiene il processo istruito e concluso dal priorato di Messina tra il giugno e il novembre del 1631 (ff. 1r-176v).

prove del fratello Cesare, ricevuto nel 1620, sottolineando che questa ammissione stava molto a cuore («incaritamente») al cardinale Caetani³⁵, come, verosimilmente, anche quella di un terzo fratello, Paolo, passato anche lui sotto le prove di Cesare qualche anno più avanti, nel 1638³⁶. Ma la stessa storia di Cesare si era svolta all'insegna di dispense e raccomandazioni di parenti influenti: in seguito a una supplica dello zio Cesare d'Aragona – cavaliere di Santiago dal 1594³⁷ e figlio del *magnus siculus* don Carlo³⁸ – aveva infatti ricevuto dal capitolo generale del 1612 la grazia di paggio a soli 4 anni mentre, compiuti i 12, secondo le leggi dell'Ordine aveva fatto le sue prove di nobiltà nel priorato di Messina³⁹.

Le pressioni provenienti dalla corte papale, o dallo stesso pontefice, potevano tradursi in un accumulo tale di dispense da costituire una palese violazione degli statuti gerosolimitani, che il gran maestro

³⁵ Ivi, fz. 965, fasc. 142, Ottavio Romeo di Randazzo (1636), f. 1r. I testi vennero infatti sentiti solo su legittimità di nascita, parentela col fratello, buona vita e fama, attitudine alle armi, origine da famiglia nobile (ff. 7r-12r). Il cardinal Caetani, nel testo «Gaetani», dovrebbe coincidere con Luigi Caetani, arcivescovo di Capua dal 1624 (cfr. www.catholic-hierarchy.org/bishop/bcaet.html).

³⁶ Asp. Cm, *Processi*, fz. 967, fasc. 149, Paolo Romeo di Randazzo (1638).

³⁷ Ahn, Om, *Santiago*, exp.te 495; Cesare era in realtà fratello della nonna materna del candidato, Emilia, mentre altri due loro fratelli furono pure cavalieri: Pietro di Santiago (1571) e Ottavio d'Alcántara (1588); anche un loro nipote, Fernando, figlio di Giovanni marchese di Avola, altro loro fratello, fu ammesso come cavaliere di Santiago nel 1595 (ivi, *Santiago*, exp. tes 491, 496; *Alcántara*, exp.te 90).

³⁸ Principe di Castelvetrano e duca di Terranova, presidente e viceré *de facto* del regno di Sicilia dal 1571 al 1577, poi governatore delle Fiandre, viceré della Catalogna e governatore di Milano, nel 1588 venne anche insignito della prestigiosa onorificenza del Toson d'oro (cfr. D. Ligresti, *Sicilia aperta (secoli XV-XVII)* cit., pp. 36-40, 85, 126).

³⁹ Asp. Cm, *Processi*, fz. 959, fasc. 89, Cesare Romeo di Randazzo (1621). Queste prove presero in esame i due quarti paterni Romeo (di Randazzo) e Sardo (di Motta di Camastra) e il secondo materno Aragona Tagliavia (ivi, ff. 78r-132r). Il primo quarto materno, Poderico, famiglia napoletana iscritta alla piazza nobile di Montagna, fu invece provato nel priorato di Capua cinque anni dopo, nel 1626 (ivi, ff. 139v-148r). Si tratta di un ramo della famiglia Romeo distinto da quello dei baroni di Melilli, al quale lo accomuna soltanto il lontano capostipite Antonio, morto nel 1444 (cfr. ivi, fz. 971, fasc. 191, Francesco Romeo di Randazzo (1650), ff. 1r-31r). Bartolomeo, primo barone di Melilli, ebbe due nipoti cavalieri di giustizia: fra Giuseppe (1577) e fra Filippo (1578), il primo figlio di un fratello (Lattanzio), il secondo figlio di un figlio (Ruggero), a sua volta fratello del successore della baronia di Melilli (Pietro Antonio) (cfr. ivi, fz. 958, fasc. 44 e 45). Sui Romeo di Melilli, cfr. R. Cancila, *Fisco, ricchezza, comunità nella Sicilia del Cinquecento*, Istituto Storico Italiano per l'età moderna e contemporanea, Roma 2001, p. 180; M. Rizzo, *Melilli. Storia di un paese senza storia*, Arnaldo Lombardi Editore, Siracusa-Palermo-Milano 1990, pp. 104-107).

non solo non poteva contrastare, stante la sottomissione canonica dell'Ordine alla Santa Sede, ma si ritrovava paradossalmente a difendere dalle rimostranze del priorato o della Lingua di appartenenza del "pluridispensato" cavaliere:

la protezione accordata della Santa Sede alla Religione aveva, dunque, un costo, era un'arma a doppio taglio che non mancava di ritorcersi contro chi di quella protezione doveva necessariamente far conto. Sull'Ordine, istituzione nobiliare per eccellenza, da Roma si scaricava tutta una serie di "brevis" derogatori che aprivano falle vistose negli esclusivi statuti della Religione o, almeno, suscitavano un contenzioso sottile ma, non per questo meno aspro con la Lingua⁴⁰.

4. Le dispense dei requisiti

Per comprendere meglio la natura delle dispense che, per la frequenza con la quale erano concesse, potrebbe definirsi per l'Ordine di Malta un fenomeno di "ordinaria straordinarietà", è a questo punto utile affrontare un'analisi più dettagliata dei requisiti di ammissione e della loro "costruzione" – avvenuta nell'ambito dei capitoli generali tra metà '500 e i primi decenni del secolo successivo – fornendo in parallelo alcuni esempi significativi delle rispettive dispense concesse.

Non sarà tuttavia sfuggito dall'analisi della tabella 2 che, escluse le dispense di minor età – che nulla hanno a che fare con lo *status* nobiliare del candidato e dei suoi quarti –, il numero di quelle riguardanti gli altri requisiti di nobiltà è molto modesto (8 su 171, nemmeno il 5%), e in particolare che nessuna ebbe per oggetto la purezza di uffici o la separazione di ceto. La mancanza di queste due essenziali qualità dello *status* nobiliare sarebbe stata così evidente

⁴⁰ A. Spagnoletti, *Stato, aristocrazie e Ordine di Malta nell'Italia moderna* cit., p. 175; costo ancora più pesante soprattutto quando il pontefice assegnava le commende gerosolimitane italiane «a nobili cavalieri che gravitavano nell'entourage della curia romana, sottraendo quindi rendite e onorificenze al circuito interno dell'Ordine» (ivi, p. 178); cfr. anche Id., *Elementi per una storia dell'Ordine di Malta nell'Italia moderna* cit., pp. 1030-1032. Qualcosa di analogo succedeva anche in Spagna, dove le dispense papali erano ottenute dietro pressioni del re, gran maestro degli ordini militari di Alcántara, Calatrava e Santiago, e spesso contro il parere del Consiglio degli Ordini, l'organo deputato all'amministrazione ordinaria degli affari legati ai cavalieri e alle commende dei tre ordini (L. P. Wright, *Gli Ordini militari nella società spagnola del Cinque e Seicento* cit., pp. 133-137).

agli occhi della pubblica fama che, concedendone la dispensa, l'Ordine ne avrebbe certamente subito un negativo ritorno di immagine. Ciò non esclude che nonni e padri di cavalieri di giustizia abbiano esercitato nei fatti mestieri vili o siano stati mercanti, oppure che le loro famiglie abbiano abitato in città dove la separazione di ceti non era sempre dimostrabile, considerazione per altro applicabile anche agli altri requisiti (legittimità di nascita, purezza di sangue, nobiltà bicentenaria). La mancanza di questi requisiti di nobiltà poteva però emergere durante l'inchiesta o in fase di giudizio delle prove, come confermato da alcuni casi esaminati nel capitolo dedicato alla "contraddizione delle prove".

Legittimità di nascita

La legittimità di nascita era uno dei più antichi requisiti necessari per l'ammissione all'Ordine di S. Giovanni, costantemente richiesto nelle prove di nobiltà fin da metà '500 e ribadito di capitolo generale in capitolo generale, finché un'ordinazione del 1631 sui «*nati fuori di legittimo matrimonio*», emendando e inasprendo un precedente statuto, stabilì che i figli illegittimi – fatta eccezione per «li figliuoli delli Regi e Prencipi assoluti, o siano sovrani solamente» – non potevano in alcun modo entrare nell'Ordine, compresi quelli «de' Duchi, e Pari di Francia, e Grandi di Spagna». Contestualmente erano revocate tutte le grazie concesse e annullate eventuali ammissioni «*de spuris et illegitimis*»⁴¹, evidente segnale di una pratica che andava in senso opposto alla teoria.

Gli unici due casi siciliani documentati sono infatti, a mio avviso, troppo pochi, tanto più che riguardano i primi anni dei processi di nobiltà (1556-57), quando ancora le procedure per la verifica dei requisiti erano molto elastiche o quasi per nulla codificate: Ottavio de Luna, figlio naturale di Pietro, duca di Bivona, e Clareano Moncada, figlio di Antonio, conte di Adernò e Caltanissetta. La madre del primo fu Colonna Fratia di Caltavuturo, che il duca fece poi sposare con il magnifico Giovan Michele Bonafede, già capitano

⁴¹ *Ordinazioni 1631*, p. 15. Per la Lingua d'Alemagna non valeva nemmeno l'eccezione dei figli di re, in base a una «*antiquam consuetudinem ab immemorabili tempore in praefata Veneranda Lingua observata*», che escludeva il bastardo, «*etiam si fuerit cuiuscunque supremi Principis filius*».

di Taormina e in quel momento di Polizzi⁴²; madre del secondo fu Ioannella, «dunzella di casa» e poi monaca nella Badia dell'Annunziata di Paternò – «digna, merita, devota et honestissima donna a la quali l'happi virgini» (stessa notazione riportata per Colonna) e che «non conoxio alio homo» –, dalla quale il conte Antonio ebbe anche una figlia, Ippolita, destinata come la madre al convento⁴³.

Età, abilità fisica (e anzianità)

L'età minima del “ricevimento” era stata fissata nel 1433 a 14 anni: il cavaliere adolescente non avrebbe però percepito l'indennità prevista per i maggiorenni, non avrebbe potuto portare armi e non avrebbe goduto della cosiddetta *anzianità* – in base alla quale si regolavano promozioni e assegnazioni di commende –, il cui computo sarebbe scattato solo a partire dai 18 anni. Meno di un secolo dopo, nel 1504, si stabilì comunque che nei priorati occidentali non si poteva essere ricevuti definitivamente prima dei 18 anni⁴⁴: l'aspirante cavaliere non poteva, infatti, essere «ricevuto alla professione del nostro Ordine, cioè a fare i voti, prima che non abbia finiti sedici anni della sua età» (statuto del gran maestro La Cassièr, 1572-1581)⁴⁵ e «se prima non avrà abitato un anno in esso [Convento, a Malta], perché i suoi costumi, la vita, e sufficienza sua si possano conoscere; nel quale tempo goda l'anzianità e residenza, ed abbia la tavola e soldea: chi farà altrimenti, non goda l'anzianità di quel tempo» (statuto del gran maestro Verdala, 1581-1595)⁴⁶.

⁴² Asp, Cm, *Processi*, fz. 957, fasc. 15, Ottavio de Luna (1556), sf, testi (Messina, 27 agosto XIII indizione 1556).

⁴³ Ivi, fasc. 17, Clareano Moncada di Messina (1557), sf, testi (20 novembre I indizione 1557). Il primo teste – un frate minore francescano – dichiarò che la relazione con Ioannella era stata successiva alla morte della moglie del conte e che questi non «fichi mai altro peccato con homo nixuno de lo mundo», e insieme con tutti gli altri sottolineò la somiglianza di Clareano con il padre e le sue virtù, «morigerato [...] ben costumato et virtuoso come vero cavaleri». I testi aggiunsero anche che il figlio legittimo di Antonio, Francesco Moncada, successore nei feudi paterni e in quel momento strategoto di Messina, trattava Clareano come un fratello legittimo, «facendolo andari a la scola» insieme con i suoi figli e facendogli apprendere in casa «humanità e musica et esercitandolo in officii pertinenti a cavalieri», come già aveva fatto Antonio, desideroso che il ragazzo imparasse le «litteri».

⁴⁴ G. O'Malley, *The Knights Hospitaller of the English “Langue”* cit., p. 28.

⁴⁵ *Codice del Sacro Militare Ordine Gerosolimitano*, p. 78; lo statuto faceva riferimento in proposito al «Decreto del Sacrosanto Concilio di Trento».

⁴⁶ Ivi, p. 75.

Il Capitolo generale del 1631 fu particolarmente attento nel ribadire l'importanza della verifica non solo dell'età minima dei candidati ma anche della loro attitudine fisica all'esercizio delle armi: non si doveva infatti procedere all'avvio di nessuna procedura di ammissione se il candidato non si fosse presentato di persona davanti al capitolo provinciale, o assemblea priorale, di appartenenza, «ut recognosci possit, an sint sanae mentis et corporis, bene compacti, nulloque membro debilitati, atque respective ad divinum et militare exercitium apti, qui si minus ad hoc idonei visi fuerint, ad praedictas probationes conficiendum nullo modo admittantur». Inoltre, al fine di verificare l'età di 16 anni – confermata come età minima per l'ammissione e l'avvio del processo di nobiltà – si richiedeva al giovane candidato di produrre in quell'occasione la sua fede di battesimo; ma non bastava, «perché alcuni nobili non ostante la fede del battesimo, nella quale appare haver loro età legittima, all'aspetto dimostrano il contrario, onde ne segue, o che la fede sia falsa, o che essi naturalmente siano di natura nani, e però non atti all'esercitio militare»⁴⁷. Un'ulteriore verifica dell'età sarebbe poi avvenuta al momento della presentazione del candidato in Convento da parte del piliere della Lingua di appartenenza «e quivi se sarà giudicato all'aspetto non haver l'età legittima e corrispondente alla fede di battesimo, non possa godere antianità, né tavola o soldea»⁴⁸. La presentazione del candidato in Convento non doveva necessariamente avvenire immediatamente, ma comunque non oltre i 20 anni, «atteso che fin'a quel tempo non possono ammettersi alle caravane»⁴⁹.

Dal giorno in cui il candidato si presentava fisicamente alla Lingua – munito delle sue prove consegnategli dal priorato – scattava

⁴⁷ In queste situazioni, se il presidente del capitolo provinciale o dell'assemblea priorale avesse comunque autorizzato l'avvio del processo di nobiltà, sarebbe stato multato di 300 scudi d'oro, i due commissari incaricati di quelle prove di 100 scudi d'oro ciascuno e, fino al pagamento della pena pecuniaria, tutti e tre sarebbero stati considerati «debitori et incapaci» (*Ordinazioni 1631*, pp. 24-26).

⁴⁸ «[...] lasciando con tutto ciò alli Fiarnaldi l'adito fra il quinquennio di poter far obiettionne alla pretesa età, in maniera che facendo apparire il contrario, perde quel pretendente di sua antianità, a favor di essi Fiarnaldi tutto quel tempo, che conterà haver fraudato». Il «*Fiarnaldus dicitur in Ordine Melitensi Eques novitius*» (J. J. Hofmann, *Lexicon Universale*, Leiden 1698, t. II, p. 264, che fornisce l'etimologia del termine, derivante dall'appellativo dato in senso dispregiativo – «*Filii Arnaldi dicebantur: tamquam fatui et idiotae*» – dai cristiani nati in Terra Santa a quelli «qui relicta ultro patria ad Terrae Sanctae tuitionem properabant»).

⁴⁹ Nlm, Aom, arch. 1688, *Breve Trattato*, f. 19v.

di norma l'anzianità⁵⁰; in alcuni casi, essa poteva decorrere comunque anche se il candidato si presentava sprovvisto delle sue prove, «il che puol'accadere o perché il pretendente si riceve ma con tempo a far le prove e presentarle» in Convento – adempimento che poteva avvenire «anche dopo il corso d'un tempo lunghissimo», tanto che intorno al 1650 vennero accettate dalla Lingua d'Italia le prove di un cavaliere che il suo capitolo priorale aveva ratificato 32 anni prima, alla sola condizione di aggiornarle per la parte *de vita et moribus*⁵¹ – «o perché l'avrà gettate in mare per timore de' nemici⁵² [...], o perché le prove si fossero in altra maniera smarrite⁵³ [...] o perché non mancò per lui il portarle, ma li furono indebitamente denegate dal capitolo, o per altri motivi non procedenti dal pretendente». La situazione opposta, presentazione delle prove di un candidato assente, si applicava «al pretendente facendo la quarantena»⁵⁴ o a quello che «fu preso dall'Infedeli nel viaggio per portarsi al Convento affine d'essere ricevuto»⁵⁵, ai dispensati di minor età – «non potendo venire al Convento prima delli dieciotto anni» – e a «coloro che s'havessero presentato et havuto termine di fare et esibire le prove per gratia delle lingue e del Consiglio compito»⁵⁶.

Per i paggi l'anzianità scattava – «ricevute le prove» – dal giorno della loro effettiva presa di servizio alla corte del gran maestro⁵⁷,

⁵⁰ «Poiché presentandosi tal'uno alla Lingua, e seguita poi la ricezione ed accettazione delle sue prove si retrotrae il tempo al giorno della presentazione, giacché per lui non mancò di farsi ricevere fino al giorno che si presentò, ma bensì per la Lingua, che differì il giudizio sospendendolo fin'alla relazione de' commissarii» (ivi, f. 25rv).

⁵¹ Ivi, f. 19r.

⁵² Come da decreto del Consiglio del gennaio 1598, che faceva probabilmente riferimento al timore, in caso di cattura dell'aspirante cavaliere da parte di corsari barbareschi, di essere riconosciuto come persona di rango, con inevitabili conseguenze sulla somma di un eventuale riscatto.

⁵³ Ivi, f. 25v (decreto del febbraio 1623); in questo caso, «perdendosi per viaggio, suol' il Consiglio concedere termine di portar'un transonto» (ivi, f. 19r).

⁵⁴ Decreto del dicembre 1664; ci si riferisce alla periodo di attesa in porto di 40 giorni per i pericoli di contagio.

⁵⁵ Ivi, f. 25v.

⁵⁶ Nlm, Aom, arch. 1687, *Istruzione*, f. 37; minori d'età e dispensati dalla presentazione contestuale delle prove – «gratia [che] oggi difficilmente si concede, e concedendosi quasi sempre sarà senza pregiudizio in quanto all'antianità di coloro che intanto si presentano con loro prove» – potevano avvalersi «d'un procuratore per presentare le dette prove».

⁵⁷ «E non essendovi ancor luogo ritornino alla patria, e l'anzianità li corre dall'anno 16 compito di loro età, così stabili il Consiglio 5 dicembre 1646» (Nlm, Aom, arch. 1688, *Breve Trattato*, f. 26r).

mentre per gli altri dispensati di minor età essa decorreva, sempre che avessero pagato il passaggio, a partire dai 6 anni, tranne per quelli «ricevuti con dispensa apostolica», per i quali addirittura il calcolo partiva «anche pria dell'anno sesto compiuto, e da quel stesso tempo che vien dichiarato nella dispensa e grazia, che si fa al medesimo»⁵⁸; infine, «in coloro che il Consiglio dall'aspetto giudicherà non aver'eglino la dovuta età, l'anzianità corre dal giorno che il medesimo Consiglio arbitrerà doverseli correre»⁵⁹.

Le Lingue si dovevano limitare ad applicare queste regole, mancando loro – e ai commissari revisori delle prove – la competenza sul calcolo dell'anzianità⁶⁰, come anche non «pregiudica alla sua anzianità chi è stato forzato a cederla a favor d'altri come per timore d'esporre a pericolo la sua nobiltà in Lingua»: accenni, nemmeno tanto velati, alla possibilità di pressioni e ricatti esercitati su alcuni neoammessi per favorirne altri, coperti magari da amicizie o appoggi «politici» più influenti nell'ambito della Lingua⁶¹.

Il Capitolo generale del 1631 prevedeva in modo esplicito la possibilità per i candidati di ottenere dispense «di minor età», anche se a caro prezzo (1000 scudi d'oro)⁶², e infatti approvò un elenco di suppliche che richiedevano questa grazia, sottolineando però che l'anzianità dei candidati non sarebbe scattata prima dei 6 anni compiuti e che essi dovevano comunque sottoporsi alle consuete prove su tutti gli altri requisiti richiesti per l'ammissione, approvate le quali avrebbero ricevuto il privilegio di portare una crocetta d'oro

⁵⁸ «Qualora però i minori non pagano il passaggio nel tempo dovuto e loro assegnato nella dispensa apostolica, non godono dell'anzianità».

⁵⁹ Ivi, f. 26v.

⁶⁰ «Queste non hanno facultà di ricever'uno pria d'un altro [come da decreto del] Consiglio 26 Febraio 1511, molto meno possono limitare, e prefinire, che l'anzianità li corra dopo qualche tempo [come da decreto del] Consiglio 11 dicembre 1529. / I commissarii revisori delle prove non hanno facultà d'imporre alcuna condizione intorno al principio dell'anzianità» (ivi, f. 26r).

⁶¹ Su queste e altre questioni inerenti la decorrenza dell'anzianità – come la precedenza stabilita in base alla data di professione o al pagamento o meno del passaggio, entrambe ritenute infondate –, cfr. Nlm, Aom, arch. 1687, *Istruzione*, ff. 39-42.

⁶² Il cospicuo importo andava pagato entro un anno (prorogabile al massimo per un altro) e non derogava al versamento alla Lingua di appartenenza di altri 50 scudi «di moneta di tarenì 12 per scudo» come «tassa di ricettione»; i dispensati non potevano presentarsi in Convento prima dei 16 anni compiuti – diversamente non avrebbero goduto «né tavola, né soldea» (*Ordinazioni 1631*, p. 31) – ma non oltre i 25, limite entro il quale potevano «bensì [...] differire le loro prove» (Nlm, Aom, arch. 1688, *Breve Trattato*, f. 22v).

dell'Ordine al collo⁶³. In un'altra ordinazione, «havendo considerato disordini et inconvenienti, che sono seguiti dal conferirsi l'habito di tela (segno regolare) a minori», si vietava infatti di farlo in futuro per chiunque non avesse l'età della professione, anche se paggio magistrale, sotto pena di due anni di anzianità; facevano eccezione «quelli paggi, che oggi attualmente stanno in Convento, servendo l'Eccellentissimo Gran Maestro»⁶⁴.

I paggi magistrali, ammessi tanto nel grado di cavalieri di giustizia come in quello di serventi d'arme, rappresentavano un'ulteriore, ma molto ristretta, eccezione ai limiti di età, che richiedeva infatti la dispensa papale⁶⁵. Destinati «a servire personalmente, e continuamente a Sua Eminenza» in Convento, erano stati portati dal Capitolo generale del 1612 da 8 a 16⁶⁶; dovevano avere un'età minima di 12 anni e garantire un servizio ininterrotto fino al compimento dei 16, momento nel quale sarebbero passati all'anno di noviziato e avrebbero seguito la procedura ordinaria fino alla professione come cavalieri di giustizia; infine, oltre al normale importo del passaggio, dovevano versare 250 scudi d'oro a titolo di dispensa di minor età⁶⁷.

La tabella 3 indica chiaramente come i casi più frequenti di dispensa per l'ammissione a cavaliere di giustizia erano proprio quelli riguardanti la minore età dei candidati – 72 (compresi 18

⁶³ *Ordinazioni 1631*, pp. 31-33. Per i serventi d'arme di «minor età», il passaggio si riduceva a 800 scudi d'oro (più i 50 scudi d'argento, cioè da 12 tari, alla Lingua), ma essi non avrebbero avuto il permesso di portare la crocetta d'oro.

⁶⁴ Ivi, p. 26.

⁶⁵ Cfr. Nlm, Aom, arch. 1688, *Breve Trattato*, f. 22rv, da cui si evince – «benché l'osservanza è che s'elegono dal grado de' cavalieri» – che i casi di paggi serventi erano rari.

⁶⁶ Il raddoppiamento del numero dei paggi teneva conto probabilmente di una delle proposte contenute in una *Memoria delle cose che si sono avvertite nella Deputazione per rappresentare alli signori sedici capitolanti*, nella quale si suggeriva di non porre limite al numero dei paggi e alla durata del loro servizio o di rimettere la cosa alla «prudenza» del gran maestro (Nlm, Aom, arch. 310, f. 2r).

⁶⁷ *Ordinazioni 1631*, pp. 27-29. Il gran maestro poteva «sorrrogare» i paggi che passavano al noviziato, in modo tale da mantenere fisso il numero di 16; nella *Memoria* del 1612 si diceva che potevano considerarsi esenti dal pagamento della dispensa di minor età solo coloro ai quali direttamente il gran maestro avesse, con lettera formale, assegnato commissari per le prove di nobiltà e dichiarato di averli ricevuti come paggi (Nlm, Aom, arch. 310, *Memoria*, f. 2r). L'avvio delle loro prove – «presentandosele la lettera magistrale» – poteva comportare anche la convocazione di un'assemblea priorale *extra tempus* (quindi convocata *ad hoc*) per la deputazione dei commissari (ivi, arch. 1688, *Breve Trattato*, f. 23r).

paggi) su 110, il 42,1% dei dispensati e più di un terzo (34%) del totale degli ammessi –, indice di una “precocità” nelle scelte operate dalle famiglie nobili nell’indirizzare alla carriera gerosolimitana qualcuno dei propri rampolli⁶⁸. La dispensa di minore età veniva con frequenza concessa addirittura nei primi anni di vita: ben 25 casi su 72 si riferiscono a bambini compresi tra i 3 e gli 8 anni (il 34,7% dei “minorenni”). Come previsto dalle leggi dell’Ordine, infatti, prima si veniva ammessi, prima si sarebbe goduta l’anzianità e con essa, al momento opportuno, l’assegnazione di una commenda – la cosiddetta «smutizione» – e la possibilità di acquisire “dignità” (cariche).

Il primo riferimento esplicito a una dispensa pontificia di *minor età* (10 anni) si riferisce al 1569⁶⁹, per quanto dal 1543 a quella data risultano almeno altre quattro ammissioni di candidati compresi tra i 10 e i 15 anni⁷⁰, mentre per il periodo successivo, dal 1570 al 1588, si contano 11 ammissioni di minorenni compresi tra gli 8 e i 15 anni. Da quel momento in poi c’è un vuoto di quasi venticinque anni – fatta eccezione per una dispensa del Capitolo generale del 1603 – fino al 1612, anno a partire dal quale le grazie di *minor età* riprendono a essere concesse a ritmo piuttosto costante fino al 1680, con una media di poco più di tre dispense ogni quinquennio e la concentrazione dei valori più alti in seguito alla celebrazione dei capitoli generali (1612-16 e 1631-33, con 8 dispense per ciascun periodo), in occasione dei quali venivano presentate, attraverso i rappresentanti delle Lingue, richieste di grazie e dispense di ogni genere. Non è un caso che il Capitolo generale del 1631, mentre sulla carta si preoccupava con alcune specifiche ordinazioni di verificare l’effettiva età del candidato e di limitare le ammissioni di minorenni – una risposta alla pressione esterna di decine di aspiranti (e imberbi!) cavalieri –, varava nello stesso tempo quel “pacchetto” di dispense, un centinaio, dopo aver «fatto gratia di ricevere tutti, e ciascuno di essi» che avevano presentato «le suppliche, che domandano ricettione con dispensa di *minor età*»⁷¹.

⁶⁸ Non ho trovato invece casi di dispensa per le attitudini fisiche all’esercizio delle armi, requisito troppo importante per ordine militare, la cui mancanza sarebbe stata sotto gli occhi di tutti.

⁶⁹ Asp, Cm, *Processi*, fz. 958, fasc. 29, Giovanni Moleti di Messina (1570).

⁷⁰ Ivi, fz. 957, fasc. 1, 7, 19, 20.

⁷¹ *Ordinazioni 1631*, pp. 31-32; Asp, Cm, *Processi*, fz. 963, fasc. 132, Alessandro Scirota di Palermo (1633), ff- 8r-13r; cfr. anche H. J. A. Sire, *The knights of Malta* cit., p. 83, il quale sottolinea come «this proved so popular that the privilege was extended indefinitely, those who entered by it rapidly outnumbering the other two classes».

A parte l'evidente contropartita finanziaria di tanta "generosità" – lo stesso Capitolo aveva infatti fissato il passaggio per i minorenni nel doppio di quello pagato dai paggi e, fino a quel momento, dagli altri dispensati di minor età⁷² –, spesso ad allargare le maglie di questo come di altri requisiti giocavano, ancora una volta, conoscenze personali e raccomandazioni. Emblematico il caso di Carlo Musolino di Reggio: grazie ai buoni uffici dello zio paterno, l'abate don Lelio, e del nipote del gran maestro, fra Giovanni de Bernoy Villanova, bali dell'Aquila e generale delle galere⁷³, il ragazzo aveva ottenuto nell'agosto del 1632 la grazia magistrale di paggio, già preceduta da un breve pontificio che autorizzava, in considerazione della vicinanza geografica, il priorato di Messina, anziché quello competente di Capua, a deputare i due commissari per le prove di nobiltà; pochi mesi dopo, a novembre, lo stesso gran maestro de Paule aveva sollecitato il priorato a prendere a cuore la pratica – «desiderando che ne siegua con ogni celerità l'effetto» – e così le prove di Carlo, allora dodicenne, erano state avviate e approvate senza intoppi nel giro di tre mesi, tra il gennaio e il marzo del 1633⁷⁴. Nell'ottobre dello stesso anno, sempre il de Paule informava il priorato di un'altra grazia di paggio concessa a Giacomo Cavarretta di Trapani – ottenuta per intercessione dello zio Nicolò, priore di Venezia, «nostro buono e caro amico» – e chiedeva la convocazione apposita di due assemblee priorali *extra tempus* al fine di deputargli i commissari e approvare poi il processo da essi istruito; ma, a seguito di non precisati ritardi (o resistenze?) del priorato, sarebbe stato lo stesso gran maestro a scegliere i due commissari *in partibus* nel maggio del 1634 e, anche in questo caso, sarebbero bastati poco più di tre mesi perché il processo si concludesse con esito positivo⁷⁵. Analoghi altri due casi che videro come intermediario

⁷² Ivi.

⁷³ U. Mori Ubaldini, *La marina del Sovrano Militare Ordine di San Giovanni* cit., pp. 370-372, 557.

⁷⁴ Asp, Cm, *Processi*, fz. 963, fasc. 131, Carlo Musolino di Reggio (1633). Altri due zii paterni del candidato erano cavalieri gerosolimitani, fra Paolo e fra Giuseppe. Cfr. anche un altro caso di trent'anni prima (1603), praticamente identico (dispensa dei "limiti" e di minore età, concesse dal gran maestro e dal Capitolo generale), riguardante Francesco Dini di Messina (ma con i due quarti paterni, Dini e Giustiniani, originari di Firenze e di Chio), raccomandato dallo zio materno – fratello della nonna – fra Francesco Moleti, allora titolare della commenda di S. Martino di Monte Drosi (nel priorato Capua), e negli anni successivi bali di Napoli, ammiraglio e generale delle galere gerosolimitane (ivi, fz. 965, fasc. 138; A. Minutolo, *Memorie del Gran Priorato di Messina* cit., p. 128).

⁷⁵ Asp, Cm, *Processi*, fz. 964, fasc. 137, Giacomo Cavarretta di Trapani (1634), f. 5rv, lettera del gran maestro al priorato (22 ottobre 1633); ff. 7r-10r, commissione

fra Tommaso Hozes, piliere della Lingua di Castiglia e maestro di casa del gran maestro⁷⁶: Francesco Hozes, suo nipote, e Giacomo Balsamo, entrambi messinesi e ammessi come paggi rispettivamente nel 1629 e nel 1631; il primo ebbe anche «grazia della Veneranda Lingua d'Italia di passare sotto le prove del zio paterno»⁷⁷, mentre il secondo ottenne la dispensa di provare entrambi i quarti materni, Giustiniani, a Messina anziché a Chio, caduta da tempo in mano turca e di cui la famiglia era originaria⁷⁸.

magistrale *in partibus* (16 maggio 1634); f. 1r, lettera di trasmissione del processo, approvato dall'assemblea priorale, all'ammiraglio della Lingua d'Italia (25 agosto 1634). La famiglia Cavarretta «per memoria antiqua venne prima ad abitare» a Mazara, proveniente forse dalla Catalogna, si trasferì quindi a Salemi (presenza attestata nei primi anni del '300), a Marsala (da inizio '400) e finalmente (metà '500) a Trapani con Francesco, bisnonno del candidato (ivi, ff. 54r-56v, *riassunto delle scritture*; ff. 72v-75v, fedeli delle cariche ricoperte a Marsala, 28 maggio 1623, notaio Bartolomeo Romeo, e 22 maggio 1624, mastro notaio Andrea Pipitone, e a Trapani, 4 settembre 1624, Leonardo Ximenes, archivista del Senato). Il citato fra Nicolò Cavarretta, fratello del nonno del candidato, fu anche priore di Capua, ammiraglio dell'Ordine (1625-26) e nel 1636 «lasciò morendo una dote perpetua per fabricarsi una galera da nominarsi San Nicolò e la Madonna di Trapani». Fra Giacomo (1622-1702), priore del baliaggio di S. Stefano e più tardi anche lui ammiraglio dell'Ordine (1684-1687), fu «cavaliere tanto benemerito alla sua patria Trapani»; da lui prende il nome il palazzo attuale sede del municipio della città e già del Senato, di cui fece ristrutturare a sue spese la facciata a fine '600, e la via Bali Cavarretta (Bf, ms. 193, *Annali della Città di Trapani* cit., pp. 126-127, *Elogio della famiglia Cavarretta*, che riporta una presenza della famiglia a Trapani già nel 1386 con Filippo, capitano di giustizia, e il figlio Nicolò, barone del Granatello; U. Mori Ubaldini, *La marina del Sovrano Militare Ordine di San Giovanni* cit., pp. 68, 544, 546; M. Serraino, *Trapani nella vita civile e religiosa*, Editrice Cartograf, Trapani 1968, pp. 57-58; Id., *Storia di Trapani*, Corrao Editore, Trapani 1976, vol. II, p. 177; vol. III, p. 301). Cavaliere di giustizia fu anche Francesco Cavarretta, cugino di Giacomo, in quanto i nonni erano fratelli (cfr. A. Minutolo, *Memorie del Gran Priorato di Messina* cit., p. 269).

⁷⁶ «Per compiacere al nostro mastro di Casa il comendatore fra' don Tommaso de Hozes» (Asp, Cm, *Processi*, fz. 961, fasc. 118, f. 3r), che fu anche bali di Lora, in Andalusia (H. J. A. Sire, *The knights of Malta* cit., pp. 137-138). Il nonno del candidato, Alfonso Hozes, coincide probabilmente con il mastro razionale del Regno del 1581 (cfr. V. Sciuti Russi, *Astrea in Sicilia. Il ministero togato nella società siciliana dei secoli XVI e XVII*, Jovene, Napoli 1983, p. 231), del quale scrive il Mango: «un Alonso, nobile spagnuolo, mastro razionale e proconservatore del regno di Sicilia, fu regio delegato per la creazione dei giurati di Messina e lo troviamo notato nella mastra nobile del Mollica; nella quale mastra troviamo pure notato un fra' Tommaso. Un Pietro lo troviamo proconservatore in Messina nel 1609, 1616, 1632» (A. Mango di Casalgerardo, *Nobiliario di Sicilia*, Palermo 1912, rist. an., Forni Editore, Bologna 1970, vol. I, *ad vocem*).

⁷⁷ A. Minutolo, *Memorie del Gran Priorato di Messina* cit., p. 109; Tommaso fu anche «aggregato alla Senatoria dei nobili di Messina, e cavaliere della Stella» (ivi, p. 110).

⁷⁸ Asp, Cm, *Processi*, fz. 961, fasc. 118 e 121.

Per altro un cugino di Francesco, Tommaso Hozes, fu ammesso nell'Ordine pochi anni dopo, nel 1642⁷⁹.

Purezza di uffici

Il primo provvedimento che fissò in modo più preciso i criteri per la definizione della nobiltà dei candidati all'abito di cavaliere di giustizia fu quello preso dal Capitolo generale del 1578, che, ancora una volta su proposta della Lingua d'Italia, escluse a priori le richieste di ammissione provenienti da figli e nipoti di cancellieri (scrivani) e pubblici "tabellioni" (notai)⁸⁰. L'esclusione sanciva un più generale requisito di "purezza di uffici", come recitava uno dei punti di uno schema di interrogatorio cui vennero sottoposti i testi in un processo celebrato un anno dopo, nel 1579: «se il detto testimonio conosci [...] si hanno campato et campano da nobili et con renditi senza inbrattarsi loro nobiltà in exercizi vili»⁸¹. Un decennio dopo, nel 1588, un'analogo ordinazione toccava i mercanti: «qui ipse vel eius parentes mercimonia exercuerint», ovvero coloro i quali

saranno stati banchieri, o scrittori di banco, nummolarj, argentieri, o come volgarmente si dice cassieri, o sensali, ovvero in fondaco o bottega avranno misurato o venduto panno di seta o di lana, grano e qualsivoglia altra cosa, ancorché sia nobile di nome e d'armi, sia di qualsivoglia dominio, città o provincia, non sia ricevuto per fratello cavaliere⁸².

Fino a quel momento evidentemente l'Ordine non annoverava l'attività mercantile tra le professioni vili/meccaniche, come conferma un processo del 1572, nel quale i testi si riferiscono al candidato – tale Raffaele Morlan di Maiorca – e ai suoi parenti, dichiarando apertamente che erano mercanti operanti a Messina e in altre città e che «mai vidi fare arte alcuna brutta né meccanica, ma sempre lo ha

⁷⁹ A. Minutolo, *Memorie del Gran Priorato di Messina* cit., p. 110.

⁸⁰ C. Du Cange, *Glossarium mediae et infimae latinitatis* cit., IV, p. 1156.

⁸¹ Asp. Cm, *Processi*, fz. 958, fasc. 49, Nicolò Giacomo Smorto di Messina (1579), ff. 2v-3v, interrogatorio.

⁸² *Codice del Sacro Militare Ordine Gerosolimitano*, pp. 49-50. Per la *limpieza de oficios* – l'espressione è di Domínguez Ortiz – introdotta nei tre ordini castigliani tra il 1550 e il 1575, cfr. M. Lambert-Gorges, *Le bréviaire du bon enquêteur* cit., pp. 191-192; E. Postigo Castellanos, *Honor y privilegio en la Corona de Castilla* cit., pp. 140-141; F. Fernández Izquierdo, *La Orden militar de Calatrava en el siglo XVI* cit., pp. 98).

visto fare et de presenti fa officio de mercadanti»⁸³. Il Capitolo generale del 1598, inoltre, pur ribadendo l'esclusione di ogni tipo di arte "vile", derogò alla mercatura esercitata nelle città di Genova, Firenze, Siena e Lucca (ma lo stesso valeva anche per Venezia), principale attività dei patriziati locali⁸⁴, mentre un'ordinazione del 1631 respingeva ogni tipo di forzatura interpretativa degli statuti in merito a scrivani e notai:

Item, reprimentes praesumptionem aliquorum alias pro militibus recipi praetendentium contra laudabiles Ordinis constitutiones et consuetudines generosae nobilitati faventes [...] confirmaverunt qui patre, aut avo tam paterno quam materno, scriba seu notario, aut tabellione publico prognati fuerint, minime in Ordine nostro fratribus militibus admittantur⁸⁵.

⁸³ Asp. Cm, *Processi*, fz. 958, fasc. 33, Raffaele Morlan di Maiorca (1572), sf, testi (Messina, 17 aprile 1572). I testi in questione, presentati dal candidato, erano tutti di Maiorca: fra don Domenico de Sbach, cavaliere di Malta del priorato di Catalogna e commendatore di Gagnens, il magnifico Antonio Fortunio, capitano di trireme spagnola, e il magnifico Antonio Torillon.

⁸⁴ Cfr. C. Donati, *L'idea di nobiltà in Italia* cit., pp. 250-251. Su quale tipo di mercatura – al minuto o all'ingrosso, esercitata direttamente o tramite agenti di fiducia – fosse derogante o meno alla nobiltà, cfr. A. Spagnoletti, *Stato, aristocrazie e Ordine di Malta nell'Italia moderna* cit., pp. 143-145, che cita anche il caso di un nobile siracusano, Antonio Rosario Pietrasanta, la cui prova di nobiltà per il quarto Cittadini di Milano nel 1758 «fu respinta per avere alcuni membri della famiglia esercitata la mercatura al minuto» (ivi, p. 144). Per i criteri molto più larghi adottati dai tre ordini spagnoli di Alcántara, Calatrava e Santiago, in merito all'esercizio della mercatura, cfr. L. P. Wright, *Gli Ordini militari nella società spagnola del Cinque e Seicento* cit., pp. 140-145, dove si cita l'interessante caso dei nobili banchieri di Burgos, che nonostante le forti e reiterate pressioni di Filippo II, non riuscirono a far ammettere i loro cadetti nell'Ordine di Malta, e «dovettero pertanto accontentarsi degli Ordini nazionali spagnoli, che potevano tranquillamente lasciar cadere i loro requisiti più scomodi». Riguardo alla mercatura all'ingrosso, un breve papale del 1622 estese ad Alcántara e Calatrava uno statuto di Santiago che la derogava (cfr. ivi, pp. 141-142); la Lambert-Gorges sostiene invece che «la place á part du grand marchand, déjà implicite au XVIe s., est finalement reconnue par une bulle pontificale de 1623 à l'usage de Ordres de Calatrava et de Santiago» (Ead., *Le bréviaire du bon enquêteur* cit., p. 193). In ogni caso nel 1653 anche questa deroga – almeno per Santiago – fu revocata (cfr. E. Postigo Castellanos, *Honor y privilegio en la Corona de Castilla* cit., p. 136).

⁸⁵ *Ordinazioni 1631*, p. 9. Una sentenza della Rota romana del 1611 respinse le proteste di un "pretendente" di Como che voleva far valere la *consuetudo loci* dello Stato di Milano, per la quale il notariato non pregiudicava la nobiltà. Per l'Ordine di Malta, infatti, «occorreva una nobiltà tale che *quod ubique locorum pro nobilitate habeatur*. Né valeva addurre l'eccezione che gli statuti maltesi facevano, riguardo alla

Purezza di sangue e ortodossia religiosa

Tra i requisiti di ammissione stabiliti dai Capitoli generali non poteva mancare quello di un'esemplare identità cristiana, irrinunciabile per un Ordine – la “Religione” per antonomasia – che faceva della difesa della fede un tratto distintivo essenziale. Nel 1578 fu sancita l'esclusione di candidati colpiti da condanne da parte dell'Inquisizione⁸⁶ – sebbene già almeno dal 1570 sia possibile ritrovare nei testi dei processi di nobiltà un esplicito riferimento a tale condizione⁸⁷ –, mentre nel 1588 fu rimarcata anche «la perpetua esclusione delle discendenti da' Ebrei, e Maomettani [...] proibendo alle Lingue, ed a' Priorati, che di questo difetto non facciano grazia ad alcuno, la quale se faranno, dichiariamo essere di nessun valore»⁸⁸. Il requisito della purezza di sangue, per ovvie ragioni molto più “precoce” negli ordini militari castigliani (per Calatrava e Alcántara già nella seconda metà del '400)⁸⁹, era comunque già richiesto esplicitamente almeno dagli anni '60 del '500, come attestano per esempio le deposizioni di un processo del 1562 – «mai haviri intiso alcuna suspitioni né forma di mali christiani or heretici or dependentia [o stirpa] de iudei» – e un “interrogatorio” del 1568, in cui si fa riferimento in maniera più

mercatura, per alcune città italiane: *giaché i mercanti Genovesi e Fiorentini non solo nelle loro città sono stimati nobili et hanno i primi carichi della repubblica, ma etianidio in ogni altra fuori dal loro dominio. Il che non segue in quelli, che nello stato di Milano esercitano il notariato*» (C. Donati, *L'idea di nobiltà in Italia* cit., p. 260).

⁸⁶ «Quelli che saranno stati condannati dal Santissimo Ufficio dell'Inquisizione, ed avranno portato l'abitello di penitenza non possano in modo alcuno aver l'abito nostro; ed avendolo, non lo possano portare» (*Codice del Sacro Militare Ordine Gerosolimitano*, p. 43). Per gli ordini castigliani questo requisito negativo – «penitenciados por el Santo Oficio de la Inquisición» – venne richiesto in modo continuativo in tempi diversi: Alcántara dal 1550, Santiago dal 1575, Calatrava dal 1600 (cfr. M. Lambert-Gorges, *Le bréviaire du bon enquêteur* cit. 188-190; E. Postigo Castellanos, *Honor y privilegio en la Corona de Castilla* cit., pp. 134-135; F. Fernández Izquierdo, *La Orden militar de Calatrava en el siglo XVI* cit., pp. 99, 102-103).

⁸⁷ «Né che essi prenoti signori siano né alcuno di essi sia stato perseguto per lo s.mo officio della s.ma Inquisizione» (Asp, Cm, *Processi*, fz. 958, fasc. 30, Pietro Papardo di Messina (1570), sf, testi).

⁸⁸ *Codice del Sacro Militare Ordine Gerosolimitano*, pp. 41-42.

⁸⁹ Cfr. F. Fernández Izquierdo, *La Orden militar de Calatrava en el siglo XVI* cit., p. 90; M. Lambert-Gorges, *Le bréviaire du bon enquêteur* cit. 186-188, che rileva però come solo dal 1530-1540 «ce point commence, par intermittence, à être soulevé lors des interrogations de témoins [...] Mais à compter du règne de Philippe II [...] les enquêteurs ouvrent systématiquement une information sur la “pureté de sang”».

precisa ed estesa alla discendenza da «iudei, marrani, saraceni oppure de altra machomettana [sic] natione»⁹⁰.

A distanza di alcuni decenni, il Capitolo generale del 1631 puntualizzò e ampliò il contenuto di due precedenti statuti, decretando che un'eventuale accusa di impurità di sangue costituiva l'unico motivo per rivedere l'ammissione di un cavaliere di giustizia – ma il provvedimento riguardava anche cappellani e serventi –, anche dopo il termine di tempo stabilito dagli statuti per questo tipo di ricorsi (5 anni dall'effettiva professione). Se tale accusa si fosse rivelata fondata, sarebbe seguita automaticamente l'espulsione dall'Ordine e la «restitutionem quorumcumque bonorum Ordinis nostri, quomodocumque perceptorum». Inoltre il candidato non doveva avere «Iudaeis, Marranis, Saracenis aut aliis Mahumetanis *aliquam originem, ne dum probabilem, sed nec etiam aliqua adhuc fama vigente memorabile quoquo modo traxerit* [sic]»⁹¹.

L'unico caso documentato di dispensa dalla purezza di sangue è quello di Visconte Cicala, cavaliere di giustizia dal 1641 e membro di una famiglia di origine genovese (uno dei 28 *alberghi* della Repubblica). L'omonimo bisnonno, Visconte *senior*, venuto in Sicilia al seguito della spedizione di Carlo V contro Tunisi (1535), «piantò la sua famiglia in Messina, essendo aggregato alla Senatoria de' nobili, e fu nel 1553 console genovese nella detta città»⁹². Al centro di un grosso giro di affari (credito, commercio e attività di corsa), partecipò, in qualità di *asentista* di galere della Corona spagnola, alle più importanti spedizioni contro barbareschi e ottomani, dall'impresa di Barberia (1530) alla disfatta di Gerba (1560)⁹³. In un'altra di queste

⁹⁰ Asp, Cm, *Processi*, fz. 957, fasc. 20, Gerolamo Sollima di Messina (1562); fasc. 25, Basilio Comito di Messina (1568).

⁹¹ *Ordinazioni 1631*, pp. 14-15 (il corsivo è mio). Questa ordinazione doveva essere pubblicizzata tra i novizi «ne quoquo tempore ignorantiae praetextu se excusare valeant» (ivi). «E benché detta purità possa presumersi, tuttavia giusta i statuti dell'Ordine deve provarsi / e tutte volte, che ve ne sono prove affermative devono prevaler'alle negative anche se queste saranno di maggior peso poiché trattandosi di materia obiettiva sempre prevale l'affirmativa» (Nlm, Aom, arch. 1688, *Breve Trattato*, f. 14v); va ricordato, infine, che l'impurità di sangue «non pregiudica bensì, quando sarà per parte de' collaterali» (ivi, f. 5v).

⁹² A. Minutolo, *Memorie del Gran Priorato di Messina* cit., p. 79. Sulla nomina dei consoli della nazione genovese a Palermo e a Messina, cfr. S. Laudani, *La Sicilia della seta. Economia, società e politica*, Donzelli, Roma 1996, p. 120n.

⁹³ Cfr. L. Lo Basso, *Gli asentisti del re. L'esercizio privato della guerra nelle strategie economiche dei genovesi (1528-1716)*, in R. Cancila (a cura di), *Mediterraneo in*

imprese, la presa di Castelnuovo alle bocche del Cattaro (1538), catturò la giovane figlia di un bey – «turcarum quidem [...] precipuo genere procreata» –, che fu battezzata col nome di Lucrezia e divenne poi sua sposa e madre dei suoi molti figli, tra i quali il nonno del cavaliere di Malta Visconte *junior*⁹⁴. Grazie alla presentazione di un breve pontificio del 1596 – ottenuto molto probabilmente in memoria dei servizi resi alla sede romana dalla famiglia, primo fra tutti il cardinale Giambattista, fratello di Visconte *senior*⁹⁵ – nulla ostò all’approvazione del suo processo di nobiltà⁹⁶, nel quale invece non si faceva parola di un’altra parentela, potenzialmente ben più “scomoda”, quella con Scipione Cicala, altro figlio di Visconte *senior* e di Lucrezia, più noto come Sinan Pasha, rinnegato e *kapudan-i deryâ* (alto ammiraglio) della flotta ottomana nel 1591-94 e nel 1598-1604⁹⁷.

Si trattava di una parentela certamente nota a tutti, ma che – non rientrando nella linea della diretta discendenza di sangue del candidato – non aveva “motivo” di essere menzionata, contrariamente a

armi (secc. XV-XVIII), Quaderno n. 4 di «Mediterranea. Ricerche storiche», Associazione “Mediterranea”, Palermo 2007, vol. II, p. 408, disponibile on-line su www.mediterraneanricerchestoriche.it. Sul sistema dell’*asiento* applicato all’appalto e, nel caso di alcune importanti famiglie genovesi (i Doria prima di tutto), al noleggio delle galere, cfr. ivi, pp. 397-424. Per le notizie sulla famiglia Cicala mi sono rifatto a A. Lercari, *I Cicala: un’antica e nobile famiglia genovese in Sicilia*, «La Casana», n. 1-2 (2005), pp. 56-67; G. Benzoni, *Cicala, Visconte*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani, vol. 25, Roma 1981, pp. 340-346.

⁹⁴ A metà ’700, il genealogista gerosolimitano Buonarroti, scriveva invece che Lucrezia era una nobildonna della famiglia Lomellini (A. Lercari, *I Cicala: un’antica e nobile famiglia genovese in Sicilia* cit., p. 61).


⁹⁵ Uomo di curia, fu uditore della Camera Apostolica e referendario *utriusque Signaturae*. Accumulò diversi benefici ecclesiastici – come il vescovato di Albenga (1543) e quello di Sagona in Corsica (1551) –, nelle cui sedi mai risiedette e che trasferì successivamente ai parenti (il nipote Carlo e il fratello Nicolò). Partecipò al Concilio di Trento, come influente consigliere dei cardinali legati. Nel 1551 fu creato cardinale da Pio III; fu tra i consiglieri più stretti di Pio IV, alla morte del quale fu preso in considerazione tra i papabili. Morì a Roma nel 1570. Per la Fragnito fu «deciso difensore dei privilegi e delle prerogative della centralizzazione romana» (G. Fragnito, *Cicala, Giambattista*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 25 cit., pp. 304-309).

⁹⁶ Asp. Cm, *Processi*, fz. 969, fasc. 166, ff. 14r-15v, breve pontificio di Clemente VIII dell’11 maggio 1596, ottenuto su istanza di Carlo e Filippo Cicala (figli di Visconte *senior*); ff. 140r-172v, testi (Messina, 16-23 maggio 1641), sottoscrizione dei commissari (7 giugno dello stesso anno) e accettazione delle prove da parte dell’assemblea priorale.

⁹⁷ Cfr. P. Williams, *The Sound and the Fury: Christian perspectives on Ottoman naval organization, 1590-1620*, in R. Cancila, *Mediterraneo in armi* cit., vol. II, pp. 572-592.

quanto accadeva normalmente per i parenti collaterali, anche lontani, che avessero acquisito importanti titoli di distinzione sociale, come nel caso del cardinale Giambattista Cicala (detentori di cariche cittadine o dello Stato, feudatari, cavalieri di ordini militari, dignitari della Chiesa, ecc.). Nel 1598 l'ammiraglio ottomano si era tra l'altro presentato pacificamente nel porto di Messina con 55 galere al seguito, per fare visita alla madre Lucrezia alla quale era stato strappato per opera del corsaro Dragut molti anni prima, nel 1561, al largo delle Egadi (Trapani), insieme con il padre Visconte⁹⁸: questi era morto in carcere nel 1564 a Costantinopoli, dove l'allora sedicenne Scipione stava invece per iniziare una rapida e brillante carriera alla corte del Sultano⁹⁹.

Genealogia della famiglia Cicala di Messina



⁹⁸ Cfr. *ivi*, p. 572; U. Mori Ubaldini, *La Marina del Sovrano Militare Ordine di San Giovanni* cit., pp. 307-311. Poche settimane dopo attaccò l'isola di Gozo, venendone però respinto. L'episodio della visita alla madre è citato anche da F. Braudel, *Civiltà e imperi del Mediterraneo nell'età di Filippo II*, Einaudi, Torino 2002 (ed. francese 1982), vol. II, p. 1276. In realtà già quattro anni prima, nell'agosto del 1594, il Cicala era entrato nel porto peloritano per vedere la madre e, al rifiuto oppostogli, aveva reagito con il saccheggio di Reggio, risparmiando la ben più vulnerabile Messina (L. Scaraffia, *Rinnegati. Per una storia dell'identità occidentale*, Laterza, Roma-Bari 1993, pp. 121-123, che cita «la storia di Cicala [come] uno dei pochi casi in cui abbiamo la possibilità di intravedere la rete di vincoli affettivi che legava i rinnegati al mondo che avevano lasciato»).

⁹⁹ Su Scipione Cicala, cfr. G. Benzoni, *Cicala, Scipione*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 25 cit., pp. 320-340. Sui presunti contatti tra Tommaso Campanella e il rinnegato Cicala in occasione della congiura antispagnola del 1599, cfr. *ivi*, p. 332; L. Scaraffia, *Rinnegati* cit., pp. 143-145. Il papa Clemente VIII – lo stesso del breve del 1596 – contava un po' ingenuamente sul Cicala per realizzare il «suo candido disegno (peraltro emerso in un clima di diffusa aspettativa: pure Campanella, nella *Monarchia di Spagna*, ipotizza, per «espugnar il Turco», il «mezzo di qualche capitano che sia stato cristiano... come il Cicala») d'abbattere, una volta per tutte, la scricchiolante impalcatura del colosso turco» (G. Benzoni, *Cicala, Scipione* cit., p. 334).

Nessun riferimento a questa “pecora nera” della famiglia è presente anche nei processi di altri tre Cicala cavalieri di giustizia: due Scipione (1639 e 1673) – della linea dei conti palatini e principi di Tiriolo (titolo feudale calabrese del Regno di Napoli)¹⁰⁰ – e Andrea (1651), che in qualità di fratello di Visconte *junior* ottenne la dispensa di passaggio sotto le sue prove¹⁰¹. Evidentemente era meglio far finta di niente, tanto più che, a differenza delle origini di Lucrezia, l’apostasia di Scipione non poneva tecnicamente problemi di impurità di sangue sulla discendenza dei candidati, sebbene rappresentasse una macchia d’infamia sulla famiglia. Stupisce semmai che Visconte *senior*, un altro suo figlio (Carlo) e un suo nipote *ex filio* (anche lui Carlo, figlio di Filippo) – nonostante il loro diretto legame di sangue con Lucrezia – fossero stati ammessi nell’Ordine di Santiago, ma la mancanza dei loro *expedientes de pruebas* non consente di sapere se in quella sede fossero state sollevate obiezioni in merito¹⁰².

Separazione di ceto nelle città di provenienza

I requisiti necessari per l’ammissione all’Ordine di Malta non si limitavano alle sole qualità personali del candidato o dei suoi ascendenti (nascita legittima, attitudine fisica, nessun esercizio di mestieri disonorevoli, sangue puro). Al Capitolo generale del 1598 si deve un’ordinazione che definiva, con un preciso criterio, lo *status* di nobiltà della città di provenienza dei quarti del candidato: si dove-

¹⁰⁰ «In genere assieme all’*asiento* si includeva la concessione di un feudo con relativo titolo» (L. Lo Basso, *Gli asentisti del re cit.*, pp. 401-402). Carlo, figlio di Visconte *senior*, fu il primo a essere insignito dei due titoli, conte palatino nel 1597 e principe di Tiriolo nel 1630. Gli successe in entrambi il figlio Giambattista.

¹⁰¹ Asp, Cm, *Processi*, fz. 971, fasc. 194, Andrea Cicala di Messina (1651), ff. 6r-7v, dispensa data in Malta il 6 novembre 1650 in seguito a un breve papale precedente. I testi furono sentiti solo su nove dei ventidue punti dell’*interrogatorio*, tra i quali non figurava quello relativo alla purezza di sangue (cfr. ivi, ff. 19r-27v, testi, Messina, 21-24 aprile; sottoscrizione dei commissari, 29 aprile, accettazione dell’assemblea priorale e trasmissione alla Lingua d’Italia, 6 giugno 1651). Per i processi dei due Scipione Cicala, rispettivamente figlio e nipote di Giambattista, cfr. ivi, fz. 967, fasc. 150; fz. 977, fasc. 238. Sull’attività degli *hombres de negocios* genovesi nel Regno di Napoli, cfr. A. Musi, *Mercanti genovesi nel Regno di Napoli*, ESI, Napoli 1996.

¹⁰² Cfr. A. Minutolo, *Memorie del Gran Priorato di Messina cit.*, pp. 78-80. In Ahn, Om, *Santiago*, non risulta infatti la concessione di questi abiti.

vano infatti «rigettare le prove di coloro che [...] discendessero da persone coinvolte nei reggimenti cittadini in “uffici” soliti assegnarsi anche ai popolari e che, infine, fossero originari di città e luoghi ove non vigeva formale separazione di ceto»¹⁰³, all'interno delle liste, le mastre, dalle quali nelle città demaniali si sceglievano i titolari dei vari uffici e magistrature. Si trattava in realtà della ratifica definitiva di un requisito presente dai primi processi di nobiltà di metà '500¹⁰⁴ e che nel Capitolo generale del 1631 avrebbe trovato la sua espressione più compiuta, insieme con l'aggiunta di un esplicito riferimento a eventuali aggregazioni di famiglie popolari alla nobiltà cittadina:

Se li medesimi huomini di dette casate e famiglie hanno havuto alla giornata, e hanno dalla città ufficii, magistrati o dignità, o gradi di maggioranza soliti darsi solamente alli veri nobili e gentilhuomini, e quali sono stati, e siano, e che armi sono le loro, in che luogo l'han vedute, e da quanto tempo in qua.

Se nella distributtione e nominatione, et elettione di detti ufficii, magistrati, dignità e gradi di maggioranza, è solito per alcun tempo, che vi concorrino altre persone basse, che non siano veri nobili.

Se in quella città s'aggregano famiglie popolari alla nobiltà, e se le sudette quattro famiglie sono dell'aggragate, e da quanto tempo¹⁰⁵.

La titolarità effettiva di cariche pubbliche da parte degli ascendenti del candidato non era comunque condizione necessaria alla sua ammissione, posto che «questo genere di prova ha luogo quando è affermativa, e non negante, poiché non s'esclude la nobiltà per non avere conseguito simili gradi e dignità le persone d'alcuna famiglia, quale in altra maniera prova la sua nobiltà, potendo ciò essere succeduto o perché non si curarono, o per le fazioni contrarie, che dominavano in quella città o per altre simili cause»¹⁰⁶: notazione, quest'ultima, che rivela un'esperta cono-

¹⁰³ A. Spagnoletti, *Stato, aristocrazie e Ordine di Malta nell'Italia moderna* cit., p. 137. Il Capitolo del 1598 recitava in merito: «che nissuno della famiglia delli suoi quarti [del candidato] habbi concorso in ufficio, al quale siano stati o siano soliti concorrere persone popolari, o come si domandano in alcuni luoghi cittadini» (cit. in C. Donati, *L'idea di nobiltà in Italia* cit., p. 250).

¹⁰⁴ Cfr. Asp, Cm, *Processi*, fz. 957, fasc. 4, Vincenzo Sollima di Messina (1543); fasc. 3, Carlo Ruffo di Messina (1549), sf, testi.

¹⁰⁵ *Ordinazioni 1631*, p. 19. Si tratta dei punti 18, 19 e 21 dell'interrogatorio per i testi.

¹⁰⁶ NIm, Aom 1688, *Breve Trattato*, f. 15v.

scenza da parte dell'Ordine dei meccanismi complicati, e spesso conflittuali, del potere urbano.

In questo contesto potevano rivelarsi semmai "compromettenti" le ingerenze dell'autorità viceregia, quando, ignorando le consuetudini locali, procedeva alla nomina di "civili" in uffici normalmente riservati ai nobili. Attestazioni in tal senso si trovano nelle deposizioni di molti processi di nobiltà: a Palermo nel 1614, a Lentini nel 1650, a Sutera e a Girgenti nel 1671, a Marsala nel 1681, a Messina nel 1752¹⁰⁷. In alcuni di questi casi i testi ci tenevano a far constare la resistenza opposta dalle autorità cittadine: «e quando alcuna volta per potenza delli signori Viceré è stato dato alcuno di detti offitii a persone ignobili, la detta città [Lentini] l'ha consultato», prendendo la precauzione di «fare nota nelli libri di detta città, qualmente non si intende *quel* ufficiale essere stato fatto legitimamente»¹⁰⁸. Analogamente, nonostante a Lentini non si procedesse normalmente ad aggregazioni di famiglie popolari, «quando per qualche forzo ci ne fossero state pure si sogliono fare le debite protesti per l'indennità delli Privilegi di detta città»¹⁰⁹. Ancora più decisa era la presa di posizione della città di Girgenti, dove le cariche di giurato e capitano si "supponeva" fossero disciplinate dalla separazione di ceto, «essendo

¹⁰⁷ Per Palermo, Sutera e Messina, cfr. rispettivamente, Asp, Cm, *Processi*, fz. 959, fasc. 75, ff. 1r-28r, testi (13 marzo 1614); fz. 975, fasc. 230, ff. 273r e ss, testi (25 maggio-2 giugno 1681); fz. 993, fasc. 323, sf, testi (6-8 luglio 1752). Per le altre città, cfr. *infra*.

¹⁰⁸ Ivi, fz. 971, fasc. 192, f. 162v. Anche a Marsala il viceré nominò più volte ufficiali cittadini al di fuori degli "scrutinii" annuali - ai quali potevano «essere ascritti» soltanto i nobili -, senza dar retta alle proteste della città (ivi, fz. 978, fasc. 244, testi, Marsala, 2-3 giugno 1681).

¹⁰⁹ Ivi, fz. 971, fasc. 192, f. 166r. È ovvio che tali dichiarazioni spesso nascondevano una realtà sociale molto più mobile. A Caltagirone, per esempio, alcuni testi dichiararono nel 1639 che nella città non si aggregavano né si erano mai aggregate alla nobiltà famiglie popolari (ivi, fz. 967, fasc. 153, ff. 1r e ss, testi, 4 aprile 1639). La realtà era ben diversa, come dimostrano le ascrizioni alla mastra del 1661 - riservata alla sola carica di senatore (nobiltà di prima classe) - di nuove famiglie non comprese in quella del 1569 (nobiltà di seconda classe), sebbene «oltre le lotte per la partecipazione al consiglio, per l'iscrizione alle Mastre, per 'godere dei privilegi dei gentiluomini', il potere rimaneva concretamente accentrato nelle mani di un gruppo ristretto di famiglie, che da epoche abbastanza remote [tra '400 e '500] governava con continuità il centro ereo». Dopo la repressione della rivolta di Messina, l'iscrizione alla mastra senatoria dipese sostanzialmente dall'approvazione viceregia (G. Pace, *Il governo dei gentiluomini. Ceri dirigenti e magistrature a Caltagirone tra medioevo ed età moderna*, Il Cigno Galileo Galilei, Roma 1996, pp. 146-151).

che si eligino da Sua Eminenza [il viceré] per scrutinio fatto da' nobili et se si fa da Sua Eminenza persona non scrutiniata ignobile, non se li da possesso» (della carica)¹¹⁰.

Il requisito della separazione di ceto era tanto importante che faceva passare in secondo ordine lo statuto demaniale o feudale della città di provenienza dei quarti del candidato – «l'esser vassallo d'un prencipe o vassallo d'un Re»¹¹¹ –, nonostante le ordinazioni del 1631 avessero sancito anche «l'esclusione dall'Ordine di coloro che fossero originari o risiedessero in città infeudate»¹¹². Questo potrebbe spiegare come mai diversi cavalieri di giustizia siciliani, ammessi prima e dopo quel Capitolo generale, provenissero da Modica (5 tra il 1566 e il 1645), da Ragusa (due, nel 1626 e nel 1650) e da Terranova (due, nel 1616 e nel 1681).

Nella contea di Modica i capitoli concessi dal feudatario, Ludovico II Enríquez Cabrera, avevano infatti formalizzato nel 1564 la separazione di ceto per le cariche di giurato e di capitano di giustizia, attraverso la compilazione di liste di soli «gentiluomini» compilate da parte dei 24 componenti del consiglio cittadino¹¹³. Certo, con il passare dei decenni tale distinzione si fece nella pratica sempre più debole, tanto che i testi di un processo di nobiltà del 1632 dichiaravano apertamente che «non ci sonno in questa città [Modica] gradi di offitii ma [...] li dà il signor Admirante a chi vole»; anticamente, per esempio, le cariche di giurato e di capitano di giustizia della città (e il discorso valeva anche per Ragusa) si davano «a veri nobili [...] quando non le volevano per amore, li facevano pigliare per forza et con iniuntioni per non le haveran dare [a] persone basse, ma adesso li danno a chi li pare». I criteri di distinzione erano diventanti ormai altri: «la nobiltà

¹¹⁰ Cfr. Asp, Cm, *Processi*, fz. 976, fasc. 234, Vitale Cammerata di Palermo (1671), ff. 361-363, *compendio delle scritture della famiglia Monastra*.

¹¹¹ Ivi, fz. 972, fasc. 198, sf, lettera dei procuratori della Lingua d'Italia al priorato di Messina (Malta, 26 ottobre 1654).

¹¹² A. Spagnoletti, *Stato, aristocrazie e Ordine di Malta nell'Italia moderna* cit., p. 136). In realtà le ordinazioni del 1631, almeno quelle riguardanti il "ricevimento" dei cavalieri, non contengono nulla di specifico su questo requisito che, comunque, non faceva altro che ribadire la necessità della condizione libera del candidato, stabilita fin dal XIII secolo.

¹¹³ Era tuttavia facoltà del conte «eleggere fra i quattro [giurati] un popolano ... che sia honorato et di bona qualitatì» (G. Raniolo, *Introduzione alle consuetudini ed agli istituti della Contea di Modica*, Ed. Associazione Culturale "Dialogo", parte I (ristampa), Modica 1988, pp. 72-76, 179-180 (stralcio dei capitoli del 1564); cfr. anche parte II, Modica 1987, pp. 27-28).

dalla plebbe si distingue con baronie, feghi, con vivere nobilmente con schiavi, cavalli e servitù» e «li nobili incominciano da baroni, dottori et offitii regii»¹¹⁴.

Convince invece meno l'ipotesi che «era consentita l'ammissione degli uomini della contea [...], forse perché il signore di quel luogo appariva così potente da essere considerato nell'isola un piccolo re che sovrastava in forze, ricchezza ed autorità finanche alcuni piccoli sovrani dell'Italia centro-settentrionale»¹¹⁵. Qualcosa di analogo si potrebbe applicare anche a Terranova, città feudale di un'altra potente e ricca famiglia dell'aristocrazia siciliana, gli Aragona-Tagliavia (dal 1639 Aragona-Pignatelli). Ma se si considera il caso di Castelvetro, l'altro polo feudale della famiglia, si può al contrario verificare come le medesime dinamiche di conflitto politico per il controllo delle cariche pubbliche e di ascesa sociale fino all'acquisto di un titolo baronale – all'ombra o alle spalle di un feudatario bisognoso di consenso e soldi –, non sono sancite o agevolate, come accade a Modica e a Terranova, dall'arruolamento di qualche membro del patriariato locale nelle file dell'Ordine di Malta.

Emblematico il caso dei Di Blasi che, nel giro di un secolo (da fine '500 a fine '600), percorsero le tappe «obbligate» della scalata sociale: ricchi imprenditori agricoli e gabelotti, più volte giurati dell'università, governatori del principato (una volta) e prestatori di denaro al suo titolare, il duca di Terranova, valorosi soldati al servizio della Corona spagnola – presso la cui corte soggiornò uno dei suoi membri –, abili nella politica matrimoniale che li legò all'altra famiglia più importante della città, i Di Maio, acquisendone il ricchissimo patrimonio, e finalmente baroni nel 1688, grazie all'acquisto per 9920 onze del feudo della Salina con il mero e misto imperio, «non più al servizio dei signori di Castelvetro, ma ora essi stessi insigniti del titolo nobiliare»; un'emancipazione che li collocava al di sopra delle

¹¹⁴ Asp, Cm, *Processi*, fz. 962, fasc. 129, Blasco Paternò di Caltagirone (1632), ff. 270r-285r, testi ascoltati a Modica (6-9 gennaio 1632) sulla famiglia Giurato, secondo quarto paterno del candidato. Per le cariche riservate ai nobili a Ragusa, cfr. anche ivi, fz. 971, fasc. 188, Francesco Arezzo di Ragusa (1650), ff. 108r-140v, testi (30 marzo-5 aprile 1650); E. Sortino-Trono, *Nobiliario di Ragusa*, Ragusa 1929, rist. an., Forni Editore, Bologna 2003, pp. 12-16, dove si rileva l'abuso che «sulla fine del XVII e principio del XVIII secolo, bastava essere stato nominato, bene o male, Giurato o Capitano, o financo Giudice civile o criminale» per essere ascritti alla mastra nobile della città, cioè esattamente il procedimento inverso a quello previsto.

¹¹⁵ A. Spagnoletti, *L'Ordine di Malta e la Sicilia* cit., p. 11.

altre famiglie del patriziato di Castelvetro. Eppure nessun Di Blasi (o Di Maio, o Mangiapane, altra famiglia di giurati, capitani e sindaci imparentatisi con i Di Blasi) fu mai cavaliere di giustizia, cappellano o servente dell'Ordine di Malta!¹¹⁶

Nel 1616 e nel 1681 furono invece ammessi come cavalieri di giustizia rispettivamente Francesco Maria Gregni e Mazzeo Grugno, cadetti di famiglie ascritte al patriziato di Terranova. I due cavalieri erano strettamente imparentati tra loro (la madre di Mazzeo Grugno, Margherita Gregni, era la sorella del padre di Francesco Maria) e con i Guccio, altra famiglia di rilievo del patriziato eracleo (diversi suoi membri furono giurati e capitani della città): una rete di alleanze familiari cementata dall'appartenenza all'Ordine di Malta; tra i testi delle prove di nobiltà di Mazzeo Grugno figura tra l'altro don Giuseppe Humano, fratello di un cappellano conventuale, Francesco, ricevuto nel 1651, e barone di S. Elia, un altro titolo di recente acquisizione¹¹⁷. Solo apparentemente, però, il fatto che i due processi venissero approvati senza alcuna obiezione può essere spiegato con il prestigio del duca di Terranova e della sua famiglia: cavalieri del Toson d'Oro, grandi di Spagna, gran connestabili, gran ammiragli di Sicilia, principi del Sacro Romano Impero (dal 1648), cavalieri di Malta, d'Alcántara e di Santiago¹¹⁸, titolari di un immenso patrimonio feudale (Terranova, Castelvetro, Avola, Borgetto, Favara, Sant'Angelo Muxaro), fondatori di Montedoro e Menfi negli anni '30 del '600¹¹⁹. Per il processo di Francesco Maria Gregni vennero ad esempio presentate due fedeli del duca don Giovanni e del cavaliere d'Alcántara don Ottavio (fratello del nonno di Giovanni, l'omonimo duca), indirizzate rispettivamente agli ufficiali del Regno e al gran

¹¹⁶ Cfr. R. Cancila, *Gli occhi del principe. Castelvetro: uno stato feudale nella Sicilia moderna*, Viella, Roma 2007, pp. 105-116. Sulla possibilità anche per le terre baronali, sulle quali «meno approfondite sono le nostre conoscenze», di «evidenziare elementi significativi di mobilità sociale e una certa dialettica politica che contrapponeva le famiglie emergenti per il controllo delle cariche pubbliche più importanti, come pure momenti di conflittualità tra esclusi e integrati nel sistema di potere», cfr., anche per la bibliografia segnalata, ivi, pp. 88-99.

¹¹⁷ Cfr. Asp, Cm, *Processi*, fz. 978, fasc. 243, Mazzeo Grugno di Terranova (1681), sf – che contiene anche le carte del processo di Francesco Maria Gregni (1616) –, testi (9-11 giugno 1681); scritture allegate dei quarti Grugno, Guccio e Gregni.

¹¹⁸ Tre cavalieri di Malta, tre d'Alcántara e cinque di Santiago (cfr. A. Minutolo, *Memorie del Gran Priorato di Messina* cit., pp. 44-45, 220; Ahn, Om, *Alcantara*, exp. tes 89 (con exp. llo 13477), 90; *Santiago*, exp. tes 487, 491, 493 (con exp. llo 494), 495, 496.

¹¹⁹ Cfr. R. Cancila, *Gli occhi del principe* cit., pp. 17-22.

maestro di Malta (e al Consiglio dell'Ordine), attestanti la nobiltà bicentenaria della famiglia Gregni e la qualità nobiliare delle cariche ricoperte dai suoi membri¹²⁰. Ora, la posizione di prestigio della famiglia Aragona avrebbe avuto lo stesso peso nel caso di un candidato di Castelvetrano. La vera ragione della "discriminazione" tra le due città feudali potrebbe allora essere trovata proprio nel fatto che mentre a Terranova vigeva la separazione di ceti nell'attribuzione delle cariche pubbliche – sebbene i testi del processo del 1616 precisassero che da una decina d'anni il duca conferiva «alcuni di detti offitii in persone d'alcuni a loro benvisti»¹²¹ – e «non c'è aggregazione alla nobiltà vivendo li nobili da nobili e li popolari da popolari» (testi del 1681)¹²², a Castelvetrano la prima attestazione di «mastre, che comprendevano i nominativi dei cittadini delle famiglie più in vista del luogo» dalle quali attingere per «la redazione di *squittini*, elenchi che contenevano i nomi degli eleggibili, è documentata solo nel 1781»¹²³; fino a quel momento non esisteva dunque un criterio formale per distinguere i nobili dai civili.

La particolare condizione nobile delle città della contea di Modica e del ducato di Terranova sono per altro confermate da un rapido ma significativo riferimento inserito nella lunga relazione finale di un processo di nobiltà del 1694, quello di Vincenzo Fici di Marsala, al termine del quale tanto i commissari deputati per le prove, quanto i membri dell'assemblea priorale si espressero *nemine discrepante* contro i quattro quarti del candidato (Fici, Grignano, Naso e Clavica), «per causa d'haver esercitato in quella città di Marsala l'uffici di

¹²⁰ Va tuttavia precisato che le cariche ricoperte dalle famiglie Gregni e Grugno, a differenza dei Guccio, non si riferiscono a Terranova, ma ad altre università siciliane, soprattutto demaniali: castellani (e originari) di Licata furono i Grugno, mentre per i Gregni basta elencare gli uffici di Giuseppe, padre di fra Francesco Maria: giudice della Gran Corte della contea di Modica (1604-1605), capitano d'armi e sindacatore per Milazzo, Rometta, Saponara, Calvaruso e Condorò (1607) e, unica eccezione, delegato del S. Uffizio a Terranova per cause di debiti di ufficiali e familiari (1608) (cfr. Asp, Cm, *Processi*, fz. 978, fasc. 243, Mazzeo Grugno di Terranova (1681), sf, genealogia Grugno e scritture allegate del quarto Gregni. Sul patrimonio feudale degli Aragona-Tagliavia, cfr. M. Aymard, *Une famille de l'aristocratie sicilienne aux XVIe et XVIIe siècles: les ducs de Terranova* cit., pp. 29-66).

¹²¹ Si riproponeva, a livello feudale, l'imposizione di ufficiali non nobili nelle città demaniali da parte dell'autorità superiore (qui il duca, lì il viceré).

¹²² Asp, *Processi*, fz. 978, fasc. 243, Mazzeo Grugno di Terranova (1681), sf, testi (15-16 aprile 1616; 9-11 giugno 1681).

¹²³ R. Cancila, *Gli occhi del principe* cit., p. 88.

capitani e giorati, per non esservi distintione e separazione di nobiltà, ma una evidente miscellagine». Già prima di recarsi a Marsala per disimpegnare il loro incarico, infatti, i due commissari avevano sentito

qualche sussurro e mormorio e da persone nobili, gentiluomini, ministri di tribunali superiori, titolati, ammagnati, timorosi di Dio, persone onorevoli, e quasi una pubblica fama, però tutti *ad aures* cossi circa la famiglia principale d'esso pretendente come pure che quella città di Marsala non fa né ha fatto nobiltà [...] E per avanzarne a maggiori diligenze se quella città di Marsala, hoggi però prima terra ha fatto e può far nobiltà, habbiamo ritrovato d'haver stato prima demaniale e doppio vassalla, però venduta dalli Re Padroni, primo loco alli signori di Barbara e doppio alli signori di Requisens e doppio ritornò demaniale come è hoggi di e di lungo tempo a questa parte tutta volta. Il principale castillo d'essa città è delli medesimi signori di Requisens in memoria del dominio [che] vi havevano ed in conseguenza se detta città haveva per l'innante graduattione di nobiltà, decadette *non essendo città del stato di Modica o Terranova*¹²⁴; e l'altro capo si è che non gode ne può godere nobiltà perché non ha Privileggio Rubeo, se l'haveva innante con la vendita come sopra si dismisse e decadette; e ciò si vede mentre che la creazione dell'officiali d'essa non consiste in una stretta e serrata nobiltà. Poscia che vi sono stati nell'officii maggiori di capitani e giorati al passato, e notari, spagnoli, borghesi e figli di mastri [...] e fra essi pure famiglie nobili di detta città ed esteri, si che era una miscolagine et essendo tale non vi puol essere nobiltà et anco maggiormente si veda che in detta città di Marsala non appare registro di scrutinio se non dell'anno 1600 a questa parte¹²⁵.

Una *mastra serrata* riservata ai nobili – «per esservi ammessi bisognava essere vissuti *con dovuto decoro e senza haver facto arte meccanica*» – fu istituita a Marsala soltanto nel 1663, al termine «di un acceso scontro sociale [quando] gli esponenti dell'oligarchia cittadina, che di fatto avevano avuto il monopolio del potere [...] ottennero dal viceré un privilegio che escludeva dalle cariche pubbliche tutti coloro che non fossero nobili o discendenti da famiglie che avevano già partecipato al governo cittadino»¹²⁶. Il provvedimento vicereale

¹²⁴ Il corsivo è mio.

¹²⁵ Asp, Cm, *Processi*, fz. 981, fasc. 267, Vincenzo Fici di Marsala (1694), sf, relazione finale dei commissari (Palermo, 13 marzo 1694).

¹²⁶ F. M. Emanuele Gaetani, marchese di Villabianca, *Storia di Marsala*, a cura di Giovanni Alagna, Edizioni Giada, Palermo 1989, vol. I, p. 20 (dall'introduzione del

però non [fu] praticato né osservato, mentre in appresso furono e giorati e capitani Lorenzo Falcone all'ora attuale aromatario, Antonio Damiano, borgese, e don Antonino Alagna persona discendente da borgesesi e mastri operarii, portando e deponendo li medesimi testimonii che ciò accadette d'ordine e volontà dei superiori e fuori di scrutinio [...] Onde detta pretesa nobiltà di detta città di Marsala per levarse da detto anfratto ricorse l'anno 1682 al signor conde de Santo Stefano all'ora Viceré e per via del Sacro Consiglio, mercé al donativo di scudi 1000 [400 onze] a Sua Maestà, ottenne il privileggio che li giorati e capitani di detta città di Marsala fossero delle famiglie fra essi loro concretati et arrollati per nobili, fra quali vi sono li sudetti di Falcone, Damiano ed Alagna, et hoggi di è attuale giorato don Dieco Falcone, figlio di sudetto Lorenzo aromatario, e detto Privileggio gli fu concesso [...] con conditione di dover essere confermato da Sua Maestà che non è anche confermato [...]. Ciò indica che per l'innante non vi era distinzione e separatione di nobili e cittadini, praticandosi detta miscellagine. Onde per detta concretatione fatta fra loro pretesi nobili, se vi era famiglia nobile per innante decadette, ed inominia la nobiltà di dette famiglie concretati e di essa città da detto bussolo serrato e dall'occasione di detto privileggio. Non denigando che detta città e prima terra non fosse antichissima e laudevole, però a nostro parere, e di tutti come è la publica voce non fa nobiltà per le cause sudette, e se le famiglie nobili forestieri e non naturali d'essa e le medesime conspicue dell'istessa hanno havuto e goduto detti officii di capitani e giorati, decaderono dalla loro nobiltà, come sono l'altre famiglie d'esso pretendente Grignano, Naso e Clavica [...] non ostante dette famiglie essere apparentati con la nobiltà di Trapani ed esser in quella mastra senatoria»¹²⁷.

curatore). «Pure sequitò detta miscollagine non ostante la disposizione di Marcantonio Colonna l'anno 1579 [...] nella quale non include dover essere nelli scrutinii persone solamente nobili, ma persone atte al governo publico d'essa città. Onde si ponevano in scrutinio a notari e borgesesi et ogn'altra persona onorevole ed atta al governo publico d'essa città. Onde e s'avvera che detti pretesi nobili di quella città nell'occasione che fu ivi il Vicario Generale [...] l'anno 1663 [...] pretesero che loro solamente [fossero] nello scrutinio per detti capitani e giorati di quella» (Asp, Cm, *Processi*, fz. 981, fasc. 267, Vincenzo Fici di Marsala (1694), sf, relazione finale dei commissari, Palermo, 13 marzo 1694).

¹²⁷ Ivi. A distanza di quasi un secolo, il Villabianca lamentava che «sono più le famiglie moderne che l'antiche [e che] quando si tratta di così esiggere il real servizio, che vuol numero di soggetti che debbon tenere il regimento civico, bisogna sommersi a' sovrani voti con che le vecchie famiglie or colle nuove hanno dovuto associarsi nel teatro del rango nobile. La inclemenza però medesima (è ben che si dica) si è fatta oggi un mal comune in regno, giacché viene patita, come ho esclamato altra fiata, pella ragione istessa di scarsegiar di famiglie antiche nel patrio stallo, dalle città di Catania, Trapani, Piazza ed altre simili. Han dovuto infatti queste soccombere alla

Il fatto che tutti gli ascendenti del candidato – a partire da Antonio (o Antonino) Fici nel 1419 e, per sette generazioni, fino al padre Mario nel 1686 – fossero stati giurati, e talvolta anche capitani di giustizia di Marsala¹²⁸, non era dunque segno di nobiltà, tanto più che se «questa famiglia Fici sia stata e si è mantenuta assai onorevole, [era] però borghesa ed arbitrante di grossi seminerii e massarie d'ogni sorte, e specie di bestiame nella quali ha havuto fortuna e particolarmente d'anni quaranta a questa parte che si è straricchita, e si è posto in tale che ha havuto la pretensione del nostro habito, benché dall'istesso cognome di Fici in Marsala ci sono stati si come vi sono mastri operarii, marinari, pescatori, borghesi e giornateri»¹²⁹.

Sul filo dei confronti con i requisiti di accesso degli ordini militari castigliani, credo sia importante sottolineare come quello della separazione di ceto sia stato assente per lungo tempo in Alcántara, Calatrava e Santiago. Il primo riferimento, seppur indiretto, in un processo di un candidato siciliano è del 1610, quando uno dei testi, il cavaliere d'Alcántara Pietro Spinola, «preguntado en que se diferencian lon nobles de los pleveyos en aquella tierra de Palermo» (molto generico), ricordò come a Palermo non vi fosse separazione di ceto, ma occupando uffici «honrados», sposandosi «vien» e avendo «hacienda», dopo «algun tiempo, se ennoblecen»¹³⁰. Un po' più esplicita fu invece l'indicazione data nel 1645 ai commissari incaricati di procedere a un supplemento di indagine su Francesco Orioles di Messina, dei baroni di Samperi, aspirante all'abito di Alcántara; essi avrebbero dovuto infatti accertare se gli ascendenti del candidato

an gozado de las preheminencias que al estado de los nobles pertenecen, ajustando quales sean en aquella ciudad la distinción[es] de entrambos

violazione della lor mastra patriziale, non ostanti l'eterno liti che vi han battuto, per decreto cosi de' Cesare ch'è stato inappelabile» (Villabianca, *Storia di Marsala* cit., pp. 131-136, il quale elenca anche le famiglie «passate per abito di Malta» rifacendosi ad A. Minutolo, *Memorie del Gran Priorato di Messina* cit.).

¹²⁸ Cfr. A. Minutolo, *Memorie del Gran Priorato di Messina* cit., p. 342; Asp, Cm, *Processi*, fz. 985, fasc. 289, Vincenzo Fici di Marsala (1711), *Primo quarto materno*.

¹²⁹ A ulteriore conferma dell'ignobiltà di Marsala, i due commissari informavano anche che la famiglia Clavica (secondo quarto materno) proprio per aver ricoperto cariche a Marsala, non era stata «ammessa nella fratellanza delli Bianchi in detta città di Trapani» (Asp, Cm, *Processi*, fz. 981, fasc. 267, Vincenzo Fici di Marsala (1694), sf, relazione finale dei commissari, Palermo, 13 marzo 1694).

¹³⁰ Ahn, Om, *Alcántara*, exp.te R (Reprobado) 1, Placido Fardella di Palermo (1609-1610), sf, testi (ascoltati a Madrid); si tratta probabilmente di *pruebas por patria común*.

estados, de quales an gozado los ascendientes de los sobredichos, ajustando el grado con toda distincion de los que hubieren tenido officios o otras prehemencias¹³¹.

Ma la prima vera e propria codificazione è del 1668, all'interno della canonica *Istrucción que se ha de poner siempre en los despachos que se embiaren fuera destos Reynos*, destinata ai commissari delle prove del principe di Venetico – il messinese Giuseppe Domenico Spadafora – per l'Ordine di Santiago: verifica dei criteri di distinzione della nobiltà «en la ciudad, villa o lugar de donde son vecinos, y naturales» e della presenza di «oficios de la Republica» riservati ai nobili, con l'eventuale esame di registri e dell'inserimento in essi di qualche ascendente del candidato «con maña, industria o otra razon»¹³². Questa sfasatura tra l'Ordine di Malta e quelli castigliani si può spiegare con la predilezione del primo per candidati appartenenti al patriziato di città con formale separazione di ceto, tanto che tra i punti dell'*interrogatorio* non c'era alcun riferimento ai titoli feudali eventualmente goduti dagli ascendenti. L'Ordine tentava, dunque, di porsi come fonte di legittimazione nobiliare alternativa a quella dei sovrani, dai quali dipendeva il conferimento dei titoli e delle giurisdizioni feudali. Per Spagnoletti,

la ritrosia nel trattare delle modalità di accesso dei cadetti dei baroni può anche essere spiegata con la volontà dell'Ordine di non entrare nel merito della dibattuta questione circa la validità della nobilitazione ottenuta in seguito all'acquisto di feudi e, quindi, di dover pronunciarsi sulle prerogative sovrane di nobilitare con il rischio di mettere in discussione o di conferire scarsa importanza agli atti pubblici che attestavano il conseguimento della nobiltà e del titolo feudale per volontà regia¹³³.

Sulla stessa linea, con riferimento particolare all'Italia, Angiolini allarga la prospettiva del rapporto tra patriziati e ordini militari:

¹³¹ Ahn, Om, *Alcántara*, exp.te 1099.

¹³² Ivi, *Santiago*, exp.te 4083; cfr. anche exp.te 4224, Domenico Di Giovanni di Messina (1681). Cfr. un'analoga *Istrucción* del 1628, nella quale non si fa ancora menzione della separazione di ceto (Appendice I, n. 17).

¹³³ A. Spagnoletti, *L'Ordine di Malta e la Sicilia* cit., p. 11, che sottolinea anche come tutto questo sia segno «della particolare tipologia dei nobili che in Italia facevano richiesta dell'abito gerosolimitano e di una percezione tutta cittadina che l'Ordine aveva dell'universo nobiliare degli stati italiani» (ivi, p. 10); ma per una trattazione estesa sul tema, cfr. Id., *Stato, aristocrazie e Ordine di Malta nell'Italia moderna* cit., pp. 103-133.

Un altro aspetto rilevante è rappresentato dalla proporzione esistente all'interno della nobiltà italiana tra componente feudale e famiglie ascritte ai vari patriziati cittadini: questi ultimi nell'Italia moderna costituiscono circa l'80 per cento della nobiltà italiana e saranno in larga misura l'approdo di gran parte di coloro che riusciranno a raggiungere tra Cinquecento e Settecento i vertici della società. Non è un caso, allora, che proprio fra questi gruppi nobiliari [...] la croce degli Ordini cavallereschi conoscerà la maggiore diffusione, segno e strumento, ad un tempo, del successo di tanti dei loro membri¹³⁴.

Per la Spagna possono valere infine le prudenti considerazioni di Fernández Izquierdo:

Respecto a Calatrava, el vínculo con las oligarquías urbanas es todavía escaso, salvo en Córdoba, ciudad de donde fueron naturales el mayor número de caballeros. Quizá el estudio de Santiago, con mayor cantidad de profesos, revele en mayor medida el conocido ascenso de las oligarquías locales, que se afianzaron en los cargos municipales, logrando muchos de ellos el ingreso en órdenes militares¹³⁵.

Nobiltà bicentenaria

Il Capitolo generale del 1598 – oltre a codificare il requisito di provenienza da città nobili (dove, cioè, fosse vigente la separazione di ceto) – aveva ribadito la necessità di provare, ai fini dell'ammissione,

¹³⁴ F. Angiolini, *Nobiltà, Ordini cavallereschi e mobilità sociale nell'Italia moderna*, «Storica», n. 12 (1998), pp. 41-42.

¹³⁵ F. Fernández Izquierdo, *La Orden militar de Calatrava en el siglo XVI* cit., p. 343. Sull'oligarchia cordovese, cfr., anche per la ricca bibliografia segnalata, E. Soria Mesa, *El cambio inmóvil. Transformaciones y permanencias en una élite de poder (Córdoba, ss. XVI-XIX)*, Ediciones de la Posada, Córdoba 2000. Il caso di Toledo conferma l'ipotesi di Fernández Izquierdo: lungo tutto l'antico regime nella città castigliana quasi il 9% dei *regidores* – consiglieri municipali – furono cavalieri degli ordini militari e, viceversa, la maggior parte dei cavalieri della città, appartenenti all'Ordine di Santiago, furono *regidores*. Sono dati da leggere in un contesto nel quale «los hábitos, amén de contribuir a consolidar una situación local de poder, ayudaron además a conformar una especie de oligarquía *supralocal* o *interregional* de las mismas oligarquías locales, fueron un instrumento local de primacía a la vez que una buena plataforma de lanzamiento para el acceso a esferas *supra*locales o, para ser más exactos, para instancias centrales (esto es, Corte y Administración Central)». Per questo motivo la concessione di un abito scatenava spesso la lotta politica tra le famiglie o le fazioni rivali, in quanto «squilibrava» lo *status quo* locale a favore dell'una o dell'altra (F. J. Aranda Pérez, *Caballeros de hábito y oligarquías urbanas* cit., pp. 2049-2088; la citazione è a p. 2052).

la nobiltà dei quattro quarti del candidato con documenti autentici. Ogni Lingua adattò questa “legge quadro” alle consuetudini nobiliari nazionali, e quella d’Italia, manifestando ancora una volta una particolare “rigidità” sull’argomento, stabili che tale nobiltà dovesse essere antica di almeno 200 anni¹³⁶. Strettamente legata a tale misura cronologica della nobiltà era quindi la possibilità di certificarla attraverso un’opportuna documentazione. Per tale ragione lo stesso Capitolo del 1598 pretese anche una particolare precisione in merito alle scritture e alberi genealogici presentati dal candidato, nel caso in cui si fosse data coincidenza di cognome (e insegne gentilizie o *armi*) tra quarti provenienti da «alcune terre piccole» e quarti «che sono nelle città grandi»; e quello del 1603 raccomandò la qualità delle scritture prodotte: provenienza da fonti qualificate (archivi reali, principeschi o di libere repubbliche) e, nel caso di scritture notarili riguardanti l’ascendenza del candidato, obbligo di verifica sugli originali¹³⁷.

Nell’ambito del Capitolo generale del 1612 vi fu invece il tentativo di eliminare la misura dei 200 anni, considerata eccessiva, o almeno di ridurla a 150 anni. Tale richiesta, avanzata al Capitolo in due *ruoli* – le proposte che qualsiasi cavaliere, solo o con altri, aveva il diritto di sottoporre – era proprio motivata con la difficoltà di reperire documenti così antichi in «cancellarie, secretarie, arcivi [sic] et altri luoghi pubblici», oggetto di devastazioni e furti negli anni delle guerre d’Italia¹³⁸. La proposta fu allora respinta e così pure nel Capitolo generale successivo (1631), dove era stato chiesto «che la nobiltà debba

¹³⁶ Dalla Lingua d’Alemagna veniva invece richiesta la prova della nobiltà dei sedici quarti (ovvero dei trisavoli del candidato, più o meno 120 anni), mentre i cavalieri svizzeri, grazie a un privilegio papale del 1599, potevano essere ricevuti – *more helvetico* – limitandosi a provare gli otto quarti (i bisnonni, circa 90 anni) (cfr. H. J. A. Sire, *The knights of Malta* cit., p. 82).

¹³⁷ Cfr. C. Donati, *L’idea di nobiltà in Italia* cit., p. 251. «Le scritture che produce il pretendente devono confrontarsi coll’originali, e di questa devesi far nota in processo alla quale deve prestarsi tutta la fede per la regola, che ciascun deve credersi in ciò che attesta per ragion di suo ufficio» (Nlm, Aom, arch. 1688, *Breve Trattato*, f. 18v).

¹³⁸ Cfr. C. Donati, *L’idea di nobiltà in Italia* cit., pp. 251-252. Cfr., per esempio, la fede dell’archivista di Randazzo, Alessandro Ruffino, inserita nel processo di nobiltà di Cesare Romeo (1620), nella quale dichiara l’esistenza nell’archivio della città di pochissime scritture antecedenti al 1489, «che per traditione s’intende aversi perso nel tempo dell’abottinamento di spagnoli soldati della felice memoria dell’Imperator Carlo quinto et doppo esser state robbate in molta quantità» (Asp, Cm, *Processi*, fz. 959, fasc. 89, ff. 135r-136v, fede del 14 agosto 1620).

provarsi per scritture autentiche et legali di anni centocinquanta solamente da inserirsi nel processo delle prove»¹³⁹. Non restava che ricorrere ancora una volta alle dispense, come nel caso del messinese Salvatore Stagno, che nel 1732 otteneva con un breve pontificio di provare la nobiltà del quarto Zuccari (secondo paterno) a partire dal 1644, accorciando quindi di più di un secolo i 200 anni previsti. Soltanto con il Capitolo generale del 1776 fu stabilito per la Lingua d'Italia la possibilità di «provare la nobiltà bicentenaria per la perdita della necessaria documentazione a seguito di incendi di archivi o di eventi bellici, [...] a condizione che le prove partano almeno dal 1630»¹⁴⁰.

Un caso molto interessante di dispensa totale dalla prova di un quarto di nobiltà è quello di Carlo Di Gregorio, che nel 1722 ottenne dal gran maestro Zondadari (1720-22), «vigore auctoritatis et facultatis nobis per litteras Apostolicas attribute», insieme con tre altre dispense – minore età in qualità di paggio, commissari *in partibus*, revisione delle prove direttamente in Lingua (senza quindi il previo passaggio dal giudizio dell'assemblea priorale) – quella della prova del primo quarto materno Calamarà¹⁴¹. Era evidente che si voleva evitare in tutti i modi che il priorato intervenisse sul processo e l'unica ipotesi plausibile è che ciò fosse dovuto proprio al quarto Calamarà, vista l'inattaccabilità degli altri tre quarti: Di Gregorio, marchesi di Poggiogregorio dal 1663, famiglia di ben provata nobiltà “gerosolimitana” con quattro cavalieri ricevuti tra il 1618 e il 1672¹⁴²;

¹³⁹ Nlm, Aom, arch. 310, ff. 104rv, *Ruolo della Lingua d'Italia*.

¹⁴⁰ Cfr. A. Spagnoletti, *Stato, aristocrazie e Ordine di Malta nell'Italia moderna* cit., p. 142n; per il processo di nobiltà di Salvatore Stagno, cfr. Asp, Cm, fz. 988, fasc. 308.

¹⁴¹ «Nobili domino Carolo de Gregoriis inter fratres milites eiusdem Venerande Lingue Italie recipi cupienti et inter pueros honorarios magistrales alias destinato, indulserimus ut nobilitatem eius quarti materni de Calamarà, ad effectum sue receptionis, minime probare debeat usque pro conficiendis probationibus nobilitatis sue aliorumque ad dictum gradum requisitorum quartorum, commissio et conventu nostro expeditur per commissarios a nobis deputandos exequenda, absque eo quod supradicte probationes in partibus revideantur sed recta ad conventum nostrum et ad Venerandam Linguam Italie trasmictantur, et pro ut in nostro magistrali decreto hodie emanato, ad quod in omnibus et per omnia habeatur relatio latius et uberius continetur» (Asp, Cm, *Processi*, fz. 974, fasc. 222, Carlo Di Gregorio di Messina (1722), sf, lettere commissionali del gran maestro Zondadari, Malta, 8 giugno 1722).

¹⁴² Tommaso, poi priore di Venezia (1617); un altro Tommaso (1644), suo nipote *ex fratre*; Pietro (1665) e Gregorio (1672), fratelli e nipoti del secondo Tommaso (cfr. A. Minutolo, *Memorie del Gran Priorato di Messina* cit., pp. 106-108; Asp, Cm, *Processi*, fz. 951, fasc. 81; fz. 973, fasc. 215; fz. 977, fasc. 237).

Spadafora, ramo collaterale dei principi di Venetico, con due cavalieri di Malta cinquecenteschi¹⁴³; Goto, baroni di Floresta fino a metà '600 (poi passata ai Ruffo), con ben sette cavalieri ammessi tra il 1614 e il 1641¹⁴⁴.

Nonostante la dispensa della prova Calamarà, al processo di Carlo Di Gregorio fu comunque allegata una certificazione della nobiltà messinese della famiglia, probabilmente frutto di un'indagine suppletiva svolta dai commissari per ordine della Lingua d'Italia. Si tratta di un «Incartamentum in causa nobilitatis» redatto dal Senato di Messina nell'aprile del 1668, contenente, previo esame di testi, l'insediamento dei fratelli Giovanni e Gregorio Calamarà – il secondo, futuro nonno di Carlo Di Gregorio – nei ranghi della nobiltà cittadina: «quod isti Ioannes et [...] Gregorius Augustinus Calamarà, declarentur nobiles a stirpite et uti tales apponantur in Magistra nobilium». Un vero e proprio processo di nobiltà, istruito e condotto su richiesta dei due esponenti della famiglia¹⁴⁵: secondo i testi sentiti dalla curia senatoria, tutti greci levantini domiciliati a Messina, i Calamarà erano originari di «Criò», cioè, se ben interpreto, di Kruië, patria dell'eroe dell'indipendenza albanese Giorgio Castriota Scanderbeg:

¹⁴³ Uno di devozione (Francesco Maria) e l'altro, suo nipote *ex filio*, di giustizia (Scipione, 1598); altri due cavalieri di giustizia – Francesco Damiano e Tommaso, ricevuti nel 1650 e nel 1658 – discendevano dal ramo principale dei principi di Venetico (cfr. A. Minutolo, *Memorie del Gran Priorato di Messina* cit., pp. 166, 168).

¹⁴⁴ Cinque di questi erano fratelli, tra i quali Giuseppe, che in seguito si sposò e fu il bisnonno di Carlo Di Gregorio (cfr. *ivi*, pp. 102-104, F. De Spucches, *La storia dei feudi e dei titoli nobiliari di Sicilia* cit., vol. III (1925), p. 301n).

¹⁴⁵ Toccava al sindaco della città, su ingiunzione del Senato, «dire e allegare, haver detto e allegato, tutto quello e quanto pretende adverso l'incartamento di essi di Calamarà»; in questo caso «nil adversus dicta iniunctionem fuit ad instantiam dicti Spettabilis de Calabrò sindaci factum contra dictos [...] Calamarà» (Appendice I, n. 10). Su questo tipo di procedimenti di nobilitazione, Tavilla ricorda come «per quanto riguarda i cittadini che vantavano maggiori ricchezze, sembra che l'ascesa al rango nobiliare si ottenesse anche in virtù di un apposito decreto della giurazia. Inoltre anche i nobili forestieri potevano essere inseriti nella nobiltà messinese per via d'imballottazione o di processo negli atti della giurazia, o ancora mediante apposito provvedimento dei quattro giurati nobili coadiuvati dall'assessore giurisperito» (cfr. C. E. Tavilla, *Per la storia delle istituzioni municipali a Messina tra Medioevo ed età moderna*, Società Messinese di Storia Patria, Messina 1983, I, pp. 40-41). Un altro caso, la cui documentazione è conservata tra i processi di nobiltà, riguardò nel 1594 la famiglia Salvarezza di origine genovese (Asp, Cm, *Processi*, ff. 975, fasc. 231, Raimondo Moncada di Messina (1671), ff. 161r-172v, atti del Senato di Messina, deposizioni ricevute dai giurati di Messina per provare la nobiltà della famiglia Salvarezza di Genova, su istanza di don Giovanni Salvarezza, 16 dicembre 1594).

tra l'altre famiglie antiche e nobili che vi furono nella città di Criò parte di Levanti d'anni trecento indietro incirca, vi fu et era la famiglia e Casata di Calamarà, quale Casata sempre è stata trattata e reputata come fu et era una delle famiglie nobili di detta città, la quale città antichamente stava sotto il dominio delli Greci et Ateniesi [bizantini] e sempre di tale famiglia si solevano eleggere l'officiali supremi e di comando di essa Città.

Nel 1400, infatti, Nicolò Calamarà «fu eletto capo e governatore come viceré di detta città di Criò [...], quali officio sempre esercitavano personi grandi ammagnati e nobilissimi di detta città e non personi ordinarii, per causa che era capo della detta città e suo territorio e della giustizia per essere detto officio reggio di detta città, trattenendosi sempre lo detto quondam Nicolò Calamarà da persona grande et ammagnata». In seguito alla conquista turca (1444-1468), i Calamarà lasciarono la città natia per trasferirsi «per poco tempo» a Candia, «trattenendosi illà da grandi, nobili e ammagnati con molti creati, tenendo corte formata per servizio della sua persona conforme stanno li signori titolati et ammagnati»; quindi passarono a Messina dove «presero casa grande, trattenendosi in questa città con creati e molte persone di servizio alla grande» e dove tuttora «si trattenino splendidamente da persone nobili, tenendo carrozza con muli e cavalli alla stalla con case grandi, con paggi, strazzeri e schiavi si possono tenere le persone ammagnate». L'insistenza da parte dei testi sullo stile di vita nobile dei Calamarà tradiva probabilmente la paura che una nobiltà attestata all'estero e priva di conferme documentali non fosse ritenuta sufficiente per essere aggregati al patriziato messinese. Non a caso, i testi aggiunsero che «al presente [i Calamarà] si hanno apparentato con le prime casate de nobili di questa città», con specifico riferimento alla famiglia Pellegrino – grazie al matrimonio tra Francesco Calamarà e Silvia Pellegrino, celebrato nel 1649 (bisnonni materni di Carlo Di Gregorio)¹⁴⁶ –, «principali di questa città e della casata principale delli Pellegrini, nobili di questa città, [...] sempri si trattinniro con splenduri come *persone nobili*»¹⁴⁷.

¹⁴⁶ Asp, Cm, *Processi*, fz. 986, fasc. 298, Carlo Di Gregorio di Messina (1722), sf, notaio Bartolomeo Buglio di Messina, 1 febbraio 1649, con la descrizione della dote assegnata alla sposa.

¹⁴⁷ Appendice I, n. 11. Nessuno dei testi fece invece riferimento al fatto che il nome di Giovanni Pellegrino, padre di Silvia e suocero di Francesco Calamarà, risultasse inserito nel 1622 «in Magistra imballottorium ad dandas voces ad omnia officia ex parte nobilium» (Asp, Cm, *Processi*, fz. 986, fasc. 298, sf, fede del mastro notaio del Senato di Messina, Alessandro Cianciolo, 17 aprile 1668). Copia della fede di inserimento dei Calamarà nella mastra nobile, unitamente a una genealogia (incompleta) della famiglia, sono conservate ivi, fz. 974, fasc. 222.

Ma forse stava anche in questo legame parentale – insieme con l'impossibilità di produrre una prova documentaria e originale di nobiltà antica di 200 anni – il punto debole dei Calamarà e, quindi, la ragione per la quale venne chiesta e ottenuta la dispensa dalla loro prova di nobiltà; nel fascicolo allegato al processo era infatti contenuta, oltre ai capitoli matrimoniali di Silvia, anche una genealogia della famiglia Pellegrino a tratti piuttosto lacunosa e discontinua, senza un chiaro legame tra i nomi e le notizie riportate. Secondo questa dubbia ricostruzione, i Pellegrino sarebbe stati originari di Pisa, da dove si sarebbero poi trasferiti a Messina con i fratelli Filippo, cavaliere di Malta e priore di Messina, e Andrea, connestabile della città nel 1440. Loro fratelli sarebbero stati anche fra Pietro, altro cavaliere di Malta¹⁴⁸; Eustachio, strategoto di Messina; e Tommaso, padre di Giovan Filippo, capitano di artiglieria di Ferdinando il Cattolico nel 1492, e di Giovan Pietro *senior*; figlio di quest'ultimo fu Tommaso Matteo, giurato e console del mare, «uno dei nobili che intervenne all'unione de' nobili e popolani» (la celebre concordia del 1516)¹⁴⁹, che «tenne il bancone vinario che si chiamò di Masi Matteo»; se poi suo nipote *ex filio* Giambattista (probabilmente il nonno della citata Silvia) «morì il più ricco di questa famiglia», una generazione dopo, Cesare, figlio di Giambattista, «rovinò il meglio della facoltà di questa famiglia», cosicché la genealogia si concludeva con un laconico «Andrea 1633 [...] questo restò di questa casa», profezia di una prossima estinzione, confermata da Minutolo nel 1699¹⁵⁰.

¹⁴⁸ Minutolo li cita entrambi, rispettivamente per il 1422 e il 1434, ma senza alcun riferimento alla carica di priore di fra' Filippo (A. Minutolo, *Memorie del Gran Priorato di Messina* cit., p. 40).

¹⁴⁹ Sulla cosiddetta "concordia" del 1516, che porrà fine allo scontro politico tra patriziato e *mercatores*, assegnando quattro giurati ai *nobiles* e due ai *civiles* o *populares*, cfr. C. E. Tavilla, *Per la storia delle istituzioni municipali a Messina tra Medioevo ed età moderna* cit., I, pp. 37-38).

¹⁵⁰ Asp, Cm, *Processi*, fz. 986, fasc. 298, Carlo Di Gregorio di Messina (1722), sf, genealogia della famiglia Pellegrino. Inspiegabile l'annotazione riferita a Giovan Pietro *senior* e all'omonimo nipote – «morì in Inghilterra» –, a fianco del quale è anche disegnata una croce di Malta con il motto «vivat in eternum memoria eius», forse riferito ai cavalieri gerosolimitani della famiglia. La genealogia patrilineare da Giovan Pietro *senior* a Giambattista è confermata dal processo di nobiltà del primo quarto materno di fra Stefano Goto, ricevuto nel 1616, mentre Minutolo indica entrambi come giureconsulti (ivi, fz. 959, fasc. 79; A. Minutolo, *Memorie del Gran Priorato di Messina* cit., p. 102). Non risulta chiaro come mai tutta la documentazione sui Calamarà-Pellegrino del 1668 sia una trascrizione fatta tra l'ottobre del 1700 e il gennaio del 1701 dal mastro notaio del Senato, Bartolomeo Staiti, «ex originale esistente in archivio spectabilium dominorum electorum».

III

PROVE SOTTO CONTROLLO (MESSINESE)

1. *Imparzialità e segretezza: le proposte del priorato di Messina*

In un «Rollo» presentato al Capitolo generale del 1631 i cavalieri del priorato di Messina si erano fatti latori di un'articolata proposta che rivelava una particolare attenzione alla difesa della purezza nobiliare dell'Ordine¹. Il merito riguardava l'istruzione iniziale dei processi di nobiltà e la loro revisione finale da parte del priorato di competenza: partendo dal presupposto che non si doveva concedere l'abito della Religione a chi non avesse i requisiti, perché ci si esponeva al rischio «di poter litigare cose ingiuste con puoca reputattione dell'ordine nostro con il quale per vie indirette et favori sogliono, poi introdutti, ottenere quel che ingiustamente et falsamente dimandano et pretendono», si suggeriva che il priore o il suo luogotenente convocassero i cavalieri che sarebbero intervenuti all'assemblea priorale – dove il candidato avrebbe presentato il suo memoriale con la dichiarazione del luogo di nascita suo e dei nonni – con sei giorni di anticipo, in modo che in questo lasso di tempo essi potessero prendere le loro informazioni e poi votare la deputazione o meno dei commissari, con «balli o per cedule senza sotto scrittione», ma indicando la causa di un eventuale rifiuto. In tal modo e «restando il tutto in secreto», da una parte il candidato avrebbe potuto eventualmente

¹ Nlm, Aom, arch. 311, ff. 78r-90v, *Rollo del priorato di Messina presentato nel Capitolo Generale dell'anno 1631*. Questo ruolo o «catalogo» – redatto, per dar seguito a un ordine del gran maestro, da fra Diego De Marco e fra Francesco Compagna, commissari eletti a questo effetto, il primo dopo la rinuncia del luogotenente Antonio Maria Di Giovanni, il secondo in sostituzione di Filippo Moleti – era stato letto e approvato all'unanimità nell'assemblea priorale del 19 aprile 1631, e due giorni dopo trasmesso dal mastro notaio del priorato, Francesco Portovenere, alla vicecancelleria dell'Ordine (ff. 90v-91r).

appellarsi con coscienza di causa al gran maestro, mentre quest'ultimo, subito informato dal priorato, avrebbe potuto «rispondere alli tali pretendenti contraddetti che abbiano pacienza et questo per modo di mantenere in honorato et quieto stato l'ordine della Religione».

Analogamente, al momento della revisione delle prove, per evitare che i cavalieri contrari alla loro validità venissero offesi o «violentati» dai candidati, sarebbe stato opportuno che le loro obiezioni venissero confermate da scritture autentiche consegnate al segretario dell'assemblea². E ancora, in un altro punto del ruolo si chiedeva che – contrariamente a quanto già stabilito dal Capitolo generale del 1612 – le prove bocciate *nemine discrepante* nel capitolo provinciale non venissero restituite al candidato, il quale non avrebbe più potuto ricorrere in nessun altro tribunale della Religione³.

Nella pratica, le indagini richieste dal priorato siciliano per i sei giorni precedenti all'assemblea erano svolte dai primi due commissari che esaminavano sommariamente le scritture prodotte dal candidato; questa prima commissione era esclusiva della Lingua d'Italia ed era stata prevista «per speciale ordinatione», con l'esplicita motivazione che «in Italia si fa più conto delle scritture che della esposizione delli testimonii»⁴. Questi “primi” commissari, scelti a sorte ma «senza metter'in scritto» – probabilmente a loro tutela –, avrebbero dovuto «informarsi, gratis e con segretezza, da persone qualificate e degne di fede delle qualità del pretendente, e trovandosi che sia con qualche notoreità mal'opinata, deve ammonirsi il pretendente a desistere, e non volendo s'esclude dalla seconda deputazione».

² Infine, ai componenti dell'assemblea veniva richiesto il silenzio d'ufficio sui temi trattati, pena l'interdizione dalle cariche dell'Ordine, la passibilità di scomunica, oltre che la pubblica reputazione di «dishonorati et infami», se avessero preso le parti dei candidati. Il priorato avrebbe voluto anche fissare le scadenze per la presentazione delle prove all'assemblea da parte dei commissari: commissioni del 1 maggio entro il 1 gennaio (per la discussione nel capitolo del 9 gennaio), e commissioni del 9 gennaio entro il capitolo provinciale del 24 giugno; se le prove non fossero state presentate in tempo utile, i commissari avrebbero perso il «deposito», ovvero l'anticipo che il candidato era tenuto a versare per le spese del processo prima della presentazione del memoriale.

³ La Lingua d'Italia aveva invece proposto la costituzione di un fondo – con una soprattassa di 10 scudi (da 12 tari) per ogni candidato – da destinare alle spese per le cause di appello, riguardanti prove di nobiltà, da discutere a Roma; in tal caso, il «principale contradicente» avrebbe dovuto fornire scritture autentiche alla Lingua a sue spese (Nlm, Aom, arch. 310, ff. 104rv, *Ruolo della Lingua d'Italia*).

⁴ Ivi, arch. 1687, *Istruzione*, f. 20.

Un decreto del Consiglio del 1644 diede però al candidato «aggravato» il diritto di appellarsi («ricorrere») al gran maestro e al Consiglio stesso, «ed essendo seguito altre e più volte il caso furono pubblicamente sentite le ragioni del pretendente e li furono deputati commissarii, ed in appresso per non averle fatte al dovere restò escluso un certo pretendente»; e ancora nel 1651, il Consiglio diede la possibilità ai candidati bocciati dai primi commissari in merito alle scritture presentate di farne esaminare di nuove da «due altri commissarii non sospetti»⁵. Da tutti questi distinguo e limitazioni vennero comunque esclusi i figli legittimi dei duchi e dei pari di Francia e dei grandi di Spagna, che un decreto del 1653 autorizzava a ammettere «senza prove»⁶.

2. La lobby gerosolimitana di Messina: un sistema di cooptazione familiare

La logica delle pressioni esterne, esercitate a favore di parenti e protetti, da parte di alte cariche dello Stato, della Chiesa o dello stesso Ordine, aiuta a comprendere solo una parte degli innumerevoli casi di dispense concesse per facilitare l'accesso alla Religione. Molti altri vanno invece letti in un contesto tutto interno al priorato di Messina e alle sue relazioni «istituzionali» con alcune famiglie del patriziato cittadino che ne controllarono la carica chiave, quella di luogotenente. I priori, infatti, erano di norma «stranieri» – non siciliani –, non risiedevano nella città dello stretto e delegavano al luogotenente, generalmente messinese, la gestione degli affari del priorato; quest'ultimo quasi sempre svolgeva nella città anche l'importante funzione di ricevitore, ufficio soggetto direttamente al *Comun Tesoro* dell'Ordine e investito di compiti di natura finanziaria, logistica e di controllo (servizio postale; tesoreria, per esempio nella riscossione dei «passaggi» e delle «responsioni», le tasse pagate dalle singole commende; rifornimento dell'isola di Malta e delle galere dell'Ordine; supervisione amministrativa della gestione delle commende da parte

⁵ Ivi, arch. 1688, *Breve Trattato*, f. 11rv; il decreto del 1644 (11 aprile) negava inoltre al capitolo provinciale di «denegare la deputazione de primi commissarii sotto pretesto della notoria ignobiltà del pretendente, perché questo giudizio spetta ai primi commissarii», chiarimento che sembra rispondere negativamente proprio alle richieste fatte dal priorato di Messina una dozzina d'anni prima.

⁶ Ivi, f. 9v.

dei titolari, ecc.)⁷. Se però da metà '500 per circa un settantennio, la carica di luogotenente era stata ricoperta da esponenti di famiglie sempre diverse, secondo un comprensibile *turn over*, dal 1630 fino agli anni '40 del '700, per più di un secolo quindi e salvo qualche breve intervallo, la carica fu monopolizzata da un ristretto gruppo di famiglie “gerosolimitane” (per l’apporto di cavalieri fornito all’Ordine): Di Giovanni, Goto, Ruffo, Minutolo e Moncada⁸ (cfr. Tab. 4).

Tab. 4 – Luogotenenti e cavalieri del priorato di Messina appartenenti alla lobby gerosolimitana

famiglia	n. luogotenenti (1630-1750)	n. cav. di giustizia (1600-1750)
Di Giovanni	3 (e 1 priore)	7
Goto	3	7
Ruffo	1	6
Minutolo	1	5
Moncada	1	4
tot.	9 (e 1 priore)	29

Uno dei personaggi più in vista di questa vasta rete gerosolimitana fu senz’altro Antonio Ruffo, che aveva “trapiantato” a Messina il ramo cadetto di una importante famiglia calabrese, i duchi di Bagnara⁹.

⁷ Sull’assenteismo di priori e commendatori e il ricorso a diverse tipologie di procuratori per l’amministrazione dei beni dell’Ordine, cfr. F. D’Avenia, *Le commende gerosolimitane in Sicilia: patrimoni ecclesiastici, gestione aristocratica* cit., p. 46; sui ricevitori, cfr. *ivi*, pp. 39-40; G. Pace, *Messina. Ricetta*, in L. Buono, G. Pace Gravina (a cura di), *La Sicilia dei cavalieri* cit., pp. 187-188; H. J. A. Sire, *The knights of Malta* cit., p. 106; e l’approfondito studio di A. Giuffrida sull’attività dei ricevitori di Palermo nella prima metà del '500 (A. Giuffrida, *La Sicilia e l’Ordine di Malta (1529-1550)* cit.).

⁸ Nomi e durata del mandato dei luogotenenti sono stati ricavati dai processi di nobiltà (Asp, *Processi*, passim); nel caso di altre fonti, sono state indicate di volta in volta in nota. Per i legami parentali tra le famiglie della lobby gerosolimitana, cfr. Appendice II, tavole genealogiche 1-3.

⁹ Analogo il caso del fratello di Antonio, Pietro: trasferitosi a Messina, sposò nel 1625 Agata Balsamo e diede origine al ramo dei visconti di Francavilla, portatagli in dote dalla moglie (cfr. M. C. Calabrese, *I Ruffo a Francavilla. La ‘corte’ di Giacomo nel Seicento*, Armando Siciliano Editore, Messina 2001, pp. 12-15). Cavalieri di Malta furono anche Bernardo Ruffo e Fabrizio Ruffo, rispettivamente zio e cugino, del ramo calabrese dei duchi di Bagnara. Il secondo fu priore di Bagnara (patronato familiare),

Nel 1641, anno in cui aveva sposato Alfonsina Goto¹⁰, figlia di Placido barone di Floresta, egli risultava da una denuncia del presidente del Regno al centro di un vasto commercio di contrabbando di seta con la vicina Calabria, tanto che i suoi negozi di Messina erano stracolmi di merce. Il Ruffo, che aveva evidentemente messo a frutto i rapporti con il ramo calabrese, stando a un dispaccio viceregio del 1641, «possedeva pure un'intera flotta tra vascelli e feluche, che dalla Puglia introduceva in Sicilia formaggi, legumi e cereali, soprattutto grano; *riempiva* inoltre l'arsenale della città di legname dei boschi calabri, materiale considerato bellico, perché indispensabile alla costruzione delle galere e la cui commercializzazione veniva pertanto controllata dal governo. Tra i suoi migliori clienti il governo di Malta, che fino al 1615 costruiva la sue navi nell'arsenale messinese, come del resto la Spagna e la corte siciliana»¹¹. Nel 1645 e nel 1648 ricoprì inoltre la carica di senatore insieme con Palmeri Di Giovanni¹², barone di Sollazzo e fratello di fra Antonio Maria, che tra il 1630 e il 1632 era stato luogotenente del priorato gerosolimitano.

Ben tre figli di Antonio vennero ammessi come cavalieri di giustizia, primo fra tutti, Francesco, il cui *iter* di "ricevimento" iniziò nel 1652 con una dispensa di minor età – il bambino aveva appena tre

capitano generale delle galere dell'Ordine tra il 1659 e il 1661, autore di memorabili imprese contro turchi e barbareschi; negli stessi anni combatté ai suoi ordini, come capitano di galera, il futuro priore fra Giovanni Di Giovanni (cfr. G. Caridi, *La Spada, la seta, la croce. I Ruffo di Calabria dal XIII al XIX secolo*, SEI, Torino 1995, pp. 146-147, 161; U. Mori Ubaladini, *La marina del Sovrano militare Ordine di San Giovanni* cit., pp. 411-417).

¹⁰ Cfr. Asp, Cm, *Processi*, fz. 973, fasc. 200, ff. 13r-14r, fede del contratto matrimoniale celebrato il 6 luglio 1641 (notaio Antonio de Mari). Fratello di Alfonsina era quel fra Giuseppe, la cui figlia sposò Gregorio Calamarà (cfr. *supra*).

¹¹ G. Marrone, *Città campagna e criminalità nella Sicilia moderna*, Palumbo, Palermo 2000, p. 162, che ricava queste notizie da Asp, *Real Segreteria, Dispacci*, vol. 59, f. 65rv: «Don Antonio Ruffo, que se halla en esa ciudad, tiene casa abierta de contrabandos y un bengantin armado [...] y otros vaxeles y falucas que no se ocupan sino en traer sedas a esa ciudad de las partes de Calabria como son Paula, Belveder, Fuscaldò y San Benito, y para las de Pulla, queso, navas y otras legumbres, trigo y diferentes mercanzias hasta leñame y maderas prohibida actas a hazer galeras por tener hecho partido con Malta teniendo [...] gran cantidad desta madera en el tarazanal [arsenale] de esa ciudad, vendiendose cada dia a particulares [...] Palermo, 9 de febrero 1641 (dispaccio indirizzato al luogotenente e ai giudici della Corte straticoziale di Messina).

¹² Cfr. C. D. Gallo, *Gli Annali della Città di Messina*, Messina 1892, rist. an., Forni Editore, Bologna 1980, III, p. 516.

anni – del papa Innocenzo X, che dava seguito a una supplica del padre: già due suoi nipoti erano stati ricevuti come cavalieri di giustizia¹³ e adesso egli desiderava «summopere» che anche il «dilectum pariter filium Franciscum Ruffum, natum suum in tertio circiter sue etatis anno constitutum, etiam in fratrem militem Lingue Italie eiusdem Hospitalis recipi et amitti». Poco più di due anni dopo, nel gennaio 1655, il gran maestro Lascaris comunicava alla famiglia di aver dato seguito – *obtorto collo?* – alla dispensa pontificia di minor età – «quantumvis tenera» –, e informava dei privilegi che il piccolo avrebbe goduto da quel momento, nonché degli adempimenti che avrebbe dovuto espletare per completare la procedura della sua ammissione¹⁴; non solo, ma a distanza di qualche mese, gli concedeva un'ulteriore dispensa, quella cosiddetta dei “limiti”, grazie alla quale il precoce candidato avrebbe potuto provare a Messina e non a Napoli il suo primo quarto paterno (il bisnonno Giacomo, duca di Bagnara, era stato un importante feudatario napoletano)¹⁵. Né le dispense per i Ruffo sarebbero finite lì, dato che anche due fratelli di Francesco vennero ricevuti ancora minorenni e passando sotto le sue prove: Federico, ammesso a 6 anni nel 1660, e Pietro, paggio dodicenne nel 1678¹⁶. Al momento dell'approvazione dei processi di Francesco e di Federico, il luogotenente del priorato era il loro zio materno fra Antonino Goto, il quale pochi anni prima, nel 1657, per incompatibilità con la sua condizione di religioso aveva ceduto alla sorella Alfonsina e, *maritali nomine*, proprio ad Antonio Ruffo la titolarità della baronia di Floresta, che con il figlio Placido sarebbe stata elevata nel 1670 alla dignità di principato. Non stupisce allora che nel 1651, fra Antonino, asceso un anno prima alle cariche di luogotenente e ricevitore, acquistasse dal cognato Antonio Ruffo legname «per fabrica di galere come per artegliarie et altri sorti di legnami per servitio dell'arsenale»¹⁷.

¹³ Si trattava di Fabrizio e Vincenzo Ruffo, figli del fratello di Antonio, Francesco, duca di Bagnara, ricevuti rispettivamente nel 1645 e nel 1650 (cfr. A. Minutolo, *Memorie del Gran Priorato di Messina* cit., pp. 148-149).

¹⁴ Asp. Cm, *Processi*, fz. 972, fasc. 200, ff. 4r-5v, bolla magistrale (Malta, 5 gennaio 1655), riportata in Appendice I, n. 3.

¹⁵ Ivi, ff. 1r-2r, breve magistrale, 13 aprile 1655.

¹⁶ Ivi, fz. 973, fasc. 210, Federico Ruffo di Messina (1660); fz. 977, fasc. 239, Pietro Ruffo di Messina (1679).

¹⁷ Archivio di Stato di Messina, notaio Francesco Conforto, vol. 215, ff. 483, 504, cit. in L. Buono, G. Pace Gravina (a cura di), *La Sicilia dei cavalieri* cit., p. 187.

Anche lo svolgimento di un processo di nobiltà e la sua approvazione erano un luogo privilegiato di scambi di favori: nel 1683 fra Francesco Ruffo fu, per esempio, uno dei due commissari delle prove di nobiltà di Andrea Fortunato Di Giovanni – nipote di quel Palmeri senatore di Messina negli anni '40 insieme con Antonio Ruffo –, approvate all'unanimità da un'assemblea priorale nella quale sedevamo per altro due zii del candidato. Si trattava di Giovanni e Andrea Di Giovanni, appartenenti ai due rami principali della famiglia – erano rispettivamente figli del principe di Trecastagni, Scipione, e del barone di Sollazzo, lo stesso Palmeri –, la cui unione era stata cementata nel 1667 dal matrimonio tra una sorella di Giovanni (Angela) e un fratello di Andrea (Francesco)¹⁸. Con loro il priorato fu praticamente sotto diretto controllo della famiglia per ben 35 anni: fra Giovanni fu certamente luogotenente dal 1669 al 1684¹⁹ e priore dal 1693 fino alla morte (1700), mentre fra Andrea – luogotenente una prima volta dal 1693 al 1700, al seguito del priore suo cognato – ricopri di nuovo la carica, dopo un intervallo di qualche anno, dal 1705 fino al 1715, anno della sua morte²⁰.

¹⁸ F. De Spuches, *La storia dei feudi e dei titoli nobiliari di Sicilia* cit., vol. VIII (1933), p. 117n.

¹⁹ Cfr. Asp. Cm, *Processi*, fz. 974, fasc. 226, Francesco Ramondetta di Catania (1669); fz. 979, fasc. 250, Vito Ferro di Trapani (1684).

²⁰ A. Minutolo, *Memorie del Gran Priorato di Messina* cit., pp. 15-16, che riporta la trascrizione del decreto di nomina del 1693 (Malta, 25 aprile); Asp. Cm, fz. 589, Commenda di Lentini, doc. n. 8, contratto di gabella dei feudi e beni della commenda, 7 maggio 1694; doc. n. 12, contratto di gabella del feudo S. Giovanni, 21 gennaio 1699; ivi, *Processi*, fz. 979, fasc. 248, *Andrea Fortunato Di Giovanni (1683)*, foglio sciolto, fede del mastro notaio del priorato di Messina, Domenico Pellegrino, con l'elenco dei processi di nobiltà della famiglia Di Giovanni, 10 novembre 1713 (Appendice I, n. 12), dove si legge: «d. Andrea de Ioanne seu di Giovanni qui multoties et per multos annos exercuit prout actu exercet [1713] onus Locumtenentis et Vicarii Generalis tam in spiritualibus quam in temporalibus huiusmet Magni Prioratus». Andrea Di Giovanni morì a 72 anni, il 4 luglio 1715 (F. De Spuches, *La storia dei feudi e dei titoli nobiliari di Sicilia* cit., vol. VII (1931), p. 410; il suo imponente monumento funerario in marmo, realizzato nel 1716 e una volta collocato presso la porta principale della chiesa di S. Giovanni Battista, adiacente al palazzo priorale, è scampato al terremoto del 1908. La famiglia Di Giovanni nel 1683 – come attestato ancora oggi da una lapide dell'allora luogotenente fra Giovanni – aveva eretto all'interno della chiesa la cappella dell'Idria o del SS. Sacramento (era la prima della navata destra, *in cornu Evangelii*) nella quale campeggiava il suo stemma (cfr. L. Buono, G. Pace Gravina (a cura di), *La Sicilia dei cavalieri* cit., pp. 95, 97, 101-101). Va sottolineato che dal 1701 al 1705 furono luogotenenti prima fra Raimondo Moncada – figlio di un'altra sorella del priore fra Giovanni, Teresa, e di Pietro, principe di Monforte – e poi il già noto fra

Quanto questa rete familiare fosse determinante nel semplificare le procedure delle prove di nobiltà e nel garantirne il felice esito, è testimoniato dal processo di Giovanni Ruffo (ottobre 1704-febbraio 1705), figlio di Placido, principe di Floresta e di Scaletta, e di Vincenza La Rocca, figlia di Giovanni, principe d'Alcontres. Il candidato, infatti, fu dispensato della prova di ben tre quarti: i due paterni Ruffo e Goto, in quanto già approvati nel processo dello zio, fra Francesco Ruffo – in quel momento, guarda caso, luogotenente del priorato –, e dal secondo quarto materno Platamone, per il quale i commissari ricevettero un'ulteriore dispensa che li sollevava dall'obbligo di recarsi nella città di origine della famiglia (Siracusa), per verificarne l'effettiva parentela con il Ruffo²¹. Restava dunque da condurre l'indagine soltanto sul primo quarto materno La Rocca e apparentemente ciò avvenne senza intoppi, tanto che l'assemblea priorale riunita per esaminare il processo lo approvò all'unanimità, tra gli altri, con i voti del ricevitore Andrea Di Giovanni, uno dei due commissari, e di Andrea Minutolo, suo nipote *ex sorore* e autore delle *Memorie del Gran Priorato di Messina*, dedicate al priore fra Giovanni²². La realtà era diversa, come dimostra un'anonima nota volante – probabilmente dimenticata per errore, e per nostra fortuna, all'interno del fascicolo processuale – nella quale venivano avanzati pesanti rilievi rispetto alla «Descendenza della famiglia La Rocca per provare la sua legittimità a favore del signor don Giovanne Ruffo». Vale la pena riportarne un ampio stralcio:

Francesco Ruffo, che per altro aveva già ricoperto la carica intorno al 1688 (cfr. Asp, Cm, *Processi*, fz. 980, fasc. 259, Pietro Paternò di Catania (1688); fz. 984, fasc. 283, Giovanni Ruffo di Messina (1705); fz. 562, *Cabreo della commenda di Lentini (1703-1705)*, doc. n. 13, atto del notaio Francesco Buglio di Messina del 7 novembre 1701, nel quale Raimondo Moncada risulta anche affittuario di tutti i redditi del priorato; doc. n. 17, relazione finale del cabreo confermata dal luogotenente Ruffo; ivi, *Alliata*, vol. 2139, *Di Giovanni: miscellanea, 1691-1703 (vol. XLIII)*, ff. 459r-479v, testamento di don Domenico Di Giovanni, duca di Saponara, 8 novembre 1703, notaio Placido Bellassai di Messina).

²¹ Cfr. ivi, fz. 984, fasc. 283, Giovanni Ruffo di Messina (1705), ff. 1r-3r, 29r-30v. Il quarto era stato già provato da fra Pietro Platamone nel 1670, anche lui dispensato per l'età (5 anni) nel 1665 (cfr. ivi, fz. 975, fasc. 227, primi ff. non numerati e ff. 62r-63r).

²² «Le mie memorie del Gran Priorato di Messina al presente non possono rammentarsi, se non del debito che si è di portarsi reverenti al suo Gran Priore, idea della nobiltà, gieroglifico del valore, antesignano della magnificenza, a fine di riceverle come sue, di proteggerle come di altri. A V. E. dunque conviene di accettarle, a me di consacrarle, a cui pregando dal Cielo forte uguale al suo merito, mi confermo qual sempre sono stato» (A. Minutolo, *Memorie del Gran Priorato di Messina* cit., p. III).

1568 a 26 Maggio. Per monstrare che don Felippo La Rocca sia figlio di Gieronimo La Rocca si porta una donazione (fatta in detto giorno e anno), [...] e con queste sole parole *noverint universi quod spectabilis dominus don Filipus La Rocca e Bonfiglio /quondam Hieronimi/,* e con la sola parola del */condam Hieronimi/* viene provata la legittimità che il don Felippo La Rocca sia figlio di Gieronimo La Rocca, il che non basta per la prova della nostra Religione, dovendo la legittimità esser corroborata almeno con capitoli matrimoniali quando non si può havere fede di battesimo, che la detta sola parola di */quondam Hieronimi/* non basta quando in tutto il tenore e narrativa della donazione non nomina né fa nessuna mentione di Filippo del detto Geronimo suo padre e *per questo solo s’haveria dato supplemento alle prove, se non era per riguardo dell’illustre signor Ricevitore che fu Commissario e che assicura d’esser detta famiglia La Rocca nobilissima.*

La garanzia offerta dal ricevitore/commissario fra Andrea Di Giovanni, a sua volta legato da vincoli parentali con i La Rocca²³, aveva in sostanza messo a tacere fondati dubbi sulla genealogia della famiglia, la cui ricostruzione a giudizio dell’anonimo estensore della nota era scandita da altre incongruenze, incompletezze o collegamenti arbitrari:

1543 a 16 Marzo, fede dell’ordine viceregio per la quale si concede licenza a Gieronimo La Rocca di farsi assicurare e giurare fedeltà dai suoi vassali, stante d’haver preso l’investitura delli suoi beni e baronia di Militello, come figlio primogenito et erede del quondam Antonio La Rocca. Per mostrare che detto Gieronimo La Rocca sia figlio del detto Antonio. / 1513 a 6 Giugno, fede d’investitura che piglia Antonio La Rocca del fegho della Colla Sottana vendutoli da Ferdinando Platamone per atto die etc. Questa fede fa più male che bene per la prova della legittimità, cossi perché la investitura è solamente del fego della Colla Sottana, senza esservi nominata la baronia di Militello (come doveria esser e si dice per la scrittura precedente) come perché viene nominato Antonino La Rocca e non Antonio La Rocca, come fu il padre di Gieronimo e s’asserisce per la fede precedente del 1543; che Antonio e Antonino sono nomi differenti fra di loro, cossi perché sono dui nomi di santi diversi, come perché se fosse l’Antonio padre del detto Giovanni [errore per Gerolamo] nella detta investitura vi sarebbe nominata pure la baronia di Militello. /1480 a 10 novembre, fede di procura che fa Carlo La Rocca in

²³ La nipote *ex fratre* (il principe di Trecastagni, Scipione) del priore fra Giovanni, Gerolama Di Giovanni, aveva infatti sposato nel 1685 il principe d’Alcontres Pietro La Rocca, zio *ex sorore* di fra Giovanni Ruffo; dall’unione nacque Caterina, la quale andò in sposa a un altro Di Giovanni – Domenico, altro nipote *ex fratre* (il duca di Sapona, Vincenzo) di fra Giovanni – e fu dama di devozione dell’Ordine.

persona d'Antonio La Rocca suo figlio. Per monstrare che Antonio La Rocca sia figlio di Carlo La Rocca. Ecco come per questa procura viene pure nominato Antonio, e non Antonino, e perciò la sopradetta fede d'investitura nel 1513 del feudo della Colla Sottana fa più male che bene; e pure è stirata non poco questa legittimità d'Antonio figlio di Carlo La Rocca cossi perché fra la scrittura di sopra del 1543 sino al 1480 di questa scrittura vi sono anni 63 di differenza, come perché non viene portata almeno con capitoli matrimoniali se non con fedeli di battesimo; e se bene che sono scritture antiche d'anni 200 e più, pure per esser primo quarto materno cossi si ricerca, e con tali fedeli matrimoniali e di battesimo tutti fanno la loro prova.

Non è azzardato ipotizzare – per quanto non esista evidentemente una documentazione esplicita in tal senso – che “coperture” analoghe a quella fornita dal ricevitore Di Giovanni fossero prassi comune, all'interno di un meccanismo di scambi di favore nel quale rigorose procedure e rigidi requisiti di nobiltà finivano per trasformarsi in teoriche petizioni di principio, come quella che chiudeva la nota anonima sui La Rocca:

in famiglie cospicue poi non si devono mendicare tali scritture, o almeno li contratti matrimoniali; perché si deve creder che hanno tutta la scrittura necessaria etiam antica, cossi per il decoro della famiglia e sua nobiltà, come per mantenimento della Robba e delli beni che aquistano [sic] con li matrimoni e quando la prova della legittimità di simili famiglie si fa in tale stirata forma, si pregiudica la loro nobiltà²⁴.

Certo è che la lobby gerosolimitana Di Giovanni-Minutolo-Ruffo avrebbe continuato a giocare un ruolo decisivo almeno in altri tre processi di nobiltà successivi, celebrati tra il 1715 e il 1742. Il primo fu quello di Andrea Minutolo, nipote *ex fratre* dell'autore delle *Memorie del Gran Priorato di Messina*, che nel maggio del 1715, all'età di 8 anni, aveva già ricevuto la dispensa di ammissione come paggio dal gran maestro Perellos:

Habbiamo accettato nel numero ordinario de' nostri paggi il nobile Andrea Minutolo di Messina, figlio del fu signor don Antonio Minutolo, barone di Callari, e della signora donna Maria li Calzi, che però costandovi che egli habbia compito gl'undici anni di sua età e venendovi fatta istanza

²⁴ Asp, Cm, *Processi*, fz. 984, fasc. 283, Giovanni Ruffo di Messina (1705), f. volante senza data, *Descendenza della famiglia La Rocca per provare la sua legittimità a favore del signor don Giovanni Ruffo, già ricevuto cavaliere, per suo primo quarto materno* (il testo integrale è riportato in Appendice I, n. 11).

per parte sua dei commissarii per far le prove di sua nobiltà ed'altri requisiti, dovrete congregare codesta Assemblea in qualsivoglia tempo, cossì per la deputatione di tali commissarii come ancora per la revisione del processo, doppo che sarà terminato, acciochè ritrovandosi in lui le qualità necessarie, secondo la forma de' nostri stabilimenti possa venire con esso in Convento a servirci attualmente et a godere l'effetto di questa grazia per quando vi sarà luogo vacante e gli toccherà d'entrare et il Signor Iddio vi conservi²⁵.

Puntualmente quattro anni dopo, nel 1719, il suo processo di nobiltà venne istruito e approvato nel giro di appena 15 giorni; né poteva essere diversamente se tra i cavalieri dell'assemblea priorale, che in data 8 maggio accettarono le sue prove, si contavano lo zio fra Andrea, che nel frattempo aveva preso il posto del defunto Andrea Di Giovanni come luogotenente e ricevitore, e il commendatore fra Andrea Fortunato Di Giovanni, neanche a dirlo nipote *ex fratre* di quest'ultimo²⁶. Cinque anni dopo, nel 1724, il luogotenente Andrea Minutolo sarebbe stato "estratto" come commissario per le prove di Francesco Ruffo jr (già ricevuto come paggio) – nipote *ex fratre* dell'omonimo luogotenente ricevuto nel 1683 e cugino del Giovanni ammesso nel 1705 nonostante il quarto La Rocca (per questo Francesco venne dispensato dalla prova dei quarti paterni Ruffo e Goto) –, mentre Andrea Minutolo jr, ricevuto pochi anni prima, fu tra i sottoscrittori dell'assemblea priorale! E quando, molti anni dopo, nel 1742, si svolse il processo di nobiltà per l'ammissione del fratello di Francesco Ruffo jr, Luigi, fra Andrea Minutolo sr era ancora ricevitore e luogotenente²⁷.

²⁵ Ivi, fz. 986, fasc. 295, Andrea Minutolo di Messina (1719), *pezza* 3, 5 gennaio 1715.

²⁶ Ivi, ultimi ff. Il luogotenente Andrea Minutolo e il commendatore Andrea Fortunato Di Giovanni erano cugini primi, figli rispettivamente di Cornelia (moglie del barone di Callari, Antonio Minutolo) e di Francesco Di Giovanni (barone di Sollazzo, figlio di Palmeri), sorella e fratello.

²⁷ Cfr. processi di nobiltà in Asp, Cm, *Processi*, fz. 300, fasc. 986; fz. 320, fasc. 991. Accanto alla cappella dei Di Giovanni, nella chiesa priorale, il Minutolo eresse quella del SS. Crocifisso, di fronte alla quale fu costruito il suo tumulo sepolcrale... uniti in vita, uniti in morte (cfr. L. Buono, *Messina - Palazzo priorale*, in L. Buono, G. Pace Gravina, *La Sicilia dei cavalieri* cit. pp. 95-97).

3. Commissari “professionisti” e assemblee priorali

Dai processi fin qui analizzati è emerso in modo netto come spesso il ruolo assolto dai commissari nei processi di nobiltà non obbedisse ai previsti criteri di segretezza e neutralità. Eppure le norme stabilite dall'Ordine su questa materia erano chiare: il Capitolo generale del 1631, per esempio, emanò un'ordinazione per la Lingua di Castiglia che raccomandava in modo circostanziato la segretezza dell'inchiesta dei due commissari:

prohibentes eisdem commissariis, ne probationibus semel incaeptis, imperfectas relinquere, nec in domo petentis, seu eius consanguinei, sive alterius in hac parte suspecti diversare, aut cibum sumere audeant, quinimo incogniti ac habitu simulato, quantum fieri poterit, ut omnis suspicionis causa amoveatur premissa omnia exequantur²⁸.

L'ordinazione successiva stabiliva anche, sempre per la stessa Lingua, che i due commissari dovevano essere estratti a sorte da un «rolde, o lista» che dal Convento sarebbe stata inviata ogni anno al segretario del capitolo provinciale interessato: l'impressione è che si temesse la scelta da parte del priorato di commissari compiacenti, tanto che nel caso di impedimento di uno dei commissari nominati, la sostituzione da parte del luogotenente e dell'assemblea del priorato doveva avvenire «in segreto, et in modo che non si sappiano dal pretendente né da suoi, essendo loro osservanza di far il processo nascostamente per haver con più sicurtà la vera informatione che per quelli si cava specialmente dalli testimoni»²⁹.

Fin qui la norma, perché la pratica era spesso un'altra, innanzi tutto riguardo alla scelta a sorte dei commissari. Non si spiegherebbe altrimenti il fenomeno dei commissari “professionisti”, ovvero di quei cavalieri che più e più volte ricevevano questo incarico. Dal 1543 al 1752 furono fatte nel priorato di Messina 451 deputazioni di

²⁸ *Ordinazioni 1631*, pp. 22-23. Dei due commissari uno avrebbe dovuto essere commendatore ed entrambi avrebbero dovuto avere almeno «doze annos de ancianidad, y cinco de residencia hechos atualmente en Convento». I cinque anni di residenza conventuale erano richiesti anche per le Lingue francesi e per quella d'Italia, per le quali però era diversa l'anzianità richiesta, rispettivamente dieci e due anni; nella Lingua d'Alemagna, invece, «per la scarsezza de cavalieri basta per far prove che siano professi» (Nlm, Aom, arch. 1687, *Istruzione*, f. 23).

²⁹ *Ivi*. Per la Lingua d'Italia anche la sostituzione andava fatta a sorte.

commissari per prove di nobiltà³⁰: 195 (43%) di queste nomine riguardarono in realtà soltanto 20 cavalieri di giustizia (l'11% dei 175 impegnati nelle inchieste), i quali "collezionarono" da un massimo di 16 a un minimo di 5 deputazioni³¹.

Tab. 5 – *Commissari per numero di deputazioni (più di 4) per prove di nobiltà*

anni	n.	commissario
1616-1630	16	Moleti Filippo
1562- 1588	15	Saccano Francesco
1631-1651	14	Minutolo Pietro
1568-1586	13	Basilicò Basilio
1630-1641	13	Compagna Francesco
1638-1666	13	Goto Stefano
1656-1673	12	Ventimiglia Tommaso
1575-1585	10	Comito Basilio
1622-1631	10	Marquett Andrea
1573-1597	9	Ansalone Pietro
1626-1635	9	De Marco Diego
1667-1684	9	Palermo Diego
1570-1593	8	Moleti Francesco, fratello di Filippo
1588-1620	8	La Rocca Filippo
1630-1641	8	Di Giovanni Antonio Maria
1549-1555	6	Crisafi Francesco
1616-1625	6	Smorto Giacomo
1627-1653	6	Crescimanno Vincenzo
1656-1671	5	Di Gregorio Tommaso
1669-1672	5	Sieripepoli Mario
Totale	195	43%

³⁰ Il numero di deputazioni segnalate equivale a 227 inchieste su prove di nobiltà, tre delle quali furono raccolte da un solo commissario. Nell'ambito dello stesso processo poteva essere necessario a volte ripetere la deputazione dei commissari, a causa dell'indisposizione (morte, malattia, altri incarichi) di quelli già designati, della sostituzione da parte dal priorato di quelli scelti dal gran maestro (o viceversa), e degli eventuali supplementi di indagine che richiedevano nuovi commissari.

³¹ Degli altri 155 cavalieri, 12 furono designati per quattro prove, 16 per tre prove, 33 per due prove e 94 per una soltanto.

Il dato risulta ancora più interessante se si considera che erano tutti messinesi, tranne tre³², e appartenenti alle più importanti famiglie del patriziato locale, che dunque non solo esercitava sul priorato uno stretto controllo a livello istituzionale – e le vicende della rivolta di Messina lo confermeranno in modo drammatico – ma selezionava una buona parte dei candidati cavalieri, provenienti anche da altre parti della Sicilia. Sul totale dei 162 cavalieri di giustizia commissari, 112 furono infatti messinesi, il 69%, dato che non cambia se si considerano le singole deputazioni (297 su 431)³³. Un discorso analogo vale anche per la composizione delle assemblee priorali che, tenendosi di norma a Messina, sede del priorato, erano composte soprattutto da cavalieri della città. Un campione di 44 assemblee priorali celebrate tra il 1621 e il 1636 restituisce, per esempio, i seguenti dati: su 103 partecipanti (80 cavalieri di giustizia, 22 cappellani conventuali e un servente d'arme), 41 furono messinesi, il 40%, percentuale che sale però al 66,5% se si tiene conto del numero complessivo delle presenze (324 quelle dei messinesi su un totale di 487). Si tratta inoltre di cifre al ribasso, se si considera che dei 25 membri (con 81 presenze) dei quali non è accertata la provenienza, una buona parte erano con ogni probabilità messinesi. Anche in questo caso è possibile individuare un gruppo di cavalieri – ma anche di cappellani conventuali e serventi d'arme – particolarmente zelanti, alcuni dei quali coincidono con i commissari “professionisti” (cfr. Tab. 6)³⁴.

Infine non sarà sfuggita la presenza, in entrambi gli elenchi, di alcuni esponenti delle famiglie della lobby gerosolimitana – Antonio Maria Di Giovanni, Stefano Goto e Pietro Minutolo – a conferma di un sodalizio che trovava punti di riferimento in tutti e tre i livelli istituzionali del priorato (luogotenente, commissari, assemblea) che intervenivano sull'*iter* delle prove di nobiltà. Risulta in tal modo sufficientemente documentato come mai «all'ordine del giorno erano i casi di collusione tra i commissari, le “assemblee provinciali” convocate per la discussione dei titoli e le famiglie dei pretendenti»³⁵.

³² Diego Palermo di Modica, Vincenzo Crescimanno di Piazza e Mario Sieripepoli di Trapani.

³³ Dal calcolo sono esclusi i cappellani conventuali (11) e i serventi d'arme (2).

³⁴ Ad entrambi i gruppi si potrebbero aggiungere altri cavalieri con lo stesso cognome che, in un numero minore di casi, furono commissari o membri dell'assemblea priorale. Non ho ritenuto di farlo perché non si tratta di cifre significative e/o perché in molti casi non è possibile essere certi della parentela.

³⁵ A. Spagnoletti, *Stato, aristocrazie e Ordine di Malta nell'Italia moderna* cit., p. 39, che cita, non a caso, l'assemblea del priorato di Messina che nel 1716 giudicò le prove

Tab. 6 – Membri delle assemblee priorali dal 1622 al 1636 con più di 9 presenze

cognome/nome	città	grado	n. presenze
<i>Compagna Francesco</i>	Messina	cav. giustizia	30
<i>De Marco Diego</i>	Messina	cav. giustizia	23
Marchese Placido	Messina	cav. giustizia	22
<i>Moleti Filippo</i>	Messina	cav. giustizia	22
<i>Marquett Andrea</i>	Messina	cav. giustizia	20
<i>Minutolo Pietro</i>	Messina	cav. giustizia	19
Campolo Pietro	Messina	cav. giustizia	18
Adorno Antonino	?	servente d'armi	16
Gaetano Gerolamo	Siracusa	capp. conventuale	16
<i>Di Giovanni Antonio Maria</i>	Messina	cav. giustizia	15
Campolo Placido	Messina	capp. conventuale	15
<i>Goto Stefano</i>	Messina	cav. giustizia	13
Crimi Francesco	?	capp. conventuale	12
Bisagno Francesco	Messina	cav. giustizia	12
Granata Giuseppe	?	capp. conventuale	11
<i>Smorto Giacomo</i>	Messina	cav. giustizia	11
Cirasella Antonio	Messina	capp. conventuale	10
<i>- in corsivo i commissari della Tab. 5</i>			285 (58%)

4. I testi “fotocopia”

Uno dei mezzi attraverso i quali i commissari potevano “controllare” l’indagine sulla nobiltà di un candidato era la scelta dei testi da interrogare sui punti dell’interrogatorio, senza per questo contravvenire formalmente alle regole. Non a caso, la procedura d’escussione era ben dettagliata non soltanto in merito al questionario da sottoporre, ma anche riguardo alla forma e al contenuto delle deposizioni:

Giova assai l’ammonire i testimonii del spergiuro che commettono non palesando il vero nelle loro risposte, et il pregiudizio che portano alla Religione aggiustando contro il dovere chi non ha li requisiti per esser ricevuto.

di nobiltà di Giuseppe Crisafi, composta, oltre che dai due commissari, da soli altri quattro cavalieri, tra i quali un prozio e uno zio del candidato (cfr. Asp, Cm, *Processi*, fz. 985, fasc. 292, Giuseppe Crisafi di Messina (1716), sf, relazione finale dei commissari e approvazione dell’assemblea priorale (11 luglio 1716).

/ Et interrogandoli, procurino che la risposta sia chiara, e non dubia et amphibologica ed essendo negativa fargliela coartare, e dichiarare col luogo, tempo et altre circostanze, per esempio se qualcheduno de testimonii depone che il padre o l'avo fosse stato mercante o notaio et altri dicessero il contrario, l'unico mezzo per sapere la verità è d'interrogarli l'uno e l'altri della causa del saper loro, del luogo e tempo dovendo dire il primo lo so perché l'ho visto trattarsi da mercante o banchiero in tal fondaco o bottega nell'anni, e mesi tali, comprando, e vendendo pubblicamente, ovvero l'ho sentito dire alla maggior parte delli cittadini e in particolare delli tali e tali, e nominarli e sapendo che dagl'atti di compre vendite ci siano scritte, dire, e nell'atti del notaro si ritroveranno l'istrumenti rogati. / All'incontro li testimonii negativi devono dire sappiamo per certo che detti padre e madre et avi non furono di professione mercanti, banchieri, sensali perché noi l'habbiamo sempre conosciuti, e praticati, e l'habbiamo sempre visto vivere nobilmente delle proprie rendite, e non è possibile che se detti padre et avi havessero essercitato uno de sudetti mestieri, che noi l'havessimo inteso e saputo, e che li nostri antenati non ce l'havessero detto, e non ci fosse di ciò publica voce e fama, e quando si trovasse qualche atto di compra e vendita saria di proprii effetti, o per commissione d'altri, e non per professione et essercitio. / E quanto s'è detto per il caso della mercantia si può applicare per quello del notariato, avvertendo che deputandosi i notarii con privilegio che si registra nell'archivio di trovarlo, et inserirlo nel processo o almeno trovar l'istrumenti rogati in qualità di scrivano o notaro, non essendo verisimile che non ci siano se fu vero che sia stato tale. / E questa diligenza s'ha da fare specialmente in ordine alla purità, quando i testimonii non fossero conformi, dovendo i commissarii sapere la radice dell'infettione per scienza o per fama di persone degne di fede o all'incontro, che fama sia stata d'emoli e di poco tempo e chiarire il fatto in modo che resti evacuato ogni dubio e non lasciar suspetto il giuditio per non pigliarsi la briga d'intraviare il vero. / Avvertendo però la Lingua d'Italia, che li testimonii in quanto alli 200 anni di nobiltà dichino sapere da se per quanto si ricordano et haverlo inteso da loro antenati, che le quattro famiglie, delle quali descende il pretendente, siano nobili di nome et armi per 200 anni, e che le persone di quelle famiglie per detto tempo vissero nobilmente, e non dire, come s'è visto in alcune prove, non sappiamo il contrario, e lasciar il processo sottoposto alli contraddizioni. / [...]e finita la depositione i testimonii si sottoscrivono, et immediatamente ad essi commissarii perché non si possa aggiongere altro.

Il numero minimo dei testi da interrogare non era disciplinato da una «regola determinata, benché de iure in ore duorum vel trium stat omne verbum», e variava a seconda delle consuetudini nazionali: da quattro a sei testi in Francia, dodici in Spagna – «perché non vi è altra prova, che de testimonii» –, sei in Italia e quattro in Germania; ma in Italia e in Francia un'ulteriore indagine si conduceva sui testi

già escussi, ascoltandone altri quattro «in secreto per sapere se l'esaminati siano parenti, o per altro sospetti, et habbiano deposto il vero»³⁶.

Di fatto, a parte rari casi, le deposizioni – sempre a favore del candidato e dei suoi quarti – si assomigliavano tutte, quando non coincidevano puntualmente e i testi successivi al primo si limitavano addirittura a confermare quanto dichiarato «ut supra»³⁷. Tutto lascia pensare che eventuali testimoni “scomodi” non venissero nemmeno convocati; può esserne una conferma il fatto che già a partire dal 1573 – a trent'anni quindi dal primo processo di nobiltà documentato per il priorato di Messina – non comparisse più la distinzione tra «testes recepti et examinati summarie» e quelli sentiti «secreto modo» (tra le cui deposizioni non c'era infatti alcuna differenza)³⁸, e di tutti i testi si dicesse che erano stati ascoltati in secreto, formula che suonava ormai di rito. Ancora una volta la pratica era ben diversa da una teoria che il Capitolo generale di qualche anno prima (1569) era tornato tuttavia a ribadire, raccomandando la segretezza nello svolgimento dell'inchiesta da parte dei commissari, «quinimo incogniti ac habito dissimulato quantum fieri poterit»³⁹. Come sarebbe stato possibile che, in condizioni di anonimato garantito, nemmeno un teste a sfavore avesse il coraggio di cantare fuori dal coro? In questo contesto espressioni del tipo «testimonio all'improvviso in sua casa assalito et examinato» o «all'improvviso [...] chiamato delli detti signori commissari» risultano poco credibili o, anche se fossero vere, nulla tolgono al fatto che i commissari sapessero benissimo chi andavano a “sorprendere” e cosa avrebbe detto loro⁴⁰.

³⁶ Nlm, Aom, arch. 1687, *Istruzione*, ff. 29-31.

³⁷ Cfr., per esempio, Asp, Cm, *Processi*, fz. 972, fasc. 202, Mario Di Giovanni di Messina (1656), ff. 4v-8r, testi (Messina, 14-15 gennaio 1656). In Appendice I, n. 7, è riportato il testo integrale di una deposizione.

³⁸ Asp, Cm, *Processi*, fz. 957, fasc. 16, Francesco Abenavoli di Reggio (1557), sf, testi (Reggio, 28 ottobre 1557).

³⁹ Ivi, fz. 958, fasc. 60, Marcello Marchese di Messina (1584), ff. 20r-21v, lettera del luogotenente Bernardo Capece, ricevitore e procuratore generale dell'Ordine in Sicilia, al capitolo provinciale tenutosi nella sua abitazione (Palermo, 9 maggio 1584).

⁴⁰ Ivi, fz. 960, fasc. 102, Antonino Di Francesco di Scicli (1623), cappellano conventuale, ff. 1r-20r, testi (Scicli, 9-12 giugno 1623); i due commissari nella sottoscrizione finale ribadirono che «all'improvviso et secretamente havemo chiamato, essaminato et interrogato li supraditti» (ivi, 19 giugno 1623); fz. 961, fasc. 117, Francesco Brigandi di Messina (1630), ff. 19r-32v, testi (Messina, 3-4 ottobre 1629).

La posizione sociale dei testi prescelti – «eletti delli più nobili, honorati, e vecchi delli luoghi, e di buona fama e coscienza, et esemplari, soliti a confessarsi spesso»⁴¹, ma dei quali spesso si indicava anche l'ammontare del reddito (la «facoltà») – era però in qualche modo una garanzia della correttezza dell'indagine: ne andava della loro credibilità rispetto a un'opinione pubblica che, per quanto ristretta all'ambito di una città, esercitava un controllo informale sulla *publica fama*⁴². Alcuni di loro godevano anzi di una particolare «affidabilità», tanto agli occhi dei commissari quanto a quelli dei loro concittadini, se compaiono in più di un processo e anche a distanza di poco tempo. Dagli elenchi dei testi esaminati a Messina in 51 processi celebrati tra il 1611 e il 1673 – vigilia della rivolta (il processo successivo si sarebbe celebrato sei anni dopo, nel 1679) – emerge un quadro sufficientemente esemplificativo, con 13 testi (7%) su 182 che vennero sentiti per 82 volte (26%) su 312 (cfr. Tab. 7).

Tab. 7 – Testi esaminati a Messina (1611-1673) con più di 4 deposizioni

Teste	età	titoli e uffici	rendita	anni	n. dep.
Marchese Salimbene	85	uid, cav. Stella, proton. apost., canonico	1600	1650-71	9
Marquett Baldassar	80		1500	1640-71	8
Romano Colonna Ferdinando	93	sacerdote	1300	1621-35	8
Goto Giansalvo	86	chierico	500	1617-29	7
Patti Silvio	81	chierico, già barone Linguaglossa	1500	1622-30	7
Aquilone Anton Cesare	63		3000	1619-25	6
Cirino Marcello	77	cav. Santiago, barone S. Basili	2500	1629-45	6
Hozes Francesco	72	nella mastra senatoria nobile, secreto	2000	1638-60	6
Abbate Tindaro	84		1500	1622-43	5
Ansalone Ottavio	73		5000	1632-51	5
Ardoino Andrea	62	marchese Sorito, principe Palizzi	4100	1656-70	5
Cirino Giuseppe	72	tesoriere	1500	1659-71	5
Papardo Bartolo	80	senatore nobile	3000	1631-41	5
totale					82

N.B.: l'età si riferisce all'ultima deposizione; gli uffici si riferiscono alla città di Messina; le rendite è una media annuale in scudi; uid = *utriusque iuris doctor*

⁴¹ *Ordinazioni 1631*, p. 18.

⁴² Nelle *informaciones* castigliane – il cui numero medio di testi superava normalmente le 40-50 persone, data la preminenza della prova orale su quella scritta della documentazione allegata – accadeva qualcosa di analogo, a conferma del fatto che «en último termino, pretender un hábito y someterse a este proceso era una prueba o una manifestación de una posición política evidentemente buena, asentada en una buena porción de ventajosas relaciones sociales sobre todo en el ámbito restringido y dominable de la *patria chica*» (F. J. Aranda Pérez, *Caballeros de hábito y oligarquías urbanas* cit., pp. 2058-2059).

Più che sul ripetitivo contenuto delle deposizioni, può essere interessante verificare se esistessero delle connessioni tra questi plurigettonati testimoni e i candidati di alcune famiglie, nell'intento di trovare tracce di reti di solidarietà. Ottavio Ansalone, Francesco Hozes e Baldassar Marquett intervennero, per esempio, nei processi dei fratelli Visconte e Andrea Cicala, tenutisi a distanza di dieci anni l'uno dall'altro (1641 e 1651)⁴³. Altre coincidenze del solo cognome presentano la difficoltà, già riscontrata per i commissari e i membri dell'assemblea priorale, di verificare la precisa parentela tra i testi.

Emblematico è comunque il caso dei processi di nobiltà di tre Di Giovanni e di tre Ruffo, per altro quasi sovrapponibili per tempi e legame di sangue tra i candidati della rispettiva famiglia, due fratelli e un cugino: rispettivamente Giovanni, Mario e Andrea Di Giovanni (1640, 1656, 1660) e Francesco, Federico e Fabrizio Ruffo (1656, 1660, 1645). Venti dei ventidue testi che deposero in questi sei processi sembrano legati da vincoli parentali (sette famiglie) – sebbene l'unico accertato sia quello di Marcello e Mario Cirino, padre e figlio⁴⁴, mentre molto probabile è quello di Francesco e Maurizio Hozes, sempre padre e figlio – e cinque di loro testimoniarono in due dei sei processi (cfr. Tab. 8).

Si può concludere che le famiglie della lobby gerosolimitana ricorressero a gruppi di testimoni “affidabili” e appartenenti a famiglie “amiche”, che prontamente confermavano le qualità nobiliari del candidato all'abito gerosolimitano. Nel caso, ad esempio, di Giovanni e Mario Di Giovanni, fratelli, i testi non espressero alcun dubbio sulla legittimità della loro nascita da Domenico, principe di Trecastagni e anche lui teste nelle prove di Francesco Ruffo, e da Gerolama Salvarezza. Pluchinotta però nella sua genealogia della famiglia – unica fonte “scomoda” – li cita come figli naturali insieme con un terzo fratello, Placido, avviato alla carriera ecclesiastica⁴⁵. L'illegittimità della nascita era, com'è noto, condizione di esclusione certa dall'Ordine di Malta e sono convinto che in più di un'occasione essa venisse ignorata o taciuta da testi e commissari.

⁴³ Asp, Cm, *Processi*, fz. 969, fasc. 166, ff. 140r-172v, testi (Messina, 16-23 maggio 1641); fz. 971, fasc. 194, ff. 19r-27v, testi (Messina, 21-24 aprile 1651). Da notare che commissario in entrambi i processi fu fra Pietro Minutolo.

⁴⁴ F. De Spucches, *La storia dei feudi e dei titoli nobiliari di Sicilia* cit., vol. VII (1931), p.16.

⁴⁵ Cfr. Bcpa, ms. 2 Qq E 166, M. Pluchinotta, *Genealogie della nobiltà di Sicilia*, vol. I, parte II, *Genealogie di famiglie nobili siciliane (D-E)*, p. 598.

Tab. 8 – Testi dei processi di nobiltà dei Di Giovanni e dei Ruffo (1645-1660)

teste	età	titoli	anno	candidato processo
<i>Ardoino Andrea</i>	55	principe Palizzi	1656	Mario Di Giovanni
<i>idem</i>		marchese Sorito	1660	Federico Ruffo
Balsamo Giovan Domenico	68		1640	Giovanni Di Giovanni
Balsamo Giovanni	43		1656	Mario Di Giovanni
Balsamo Ottavio	55	canonico	1660	Andrea Di Giovanni
<i>Cirino Marcello</i>	75	barone S. Basili	1640	Giovanni Di Giovanni
<i>idem</i>			1645	Fabrizio Ruffo
Cirino Mario	46	barone S. Basili	1660	Federico Ruffo
Cirino Giuseppe	54		1660	Andrea Di Giovanni
Di Giovanni Domenico	70	principe Trecastagni	1656	Francesco Ruffo
Dini Benedetto	67		1640	Giovanni Di Giovanni
Dini Bernardo	54		1660	Andrea Di Giovanni
<i>Hozes Francesco</i>	73		1660	Andrea Di Giovanni
<i>idem</i>			1660	Federico Ruffo
Hozes Maurizio	48		1656	Mario Di Giovanni
<i>idem</i>	50		1660	Federico Ruffo
<i>Marchese Salimbene</i>	72	canonico	1656	Francesco Ruffo
<i>idem</i>			1660	Andrea Di Giovanni
Marchese Cesare	49		1656	Mario Di Giovanni
<i>Marquett Baldassar</i>	63		1660	Andrea Di Giovanni
Patti Andrea	63		1656	Francesco Ruffo
Patti Francesco	73		1660	Federico Ruffo

- in corsivo i testi della Tab. 7

Un'ultima considerazione: il peso della prova orale fornita dai testi nei processi di nobiltà non era valutato allo stesso modo negli Ordini castigliani e nell'Ordine di Malta. I primi erano infatti molto più preoccupati di accertare la fama della nobiltà del candidato che il suo effettivo *status* e di conseguenza attribuivano alle opinioni dei testimoni un valore addirittura superiore alla documentazione scritta; una concezione dell'onore passata per "osmosi territoriale" anche alla Lingua gerosolimitana di Castiglia⁴⁶. Ciò rendeva l'esito dell'ammisione soggetto a un alto rischio di arbitrarietà: tutto era nelle mani di testimoni "incontrollabili" – tra i quali si contavano spesso i famosi *linajudos* (esperti in *negocios de linajes*), bugiardi per professione e

⁴⁶ Si tratta di una concezione perfettamente illustrata in un passo di Lope de Vega: « V: ¿Sabes qué es honra? R: Sé que es una cosa que no la tiene el hombre / V: Bien has dicho: / honra es aquella que consiste en otro; / ningún hombre es honrado por sí mismo, / que del otro recibe la honra un hombre. / Ser virtuoso hombre y tener méritos / no ser honrado; pero dar las causas / para que los que tratan les den honra» (L. de Vega Carpio, *Los comediantes de Córdoba*, in *Segunda parte de las Comedias de Lope de Vega Carpio*, Alonso Martín ed., Madrid 1610, f. 222r).

per denaro –, la cui identità era tenuta nascosta al candidato e dai quali egli non poteva quindi difendersi⁴⁷. Essi, in ogni caso, «no podían alegar pruebas», tanto meno scritte, che «por el tipo de procedimiento, eran consideradas de poco valor y se utilizaban generalmente en los casos en que existían testimonios opuestos»⁴⁸. Si può allora applicare senz'altro alle *informaciones* dei tre Ordini castigliani la considerazione che Domínguez Ortiz faceva a proposito degli *estatutos de limpieza de sangre*: «el defecto radical de las informaciones estribaba en que estaban basadas principalmente en declaraciones orales de testigos que no solían aducir más pruebas que la pública voz y fama [...] La prueba oral tuvo como presupuesto necesario la imparcialidad de los testigos; he aquí el punto grave»⁴⁹.

Per la Lingua d'Italia, invece, e più in generale per tutto l'Ordine di Malta, la prova di nobiltà determinante era al contrario quella scritta, la documentazione ufficiale e certificata; solo da lì potevano venire ostacoli seri all'ammissione di un candidato – *verba volant, scripta manent* –, come nel caso delle pesanti critiche avanzate nel 1705 nei confronti delle lacunose scritture della famiglia La Rocca. Con questo non si vuole dire che l'Ordine puntasse a mettere i suoi candidati al riparo dall'incostanza della fama pubblica. Questo problema era infatti risolto alla radice: un "pretendente", le cui famiglie di origine (i quattro quarti) non godessero "già" nella loro città di un gradimento, se non unanime, almeno maggioritario presso l'élite locale, non avrebbe mai trovato un gruppo di testi "affidabili".

⁴⁷ Sull'arbitrarietà delle *informaciones* negli Ordini castigliani e sul procedimento più "garantista" dell'Ordine di Malta, cfr. F. D'Avenia, *I processi di nobiltà degli ordini militari: modelli aristocratici e mobilità sociale*, in *Nobleza hispana, nobleza cristiana: la Orden de San Juan* cit., vol. II, in corso di pubblicazione.

⁴⁸ Cfr. E. Postigo Castellanos, *Honor y privilegio en la Corona de Castilla* cit., pp. 148-151, 154. Per far fronte al dilagante fenomeno delle contraffazioni «en documentos que posteriormente serían incluidos como testimonios en las informaciones», anche gli Ordini castigliani lungo il '600 – «cuando se produce no sólo el número mayor de ingresos, sino que se complica y dilata el sistema de realización de pruebas» – cominciarono a tenere in maggiore considerazione le scritture, ordinando ai commissari di visionare di persona tutti i documenti originali utili all'inchiesta: registri parrocchiali, protocolli notarili, atti municipali, ecc. (F. Fernández Izquierdo, *La Orden militar de Calatrava en el siglo XVI* cit., p. 103).

⁴⁹ A. Domínguez Ortiz, *La clase social de los conversos en Castilla en la Edad moderna*, Granada 1991 (ed. facsimil dell'originale del 1955), p. 75. Per alcune considerazioni storiografiche in merito agli studi sugli *estatutos de limpieza de sangre* cfr., E. Soria Mesa, *El cambio inmóvil. Transformaciones y permanencias en una élite de poder (Córdoba, ss. XVI-XIX)* cit., pp. 127-134.

IV

LA NOBILTÀ RIFLESSA: CAPPELLANI E SERVENTI

1. *Requisiti e processi di "legittimità"*

Nel corso della seconda metà del '500 anche i requisiti di nobiltà stabiliti per l'ammissione agli altri gradi dell'Ordine di Malta (cappellani e serventi d'arme), per quanto assai più blandi rispetto ai cavalieri di giustizia, subirono un irrigidimento. Già negli statuti del gran maestro La Vallette (1557-68) si stabiliva infatti che

ancorché secondo i nostri Stabilimenti non si ricerchi nobiltà di sangue in coloro che si hanno a ricevere nell'Ordine nostro in grado di frati cappellani e serventi d'arme, con tutto ciò non devono però essere presi così dall'infima plebe, e senza qualche scelta, che abbiano a essere comunemente sprezzati, e tenuti in poco conto. E però ordiniamo, che per l'avvenire niuno sia accettato in grado de' frati cappellani o serventi d'arme così in Convento, come fuori di quello, eziandio di grazia speciale delle Lingue, o de' Priorati, se prima insieme con le altre qualità richieste, e necessarie secondo i nostri Statuti non avrà legittimamente provato esser nato di padri da bene, ed onorati, ed esser pratico, ed esercitato in uffici liberali: non aver mai servito in vile esercizio ad alcuno, e non aver mai né egli, né suoi padri, cioè padre, e madre con le proprie mani lavorato in sordide arti e meccaniche; eccettuando però coloro che nelle armi, ovvero in servizi onorati dell'Ordine nostro, si saranno segnalati¹.

Vent'anni dopo, il Capitolo generale del 1598, specificava ulteriormente la "qualità" della nobiltà, ereditata o acquisita, del padre del candidato:

a patre suo vel per privilegium principis huiusmodi auctoritatem habentis, vel per gradum militiae, vel litteratum, ut puta per capitanei munus vel

¹ *Codice del Sacro Militare Ordine Gerosolimitano*, p. 65.

cingulo militiae decorationem vel per doctoratus prerogativam ipse pater principium nobilitatis assecutus fuerit².

Nel Capitolo generale del 1612 ci fu un tentativo di inasprire le garanzie della nobiltà richiesta agli aspiranti cappellani conventuali: la proposta, comunque bocciata, fu avanzata in un ruolo da uno dei fautori in seno alla Lingua d'Italia della linea della rigidità, il priore di S. Eufemia Centorio Cagnolo, «che aveva fatto parte della commissione incaricata di redigere le ordinanze del 1599» – antichità bisecolare per la nobiltà dei cavalieri di giustizia – e adesso chiedeva che i candidati al grado di cappellano conventuale provassero la nobiltà delle famiglie di entrambi i genitori per gli 80 anni precedenti. Le preoccupazioni del Cagnolo non erano tuttavia senza fondamento, in quanto «coloro che non potevano aspirare al grado di cavaliere a causa della clausola dei duecento anni di nobiltà, trovavano aperta la via dell'ingresso all'ordine nel grado inferiore dei Cappellani» (conventuali e d'obbedienza)³.

Forse proprio per questo, il priorato di Messina nel ruolo presentato al Capitolo generale del 1631, raccomandava di porre particolare cura nella selezione dei cappellani conventuali: «questi si devono ricevere con molto riguardo et consideratione e con più circostanze», tenuto conto che godevano del diritto di voto come i cavalieri di giustizia, in particolare nell'elezione del gran maestro⁴, e potevano arrivare a ricoprire le cariche di vescovo di Malta e di priore della chiesa conventuale di S. Giovanni⁵. Si doveva quindi limitarne l'ammissione solo ai casi di sostituzione per morte, tanto più «in questi tempi nei quali la religione oltre il suo grandioso stato nobilissimo et antico et di quantità di cavalieri ogi con l'obbligo di prove di tanta antica nobiltà, non ha necessità né deve introdurre nel convento persone popolari, perché non essendo delle conditioni infradette [...] seguita de iure siino sempre d'infima plebe di razza bastarda et poverissimi»⁶.

Sembra che il Capitolo generale accogliesse le richieste dei cavalieri messinesi, se, in merito alle «qualità requisite circa le prove» dei cappellani conventuali e dei serventi d'arme, confermò gli statuti

² C. Donati, *L'idea di nobiltà in Italia* cit., p. 253.

³ Ivi.

⁴ La raccomandazione si riferiva anche ai serventi d'arme.

⁵ Quindi avrebbero dovuto pagare un passaggio più alto dei serventi d'arme.

⁶ NIm, Aom, arch. 311, ff. 78r-90v, *Rollo del priorato di Messina*.

precedenti, «obligandoli però di più a dover provare che anco li loro avi e avie, paterni e materni, siano nati di legitimo matrimonio», aggiungendo in tal modo un requisito che li distingueva, da quel momento in poi, dai cappellani d'obbedienza⁷. Riguardo alla procedura di ammissione, era sostanzialmente la stessa dei cavalieri di giustizia, con la significativa differenza terminologica per cui i processi dei cappellani erano significativamente classificati come di "legittimità" (e non di nobiltà): presentazione del memoriale ai capitoli provinciali, cui toccava «domandar e spedir» i commissari e «anco rivedere e spedire del tutto le sudette prove»⁸ al Convento, «come s'è detto de cavalieri»⁹. Il questionario per i testi si riduceva dai 22 "capitoli" dei cavalieri di giustizia a 11 soltanto: mancavano ovviamente quelli sulla nobiltà bicentenaria dei quattro quarti, sulle insegne gentilizie, sulla titolarità di cariche cittadine e la relativa separazione di ceto. Per gli altri punti in comune, a volte erano specificati dei quesiti/requisiti ben precisi: «s'è stato tutore, o curatore o amministratore, e non habbia reso i conti» (3), «se è morta la moglie, se gli rimasero figli» (4), «se la madre visse honestamente senz'opinione in contrario» (10). Infine si elencavano le professioni o arti vili, eventualmente esercitate dal candidato o dai genitori, alcune delle quali assenti nel corrispondente elenco dei cavalieri: «merciere, [...] mercante, pittore o speciale dozzinale, e cossi pure orefice, statuario, e simili e se fu servitore di chi e come» (11). A fronte di tutto questo, comunque, «quando le ricettione è in ricompensa di qualche servizio segnalato reso all'Ordine, [...] allora la propria virtù col merito supplisce alli difetti che può havere il ricevuto bastandoli quelli per esser con giustizia adnesso in uno di quei gradi»: criterio che indubbiamente allargava le maglie per l'ammissione di cappellani e serventi a beneficio di una cerchia di persone legate all'Ordine da interessi clientelari ed economici¹⁰.

⁷ *Ordinazioni 1631*, p. 29; «usano in Francia per detti gradi presentar le scritte, che siano insin alli matrimonii delli bisavi inclusive, e sebene di ciò non ci sia lege espressa, non saria che bene inserirli per tutti in processo» (ivi).

⁸ «Levando al Venerando Consiglio ordinario ogni autorità di poter concedere, e spedire alcuna commissione, per far le dette prove; e dandola sia sempre si nessun valore» (ivi, p. 24); su questo punto, qualche anno dopo (1639), però, furono introdotte delle eccezioni estese, a quanto pare, anche ai processi dei cavalieri di giustizia: «quando il Capitolo ricusa deputarli [i commissari] o quando non puol congregarsi capitolo per accidente di peste o guerra, e la spedizione che fa in questi casi la rimette ad un'assemblea da congregarsi in luogo comodo» (cfr. Nlm, Aom, arch. 1688, *Breve Trattato*, f. 10r).

⁹ Nlm, Aom, arch. 1687, *Istruzione*, f. 46.

¹⁰ Ivi, ff. 45-46.

Proprio per questo, formalità e regole a parte, l'Ordine in realtà proseguiva nella sua politica di restrizione per le ammissioni di cappellani, tanto conventuali quanto d'obbedienza, e di serventi d'arme: l'ordinazione 45 vietava infatti tassativamente, «per cause urgenti, che concernono l'universal beneficio della Religione», che fino alla celebrazione del capitolo generale successivo si potesse «ricevere alcuno in grado di cappellano [conventuale] e serventi d'arme fuori della suoi limiti di qualunque Natione, ch'egli si sia»¹¹. Per la Lingua d'Italia veniva addirittura confermato – sempre fino al successivo capitolo generale (cioè *sine die*)¹² – il blocco delle ammissioni dei serventi d'arme, che il precedente Capitolo generale del 1612 aveva stabilito per 10 anni¹³, mentre per i cappellani conventuali di tutto l'Ordine, esse venivano fissate a 21 in tutto (7 francesi, 5 italiani, 6 spagnoli, 3 tedeschi), a patto si trattasse di «chierici» – ragazzi che avessero ricevuto la tonsura, escludendo quindi «sacerdoti, diaconi e sudiaconi» – di età superiore ai 10 anni e inferiore ai 15, «surrogabili» solo man mano che avessero preso gli ordini sacri. In ogni caso, si ribadiva l'impossibilità di essere ricevuti «nisi prius per Venerabilem Assembleam Cappellanorum [della Lingua di appartenenza] approbatus, et de eius sufficientia cognitum fuerit», con una maggioranza dei tre quarti dei voti¹⁴, e veniva fissato il relativo passaggio in 200 scudi d'oro – come quello dei serventi –, se sacerdoti, diaconi o suddiaconi, e in 100 scudi d'oro, se non ancora ordinati *in sacris*. Naturalmente, infine, erano anche revocate «tutte le gratie fatte dal presente generale Capitolo, e che forse si faranno nelli Venerandi Consigli di ritentioni di qualunque ricettione in grado di fr. cappellani»¹⁵.

¹¹ Contestualmente venivano «rigettate» tutte le suppliche derogatorie, presenti e future, e revocate «espressamente tutte le gratie [...] sono state fatte» (*Ordinazioni 1631*, pp. 29-30).

¹² Il provvedimento riguardava anche la Lingue francesi e la Castellania d'Amposta (cfr. Nlm, Aom, arch. 1688, *Breve Trattato*, f. 9v).

¹³ Cfr. *Ordinazioni 1631*, p. 21; «la quale sufficienza s'intende per l'attitudine della Chiesa, cioè nelle lettere e canto ecclesiastico, e colui che sarà stato gravato [respinto] dall'Assemblea potrà ricorrere al Consiglio» (Nlm, Aom, arch. 1688, *Breve Trattato*, f. 9r).

¹⁴ *Ordinazioni 1631*, p. 29.

¹⁵ In realtà i cappellani che si potevano ammettere si riducevano a 12 su 21: bisognava infatti considerare i 5 «che attualmente stanno servendo la maggior Chiesa Conventuale» – dispensati anche dal pagamento del passaggio – e «le gratie fatte» ad altri 4, tra cui il «Dis. Bernardo Nichet nipote del cameriere maggiore di Sua Eminenza», il gran maestro (ivi, pp. 33-34).

Dall'esame dei processi di cappellani conventuali conservati nell'Archivio di Stato di Palermo, risulta che tra il 1611 e il 1631 ne furono ricevuti 15 e tutti, tranne uno, tra il 1619 e il 1631, dati che da una parte – l'assenza di ammissioni dal 1612 al 1618 – proverebbero l'efficacia delle raccomandazioni contenute nei citati ruoli del 1612 affinché il Capitolo generale limitasse il numero dei cappellani conventuali, dall'altra – la ripresa di ricevimenti dal 1619 al 1631 – spiegherebbero la necessità avvertita dal Capitolo generale successivo (1631) di fissare il tetto massimo di 21 ammissioni, ripartite per rigide quote "nazionali".

L'età media dei cappellani conventuali, le cui prove furono accettate tra il 1611 e il 1631, era stata infatti quasi 31 anni (30,7). È molto significativo però il fatto che non appena furono alzate queste barriere, apparentemente insormontabili, si trovasse subito il modo di aggirarle: se nel periodo precedente erano state erogate soltanto 6 dispense, nei decenni successivi, esse balzarono a 28, pur rimanendo inalterato il numero dei cappellani ammessi (15). Qualcosa di analogo a quanto avvenuto con i serventi d'arme, anche se in misura minore, dato che lungo tutto il secolo furono ammessi in questo grado, e in deroga al blocco delle ammissioni del 1631, soltanto tre siciliani, tra il 1634 e il 1643, uno dei quali con commissari *in partibus* (cfr. Tab. 9).

Tab. 9 – *Dispense concesse a cappellani conventuali e serventi d'arme siciliani (XVII sec.)*

tipologia di dispensa	cappellani conventuali		serventi
	1611-1631	1632-1680	1634-1643
- dilazione di un anno per le prove	2	-	
- commissari <i>in partibus</i>	3	7	1
- grazia magistrale di diacono conventuale	-	10	
- maggior età (sopra i 15 anni)	-	4	
- minore età (sotto i 10 anni)	-	1	
- soprannumero (oltre i 21 previsti)	-	3	3
- altro	1	3	
totali	6	28	4
numero prove	15	15	3
rapporto dispense/ammessi	0,4	1,9	1,3

2. Arrampicatori sociali all'ombra di Malta

La condizione socio-professionale e la provenienza geografica dei candidati all'abito di cappellano conventuale e di servente d'arme rivela in modo evidente l'ansia di distinzione sociale che animava queste persone e le loro famiglie di origine: se non potevano vantare titoli di nobiltà, ricchezza e raccomandazioni adeguati al grado di cavaliere di giustizia, non mancavano di requisiti sufficienti per legarsi comunque a un ordine aristocratico che, sebbene indirettamente, finiva per rendere nobili anche loro. Non è un caso che la presenza di cappellani conventuali si concentrasse in Sicilia intorno ai due principali poli di interesse politico-amministrativo (Messina) ed economico-commerciale dell'Ordine (Siracusa e più in generale il Val di Noto), dove una folta schiera di gentiluomini ed ecclesiastici locali costituiva un ottimo terreno di reclutamento (cfr. Tab. 10).

Tab. 10 – *Cappellani conventuali (ccv) e serventi d'arme (sa) siciliani per città di origine (XVII sec.)*

città	ccv	sa	città	ccv	sa	città	ccv	sa
Messina	5	1	Scicli	6		Palermo	2	
Forza d'Agro	1		Siracusa	4		Trapani	2	1
Larderia	1		Noto	2		Racalmuto	1	
Savoca	1		Modica	1		Termini		1
Venetico	1		Militello	1				
Taormina	1		Terranova	1				
Valdemone	10	1	Val di Noto	15		Val di Mazara	5	2

È il caso di alcuni casali messinesi: di Savoca era il sacerdote Giuseppe Coglitore, appartenente a una famiglia di giurati locali imparentata con «li più nobili e principali di questa terra»¹⁶; «nato in questa terra della Forza [d'Agro] sotto il priorato di Messina» era invece Domenico Intelisano, anche lui sacerdote e nei mesi immediatamente precedenti alle sue prove (1619, lo stesso anno di quelle del Coglitore) nominato dall'archimandrita di Messina prima vicario

¹⁶ Asp, Cm, *Processi*, fz. 959, fasc. 84, Giuseppe Coglitore di Savoca (1619), ff. 2r-7v, testi (Savoca, 26 giugno 1619).

foraneo e poi arcidiacono del casale stesso¹⁷; di una famiglia di Venetico era originario Domenico Scibilia, che al momento delle prove (1630) era già da due anni cappellano d'obbedienza in servizio presso la chiesa priorale di Messina: il padre, Petruccio, a detta dei testi era uno degli uomini più ricchi del casale messinese – «ha fatto cavallo di armi in tempo di occurrentii di guerra per servizio di sua maestà con teniri garzuni et cavallo alla stalla» – oltre ad avervi ricoperto le cariche di giurato e di sindaco¹⁸; infine, nel 1640 venivano redatte le prove di Lorenzo Gatto di Larderìa, il quale «attende alla scola sotto la cura et governo di fra Antonino Cirasella suo zio» (*ex sorore*) – cappellano conventuale messinese dal 1626 e membro assiduo dell'assemblea priorale (cfr. Tab. 6) – che aveva interesse per l'ammissione del nipote¹⁹.

I testi ascoltati una quindicina di anni prima dai commissari delle prove del Cirasella sottolinearono che nelle famiglie di entrambi i genitori mai si erano esercitate arti vili o meccaniche (requisito sancito dagli statuti): affermazione ai loro occhi evidentemente non in contrasto col fatto che il padre del candidato, Giuseppe Cirasella, era titolare di una «potiga nelle banche di questa città di drappi di sita e drappi d'oro», ereditata a sua volta dal padre Giandomenico, persona onorata e delle «principalì» di Messina che possedeva schiavi, servitori

¹⁷ Ivi, fasc. 85, Domenico Intelisano di Forza d'Agro (1619), ff. 10r-14r, nomine del 22 agosto 1618 e del 22 luglio 1619; l'archimandrita e arcivescovo di Messina era in quel momento Andrea Mastrillo, che aveva anche rilasciato al candidato un certificato di buona condotta (ivi, 20 luglio 1618).

¹⁸ Ivi, fz. 961, fasc. 119, Domenico Scibilia di Venetico (1630), ff. 7r-8r, resoconto della cerimonia di investitura come cappellano d'obbedienza a servizio della chiesa del priorato a Messina con la descrizione dei relativi compiti (15 maggio 1628); f. 22r, in testi (ff. 13r-27v, Venetico, 17 giugno 1630); f. 35rv, conferma del viceré della nomina di Petruccio Scibilia a sindaco di Venetico (19 giugno 1609). L'incartamento del processo contiene una lettera del Consiglio dell'Ordine nella quale si autorizzava il prossimo capitolo provinciale del priorato a deputare «subito» i commissari delle prove, «non obstante l'ordine in contrario che ne tiene da noi detto capitolo et assemblea di retemptione, derogando tal proibitione per questa volta tantum con che resti poi nel suo primo vigore» (f. 5r, Malta, 6 aprile 1630); il divieto consiliare risponde probabilmente all'esigenza di limitare al massimo le ammissioni in questo grado, in particolare in un priorato che si era distinto per una particolare larghezza in materia.

¹⁹ Ivi, fz. 968, fasc. 158, Lorenzo Gatto di Larderìa (1640), f. 1r, lettera di don Antonino Cirasella al luogotenente del priorato per la nomina dei commissari per il nipote, già ammesso come diacono della chiesa maggiore della Religione, S. Giovanni Battista, a Malta (cfr. ivi, f. 3rv, lettera del gran maestro, 19 maggio 1640); ff. 15r-23r, testi (Messina, 8-12 gennaio 1640).

e carrozze, «concursi all'offitio di caxeri della tavula numularia» (che detenne per un mandato) ed era stato console dei mercanti della seta; non solo, ma anche il nonno materno del candidato, Giacomo Chirico, possedeva una bottega di panni che gli fruttava buoni profitti²⁰. La contraddizione era invece evidente e non a caso nell'elenco delle professioni vili, stilato qualche anno dopo dal Capitolo generale, erano comprese quella di «merciere» e «mercante», precisazione che comunque non impedì il ripetersi di altri casi analoghi: nel 1643, per esempio, venne approvato il processo di servente d'arme per Blasi Bonditto di Messina – uno di quelli ammessi in deroga al blocco del 1631²¹ – il cui padre e i due nonni avevano commerciato in panni di seta nei «banchi della città»²²; e ancora nel 1680 i testi ascoltati per le prove di Giovanni Arena come cappellano conventuale, anche lui messinese, da una parte negarono per lui e il padre Placido l'esercizio di ogni «arte vile, sordida o meccanica», dall'altra dichiararono «che detto quondam Placido d'Arena fu negoziante di grosse somme tanto in sete, lani, lini e altri specie di mercantie come pure furono li suoi avi paterni e materni» (Domenico Arena e Placido Primo)²³.

In tal modo, tra teoriche enunciazioni di principio ed effettive appartenenze socio-professionali, si potevano aprire le porte dell'Ordine a famiglie di piccoli commercianti locali e di dubbia "purezza professionale". Fu così probabilmente anche per Michele D'Angelo di Scicli, le cui prove furono esaminate nel 1628 con soli tre voti favorevoli su dieci: sei componenti dell'assemblea priorale si rimisero

²⁰ Ivi; entrambe le famiglie condividevano una cappella funeraria nel convento messinese di S. Domenico (ivi, fz. 960, fasc. 111, Nicola Antonio Cirasella (1626), ff. 1r-9r, testi, Messina, 9 giugno 1626).

²¹ Cfr. ivi, fz. 969, fasc. 171, Blasi Bonditto di Messina (1643), f. 3rv, decreto magistrale contenente un breve pontificio di Urbano VIII dell'8 maggio 1642, che deroga all'ordinazione 25 *de receptione fratrum* del Capitolo generale del 1631 (Malta, 7 ottobre 1642).

²² I tre erano inseriti nella mastra del Consolato del mare *ex civium* (cfr. ivi, ff. 4v-5r, fede di matrimonio dei genitori, Francesco Bonditto e Bernardina Gauteri (1 settembre 1622); ff. 8v-12v, fedeli di cariche ricoperte; ff. 20r-32r, testi (Messina, 26-28 maggio 1643) e sottoscrizione dell'assemblea (7 giugno 1643); i testi dichiararono, forse a parziale "giustificazione" della professione mercantile dei suoi parenti, che il candidato non aveva mai esercitato il commercio.

²³ Tutti e tre inoltre, esattamente come Giandomenico Cirasella, avevano ricoperto l'incarico di cassiere *ex parte civium* della Tavola – se ben interpreto il «canenorum» o «caveorum» del documento – tra il 1652 e il 1662 (ivi, fz. 978, fasc. 242, Giovanni Arena di Messina (1680), sf, fedeli e testi, Messina, 26 settembre, 11-14 ottobre 1680).

infatti al giudizio della Lingua d'Italia affinché «si informe che persona lui sia», mentre un settimo, Placido Corseri, si oppose perché risultava che il candidato avesse venduto carbone «a tumino con le soi proprii mano et ungnie [sic] et prosequito di usurario dallo vescovo di Saragusa»²⁴.

Mentre non è possibile appurare la consistenza dei sospetti del Corseri e degli altri cavalieri²⁵ – comunque non tali da compromettere l'esito positivo dell'ammissione –, non ci sono dubbi su un altro caso di tentata "scalata" all'Ordine: intorno al 1630 un «mezza croce» (donato) di Siracusa, tale Lucio Scarso, aveva avviato il figlio Simone al servizio dell'Ordine in qualcuna delle chiese della città e nel 1634 ne aveva ottenuto l'ammissione magistrale tra i «diaconi e clerici»²⁶; al momento però dell'esame delle sue prove di nobiltà, la famiglia si rese conto di aver fatto il passo più lungo della gamba, affidandosi a commissari troppo compiacenti. Il processo fu infatti respinto dall'assemblea priorale *nemine discrepante* – uno dei rari casi documentati – con una circostanziata motivazione: innanzi tutto esso non era stato formato secondo le ultime ordinazioni capitolari in materia e «precise [...] non costa di chi il padre di detto Simone Scarso sia figlio legittimo et naturali»; infatti, pur garantendo – come prescritto – di aver confrontato le scritture del processo con quelle originali, i commissari avevano di fatto prodotto solo una fede di battesimo «et cossi non si vede la legittimità di detti avi di detto Simone, si siano figli legittimi et naturali». Inoltre erano incorsi in altre due gravi inadempienze non dichiarando – contrariamente a quanto prescritto nella lettera di deputazione – le somme ricevute dal candidato per le loro «diete» e non allegando alle prove il breve della grazia magistrale di ammissione del candidato come diacono. Infine, non si lasciava scampo ad alcuna contestazione, ricordando che uno zio «carnale»

²⁴ Ivi, fz. 960, fasc. 112, Michele D'Angelo di Scicli (1627), f. 22rv, sottoscrizione dell'assemblea priorale (13 maggio 1628).

²⁵ Tra i cavalieri a favore del candidato, uno aveva addirittura accettato le prove «per bonissimi», un altro aveva negato le accuse di usuraio e carbonaio perché frutto soltanto di una infamante lettera scritta da un mastro (evidentemente nemico del candidato), e un terzo si era convinto dell'idoneità del D'Angelo per via di alcune fedì prodotte dietro richiesta del priorato e riguardanti la sua buona condotta e l'assenza di pendenze giudiziarie (ivi; cfr. ff. 5r-13r, certificazioni emesse negli anni 1626-28 dal vicario di Scicli, da due mastri notai della curia di Siracusa e dal vescovo Baldassar Caglianes).

²⁶ Ivi, fz. 965, fasc. 139, Simone Scarso di Siracusa (1635), ff. 1r-2r, commissione priorale (27 marzo 1635).

del candidato, Corrado, non era stato accettato come cappellano «per essere figlio di bastardo» e che il padre Lucio «ha venduto vino a quartuccio in una delle pubbliche piazze in questa città di Messina nominata la tartana et al presenti vendi vino in Malta, exercitio vilissimo». In conclusione i commissari avrebbero dovuto rifare il processo a loro spese e pagare 100 scudi di multa al Comun Tesoro dell'Ordine, pena tanto più esemplare se si pensa che uno dei due commissari era il ricevitore di Siracusa, Gerolamo Grimaldi²⁷.

La stessa bocciatura sarebbe toccata molti anni dopo a Cristoforo Testagrossa di Trapani, se non fosse intervenuto direttamente il gran maestro. Questi gli aveva infatti concesso nel giugno 1668 ben tre dispense: grazia di maggiore età (aveva 25 anni), ammissione in soprannumero e commissari *in partibus*; ma stando a un memoriale dello stesso candidato, proprio uno dei due commissari, il servente d'arme Giacomo Fardella²⁸, aveva posto delle difficoltà «per havere havuto a Michele Testagrossa suo avo paterno orefice seu gioielliere». A questo punto il gran maestro aveva autorizzato l'altro commissario, Giovanni Francesco Morano, a proseguire da solo il processo, ma inspiegabilmente egli «si parti» da Trapani e dalla Sicilia. Dietro la pressante richiesta del candidato, il gran maestro deputò allora un altro commissario che nel giro di meno di un mese (settembre 1669), portò a compimento il processo – accettazione dell'assemblea compresa – senza ulteriori intoppi²⁹. Secondo i testi e un memoriale allegato al processo (probabilmente redatto dai Testagrossa), il nonno paterno Michele, aveva effettivamente tenuto bottega di

²⁷ Ivi, ff. 15v-16v, sottoscrizione dell'assemblea priorale (21 giugno 1635). Qualche anno prima, nel 1630, i membri dell'assemblea priorale avevano contestato il processo di un altro siracusano, Cesare Alagona (o Alagna): otto ne avevano bocciate le prove «per non essere conformi alli stabilimenti» in merito alla legittimità di nascita dei genitori – se «nati e procreati da legittimo matrimonio» –, mentre altri sei le avevano accettate ma solo a condizione che tale legittimità fosse effettivamente certificata; soltanto uno le aveva invece approvate, ma senza argomentare la sua posizione (ivi, fz. 961, fasc. 123, Cesare Alagona di Siracusa (1631), ff. 3r-30v, verbale dell'assemblea priorale (27 luglio 1631).

²⁸ Per il processo di servente d'arme di Giacomo Fardella di Trapani (1637), cfr. ivi, fz. 966, fasc. 143, nel quale risulta che era stato «regio credinzero» della dogana cittadina (ivi, f. 12r).

²⁹ Ivi, fz. 974, fasc. 225, Cristoforo Testagrossa di Trapani (1669), ff. 1r-6r, commissione magistrale (1 giugno 1668), memoriale del candidato (sd) e lettera magistrale (8 agosto 1669); ff. 59r-60r, accettazione dell'assemblea priorale (28 settembre 1669).

orefice fino al 1626 (allora aveva 36 anni) ma «senza che mai in detto tempo avesse battuto robbe d'argento», per poi vendere l'attività e vivere fino alla morte (1650) «onoratamente, passeggiando con le sue entrate»; il figlio Bernardino, padre del candidato, era invece *utriusque iuris* «dottore della prima classe di questa città, mantenendosi onoratamente con casa grande, schiavi e carrozze» e, «benché nella sua gioventù [fosse stato anche lui] orefice e gioiellero, doppio come cittadino onorato *era* stato deputato del mero e misto impero di questa città per tre anni, eletto per consiglio pubblico e confermato da S. E. [il viceré] e Real Patrimonio»³⁰. Risulta chiara l'intenzione da una parte di “neutralizzare” lo scomodo passato della famiglia – confinandolo nella giovinezza di padre e nonno ma, in qualche modo, anche nobilitandolo con quella netta linea di divisione tra l'attività di orefice e quella di argentiere – e dall'altra di sottolineare, in riferimento a tempi più recenti, una stabile e soprattutto visibile agiatezza economica e la titolarità di uffici pubblici.

Si tratta di *status symbol* continuamente ricorrenti nei processi dei cappellani conventuali, spesso corroborati da uno stretto legame con l'Ordine, consolidato in anni di servizio che potevano pesare non poco al momento di perorare l'ammissione di un parente³¹. Un esemplare conferma viene dalla rapidità dell'*iter* delle prove (poco più di quattro mesi, nel 1632) di Francesco Giuseppe Portovenere, figlio di Francesco, non solo già cappellano conventuale ma da qualche anno anche mastro notaio del priorato – certamente dal 1629 e almeno fino al

³⁰ Bernardino era stato anche giudice del magistrato di Trapani – carica ricoperta per molti anni (1643-55, 1658-59, 1663-64) –, regio sindacatore delegato e capitano d'armi (ivi, ff. 38r-54r, testi con sottoscrizione dei commissari del 12 settembre 1669; f. 7rv, memoriale della discendenza del candidato (sd); f. 19rv, fede di giudice del magistrato di Trapani).

³¹ L'unica tipologia di ammissione che esula da questo schema fu quella che nel 1625 riguardò il sacerdote Giuseppe Lo Giudice, originario di Taormina, anche se «modo» domiciliato ad Adernò; questi, nell'atto di prestare la fideiussione al priorato come garanzia per la riedificazione entro il termine di un anno della chiesa di S. Giovanni Battista – «partim diruta» e ricettacolo di «mali homini et di porci» –, posta nel feudo Schittino (commenda di Taormina) e nel territorio di Paternò, chiese di essere ammesso come cappellano conventuale e assegnato al servizio della stessa (ivi, fz. 960, fasc. 107, ff. 5rv, fideiussione (29 dicembre 1625); ff. 1r-4v, 9r-10r, testi sullo stato di rovina della chiesa (Paternò, 17 dicembre 1625 e 2 gennaio 1626); ff. 14r-22v, testi di Taormina sui requisiti del candidato (2-3 maggio 1625), con sottoscrizione dei commissari e approvazione dell'assemblea priorale (10 maggio 1625); f. 12r, licenze sacerdotali, nelle quali si attesta la buona fama del candidato, rilasciate dal vicario generale di Catania, don Angelo Campochiaro, 16 dicembre 1625).

1643 – con una lunga carriera alle spalle negli uffici notarili di diverse istituzioni e tribunali cittadini, laici ed ecclesiastici³². Analogo il caso di Francesco Humano di Terranova, ammesso come cappellano conventuale nel 1651: il padre, l'*utriusque iuris doctor* Antonio, oltre a diversi uffici cittadini tenuti tra il 1647 e il 1649 (sindacatore, secreto, luogotenente del mastro notaio del Santo Ufficio, giudice civile), già dal 1638 era console di Malta «con molta attentione et integrità favorendo et aggiutando tutti li padroni di vascelli et marinari che vengono in questo scaro a negoziare» e servendo l'Ordine e l'università di Malta «in tempo di necessità et in tutte occasioni»³³. Ce n'era abbastanza per non «accorgersi» che il nonno del candidato, Andrea, era stato un grosso imprenditore agricolo e pastorale – come si ricava da un inventario dei suoi beni del 1639, allegato al processo –, attività che verosimilmente il figlio Antonio non solo aveva ereditato ma anche sviluppato con i suoi contatti maltesi³⁴.

³² Curia arcivescovile nel 1612, Curia stratigoziale nel 1624-25 e nel 1630-31, Tavola (*ex parte civium*) nel 1626 e nel 1629, Regia Curia «delle appellazioni» nel 1630; i due nonni del candidato (Francesco Portovenere e Ascanio Lamberto) erano stati acatapani rispettivamente nel 1587 e nel 1600 (cfr. *ivi*, f. 962, fasc. 126, Francesco Giuseppe Portovenere di Messina (1632), ff. 12r-17r, 24r-25r, nomine e fedì di uffici). Va comunque detto che all'atto della lettura e approvazione delle prove del figlio, per motivi di ovvia incompatibilità, il mastro notaio Portovenere venne sostituito da Bartolomeo Buglio, «attuaro della Gran Corte priorale» (*ivi*, ff. 1r, 35r-51r, testi, sottoscrizione dei commissari e accettazione dell'assemblea priorale (26 gennaio-6 maggio 1633)). Al momento delle prove il candidato aveva 14 anni e nei due precedenti era stato «uno delli clerici assegnati al servitio» della chiesa priorale di S. Giovanni Battista a Messina (*ivi*, f. 8r, 2 febbraio 1632, fede di Filippo Ginnari, cappellano d'obbedienza e cappellano maggiore della chiesa di S. Giovanni di Messina, attestante il diligente servizio prestato dal Portovenere dall'aprile 1630 a oggi).

³³ *Ivi*, f. 971, fasc. 193, Francesco Humano di Terranova (1651), ff. 21r-33v, dichiarazione dei giurati di Terranova (15 dicembre 1650) e copia della bolla magistrale di nomina a console di Malta (3 settembre 1638). Fuori dalle mura urbane la commenda gerosolimitana di Modica e Randazzo era titolare della chiesa di S. Biagio, della tenuta di Monte Lungo (poco più di tre salme) e di «vari spezzoni di terra a censi perpetui» (G. Pace, *Modica-Randazzo, Commenda S. Giovanni Battista*, in L. Buono, G. Pace Gravina (a cura di), *La Sicilia dei cavalieri* cit., p. 216).

³⁴ Asp. Cm, *Processi*, f. 971, fasc. 193, Francesco Humano di Terranova (1651), ff. 12r-15r, inventario di Andrea Humano (1639): vigne, terre, chiuse, alberi e case nel territorio di Avola; due grossi complessi edilizi abitabili a Terranova (15 corpi su due piani) e Avola; 45 buoi, 2 tori, 2 vacche «lavoraturi», 2 «giumenti», 1 mulo e 200 tra porci e scrofe; 35 salme di grano e orzo seminati, 200 salme di grano conservate in magazzino, più altre 90 di grano e orzo in una fossa; arredi, vestiti, tessuti e quadri. La presenza dell'inventario mi fa ipotizzare che Andrea, alla data della sua redazione, fosse morto.

3. Vocazione gerosolimitana: il Val di Noto

Se la posizione geografica di Terranova era strategica nei rapporti con Malta, a maggior ragione questo può essere detto di Scicli, «sede di una delle dieci sergenzie del regno di Sicilia, [...] centro militare che controllava tutta la costa del contado di Modica, oltre ad essere l'unico abilitato al rilascio dei passaporti e patenti di sanità». L'attività economica prevalente era «l'allevamento ovino e suino delle campagne [...] in prevalenza orientato agli intensi traffici con Malta. Un flusso consistente di derrate alimentari, e soprattutto di animali vivi o morti, delle marine di Donnalucata e Sampieri contribuisce al quotidiano rifornimento dei cavalieri gerosolimitani»³⁵. Non a caso nella città si concentrava il gruppo più numeroso di cappellani conventuali e risiedeva un ricevitore dell'Ordine che «manteneva nel porticciolo di Sampieri una piccola nave, una feluca o una speronara, sempre pronta al servizio postale con Malta»³⁶. Nel 1636 il ricevitore fra Vincenzo Crescimanno prestò una fideiussione a favore di Francesco Penna per la stipula di un contratto di fornitura di 28.000 canne di orbace – panno grezzo di lana di pecora, di cui il Penna era monopolista³⁷ – all'Ordine di Malta «per uso delle sue galere e ciurma». Il contratto della durata di tre anni, e che alla scadenza (1638) fu rinnovato per altri quattro, fissava il prezzo del tessuto in onze 19.18 ogni cento canne (poco più di 200 metri) e prevedeva la consegna del prodotto al ricevitore di Scicli o di Siracusa. «L'affare concluso con i cavalieri valeva oltre 5000 onze, e le trattative per tale commessa richiesero un mese di soggiorno a La Valletta del cappellano dell'Ordine Michele D'Angelo, futuro decano della collegiata di S. Bartolomeo», la cui ammissione nel 1628 aveva sollevato qualche problema³⁸.

³⁵ G. Barone, *Costruire il blasone. Note sulle aristocrazie della contea nel Seicento*, in A. Coco (a cura di), *Le passioni dello storico. Studi in onore di Giuseppe Giarrizzo*, Edizioni del Prisma, Catania 1999, p. 49.

³⁶ L. Buono, *Scicli. Ricetta*, in L. Buono, G. Pace Gravina (a cura di), *La Sicilia dei cavalieri* cit., p. 261. Sull'evoluzione dell'organizzazione delle sergenzie nell'ambito della "nuova milizia" siciliana, costituita nella seconda metà del '500, cfr. V. Favaro, *Dalla "nuova milizia" al tercio spagnolo: la presenza militare nella Sicilia di Filippo II*, «Mediterranea. Ricerche storiche», n. 4 (2005), pp. 235-246, disponibile su www.mediterranearicerchestoriche.it. La riforma operata dal conte di Olivares nel 1595 assegnava alla sergenza di Scicli 4 compagnie e cavallo (214 unità) e 3 di fanti (673 unità).

³⁷ Di orbace è il costume tipico dei contadini di Modica.

³⁸ G. Barone, *Costruire il blasone* cit., pp. 48-49 (i contratti furono stipulati dal notaio Vincenzo Aparo il 4 giugno 1636, e il 13 e 19 maggio 1638). I Penna, insieme

Il ricevitore di Scicli intervenne in qualità di commissario in tutti e sei i processi, celebrati tra il 1624 e il 1667, per le prove dei cappellani conventuali, tre dei quali avrebbero in seguito ricoperto proprio quella carica³⁹. Tutti i candidati appartenevano a famiglie legate al governo locale (di Scicli o comunque di altri centri della contea di Modica) e, in alcuni casi, all'esercito e/o al Sant'Uffizio. Così i Carrera con Francesco, di origine spagnola, sergente maggiore del *tercio* di Scicli⁴⁰, Lentini e Augusta, capitano d'armi a guerra a Noto e luogotenente del governatore della contea di Modica; con il figlio Tommaso, capitano e giurato di Modica; con il nipote Giacomo, gentiluomo della stessa e infine con il pronipote Francesco, cappellano conventuale nel 1637, il cui nonno materno, Piruccio Ascenzo, gentiluomo di Scicli, era protomedico generale della contea e padre a sua volta di un cappellano conventuale, Giuseppe. È probabile che alla stessa famiglia appartenesse anche Pietro Ascenzo, altro cappellano conventuale ammesso nel 1624 e figlio di Francesco, più volte giurato e capitano di Scicli⁴¹. «Di origine catalana, presenti in Sicilia nel XIV secolo con diversi uffici nelle università di Naro, Girgenti e Trapani, gli Ascenzo si erano stabiliti nel secolo successivo a Modica, dove lo spettabile Stefano ricopre la carica di governatore nel

con i Ribera e i Melfi, sono tra le famiglie in ascesa che «nel ventennio 1630-50 risultano attivissime» nel commercio di ovini e suini. In particolare sui Ribera, originari di Toledo, cfr. *ivi*, pp. 50-51, 55.

³⁹ Si tratta dello stesso Michele d'Angelo, di Carlo Zisa e di Giuseppe Giavatto.

⁴⁰ Dai «sergenti maggiori (di regola spagnoli) [...] dipendevano i capitani delle compagnie a piedi e a cavallo» (V. Favarò, *Dalla "nuova milizia" al tercio spagnolo cit.*, p. 238).

⁴¹ Asp, Cm, *Processi*, fz. 966, fasc. 144, Francesco Carrera di Scicli (1637), ff. 15r-33v, testi (Scicli, 29-30 giugno 1636), sottoscrizione dei commissari (22 novembre 1636) e accettazione dell'assemblea priorale. La professione medica era stato invece l'unico titolo di distinzione sociale che aveva permesso al termitano Andrea Scotto di essere ammesso come servente d'arme qualche anno prima, nel 1634: suo padre Luca, morto a Tusa nel 1609, si era laureato in medicina a Salerno nel 1584 e aveva vissuto nobilmente, «andando et passeggiando per la città a cavallo con suo creato apresso»; a giudicare dal suo inventario *post mortem* – un tenimento di case con giardino, un'altra casa, una vigna e una non ben precisata «possessione» – non doveva in realtà essere così ricco, ma possedeva un'interessante biblioteca medica, e non solo, con opere di Ippocrate, Galeno, Altimaro, Manando, Mercuriale, Capo di Vacca, Orazio, Legemo, Vega, la «patrica» di Guainerio, Brecunelli, Faventino, Cattinario ed Erculano (*ivi*, fz. 964, fasc. 135, Andrea Scotto di Termini (1634), ff. 13r-24v, testi (19-20 dicembre 1633); ff. 39r-43v, inventario *post mortem* di Luca Scotto (21 maggio 1609); ff. 49r-52r, copia del diploma di laurea, 14 luglio 1584).

1454»⁴², inizio di un'ascesa sociale che, grazie ai «vincoli matrimoniali ed ereditari con il gruppo dominante della feudalità locale», consentì alla famiglia di inserirsi nella

solida oligarchia di 15-20 famiglie che nel “secolo di ferro” monopolizzavano di fatto terre e uffici della contea: gli Arezzo, i Castellet, i Grimaldi, Ascenzo e Lorefice⁴³ e pochi altri formano come la “prima fila” dei patriziati urbani stabilizzatisi nel XVI secolo. Al di sotto di questa ristretta cerchia aristocratica prendeva corpo nel corso del seicento una seconda leva di nobili, che giungono ad acquistare il titolo baronale attraverso la “mercatura”, la venalità degli uffici, le speculazioni sulle finanze regie e delle università⁴⁴.

Esemplificativa di questa vivace dinamica sociale dal basso è la lista dei testi che nel 1667 dichiararono unanimemente l'idoneità all'abito di cappellano conventuale di Giuseppe Giavatto, ricevuto all'età di 9 anni e dotato di un tipico *pedigree* sciclitano: il nonno materno, Giuseppe Maggio, tra il 1629 e il 1640, aveva ricoperto alternativamente gli uffici cittadini di giurato, capitano e secreto⁴⁵, era familiare del S. Ufficio e contribuiva con un cavallo alla compagnia di cavalieri della città, esattamente come il nonno paterno e il padre del fanciullo⁴⁶, Guglielmo, anche lui familiare dell'Inquisizione dal 1659, sergente del *tercio* locale e capitano della città nel 1666; sotto il suo mandato si prodigò a favore di padroni di fregate e mercanti maltesi, che liberò da carcerazioni e risarcì da confische comminate dal suo predecessore, attirandosi probabilmente le

⁴² G. Barone, *Costruire il blasone* cit., p. 64.

⁴³ Cfr. E. Sortino-Trono, *Nobiliario di Ragusa* cit., pp. 28-33, 54-56, 84-85, 101-102.

⁴⁴ G. Barone, *Costruire il blasone* cit., pp. 47-48. Al parlamento del 1636, per far fronte alla richiesta del viceré di 40.000 scudi «per armare la cavalleria leggera nella guerra contro la Francia [...] non restò altra soluzione se non quella di svendere i titoli di “spettabile” e di “barone” ai compratori di almeno 50 onze delle tande dovute ma non ancora soddisfatte dai comuni inadempienti». Fu così che Francesco Penna acquistò per 714,8 onze il titolo di barone di Portosalvo e Gerolamo Ribera per 2141 onze quelli di barone di Montagna Rossa e di S. Maria la Cava (per sé) e di S. Paolino per il nipote Mattia (ivi, pp. 54-55).

⁴⁵ Asp, Cm, *Processi*, fz. 974, fasc. 218, Giuseppe Giavatto di Scicli (1667), sf, patenti di nomina di Giuseppe Maggio: giurato (ammiraglio di Castiglia, Juan Alfonso Enriquez Cabrera, Valladolid, 3 ottobre 1628; Modica, 5 agosto 1637), capitano (idem, Valladolid, 6 ottobre 1632) e secreto (amministratore dell'ammiraglio, Ragusa, 10 maggio 1639).

⁴⁶ Ivi, testi (22-27 marzo 1667).

simpatie del gran maestro, che gli concesse per il processo del figlio commissari *in partibus*⁴⁷. Tra i testi del processo di Giuseppe, oltre a don Vincenzo Crescimanno, quarantacinquenne barone di Camitrici – originario di Piazza ma residente a Scicli *ob ductionem uxoris*, nipote *ex fratre* dell'omonimo ricevitore della città⁴⁸ –, si contano ben quattro baroni “locali”, tutti compresi tra i 34 e i 50 anni, e detentori di cariche pubbliche⁴⁹, tre *utriusque iuris doctores*, due giudici e giurati, un sergente maggiore del *tercio*, un consigliere regio e due sacerdoti cappellani gerosolimitani d'obbedienza⁵⁰.

Anche nella non lontana Noto sono riconoscibili le medesime dinamiche sciclitane, come nel caso di Giacomo Nicolaci, cappellano conventuale nel 1656 grazie alla concessione di ben tre dispense (maggiore età, commissari *in partibus* e soprannumero), verosimilmente riconducibili al ruolo ricoperto dal nonno, Nicola Giacomo, in quel momento viceammiraglio di Noto, carica strategica nei rapporti con l'isola di Malta; questi era familiare del S. Uffizio già dal 1628 e anche lui “contribuente” (per 20 anni) dell'esercito regio nella

⁴⁷ Ivi, patenti di nomina di Guglielmo Giavatto: familiare dell'Inquisizione (Palermo, 19 marzo 1659), capitano (procuratore della contea di Modica, Palermo, 20 gennaio 1665; Modica, 5 giugno 1665; Madrid, 8 maggio 1666); fu anche luogotenente del Corriere Maggiore del Regno, don Antonio Lanza (Palermo, 7 dicembre 1665) e, secondo i testi, governatore dell'Ospedale della SS.ma Carità di Scicli. Cfr. anche il caso di Carlo Zisa, ricevuto nel 1653: il padre Giuseppe fu nel 1635 procuratore della cappella del patrono di Scicli, il beato Guglielmo, capitano nel 1648 e «in atto» capitano del S. Uffizio, mentre il nonno, dottor Vincenzo, era stato consultore del capitano di Scicli (1610) e di Ragusa (1614), familiare del S. Uffizio e giudice della corte capitaneale di Scicli (cfr. fz. 971, fasc. 196, Carlo Zisa di Scicli (1653), ff. 43r-49r, fedeli di uffici; ff. 62r-71r, testi, 17-18 gennaio 1653).

⁴⁸ Cfr. F. De Spucches, *La storia dei feudi e dei titoli nobiliari di Sicilia* cit., vol. II (1924), pp. 137-138.

⁴⁹ Don Andrea Gonzales, barone di Castelluzzo e mastro giurato della contea, don Giovanni Antonio de Echibel, barone di Renda e mastro razionale dell'ammiraglio di Castiglia (il conte di Modica), don Vincenzo Beneventano e Bonfiglio, barone Nemoris, e don Pietro Cartia, barone di Sparaciti e secreto di Scicli. Sull'abbondanza di «piccoli feudi» (e piccoli feudatari) compresi nella contea di Modica, frutto indiretto della politica di concessioni enfiteutiche promossa dai conti, cfr. R. Solarino, *La Contea di Modica. Ricerche storiche*, vol. II, Libreria Paolino Editrice, Ragusa 1982, pp. 256-266; E. Sortino Trono, *Nobiliario di Ragusa* cit., pp. 148-152. Sulla dimensione delle censuazioni, cfr. O. Cancila, *Baroni e popolo nella Sicilia del grano* cit., pp. 164-165.

⁵⁰ Tommaso Palermo, Gerolamo Arezzo e Giuseppe Spataro (*uid*), Guglielmo Scifo e Carlo Pisano (giudici e giurati di Scicli), Francesco Di Miceli («signifer maior»), Giuseppe Arezzo (regio consigliere), don Mariano Pirrella e don Francesco Melfi (cappellani d'obbedienza).

consueta misura di un cavallo, «et a questo carrico [...] ci sono posti solamente le persone che tengono facoltà e si mantengano con dispendio», come i Nicolaci appunto, «cittadini honorati facoltosi di buona vita et fama»⁵¹.

4. I cappellani d'obbedienza

I criteri di nobiltà fissati nel Capitolo generale del 1598 per «cappellani e serventi *qui in hunc Conventum [Melitensem] recipi imposterum praetenderint*, [...] non si estendevano a quanti erano accolti nei priorati, baliaggi e commende fuori di Malta»⁵² per attendere al culto e all'attenzione delle loro chiese e cappelle, ovvero i cappellani d'obbedienza, per i quali i requisiti di ammissione erano meno esigenti. Negli statuti di inizio '500 – gran maestro de l'Isle d'Adam (1521-34) – si richiedeva infatti soltanto che fossero «prima approvati dal Capitolo Provinciale, ovvero dall'Assemblea, a' quali devono essere presentati con assegnamento del vitto e vestito, ed abitazione del suo, ovvero di alcun beneficio ecclesiastico». Inoltre, essi dovevano essere iscritti in un'apposita «matricola» priorale, pena l'invalidità dell'ammissione, evidentemente un modo per esercitare in ogni momento un attento controllo di queste concessioni di abito⁵³. Controllo che restava spesso sulla carta, come conferma in maniera chiara un passaggio di un ruolo presentato al Capitolo generale del 1612:

⁵¹ Asp. Cm, *Processi*, fz. 972, fasc. 201, Giacomo Nicolaci di Noto (1656), ff. 32v-42r, testi (15-18 novembre 1656); ff. 20r-23r, patenti di nomina di Nicola Giacomo Nicolaci: familiare del S. Ufficio (14 aprile 1628); viceammiraglio di Noto (17 marzo 1655 e 3 aprile 1656); fede della contribuzione all'esercito regio con un cavallo (3 novembre 1656). Di Noto era anche la famiglia Astuto: *utriusque iuris doctor* Elia, che «provo» come cappellano conventuale nel giugno 1630, era figlio di Nicolò, da ben 40 anni regio mastro notaio della corte capitaneale della città, ufficio da sempre «amministrato da persone nobili, ricchi e cittadini honorati» (ivi, fz. 961, fasc. 120, Elia Astuto di Noto (1630), ff. 17r-42v, testi, 13-15 giugno 1630). Dal 1663 e fino alla sua morte, nel 1672, egli fu titolare della commenda Malandrino, fondazione di patronato familiare del 1642 e riservata ai cappellani e serventi d'arme (F. Maiore, *Noto. Commenda Malandrino*, in L. Buono, G. Pace Gravina, *La Sicilia dei cavalieri cit.*, p. 220).

⁵² C. Donati, *L'idea di nobiltà in Italia cit.*, p. 253.

⁵³ *Codice del Sacro Militare Ordine Gerosolimitano*, p. 70. È significativo che già due secoli prima, negli statuti del gran maestro de Villeneuve (1319-46), si facesse un sottinteso riferimento al «generoso» numero di ammissioni di cappellani d'obbedienza:

È cresciuto tanto il numero delli fra' cappellani [...] che necessariamente conviene, che per l'avenire, si vada più strettamente nella loro receptione, perché se indifferentemente si accetteranno tutti quelli che verranno con le prove della loro legittimità, moltiplicheranno di sorti che saranno più che li cavalieri, et per essere persone ecclesiastiche non potranno servire alla Religione nell'esercizio delle armi, et per essere per lo più ignorantissimi che non trovano altra religione o luogo sacro che li voglia⁵⁴.

Per Donati, «questo stesso ampliarsi delle file dei cappellani era una spia eloquente dell'efficacia delle rigide misure imposte all'accesso nel grado superiore dei cavalieri» di giustizia⁵⁵. A mio avviso, questa affermazione si può applicare senz'altro solo ai cappellani conventuali; fu poi l'aumento di questi ultimi che produsse l'irrigidimento dei criteri di ammissione del loro grado e, di conseguenza, l'ingrossarsi delle fila dei cappellani d'obbedienza: man mano che la piramide si restringeva al vertice si allargava alla base.

In Sicilia, in particolare, la proliferazione incontrollata di cappellani d'obbedienza riguardava quelli «fatti» nella commenda di Modica, i cui «abusi et disordini grandissimi ci sono qui innanti agli'occhi» (cioè a Malta), in quanto essi – ma il discorso valeva per tutti gli ammessi con questo grado – quando si recavano in Convento «in giustitia se gli danno la tavola e non servono a cosa nessuna»⁵⁶. Ancora una volta, in questo angolo della Sicilia, l'Ordine di Malta si contraddistingueva come leva di promozione sociale.

Proteste analoghe e richieste di immediati provvedimenti vennero anche da alcuni ruoli redatti durante i lavori preparatori del Capitolo generale del 1631. In uno di questi, per esempio, la Lingua d'Italia chiedeva che non «si faccino» più cappellani d'obbedienza eccetto quelli indispensabili al servizio delle chiese e cappelle di priorati, baliaggi e commende, «non servendo gli altri se non a commettere

«non sia lecito ad alcuno de' nostri fratelli, sia di qualsivoglia condizione, di ricevere alcuno per fratello dell'Ordine nostro de' frati cappellani in poi se mancassero nelle chiese o cappelle loro» (ivi).

⁵⁴ Cit. in C. Donati, *L'idea di nobiltà in Italia* cit., p. 253. Nella *Memoria delle cose che si sono avvertite nella Deputazione per rappresentare alli signori sedici capitolanti* (Nlm, Aom, arch. 310, ff. 2r-3v), si suggeriva di «restringer la qualità» dei cappellani in modo da limitarne il numero e adeguarlo all'effettivo servizio nelle chiese dell'Ordine.

⁵⁵ C. Donati, *L'idea di nobiltà in Italia* cit., p. 254.

⁵⁶ Nlm, Aom, arch. 310, ff. 2r-3v, *Memoria*, nella quale si sollecitava a non ricevere più diaconi fino al capitolo generale successivo (ce ne erano già 60 tra grandi e piccoli).

mille indignità come ogni di si vede»⁵⁷. Ancora più esplicito era stato il ruolo presentato dal priorato di Messina che, per prima cosa, ribadiva il principio dell'immutabilità del grado in cui si era ammessi, in modo particolare per i cappellani d'obbedienza, i quali, «se fossero con vera devottione et havessiro il merito di fra' cappellano conventuale domandiriano da principio commissarii per fare le prove di conventuale»: se ne deduce che spesso essi non avevano né devozione né merito e riuscivano con più facilità a diventare cappellani conventuali partendo dal grado di cappellani d'obbedienza⁵⁸. Fatte queste premesse, si responsabilizzavano priori e capitoli provinciali a rispettare gli statuti in materia, che parlavano di «sacerdoti honesti et di bona vita et fama», ma aggiungendo che fossero anche «di vero nascimento et honorato et habitatione di quella stessa città o terra o luoco dove sarà la chiesa che ne haverà bisogno, con doversi haver anco riguardo che non sia tanto povero di sua casa che almeno habbia il suo patrimonio effettivo [...] debba avere onze 24 l'anno almeno oltre l'assegnamento honesto [che] sarà obligato darli il Priore o commendatore»: tutti requisiti che andavano provati "gratis" da due cavalieri,

et che tutti li sacerdoti ricevuti in detto grado d'obediencia, però fuora delli limiti delle chiese, dove sono stati assignati, quali chiaramente si veggono trattenersi con ampla libertà, et senza servittio alcuno nelle città, terre et ville, dove sono nati poverissimamente, senza potersi mai honorare, ma con apportare sempre pregiuditii, lamentationi, querele di loro molti eccessi presso tutti i tribunali cossi temporali come spirituali, et senza essere di servitio ne beneficio alcuno nelle chiese né priorato et commende, che perciò debbano et habbiano d'assistere di continuo nelle chiese dove sono stati assignati et per quella ricevuti, altrimenti, come altre volte ciò è stato ordinato et eseguito si habbiano a privare statim del detto habito⁵⁹.

L'unico caso reperito di "scritture di legittimità" per cappellano d'obbedienza – non si parlava infatti in questo caso di processo – si riferisce a molti anni dopo (1681), quando il sacerdote Michele Rizzo

⁵⁷ Ivi, ff. 104rv, *Ruolo della Lingua d'Italia*.

⁵⁸ Forse c'è un implicito riferimento a due cappellani d'obbedienza del priorato che, proprio in quegli anni (1629-30), passarono al grado conventuale, sebbene nei loro processi non risulti alcuna contestazione; si trattava di Gerolamo Gaetano di Siracusa, falso nella cattedrale di Messina, e di Domenico Scibilia di Venetico, a servizio della chiesa priorale della città (cfr. Asp, Cm, *Processi*, fz. 960, fasc. 113; fz. 961, fasc. 119).

⁵⁹ Nlm, Aom, arch. 311, ff. 78r-90v, *Rollo del priorato di Messina*.

di Siracusa fu ammesso in quel grado e assegnato alla chiesa di S. Leonardo (commenda di Lentini): gli unici due testi sentiti deposero esclusivamente in merito alla legittimità di nascita del candidato e a quella del matrimonio dei genitori e sulla sua *vita et moribus*. Una linguetta incollata sul dorso del fascicolo indica per altro che in seguito il Rizzo «passò all'habito conventuale»⁶⁰.

Per riparare all'inflazione di cappellani d'obbedienza, il Capitolo generale del 1631 stabilì restrizioni analoghe a quelle dei cappellani conventuali e dei serventi d'arme: nessuna ammissione di «diaconis aut clericis», ma soltanto di «presbyteris et sacerdotibus, atque ab eorum ordinariis approbatis, qui bonae, probataeque vitae et morum existant», e, per quelli della Lingua d'Italia in particolare, se non dopo un anno di noviziato⁶¹. Inoltre – «perché si è conosciuto esservi introdotti alcuni abusi nel concedersi abiti d'ubbidienza a fr. cappellani sotto pretesto del servizio delle commende, massime in alcuni Priorati della Veneranda Lingua d'Italia, ne' quali si va molto eccedendo nel numero di essi» – il priore di Messina, Nicolò della Marra, e il balivo di S. Eufemia, Signorino Gattinara, furono incaricati di fare una stima sul loro numero attuale e di indicarne anche un tetto massimo al Consiglio delle Ritenzioni, «dove in ogni modo si debba limitare detto numero, né si riceva alcuno di nuovo, che prima non vachi il luogo della cappellania»⁶²: raccomandazione evidentemente poco ascoltata se i processi al contrario aumentarono progressivamente – da uno nel 1611 a una quarantina nel 1796-97 – fino a superare per i due secoli il numero complessivo di 800 per tutte le Lingue⁶³.

Esisteva in realtà anche un'altra tipologia di cappellani, quelli d'obbedienza magistrale, «che si ricevono dal Gran maestro senza

⁶⁰ Si tratta, inoltre, dell'unico caso documentato, insieme con i due già citati del 1629-30, di passaggio dal grado d'obbedienza a quello conventuale. Alle scritture furono allegate soltanto due fedì: una della curia episcopale di Messina sull'assenza di pendenze giudiziarie, l'altra del vescovo della città sull'ordinazione sacerdotale del candidato avvenuta il 30 maggio 1676; pare che non fosse prevista la deputazione di commissari, se non per la revisione finale delle scritture di legittimità «come del patrimonio et altri requisiti» (Asp, Cm, *Processi*, fz. 97, fasc. 240, Michele Rizzo di Siracusa (1681), sf).

⁶¹ «E ben vero però, che il Gran maestro qui in Malta riceve alcuni per sacerdoti per servizio delle chiese della S. Religione quali ancor non sono sacerdoti» (cfr. Nlm, Aom, arch. 1688, *Breve Trattato*, f. 23v).

⁶² *Ordinazioni 1631*, pp. 29-30.

⁶³ Cfr. Nlm, Aom, arch. 5253, *Processi delle Prove dei Cappellani d'Ubbidienza Magistrale (1611-1797)*; si tratta del repertorio dei volumi dove sono contenuti i processi (39 tomi in origine, ora ivi, arch. 5232-5252).

alcun servizio di chiesa alcuna, ed a questa ricezione come contraria ai statuti il Gran maestro diviene in virtù di Breve Apostolico», una definizione in sé contraddittoria che conferma il frequente tentativo della massima autorità dell'Ordine di forzare gli statuti. La stessa cosa accadeva anche per i «cavalieri magistrali», per i quali «oggidi parimente ricercasi la dispensa pontificia essendo state rivate tutte le gratie di poter dare l'abito sudetto contro la forma de' statuti». In entrambi i casi, i requisiti per l'ammissione erano gli stessi dei cappellani d'obbedienza – che andavano provati da uno o due commissari, a seconda che il processo si svolgesse fuori o in Convento⁶⁴ –, come del medesimo tenore era l'ordinazione che prescriveva loro e a tutti gli «altri frati d'ubidienza ottenendo di potersi trasferire a qualunque stato de' fratelli conventuali, siano tenuti a provar legittimamente tutte le qualità requisite al grado, che pretendono»⁶⁵.

Un caso interessante, anche se si riferisce a una sessantina di anni dopo l'ultimo Capitolo generale (1631), riguardò il sacerdote madonita Giacinto Signorino, nativo di Nicosia e abitante a Polizzi, ammesso nel 1694 come cappellano d'obbedienza magistrale⁶⁶. Le sue prove di «legittimità» offrono uno schema chiaro delle procedure abitualmente seguite: la nomina del commissario (soltando uno) venne fatta direttamente dal gran maestro Adrienne de Wignacourt, in data 24 novembre 1693, nella persona di fra don Carlo Riggio, ricevitore dell'Ordine, che a sua volta il 24 marzo successivo nominò come notaio delle prove Onofrio Vollarò; l'*interrogatorio* – su cui tra il 29 e il 31 marzo vennero sentiti a Palermo sei testi, tutti di Polizzi e compresi tra i 42 e i 54 anni, che unanimi confermarono l'autosufficienza economica del candidato – era articolato in 10 punti⁶⁷, mentre

⁶⁴ Ivi, arch. 1688, *Breve Trattato*, f. 24rv; categoria ancora a parte era quella dei serventi-cavalieri: «possono bensì di propria autorità i Gran maestri armare cavalieri i serventi d'armi, i quali però non mutano il loro grado, ed altro non hanno di più, che la sola denominazione di cavalieri» (ivi).

⁶⁵ *Ordinazioni 1631*, p. 30.

⁶⁶ I Signorino furono una delle più nobili e antiche famiglie di Polizzi. Vari membri furono giurati della città per tutta la seconda metà del '400, nei primi anni del secolo successivo, tra il 1610 e il 1621, e ancora nel 1769 (cfr. C. Salomone Cristodaro, *Polizzi d'altri tempi. Realtà e suggestione*, Romano, Palermo 1987, pp. 46-47; C. Borgese, *Documenti editi ed inediti su Polizzi Generosa e sul comprensorio delle Madonie*, Offset Studio, Palermo 1999, p. 156).

⁶⁷ Se il teste era parente del candidato; se sapeva di dover essere interrogato e se era stato istruito su come rispondere (1); da quanto il teste conosceva il candidato, del

nella relazione finale del 2 aprile, il Vollaro dichiarava di aver conferito al Signorino l'abito nei locali della commenda della Guilla di Palermo, dopo la regolare professione da parte del candidato. Al processo erano allegati vari documenti: la fede di battesimo del Signorino (1643) e quella di matrimonio dei suoi genitori (1642), l'assegnazione della rendita costituita per la sua ordinazione sacerdotale (1666) – onze 18.20.10 annuali, dovutegli a titolo di soggiogazione da varie persone –, una fede della curia spirituale di Polizzi comprovante l'assenza di carichi pendenti, una fede *de vita et moribus* dell'abate don Giuseppe Rampolla, vicario foraneo di Polizzi, che attestava la presenza di Signorino nella cittadina madonita da 48 anni, i suoi buoni costumi, l'inesistenza di impedimenti canonici che ostassero alla sua ammissione nell'Ordine di Malta, il suo pluriennale servizio nella chiesa della commenda locale⁶⁸.

In realtà il Signorino svolse anche le mansioni di amministratore dei beni della commenda almeno fino al 1709; non si tratta di un'eccezione dato che il frequente succedersi di commendatori non siciliani e la loro prolungata o completa assenza – spesso dovuta al disimpegno di incarichi, per lo più militari e diplomatici, per conto di qualche sovrano del tempo⁶⁹ – li obbligava di fatto ad affidare l'amministrazione

quale doveva dichiarare il luogo e la legittimità di nascita, la paternità/maternità e l'età (2-3), la sanità di mente e corpo e l'idoneità al servizio di cappellano (4), eventuali reati compiuti (5), la professione in altro ordine e se fosse «astretto a qualche grave debito» (6), la legittimità del matrimonio dei genitori (7), la discendenza pura da ebrei, «saracini o d'altri infedeli» (8); se «ha tanti beni proprii che possi sostentarsi senza alcun carico» (9); se il teste aveva deposto *de causa scientiae*, per sentito dire o per aver letto scritture in proposito, e se conosceva qualcun altro che potesse essere informato sul conto del candidato (10).

⁶⁸ All'atto, *per eo comparente*, era presente il fratello sacerdote, don Raimondo Signorino, a favore del quale aveva rinunciato ai suoi beni con l'ovvio intento di evitare che alla sua morte l'Ordine potesse accampare diritti ereditari (cfr. C. Salomone Cristodaro, *Polizzi d'altri tempi* cit., p. 146). Per tutta la documentazione, cfr. Nlm, Aom, arch. 5254, *Processo delle Prove di Giacinto Signorino, Cappellano d'Ubbidienza Magistrale, sotto titolo della cappella di Forte Ricasoli (1693)* a Malta; il Signorino aveva continuato a risiedere a Polizzi essendo il suo un titolo puramente onorifico. La sepoltura di don Giacinto, che morì a Polizzi nel 1720, è ancora visibile al centro del pavimento della diruta chiesa della commenda.

⁶⁹ «Non dobbiamo dimenticare che l'esperienza acquisita a Rodi, nelle ambasciate, nelle visite alla precettorie [antico nome delle commende], forniva allo stato maggiore dell'Ordine la conoscenza preziosa degli arcani della politica» (H. Bresc, *I Cavalieri in Sicilia tra potere e società*, in *La presenza dei cavalieri di San Giovanni in Sicilia*, vol. II, Atti del convegno internazionale di Palermo (7 aprile 2001), Fondazione "Donna Maria Marullo di Condojanni", Roma 2002, p. 29; cfr. anche *ivi*, pp. 20-21, dove lo storico

dei beni delle commende a capaci e fidati intermediari, i procuratori, che garantissero la continuità della gestione ed evitassero tentativi di usurpazione, cui il patrimonio ecclesiastico siciliano fu molto esposto, specie in età moderna⁷⁰. Ci si rivolgeva per questo a esponenti locali: gentiluomini, professionisti (per esempio notai e giuristi), o ecclesiastici, come appunto i cappellani della stessa commenda⁷¹.

5. *Donati: cavalieri a metà*

Al di sotto del gradino dei cappellani d'obbedienza, ma a un piano inferiore – un seminterrato, per utilizzare la fortunata metafora di Lawrence Stone a proposito della stratificazione della società inglese⁷² – si collocavano i donati, che, impiegati a vario titolo come lavoratori nell'ambito del patrimonio immobiliare dell'Ordine (contadini, allevatori, piccoli commercianti, ecc.), beneficiavano in cambio, senza essere nobili, della sua protezione giurisdizionale. La loro semiappartenenza all'Ordine si rifletteva anche nell'insegna di riconoscimento: «i confrati ovvero donati portino per segno alla banda sinistra della veste loro solamente tre rami, o siano braccia della croce nostra, cioè la croce nostra, levatane la parte di sopra»⁷³. A

francese si sofferma sulle ampie competenze dei cavalieri in materia politica, militare, finanziaria e mercantile che fruttarono loro incarichi di prestigio e di responsabilità soprattutto presso la corte angioina insieme a esponenti dell'Ordine dei Templari.

⁷⁰ Cfr. O. Cancila, *La terra di Cerere*, Salvatore Sciascia Editore, Caltanissetta-Roma 2001, pp. 78-86, disponibile on-line su www.mediterranearicerchestoriche.it.

⁷¹ Dal 1585 fino al 1709 – seppur con una parentesi che va dal 1623 al 1640 – l'amministrazione della commenda di Polizzi fu, per esempio, sempre affidata ai suoi cappellani: Angelo Trombetta, Guido Ferraris, Federico Rampolla, Nicolò d'Alongi, Diego Cancellieri, Leonardo Cirillo, Vincenzo La Manna – anche lui ammesso come cappellano della Religione (1676), in seguito alla cessione dei suoi beni in parte ai familiari e in parte alla stessa commenda (cfr. Nlm, Aom, arch. 6106, ff. 102r-105r) e finalmente Giacinto Signorino (cfr. L. Ajosa, *La Venerabile Commenda Camera Magistrale "San Giovanni Battista" alias S. Maria la Maddalena detta pure "San Giovanni Battista del Ponte" della città di Polizzi del Sovrano Ordine Gerosolimitano di Malta*, Romano, Palermo 1985, pp. 44-45, 50, 54-55). Per altri esempi e più in generale sulla gestione delle commende affidata a procuratori locali, cfr. F. D'Avenia, *Le commende gerosolimitane in Sicilia: patrimoni ecclesiastici, gestione aristocratica* cit., pp. 46-50.

⁷² L. Stone, *La crisi dell'aristocrazia. L'Inghilterra da Elisabetta a Cromwell*, Einaudi, Torino 1972 (ed. orig. 1965), pp. 53-55.

⁷³ *Codice del Sacro Militare Ordine Gerosolimitano*, p. 86, statuto del gran maestro de la Sengle (1553-1557). Ulteriore segno di inferiorità era che il donato non poteva «publice gestet» al collo la sua croce dimezzata.

questa condizione di “gerosolimitani a metà” corrispondeva il minimo di requisiti personali richiesti per l’ammissione – generica “buona nascita”, purezza di sangue (da ebrei e musulmani), onesta condotta di vita, purezza di uffici – e una procedura per il loro accertamento assai snella: deputazione di un solo commissario da parte del gran maestro, questionario per i testi variabile da 4 a 7 punti, accertamento dell’autosufficienza economica del candidato e pagamento di un passaggio di 100 scudi d’oro⁷⁴.

Tali “facilitazioni” producevano evidentemente gli stessi effetti di abusi nei “ricevimenti” riscontrati per i cappellani. Già dietro il divieto assoluto, contenuto negli statuti del gran maestro de Home-des (1536-53), di ricevere donati senza il consenso suo e dei suoi successori, è facile leggere una pratica ben diversa⁷⁵, confermata pochi anni dopo dal gran maestro La Vallette (1558-67):

perché nel ricevere i confrati, ovvero donati nell’Ordine nostro, si è trovato esservi intervenuti alcuni abusi, abbiamo giudicato esser necessario rimediarevi. Per il che col presente Statuto ordiniamo che per l’avvenire non si riceva per donato e confrate alcun secolare di qualunque grado, e condizione si sia, fuorché dal Maestro, ovvero di sua commissione, come già è stato determinato, e che dinanzi a quello non abbia fatto apparire di essere

⁷⁴ Cfr. Nlm, Aom 1688, *Breve Trattato*, f. 24v. In due prove del 1636 (Giacomo Platamone di Siracusa) e del 1649 (Antonio Consolino di Lentini), i requisiti elencati sono: «honestis natalibus»; purezza di sangue da ebrei, saraceni «aut aliis mahomettanis»; probità di vita; «nulla arte seu exercitium sordidum aut mechanicum per se exercuisse ac pro facultate suorum bonorum et substantie aliquam partem Ordini nostro sibi benevisam obtulerit» (Asp, Cm, *Processi*, fz. 958, fasc. 63, ff. 1r-7v). Cfr. anche Nlm, Aom, arch. 5255-5256, *Processi delle Prove dei Donati di Mezza Croce*, tomo I (1621-1733), sf – contiene un’ottantina di processi di poche carte, in buona parte svoltisi a Malta, per il personale di servizio sulle galere, nei palazzi, nelle chiese e cappelle se sacerdoti – e tomo III (1773-87), contenente 30 «processicoli», da uno dei quali (n. 21) risulta che il candidato è stato esentato dal pagamento del passaggio e ha donato al *Comun Tesoro* 50 scudi maltesi (cfr. ivi f. 329r, indice del «processicolo» di Giuseppe Audè d’Atta, al momento residente a Palermo (1783-84); il commissario fu il ricevitore di Palermo, commendatore fra Gioacchino Requisens (dei principi di Pantelleria) e il notaio don Giuseppe Sarci e Papè, barone di San Giovanni, «cancelliero e maestro notaro» della Religione).

⁷⁵ «Vietiamo ai priori, castellano d’Emposta, bagliivi ed a qualsivoglia de’ fratelli dell’Ordine nostro, che non ricevano alcuno per donato, o sia confrate del nostro Ordine, senza comandamento e commissione del Maestro. Chi contraffarà, sia privato dell’abito, e così, coloro che saranno stati ricevuti, non siano riputati e tenuti per confrati e donati nostri, né godano dell’esenzioni e privilegi di donati» (*Codice del Sacro Militare Ordine Gerosolimitano*, p. 84).

ben nato, e non aver origine da giudei ovvero saracini, o da altri maomettani, e di esser sempre vissuto bene e non sceleratamente, e di non aver mai con la sua persona fatta arte, ovvero esercizio sordido, e meccanico; e finalmente che non abbia presentato all'Ordine nostro alcuna parte de' suoi beni. Che se alcuno fuor di questa forma sarà ammesso o ricevuto, ovvero dopo di essere stato ricevuto, non porterà palese e pubblicamente il segno de' donati cucito nelle vesti, non sia tenuto e riputato nel numero de' donati, né goda, o si prevalga in modo alcuno de' privilegi⁷⁶.

Questi abusi nelle ammissioni rivelano come esistessero molti aspiranti anche per questo basso grado di appartenenza gerosolimitana: i donati ricavano infatti dal legame con l'Ordine un importante riconoscimento sociale, soprattutto se si considera che tra i requisiti loro richiesti non figurava quello della nobiltà né propria né dei loro ascendenti: ciò che non dovevano provare, in qualche modo veniva loro "donato", insieme con «tutti immunità, franchezze, exempti di tutti angarii e perangarii, impositioni, colletta, gabelle che sogliono godere tutti personi sudditi alla giurisdizioni ecclesiastica et ditta religione gerosolimitana, come anco non deve esser conosciuto da nessuno ufficiale temporalis cossi maggiore come minore ma solo per il Gran Maestro di detta Religione». In forza di tale protezione il donato Giacomo Platamone ottenne nel 1641 dal viceré una diffida nei confronti dei giurati di Siracusa, la sua città, che volevano sotmetterlo alla loro giurisdizione, «particolarmente nel imprestito delli massari volendoli cavare somma»⁷⁷. Qualche anno prima (1637) il commissario del suo processo, fra Gerolamo Grimaldi, marchese di Turrisenà – il ricevitore commissario delle prove bocciate nel 1635 – aveva beneficiato di un provvedimento analogo, in virtù del quale gli inquilini e i terraggeri del suo feudo di Bibbia non potevano essere molestati «perché essendo cavaliere et persona ecclesiastica doveano tutti godere i privilegi di essa religione hierosolimitana»⁷⁸.

⁷⁶ Ivi, pp. 84-85.

⁷⁷ Asp, Cm, *Processi*, fz. 958, fasc. 63, ff. 1r-7v.

⁷⁸ Cit. in A. Italia, *La Sicilia feudale*, Società anonima editrice Dante Alighieri, Genova-Roma-Napoli 1940, p. 108n. Analogamente nel 1631 il ricevitore di Trapani, fra Francesco Parisi, chiese e ottenne dal vicario generale del Val di Mazara che i suoi uomini – «curatili [...] criati di casa et dudici familiari», tra i quali è molto probabile ci fossero diversi donati –, impegnati nei lavori di vigne e saline, potessero portare ogni genere di armi (cfr. Asp, Cm, fz. 430, *Visita generale del 1749*, ff. 673-676). Le controversie tra l'Ordine e la giurisdizione ordinaria avevano alla base il «reiterato e spesso riuscito tentativo dell'Ordine di estendere tutte le prerogative del suo foro privilegiato

L'Ordine offriva quindi visibilità sociale e protezione giurisdizionale fino ai gradini più bassi della società, attivando anche a quel livello processi di mobilità. Purtroppo la scarsità delle fonti non consente di verificare questa affermazione in modo più puntuale; soltanto tre sono infatti le prove seicentesche di donati siciliani, ritrovate per altro casualmente – Giacomo Platamone (1636), Leon-dardo Mangano, anche lui di Siracusa (1642), e Antonio Consolino di Lentini (1649)⁷⁹ –, che però riportano ancora l'attenzione sulla Sicilia sud-orientale, regione privilegiata dall'Ordine. Non a caso, già lo statuto del gran maestro La Vallette, che attribuiva l'ammissione dei donati all'esclusiva competenza del gran maestro, prevedeva però un'eccezione per

la congregazione de' donati e confrati della commenda di Modica, fra quali per antichissima consuetudine altrimenti si osserva: saranno eglino però tenuti di provare le suddette qualità dinanzi al commendatore, non ostante qualsivoglia Statuto e consuetudine che faccia in contrario⁸⁰.

E ancora, a distanza di un secolo e mezzo (1787), il «discreto» Francesco Manenti di Scicli, persona «d'onesta e civile estrazione», fu ammesso come donato della commenda di Modica e Randazzo, punto di arrivo di una carriera nella quale aveva ricoperto vari uffici e al momento quello di «ufficiale di Sanità, delle regie tratte e di questa urbana milizia, appartè [sic] che tiene il bastevole livello suo proprio per mantenimento della famiglia»⁸¹.

anche al “mero e misto imperio”, entrando così in contrasto con altri soggetti di diritto che godevano di una giurisdizione analoga, in particolar modo le università demaniali (cfr. *infra*, Cap. VII, 5). Ma accadeva anche – e il caso appena citato del Grimaldi – che singoli cavalieri cercassero di esercitare le competenze del foro gerosolimitano e del mero e misto imperio su beni posseduti a titolo personale o comunque su persone in qualche modo da essi dipendenti, anche se laiche: personale di servizio, impiegati, contadini, affittuari e familiari.

⁷⁹ Le carte sui tre donati costituiscono infatti i primi fogli del fascicolo di un processo di nobiltà cinquecentesco di un cavaliere di giustizia (Asp, Cm, *Processi*, fz. 958, fasc. 63, Eliseo Scheglia di Messina (1585), ff. 1r-13r).

⁸⁰ *Codice del Sacro Militare Ordine Gerosolimitano*, p. 85. Il commendatore gerosolimitano di Modica *ex antiquo jure* poteva infatti nominare quattordici «martilictos, idest viros media cruce insignitos», che godevano del privilegio di foro dell'Ordine (cfr. R. Pirro, *Sicilia Sacra* cit., p. 944).

⁸¹ Aom, arch. 5256, *Processi delle Prove dei Donati di Mezza Croce*, tomo III (1773-87), ff. 409ss, processiccolo n. 30, dichiarazione del magistrato di Scicli e capitano d'armi della contea di Modica sulla legittimità della nascita del candidato (10 gennaio

6. Cavalieri (e dame) di devozione: gerosolimitani per onore e servizio

Il Capitolo generale del 1631 affrontò in modo esplicito anche altre due questioni che rischiavano di aggiungere ulteriori abusi alla pratica dei “ricevimenti”: l’ammissione dei cavalieri cosiddetti “di devozione” – laici che non facevano voti – e «qualsiasi ricettione in grado di cavaliere di gratia fatte tanto a persone secolari, come a frati serventi d’arme ricevuti nelle loro Lingue o Priorati nel sudetto grado di cavaliere»⁸². Riguardo ai cavalieri di devozione,

considerantes indecorum et absonum esse seculares personas Ordinis nostri insigniis religiosorum more decoratas incedere, [...] decreverunt, ne cuiquam posthac, nisi facta expressa professione, idest tribus votis regulae nostrae emissis, habitus nostri formam integram gestandi, detur facultas. Exceptis tamen personis maiorum Principum, qui in suis dominiis sunt absoluti.

Se tuttavia «contigerit alicui huiusmodi qualitate carenti habitum Ordinis nostri sub praetextu devotionis quocunque modo concedi», non sarebbe comunque stato ricevuto se non avesse prima pagato 4000 scudi d’oro (da 14 tari), e non avesse provato, dinanzi a due commissari deputati dal gran maestro, la nobiltà delle famiglie dei genitori, di essere figlio legittimo e «nullamque a Iudeis, Saracenis aut aliis Mahumetanis originem trahere»⁸³. Anche su questo punto, i rilievi del priorato di Messina avevano contribuito a un irrigidimento:

o quanta gran consideratione si deve havere a concederse l’abito di devozione a’ gentil’huomini privati et senza merito di servitio alla Religione et Idio volesse non ci ne fossero ogi nati senza principio di nobiltà il che certo è d’ogni pregiuditio et interesse alla Religione⁸⁴.

Tanto i cavalieri di devozione quanto quelli di grazia erano figure ambigue che, come i cavalieri e i cappellani magistrali, contribuivano

1784). Il Manenti venne ricevuto come donato il 25 giugno 1787; si tratta dell’unico processo settecentesco reperito di un donato siciliano.

⁸² *Ordinazioni 1631*, p. 30-31.

⁸³ *Ivi*, p. 13; cfr. anche Nlm, Aom, arch. 1688, *Breve Trattato*, f. 34v.

⁸⁴ Nlm, Aom, arch. 311, ff. 78r-90v, *Rollo del priorato di Messina*; sarebbe anche stato opportuno che le dispense per questi abiti non spettassero solo al gran maestro, cosicché i rifiuti a principi o a qualsiasi richiedente «per favore» sarebbero stati più agevoli (*ivi*, f. 88rv).

ad affollare la “zona grigia” delle ammissioni spurie – al di fuori dai canoni regolari dei tre gradi classici (cavalieri di giustizia, cappellani e serventi) – ed erano state introdotte per dare spazio nell’Ordine a chi mai, per mancanza di requisiti, avrebbe potuto aspirare al grado di cavaliere di giustizia: non era infatti necessaria alcuna prova di nobiltà, bensì la sola dispensa papale⁸⁵.

Il Capitolo generale – invocando in particolare per i serventi d’arme il principio per cui «non mutino il grado loro» – revocò quindi tutte le concessioni di abiti di devozione, d’obbedienza e di grazia «forsan factas» dal Capitolo stesso, e dichiarò nulle in anticipo quelle «faciendas» dal successivo Consiglio delle Ritenzioni⁸⁶. Dall’insistenza con cui questo punto veniva ribadito per le suppliche e le dispense sulle ammissioni di qualsiasi grado, risulta evidente come il Consiglio delle Ritenzioni provasse spesso a forzare le ordinazioni appena emanate dal Capitolo generale: una conferma di quelle pressioni esterne all’Ordine esercitate da molti per riuscire, in un grado o nell’altro (o anche a titolo semplicemente onorifico), a vincolarsi ad esso, ottenendone prestigio sociale⁸⁷. A tal punto che non mancavano casi di vere e proprie simulazioni di appartenenza all’Ordine, per evitare le quali il priorato di Messina proponeva di istituire l’obbligo per i cavalieri in trasferta di esibire al priore o al luogotenente (o in loro assenza al ricevitore, o al cavaliere più anziano) la «carta di professione, [perché] molti di ogni nazione cossi christiani come d’al-

⁸⁵ «Cavalieri di grazia di Lingua sono coloro che si ricevono senz’alcuna prova, quale fanno quei di giustizia, e per riceversi devono ottenere la dispensa apostolica» (Nlm, Aom, arch. 1688, *Breve Trattato*, f. 4v). Nei rari casi di passaggio da cavaliere di grazia a cavaliere di giustizia, l’anzianità «per le dignità comincia dal giorno di tal passaggio» (ivi, f. 26v).

⁸⁶ «Forsan factas a praesenti generali Capitulo, vel faciendas in Consiliis completis retentiorum» (*Ordinazioni 1631*, pp. 13-14; 30-31); un’altra ordinazione vietava comunque a «qui semel in aliquo gradu de gratia receptus fuerit, amplius de iustitia recipi non possit; quod si secus tactum fuit, sit irritum, et inane» (ivi, p. 8). L’unica eccezione alla concessione di abiti riguardava il gran maestro in carica, che avrebbe potuto concedere «militarem habitum suae oboedientiae magistralis» a 4 persone a lui «benvisis», di cui due «Italicae Nationis», in seguito a «legitimitatis probationes» che attestassero alcuni dei soliti requisiti – buona condotta di vita, celibato (o «matrimonium per carnalem copulam non consumaverint»), purezza di sangue, «nullamque artem, seu exercitium sordidum» –, e al pagamento di un passaggio di 100 scudi d’oro di 14 tari (ivi, p. 14).

⁸⁷ Cfr. le decine e decine di suppliche contenute in Nlm, Aom, arch. 313-314, *Suppliche al Capitolo Generale del 1631*.

tra setta infedele sogliono andare per il mondo per lor piacere o altri affari o spionarie come in più delle volte si è visto et in particolare in questa città di Messina con pregiarse et senza timore alcuno di portar l'habito nostro»⁸⁸.

All'origine della concessione di abiti (o croci) di devozione c'era spesso la volontà di compensare i servizi prestati all'Ordine da parte di ricchi feudatari sposati (e come tali esclusi dal celibato dei cavalieri), e a volte "sprovvisi" di almeno un cadetto da destinare al grado di giustizia o magari privi dei requisiti più restrittivi di quel grado, come la nobiltà bisecolare o il divieto di aggregazione di famiglie "popolari" alla nobiltà della loro città. Nel caso della Sicilia, non è facile stabilire il numero esatto dei cavalieri di devozione ricevuti nei secoli dell'età moderna. I processi conservati nell'archivio del priorato sono soltanto quelli di tre titolati messinesi: il marchese di Colledoro Antonio Reitano (1650), il principe del Parco Raimondo del Pozzo (1659) – il cui nonno materno, Raimondo Marquett, era anche lui cavaliere di devozione – e il barone di Consorto Placido Lazzari (1668). Attraverso l'esame dei testi dei processi dei cavalieri di giustizia è stato però possibile individuare l'identità di altri quattro, per un totale di otto per tutto il '600, ai quali vanno aggiunti altri tre, ricevuti nel primo ventennio del secolo successivo⁸⁹. Per il '500 esiste un solo precedente ben documentato, che forse fece da modello per alcune ammissioni successive, quello di Federico Spadafora, personaggio di primo piano a Messina per via dell'importante titolo di barone del Biscotto (investitura del 1572) – concessione in feudo dell'omonima gabella di esportazione, comprendente anche il sale e le «canape»⁹⁰ –, che risaliva a un privilegio del 1399 concesso da Martino il Giovane a un suo antenato. Nel 1584, infatti, Federico

⁸⁸ Ivi, arch. 311, ff. 78r-90v, *Rollo del priorato di Messina*.

⁸⁹ Sembrerebbe che nel '700 le concessioni di questo grado siano aumentate progressivamente, se Galluppi, per la sola città di Messina, ne elenca 33 tra il 1739 e il 1797, con una concentrazione di ben 20 negli anni '90 (G. Galluppi, *Nobiliario della città di Messina*, rist. an, Napoli 1877, Forni Editore, Bologna 1985, pp. 269-270).

⁹⁰ Cfr. F. De Spucches, *La storia dei feudi e dei titoli nobiliari di Sicilia* cit., vol. IX (1940), pp. 147-151. Un omonimo Federico Spadafora nel 1481 nominò suo erede il nipote Antonio (figlio del fratello Salimbene) e il figlio di questi, Federico anche lui – nonno dell'omonimo di cui si parla nel testo –, prese l'investitura nel 1516 (cfr. Asp, Cm, *Processi*, fz. 972, fasc. 200, Francesco Ruffo di Messina (1656), f. 71rv, fede di un capitolo del testamento di don Federico Spadafora (12 dicembre III indizione 1481, notaio Leonardo Camarda di Messina); ff. 67r-68v, investitura delle gabelle «salis, biscotti, sepis et canapis» del magnifico Federico Spadafora, Messina, 18 luglio IV indizione 1516).

concluse un accordo con l'Ordine di Malta «per il quale fa esente la Sacra Religione Gerosolimitana e suo vasselli dalla gabella di tari 4 per cantaro delle cennate robbe nella estrazione del porto di Messina. Facendo [grazia] allo incontro la Religione Gerosolimitana ad esso e suoi primogeniti con suoi discendenti dell'abito di devozione senza pagar passaggio»⁹¹. Qualcosa di analogo allo “scambio” avvenuto tra l'Ordine e due feudatari messinesi, nella seconda metà del '600: i citati Antonio Reitano e Placido Lazzari pattuirono infatti con il Comun Tesoro di Malta – rispettivamente nel 1649 e nel 1668 – un pagamento in natura del passaggio, corrispondente ai 4000 scudi, sotto forma di 3000 cafisi d'olio (misura di Messina) da consegnare in tre rate annuali⁹².

Vicenda più complessa quella che riguardò l'ammissione come cavalieri di devozione di altri sei nobili messinesi, quattro della famiglia Del Pozzo e due della famiglia Ventimiglia, come contropartita per la costituzione di alcune rendite a favore dell'Ordine. Nel caso dei Del Pozzo fu Giovanni, tra il 1631 e il 1632, a ottenere dal Capitolo generale l'autorizzazione a fondare una commenda di patronato familiare «consistente in un suo giardino di agrumi, con case, acqua, fontane, alberi da frutta, sito in Messina, c.da Boccetta, e valutato 25.000 scudi, che rendeva 500 scudi l'anno. Lo Pozzo chiedeva di ottenere, per sé e per otto suoi successori, il beneficio, insieme all'abito di devozione [...] la proposta fu accettata, vennero abbuonati i 4000 scudi di tassa di passaggio, ammettendo tuttavia come commendatori solo il proponente e due suoi successori», dopo i quali

⁹¹ A. Minutolo, *Memorie del Gran Priorato di Messina* cit., p. 103. Il testo dell'accordo siglato nel 1584 è riportato in F. De Spuches, *La storia dei feudi e dei titoli nobiliari di Sicilia* cit., vol. IX (1940), p. 149. Dei discendenti di Federico, in realtà, solo la figlia Eleonora avrebbe beneficiato dell'onorificenza gerosolimitana e del titolo feudale (investitura del 1592), passati dopo di lei infatti ai Bardi Mastrantonio e, a metà '600, ai Bologna (cfr. ivi, pp. 150-151).

⁹² Il primo – giudicato dal procuratore della Tesoreria dell'Ordine «persona che in ogni occorrenza potrà servire alla sacra Religione in questa città» – avrebbe dovuto consegnare l'olio «al scaro di detta terra di Colledoro», mentre il secondo «nella marina della terra di Gallidoro al scharo detto Liato Ioanni ad orlo di barca a proprie spese» (Asp, Cm, *Processi*, fz. 971, fasc. 187, Antonio Reitano di Messina (1649), ff. 5r-9v, commissione magistrale (6 gennaio 1650); fz. 974, fasc. 221, Placido Lazzari di Messina (1668), sf, lettera del procuratore del Comun Tesoro, Malta, 21 luglio 1668). Secondo i testi la famiglia Lazzari aveva origini genovesi e in altre città «del Stato di Milano», mentre tanto il candidato quanto il padre erano elencati nella mastra senatoria della città (ivi, testi del 16-19 novembre 1668 e fede dello stesso anno).

la commenda sarebbe passata per devoluzione al Comun Tesoro dell'Ordine. Così «nel 1660 Raimondo, figlio di Giovanni, ricevette l'abito di devozione»⁹³, dopo aver perfezionato lo strumento di fondazione della commenda, detta Alcina, come richiesto da una bolla del gran maestro de Redin del 30 marzo 1658⁹⁴. Sembra che l'eredità delle commende sia andata oltre i due passaggi previsti, se Giuseppe e Giovanni Del Pozzo ne risultavano ancora commendatori rispettivamente nel 1703 e nel 1719⁹⁵.

La fondazione di commende di patronato familiare – fenomeno circoscritto in Sicilia agli anni tra il 1603 e il 1644 (16 commende) – poteva consentire l'accesso addirittura al grado di cavaliere di giustizia. Spesso, tra le condizioni poste da parte del donante, c'era addirittura quella di essere ammesso all'Ordine «senza obbligo di far prove»⁹⁶, cioè senza essere previamente sottoposto al rituale processo

⁹³ L. Buono, *Commenda Lo Pozzo*, in L. Buono, G. Pace Gravina (a cura di), *La Sicilia dei cavalieri* cit., pp. 189; A. Spagnoletti, *L'Ordine di Malta e la Sicilia* cit., p. 29.

⁹⁴ Lo strumento di fondazione approvato nel 1632 impegnava infatti il dotante a estinguere entro dieci anni tre censi bullali (in tutto 70 circa onze circa) gravanti sul *viridarium*, che evidentemente l'Ordine non avrebbe voluto accollarsi quando fosse venuto il momento di entrare in possesso della commenda; il riscatto non venne però realizzato, nemmeno dopo la morte di Giovanni, tanto più che beneficiaria di due dei tre censi era la moglie. Il figlio Raimondo sanò invece l'onere passivo delle tre rendite e, come richiesto dal gran maestro, si impegnò a pagare due tari annuali al ricevitore di Messina come *ius recognitionis* e a erigere all'ingresso del giardino una lapide di pietra indicante il possesso dell'Ordine; inoltre, a lui e al suo successore, sarebbe toccata una «pensione» equivalente all'importo della gabella del bene, a meno che non avessero optato per la gestione in economia (Asp, Cm, *Processi*, fz. 972, fasc. 206, Raimondo Del Pozzo di Messina (1659), f. 1r, domanda di ammissione come cavaliere di devozione; ff. 5r-7v, bolla magistrale (30 marzo 1658); f. 9r, attestazione dell'adempimento da parte di Raimondo delle condizioni richieste dalla bolla del gran maestro (23 settembre 1658). La deputazione dei commissari da parte del priorato è del giorno successivo).

⁹⁵ Cfr. *ivi*, fz. 984, fasc. 281, Giovanni Moncada di Messina (1703), sf, testi (13-14 agosto 1703); fz. 986, fasc. 295, Andrea Minutolo di Messina (1719), sf, testi (3 maggio 1719). Sui Del Pozzo, principi del Parco, cfr. anche F. De Spuches, *La storia dei feudi e dei titoli nobiliari di Sicilia* cit., vol. V (1927), p. 398.

⁹⁶ Fu il caso di Stefano Schittino, fondatore della commenda palermitana di S. Stefano Protomartire (o Schittina), il quale aveva chiesto di essere ammesso «senza obbligo di far prove [...] dell'istesso modo che fu ricevuto nell'anno 1625 il signor don Blandano d'Arizzo», che l'anno dopo aveva fondato la commenda di Ragusa dotandola di una rendita annua di 300 scudi (Nlm, Aom, arch. 6100, *cabreo della commenda di S. Stefano o Schittina del 1680*, ff. 8r-11v; cfr. anche R. Pirro, *Sicilia Sacra* cit., p. 945). Alcuni anni dopo (1644), Antonio Albigiano pose alla Lingua d'Italia la sua ammis-

che accertava i requisiti di antica nobiltà del candidato (come i 200 anni per ognuno dei quattro quarti). Evidentemente i fondatori di commende di patronato ne erano di norma sprovvisti e, al contrario, l'accettazione della loro richiesta costituiva un efficace strumento di legittimazione aristocratica.

Nel caso dei Ventimiglia diversa fu la tipologia di rendita costituita da uno dei membri della famiglia, ma analoghi i meccanismi di promozione: Pietro, «priere di Capua dal 1629, defunto nel 1639, curò la costruzione della galera S. Pietro, e per assicurarne il mantenimento e la manutenzione acquistò due palazzi sul molo della città dello Stretto con botteghe che rendevano 1000 scudi i cui redditi venivano impegnati “ad triremem sustinendam”»⁹⁷ e dovevano provvedere al pagamento del passaggio di Tommaso Ventimiglia, suo nipote e cavaliere di giustizia nel 1638,

e dopo di lui a i figli e discendenti di d. Placito altro suo nipote, sostituendo in caso d'estinzione della sua discendenza i figli e posterì di d. Pietro terzo suo nipote, il che approvato dal Consiglio, in grata riconoscenza diedero facoltà al Gran Maestro, che compiacendosi di concedere l'habito di divotione in virtù d'una sua gratia capitolare ad uno de' detti nipoti, potesse ancora rimettergli il pagamento delli quattromila scudi d'oro per il suo passaggio, mentre il priore [Ventimiglia] prometteva di far fabbricare subito e anticipatamente la detta galera nell'arsenale di Malta»⁹⁸.

Effettivamente Placido Ventimiglia risultava cavaliere di devozione nel 1665 e il figlio Francesco nel 1719⁹⁹.

sione nell'Ordine «senza peso di fare altre prove» come una delle condizioni per fondare a Palermo la nuova commenda di S. Antonio o Albighiana (Nlm, Aom, arch. 2160, *Fondazioni della Lingua d'Italia*, tomo II, ff. 140rv). Su questi casi e sulle commende di patronato in generale, cfr. F. D'Avenia, *Le commende gerosolimitane nella Sicilia moderna: un modello di gestione decentrata* cit., pp. 467-471.

⁹⁷ G. Pace, *Fondazione Ventimiglia*, in L. Buono, G. Pace Gravina (a cura di), *La Sicilia dei cavalieri* cit., p. 188.

⁹⁸ B. Dal Pozzo, *Historia della Sacra Religione Militare di S. Giovanni Gerosolimitano detta di Malta*, libro II, Venezia 1715, p. 12.

⁹⁹ Cfr. Asp, Cm, *Processi*, fz. 973, fasc. 215, Pietro Di Gregorio di Messina (1665), testi (5 ottobre 1665); fz. 986, fasc. 295, Andrea Minutolo di Messina (1719), testi (3 maggio 1719); A. Minutolo, *Memorie del Gran Priorato di Messina* cit., p. 175. Anche il fratello di Tommaso, anche lui Francesco, fu ammesso cinque anni dopo come cavaliere di giustizia (Asp, Cm, *Processi*, fz. 969, fasc. 169, Francesco Ventimiglia di Messina, 1643).

Particolari e consolidati rapporti di fedeltà/servizio tra l'Ordine di Malta e alcune famiglie nobili siciliane sono inoltre testimoniati dalla rara concessione dell'onorificenza di dama di devozione. Due casi significativi riportano alla famiglia Di Giovanni, protagonista nel governo del priorato negli ultimi trent'anni del '600, e ai suoi legami matrimoniali con i La Rocca di Messina e gli Alliata di Palermo. Nipote del priore fra Giovanni Di Giovanni fu Gerolama (figlia del fratello Scipione), andata in sposa a Pietro La Rocca, principe d'Alcontres (1679) e fratello di Vincenza, madre di quel fra Giovanni Ruffo, il cui quarto La Rocca era stato "sanato" nel processo del 1705 grazie alla garanzia fornita dal ricevitore Andrea Di Giovanni (altro fratello del cognato Francesco, dell'altro ramo della famiglia); la figlia Caterina La Rocca, che sposò in prime nozze don Domenico Di Giovanni – secondo duca di Saponara ed ennesimo nipote del priore fra Giovanni (figlio di un altro fratello, Vincenzo) – fu infatti «insignita della Gran Croce di Devozione dell'Ordine di Malta»¹⁰⁰, stesso onore concesso a una sua cugina, Marianna – ultima erede del ramo principale della famiglia (principi di Trecastagni e Castrorao, duchi di Saponara), confluito con lei nella famiglia Alliata –, in ragione delle varie «attenzioni» mostrate nei confronti dell'Ordine, prima di tutte il rifornimento della neve raccolta sull'Etna, che inviava «a sue spese e senza alcun compenso per mezzo di navi fino a Malta»¹⁰¹. Inoltre uno dei suoi figli, Giuseppe

¹⁰⁰ F. De Spucches, *La storia dei feudi e dei titoli nobiliari di Sicilia* cit., vol. I (1924), p. 64; G. Galluppi, *Nobiliario della città di Messina* cit., p. 269.

¹⁰¹ Cfr. F. De Spucches, *La storia dei feudi e dei titoli nobiliari di Sicilia* cit., vol. I (1924), p. 442. La raccolta e l'invio della neve a Malta fu in realtà oggetto di liti giurisdizionali con la mensa vescovile di Catania, che deteneva la privativa «d'inchiudere la neve per farne mercimonia, colla proibizione a chicchessia d'inchiudere la neve, venderla, metterla in commercio, e farne negoziazione nelli propri fondi» (Asp, *Alliata*, vol. 1713, ff. 531rv, 536r, lettere di manutenzione di privilegio del viceré Fogliani a istanza del vescovo di Catania Salvatore Ventimiglia (17 aprile 1762), dove si riporta un memoriale del vescovo, nel quale si afferma che è stata sempre consuetudine che Catania, il suo territorio e Malta siano state approvvigionate dalla mensa catanese); cfr. anche ivi, ff. 529rv, lettere del viceré Fogliani al secreto di Acireale a istanza del gabelloto della neve della mensa vescovile di Catania (28 aprile 1762), «per farne la provisione all'isola di Malta, acciò che li ufficiali di Trecastagne e Pedara non impedissero li naturali di dette terre per faticare nelle fosse». Nel 1743 «la sola privativa della neve era data in gabella per onze 1050 annue» (cfr. M. Gaudio, *La questione demaniale in Catania e nei "casali" del Bosco etneo. Il Vescovo-barone*, Libreria Musumeci Editrice, Catania 1971, p. 62). Il vescovo di Catania manteneva questo diritto – insieme con molti altri – in forza della sua antica qualità di barone della città e dei casali del suo Bosco, risalente al tempo della dominazione normanna. Con il ritorno

Alliata, venne ammesso come cavaliere con la dispensa papale per la sua minor età (1726), ottenendo pure dalla Sede apostolica un rinvio per la sua professione definitiva (1755)¹⁰², a quanto pare mai avvenuta «per non aver presentato le statutarie prove»¹⁰³.

7. Il costo dell'onore: passaggi e “diete”

L'ammissione all'Ordine di Malta, indipendentemente dal grado, se da una parte accresceva il prestigio aristocratico della famiglia del candidato, dall'altra comportava una spesa elevata, il cui ammontare dipendeva dal tipo di passaggio pagato e dall'indennità di missione, la cosiddetta “dieta” – comprensiva delle eventuali spese di viaggio di *accessus et recessus* (andata e ritorno) –, versata ai due commissari del processo e al notaio verbalizzante. Il Capitolo generale del 1631 aveva fissato delle quote per entrambe le voci, computate in scudi d'oro (da 14 tari ciascuno).

I passaggi variavano dai 100-200 scudi d'oro richiesti a donati, cappellani e serventi ai 1000 scudi dei cavalieri di giustizia di minor età (onze 466.20), per raggiungere l'importo massimo di 4000 scudi dei cavalieri di devozione (onze 1866.20) (cfr. Tab. 11). È significativo che rispetto al Capitolo generale precedente (1612) fosse stato raddoppiato il passaggio dei cavalieri di giustizia di minor età, da 500 a 1000 scudi: un modo per scoraggiare questo tipo di richieste ma anche per incassare più soldi¹⁰⁴.

di Catania al demanio regio, nel 1239, sarebbero seguite innumerevoli controversie giurisdizionali tra il vescovo e le autorità cittadine e, quando a metà '600 furono venduti i casali, tra il vescovo e i baroni che li avevano acquistati, tra cui proprio i Di Giovanni (cfr. *ivi*, in particolare pp. 91-95).

¹⁰² Cfr. Asp. *Alliata*, vol. 1713, f. 162r, partita di tavola di Palermo di onze 466.20 (= 1000 scudi d'oro da 14 tari) depositate da Marianna a nome e per conto di don Giovanni Moncada, ricevitore di Malta, per il passaggio del figlio Giuseppe (17 agosto 1730), dispensato per la minor età (dispensa papale del 22 maggio 1726); f. 511r, dichiarazione del mercante catanese Paolo Corsaro di aver ricevuto da Marianna, tramite il governatore di Viagrande, Antonio Mangano, «per conto e commissione» del commendatore fra Giuseppe Restano residente a Malta, onze 17.16.13, per proroga ottenuta dalla Sede Apostolica per la professione di Giuseppe Alliata suo figlio (11 giugno 1755).

¹⁰³ F. Bonazzi, *Elenco dei cavalieri del S. M. Ordine di S. Giovanni di Gerusalemme*, rist. an., Napoli 1897-1907, Forni Editore, Bologna 1965, II, p. 6.

¹⁰⁴ Asp, Cm, *Processi*, fz. 962, fasc. 129, Blasco Paternò di Catania (1632), ff. 229r-233v, dispensa di minor età del Capitolo generale del 1612, 18 maggio 1612, con riferimento alle ordinazioni su questo tipo di ammissioni (pagamento del passaggio di

Per i supplementi di minor età si pagavano anche 50 scudi “di moneta” (da 12 tari, onze 20) alla Lingua di appartenenza come «tassa di ricettione»¹⁰⁵: il diverso valore dei due tipi di scudi (d’oro e di moneta, rispettivamente maltese e siciliano), poteva però generare confusione, tanto che «si dubitò alcuni mesi fa, se chi avrà pagato al ricevitore meno della somma non per colpa sua, ma di quello che non sapendo il valore della moneta fa pagarsi tari 14 per scudo dovendo essere 16 [evidente errore per 12 e 14], se deve essere scusato a non perder la sua antianità, e fu detto di sì pagando il rimanente, anzi nel mese di settembre 1653 fu scusato un minore ancorché sua madre fosse stata avvertita, e non avesse pagato a tempo»¹⁰⁶. Oltre al passaggio e al supplemento per le dispense di minor età, erano previste anche delle «tasse che si pagano alli commissarii della cassa della Nobiltà [una forma di finanziamento del Tribunale della purità, competente per i ricorsi dei processi di nobiltà] le quali si pagano al deputato avanti d’aprirsi le prove di nobiltà»: 15 scudi «per la nova impositione per qualsivoglia ricettione», 10 scudi per i paggi e 5 per i minori d’età¹⁰⁷.

Dai primi anni del ’700, l’unità di computo del passaggio non fu più lo scudo d’oro ma la doppia d’oro di Spagna, «numerando mezza doppia di Spagna per scudo»¹⁰⁸. Cavalieri di giustizia e paggi magistrali dovevano pagarne 125 e lo stesso importo venne ufficialmente fissato nel Capitolo generale del 1776: «li sopradetti passaggi si paghino in doppie di Spagna effettive, o nel vero valore corrente nei Priorati, ove si fa il pagamento, e facendosi in Convento, secondo il cambio del Tesoro, stabilito dal Consiglio»¹⁰⁹. Se il valore nominale era rimasto infatti inalterato per buona parte del secolo, quello reale salì progressivamente in base al cambio con l’onza: 1.12 per doppia nel 1703, 1.12.20 nel 1719-24, 1.15 nel 1742, addirittura 3 onze nel 1752 (i relativi passaggi – riferiti a cavalieri di giustizia di maggiore

500 scudi d’oro da effettuarsi entro un anno dalla grazia, pena la decadenza); f. 235r, pagamento del passaggio, 15 maggio 1613 (appena tre giorni prima della scadenza prevista).

¹⁰⁵ *Ordinazioni 1631*, p. 31.

¹⁰⁶ NIm, Aom, arch. 1687, *Istruzione*, f. 43. Nella Lingua d’Alemagna i passaggi di cavalieri di giustizia e serventi d’arme erano rispettivamente di 150 e 100 scudi d’oro, più 14 scudi alla Lingua.

¹⁰⁷ Ivi, f. 48. Per il Tribunale della purità, cfr. *infra*, pp. 287-291, 301.

¹⁰⁸ Ivi, f. 43.

¹⁰⁹ *Codice del Sacro Militare Ordine Gerosolimitano*, p. 46.

età – ammontarono rispettivamente a onze 175, 177.2.10, 187.15, 375). Successivamente il rapporto del cambio continuò ad aumentare, sebbene in modo meno sensibile, fino a stabilizzarsi a poco più di 3.6 onze per doppia di Spagna tra il 1765 e il 1789 (passaggio di 401.1 onze), equivalente a ben più del doppio di inizio secolo¹¹⁰.

Tab. 11 – *Importi dei passaggi fissati dai Capitoli generali (ricalcolati in onze)*

grado	1612	1631	1776
cavalieri di giustizia	116.20	116.20	401.1
- minor età	233.10	466.20	1155
paggi magistrali	233.10	233.10	401.1
cappellani conventuali <i>in sacris</i>		93.10	321
cappellani conventuali non <i>in sacris</i>		46.20	924
serventi d'arme		93.10	369
- minor età		373.10	373.10
donati		46.20	106
cavalieri di devozione		1866.20	1866.20

Le “diete” di commissari e notaio dei processi erano invece calcolate in base ai giorni impiegati nello svolgimento dell’inchiesta sul candidato e i suoi quarti: non «più di tre scudi d’oro il giorno per ciascuno [dei commissari] per le spese loro, come delli servitori, et al notaro si debba solamente un scudo e mezzo d’oro per ogni giorno, che vacherà alla comissione». I commissari avrebbero dovuto dichiarare nelle prove «veridicamente della quantità del denaro che [...] haveranno preso per loro diete in tutto». L’attento controllo su questo aspetto tradisce evidentemente la pratica di abusi e corruzioni: il denaro poteva far chiudere un occhio ai commissari su eventuali macchie o mancanza di requisiti del candidato, tanto che questi era tenuto, una volta presentatosi in Convento, «a manifestare il denaro, che loro haverà dato; e trovandosi che ciò sia più di quello che apparirà in processo, li commissarii, o chi di loro sarà colpevole, oltre l’obbligo di restituire il soprapìù, restino inabili [...] a poter fare più prove»¹¹¹.

¹¹⁰ Il passaggio in questo caso è riportato in scudi siciliani 1002.7 (cfr. Asp, Cm, *Processi*, fz. 983, fasc. 280; fz. 986, fasc. 295; fz. 986, fasc. 300; fz. 991, fasc. 320; fz. 993, fasc. 323-325; Appendice I, n. 4).

¹¹¹ «E il pretendente, che non haverà manifestato il vero, rimanga privo di tre anni d’antianità a favore de’ Fiernaldi. Volendo, che questa ordinatione, s’inserisca in tutte le comissioni di far prove, acciò non si possi da alcuno allegar ignoranza; e nel prio-

Al di là dei casi di abuso (pagamento sottobanco ai commissari di cifre superiori al consentito) – evidentemente non documentati nelle prove – o di commissioni a titolo gratuito¹¹², un processo di nobiltà richiedeva una disponibilità finanziaria che soltanto famiglie ricche potevano permettersi: prendendo a modello il caso di un cavaliere di giustizia di minor età ammesso dopo il Capitolo generale del 1631, le sue prove richiedevano l'esborso di poco meno di 600 onze: 466.20 per il passaggio di minor età, 20 onze alla Lingua d'Italia per «tassa di ricetione», onze 2.10 per la cassa della nobiltà e, considerando una durata dell'inchiesta pari a 30 giorni, altre 105 onze per le diete dei commissari e del notaio¹¹³. Si trattava di un investimento significativo sul futuro di un cadetto – soprattutto perché, considerata la minore età del pretendente, avveniva in anticipo rispetto alla normale costituzione di una *vita et militia* (il testamento paterno) –, ma che aveva un'immediata ricaduta immateriale sul prestigio della sua famiglia. Non a caso le dispense di minor età erano accompagnate dal «privilegio di poter portare la crocetta d'oro di nostro habito appesa al collo»¹¹⁴, segno visibile della conquistata nobiltà gerosolimitana.

rato di Lombardia, dove per occasione delle guerre [del Monferrato] sono cresciute le spese, possino li commissarii, che faranno prove, pigliar di più un scudo d'oro al giorno, che in tutto saranno quattro scudi simili fino però al prossimo General Capitolo» (*Ordinazioni 1631*, p. 21).

¹¹² I commissari del servente d'arme Andrea Scotto di Termini (1633), per esempio, dichiararono nella loro relazione finale al processo di aver «fatto ogni cosa gratis» (Asp, Cm, *Processi*, fz. 964, fasc. 135, f. 24r); di analogo tenore la dichiarazione finale dei commissari del processo del cavaliere di giustizia Gerolamo Requisens di Palermo (1714): «per nostre giornate non abbiamo ricevuto cosa alcuna, per averle relasciato gratis» (ivi, fz. 985, fasc. 290/A, sf).

¹¹³ La missione dei commissari poteva durare anche il doppio, come nel caso delle prove di Francesco Ramondetta di Catania (1669), per completare le quali i due commissari impiegarono 63 giorni (dal 1 luglio al 12 agosto 1663): interrogarono infatti testi a Messina, Reggio, Catania, Piazza e Palermo, città di provenienza dei quattro quarti del candidato e dichiararono di aver ricevuto per le loro «diete» rispettivamente 160 e 190 onze (ivi, fz. 974, fasc. 266, ff. 464r-465r, relazione finale dei commissari fra Tommaso Ventimiglia e fra Diego Palermo, Palermo, 12 agosto 1669).

¹¹⁴ *Ordinazioni 1631*, p. 32; cfr. anche Asp, Cm, *Processi*, fz. 962, fasc. 129, Blasco Paternò di Catania (1632), ff. 236r-237v, grazia magistrale del 20 maggio 1613.

LA “CONTRADDIZIONE” DELLE PROVE

1. *Revisione delle prove in Lingua: penultimo atto*

Il giudizio finale su un processo di nobiltà già passato al vaglio dell'assemblea priorale spettava all'assemblea della Lingua di appartenenza del candidato; anzi si trattava in realtà dell'unico giudizio vero e proprio, se si considerava il parere espresso in merito dal priorato solo come un parere consultivo. Unica eccezione – come stabilito da quell'ordinazione del 1612 che il ruolo del priorato di Messina aveva proposto, senza successo, di modificare nel Capitolo generale successivo – era quella delle prove rigettate *nemine discrepante* dal capitolo provinciale, che dovevano essere restituite sigillate al candidato, per evitare che la fama di un così netto e documentato rifiuto rovinasse la pubblica reputazione del candidato stesso e della sua famiglia¹.

Tale limitazione di competenza del priorato non doveva però essere nella pratica così scontata, se in una sentenza del gennaio 1686 la Sacra Rota

asserì, che le deliberazioni dei Capitoli su i processi di prove di nobiltà ed altri requisiti dei pretendenti, erano sentenze definitive: errore, che il Sagr'Ordine non poté lasciar correre, quindi ricorse allo stesso Tribunale, e dimandò che [...] si fosse dichiarata e riformata la divisata dichiarazione: ed in effetti emanò la decisione [...] nella quale fu stabilito, che *Capitulum Provinciale nullam habet auctoritatem judicandi, sed solum facultatem depu-*

¹ Cfr. C. Donati, *L'idea di nobiltà in Italia* cit., p. 254. Allo stesso fine, nel caso degli ordini militari castigliani, non solo si cercava di mantenere il massimo riserbo sulle *mercedes de hábito* concesse dal sovrano finché il *Consejo* non avesse verificato le rispettive *pruebas*, ma non si faceva copia alcuna del procedimento, al cui unico esemplare potevano avere accesso solo i membri del *Consejo* (F. Fernández Izquierdo, *La Orden militar de Calatrava en el siglo XVI* cit., pp. 96-97).

tandi commissarios pro fabricando processu super probationibus faciendis a petente admitti ad habitum, illumque fabricatum transmittendi ad Eminentissimum Magnum Magistrum, vel ad Concilium Ordinarium (qui un piccolo sbaglio: si trasmette il processo alla rispettiva Lingua, e non al Gran Maestro e Consiglio). Passa indi a definire che la deliberazione del Capitolo *est votum simpliciter consultivum, dum Magnus Magister et Venerandum Concilium Ordinarium non tenetur illud sequi, nec ab eo interponitur appellatio; adeoque nomen sententiae non meretur*².

Indipendentemente dalla controversia giurisdizionale, ai commissari revisori della Lingua a Malta (sempre in numero di due) toccavano importanti responsabilità, alle quali, pare soprattutto nella Lingua d'Italia, tendevano invece a sottrarsi: «obbligati a far la relatione di esse prove [...] fra il termine d'un mese al più lungo»³, «non si devono scusare dalla commissione sotto frivoli pretesti havendo introdotto in Italia di poterla rinunciare pagando sei scudi alla Veneranda Lingua, perché questa introduzione non pare che sia ragionevole sempre, et in tutti i casi essendosi visto che detta renuntia si fa sovente per non haver a riferire contro il pretendente, quello che secondo il processo e lo loro coscienza sanno, e sono tenuti di palesare». In seguito alla loro relazione, si procedeva finalmente alla votazione per ordine di anzianità nell'assemblea della Lingua, durante la quale – il riferimento è ancora alla Lingua d'Italia – non doveva mancare il rischio dei franchi tiratori, tanto che «concorrendo i voti a favor delle prove, non si ballotta per non dar occasione che in secreto restino contradette doppo che in palese saranno ricevute»⁴.

2. La contraddizione delle prove

La «contraddizione delle prove» – con le conseguenti «cause di nobiltà» – si dava quando il processo veniva contestato una volta giunto a quest'ultima tappa del suo lungo *iter*: l'approvazione della Lingua e la ratifica finale del Consiglio dell'Ordine. Come stabiliva un decreto del Consiglio del maggio 1602, bastava infatti anche un solo

² A. Micallef, *Lezioni su gli statuti del Sagr'Ordine Gerosolimitano* cit., p. 63.

³ L'ordinazione 19 del 1631 prevedeva per i contravventori una multa di 25 scudi e la decadenza dall'incarico (*Ordinazioni 1631*, p. 16).

⁴ NIm, Aom, arch. 1687, *Istruzione*, f. 38.

voto contrario in uno dei due consessi, per «portare le prove in contraddizione», che poteva avere luogo

o per mancanza delle solennità, o per difetto intrinseco di quelle. / Nel primo caso è solito concedersi un termine al pretendente per supplire al difetto di quelle, e tal'ora assolutamente l'ha ammesso costando della notoria nobiltà del pretendente. / Ma se il vizio sarà nella sostanza delle prove, e si stima superabile, suol il Consiglio conceder'alla parte, facendo questa l'istanza, il supplemento⁵, qual'anche suole concedersi dalle Lingue se vi concorrono tutt'i suffragii dell'interessenti in quelle [...] Il processo delle prove contraddette [...] si porta ai Conservatori della Nobiltà e purità, i quali se conoscono la contraddizione ben fondata la promuovono, altrimenti desistono, ed allora la lite s'agita fra i contraddittori ed il pretendente⁶.

Il *Tribunale della purità*, cui competeva il giudizio sull'ammissibilità della "contraddizione" di una prova di nobiltà e il conseguente consenso a procedere alla relativa causa, fu istituito nel 1644⁷, mentre per il periodo precedente sembra che le controversie di questo tipo restassero di competenza delle singole Lingue e del Consiglio⁸; probabilmente, il moltiplicarsi di ricorsi e contestazioni aveva reso necessaria la creazione di un apposito ufficio giurisdizionale. Nel caso che vi fosse luogo a procedere, «si porta la causa al Sacro Consiglio [Ordinario] dal quale si deputano tre commissari per sentire le parti e far la relatione»⁹, e al quale spettava il giudizio di

⁵ «Supplemento o sia comisione di rifare le prove».

⁶ Ivi, arch. 1688, *Breve Trattato*, f. 20rv. «Quando la contraddittione è in Lingua di tre parti delli voti si prosegue a nome di essa [...], non essendo delle tre parti, si fa a nome de particolari». Poteva accadere che una parte dell'assemblea si opponesse a «deputar commissarii» e ad «aprire il processo [...] per difetto della lettera», ovvero per la mancanza nell'incartamento della lettera di accompagnamento del priorato. In tal caso, però, la procedura si bloccava solo se c'era la maggioranza dei voti contrari, dato che «non par ragionevole che per l'opposizione del minor numero s'habbia da suspendere il corso della Lingua. / Avvertendo che nel primo caso s'è visto qualche volta che la lettera andava inserta dentro il processo» (ivi, arch. 1687, *Istruzione*, ff. 38-39).

⁷ Il tribunale era formato da 4 «conservatori della nobiltà» – in carica per 3 anni – e aveva al suo servizio portieri, un segretario e diversi avvocati appartenenti all'Ordine (cfr. ivi, arch. 2241-42, 2248-49, 2251).

⁸ Cfr. ivi, arch. 2254, *De Receptione Fratrum*, che contiene carte da metà '500 a fine '600, tra cui diversi verbali di approvazione di processi da parte della Lingua d'Italia e molte contestazioni riguardanti tutte le Lingue.

⁹ «Nelle cause di contraddizione di nobiltà, oltre i due soliti commissarii il Consiglio deputa un terzo non sospetto della stessa nazione» (ivi, arch. 1688, *Breve Trattato*, f. 20v).

merito «in prima istanza», mentre un eventuale appello toccava alla sua forma allargata di Consiglio Compito¹⁰.

Ai «giudici nelle cause di nobiltà» – il riferimento sembra riferito proprio ai “conservatori” – venivano poi fatte alcune raccomandazioni di principio, tanto pressanti quanto generiche:

Del modo, come devono proceder' i giudici nelle cause di nobiltà / Quando le prove sono dubbiose i giudici devono procedere con somma maturità e circospezione in causa di tanta rilevanza, poiché gravissimi sono i pregiudizii che ne riceve la S. Religione Gerosolimitana, nella diminuzione del suo splendore, ed all'incontro i pretendenti nel loro buon nome e riputazione, qualvolta vengono contraddetti ed esclusi senza giusta causa, talmente che tali cause di nobiltà per la loro gravezza chiamansi capitali dalle leggi, e però i giudici devono avere non meno riguardo alla Religione, che alle famiglie del pretendente senza declinare né all'una, molto meno all'altra parte. / Bensi fatte le dovute ponderazioni, se le prove restano nel dubbio allor' i giudici devono inclinare per la Religione, e non a favor del pretendente per la ragione che imponendolo lo statuto 17 del Ricevimento al pretendente di dover provar'autenticamente la nobiltà è necessario che la provi autenticamente, e però non bastano le prove dubbiose¹¹.

Le regole procedurali – come stabilito da alcuni decreti consiliari emanati tra il 1606 e il 1649 – prevedevano inoltre che, «pendente la contraddizione nella Lingua o in Consiglio», non si potessero produrre scritture a favore o contro il candidato, perché «resta già prescritta la forma con cui devesi procedere alla revisione delle prove, cioè coll'esame de' testimoni in partibus [a Malta], e coll'altre formalità di sopra indicate»; invece «comunemente s'ammettono» le prove conservate negli archivi delle Lingue o della cancelleria, come quelle «d'un consanguineo» o quelle «nelle quali già furono praticate le dette formalità»¹². Quando però le scritture che non rientravano in

¹⁰ «La causa si decide [e] si termina in prima istanza dal Sacro Consiglio Ordinario et in seconda nel Compito» (ivi, arch. 1687, *Istruzione*, f. 38).

¹¹ Se fosse occorso un «difetto non già nelle parti essenziali, ma bensì nell'accidentali e di pura formalità, seguito tal'ora per negligenza de' comisarii», si raccomandava di non «pregiudicar' il pretendente» e si citava il caso di un non identificato nobile castigliano, le cui prove furono approvate dal Consiglio nel 1677, «benché in tutto non scritte per mani de' commissarii [...] e di ciò ve ne sono più esempii».

¹² Inoltre, le scritture «già approvate nel primo possono anche servire nel secondo processo, quale talora suole farsi per i difetti occorsi», mentre «il termine di provar' in partibus innanzi i comisarii contro le prove già fatte suol denegarsi» (ivi, arch. 1688, *Breve Trattato*, ff. 20v-21r).

quest'ultimo gruppo «non si fossero esibite, perché i commendatori [errore per commissari] in partibus giudicorono non esser necessari, e che il pretendente dimandasse nova commissione per giustificarle, non saria se non bene di deputarglieli [commissari] per dargli luogo di difendersi in caso così grave com'è della purità e nobiltà sua».

Nel caso contrario – «quando la parte contradicente esibisce scritture contro le prove fatte» – di regola si seguiva lo stesso criterio (il rifiuto di queste carte), ma «se fossero in materie importanti, e legali, e la parte s'offerisce di mantenerle e confrontarle, può il Consiglio et è conveniente darli commissarii e tempo a dett'effetti e spesso s'è veduto che in simili casi fu decretato che si facesse nuovo processo per dar campo alle parti, o di giustificar i difetti, o di superarli». Infine, eventuali «lettere et informationi» anonime contro il candidato, inviate a processo ormai ultimato, non sarebbero state prese in considerazione, come per altro sancito da due canoni, al punto che «il Sacro Consiglio ordinò che si cancellassero dalli libri della Lingua alcune lettere et informationi, che mandate erano state in quelli registrate»¹³.

Nel caso di giudizio favorevole al candidato sul supplemento di prove prodotto, la sua anzianità sarebbe comunque scattata dalla data della presentazione delle prime prove, quelle contestate¹⁴. Quanto stabilito per le prove «in contraddizione» non riguardava le prove «rigettate», a maggioranza come all'unanimità, dall'assemblea priorale o da quella della Lingua, che non potevano comunque essere rifatte (lo stabiliva un decreto del Consiglio già dal 1582); questo almeno in teoria, dato che una generica «giusta causa» – nell'ambito della quale è facile leggere un ampio margine di discrezionalità – poteva riaprire il contenzioso, come era accaduto «ad un nobile benché contradetto, nemime discrepante, nel Capitolo e poi in Lingua»¹⁵.

¹³ Ivi, arch. 1687, *Istruzione*, ff. 46-48; gli stralci dei canoni citati recitavano: «nec ad petitionem eorum qui libellos infamationis porrigunt in occulto procedendum est ad inquisitionem super contentis ibidem criminibus [...] Quia tamen eius suggestum non de charitatis radice procedere videbantur, noluimus aures nostras quasi indignis dilationibus inclinare».

¹⁴ «Facendosi nove prove a motivo di qualche contraddizione, l'anzianità deve correr'al contradetto dal giorno, che di ragione dovea ammettersi, e per lui non mancò d'esser'ammesso, e però deve esser'ammesso dal giorno della presentazione delle sue prime prove, mentre le seconde devonsi stimar'invece delle prime come dichiarò la Rota» (ivi, arch. 1688, *Breve Trattato*, ff. 25v-26r).

¹⁵ Ivi, f. 20v.

Una volta che il candidato veniva «ricevuto in Convento» – cioè dopo la revisione positiva delle prove da parte di Lingua e Consiglio – si poteva contestarne l'ammissione solo a proprio rischio e pericolo, «sotto pena del talione cioè che non provando il contraddittore la sua intenzione cada nel grado di serviente»¹⁶, sebbene fosse «sentimento comune delli dottori, che questa sorte di statuti non sono più in uso, perché essendo le pene arbitrarie, o mai, o rare volte hanno la loro esecuzione»¹⁷. Altre controversie avrebbero potuto riguardare la «liquidazione dell'anzianità», una questione sempre molto delicata, per dirimere la quale si sarebbe dovuto esaminare le situazioni in cui in precedenza si era stilata una graduatoria dei cavalieri: assemblee della Lingua, elenchi di elettori del gran maestro, liste per l'imbarco nelle *caravane*, ecc¹⁸.

3. Prove e controprove

I riferimenti alla deputazione di commissari *in partibus* – formalizzata a Malta da parte del gran maestro o, più raramente, della Lingua di appartenenza del candidato, e non del suo priorato – hanno già evidenziato la principale ragione del ricorso a questa sorta di avocazione del processo: la garanzia di commissari “sicuri” per l'inchiesta su prove delicate, perché lacunose in uno o più requisiti. Eppure nemmeno questo canale preferenziale, come più in generale

¹⁶ «La qual pena non ha luogo se la contradizione si fa in nome della Lingua o dal Tribunale della Nobiltà [come da decreto del] consiglio 8 giugno 1687» (ivi, f. 27r)

¹⁷ Ivi, arch. 1687, *Istruzione*, f. 42; tuttavia, non si facevano sconti a chi volesse sfruttare questo desueto statuto per contestare le prove di qualche candidato: «quando paresse di dar luogo al statuto sotto il pretesto d'esser espressamente revocato [...] sappia [il contraddittore] a che si sottopone riuscendo calunnioso».

¹⁸ «Le controversie sopra la liquidazione dell'anzianità dipendono molto dall'osservanza, o già dagl'atti possessivi, quali al proposito sarebbero la precedenza avuta nelle Congregazioni delle Lingue, nelle caravane, nelle quali il ripartimento delle poste si fa secondo il turno dell'anzianità di ciascuno, e nell'elezioni al Gran Magistero. E basta un sol'atto per ritenere il possesso dell'anzianità, disse più volte la Rota. / Gl'atti possessivi se sono equivoci, e se possono procedere da altre cause che d'anzianità, come sarebbe se uno della Gran Croce per ragion dell'anzianità avesse preceduto gl'altri fratelli, non giuano in tal caso, né prescrivono. / Onde acciò, che tal'atti possessivi possano prescrivere ricercasi in essi la scienza e pazienza della parte, basta però la diuturnità del tempo colla molteplicità degl'atti pubblici per escludere l'ignoranza, e maggiormente la scienza e pazienza degl'altri anziani framedii coll'avversario come disse la stessa Rota» (ivi, arch. 1688, *Breve Trattato*, f. 27rv).

il frequentissimo ricorso a dispense e raccomandazioni, poteva escludere contestazioni, lungaggini, supplementi di indagine o, anche se in casi più rari, vere e proprie bocciature delle prove. Gli attori di questi conflitti "giurisdizionali" potevano essere istituzionali (il priorato e la Lingua contro il gran maestro o il priorato contro la Lingua) o personali (singoli cavalieri contro il priorato o la Lingua, o componenti della stessa assemblea del priorato, o della Lingua, in disaccordo tra loro). Il merito delle liti riguardava ovviamente la mancanza di uno o più requisiti e/o l'inadempienza di procedure per il loro accertamento, ma nascondeva spesso ragioni più profonde non sempre esplicite: inimicizie tra famiglie, opposizione tra fazioni (per esempio tra la nobiltà di Palermo e quella di Messina), prevenzione nei confronti di recenti o dubbie nobilitazioni (soprattutto se legate alle professioni liberali o all'origine da città feudali).

Il primo caso interessante riguardò negli anni 1577-78 due candidati a vestire l'abito gerosolimitano originari di Randazzo, Filippo Romeo e Prospero Impugiades, primi cugini per via di due matrimoni incrociati tra fratelli e sorelle (circostanza per altro non isolata): in seguito, infatti, al rigetto delle loro prove – raccolte nel novembre 1577 da due commissari nominati dal priorato –, entrambi avevano fatto ricorso al gran maestro e al Consiglio dell'Ordine, che nominarono nell'aprile successivo come commissari *in partibus* fra Rinaldo Dinaro, commendatore di Modica e procuratore del *Comun Tesoro* a Siracusa (già luogotenente del priorato siciliano tra il 1569 e il 1573), e fra Francesco Bonaiuto, commendatore di Cosenza. I due dignitari tra metà maggio e i primi di giugno rifecero l'inchiesta – sentendo però non solo testi diversi per ciascuno dei due candidati, ma anche da quelli escussi dai loro colleghi un anno prima – con esito, pare, positivo¹⁹. Non è da escludere che alla base del contenzioso vi fossero

¹⁹ Probabilmente le prove del 1577 vennero respinte perché 4 dei 17 testi interrogati coincidevano. Nei giorni immediatamente successivi, per altro, sempre gli stessi commissari – Basilio Basilicò e Francesco Staiti – raccolsero anche le prove di Giuseppe Romeo, nipote *ex fratre* di Filippo, che apparentemente non vennero invece contestate (Asp, Cm, *Processi*, fz. 958, fasc. 42, 44, 45). Desta tuttavia qualche sospetto il fatto che tutte e cinque le prove (le tre del 1577 e le due del 1578) non contengano il parere dell'assemblea del priorato, mentre Bonazzi riporta le ammissioni soltanto di Filippo Romeo – che nel 1606 era ricevitore a Licata – e Prospero Impugiades, con data 1 ottobre 1578, ma non quella di Giuseppe (F. Bonazzi, *Elenco dei cavalieri del S. M. Ordine di S. Giovanni di Gerusalemme* cit., I, pp. 175, 276; F. D'Avenia, *Le commende gerosolimitane in Sicilia: patrimoni ecclesiastici, gestione aristocratica* cit., p. 40n).

ragioni “esterne” al procedimento e riconducibili all’elevata conflittualità sociale da cui la città di Randazzo era spesso attraversata; infatti, «la presenza di un gran numero di nobili “inurbati” e le loro ambizioni di ascesa politica e sociale e di arricchimento economico creavano un movimentato confronto tra le fazioni che generava continui conflitti». La «posizione favorevole rispetto alle vie di comunicazione» aveva creato un forte legame con gli interessi economici di Messina, le sue istituzioni – priorato gerosolimitano compreso – e diverse famiglie del patriziato mamertino, come i Romeo, «un ramo del quale risulta residente a Randazzo già nel XV secolo e i cui esponenti erano titolari di ingenti interessi nella produzione e nelle gabelle della seta e proprietari di masserie»²⁰. Il legame tra le dinamiche socio-politiche interne al patriziato di una città e gli esiti di un processo di nobiltà può essere qui soltanto ipotizzato, ma altri casi analoghi, soprattutto secenteschi e supportati da una documentazione più ampia ed “esplicita”, ne confermeranno l’esistenza.

Pochi anni dopo il doppio processo Romeo-Impugiades, le prove di Annibale Staiti, messinese, e quelle di Leonardo Isfar e Corilles, marsalese – redatte rispettivamente nell’agosto del 1580 e tra il febbraio e il giugno dell’anno successivo, seguendo un formulario di domande da sottoporre ai testi di appena 6 punti, ma con un riferimento esplicito all’antichità dei quattro quarti, «se sono antique e dove e di quanto tempo»²¹ –, presentarono analoghi problemi. Annibale Staiti forse non fu mai ammesso, per lo meno stando a una fede

²⁰ D. Palermo, *La rivolta del 1647 a Randazzo*, «Mediterranea. Ricerche storiche», n. 8 (2006), pp. 486-489, disponibile on-line su www.mediterranearicerchestoriche.it. Tanto i Romeo quanto gli Impugiades (o Pujades) sono annoverabili all’interno di quella «dilagante avanzata di esponenti della nuova nobiltà giunti al seguito di Martino e dei successivi regnanti» (D. Ventura, *Randazzo e il suo territorio tra medioevo e prima età moderna*, Salvatore Sciascia Editore, Caltanissetta-Roma 1991, p. 134). Il trisavolo di Filippo Romeo, Antonio, probabilmente il capostipite randazzese della famiglia, morì nel 1444 e fu sepolto in mezzo al coro nella cappella maggiore – «patronata» da quel momento dai suoi discendenti – del convento di S. Francesco (Asp, Cm, *Processi*, fz. 958, fasc. 89, Cesare Romeo di Randazzo (1620), ff. 134r-135v, fede del padre guardiano fra Bonaventura da Catania); il nonno di Filippo, Bartolomeo Romeo, fu capitano di giustizia, visconte di Francavilla e barone di Melilli, acquistata dal principe di Paternò nel 1570 (cfr. *ivi*, fz. 971, fasc. 191, Francesco Romeo di Randazzo (1650), ff. 1r, 22rv, 31v; D. Palermo, *La rivolta del 1647 a Randazzo* cit., p. 488n; R. Cancila, *Fisco, ricchezza, comunità nella Sicilia del Cinquecento* cit., p. 180; M. Rizzo, *Melilli. Storia di un paese senza storia*, Arnaldo Lombardi Editore, Siracusa-Palermo-Milano 1990, p. 104).

²¹ Asp, Cm, *Processi*, fz. 958, fasc. 50, Annibale Staiti di Messina (1580), f. 3r; fasc. 51, Leonardo Isfar e Corilles di Marsala (1581), f. 7rv.

del mastro notaio del priorato, il quale certificava – «est sciendum» – che nell'assemblea priorale del 26 marzo 1582, in seguito all'opposizione di fra Bernardino Porco e fra Francesco Pancaldo, l'accettazione delle sue prove era stata bloccata; le ragioni dei due cavalieri contrari non venivano però spiegate²². Si può avanzare l'ipotesi che il quarto "incriminato", forse proprio per ragioni di antichità, fosse quello della nonna materna del candidato, Lucrezia Spadafora, dato che un cugino di Annibale, Francesco Nicolò, che aveva gli stessi quarti tranne appunto il secondo materno (Furnari e non Spadafora), era stato ammesso qualche anno prima senza difficoltà²³. Esito diverso ebbe il processo di Leonardo Isfar e Corilles: ammesso con dispensa dal gran maestro nel 1578 alla tenera età di 5 anni – «non obstensis probattionibus ad id per statuta nostra necessariis»²⁴ – le sue prove vennero accettate dall'assemblea priorale il 14 giugno del 1581, sebbene uno dei due commissari *in partibus*, fra Filippo Ventimiglia, facesse rilevare come, secondo le deposizioni dei testi ascoltate a Marsala, il nonno materno del candidato, Teseo Cappozzo, viveva sì nobilmente – e la sua famiglia, originaria di Roma, era considerata nobile nella città da almeno un secolo – ma «con arbitrio e con poche rendite»: possedeva infatti «marcati di terra, mandri di vacchi, scavi, cavalli et iumenta che andava all'arbitrii», come a dire che era ricco ma non viveva di rendita, osservazione che contrastava con quella secondo cui la famiglia aveva sempre vissuto «senza imbrattare la nobiltà sua in essercizi maccanici o vili». Ciò nonostante, concludeva un po' sibillinamente il Ventimiglia, «avendo per quasi conforme a nostri statuti gli accetto per buoni»²⁵. Forse queste perplessità contribuirono a ritardare la

²² Ivi, fasc. 50, f. volante rilegato tra i ff. 10v e 11r; la fede è datata 22 maggio 1582.

²³ Ivi, fasc. 39, Francesco Nicolò Staiti (1575); i quarti in comune erano Staiti e Trimarchi da parte paterna (il padre di Francesco Nicolò e quello di Annibale erano fratelli) e Balsamo, sebbene di due rami differenti, da parte materna. Su Francesco Nicolò, valoroso capitano di galera alla fine del '500, cfr. F. Bonazzi, *Elenco dei cavalieri del S. M. Ordine di S. Giovanni di Gerusalemme* cit., I, p. 315; U. Mori Ubaldini, *La marina del Sovrano militare Ordine di San Giovanni* cit., pp. 309-310; entrambi non riportano invece il nome di Annibale Staiti.

²⁴ Asp, Cm, *Processi*, fz. 958, fasc. 51, f. 5rv, commissione del gran maestro La Cassièr (Malta, 13 marzo 1578).

²⁵ Ivi, f. 19rv; il corsivo è mio. In realtà anche sulle cariche pubbliche ricoperte dai Cappozzo a Marsala – capitano, giurato, rettore del Monte di Pietà – si sarebbe potuto eccepire qualcosa: se, infatti, da una parte i testi asserivano che si fosse trattato di uffici riservati ai nobili, dall'altra ammettevano che «rari volti si hanno dato a personi

definitiva approvazione delle prove a Malta, giunta solo un anno e mezzo dopo con un decreto del Consiglio dell'Ordine (15 dicembre 1582), emesso su richiesta del procuratore del candidato, fra Agostino Genissano²⁶.

Ma ancora una volta, dietro le prove di nobiltà, si indovinano tentativi più o meno riusciti di ascese sociali. Nessuno dei testimoni aveva infatti "ricordato" che Teseo Cappozzo fosse stato avvocato e titolare dal 1505 di una concessione feudale per la costruzione di una tonnara nell'Isola Lunga (territorio di Trapani e Marsala). Suo padre era Priamo Cappozzo, influente procuratore fiscale della Regia Corte, anche lui già beneficiario (1490) di un'analoga concessione nello Stagnone di Marsala e «massacrato dal popolo di Palermo ne' tumulti di Scorcialupo [del] 1517»²⁷. A partire dalla seconda metà del '400 e fino al 1507, infatti, «le concessioni in feudo per la costruzione di nuove saline marine [...] assunsero – soprattutto nel litorale di Trapani e Marsala – le dimensioni di un vero e proprio boom a favore di esponenti del patriziato urbano e dell'alta burocrazia, come mai si era verificato in precedenza»²⁸.

basci di conditioni» e per questo ci tenevano a sottolineare che Teseo non era mai stato né capitano né giurato, mentre i fratelli di Teseo, Antonio e Lattanzio, ricchi anche loro, avevano ricoperto queste cariche e il secondo era in quel momento «curiale», ufficio che però «non pregiudica la nobiltà di questa città» (cfr. ivi, ff. 9r-19v, testi, Marsala, 20 febbraio 1581).

²⁶ Ivi, f. 3rv, dove a margine fu annotato che l'anzianità doveva scattare a partire dal «giorno che [il candidato] fu presentato in Lingua», cioè il 3 ottobre, e non dal giorno di «detta sentenza». Pochi giorni dopo, il 19 dicembre, nella chiesa di S. Caterina a La Valletta, un delegato *ad hoc* del gran maestro, fra Francesco Lampedumis, commendatore di Piazza e di Agrigento, conferì a Leonardo l'abito di cavaliere di giustizia «absque tamen emissionem votorum propter minorem etatem» (f. 1rv, attestazione del gran maestro Verdala, Malta, 13 aprile 1584).

²⁷ Villabianca, *Storia di Marsala* cit., vol. II, p. 129, che lo indica però come «avvocato fiscale del Patrimonio» e ne ricorda anche l'opera di «poeta lepido», passione ereditata dal figlio Teseo.

²⁸ O. Cancila, *La terra di Cerere* cit., pp. 172-173; cfr. anche C. Trasselli, *Da Ferdinando il Cattolico a Carlo V. L'esperienza siciliana 1475-1525*, Rubbettino, Soveria Mannelli 1982, vol. I, p. 222; vol. II, pp. 533, 637, 766. Teseo fu anche inviato nel febbraio del 1507 dal presidente del Regno, l'arcivescovo di Palermo Giovanni Paternò, a Polizzi per indagare su una faida nobiliare sfociata in gravi fatti di sangue (ivi, p. 437).

4. Burocrazia e ritardi

Non ho riscontrato fino al 1629 altri casi di prove contestate, tenuto anche conto del fatto che tra il 1598 e il 1610 risultano soltanto otto processi di cavalieri siciliani²⁹. Un lungo lasso di tempo, tuttavia, tra l'avvio del processo e la sua conclusione può far sospettare, sebbene le fonti non lo facciano intendere esplicitamente, la presenza di contestazioni. A volte, infatti, trascorrevano molti mesi tra la deputazione dei commissari e l'escussione dei testi – dieci mesi in un processo del 1582, un anno in uno del 1586 – oppure tra quest'ultima e l'approvazione finale, come per le prove di Francesco Dini di Messina – un anno e mezzo – nel 1611³⁰. Il caso limite fin qui documentabile fu quello di Mario Settimo di Siracusa: dalla deputazione dei commissari (luglio 1613) all'approvazione priorale (dicembre 1620) trascorsero infatti ben sei anni e mezzo³¹. Altre volte erano tutti i passaggi del processo a subire ritardi: nel caso di Francesco Brigandi di Messina, per esempio, l'assemblea priorale diede il via il 23 giugno 1629 alla deputazione dei commissari, la cui nomina effettiva arrivò però solo nel settembre successivo; nei primi giorni di ottobre essi procedettero all'escussione dei testi, ma sottoscrissero le deposizioni solo nel febbraio 1630; a quel punto si dovette aspettare la convocazione dell'assemblea priorale di giugno per l'approvazione delle prove, che vennero inviate a Malta sei mesi dopo, a metà dicembre. Era passato un anno e mezzo dall'avvio della procedura³².

²⁹ Donati cita il caso (1573-74) di un aspirante cavaliere pisano, Cosimo Bocca, che avendo un quarto siciliano (secondo materno) fu obbligato dalla Lingua a provarlo in Sicilia, nonostante uno dei due commissari ne ritenesse sufficientemente accertata la nobiltà dal processo per l'ammissione all'Ordine di S. Stefano di un fratello del candidato (C. Donati, *L'idea di nobiltà in Italia* cit., pp. 257-258).

³⁰ Asp, Cm, *Processi*, fz. 958, fasc. 52, Aloisio Di Giovanni di Messina (1582), ff. 1r-3r; fasc. 67, Giovanni Milissari di Reggio (1586), ff. 1r-3r; fz. 965, fasc. 138, Francesco Dini di Messina (1611), ff. 80r-82r, 169r-170v. Il candidato aveva ricevuto nel marzo del 1603 due dispense (limiti e minor età) dal gran maestro e dal Capitolo generale, su richiesta dello zio, il commendatore e luogotenente dell'ammiraglio fra Francesco Moleti, proprio in considerazione del lungo stato di servizio di questi (cfr. ivi, ff. 82v-88r).

³¹ Ivi, fz. 959, fasc. 75, Mario Settimo di Siracusa (1620), ff. 1r-28r. In un altro processo, quello di Carlo Ansalone, i testi furono convocati dopo quasi due anni dalla deputazione dei commissari, presumibilmente per gli ostacoli frapposti da uno dei due, fra Pietro Ventimiglia, dopo la cui sostituzione le prove furono infatti rapidamente raccolte e approvate (ivi, fz. 960, fasc. 101, Carlo Ansalone di Messina (1623), ff. 56r-71r).

³² Ivi, fz. 961, fasc. 117, Francesco Brigandi di Messina (1630), ff. 1r, 9r-11r, 13rv, 32v. Uno dei motivi del ritardo potrebbe essere stata la sostituzione di uno dei due

Si tratta dello stesso ritardo accumulato da un altro processo di pochi anni dopo – quello di Bernardo Dini – che rende in maniera più precisa la farraginosità di un procedimento che, spesso, solo sulla carta seguiva regole e tempi prevedibili. Il candidato nel marzo 1634 aveva ricevuto dalla Lingua d'Italia una grazia – “passare sotto” le prove del fratello Francesco – che il Consiglio Compito aveva però successivamente revocata, concedendogli in compenso la dispensa dei commissari *in partibus*; Bernardo aveva allora ottenuto dall'assemblea della Lingua, presieduta dallo zio fra Filippo Moleti, con un voto a maggioranza (30 favorevoli e ben 18 contrari), che l'inchiesta sui quarti paterni Dini e Giustiniani – rispettivamente originari di Firenze e di Chio – si potesse svolgere a Messina³³, dispensa questa volta ratificata dal gran maestro e dal Consiglio Compito (9 ottobre)³⁴. Da quel momento passarono ben dieci mesi prima della deputazione dei commissari – che, contrariamente alla dispensa del Consiglio, non fu *in partibus* ma a carico dell'assemblea priorale – e dell'escussione dei testi (1-12 luglio 1635)³⁵, ma soltanto il 1° ottobre i due commissari sottoscrissero le deposizioni e stesero la relazione finale, sottoponendola all'assemblea³⁶. In quel momento emersero

commissari (Nicola Giovanni Fogliazzi per Andrea Marquett), della quale però non viene specificata la ragione.

³³ Cfr. *ivi*, fz. 965, fasc. 138, Bernardo Dini di Messina (1635), ff. 26rv, copia del verbale dell'assemblea della Lingua d'Italia (9 giugno 1634). Da notare che Filippo Moleti, anche lui messinese e ammiraglio dell'Ordine dal 1631 al 1634, era il fratello di quel Francesco, anche lui ammiraglio (1606-1609) e capitano generale delle galere (1608-1609), che nel 1603 aveva ottenuto due dispense per Francesco Dini, fratello di Bernardo (A. Minutolo, *Memorie del Gran Priorato di Messina* cit., p. 128; U. Mori Ubal dini, *La marina del Sovrano militare Ordine di San Giovanni* cit., pp. 544-545, 550, 556).

³⁴ Asp, Cm, *Processi*, fz. 965, fasc. 138, Bernardo Dini di Messina (1635), f. 24rv.

³⁵ *Ivi*, ff. 172r-173v, commissione del gran priore (1 luglio 1635) nelle persone di fra Diego De Marco e fra Francesco Compagna, in seguito all'assemblea del 21 giugno in cui altri cavalieri, designati il 16 maggio precedente (Mario Sollima e Francesco Villadican), avevano dato parere positivo sulle scritture presentate dalla candidato; f. 176rv, giuramento dei commissari (4 luglio 1635); ff. 182r-206v, deposizioni dei testi (4-12 luglio 1635).

³⁶ I commissari dichiararono di aver sentito tutti i chioti in quel momento residenti a Messina di cui avevano avuto notizia (cinque in tutto) e di essersi rifatti anche ai testi delle prove del fratello del candidato. Ai ff. 80r-170v è infatti allegata una copia del processo di nobiltà di Francesco Dini, dove sono contenute tutte le pezze d'appoggio documentali per provare il «contenuto della nobiltà» della famiglia Dini, fatta eccezione per la fede di battesimo del candidato e il contratto matrimoniale dei genitori (cfr. *ivi*, ff. 14r-15r).

dissensi: Pietro Anselmi «non dico il parere mio per l'istanza datami» (forse un riferimento al suo ruolo *super partes* di luogotenente); fra Federico Goto, seguito da fra Andrea Di Giovanni, accettava la nobiltà dei quarti ma «in quanto de moribus et vita mi remetto a dire le ragioni in Lingua perché non l'accetto»; lo stesso faceva Giovan Salvo Balsamo, che però si opponeva al quarto Dini «per non essiri prova abbastante»; gli altri – quattro cavalieri di giustizia e quattro cappellani conventuali – si rimisero al parere dei commissari o accettarono le prove. La frattura appena prodottasi fu però ricomposta nel giro di qualche giorno: il 3 ottobre, infatti, si dava lettura nell'assemblea di una lettera del gran maestro (datata 23 luglio), nella quale sollecitava i cavalieri del priorato a convocarsi appositamente per la revisione delle prove, «che non si puotero rivedere et approvare [...] perché l'aspettare hora fino all'Assemblea di retensione sarebbe al Giovane [il candidato], che già si trova in Convento, di molto scomodo et pregiuditio». Il giorno dopo le prove del Dini vennero riesaminate e approvate all'unanimità, senza il minimo accenno ai dubbi sollevati appena pochi giorni prima³⁷!

Indipendentemente dunque dalla fondatezza dei dubbi frapposti da commissari, altri cavalieri o "contraddicenti" di vario genere, il giudizio conclusivo dell'assemblea priorale – all'unanimità o a maggioranza – era quasi sempre positivo, seppure con frequenti dichiarazioni di remissione al giudizio finale della Lingua d'Italia, la quale poteva effettivamente ribaltare quello del priorato o ritardarne gli effetti. Tra gennaio e luglio del 1634 si svolse il processo di tre fratelli, Carlo, Giacomo e Vito Barlotta di Trapani, rispettivamente di 21, 19 e 18 anni³⁸. Il 19 aprile i due più piccoli avevano ottenuto

³⁷ Ivi, f. 207rv; cfr. anche f. 8r, lettera di accompagnamento al processo indirizzata alla Lingua d'Italia (4 ottobre 1635).

³⁸ Famiglia di primo piano a Trapani, i suoi membri ricoprirono con frequenza le cariche più importanti della città riservate ai nobili (senatore, capitano, prefetto). Capostipite ne fu Bernardo, «di cospicua nobiltà», giurato di Trapani nel 1420 e signore di Xhaggera (o Formosa), su cui un suo discendente, Giovanni Francesco – che ricoprì le cariche di senatore, prefetto, capitano di giustizia e ambasciatore della città al viceré de Ligné – ottenne la *licentia populandi* e il titolo di principe di S. Giuseppe (de Formosa) nel 1674. Un altro discendente di Bernardo, Giacomo, nel 1543 associò, per sé e i suoi discendenti, al cognome Barlotta quello Morano, come condizione per succedere all'eredità della terra di Fastoya, portata in dote dalla moglie Contessa Morano (cfr. Bf, ms. 193, *Annali della Città di Trapani* cit., pp. 110-111; F. De Spuches, *La storia dei feudi e dei titoli nobiliari di Sicilia* cit., vol. VII (1931), p. 141). Un Vito Barlotta Morano, quasi certamente diretto successore di Giacomo, fu

dalla Lingua la dispensa che i due commissari, già deputati per il fratello maggiore nel gennaio precedente, potessero occuparsi anche delle loro prove³⁹. Tutto si svolse senza intoppi, tanto che già il 4 luglio il luogotenente Anselmi inviava a Malta il plico del processo con il parere favorevole tanto dei commissari quanto dell'assemblea priorale per tutti e tre i fratelli⁴⁰. Eppure, se non dovettero esserci problemi per Carlo, le prove di Giacomo e Vito vennero approvate dalla Lingua d'Italia soltanto più di tre anni dopo, nel novembre 1637, con una maggioranza non proprio ampia: 30 cavalieri si schierarono infatti a favore insieme con i due commissari revisori, mentre ben 21 votarono contro, d'accordo con la motivazione avanzata da uno degli oppositori, fra Alessandro Orlandini⁴¹, che i due non si erano presentati, come previsto dagli statuti, al priorato di Messina⁴². Nel caso del fratello maggiore, Carlo, risulta invece curioso che nel 1638 fosse viva la pratica per la sua ammissione nell'Ordine toscano di S. Stefano, per altro mai perfezionatasi. Una fede dei giurati di Trapani del giugno di quell'anno rivela per altro che il «già» padre Pietro era cavaliere di S. Stefano⁴³; si può ipotizzare che, sorti degli ostacoli all'ammissione del figlio come cavaliere gerosolimitano, questi abbia «ripiegato» sull'Ordine stefaniano⁴⁴.

senatore nel 1632-33 (M. Serraino, *Storia di Trapani* cit., vol. II, p. 173). Altro ramo distinto è quello dei tre fratelli Carlo, Giacomo e Vito (Asp, Cm, *Processi*, fz. 979, fasc. 251, sf, albero genealogico della famiglia Barlotta; fede del sindaco di Trapani, don Giacomo Fardella, sulle cariche ricoperte dai membri della famiglia, 30 aprile 1687).

³⁹ Asp, Cm, *Processi*, fz. 964, fasc. 136, Carlo, Giacomo e Vito Barlotta di Trapani (1634), ff. 9r-11v. La grazia fu confermata dal gran maestro e dal Consiglio il 2 maggio successivo. I due commissari erano fra Diego De Marco e fra Francesco Compagna.

⁴⁰ Ivi, f. 3rv.

⁴¹ Cavaliere di Siena, sebbene gli Orlandini avessero un ramo trapanese almeno dal '400 (cfr. F. Bonazzi, *Elenco dei cavalieri del S. M. Ordine di S. Giovanni di Gerusalemme* cit., I, p. 230; Bf, ms. 193, *Annali della Città di Trapani* cit., pp. 201-202).

⁴² Vito si era comunque successivamente presentato a Malta, a differenza di Giacomo, la cui anzianità, infatti, sarebbe decorsa dal 13 del «presente» mese (novembre), se una dispensa della Lingua fosse stata ratificata dal Consiglio, altrimenti dal giorno in cui si fosse effettivamente presentato in Convento (Nlm, Aom, arch. 2254, *De Receptione fratruum*, ff. 17rv, assemblea della Lingua d'Italia, 18 novembre 1637).

⁴³ Curiosamente però nella fede dei giurati la parola «cavaliere» è cancellata (Aspi, S. Stefano, *Provanze*, n. 531, fasc. 27, sf; il riassunto delle scritture delle famiglie Barlotta e Ferro (secondo quarto paterno, primo e secondo materno) coincide con quello del processo gerosolimitano).

⁴⁴ Il commissario delle *provanze* stefaniane di Pietro, fra Giovanni Giacomo Cangialosi, nella sua relazione finale aveva dichiarato di essere stato sollecitato –

Gli intrecci di prove di nobiltà di membri della stessa famiglia non erano rari, come dimostrano i 19 passaggi “sotto prove” di parenti⁴⁵, ma potevano dare adito a complicate situazioni che facevano il gioco di eventuali “contraddicenti” e generavano ulteriori contese giurisdizionali tra priorato e Lingua. Un caso emblematico è quello di Giuseppe Boccadifoco e di suo padre Perillo, i cui processi si svolsero tra il 1637 e il 1640. Il contesto della vicenda è quello di una famiglia del patriziato di Piazza, i Boccadifoco appunto, strettamente imparentata con altre due famiglie “gerosolimitane”: i Crescimanno, pure di Piazza, e i Petroso, originari della vicina Castrogiovanni. La madre di Perillo, Ortega Crescimanno, figlia di Giuseppe, barone di Camitrici, aveva infatti tre fratelli cavalieri di giustizia – Vincenzo (il già incontrato ricevitore di Scicli), Lucio e Diego, ricevuti tra il 1615 e il 1622 –, mentre due zie di Perillo, Olimpia e Maristella (sorelle del padre Ercole), avevano sposato due Petroso, cugini di secondo grado, rispettivamente Pompilio, barone di Ramorsura, e Giovanni Tommaso, barone di Pullicarini: dai due matrimoni nacquero Giuseppe e Giovanni Petroso, cavalieri di giustizia nel 1640 e nel 1671⁴⁶.

mentre si occupava dell'indagine su un altro aspirante cavaliere – dal padre del candidato, Giuseppe Barlotta (il nonno di Vito), che voleva «avezzarlo da piccolino alla militia», a occuparsi anche delle sue prove di nobiltà. Il Cangialosi caldeggiò la richiesta e, considerato che a Trapani, «città di Porto, fiorisce la nobiltà, ove della Religione Gerosolimitana ne sono otto Cavalieri et vi risiede un ricevitore et solendovi anco capitare le nostre galee, desideriria per l'accrescimento del nostro ordine vi fossero anco delli nostri» (ivi, n. 51, fasc. 15, Pietro Barlotta di Trapani (1588-89), sf, relazione finale del 4 novembre 1588). Sul «sistema delle prove di nobiltà dell'Ordine di S. Stefano [...] simile a quello seguito nell'Ordine di Malta», cfr. F. Angiolini, *I cavalieri e il principe cit.*, p. 69; M. Aglietti, *Caballeros por politica y por dinero. Los procesos de admisión en la Orden Militar de Santo Stefano*, in *Actas del Congreso internacional Nobleza hispana, nobleza cristiana: la Orden de San Juan cit.*, di prossima pubblicazione.

⁴⁵ Cfr. Tab. 3.

⁴⁶ L'origine della famiglia Petroso risale a Manfredi, che nel 1249 ebbe concesso da Federico II il casale di Bombunetto, e al figlio Giovanni, barone di Carba (o Casba) a inizio '300. Il feudo di Bombunetto passò ai successori, che se ne investirono come baroni (con una parentesi tra il 1407 e il 1479), tra gli ultimi Cesare, figlio di Pompilio Petroso e Olimpia Boccadifoco e dunque fratello del cavaliere di Malta Giuseppe. La baronia di Ramorsura, della famiglia Suriano fin dal 1400, era stata portata in dote da Caramanna Suriano al marito Cesare Petroso *senior*, padre di Pompilio (che si investì della baronia nel 1592) e nonno di fra Giuseppe (cfr. Asp, Cm, *Processi*, fz. 968, fasc. 159, Giuseppe Petroso di Castrogiovanni (1640), f. 96r, *genealogia Petroso*; f. 170r, *genealogia Suriano*; fz. 975, fasc. 235, Giovanni Petroso di Castrogiovanni (1671), sf, *compendio delle scritture*; A. Marrone, *Repertorio della feudalità siciliana (1282-1390)*,

Anche Piazza aveva la sua lobby gerosolimitana⁴⁷.

Il 19 agosto del 1637 l'assemblea della Lingua d'Italia a Malta accettò, con 63 voti favorevoli e 10 contrari, un memoriale, relatore fra Giacomo Cavarretta, nel quale Perillo Boccadifoco chiedeva di

Quaderno n. 1 di «Mediterranea. Ricerche storiche», Associazione «Mediterranea», Palermo 2006, disponibile on-line su www.mediterranearicerchestoriche.it, pp. 341, 469, 479; F. De Spucches, *La storia dei feudi e dei titoli nobiliari di Sicilia* cit., vol. VI (1929), pp. 216-217). La famiglia era tra le più importanti di Castrogiovanni: nel 1627 il vescovo di Catania, venuto per la *sacra visita*, fu alloggiato nel palazzo del barone di Pullicarini (Francesco, fratello di Giovanni Tommaso, al quale cedette la baronia nel 1629); nel giugno del 1666 il barone Francesco Petroso partecipò in posizione eminente alla sfilata in onore della successione al trono di Carlo II (cfr. G. Candura, *Storia di Sicilia. Enna-Castrogiovanni, Urbs inexpugnabilis*, Edizioni Rotary Club, Enna 1979, pp. 75, 78; F. De Spucches, *La storia dei feudi e dei titoli nobiliari di Sicilia* cit., vol. VI (1929), p. 51).

⁴⁷ La presenza della famiglia Boccadifoco a Piazza risale agli ultimi anni del '300, con Giovanni, familiare di re Martino, che «faceva offitio di cavaliere a cavallo». Un omonimo Giovanni, forse nipote *ex filio*, risulta iscritto alla mastra nobile della città nel 1502, mentre la tradizione militare della famiglia pare confermata dall'inventario dei beni di suo figlio Perillo, compilato nel 1539, nel quale «veggasi d'havere havuto più cavalli armati a guerra, molta quantità di schiavi et inoltre tutte armature di cavaliere a cavallo e fra l'altri due lame di resto, segni evidenti di antichissimo gentilhom». La discendenza prosegue poi di padre in figlio con Ercole, al momento del suo testamento (1595) «habitor, affictator et gubarnator» di Torrenova, un altro Perillo, dal cui inventario *post mortem* (1602) «si vede apertamente la qualificata sua nobiltà della copia et abbondanza del servitio d'argenterie et altre superlettili per suo uso», e un altro Ercole, sposo nel 1605 di Ortega Crescimanno e padre del Perillo cavaliere di Malta (cfr. Asp, Cm, *Processi*, fz. 968, fasc. 162, Perillo Boccadifoco di Piazza (1640), ff. 27r-28v; fz. 968, fasc. 161, Giuseppe Boccadifoco di Piazza (1640), ff. 94r-96v; fz. 968, fasc. 159, Giuseppe Petroso di Castrogiovanni (1640), ff. 2v-3r). La famiglia possedeva nella chiesa di S. Pietro, pantheon del patriziato piazzase, la sua cappella gentilizia (L. Villari, *Storia della città di Piazza Armerina (l'antica Ibla Erea)*, Case editrice La Tribuna, Piacenza 1981, pp. 262n, 362). L'origine dei Crescimanno risale invece ad Alfonso, notaio di Caltanissetta nel 1357; la famiglia si trasferì a Piazza nel secolo successivo «ed i suoi membri acquisteranno feudi [Camitrici nel 1405, Bessima nel 1585, e successivamente Bobutello e Capodarso nel territorio di Enna] ed otterranno importanti cariche pubbliche» (ivi, pp. 180, 224, 339n). Protagonisti della politica cittadina, nella seconda metà del '500 i Crescimanno sono tra i nobili «che avendo ottenuto il titolo di barone cercavano con oculati affari di ingrandire i loro possedimenti» (ivi, p. 329). Nel 1612 il barone di Camitrici, Giuseppe, padre di Ortega e dei tre cavalieri di Malta, era tra i giurati che ottennero dal viceré d'Osuna, dietro il pagamento di 10.000 scudi, la concessione del mero e misto impero. Il barone Giuseppe rientrava tra quei «titolari di feudi, i quali – in possesso di grandi ricchezze – operano disinteressatamente per migliorare le finanze cittadine, per dare alla città nuova importanza, per soddisfare antiche aspirazioni» [sic] (ivi, pp. 349-350).

poter “sfruttare” gli stessi commissari che avrebbero istruito le prove del figlio Giuseppe, già ricevuto di minor età e con la dispensa pontificia di aver deputati i commissari *in partibus* direttamente dalla Lingua d’Italia. Recentemente era infatti deceduta sua moglie, Laura Colomba (figlia del barone di Polino, Blasco)⁴⁸, e gli era dunque possibile essere ammesso come cavaliere di giustizia. Le scritture preliminari riguardanti la nobiltà e i quarti di Giuseppe vennero presentate nell’assemblea della Lingua del 15 gennaio successivo (relatore sempre Cavarretta), che incaricò dell’esame i cavalieri fra Pietro Solonia e Giambattista Macedonio; in una successiva assemblea di pochi giorni dopo, il 23 gennaio, Perillo presentò un altro memoriale nel quale, forte di una «licenza» concessagli dal gran maestro, insisteva affinché i due commissari si interessassero anche della sua documentazione. Ma la Lingua continuò ad occuparsi soltanto del caso di Giuseppe e l’8 aprile, con 53 voti favorevoli e 26 contrari, ne accettò le scritture in seguito al parere positivo dei due relatori, e diede l’autorizzazione per la deputazione dei commissari, formalizzata dal gran maestro due giorni dopo (10 aprile)⁴⁹. A Perillo era stata infatti contestata la mancata presentazione dei «documenta [...] duobus lateribus priva», cioè riguardanti i due quarti non in comune con Giuseppe (i materni Spallotta di Mazzarino, e Guevara di Siracusa), dato che la delibera della Lingua d’Italia che avrebbe dovuto dispensarlo da questa inadempienza, per la sola opposizione del commendatore fra Alessandro Orlandini (ancora lui!)⁵⁰, era stata bocciata dal Consiglio Compito, salvo poi – «intellecta pariter hodie oppositione tum eiusdem de Orlandino tum comendatoris fratris Ioannis Minutuli», che del Boccadifoco aveva evidentemente preso la difesa d’ufficio – accettarla «nemine discrepante»⁵¹.

La commissione magistrale *in partibus* arrivò così soltanto il 6 novembre e i commissari designati tanto per Giuseppe quanto per Perillo – fra Gerolamo Grimaldi e fra Marcantonio Pericontati – procedettero dagli ultimi giorni di dicembre all’escussione dei testi tra

⁴⁸ Anche i Colomba giunsero a Piazza all’inizio del ’400, quando il notaio Giovanni ebbe concesso da Martino il suddetto feudo di Polino o Santa Barbara (cfr. *ivi*, p. 203).

⁴⁹ Asp, Cm, *Processi*, fz. 968, fasc. 162, Perillo Boccadifoco di Piazza (1640), ff. 5r-14r.

⁵⁰ Due casi sono troppo pochi, ma si ha l’impressione di avere a che fare con un oppositore di professione.

⁵¹ *Ivi*, ff. 13r-14r, decreto del gran maestro (Malta, 6 aprile 1638).

Piazza, Mazzarino, Catania e Siracusa, concludendo l'inchiesta, con parere positivo, il 4 aprile⁵². Nell'assemblea del 9 gennaio successivo (1639), le prove di entrambi vennero però rigettate con 9 voti contrari su 11 – favorevoli furono soltanto fra Antonio Maria Di Giovanni e Giovan Salvo Balsamo – con due serie di motivazioni; da una parte l'incartamento mancava di alcuni documenti essenziali: il breve di dispensa, dato che Perillo risultava sposato (i membri dell'assemblea non erano evidentemente a conoscenza della morte della moglie), il verbale della designazione del mastro notaio e la sua sottoscrizione delle testimonianze attestante la presenza dei due commissari, il giuramento dei due commissari; dall'altra le scritture presentate non dimostravano la discendenza (che risultava dunque «incausata») di padre in figlio per 200 anni, come quella del quarto Boccadifoco – del quale alcune scritture non erano per altro autentiche – che si fermava solo a 138 anni⁵³. Effettivamente il compendio delle scritture della famiglia Boccadifoco conteneva alcuni collegamenti genealogici arbitrari: a proposito dell'antenato Giovanni, «nobile» di Piazza nel 1502, si affermava infatti che «la nobiltà non nascendo *ictu oculi* bisogna tirarla al meno da suo nonno»; se si andava poi a ritroso di 120 anni (calcolando 40 anni d'età per lui, suo padre e questo nonno), si superava il 1396, anno per il quale si aveva l'attestazione di un Giovanni Boccadifoco di Piazza, familiare di re Martino, «che bisognò essere il nonno». In tal modo si sarebbero superati ampiamente i due secoli di nobiltà richiesti⁵⁴.

Il giudizio di condanna emesso dal priorato nei confronti delle prove di nobiltà dei due Boccadifoco venne però ribaltato dalla Lingua d'Italia, come risulta da un verbale di seduta del 9 marzo 1640, allegato al processo di Giuseppe Petroso insieme con una dichiarazione di Perillo Boccadifoco, suo cugino, nella quale il 29

⁵² Ivi, ff. 9r-95v; fz. 968, fasc. 161, Giuseppe Boccadifoco di Piazza (1640), ff. 4r-70r. I testi sentiti a Piazza furono i medesimi, anche se interrogati in giorni diversi; non si giustifica il lasso di tempo trascorso tra la missione a Catania, conclusasi il 13 gennaio e quella a Siracusa, espletata tra il 31 marzo e il 1° aprile.

⁵³ Così per il quarto Spallotta, la cui genealogia era dimostrata in «generale» e di padre in figlio, «come dell'altri famegli», non si arrivava a 80 anni; inoltre era insufficiente citare un fra Gabriele di «abito magistrale», per altro non riscontrabile nelle fonti (ivi, ff. 81r-83r; fz. 968, fasc. 162, Perillo Boccadifoco di Piazza (1640), ff. 1rv, dichiarazione del luogotenente Pietro Campolo, 14 gennaio 1640, alla quale segue (f. 3rv) un'analogha dichiarazione redatta nella stessa data dal mastro notaio del priorato, Bartolomeo Buglio).

⁵⁴ Ivi, ff. 27r-28v, compendio delle scritture della famiglia Boccadifoco.

aprile successivo attestava che i due quarti materni del candidato (Boccadifoco e Spallotta) erano già stati provati appunto nel suo processo⁵⁵: si trattava di un'implicita richiesta di dispensa di passaggio sotto le sue prove? Nelle lettere di commissione dell'assemblea priorale, emesse un mese dopo, non c'è tuttavia alcun riferimento a tale eventualità⁵⁶; si può anzi avanzare l'ipotesi che le prove non siano state completate, mancando nella documentazione l'escusione dei testi e la relazione finale dei commissari, Antonio Maria Di Giovanni e Francesco Compagna. Bisognerebbe però approfondirne le ragioni, considerando che trent'anni più tardi, nel 1671, le prove di nobiltà di un altro Petroso, Giovanni, cugino di terzo grado di Giuseppe, venivano approvate senza alcuna difficoltà, compreso il primo quarto materno Boccadifoco⁵⁷; inoltre, in quel momento, luogotenente del priorato era il già noto Giovanni Di Giovanni, imparentato con l'Antonio Maria che nel 1640 aveva espresso parere favorevole sulle prove dei due Boccadifoco e che era stato commissario di quelle di Giuseppe Petroso!

Gli ostacoli, con i conseguenti ritardi, alle ammissioni, potevano però provenire anche da istituzioni o persone esterne all'Ordine, che alimentavano sospetti circa le reali intenzioni di qualche aspirante cavaliere, come avvenne per Lorenzo Minutolo. Vedovo cinquantenne, la sua storia si apre con una doppia dispensa concessagli dalla Lingua d'Italia il 14 maggio 1639: passaggio sotto le prove del fratello, il commendatore fra Giovanni Minutolo, ricevuto nel 1588 –, ma solo per il periodo precedente alla sua ammissione –, e presentazione delle sue prove per procura, limitatamente alla certificazione della probità *de vita et moribus* e della parentela con fra Giovanni⁵⁸. L'esplicito rife-

⁵⁵ Ivi, fz. 968, fasc. 159, Giuseppe Petroso di Castrogiovanni (1640), ff. 212rv, 214r. Si ricordi che la madre di Giuseppe Petroso, Olimpia, era sorella di Ercole Boccadifoco, padre di Perillo.

⁵⁶ Ivi, ff. 224r-225r.

⁵⁷ Ivi, fz. 975, fasc. 235, Giovanni Petroso di Castrogiovanni (1671); anche la sua commissione fu *in partibus* (17 aprile 1671).

⁵⁸ Cfr. fz. 968, fasc. 164, Lorenzo Minutolo di Messina (1641), ff. 7v-10r. Le dispense – confermate dal Consiglio Compito cinque giorni dopo, il 19 maggio – richiedevano in realtà, pena la loro invalidità, di provare i quarti del candidato non dal 1588 ma dal 1598, anno del Capitolo generale. I commissari ottemperarono a questa disposizione della Lingua attraverso l'esame delle prove di altri cavalieri già ammessi: Raffaele e Federico Goto per il quarto Goto (1615), Tommaso Di Gregorio per il quarto Minutolo (1619), Francesco Brigandi per il quarto Sollima (1630) e Tommaso Ventimiglia per il quarto Bonfiglio (1638).

rimento a questo secondo requisito fa sospettare che la Lingua fosse a conoscenza di qualche informazione negativa in merito, come si evince dalle deposizioni dei testi ascoltati solo più di un anno dopo, nell'agosto 1640, forse per consentire al candidato di "lavare" nel frattempo la sua reputazione: essi ribadirono infatti con insistenza la sua probità, appoggiandosi tra l'altro a due fedì rilasciate appena pochi giorni prima dalla Corte stratigoziale di Messina attestanti la pulizia della fedina penale del Minutolo⁵⁹: *excusatio non petita?* Poco più di un mese dopo, infatti, i giurati di Pozzo di Gotto, pensando fosse ancora in corso l'escussione dei testi (in realtà già conclusa), informarono direttamente il gran maestro di una pendenza giudiziaria del candidato, denunciato di loro iniziativa presso la Regia Gran Corte, relativa a reati tanto gravi che difficilmente il Minutolo ne sarebbe stato assolto⁶⁰. Le accuse vennero reiterate anche nel dicembre successivo, unitamente a due fedì di documenti conservati nell'archivio della Regia Gran Corte, relativi al merito degli addebiti – «ad insidiam fisci [...] de estorsioni[bu]s et de aliis» –, risalenti al periodo in cui Lorenzo era stato capitano di Milazzo (1636-37); per i giurati era evidente che questi volesse entrare nell'Ordine solo per godere dell'immunità del foro gerosolimitano⁶¹.

A questo punto i due commissari si trovarono costretti a svolgere indagini supplementari, consistenti nel reperimento dei documenti originali cui le fedì della Corte stratigoziale facevano riferimento⁶². Il primo era una dichiarazione rilasciata da don Carlos Francisco Cerbellón, strategoto di Messina, il 29 dicembre 1639, con la quale si attestava che don Lorenzo Minutolo aveva ricoperto la carica di capitano di Milazzo e di Pozzo di Gotto «con mucha integridad y en tiempo de su gobierno no ha avido bandidos ni hurtos y los que ha habido los ha aberiguado y dado quenta dellos y en particular en Puzo de Goto que en tiempo que toda lallana [sic] de banditos y

⁵⁹ Ivi, ff. 10v-11r, fedì della Corte stratigoziale, 8 agosto 1640.

⁶⁰ Ivi, ff. 5v-6v, lettera dei giurati di Pozzo di Gotto, 13 settembre 1640, allegata a un'altra missiva del gran maestro (Malta, 31 ottobre 1640) indirizzata al priorato.

⁶¹ Ivi, ff. 28r-30r, lettera dei giurati di Pozzo di Gotto, 22 dicembre 1640, alla quale sono allegate le due fedì del 12 dicembre precedente. Sui privilegi di foro dell'Ordine di Malta, cfr. F. D'Avenia, *Le commende gerosolimitane in Sicilia: patrimoni ecclesiastici, gestione aristocratica* cit., pp. 77-86.

⁶² Per altro, sempre il 22 dicembre 1640 (data della seconda lettera dei giurati di Pozzo di Gotto), la Corte stratigoziale aveva emesso un'altra fede a favore del Minutolo (ivi, f. 11v).

ladrones no se bio en dicha ciudad ni cautivacion ni casa de ombre rico molestada, antes por la buena diligentia la gente mas rica dormia con las puertas abiertas»⁶³. Il secondo documento era una sentenza di assoluzione – emessa pochi giorni dopo, il 14 gennaio, dall'*utriusque iuris doctor* Giovanni Domenico Castelli, giudice della Corte stratigoziale – dalle accuse di don Francesco Merulla «de iustitia denegata, retardata et male administrata in personam ditti de mirulla et de tollerantia et conversatione bannitorum» e da un'altra imputazione «de cognicione carnali in personam Antonie de... olim famule Nicolai de Parra, mulieris inupte»⁶⁴. L'ultimo documento allegato dai commissari al *dossier* delle prove era invece una dichiarazione di controprivilegio del Senato di Messina del 15 marzo 1640, nella quale si inibiva il regio sindacatore «degenti» a Castoreale, tale Bettino, dallo svolgere indagini sul Minutolo nel territorio di Pozzo di Gotto, che ricadeva sotto la giurisdizione del distretto messinese⁶⁵.

Forti della documentazione raccolta, nell'aprile 1641 i due commissari chiusero le prove, immediatamente approvate anche dall'assemblea priorale. Un particolare, però, arricchisce la vicenda: uno dei senatori autori del controprivilegio contro il tentato abuso di giurisdizione della Regia Gran Corte era Palmeri Di Giovanni, barone di Sollazzo, e fratello di uno dei due commissari del processo di Lorenzo Minutolo, fra Andrea Di Giovanni, che per l'occasione aveva svolto il suo incarico gratuitamente⁶⁶; inoltre, da lì a qualche anno, nel 1648, la figlia di Palmeri, Cornelia Di Giovanni, avrebbe sposato Antonio Minutolo, dello stesso ramo della famiglia di Lorenzo. Dal

⁶³ Ivi, f. 34rv.

⁶⁴ Ivi, ff. 30v-32r; anche queste accuse si riferivano al periodo in cui Lorenzo Minutolo era stato capitano di Milazzo.

⁶⁵ Ivi, ff. 32v-33v; il Bettino aveva ricevuto l'ordine di procedere nei confronti del Minutolo con lettere viceregie del 9 febbraio 1640, inviategli dalla Regia Gran Corte. Sulle competenze giurisdizionali e territoriali della Corte stratigoziale e sul diritto di controprivilegio – «prerogativa peculiare, e di maggior rilevanza politica» – che consentiva ai suoi giudici, «quali regi delegati, su iniziativa del Senato e sentito il parere del collegium dei doctores iuris cittadini, [di] pronunciare un *eulogio*, ovvero sentenza interlocutoria (che non prevedeva la citazione della controparte interessata) atta a sospendere l'efficacia dei provvedimenti regi, viceregì o stratigoziali ritenuti lesivi dei privilegi cittadini fino al definitivo riesame regio», cfr. A. Romano (a cura di), *Della preminenza dell'Officio di Straticò*, Rubettino, Soveria Mannelli 2003, pp. XLV-XLVIII.

⁶⁶ Asp, Cm, *Processi*, fz. 968, fasc. 164, Lorenzo Minutolo di Messina (1641), ff. 17r-27r, testi, sottoscrizione dei commissari e approvazione dell'assemblea priorale (18 aprile 1641).

matrimonio sarebbe nato, Andrea, anche lui cavaliere di giustizia nel 1691 e autore delle *Memorie del Gran Priorato di Messina* (1699), dedicate al priore – e suo parente – fra Giovanni Di Giovanni, fratello di Angela, moglie di Francesco Di Giovanni (figlio del senatore Palmeri)⁶⁷. La lobby gerosolimitana messinese aveva ancora una volta steso la sua rete protettiva.

5. *Commissari in partibus, anomalia giurisdizionale*

Non solo il priorato decideva a volte di sostituire i commissari *in partibus* con altri di sua nomina, ma addirittura di ripetere le inchieste da essi condotte, come avvenne nel 1633 per Vincenzo Ferro di Trapani – uno dei dieci cavalieri di giustizia, ricevuti tra il 1570 e il 1703, appartenenti a una delle famiglie più antiche e politicamente influenti del patriziato locale (16 volte giurati e 3 volte capitani di giustizia della città tra il 1428 e il 1681)⁶⁸ –, nonostante il candidato

⁶⁷ Lorenzo era cugino del nonno di Giovanni, Ottavio Minutolo (cfr. A. Minutolo, *Memorie del Gran Priorato di Messina* cit., pp. 124-126; Asp, Cm, *Processi*, fz. 981, fasc. 262, Andrea Minutolo di Messina (1691).

⁶⁸ Ivi, fz. 979, fasc. 250, Vito Ferro di Trapani (1684), sf, fede dell'archivista del Senato di Trapani, Giuseppe Carrara. Vincenzo, anche lui già giurato nel 1625 e nel 1631, soltanto nel suo ramo familiare contava altri cinque cavalieri: due fratelli del nonno (Ottavio e Coletta, 1571), due nipoti *ex fratre* (Cesare e Blasco, 1626) e un cugino (Coletta, 1634). A parte le assai dubbie origini dalla città di Roano in Normandia – dalla quale si sarebbero trasferiti in Sicilia al seguito di Ruggero i fratelli Stefano (primo vescovo di Mazara) e Giovanni, capostipite del casato –, i Ferro discenderebbero da Bernardo, regio cavaliere, al servizio dei re aragonesi nella guerra del Vespro; il nipote Giovanni che «si volse chiamar Bernardo», confermò nel 1347 un fidecommesso sui beni ereditati (schiavi, un palazzo a Marsala, dove la famiglia si era stabilita, vigne, «molto numero d'armenti», un casale con molte terre dette di Ballotta – forse più di 5000 salme –, «certo aquedutto con canneto e giardini»), istituito nel 1294 dalla nonna Altamilia (madre di Bernardo), ma aggiungendovi la clausola che i suoi successori avrebbero dovuto chiamarsi sempre Bernardo Ferro. Il quinto successore di Giovanni, anche lui Giovanni (ma poi detto Bernardo), nella prima metà del '400 si trasferì a Trapani, dove fu giurato nel 1448. Per mantenere compatto questo patrimonio, la famiglia fece spesso ricorso a matrimoni endogamici: per esempio, i già incontrati fratelli Barlotta, cavalieri di giustizia nel 1634, avevano tre quarti Ferro (cfr. ivi, ff. 45r-50v, *quarto de Ferro*; fz. 964, fasc. 136, Carlo, Giacomo e Vito Barlotta (1634), ff. 74r-79v, *ristretto delle scritture*; fz. 965, fasc. 140, Filippo Sieriepoli (1635), ff. 32r-35r, *scritture allegate*; fz. 968, fasc. 165, Scipione Fardella (1641), f. 1r, *genealogia*; fz. 971, fasc. 183, Gaspare Ferro (1648), ff. 40r-52v, *scritture allegate*; fz. 979, fasc. 250, Vito Ferro (1684), sf, *compendio delle scritture*; A. Minutolo, *Memorie del Gran Priorato*

avesse ricevuto tre anni prima (agosto 1630) una dispensa papale per la deputazione dei commissari da Malta, la prima volta che questo tipo di nomina risulta ufficialmente come una deroga alle leggi dell'Ordine⁶⁹. La motivazione di questa "competizione giurisdizionale" è probabilmente da ricondurre al fatto che gli statuti gerosolimitani non facevano parola della deputazione di commissari *in partibus*, attraverso la quale il pontefice e/o il gran maestro cercavano evidentemente di influenzare l'esito dei processi di nobiltà, sottraendone il pieno controllo ai cavalieri dell'assemblea priorale di competenza. Lo confermerebbero le quattro dispense *in partibus* concesse dal Capitolo generale del 1631 a favore di candidati siciliani, a cominciare da quella di Blasco Paternò di Caltagirone: ricevuto minorenni, all'età di 5 anni, dal Capitolo generale del 1612, attese quasi la scadenza del termine ultimo entro cui presentare le sue prove, indirizzando al Capitolo generale del 1631 una supplica nella quale richiedeva commissari *in partibus*; se, infatti, avesse dovuto presentarsi a Messina dinanzi all'assemblea priorale – come previsto dalla procedura regolare – sarebbe nel frattempo spirato il termine entro cui le prove andavano completate, con aggravio di ulteriori spese⁷⁰. Il candidato aveva per altro già ottenuto un breve pontificio che ordinava alla Lingua d'Italia di deputargli i commissari, ma insistette per ricevere questa grazia direttamente dal gran maestro e dal Capitolo generale, che gliela accordarono insieme con una dilazione di due anni per la presentazione delle sue prove, approvate nel febbraio del 1632 da un'assemblea priorale convocata appositamente, *extra tempus*, sempre su indicazione del gran maestro⁷¹. Perché Blasco attese fino "all'ultimo minuto" prima di presentare le sue prove di nobiltà? E perché non seguì la normale procedura e preferì recarsi a Malta a chiedere i favori del Capitolo generale? Perché evitare la deputazione dei commissari anche da parte della Lingua d'Italia? Le carte del processo non danno ovvia-

di Messina cit., pp. 268, 277-280; F. Bonazzi, *Elenco dei cavalieri del S. M. Ordine di S. Giovanni di Gerusalemme* cit., I, p. 142; Bf, ms. 193, *Annali della Città di Trapani* cit. pp. 36-39, *Elogio della famiglia Ferro*).

⁶⁹ Asp, Cm, *Processi*, fz. 963, fasc. 133, Vincenzo Ferro di Trapani (1633), ff. 1r-44r, 203r-204v.

⁷⁰ Egli si trovava probabilmente a Malta dove aveva presentato la sua supplica; non si spiegherebbe altrimenti la sua richiesta: da Caltagirone, infatti, avrebbe potuto rapidamente raggiungere Messina.

⁷¹ Ivi, fz. 962, fasc. 129, Blasco Paternò di Caltagirone (1632), ff. 2rv, 221r-288r.

mente risposte esplicite in proposito, ma è lecito ipotizzare che la strada scelta dal candidato costituisse una scorciatoia per arrivare prima e senza intralci all'obiettivo dell'ammissione.

Non sembra che problemi potessero derivare dalla sua genealogia e dalla nobiltà della sua famiglia: il bisnonno paterno Gerolamo, cadetto del ramo dei Paternò baroni di Imbaccari, si era infatti trasferito a Caltagirone a metà '500, dove aveva ricoperto la carica di giurato nel 1557, anno in cui si investì della baronia di Ramione (già dei Landolina) per conto del figlio Gradasso. Anche questi fu giurato (1575) insieme con suo figlio Francesco (1593, 1596, 1612) – il padre di fra Blasco – che nel 1584 si investì a sua volta di Ramione e nel 1589 sposò Anna Bonanno, una delle figlie di Silvio, barone di Bugigiano e Gigliotto, imparendosi così con una delle famiglie più potenti del patriziato calatino⁷². Insieme ai Gravina, infatti, i Bonanno «giocarono un ruolo di primo piano nella politica caltagirone e siciliana. Le due famiglie costituirono, dopo una prima fase di scontro, una diarchia che, con una concordia esemplare, mantenne il suo predominio su Caltagirone», e a partire dagli anni '30 del '600 – assecondando «la tendenza ad assumere titoli e dignità tali da rendere più omogenea la composizione del ceto», come quelli di don, regio cavaliere e barone – puntarono a legarsi strettamente anche all'Ordine di Malta⁷³. I tre fratelli Giuseppe, Giambattista e Giacomo Bonanno, cugini di Blasco Paternò⁷⁴, fondarono infatti nel 1637 una

⁷² G. Pace, *Il governo dei gentiluomini* cit., pp. 110, 252; F. De Spucches, *La storia dei feudi e dei titoli nobiliari di Sicilia* cit., vol. VI (1929), pp. 136-137. Curiosamente Minutolo riporta per due volte la "scheda" genealogica di Blasco Paternò: prima sotto Catania, indicando suo padre Francesco come nobile di quella città, e poi sotto Caltagirone (A. Minutolo, *Memorie del Gran Priorato di Messina* cit., pp. 257, 339). Il ramo dei Paternò di Imbaccari inizia con Gualterio, giudice della Gran Corte e protonotaro del Regno, che «comprò il fegho dell'università dell'Imbaccari sotani l'anno 1424» (Asp, Cm, *Processi*, fz. 962, fasc. 129, Blasco Paternò di Caltagirone (1632), ff. 4r-5v, *Arbore et descendenza et scritture*; cfr. anche ivi, fz. 972, fasc. 205, Assenzio Tudisco di Catania (1658), ff. 47r, 13r-71r, genealogia del secondo quarto paterno e scritture allegate del primo quarto materno (entrambi Paternò). Su Gualterio, «uomo politico di primo piano nella Sicilia dei decenni iniziali del Quattrocento», cfr. M. C. Calabrese, *I Paternò di Raddusa. Patrimonio, lignaggio, matrimoni* (Secc. XVI-XVIII), Franco Angeli, Milano 2002, pp. 19-20; sui Paternò di Imbaccari e Raddusa, titolo acquisito *maritali nomine* nel 1503 da Giovanfrancesco, zio paterno di Gerolamo, cfr. ivi.

⁷³ G. Pace, *Il governo dei gentiluomini* cit., pp. 244-247.

⁷⁴ I tre Bonanno erano figli di Gerolamo, successore del padre Silvio nella baronia di Gigliotto (cfr. A. Minutolo, *Memorie del Gran Priorato di Messina* cit., p. 336; Asp, Cm, *Processi*, fz. 967, fasc. 155, Giambattista e Giuseppe Bonanno (1639), dove non

commenda del valore di 7000 scudi (detta Bonanna o di S. Girolamo), ottenendone in cambio la titolarità in vita e diverse facilitazioni per la loro ammissione, avvenuta due anni dopo, nel 1639⁷⁵. Nello stesso anno veniva ammesso nell'Ordine anche Sancio Gravina, figlio del barone di Scordia, che «partecipò nel 1644 all'eroica cattura della 'Gran Sultana', galeone turco che trasportava Omam, figlio del Sultano. Per il suo valore Sancio venne nominato capitano di galera, e successivamente maestro di campo di un reggimento di fanteria maltese». E anche il nipote *ex fratre* Ferdinando, figlio del principe di Comitini Michele, fu ammesso come cavaliere di giustizia nel 1680⁷⁶.

Qualche indicazione più concreta sulle reali motivazioni del ricorso alle dispense *in partibus* lo forniscono altri due casi riguardanti il palermitano Carlo Valdina e il trapanese Filippo Sieripepoli⁷⁷.

si fa mai riferimento però al terzo fratello Giacomo). Le origini della famiglia erano tuttavia fondate su un falso: «et per provare la nobiltà di detta fameglia, benché si potesse portare per più centinara d'anni di quello dispongono gli statuti della sacra Religione Hierosolimitana si piglierà almeno principio da Francesco Bonanno [...] sindaco e ambaxiadore» di Caltagirone presso il re Martino nel 1392, dal quale ottenne la conferma dei privilegi della città (ivi, scritture del quarto Bonanno). L'ambasciatore era infatti «Francesco Bono, che allorquando il privilegio originale venne copiato nel *Liber Privilegiorum*, a fol. 21 (e ad opera di Nicolò Palmeri, cognato di Filippo Bonanno), divenne Francesco Bonanno, mitico capostipite della famiglia!» (G. Pace, *Il governo dei gentiluomini* cit., p. 248n).

⁷⁵ G. Pace, *Commenda Bonanno o S. Girolamo*, in L. Buono, G. Pace Gravina (a cura di), *La Sicilia dei cavalieri* cit., p. 144. Tra le condizioni erano comprese la dispensa dalla "presentazione" dei tre candidati all'assemblea priorale di Messina, un trattamento favorevole nel calcolo dell'anzianità e che «non ostasse a Giacomo un'accusa di omicidio, per la quale era contumace, sotto riserva di assoluzione e dispensa apostoliche [...] Parrebbe che la commenda sia stata sottratta alla disponibilità dei Bonanno nel 1650, forse per i delitti di Giacomo, condannato al carcere perpetuo ed evaso» (ivi).

⁷⁶ G. Pace, *Il governo dei gentiluomini* cit., pp. 248-249, dove si fa riferimento anche ai cavalieri gerosolimitani del ramo catanese della famiglia; cfr. Asp, Cm, *Processi*, fz. 967, fasc. 153, Sancio Gravina di Caltagirone (1639); fz. 978, fasc. 246, Ferdinando Gravina di Caltagirone (1680).

⁷⁷ Figlio del barone di Mangiadaini (o Culcasi), Onofrio, e fratello di un altro cavaliere di giustizia, Camillo, "provato" qualche anno dopo, nel 1635. I Sieripepoli sono tra le famiglie nobili più in vista di Trapani: coinvolti molto spesso nell'amministrazione della città come senatori, prefetti e capitani di giustizia, erano divisi in più rami, intrecciati da frequenti legami endogamici e caratterizzati da una costante presenza di cavalieri di Malta (cfr. Asp, Cm, *Processi*, fz. 965, fasc. 140, Filippo Sieripepoli di Trapani (1635), ff. 26r-27v, 34v, *fatto delle scritture*; fz. 973, fasc. 212, Mario e Taddeo Sieripepoli di Trapani (1661), ff. 1r-2r, 47r-48r, *riassunto scritture*; fz. 979, fasc. 251, Giuseppe Sieripepoli di Trapani (1684), sf, *albero genealogico e*

Entrambi i candidati, già ricevuti di minor età dal Capitolo generale del 1631, ottennero infatti anche una terza dispensa, quella dei limiti per l'inchiesta su uno dei loro quarti: il Valdina per il secondo quarto materno Velázquez, discendente dal connestabile di Castiglia – «che risulterebbe in grave dispendio et incomodità dell'esponente per la lontananza del loco dove a quest'effetto [i commissari] si doveranno conferire», quando invece trattandosi di famiglia «cossì nobile e cognita», l'inchiesta poteva svolgersi nel priorato di Messina⁷⁸ –; il Sieripepoli per il primo quarto materno Alloqui, originario di Pamplona in Navarra⁷⁹. Si può concludere che i commissari nominati direttamente da Malta avrebbero verificato con più «facilità» la nobiltà dei quarti spagnoli, come la celere conclusione dei due processi può confermare⁸⁰.

6. Priorato contro gran maestro: Messina contro Palermo

Il conflitto tra Priorato e gran maestro raramente è però documentato in modo così preciso come per le prove di nobiltà di don Ottavio Castelli (1653-55), nipote *ex filio* di un importante *hombre de negocios* genovese trasferitosi in Sicilia, Gregorio, grazie ai cui affari la famiglia aveva raggiunto le vette della feudalità parlamentare⁸¹. Rice-

scritture allegate, tra le quali una fede del notaio Giacomo Antonio Crapanzano sulle cariche ricoperte dai membri della famiglia (27 maggio 1678); F. De Spucches, *La storia dei feudi e dei titoli nobiliari di Sicilia* cit., vol. III (1925), p. 124-125). Per le «glorie» della famiglia, cfr. notaio Vincenzo Spalla di Trapani, atto del 14 dicembre 1700, pubblicato su richiesta di fra Taddeo Sieripepoli, commendatore di Tortona nel priorato di Lombardia (cfr. Bf, ms. 193, *Annali della Città di Trapani* cit., pp. 53-54, *Elogio della famiglia Sigerio Pepoli*).

⁷⁸ Asp, Cm, *Processi*, fz. 962, fasc. 128, Carlo Valdina di Palermo (1632), ff. 159r-162r.

⁷⁹ Ivi, fz. 965, fasc. 140, Filippo Sieripepoli di Trapani (1635), ff. 1r-3r.

⁸⁰ Da fine marzo a inizio maggio del 1632 per il Valdina (sebbene la commissione magistrale sia del 14 luglio precedente), da inizio luglio (commissione magistrale) a metà settembre del 1635 per il Sieripepoli.

⁸¹ Gregorio, nato a Genova nel 1586, fu barone delle Grottaglie e suoi casali nel Regno di Napoli; trasferitosi intorno al 1610 nell'isola e «divenuto uno dei maggiori appaltatori di rendite del Regno di Sicilia», acquistò la contea di Gagliano (1629), la baronia di Capizzi (dalla Regia Corte nel 1630) e il marchesato della Motta (1645). Il figlio Lancillotto, nato a Palermo nel 1611 e padre di don Ottavio, ereditò Gagliano e Capizzi (1647) e si investì *maritali nomine* da Ippolita Lercaro del contado di San Carlo; nel 1629 fu senatore di Palermo e dal 1636 cavaliere di Santiago (cfr. Ahn,

vuto come paggio nel giugno del 1653, poco tempo dopo aveva fatto domanda di deputazione dei commissari per le sue prove di nobiltà, pur avendo «quarti dipendenti d'altri priorati e non sia in tempo del capitolo provinciale o assemblea di retentione», appoggiandosi a un breve pontificio e alle conseguenti lettere del gran maestro, rispettivamente del gennaio e dell'aprile dell'anno successivo, che derogavano dalle prove nelle città di origine dei suoi tre quarti non siciliani – provenienti da Genova (Castelli e Lercaro), Napoli (di nuovo Castelli) e Milano (Clerici) –, con la solita motivazione di evitare le spese di costose inchieste fuori della Sicilia, trattandosi per altro di famiglie da anni trasferitesi a Palermo e delle quali si sarebbe potuto dunque ottenere più che esaurienti informazioni in città⁸².

A questo punto, però, l'iter del processo si impantanava, tanto che il gran maestro in una lettera di fine luglio se ne dichiarava stupito: dallo zio del candidato, il marchese della Motta (Carlo), era infatti venuto a conoscenza dell'opposizione di alcuni cavalieri del priorato che contestavano la deputazione di commissari prima che fossero confrontate le scritture presentate con gli originali, conservati nei rispettivi priorati, in ossequio a un decreto del gran maestro e del Consiglio dell'Ordine emanato nel 1642. Il gran maestro si faceva invece forte del breve papale, sostenendo come esso bastasse a derogare su tutta la materia, e di conseguenza intimava «senza veruna replica» di procedere e se qualcuno avesse avuto qualcosa da obiettare «comparisca avanti di noi»⁸³. E invece, scriveva lo stesso gran

Om, *Santiago*, exp.te 1722). «Ottenne nel 1638 la piazza di maestro razionale del Patrimonio, sollevando le vive proteste dei togati siciliani» (D. Ligresti, *Sicilia aperta (secoli XV-XVII)* cit., p. 172; cfr. anche ivi, p. 317). Sulla vicenda, cfr. V. Sciuti Russi, *Astrea in Sicilia* cit., pp. 235-236, 249-50, che sottolinea anche la forza "ricattatoria" di Gregorio nei confronti della Corona, la quale pur di non perdere i suoi favori finanziari, concesse a suo figlio Lancillotto l'ambita carica. Lancillotto fu anche due volte vicario generale a guerra per il Regno «con amplissima potestà di stato e guerra nell'anni 1640 e 1645» e pretore di Palermo nel 1649 (Asp, Cm, *Processi*, fz. 972, fasc. 198, Ottavio Castelli di Palermo (1655), ff. 13v-17v, *sommario delle scritture della famiglia Castelli*; A. Minutolo, *Memorie del Gran Priorato di Messina* cit., p. 199).

⁸² Asp, Cm, *Processi*, fz. 972, fasc. 198, Ottavio Castelli di Palermo (1655), ff. 2r-7v.

⁸³ Ivi, sf, lettera del gran maestro al priorato di Messina (Malta, 24 luglio 1654). Quasi tutta la documentazione della controversia è separata dalle carte del processo e non presenta numerazione delle carte.

maestro quasi un mese dopo, alla maggior parte dei componenti dell'assemblea priorale era «paruto di consultare con noi il tenore di essa [la sua lettera precedente] e di differire intanto l'esecuzione dovuta all'ordine»; passava quindi, «usando noi della solita benignità», ad affrontare le questioni poste una per una, per «rendergli volentieri soddisfatti» e per il suo «desiderio di renderne tuttavia più capaci li detti cavalieri che non han ben capito o mal considerato il tenore e forza di quella gratia», il breve papale, che a suo parere gli garantiva pienezza di poteri in materia.

Riguardo all'obiezione di non potere ordinare all'assemblea priorale la deputazione di commissari a un candidato (il Castelli) che non ne aveva fatta regolare istanza presentandosi personalmente dinanzi ad essa, il gran maestro rispondeva di avere invece tutto il diritto di obbligarla a riunirsi a questo scopo anche «fuora de' tempi ordinati», tanto più se si considerava il rifiuto opposto allo zio del candidato quando «in tempo del Capitolo provinciale ricercò estraudicialmente per se stesso e per mezzo d'amici comuni ciaschedun di loro» di ottenere la deputazione dei commissari. Sul decreto del 1642 – la cui deroga richiedeva, a giudizio dei cavalieri del priorato, oltre a quello magistrale, anche il parere favorevole del Consiglio – egli, pur ribadendo il primato del breve pontificio, dichiarava che «quello che ci ha fatto maravigliare più d'ogn'altra cosa» era stato il fatto che – nonostante lo zio del candidato fosse «condesceso» alla verifica delle scritture nei vari priorati, purché prima si deputassero i commissari per evitare di perdere altro tempo – dall'assemblea priorale «si ricusasse in ogni modo di farlo». Infine, concludeva, «ordiniamo e comandiamo di nuovo» di far istruire finalmente il processo⁸⁴.

Questa volta sembra che l'insistenza del gran maestro producesse i suoi effetti, se in data 15 settembre l'assemblea priorale, insieme con il parere positivo sulle scritture presentate dal candidato, dava finalmente il via libera alla deputazione dei commissari, nelle persone di fra Lorenzo Minutolo e fra Carlo Messina, nonostante il voto contrario di alcuni cavalieri che opponevano la mancata presentazione del candidato⁸⁵. Ma dato che i cavalieri «ribelli», non ancora

⁸⁴ Ivi, lettera del gran maestro al priorato di Messina (Malta, 20 agosto 1654).

⁸⁵ Ivi, ff. 8rv. Per gli altri cavalieri, invece, l'ordinazione capitolare che disciplinava la materia, la n. 32, non ostava alla deputazione «prima per non parlare di minori, secondo per non esser in uso di presentarsi in nessun priorato li paggi di Sua Eminenza, et alle volte etiam qualche maggiore per ritrovarsi absente, e 3° per avere sua santità...», con riferimento al breve pontificio.

rassegnati, «si sono protestati di nullità opponendosi con quest'atto agli ordini reiterati da Vostra Eminenza», e il commissario Minutolo si era ammalato, il gran maestro fu costretto a un ulteriore intervento (1 ottobre), deputando d'autorità i commissari (con una procedura *in partibus*), con la conferma di Carlo Messina e la sostituzione del Minutolo con fra Giovanni Francesco Morano⁸⁶. Le resistenze dell'assemblea priorale, o di una sua parte, avevano per altro trovato appoggio nella Lingua d'Italia, che pochi giorni prima, tra il 22 e il 24 settembre, con due lettere indirizzate al priorato per mano dei suoi procuratori confermava la necessità di confrontare le scritture presentate dal candidato con gli originali (ma senza oneri a suo carico) – cosa che evidentemente non era stata fatta nell'assemblea del 15 settembre – e di rimettere poi la decisione a un'assemblea priorale ordinaria e non *extra tempus*; inoltre assicurava che stava seguendo con attenzione la vicenda, determinata a prendere i provvedimenti «più profittevoli [...] a mantenere il candore della nobiltà per honor della medesima e di codesta Ven. Assemblea, *il cui zelo è stato molto commendabile in questa parte*»⁸⁷.

Ma dopo l'assemblea priorale anche la Lingua dovette sottomettersi alla suprema autorità magistrale, che si era mostrata irremovibile nella richiesta di istruire finalmente il processo; eventuali obiezioni alle prove avrebbero potuto essere avanzate per via giudiziaria e «col buon espedimento preso di far comprobare in partibus dai commissari le scritture che si addurranno in processo dal pretendente senza alcuna sua spesa»⁸⁸. Così, tra fine dicembre e inizio gennaio il processo venne condotto a termine con esito positivo, senza che risultino successive contestazioni: il gran maestro aveva vinto⁸⁹.

Al di là della pertinenza dei rilievi tecnici sollevati dal priorato e dalla Lingua – in maniera particolare sulla questione delle scritture presentate, alcune delle quali erano copie o transunti di terza mano

⁸⁶ Ivi, ff. 9v-13v, commissione magistrale (Malta, 1 ottobre 1654).

⁸⁷ Ivi, lettere dei procuratori della Lingua d'Italia al priorato di Messina (Malta, 22 e 24 ottobre 1654). Il corsivo è mio.

⁸⁸ Ivi, lettera dei procuratori della Lingua d'Italia al priorato di Messina (Malta, 26 ottobre 1654).

⁸⁹ Ivi, ff. 184r-269v. A ulteriore conferma della sua ammissione, Ottavio Castelli risulta capitano di una galera gerosolimitana tra il settembre 1663 e l'ottobre 1665 (U. Mori Ubaldini, *La marina del Sovrano militare Ordine di San Giovanni* cit., p. 577).

dell'originale⁹⁰ –, si possono ipotizzare altre ragioni più profonde che alimentarono questo contenzioso: le fortune finanziarie e la recentissima nobilitazione feudale della famiglia Castelli – che erano sotto gli occhi di tutti e di certo non accreditavano l'immagine di una famiglia di antica nobiltà – rispetto alla quali il priorato (con la Lingua d'Italia) si sarebbe posto a custode della purezza nobiliare, contro un gran maestro che cercava invece di costruire una rete di alleanze con i personaggi emergenti nella vita politica dell'isola.

Il processo di Ottavio Castelli appare, in questo senso, come una riedizione della vicenda Del Tignoso-Corsetto, con la quale per altro esiste più di un legame: padrino di battesimo di Ottavio Castelli, infatti, era stato nel 1641 don Ottavio Corsetto, cavaliere di Santiago dal 1625 – stesso abito vestito dal padre del bambino, Lancillotto Castelli – e conte di Villalta (titolo castigliano) dal 1628, che del reggente Pietro, “patrono” di Del Tignoso, era il figlio⁹¹! Inoltre in due processi del 1622 e del 1632 risulta commissario *in partibus* un Carlo Corsetto, del quale però non è chiara la parentela con quelli fin qui citati⁹²; nel primo dei due processi, però, fu suo collega il ricevitore gerosolimitano fra Carlo Valdina, mentre il candidato del secondo era l'omonimo nipote *ex fratre* di questi, Carlo Valdina jr⁹³. Il ricevitore Valdina, oltre a percorrere una brillante carriera nell'Ordine – ammesso nel 1591, fu bali gran croce, valoroso capitano gene-

⁹⁰ Cfr., per esempio, un privilegio dell'imperatore Carlo IV per il quarto Clerici: l'originale del 1358 risulta transuntato da un notaio e autenticato dal collegio dei notai di Como un secolo e mezzo dopo (1511), poi di nuovo transuntato a Milano con l'autentica del locale collegio notarile, dopo altri 150 anni (1642) e, infine, transuntato a Palermo dal notaio Bartolomeo Spiticchi e autenticato dal Senato nel 1655 (Asp, Cm, *Processi*, fz. 972, fasc. 198, Ottavio Castelli di Palermo (1655), ff. 19v-23v, sommario delle scritture della famiglia Clerici).

⁹¹ Ivi, f. 26rv; cfr. G. M. Mira, *Bibliografia siciliana*, vol. I cit., pp. 262-264; A. Lo Faso di Serradifalco (a cura di), *Ordine con cui intervennero i tre bracci nel Parlamento celebrato in Messina nel mese di marzo 1639* cit., dove però si confonde Ottavio Corsetto, figlio di Pietro, con il suo omonimo nonno, autore di importanti opere di diritto e morto nel 1587. Per le *pruebas de nobleza* di Ottavio Corsetto, cfr. Ahn, Om, *Santiago*, exp.te 2165, mentre per la concessione del titolo di conte di Villalta, cfr. Ags, Sp, libro 971, f. 248.

⁹² Bonazzi lo cita come cavaliere di grazia nel 1605 (F. Bonazzi, *Elenco dei cavalieri del S. M. Ordine di S. Giovanni di Gerusalemme* cit., I, p. 92).

⁹³ Cfr. Asp, Cm, *Processi*, fz. 960, fasc. 96, Francesco Pipitone di Palermo, cappelano conventuale (1622), ff. 2v-3v, commissione magistrale (Malta, 23 marzo 1622); fz. 962, fasc. 128, Carlo Valdina di Palermo (1632), ff. 159r-162r, commissione magistrale (Malta, 14 luglio 1631).

rale delle galere (1633-35) e appaltatore per la gestione e mantenimento delle stesse nel 1637⁹⁴ –, fu un importante *hombre de negocios*, spesso in società proprio con Gregorio Castelli⁹⁵, trafficando «verosimilmente assai più col denaro dei cavalieri che col proprio. La sua intesa con G. Castelli risale almeno al 1622-23. Ma egli è anche il cadetto d'una ricca famiglia di Messina che nei primi anni del XVI secolo è passata, tramite l'acquisto delle terre di Rocca e Mauroianni, allora semplici *rura*, nel numero dei feudatari»; suo fratello Pietro, oltre a «confermare l'acquisto dell'ufficio di Maestro Notaro della Gran Corte che l'amministrazione gli aveva garantito da lungo tempo»⁹⁶, ottenne sulle due terre i titoli rispettivamente di marchese e di principe⁹⁷. L'ascesa dei Valdina si inserisce in un contesto più ampio, quello della crisi finanziaria che dal 1620, causa la guerra dei trent'anni, colpisce la Sicilia, che

deve pagare o mandare fuori delle somme sempre crescenti richieste dalla Spagna per finanziare le spese della guerra in Italia settentrionale o in

⁹⁴ Cfr. U. Mori Ubaldini, *La marina del Sovrano militare Ordine di San Giovanni* cit., pp. 372-376, 557; F. Bonazzi, *Elenco dei cavalieri del S. M. Ordine di S. Giovanni di Gerusalemme* cit., I, p. 331.

⁹⁵ Era nella veste di appaltatore delle galere, per esempio, che il Valdina versava le rate del contratto per la fornitura di orbace a Gregorio Castelli, il quale a sua volta le consegnava al sacerdote Silvestro Martinez Marquez, commissionato del già citato Francesco Penna, fornitore sciclitano dell'Ordine (cfr. G. Barone, *Costruire il blasone* cit., p. 49).

⁹⁶ M. Aymard, *Bilancio di una lunga crisi finanziaria* cit., p. 1008, al quale si rimanda (cfr. ivi, pp. 988-1005, 1018-1020) per un'analisi approfondita delle attività finanziarie del Valdina e del Castelli. I due *hombres de negocios* furono implicati anche nell'acquisto di gabelle sulla produzione della seta. Carlo Valdina, in particolare, acquistò quelle «sulle terre di Valdina e Rocca, feudi del fratello Pietro» (S. Laudani, *La Sicilia della seta* cit., p. 56). In questo modo la famiglia completava il controllo dell'intero ciclo economico della seta sul suo territorio feudale, già in buona parte monopolizzato dalla propria produzione e dall'erogazione di credito ad altri produttori (cfr. M. Aymard, *Amministrazione feudale e trasformazioni strutturali tra '500 e '700*, «Archivio storico per la Sicilia orientale», anno LXI (1975), fasc. I, p. 30). Mi convince in questo senso l'ipotesi di Simona Laudani che, a proposito di Carlo Valdina – «prestatore di ingenti capitali, probabilmente per conto dell'Ordine, alla corona di Spagna» –, scrive: «è assai probabile che il credito acquisito presso la Regia Corte con i denari dell'Ordine sia servito per il consolidamento della casata di cui era cadetto» (S. Laudani, *La Sicilia della seta* cit., p. 56).

⁹⁷ F. De Spucches, *La storia dei feudi e dei titoli nobiliari di Sicilia* cit., vol. VIII (1933), p. 180. Il predicato del titolo di Mauroianni fu commutato all'atto della concessione in principe di Valdina (1642).

Germania. Per riunirle vengono moltiplicati i prestiti, gli appalti, le nuove gabelle sui consumi e le attività commerciali, le alienazioni di beni demaniali o delle tande dei donativi stessi, le vendite di titoli nobiliari, etc.: ora tutto questo giro di affari viene organizzato a Palermo stesso, colla partecipazione di un nucleo limitato di mercanti e banchieri genovesi, milanesi e toscani, tutti residenti nella capitale⁹⁸.

Fu sfruttando questa opportunità che un buon gruppo di famiglie “nuove”, siciliane (una ventina) o straniere (una dozzina), soprattutto genovesi come i Castelli, riuscirono a forzare «le porte del baronaggio»⁹⁹. In questo senso i messinesi Valdina rappresentarono secondo Aymard «una eccezione: gli altri siciliani a trarre profitto degli affari di corte saranno o degli uomini nuovi, venuti [...] a tentare fortuna a Palermo, o i giuristi detentori degli uffici principali dell'amministrazione centrale, per la maggior parte membri di famiglie pure loro stabilite da tempo nella capitale. Messina si trova così in larga parte tagliata fuori, a vantaggio di Palermo, in un periodo decisivo della storia finanziaria siciliana»¹⁰⁰; un'esclusione che si estende anche alla “colonia” genovese della città¹⁰¹. Inserita in questo scenario la schermaglia processuale sulle prove di Ottavio Castelli, è possibile allora individuare l'opposizione tra due partiti, quello delle famiglie messinesi, i cui cavalieri gerosolimitani controllano il priorato, e quello delle famiglie dell'aristocrazia palermitana, legate a doppio filo alla finanza genovese e al potere del viceré e del gran maestro di Malta¹⁰². Questa interpretazione attribuisce ai processi di nobiltà la capacità di riflettere i mutamenti in atto nella società siciliana – ma il discorso potrebbe essere esteso anche alle altre regioni europee di provenienza dei cavalieri gerosolimitani – caricando questa fonte di una portata euristica che va ben oltre la loro immediata finalità pratica di disciplinare le ammissioni all'Ordine. Una conferma dell'utilità di questo approccio metodologico potrà a mio avviso riscontrarsi sempre meglio attraverso l'analisi condotta su altri casi.

⁹⁸ M. Aymard, *Palermo e Messina*, in M. Ganci, R. Romano (a cura di), *Governare il mondo. L'impero spagnolo dal XV al XIX secolo*, Società Siciliana per la Storia Patria, Palermo 1991, p. 161.

⁹⁹ Id., *Bilancio di una lunga crisi finanziaria* cit., pp. 989-990, 997, 1005-1010.

¹⁰⁰ Id., *Palermo e Messina* cit., p. 161.

¹⁰¹ Id., *Bilancio di una lunga crisi finanziaria* cit., p. 1000.

¹⁰² Sull'individuazione di due modelli di aristocrazia, contrapposti e concorrenti, per Palermo e Messina, cfr. F. D'Avenia, *Nobiltà “sotto processo”* cit., pp. 38-39.

7. Lobby cittadine: Messina contro Catania

Il conflitto sulle prove di nobiltà poteva anche essere tutto interno al priorato e in questo caso rifletteva i contrasti e le rivalità esistenti tra le famiglie di origine dei cavalieri o degli aspiranti tali. Un esempio, molto ben documentato, è quello che alla fine degli anni '60 del '600 interessò Francesco Ramondetta, discendente diretto di una celebre famiglia di giuristi e senatori catanesi, tra cui Raimondo, barone del Pardo, reggente del Consiglio d'Italia (1575-82), curatore della prima edizione delle Prammatiche del Regno¹⁰³, ma attivo anche come *hombre de negocios* e tipico rappresentante di quella cerchia di «alti magistrati [che], avvantaggiandosi dei guadagni derivanti dalla professione forense, dell'*authoritas* ministeriale e dello sconvolgimento provocato dalla crisi finanziaria riuscirono ad acquistare uffici vendibili, effetti del real patrimonio, terre e titoli nobiliari»¹⁰⁴. Il padre di Francesco, Giovanni, al tempo delle prove di nobiltà del figlio, era giudice della Gran Corte, e di lì a qualche anno sarebbe asceso anche lui alla carica di reggente del Consiglio d'Italia, mentre lo zio Raimondo (fratello di Giovanni e omonimo del bisnonno), avrebbe visto il suo titolo baronale sul Pardo – ereditato nel 1652 – elevarsi direttamente alla dignità di principato nel 1684¹⁰⁵.

Già ricevuto come paggio nel marzo del 1668, Francesco ricevette nel dicembre dello stesso anno la dispensa di provare il primo quarto

¹⁰³ *Regni Siciliae pragmaticarum*, I-II, Panormi 1571, 1576.

¹⁰⁴ V. Sciuti Russi, *Astrea in Sicilia* cit., p. 231. Il Ramondetta, già consultore dell'Inquisizione e presidente del Tribunale del Concistoro, curò anche l'edizione dei *Capitula Regni* pubblicata nel 1573 (entrambe le iniziative furono sponsorizzate da Carlo d'Aragona, presidente del Regno); fu attivo anche nel ramo finanziario – era titolare di rendite sulle sequezie regie – ed economico, con gestione di feudi in gabella (ivi, pp. 116-119, 156, 231-232), come quelli di Chinesi, Sagana, Borgetto e Suvarelli del monastero di S. Martino delle Scale, amministrati in società con il mercante toscano Stefano La Sita (cfr. O. Cancila, *Baroni e popolo nella Sicilia del grano* cit., p. 174; Id., *Impresa redditi mercato nella Sicilia moderna*, Palumbo, Palermo 1993, p. 42, dove si traccia un efficace *identikit* dei gabelloti che «si reclutano tra i più grossi *borgesi e galantuomini* del territorio o di zone vicine, ma spesso anche tra i nobili che magari da tempo hanno trasferito la residenza a Palermo o in altre città, tra gli alti burocrati, tra i mercanti cittadini e stranieri che intendono partecipare direttamente al processo produttivo»).

¹⁰⁵ D. Ligresti, *Sicilia aperta (secoli XV-XVII)* cit., p. 177; F. De Spucches, *La storia dei feudi e dei titoli nobiliari di Sicilia* cit., vol. V (1927), p. 413.

materno Mari – «dependente» dalla città di Reggio – con commissari deputati dal priorato di Messina, e non da quello competente di Capua, «ad evitandas expensas»¹⁰⁶. I due commissari, fra Tommaso Ventimiglia e fra Diego Palermo, il 12 agosto dell'anno successivo sottoscrivevano le prove e le indirizzavano al luogotenente del priorato – fra Giovanni Di Giovanni – dopo aver descritto il lungo itinerario percorso per sentire i testi: da Messina (per i quarti paterni, Ramondetta e Trigona, e per il secondo materno Angelica) e Reggio (per il quarto Mari), a Catania (ancora per i Ramondetta), Piazza (ancora per i Trigona), e infine Palermo («in supplemento della famiglia Mari»)¹⁰⁷. Esattamente due mesi dopo (12 ottobre), l'assemblea del priorato sotto la presidenza di fra Stefano Goto – che, «stante la suspensione del Commendatore fra don Giovanne di Giovanne Presidente», ne aveva preso il posto in qualità di membro più anziano – accettò le prove all'unanimità «non obstante le scritture presentate in contrario»¹⁰⁸. Qualcosa non era andata per il verso giusto e il decano Goto ne spiegava le ragioni nella lettera di trasmissione del processo indirizzata lo stesso giorno alla Lingua d'Italia. Il documento, insieme con i memoriali presentati dal candidato e dallo stesso Di Giovanni (ben sette in soli tre giorni) – unitamente ad altre relazioni e scritture di sostegno alle loro argomentazioni –, offrono non solo uno spaccato interessante del contesto e dell'atmosfera in cui si svolgevano i processi sulle prove di nobiltà, ma gettano anche una luce sulle motivazioni e le conseguenti pressioni, del tutto estranee al procedimento, che potevano influenzarne l'esito.

Nell'assemblea *extra tempus* del 10 ottobre, convocata dal luogotenente fra Giovanni Di Giovanni, erano stati presentati due memoriali del candidato: nel primo egli diffidava il Di Giovanni dall'intervenire nella votazione sulle sue prove di nobiltà, a seguito di una precedente ricusazione di suo padre come giudice nelle cause riguardanti Domenico e Scipione Di Giovanni, principi di Trecastagni, rispettivamente padre e fratello del luogotenente del priorato; nel

¹⁰⁶ Asp, Cm, *Processi*, fz. 974, fasc. 226, Francesco Ramondetta di Catania (1669), ff. 11r-13v, grazia magistrale di paggio (13 marzo 1668), dispensa della Lingua d'Italia per il quarto Mari (15 dicembre 1668) confermata dal gran maestro e dal Consiglio Compito (20 dicembre 1668).

¹⁰⁷ Ivi, ff. 464r-465r, relazione finale dei commissari (Palermo, 12 agosto 1669), con la dichiarazione delle somme ricevute per le loro «diete», rispettivamente scudi 160 e 190 (da 14 tari).

¹⁰⁸ Ivi, f. 465rv, accettazione dell'assemblea priorale (Messina, 12 ottobre 1669).

secondo dichiarava «che presentiva che si dovevano presentare alcune scritture contraddittorie alla Nobiltà della famiglia Angelica [...] e però faceva istanza che quelle non fossero ammesse e nel caso della sua ammissione si dovesse il contradicente sottoscrivere»¹⁰⁹. Per tutta risposta, il giorno successivo, il Di Giovanni si oppose risolutamente alla controricusazione del Ramondetta e, giudicando le sue come «parole di parte»¹¹⁰, si dichiarò pronto ad assolvere alle sue funzioni di presidente dell'assemblea, secondo quanto previsto dagli statuti dell'Ordine; inoltre, confermando i sospetti del candidato, presentò «un processolo di scritture parte autentiche e parte stampate al numero di fol. 56 [riguardanti il quarto Angelica e in particolare le cariche civili, e quindi non riservate ai soli nobili, ricoperte a Messina da alcuni membri della famiglia] con espressione d'esserle state esibite e presentate da persona che ha zelo dell'honor e decoro della Nobiltà di Nostra Religione»¹¹¹. A questo punto, mentre il Di Giovanni attendeva l'esito della votazione sulla sua ricusazione nella stanza dell'archivio del priorato, l'assemblea lo dichiarò «suspetto» per cinque voti a uno¹¹². Il Di Giovanni contestò subito la decisione con una supplica in cui chiedeva «che in detta causa si dovesse soprasedere», e alla quale allegò «un atto di ricorso d'aggravio et d'Appellatione» indirizzato al tribunale superiore dell'Ordine a Malta; ma l'assemblea non si piegò, tanto più che l'8 novembre successivo sarebbe scaduta la grazia magistrale di paggio¹¹³.

Non domo, il Di Giovanni – mentre il candidato presentava all'assemblea un altro memoriale con allegate scritture autentiche (in tutto 112 carte) «in legittimità et appuratione della detta contradditione» – pretese che almeno il citato «processolo» fosse inserito nel plico delle prove da mandare alla Lingua d'Italia, scontrandosi ancora una volta con un rifiuto «per non essere [scritture] presentate da persona certa». Egli allora si decise a rivelare l'autore del *proces-*

¹⁰⁹ Ivi, ff. 468r-469v, lettera di accompagnamento del presidente fra Stefano Goto (12 ottobre 1669).

¹¹⁰ Ivi, sf, risposta del luogotenente fra Giovanni Di Giovanni (sd) a una supplica del candidato (10 ottobre 1669), nella quale gli chiedeva di non partecipare al voto sulle sue prove.

¹¹¹ Sulle scritture della famiglia Angelica allegate al processo, cfr. ivi, ff. 308r-314v.

¹¹² Ivi, ff. 468r-469v, lettera di accompagnamento del presidente fra Stefano Goto (12 ottobre 1669).

¹¹³ Ivi, sf, supplica del luogotenente fra Giovanni Di Giovanni (11 ottobre 1669), con allegato il ricorso d'appello, e risposta dell'assemblea priorale.

solo nella persona del suo parente fra Andrea Di Giovanni, «novitio del stato di giustitia di nostra Sacra Religione Gerosolimitana», e contestò, sulla base di due ordinazioni e uno statuto della Religione, la legittimità dell'assemblea che lo aveva sostanzialmente esautorato nel giudizio delle prove del Ramondetta¹¹⁴. I rilievi “giuridici” del luogotenente dovettero avere qualche effetto se a quel punto l'assemblea procedette a esaminare non solo le prove del candidato, presentate il giorno prima – per «farne la solita lettera e referenda» –, ma anche il *processolo*, dando incarico a don Tommaso Ventimiglia, già commissario del processo, di verificare l'autenticità delle scritture citate, confrontandole con gli originali conservati negli archivi, quello del Senato cittadino innanzi tutto. Intanto, tra presentazioni, letture e risposte di memoriali e contromemoriali, si erano fatte le «due hore di notte [...] e pativano tre cavalieri assembleanti per esser gravi d'età e ammalati», cosicché la seduta fu aggiornata alle sedici del giorno successivo (12 ottobre), quando, mentre si aspettava «per un pezzo» la relazione del Ventimiglia, fra Andrea Di Giovanni presentò un'istanza in cui dichiarava la provenienza delle scritture del *processolo*, che «si ritrovavano parte nell'elogio di Giovanne Donato con l'illustrissimo Senato di questa città conservato nel campanile di questa città»¹¹⁵, e che per l'altra parte consistevano in fedeli estratte dall'archivio del Senato, che lui aveva cercato di collazionare con gli originali, senza riuscirci a causa della «mutilatione» dei libri: per completare l'operazione sarebbe stato necessario accedere al tesoro del Senato, anch'esso custodito nel campanile, ma intanto era necessario bloccare l'accettazione del processo, pena la sua nullità. Ma l'assemblea respinse le sue richieste, accusandolo di essere chiaramente di parte¹¹⁶.

Nel frattempo il luogotenente, avendo incontrato nei pressi della sede del priorato il commissario Ventimiglia e il mastro notaio dell'assemblea, capì che a sua insaputa si stava tenendo la riunione

¹¹⁴ Si tratta dell'ordinazione 12 *De Consiglio* che vietava il voto nei processi ai cappellani conventuali e ai serventi d'arme, dell'ordinazione 20 *De Capitulo* che stabiliva «la forma della Veneranda Assemblea», e dello statuto XIV «delle significazioni delle parole» secondo il quale «almeno debbano essere tre fratelli cavalieri et il Capo e Presidente per ricevere processi di nobiltà».

¹¹⁵ Ivi, ff. 468r-469v, lettera di accompagnamento del presidente fra Stefano Goto (12 ottobre 1669).

¹¹⁶ Ivi, sf, supplica di fra Andrea Di Giovanni (12 ottobre 1669) e risposta dell'assemblea priorale.

e, probabilmente irrompendovi all'improvviso, ne contestò la validità della convocazione; l'assemblea gli rispose «oretenus» che, essendo stato dichiarato sospetto, non poteva «haver mano nessuna né dar ordine alcuno», e subito dopo procedette all'esame della relazione del Ventimiglia¹¹⁷, secondo la quale in alcuni libri di mastre di «cittadini honorati» (quindi non nobili) e in altri registri conservati nell'archivio del Senato e presso il «conservatorio» degli atti dei notai defunti, erano effettivamente indicati alcuni membri del quarto Angelica, ascendenti del candidato, che negli anni compresi tra il 1535 e il 1576 avevano ricoperto le cariche di giurato o di sindaco *ex parte civium*. Il commissario non aveva invece potuto procedere alla consultazione dell'eulogio di Giovanni Donato, stante il divieto opposto dai senatori di accedere al campanile dove era conservato, «a causa che apporterebbe come dissero disturbo a questo publico, mentre in esso si conservano li privilegi della città, et in questi tempi darebbe qualche scandalo, e che non è solito in materia di nobiltà e sue scritture aprirse detto campanile»¹¹⁸.

La controversia non accennava a placarsi, ulteriormente fomentata da altri due memoriali del Ramondetta, esaminati subito dopo la relazione del Ventimiglia: nel primo dei due il candidato lamentava il fatto che le scritture presentate dalla controparte sul quarto Angelica – operazione dettata solo da «inimicitia e rancore» – si riferivano in realtà a un'altra famiglia con lo stesso cognome, «dei principali cittadini di questa città», distinta da quella, «nobile», da cui discendeva il candidato. Per dimostrarlo il candidato allegava un «Breve [ma puntuale] discorso delle scritture seu scartafascii s'iatta [=pretende] il contraddittore di voler presentare contro il quarto Angelica», che, implicitamente, costituiva anche una risposta alla relazione del Ventimiglia. Questa controrelazione da una parte chiariva i casi di omonimia tra gli Angelica nobili, il quarto del candidato, e quelli non nobili, dall'altra denunciava l'inaffidabilità della documentazione citata nel *processolo* – ma anche nella relazione del Ventimi-

¹¹⁷ Ivi, ff. 468r-469v, lettera di accompagnamento del presidente fra Stefano Goto (12 ottobre 1669).

¹¹⁸ Ivi, sf, relazione di fra Tommaso Ventimiglia. Tra le carte extraprocessuali, contenute nel volume, è allegata la trascrizione dell'eulogio del Donato, in cui si tratta dell'alternanza nelle cariche tra nobili e cittadini contro la pratica dell'ereditarietà degli uffici. La trascrizione fu con ogni probabilità prodotta dai Di Giovanni per provare che le cariche di sindaco e giurato, detenute dagli Angelica, erano uffici "cittadini" e non nobili.

glia –, come nel caso della mastra del 1573 che addirittura «non si ritrova in Archivio et per tal causa s'have inventionato detta fede extrattata da Paolo Marino et Filippo Biondo, personsi assai diffamati come a tutti costa [...] atteso li continui disordini occorrevano nell'Archivio per difetto di detto di Marino», regio mastro notaio del Senato¹¹⁹. Per altro, che esistessero due rami diversi della famiglia, uno di nobili e l'altro di civili, lo confermava anche una recentissima fede del 25 settembre 1669, redatta dal mastro notaio in carica del Senato, Alessandro Cianciolo; infine ai Di Giovanni che «si iattano d'havere alcune allegationi formati da Giovanni Donato et essere stampati quelli in Spagna, nelle quali asserisce detto di Donato che Blasi e Vincenzo d'Angelica fossero stati cittadini [...] «se li risponde che questi non sono libri d'historiografi né d'autori che possono fare qualche fede e sono contrarie alle scritture pubbliche e atti fatti dal Senato in persona di detti d'Angelica e chi sa se il contraddittore li ha formato a suo capriccio dette allegationi [...] Dalle quali scritture viene confutato il vano et inventionato atto presentato dal contraddittore»¹²⁰.

Nel secondo memoriale il candidato affrontava invece le vere ragioni di tutta la lite, dando «notitia delli disgusti che vertevano» fra suo padre, don Giovanni Ramondetta, e fra Andrea Di Giovanni, di cui criticava la «passione» con cui «pretendeva intorbidare» le cose. «E per dar saggio [...] da dove procede detta contraddittione», si rifaceva a una sentenza emessa nel 1666 dalla Regia Gran Corte – della quale Giovanni Ramondetta era giudice – a favore di donna Angela Lo Giudice contro fra Andrea e suo fratello Francesco riguardo a certi beni ereditari¹²¹, in seguito alla quale i Di Giovanni «s'hanno dechiarato inimici d'esso exponente et massimamente ha cresciuto l'inimi-

¹¹⁹ Ivi, sf, *Breve discorso*; purtroppo a questo punto il documento è mancante di una pagina e la sua numerazione interna passa infatti da 3 a 5. «Ultimamente» si vuole anche dimostrare che due membri della famiglia, Blasi e Vincenzo, furono sempre nobili e ricoprirono la carica di sindaco, basandosi sulle testimonianze escusse in un processo celebrato presso la Regia Gran Corte nel 1591, in cui si dimostra come gli uffici concessi dal Senato erano poi trasmessi «da nobili a nobili senza alternativa».

¹²⁰ Ivi.

¹²¹ La lite, della quale vengono allegare le carte, riguardava alcuni beni ereditari della famiglia Lo Giudice. Il padre di fra Andrea Di Giovanni, Palmeri, aveva infatti sposato Annamaria Lo Giudice – certamente parente di Angela – che gli aveva portato in dote la baronia di Solazzo (cfr. F. De Spucches, *La storia dei feudi e dei titoli nobiliari di Sicilia* cit., vol. VII (1931), pp. 408-409).

citia per havere don Francesco di Giovanni fratello di detto fra' Andrea, contratto matrimonio con donn'Angela di Giovanni, figlia dell'illustre don Domenico di Giovanni e sorella del molto illustre fra' don Giovanni di Giovanni [il luogotenente del priorato ricusato dai Ramondetta] inimici ex alio capite declarati da Sua Eminenza [il viceré] e relatione dell'illustre consultore don Nicolò Fernández de Castro»¹²².

Il provvedimento vicereale cui accennava il candidato – allegato dal Di Giovanni a un suo ulteriore memoriale – risaliva al 22 settembre 1661 e, in forza di lettere reali inviate da Madrid il 18 dicembre del 1654, ordinava che don Vincenzo Finocchiaro e don Giovanni Ramondetta, catanesi e giudici criminali della Regia Gran Corte, «non se impediant» nelle cause riguardanti il principe di Trecastagni don Domenico, il figlio Scipione e i loro successori. Le lettere reali contenevano un capitolo dell'atto di vendita da parte della Regia Corte dei tre casali etnei di Trecastagni, Pedara e Viagrande (1640-41) – per la somma complessiva di 42.500 scudi (17.000 onze) – a favore di don Domenico Di Giovanni, che prevedeva per gli abitanti il diritto di continuare a godere di quelle «immunità, plii, franchezze, esentioni» precedenti alla separazione dalla giurisdizione di Catania, e l'interdizione di ufficiali e giudici «suspetti» al Di Giovanni, cosicchè tutti gli atti giuridici sui tre casali emanati da «dichos minostros cataneses» erano nulli¹²³.

Il luogotenente del priorato contestava quindi la sua ricusazione, in quanto evidente conseguenza di quella ottenuta contro il Ramondetta sull'affare dei casali acquistati dalla sua famiglia, tanto più, argomentava, che in quel caso si trattava di un ordine del re e per di più legato a dei luoghi – i casali – e non alla sua persona, che era estranea alla vicenda; anzi nemmeno se ne poteva desumere un'inimicizia tra le famiglie, trattandosi di problemi di giurisdizione e considerando che in alcune cause del principe di Trecastagni, attualmente pendenti, «furono dati assesore [...] il spettabile dr don Giuseppe Ramondetta [evidentemente parente] et altri dottori cata-

¹²² Ivi, sf, memoriali di Francesco Ramondetta.

¹²³ Per la vendita dei casali al Di Giovanni, cfr. anche Asp, *Alliata*, vol. 2162, ff. 221r-227v, atti della Regia Corte e del Protonotaro del Regno, estratto di un capitolo del contratto della vendita di Trecastagni e Viagrande (30.000 scudi) in cambio della città di Castronovo, 11 luglio 1640; estratto del contratto di vendita di Pedara (12.500 scudi), 6 febbraio 1641, notaio Leonardo Di Miceli; F. De Spucches, *La storia dei feudi e dei titoli nobiliari di Sicilia* cit., vol. VIII (1933), pp. 115-119.

nesi, tutto per non essere comprese nel detto ordine regale, nel quale si tassano solamente le dignità e preminentie d'offitii nelle quali si ritrovano essi catanesi»¹²⁴. Nonostante gli ulteriori rilievi del Di Giovanni, una volta esaminati tutti i documenti presentati dalle parti, l'assemblea votò a favore delle prove di nobiltà del Ramondetta, alle quali non è chiaro se, al momento della spedizione degli atti alla Lingua d'Italia, venisse allegato anche tutto il corposo *dossier* di suppliche e memoriali. Non pare, in ogni caso, che il processo incontrasse ostacoli durante l'esame nell'assemblea della Lingua a Malta.

La vicenda è a mio avviso leggibile attraverso il conflitto tra due famiglie in rapida ascesa nei ranghi dell'aristocrazia siciliana, ma provenienti da due patriziati concorrenti: in questo senso l'acquisto dei casali etnei da parte di Domenico Di Giovanni – che accedeva direttamente come principe ai ranghi della feudalità parlamentare – si configurava ai danni di Catania come un'espropriazione di prerogative giurisdizionali, una sottrazione di risorse fiscali e quindi una *diminutio* di potere per la sua élite dirigente. Alla base c'era sempre la persistente crisi finanziaria del Regno; per limitarla, «quando non resta più nulla, e nonostante tante promesse, a partire dal 1638» la Regia Corte comincia ad alienare anche «i casali delle città che ne possedevano (col risultato di rovinare le loro finanze privandole della metà dei loro imponibili), quelli di Patti, di Aci e di Catania: Messina più ricca pagò per conservare i suoi casali»¹²⁵. E non possono mancare, altra analogia con il caso Castelli-Corsetto-Valdina, i genovesi; non a caso Aymard elenca i Di Giovanni tra i «giuristi dell'alta amministrazione», tra i quali «i finanziari genovesi seppero trovare [...] alcuni alleati se non dei complici»¹²⁶. La madre e la moglie di

¹²⁴ Asp, Cm, *Processi*, fz. 974, fasc. 226, Francesco Ramondetta di Catania (1669), sf, memoriale del luogotenente fra Giovanni Di Giovanni (12 ottobre 1669). In un altro memoriale del giorno precedente, il Ramondetta chiese anche la ricsusazione del cappellano conventuale don Diego Pappalardo, in quanto vassallo dei Di Giovanni «et come uno delli casali [Pedara] dismembrati della città di Catania».

¹²⁵ M. Aymard, *Bilancio di una lunga crisi finanziaria* cit., p. 997. Sulla vendita dei casali catanesi e le rivendicazioni di reincorporazione al demanio regio durante la rivolta del 1647 – allo scoppio della quale uno dei senatori di Catania era Vincenzo Ramondetta, nonno di Francesco –, cfr. D. Palermo, *Tra mediazione e repressione: l'aristocrazia catanese durante la rivolta del 1647*, «Mediterranea. Ricerche storiche», n. 2 (2004), pp. 63-65, 70, 75-77, disponibile on-line su www.mediterranearicerche-storiche.it.

¹²⁶ M. Aymard, *Bilancio di una lunga crisi finanziaria* cit., p. 1009.

Domenico – Brigida Giustiniani e Gerolama Salvarezza –, originarie di famiglie genovesi trapiantate e Messina, erano infatti rispettivamente sorella e figlia di due ricchissimi mercanti, Vincenzo Giustiniani e Giovanni Salvarezza, delle cui eredità, per una serie di fortunate coincidenze "biologiche", beneficiò in modo particolare la famiglia Di Giovanni¹²⁷. D'altra parte, che le ragioni dell'opposizione di quest'ultimi alle prove di Francesco Ramondetta non fossero di merito – la supposta "ignobiltà" del quarto Angelica – potrebbe essere confermato dal fatto che il processo di nobiltà di un ascendente del candidato, fra Alosio Ramondetta – fratello del nonno di Francesco –, era stato approvato nel 1621 senza nessuna obiezione¹²⁸.

8. Tutti contro tutti: i parvenue

Un altro gruppo di processi contestati riguarda sei famiglie siciliane di diverse provenienze geografiche, che per la prima volta fecero richiesta di ammissione per un loro cadetto, tre delle quali non si erano mai "sottoposte" al giudizio delle prove di nobiltà nemmeno come quarto secondario. Tra queste ultime il caso limite è quello di un candidato, Vitale Cammerata di Palermo, i cui quattro quarti vennero esaminati soltanto in occasione del suo processo, come molto probabilmente accadde anche per un'altra famiglia che non ebbe alcun cavaliere di Malta, i Lazzara di Marsala. L'aspetto più

¹²⁷ Per un'analisi approfondita di questi legami ereditari tra Di Giovanni, Giustiniani e Salvarezza, cfr. F. D'Avenia, *Il "ciclo vitale" di un'élite cittadina: il patriziato di Messina in età moderna*, in E. Soria Mesa, R. Molina Recio (eds.), *Las élites en la época moderna: la monarquía española*, Actas del Congreso internacional (Córdoba, 25-27 de octubre 2006), vol. II, *Familia y redes sociales*, Universidad de Córdoba, di imminente pubblicazione. Vale la pena ricordare anche il caso di Pietro Di Gregorio, anche lui messinese e figlio del presidente del Tribunale del Concistoro, che nel 1646 acquistò il casale catanese di Tremestieri, «su cui l'anno seguente poggiò il titolo di duca vendutogli dagli eredi del cardinale Giannettino Doria. Manterrà il titolo onorifico e rivenderà l'anno successivo il casale al mercante genovese Giovanni Andrea Massa» (V. Sciuti Russi, *Astrea in Sicilia* cit., pp. 233-234). Massa, a sua volta, acquistò tra il 1645 e il 1647 altri undici casali per 62500 scudi insieme con un titolo di conte e uno di duca, rispettivamente sui casali di S. Giovanni la Punta e di Aci Castello (M. Aymard, *Bilancio di una lunga crisi finanziaria* cit., pp. 1006, 1009, 1018; E. Portal, *I Massa di Sicilia. Principi di Castelforte*, estratto dal «Giornale Araldico-Genealogico-Diplomatico», anno XXIII, n. 4, Direzione del Giornale Araldico, Bari 1895, pp. 3-6).

¹²⁸ Cfr. Asp, Cm, *Processi*, fz. 960, fasc. 92, Aloisio Ramondetta di Catania (1621).

interessante emerso dall'analisi di questi processi è il carattere evidentemente strumentale delle obiezioni – tutte gravitanti in un modo o nell'altro intorno alla recente nobilitazione e/o alla provenienza da città feudali delle famiglie in questione – ora fatte proprie ora respinte dagli stessi attori (priorato, Lingua, gran maestro, singoli cavalieri) che continuamente si scambiano nei ruoli di “contraddicenti” e di difensori delle prove.

Il primo caso in ordine di tempo è quello di Diego Palermo di Modica: le conclusioni cui giunsero i due commissari – nominati ancora una volta *in partibus* dal gran maestro (dicembre 1644) –, ovviamente a favore del candidato, furono infatti contraddette dal giudizio dell'intera assemblea priorale che, unendosi al parere di fra Stefano Goto e Giovan Salvo Balsamo, respinse i due quarti paterni del candidato (maggio 1645), Palermo e Sedegno. Per il primo non era stato provato il requisito di 200 anni di antichità – «arbore et descendentia» – ma solo, con un privilegio regio del 1509, la discendenza e la nobiltà messinese della famiglia da quella data ad oggi (74 anni in meno)¹²⁹; mentre per il secondo, che i testi avevano dichiarato essere una famiglia originaria della Spagna, mancava la grazia «delli limiti e non vi è albore di discendenza né scritture autentiche di la nobiltà di detta famiglia»¹³⁰.

Quali furono le ragioni del rigetto? Per i Palermo in particolare sembra di trovarsi di fronte a una modesta famiglia di provincia che cerca di forzare anzitempo le porte dell'Ordine, in cerca di una legittimazione che cancelli un passato, almeno in parte, ignobile: l'incerta genealogia gira infatti intorno ad alcune cariche burocratiche e giudiziarie, prima ricoperte a livello centrale e poi locale: mastro secreto del Regno, ufficio detenuto da quattro membri della famiglia; giudice della Regia Gran Corte; giudice del tribunale e mastro giurato della contea di Modica; giurato e capitano dell'omonima città¹³¹. Anche i Sedegno avrebbero legato le loro fortune alla contea

¹²⁹ Per altro nel fascicolo non c'è traccia del privilegio, tranne che non si trovi negli ultimi fogli, molto rovinati e illeggibili.

¹³⁰ Ivi, fz. 970, fasc. 176, Diego Palermo di Modica (1645), ff. 58v-61r, relazione finale dei commissari e voto dell'assemblea priorale. Il parere dell'assemblea è del 24 maggio, mentre il 12 precedente i due commissari *in partibus* avevano accettato tutti e quattro quarti e, «particolarmente», quelli Crescimanno e Guevara perché già più volte provati in altri processi, un'indiretta ammissione del fatto che la prova degli altri due quarti non fosse al di sopra di ogni sospetto.

¹³¹ Cfr. ivi, ff. 1v-3r, *Discesa di don Diego Palermo*. La genealogia ricostruita da questo memoriale è confusa e mescola nomi simili, cosicché non stupiscono i rilievi

siciliana, dove si era trasferito Cristoforo, nobile di Arévalo (Castiglia), ricoprendovi le cariche di castellano, luogotenente e governatore¹³². Nonostante tutto, Diego Palermo venne ammesso – verosimilmente la Lingua d'Italia ribaltò il giudizio del priorato – e negli anni successivi ricoprì la *dignità* gerosolimitana di gran croce e bali di Venosa (priorato di Barletta), «ricoprendo importanti uffici pubblici a Malta e a servizio dell'Almirante»¹³³. Si possono ipotizzare pressioni sul gran maestro da parte del conte di Modica, Juan Alfonso Enriquez-Cabrera – viceré di Napoli, dopo esserlo stato di Sicilia (1641-43)¹³⁴ – il cui territorio godeva *de iure* di alcuni privilegi in merito al ricevimento di cappellani e donati gerosolimitani e *de facto* di un antichissimo legame stretto con l'Ordine già a partire dal '300 con i cavalieri gerosolimitani delle famiglie Giurato, Arezzo e La Rocca¹³⁵. D'altra parte i Palermo sono un chiarissimo esempio di quella mobilità sociale particolarmente apprezzabile nei confini della contea e legata a doppio filo con l'Ordine di Malta: «originari di Messina, i primi ad insediarsi a Scicli furono i figli di Giovanni, che in seconde nozze aveva impalmato donna Beatrice Crescimanno», sorella del ricevitore fra Vincenzo: il citato fra Diego, Giuseppe e Cesare – che sposarono rispettivamente Gerolama Arezzo e Anna Fede, esponenti

sollevati dall'assemblea priorale. Cfr., per esempio, la concessione dell'ufficio di mastro secreto da parte di Carlo V (Toledo, 29 settembre 1525) – esecutoriata dal viceré Enrico de Cardona (Palermo, 8 novembre 1526) – a favore dei fratelli Cristoforo e Mariano Palermo, figli ed eredi del magnifico Nicola, nella quale si fa riferimento al fatto che il medesimo ufficio era già stato di Salvo e Giovanni Nicoletta, padre e figlio, dei quali nemmeno la «Discesa» chiarisce la parentela con Cristoforo e Mariano (Nicola e Giovanni Nicoletta erano fu la stessa persona? Salvo coincide con il trisavolo del candidato?). La «Discesa» si chiude con un riferimento al suo autore: «il cavaliere don Giovanne di Zunigha e Sedegno fa di sua mano la nominata relatione di casa Sedegno benché non sia sotto scritta» (ivi, ff. 78v-81v); potrebbe trattarsi di un cavaliere gerosolimitano del gran priorato di Castiglia e León (Lingua di Castiglia). In Ahn, Om, *Orden de San Juan*, exp.te 23320, sono conservate le prove di nobiltà di un Hernando Zuñiga y Sedeño (1540), forse suo parente.

¹³² Suo figlio Francesco fu capitano di fanti e padre di Aloisia, nonna paterna del «pretendente»; per i testi ascoltati a Ragusa i Sedegno erano nobili di quella città (cfr. ivi, ff. 6r-58v).

¹³³ G. Barone, *Costruire il blasone* cit., p. 52; G. Pace, *Modica-Randazzo, Commenda di S. Giovanni Battista*, in L. Buono, G. Pace Gravina (a cura di), *La Sicilia dei cavalieri* cit., pp. 190-191.

¹³⁴ D. Ligresti, *Sicilia aperta (secoli XV-XVII)* cit., pp. 53-54.

¹³⁵ Per altri cavalieri modicani, cfr. G. Pace, *Modica-Randazzo, Commenda di S. Giovanni Battista* cit., pp. 190-191n; A. Minutolo, *Memorie del Gran Priorato di Messina* cit., pp. 343-344; D. Ligresti, *Sicilia aperta (secoli XV-XVII)* cit., p. 86.

di famiglie del patriziato locale – e Tommaso, «ricchissimo e senza prole (per la dote della moglie Francesca Naselli) [che] acquistò le baronie di S. Margherita Galati e S. Stefano»; delle figlie, due presero i voti, mentre la terza, Aloisia, si sposò tre volte e sempre con personaggi illustri: il barone Carlo Di Stefano, don Giuseppe Arezzo e il principe Francesco Grimaldi e Rosso. «Con parentele così potenti e relazioni così influenti, i Palermo si potevano permettere di fare il bello e il cattivo tempo a Scicli, dove monopolizzarono le cariche pubbliche nella seconda metà del XVII secolo»¹³⁶ e si resero protagonisti di delitti e aggressioni, mai perseguite, che nel 1683 spinsero a «intervenire lo stesso conte di Modica, Gaspare Enriquez-Cabrera, con un ordine da Madrid *Sopra l'aggiustamento delle trepidezze fra le famiglie Palermo, Grimaldi ed Arezzo*»¹³⁷.

In questo contesto più nota è la vicenda di un altro modicano, fra Agostino Grimaldi – il cui processo venne approvato nello stesso anno in cui si “litigava” per quello di Diego Palermo¹³⁸ – e della sua famiglia, altro esempio di rapida ascesa sociale alle spalle di un feudatario, il conte di Modica, lontano e bisognoso di denaro. Discendente dal ramo genovese della famiglia, il padre di Agostino, Giovanni, aveva sposato nel 1627 Girolama Rosso Landolina che gli aveva portato in dote la baronia di Scirumi (Lentini), alla quale si aggiunse alla morte del padre Giuseppe (1635) quella di S. Giovanni e Randello nei pressi del caricatore di Scoglitti¹³⁹. Fu governatore

¹³⁶ G. Barone, *Costruire il blasone* cit., p. 52, che si rifà a S. Santiapichi, *Scicli nel Seicento*, Maltese, Modica 1911, p. 47.

¹³⁷ G. Barone, *Costruire il blasone* cit., pp. 52-53. Non stupisce (sic) allora che in occasione di una schioppettata esplosa nella pubblica piazza da Giuseppe Palermo contro un suo nemico – successivamente fatto assassinare da «due banditi fatti arrivare da Chiusa Sclafani ed alloggiati per molti mesi in casa del fratello don Cesare» –, il capitano di giustizia, Guglielmo Giavatto, non «facesse alcunché per punire il reo» (ivi), tanto più se si considera che il figlio di quest'ultimo, Giuseppe, era stato ammesso come cappellano conventuale nel 1667 e commissario delle sue prove era stato proprio fra Diego Palermo, allora ricevitore di Scicli (cfr. Asp. Cm, *Processi*, fz. 974, fasc. 218, Giuseppe Giavatto di Scicli (1667), sf, commissione priorale (29 ottobre 1666). Lo stesso fra Diego, insieme con i fratelli Tommaso e Cesare, fu protagonista nel 1672 dell'assalto a Torre Trigona, palazzo-fortezza del marchese di Canicarao, con il quale pendevano alcuni «contrastati patrimoniali» (G. Barone, *Costruire il blasone* cit., p. 53).

¹³⁸ Cfr. Asp. Cm, *Processi*, fz. 969, fasc. 174, Agostino Grimaldi di Modica (1645). Al momento del processo Agostino aveva 6 anni.

¹³⁹ «Maestro razionale della contea, legato da vincoli di parentela e di alleanza politica con i La Restia, i Celestre ed i Valseca, tra i principali organizzatori della

della contea una prima volta dal 1650 al 1654, mentre un secondo mandato, acquistato per 2800 onze, somma «che serviva con urgenza per estinguere alcuni debiti degli Enriquez-Cabrera in Spagna», fu bruscamente interrotto dal conte a favore di Giuseppe Ascenzo, che – capofila di quella famiglia legata all’Ordine di Malta per i servizi di almeno due cappellani conventuali¹⁴⁰ – «già governatore dal 1658 al 1664 [...] poteva considerarsi il maggiore antagonista politico dei Grimaldi»¹⁴¹.

Agostino, destinato a sorte tra i figli maschi a vestire l’abito gerosolimitano, interpretò in termini “vocazionali” il suo ruolo, divenendo cavaliere modello di Modica e dell’Ordine, testimonianza, credo per nulla eccezionale, di un’attiva accettazione delle scelte obbligate offerte dalla società aristocratica del tempo¹⁴². Cadde valorosamente in battaglia nel 1660, a soli ventun’anni, durante la guerra di Candia: alla morte di Agostino seguì «un complesso cerimoniale [...] che doveva perseguire il triplice obiettivo di fare di quel cavaliere un martire della cristianità, di elevare il rango della casata Grimaldi e di accrescere il prestigio del patriziato di Modica»¹⁴³. Non a caso, nel 1662 venne edito *L’idea del Cavalier Gerosolimitano mostrata nella vita di Fra D. Agostino Grimaldi e Rosso*, significativamente «publicata ad istanza delli giurati della città di Modica»¹⁴⁴. Più in generale l’ammissione di fra Agostino, ma lo stesso può dirsi per fra Diego Palermo, rientra nei «consueti processi di nobilitazione

fondazione di Vittoria e del “cannamelito” di Boscopiano», don Giuseppe ottenne l’infeudazione dei latifondi di S. Giovanni e Randello nel 1609. Quattro anni prima aveva sposato la ricca ereditiera Antonia Lorefice, figlia unica di Niccolò, patrizio di Modica (G. Barone, *Costruire il blasone* cit., p. 57).

¹⁴⁰ Cfr. *supra*, pp. 134-135.

¹⁴¹ G. Barone, *Costruire il blasone* cit., pp. 55-66, che sottolinea come «le scarse notizie sul secondo mandato di don Giovanni confermano l’aspra competizione tra le famiglie più titolate per l’accesso alle cariche pubbliche, nonché la persistenza di vere e proprie faide che spaccavano trasversalmente linee di parentela e gruppi clientari nel contrasto irriducibile per il predominio politico» (ivi, p. 63).

¹⁴² L’ultima lettera scritta da fra Agostino ai genitori, poche ore prima della sua morte si conclude così: «e Voi Signora Madre datevi pace, supponendo che quand’anche havessi vissuto centinaia di anni non potevo mai sortire fortuna sì gloriosa, qual si è morire per la Santa Fede. Domando la benedizione per ultimo abbraccio. A Dio. Nell’acque di Candia, li 23 agosto 1660, obbedientissimo figlio che va ad eternarsi».

¹⁴³ Ivi, pp. 77-78 e, su tutta la vicenda, pp. 66-81.

¹⁴⁴ G. P. Dell’Epifania, *L’idea del Cavalier Gerosolimitano mostrata nella vita di Fra D. Agostino Grimaldi e Rosso*, Messina 1662.

e di massimizzazione delle funzioni dei figli, incaricati di acquisire titoli [e] dignità che dilatassero il patrimonio d'onore della famiglia e rendessero più spediti e più accettati i processi di ascesa sociale»¹⁴⁵; insomma l'esatto contrario di quanto affermato proprio ne *L'idea del Cavalier Gerosolimitano*: «il portar questa Croce non fa nobile chi la porta, ma lo suppone»¹⁴⁶. A distanza di anni i Grimaldi continuavano senz'altro a beneficiare dell'onore procurato loro da Agostino, tanto che il fratello Carlo, «subentrato nei titoli e nei beni paterni nel 1674», recuperò alla famiglia la carica di governatore della contea (1676-77 e 1692-93) e si distinse per il suo valore militare durante la rivolta di Messina: «armò una compagnia di fanti a sue spese che combatté contro i francesi nel 1677 e repressé severamente i tumulti antispannoli scoppiati a Ragusa. Per tali benemeritenze nel 1692 fu insignito da Carlo II col titolo di principe: morì senza figli insieme alla consorte sotto le macerie del terremoto del 1693»¹⁴⁷.

Un altro caso, vicino nel tempo e nello spazio, dimostra come la ricerca di un "bollino" gerosolimitano su questi tentativi di arrampicata sociale non era operazione priva di rischi. Mario Saverio Gargallo di Lentini, ma nato a Siracusa, fu ricevuto con dispensa di minor età a 5 anni nel 1649¹⁴⁸. Le sue prove, raccolte dai commissari e approvate dall'assemblea priorale circa un anno dopo, approdate al giudizio della Lingua d'Italia furono invece respinte (35 voti contro 7) – l'esatto contrario di quanto avvenuto con Diego Palermo – a causa del bisnonno paterno del candidato, Francesco, nato in Catalogna e non a Lentini come il processo documentava, e più in generale per l'incertezza della sua genealogia¹⁴⁹. Il gran maestro e il Consiglio – dopo aver deputato per un supplemento di prove nuovi commissari, che si recarono a Lentini a sentire altri testi, ma senza riuscire ad accertare la verità – concessero allora un anno di tempo

¹⁴⁵ A. Spagnoletti, *L'Ordine di Malta e la Sicilia* cit., p. 27; cfr. anche Id., *Stato, aristocrazie e Ordine di Malta nell'Italia moderna* cit., pp. 44-45; A. Coco, *Religione e devozione del cavaliere gerosolimitano*, in L. Buono, G. Pace Gravina, *La Sicilia dei cavalieri* cit., pp. 273-278.

¹⁴⁶ G. P. Dell'Epifania, *L'idea del Cavalier Gerosolimitano* cit., p. 38.

¹⁴⁷ G. Barone, *Costruire il blasone* cit., pp. 62-63.

¹⁴⁸ Asp, Cm, *Processi*, fz. 971, fasc. 192, Mario Saverio Gargallo di Lentini (1650), ff. 15r-16r, fede di pagamento del passaggio (onze 316.20) al ricevitore di Augusta, fra Marcello Beningucci (16 settembre 1649).

¹⁴⁹ Cfr. Nlm, Aom, arch. 2254, ff. 307r-314r.

al candidato per dimostrare la sua ascendenza¹⁵⁰. Secondo le obiezioni avanzate dalla Lingua, infatti, essa non copriva i 200 anni, non dimostrava la legittimità della discendenza del bisnonno – che risultava anche possessore di beni in Catalogna e con una figlia che vi si era sposata e vi viveva – e riportava un solo titolo, «spettabile», per altro contenuto in una corrispondenza privata¹⁵¹.

Ma l'accusa più grave avanzata dagli «avversari» si basava su alcune notizie contenute nel *Teatro Genologico* del Mugnos, secondo le quali Francesco Gargallo sarebbe stato nipote di un Tommaso Gargallo, catalano e vescovo di Malta, che lo aveva inviato per amministrare alcuni suoi beni a Lentini, dove Francesco si era sposato¹⁵². L'accertamento di questa parentela – confermata per altro da altri tre atti redatti dall'ecclesiastico gerosolimitano¹⁵³ – avrebbe infatti obbligato il candidato a fare le sue prove nella Lingua d'Aragona (priorato di Catalogna) – in ossequio al requisito dei "limiti" – dove era stata ricevuto a suo tempo come cappellano conventuale il vescovo Tommaso Gargallo¹⁵⁴.

¹⁵⁰ Sulla decisione presa a Malta dovette probabilmente influire il fatto che i testi del primo processo per molti dei capitoli dell'interrogatorio si erano richiamati semplicemente alle dichiarazioni del primo di loro – «come nel primo testimonio» –, adducendone come sospettosa giustificazione «che per la prescia non si è potuto esemplare tutto» (Asp, Cm, *Processi*, fz. 971, fasc. 192, Mario Saverio Gargallo di Lentini (1650), f. 163r).

¹⁵¹ La genealogia aveva come punto di partenza un documento del 1476, consistente in una donazione, non «legalizzata», di Francesco Gargallo; dalle carte del processo questi risultava poi come tutore della sorella già dal 1458, in seguito alla morte del padre Michele Antonio, e poco più avanti come testatore nel 1598, cosicché «è forza dire che fusse il detto Francesco d'anni 140»; tale discrepanza si sarebbe risolta provando l'esistenza di un altro Francesco e di un altro Antonio (*senior* e *junior*), «come [effettivamente] appare nell'albore» allegato al processo, ma dei quali però, sempre secondo il parere della Lingua, non veniva dimostrata la discendenza (Nlm, Aom, arch. 2254, ff. 307r-314r). Analizzando le carte del processo depositato nell'archivio del priorato, ciò che semmai risulta forzata è l'identificazione operata dalla Lingua tra i due Francesco (cfr. Asp, Cm, *Processi*, fz. 971, fasc. 192, Mario Saverio Gargallo di Lentini (1650), f. 2r, genealogia; ff. 43r-54r, scritture del quarto Gargallo, dove risultano per altro alcune differenze di datazione dei documenti citati e contestati dalla Lingua d'Italia).

¹⁵² Cfr. F. Mugnos, *Teatro genologico delle famiglie nobili titolate fevdatarie ed antiche nobili del fidelissimo regno di Sicilia viventi ed estinte*, tomo I, Palermo 1647, rist. an., Forni Editore, Bologna 1988, p. 321.

¹⁵³ Una procura del 1600 per la tutela dei figli minorenni di Francesco, una donazione del 1613 a un figlio naturale di questi, Alfio, e uno «sproprio» *ante mortem*.

¹⁵⁴ Asp, Cm, *Processi*, fz. 985, fasc. 192, Diego Gargallo di Siracusa (1711), ff. 1-15, relazione dei commissari revisori della Lingua d'Italia, fra Ottavio Buon del Monte e fra Onofrio Rizzo.

Fortunatamente i punti contestati dalla Lingua sono affiancati da alcune controdeduzioni a difesa del candidato, annotate a margine e sviluppate in un altro documento: innanzi tutto i testi sentiti durante il supplemento di prove disposto da Malta avevano confermato la nascita a Lentini di Francesco (e non poteva ostare a questo il fatto che possedesse beni in Catalogna); in secondo luogo soltanto uno di loro, tanto nel primo quanto nel secondo processo, lo aveva accreditato come nipote del vescovo di Malta, appoggiandosi appunto all'autorità del Mugnos – che andava invece «reprobato come favoloso» – e citandolo in modo così preciso che c'era da meravigliarsi «come facilmente habbi impresso questo concetto dalla lettura del Mignios [sic] da lui specificata, [che] secondo le leggi di nessuna fede si considera», come poteva confermare un «decreto del viceré circa la fede che deve dare al Mignios o sia perché scrisse male d'alcune famiglie come a capriccio l'interpreta l'avvocato avverso, o perché non contiene verità, come il sudetto decreto del viceré lo dichiara»¹⁵⁵.

La controversia andò molto per le lunghe e si concluse soltanto nel 1668 con due sentenze, rispettivamente del Consiglio Ordinario e del Consiglio Compito (che del primo faceva funzione di appello), che, forti del parere dei conservatori della nobiltà, rigettavano le prove di Mario Saverio Gargallo e lo obbligavano a «melius probandi» la discendenza del bisnonno Francesco, pena l'esclusione definitiva dall'Ordine. Quanto mai significativa è l'annotazione posta a margine dei due pronunciamenti del Consiglio: «advertentia che [il candidato] non fece li prove e restò mortificato, si fece monaco di Santa Thiesia»¹⁵⁶.

Sull'esito finale della vicenda potrebbe aver pesato, ancora una volta, il modesto *pedigree* familiare, e cioè l'appartenenza a un patriziato locale periferico, certificata per altro solo a partire dal '600 con le cariche ricoperte a Lentini dal nonno del candidato, Vincenzo: castellano, capitano nel 1616, più volte giurato tra il 1615 e il 1644, patrizio nel 1640, rappresentante per la città al parlamento del 1638 e due volte capitano d'armi tra il 1638 e il 1644¹⁵⁷. Una notazione dei

¹⁵⁵ Il testo del Mugnos non poteva dunque essere utilizzato come prova, tanto più che egli identificava Francesco come fratello del vescovo e non come nipote (NIm, Aom, arch. 2254, ff. 307r-314r).

¹⁵⁶ Asp, Cm, *Processi*, fz. 985, fasc. 192, Diego Gargallo di Siracusa (1711), ff. 74-76, copia delle sentenze del Consiglio Ordinario (26 maggio 1668) e del Consiglio Compito (22 giugno 1668).

¹⁵⁷ Ivi, fz. 971, fasc. 192, Mario Saverio Gargallo di Lentini (1650), ff. 51r-52r, 54r; il processo riporta come giurato anche un Francesco, nonno dell'omonimo contestato

testi del processo però apre altri scenari: mentre era capitano di Lentini, Vincenzo aveva infatti difeso la giurisdizione dell'Ordine, rimettendo al suo foro «alcuni familiari ch'erano proseguiti dalla corte temporale»; non solo, ma lui e il figlio Francesco potrebbero essere identificati con i subaffittuari dei censi gravanti sui feudi e beni della locale commenda gerosolimitana di S. Giovanni li Bagni – «recollecti in societatem feudorum iurium censualium et aliorum comenda[re] spectantis ad Venerandum Prioratum Messane Sacrae Religionis Hierosolimitanae» – per gli anni 1644-47, insieme con i fratelli Carlo e Francesco Conversano¹⁵⁸, forse parenti di uno dei testi del processo, il canonico e dottore don Giuseppe Conversano, commissario del S. Ufficio e soprattutto conservatore dei privilegi dell'Ordine¹⁵⁹. In questo caso, tutta la vicenda potrebbe essere inquadrata nel tentativo della famiglia Gargallo di "sfruttare" un legame pregresso con l'Ordine di Malta per ottenere l'ammissione di Mario Saverio, nonostante l'imperfezione della sua nobiltà. Ma sull'opposizione della Lingua potrebbe avere influito anche la sospetta parentela con il vescovo di Malta Tommaso Gargallo, che nel 1580 fu tra i fomentatori della rivolta contro il gran maestro La Cassièr e propiziò l'arrivo dei gesuiti nell'isola nel 1592¹⁶⁰.

e quadrisavolo del candidato. Minutolo attribuisce la carica di castellano di Lentini alla famiglia fin dal suo capostipite, (Michele) Antonio, che la ricevette «per Regia concessione», cosa che però non risulta dal processo (A. Minutolo, *Memorie del Gran Priorato di Messina* cit., p. 300).

¹⁵⁸ Asp, Cm, fz. 562, *Gran Priorato di Messina, Commenda di Lentini*, doc. n. 6, subgabella degli *iura censualia* della commenda, notaio Francesco de Avolio di Siracusa (3 marzo 1644). Il documento attribuisce a Vincenzo il titolo di *utriusque iuris doctor* e non fa menzione della sua parentela con Francesco, che risulta «civis nunc et habitator fidelissime urbis Siracuserum ob ductionem uxoris».

¹⁵⁹ Ivi, *Processi*, fz. 971, fasc. 192, Mario Saverio Gargallo di Lentini (1650), ff. 161r-174v, testi sentiti a Lentini tra il 9 e l'11 febbraio 1650. Come nel caso di Marsala, i testi sottolineano come a Lentini vigesse la separazione di ceto «e quando alcuna volta per potenza delli signori viceré è stato dato alcuno di detti offitii a persone ignobili, la detta città l'ha consultato [...] con fare nota nelli libri di detta città, qualmente non si intende [...] essere stato fatto legittimamente»; nella città non si aggregavano inoltre famiglie popolari «e quando per qualche forza ci ne fossero state pure si sogliono fare le debite protesti per l'indennità delli privilegi di detta città» (ivi, f. 162v, 166r). Come per la maggior parte dei feudi dell'Ordine, anche quelli della commenda di Lentini godevano del mero e misto imperio (cfr. F. D'Avenia, *Le commende gerosolimitane in Sicilia: patrimoni ecclesiastici, gestione aristocratica* cit., p. 78).

¹⁶⁰ R. A. de Vertot, *Histoire des chevaliers hospitaliers de Saint Jean de Jerusalem*, Amsterdam 1742 (V ed.), pp. 142-145, 155; A. Donna D'Oldenico, *Redditi e spese dell'Ordine Militare Gerosolimitano di Malta nel 1587* cit., pp. 13-15.

Poco più di quarant'anni dopo la bocciatura delle prove di Mario Saverio Gargallo, che nel frattempo era morto a Palermo nel 1693, la medesima controversia si ripropose per quelle di Diego Maria Gargallo, che era figlio di Giuseppe, nipote *ex fratre* dello stesso Mario Saverio. La famiglia ritentava dunque la scalata all'onore gerosolimitano, questa volta con successo, grazie anche a una migliore protezione garantita dal vertice dell'Ordine e dalla corte papale: ben tre dispense – minor età, commissari *in partibus* e prove da condursi nella sola città di Siracusa (e, a discrezione dei commissari, eventualmente anche a Lentini per il quarto Gargallo)¹⁶¹ –, frutto di due brevi pontifici, ratificati dal gran maestro¹⁶². Paradossalmente adesso i ruoli si invertivano: la Lingua, attraverso i due commissari revisori delle prove, sposava le tesi dei commissari *in partibus*, favorevoli all'ammissione del candidato, mentre il priorato respingeva le loro conclusioni, votando a maggioranza un'altra relazione redatta da due commissari revisori nominati a sorteggio dall'assemblea priorale stessa¹⁶³. Ed è molto significativo che questa avesse commissionato la relazione, «per essere stato fatto [il processo] dai commissarii in partibus», riproponendo la nota controversia giuridizionale con il gran maestro¹⁶⁴.

Per i sostenitori del candidato, se a suo tempo le prove di Mario Saverio Gargallo erano state respinte, ciò avvenne giustamente

¹⁶¹ Il secondo quarto materno Paternò avrebbe infatti dovuto essere provato a Catania. Gli altri due quarti erano Platamone (secondo paterno) e Bonaiuto (primo materno).

¹⁶² Asp, Cm, *Processi*, fz. 985, fasc. 287, Diego Maria Gargallo di Siracusa (1711), ff. 294-297, dichiarazione dei commissari *in partibus*, fra Silvio Sciortino e fra Mario Tudisco. I due brevi pontifici sono del 27 aprile 1710 e del 1° febbraio 1711.

¹⁶³ Votarono a favore della relazione il luogotenente fra Andrea Di Giovanni, fra Pietro de Gregorio, il commendatore fra Carlo Crisafi, fra Andrea (Fortunato) Di Giovanni, fra Michele Riggio e fra Tommaso Crisafi; di parere opposto furono soltanto fra Giacomo Cocchiglia che accettò «il processo per buono e valido per le ragioni addotte in uno scritto da me presentato a questa Veneranda Assemblea» e Tommaso Scozia con la medesima dichiarazione (ivi, ff. 399-401, sottoscrizioni dell'assemblea priorale). Una nota vergata a margine di una minuta, contenente le obiezioni dell'assemblea priorale, rivela la vivacità della controversia: «questo è il fatto ci fece il nostro avvocato dove si vede che li ponti della Vostra Assemblea furono setti e contrari [...] questi signori commissari Ruffo e Stagno anno [sic] dato campo al pretendente di esclamare e al cav. Cocchiglia di gridare peggio» (ivi, ff. 20-21).

¹⁶⁴ Ivi, ff. 17-18, dichiarazione del mastro notaio Domenico Pellegrino (Messina, 27 giugno 1711), nella quale però questo riferimento ai commissari *in partibus* è cancellato, probabilmente per ragioni "diplomatiche".

perché «il pretendente d'allora trascurò infatti d'allegare il punto sostanziale con cui havea potuto destrugere afatto la contraddizione che gli si faceva da suoi avversari», ovvero che, «se bene detto nobile Francesco [bisnonno di Mario Saverio e quadrisavolo di Diego] fosse nepote del mentovato vescovo di Malta non lo era tale per ragione della famiglia Gargallo» per due motivi: il primo era che Vincenzo, figlio del citato Francesco, era stato più volte giurato, patrizio e capitano d'armi, nonché ambasciatore di Lentini al parlamento di Palermo del 1638, «tutte cariche nobili alle quali non haveria potuto aspirare quando che il Padre fosse stato della famiglia Gargallo di Catalogna»; il secondo era che in due atti del vescovo Gargallo del 1600 e del 1613 Francesco era sì citato come suo nipote, ma in quanto figlio di una sorella (*ex sorore*), che rimaneva dunque al di fuori della genealogia e dei quarti da provare. Per l'assemblea priorale con questo argomento «a noi maggiormente pare che s'entra nel laberinto, onde per spianare la difficoltà è di mistero» che il candidato esibisse una documentazione più completa (testamenti e capitoli matrimoniali) per dimostrare la sua genealogia, «perché non esibendosi detta scrittura o altra più propria a concludentemente provare la legittimità, non ha il pretendente li requisiti disposti da nostri statuti ordinationi capitulari e laudabili usi di nostra Religione, e mancando questa viene ad essere anco mancante nella nobiltà ad esservi di mancamento l'una e l'altra da anni cento in circa e però non si deve ammettere detta famiglia Gargallo come noi non l'ammettiamo anzi la ributtiamo»¹⁶⁵.

L'opposizione del priorato fu comunque inutile e per Diego Maria Gargallo si aprì una lunga militanza nell'Ordine¹⁶⁶ e una brillante carriera: al momento della sua morte (1773), era infatti luogotenente del priorato, ricevitore di Messina e, dal 1758, «ammistratore e

¹⁶⁵ Un altro punto di scontro tra le parti era una donazione di Francesco Gargallo alla figlia Aloisia del 1589, che l'assemblea priorale riteneva falsa perché in contraddizione con il testamento di Francesco del 1598 e con l'atto di procura del vescovo Gargallo del 1600. Su tutto cfr. *ivi*, ff. 1-15, relazione dei commissari revisori della Lingua d'Italia; ff. 388-391, relazione finale dei commissari *in partibus*; ff. 391-399, relazione dei commissari revisori dell'assemblea priorale, fra Francesco Ruffo e fra Giovanni Stagno; cfr. anche ff. 39-52, *Nota della scrittura esistente nel presente Processo per la quale si fonda la discendenza, legittimità e nobiltà della famiglia Gargallo*.

¹⁶⁶ Per il Villarosa il Gargallo «si destinse per militari virtù» (Carlo Antonio de Rosa, marchese di Villarosa, *Notizie di alcuni cavalieri del sacro Ordine Gerosolimitano illustri per lettere e per belle arti*, Napoli 1841, p. 156).

procuratore generale degli effetti e beni del Gran Priorato di Messina»¹⁶⁷. La perseveranza della sua famiglia nello sponsorizzare la sua candidatura a un abito gerosolimitano era stata premiata e la “vergogna” delle prove respinte di Mario Saverio Gargallo era stata cancellata.

Un altro interessante caso di contestazione fu quello di Vincenzo Natoli di Messina. A sollevare rilievi sulle sue prove, già accettate dal priorato nel giugno 1660, fu la Lingua d'Italia (di nuovo un rovesciamento delle parti), secondo la quale l'indagine era stata incompleta su tre punti: la verifica su scritture originali del primo quarto paterno¹⁶⁸, il conferimento dei commissari nel luogo di nascita del candidato e di origine della famiglia (Sperlinga) come previsto dallo statuto XX *de Receptione*, e la sottoscrizione dei membri dell'assemblea priorale – «mi rimetto alla relazione de' signori commissari» – mancante di un esplicito parere positivo o negativo (ordinazione 8 *de Receptione*)¹⁶⁹. Fu allora necessario un supplemento d'indagine, avviato con una nuova commissione priorale deliberata il 13 novembre 1660 da un'«assemblea particolare» e convocata su richiesta del candidato; questi il 3 dicembre successivo informava i commissari che i libri originali delle mastre da cui l'allora mastro notaio del Senato, Paolo Marino, aveva estratto alcune fedeli, «si come è cosa pubblica e notoria, son depersi e non sono in detto archivio»¹⁷⁰.

I commissari, compiuto inutilmente un ennesimo tentativo di reperire i documenti, il 9 dicembre sentirono quattro testi – «nobili e

¹⁶⁷ Cfr. Asp, Cm, fz. 562, *Commenda di Lentini*, doc. n. 114, gabella del feudo Triglione, notaio Francesco Mangano di Augusta (19 dicembre 1757); doc. n. 110, gabella del feudo di S. Leone, notaio Salvatore Bruno di Messina (13 giugno 1767); fz. 578, *Cabreo del Gran Priorato di Messina dell'anno 1773*, vol. I; fz. 585, *Volume di Conti (1769-1790)*, fascicoli sciolti, 12° conto generale dell'amministratore fra Diego Maria Gargallo (1771-72); 15° e 16° conto del ricevitore Gargallo (maggio 1771-aprile 1773); G. Pace, *Messina - Ricetta*, in L. Buono, G. Pace Gravina, *La Sicilia dei cavalieri* cit., pp. 187-188n; cfr. ivi anche pp. 96-97, 124, dove si fa riferimento agli interventi di restauro fatti per iniziativa del Gargallo nella chiesa priorale di Messina e in quella di S. Leonardo a Siracusa.

¹⁶⁸ Gli altri quarti, su cui non venne mossa alcuna contestazione, erano Orioles, baroni di Samperi (secondo paterno); Lanza, baroni del Moio e principi di Malvagna, e Gioeni del ramo di Messina (primo e secondo materno).

¹⁶⁹ Asp, Cm, *Processi*, fz. 973, fasc. 209, Vincenzo Natoli di Messina (1660), ff. 276r-277r, lettera della Lingua d'Italia al priorato di Messina, 28 luglio 1660.

¹⁷⁰ Si tratta di cinque fedeli che riguardano anni compresi tra il 1440 e il 1500.

ricchi» – che ne confermarono la sparizione (anche se non il motivo) seguita alla morte del Marino¹⁷¹, e si rivolsero anche al collegio dei notai – «primi giudici in causa di deperditione di libri di notari, mastri notari e archivariii» – che rilasciò loro una fede dello stesso tenore. Inoltre, «la parte medesima [la famiglia Natoli] volendo maggiormente fare apparire la sua vera soda e reale nobiltà originaria da questa città di Messina, havendo fatto migliori diligenze in detto archivio di detto illustre Senato, non solamente ha ritrovato a corroboratione e comprobatione delli suddetti fedì estratti del suddetto Paulo de Marino, ma assai d'avantaggio», e raccolse una lunga lista di concessioni di uffici, investiture, contratti e privilegi redatti dal 1474 al 1616¹⁷². A questo punto i commissari e l'assemblea priorale tornarono ad approvare il quarto Natoli (17 dicembre)¹⁷³.

Anche in questo caso, l'impressione è che le difficoltà sorte in sede di approvazione delle prove non riguardassero il merito formale, quanto quello sostanziale della nobiltà del quarto "incriminato". I Natoli erano infatti famiglia di recentissima nobilitazione feudale: il nonno del candidato, Giovanni Forte Natoli, rientrava nel novero di quei «grossi acquirenti di feudi e di titoli nobiliari – attivi tra '500 e '600 – [che] ignoriamo quasi completamente chi fossero»; nel 1597 aveva acquistato dal marchese di Geraci, Giovanni III Ventimiglia, alcuni feudi dello stato di Gangi e la baronia di Sperlinga – della quale divenne principe nel 1627, ereditata dal figlio Francesco, padre di Vincenzo, nel 1637 –, e tre anni dopo (1600) da Aloisia de Luna, duchessa di Bivona, la baronia di S. Bartolomeo¹⁷⁴.

¹⁷¹ I documenti si trovavano ovviamente nell'archivio del Senato al momento della redazione delle fedì (1644), alla quale due dei testi avevano presenziato, e vi erano ancora conservati fino al 1648-49.

¹⁷² Ivi, ff. 304r-308v, relazione finale dei commissari fra Tommaso Di Gregorio e fra Carlo Messina (17 dicembre 1660).

¹⁷³ Nella lettera di trasmissione degli atti del 13 gennaio successivo (ivi, f. 309r), il presidente dell'assemblea, fra Stefano Goto, restava comunque in attesa di una conferma dalla Lingua circa la necessità del conferimento dei commissari nel luogo di nascita del candidato, utile solo a verificare *in loco* la fede di battesimo con i registri originali, custoditi nell'archivio della curia arcivescovile di Messina (ivi, ff. 301r-302v).

¹⁷⁴ O. Cancila, *Baroni e popolo nella Sicilia del grano* cit., pp. 127, 136, 161. Riguardo ai Ventimiglia, «il rapporto con la famiglia Natoli durava da alcuni anni, probabilmente dagli anni in cui Giovanni III era strategoto di Messina [1588-89], e continuerà ancora per qualche tempo dopo il 1597»; la moglie di Giovanni, Maria, infatti, nel settembre 1603 prese in affitto per 5 anni lo «stato, terra e montagna di

Con questi precedenti e tenuto conto che gli altri tre quarti di Vincenzo Natoli erano di famiglie di comprovata nobiltà (Orioles, Lanza e Gioeni), non stupisce che una decina di anni dopo venissero contestate pesantemente anche le prove di Vitale Cammerata di Palermo (processo del 1670-71), uno dei rari casi *una tantum*, ovvero di famiglie – la cosa vale per tutti e quattro i quarti del candidato – che soltanto una volta nella storia si sottoposero al processo gerosolimitano della loro nobiltà. Ammesso con dispensa pontificia di minor età quando aveva appena tre anni, sull'ignaro bambino si scatenò un'accesa controversia, la cui entità è già ricavabile dalla corposità del suo processo: quasi 700 pagine a cui vanno aggiunte una grande quantità di carte, non numerate e non ammesse nel *dossier* ufficiale, perché contenenti scritture non «comprobate con li loro originali»¹⁷⁵. Fin dall'inizio risultò evidente il pregiudizio negativo dei due commissari (deputati dal priorato nell'ottobre 1670), fra Sancio Gravina e fra Tommaso Spadafora, il primo dei quali era «suspetto come inimico del padre d'esso pretendente come costa per supplicatione di detta suspitione». Non si può escludere, infatti, una riedizione della vicenda Di Giovanni-Ramondetta, se si considera che Filippo Cammerata, padre di Vitale, aveva alla spalle una illustre carriera di giudice: corte pretoriana e di appellazione di Palermo (tra il 1659 e il 1666), Regia Gran Corte e Concistoro della Sacra Regia Coscienza al momento delle prove del figlio; inoltre aveva ricevuto nel 1668 dal viceré Alburquerque una patente di capitano d'armi «con

Ganci coi soi feghi e pertinentii», operazione che aveva probabilmente «alla base il proposito dei Natoli di garantirsi meglio il pagamento della rendita loro dovuta con una parte del canone d'affitto da versare al marchese». La rendita in questione, parte della quale era stata compensata con la cessione dei feudi gangitani (Alburquia e Capuano), spettava al Natoli in quanto creditore del fallito banco di Paolo Gerolamo Borzone (Id., *Alchimie finanziarie di una grande famiglia feudale nel primo secolo dell'età moderna*, «Mediterranea. Ricerche storiche», n. 6 (2006), pp. 117, 120-121, disponibile on-line su www.mediterranearicerchestoriche.it). Cfr. anche F. De Spuches, *La storia dei feudi e dei titoli nobiliari di Sicilia* cit., vol. VII (1931), p. 453.

¹⁷⁵ Queste carte “extraprocessuali” consistevano in una «contradditione e scritture d'essa contradditione in esso accluse e serrate»; due lettere dei commissari con allegge altre scritture – autentiche ma non «comprobate con li loro originali» – «corroborante la detta contradditione»; una supplica presentata dal candidato insieme con tre «processoli» e relative scritture allegge (anche queste autentiche ma non confrontate con gli originali) per «legittimatione della pretesa purità di nobiltà» (cfr. Asp. Cm, *Processi*, fz. 976, fasc. 234, Vitale Cammerata di Palermo (1671), primi ff., trasmissione degli atti alla Lingua d'Italia da parte del luogotenente del priorato, 20 ottobre 1671).

potestà di *alterego* per tutto il Regno», e nel 1670 era stato scelto dalla reggente Marianna come consigliere regio.

Si trattava di una famiglia la cui nobiltà non poteva appoggiarsi su nessun titolo feudale, presente o passato, ma solo sul fedele servizio alla Corona. Il capostipite Giovanni Francesco, regio milite, era stato governatore della Camera reginale della regina Maria e capitano di giustizia di Palermo per nomina di re Alfonso nel 1438, mentre il figlio Giacomo, «consiliario regio», vicario e capitano d'armi per il Val di Mazara nel 1440¹⁷⁶, aveva trasferito la famiglia a Sutera, dove lui aveva ricoperto la carica di capitano di giustizia nel 1436 e i suoi successori quella di giurato per ben 7 volte, l'ultima nel 1601 con il bisnonno del candidato Giovanni Pietro¹⁷⁷; uno dei suoi figli rientrati a Palermo, l'*utriusque iuris doctor* Mario, aveva fatto carriera come giudice – tra il 1639 e il 1642 nella corte pretoriana di Palermo e nella Regia Gran Corte – ed era stato nominato da Filippo IV consigliere regio, posizioni consolidate dal figlio Filippo¹⁷⁸. È molto significativa, d'altra parte, l'insistenza con la quale in due testamenti prodotti tra le scritture del processo si sottolineasse con una punta di ingenuità la consistenza del patrimonio familiare, costituito soltanto da moneta sonante: nel 1460 «monete d'argento et oro murate nel muro della cammera grande della casa di esso testatore, esistenti sopra li pedati della fenestra alta che sta affaccio S. Marco» e, cinquant'anni dopo (1511), duemila «dubboloni seu pateccuni d'oro, quale volse et ordinao a detto suo herede universale che li dovesse conservare a perpetua memoria delli suoi antichi» insieme con 30.000 fiorini d'argento conservati in «sacchi di tela di cannavazzo», prova che il testatore era «homo molto facultoso e ricco e servito da quantità di schiavi»¹⁷⁹. Insomma: nessun titolo feudale e nessuna terra.

Non stupisce allora che, nella loro relazione finale, sottoscritta il 14 maggio 1671, i due commissari dichiarassero come, fin da

¹⁷⁶ La patente di nomina lo cita come nobile e cittadino di Palermo.

¹⁷⁷ Il figlio di Giacomo, Marino o Mariano, era stato anche lui capitano di giustizia (1457), mentre il nipote Andreotta, fu nominato nel 1511 vicario e capitano d'armi per il Val di Mazara.

¹⁷⁸ Ivi, ff. 1-9, *compendio delle scritture della famiglia Cammerata*. Minutolo fornisce dati leggermente diversi: Giovanni Francesco come capitano di giustizia di Sutera e non di Palermo e il figlio Giacomo come giurato di Sutera nel 1456, anziché capitano nel 1436 (cfr. A. Minutolo, *Memorie del Gran Priorato di Messina* cit., p. 197).

¹⁷⁹ Ivi; i testamenti sono rispettivamente quelli di Marino (1460) e Andreotta (1511).

quando erano arrivati a Palermo – prima tappa della loro missione in quanto città luogo di nascita del candidato e di origine dei due quarti paterni Cammerata e de Podio –, «da molti cavalieri» si fosse messo in dubbio che la nobiltà delle famiglie fosse «sussistente»; i commissari chiesero loro di provarlo con scritture autentiche e verificabili e iniziarono il processo «con ogni più rigoroso esame [...] per essere dette famiglie incognite a molti e di nuovo ingresso nella nostra Religione». Procedettero quindi all'escussione dei testi a Palermo, Girgenti (sui due quarti materni Puig de Roda e Monastra) e Sutura (per un supplemento di indagine sui Cammerata), ma, rientrati nella capitale, fu loro «rivelato» che il nonno materno, don Michele Puig de Roda, «fu medico fisico et in detta professione dottorato e professore d'altre scienze», come provato da un estratto di una scrittura redatta a Girgenti dal notaio Francesco Zambura.

I commissari, non potendo «per la distanza del loco» comprovarne la corrispondenza con l'originale, si misero in cerca di altre prove e raccolsero così una dichiarazione rilasciata *oretenus* dal medico chirurgo Giovanni Leonardo Gentile, che sosteneva di aver conosciuto don Michele e che questi aveva esercitato tanto a Palermo quanto nella terra di Raffadali, «loco di vassallaggio nella quale stava costituito con salario di salmi ottanta di frumento annui». Al momento di rendere fede per iscritto delle sue affermazioni, il Gentile si era però tirato indietro «a causa di non essimersi inimicitia per essere medico habitante in questa città». Inoltre, ai commissari erano state presentate alcune fedeli – di battesimo, matrimonio e morte – riguardanti la famiglia Monastra «con detta famiglia Puig de Roda», redatte a Raffadali e dalle quali «si vede» che quello era il loro luogo di residenza, «e si supponi dalli contradittioni essere dipendenti da detta terra», mentre nelle carte presentate dal candidato si affermava la loro origine «altrove e da Girgenti», carte che per altro presentavano «diversità di nome, giornati et annate» rispetto agli originali. Sulla base di queste indagini e riscontri – ai quali aggiungevano l'opportunità di reperire altre scritture sui Cammerata e sul cognome dei de Podio, perché non risultava a loro con certezza che fossero «ascendenti» del pretendente –, i due commissari accettarono «con le conditioni sudetti» i quarti Cammerata, de Podio e Monastra, mentre rigettarono decisamente quello Puig de Roda, a causa del comprovato esercizio dell'arte medica da parte del nonno del candidato¹⁸⁰.

¹⁸⁰ Si trattava di una delle professioni contemplate come impedimenti all'ammissione dall'ordinazione *7 de Receptione* e dal capitolo 17 dell'interrogatorio dei testi. Al

Il parere sostanzialmente negativo venne ribadito da Gravina e Spadafora nell'assemblea priorale del 20 ottobre, chiamata a esaminare le prove del Cammerata; sulla loro linea si schierarono «per degni rispetti» altri due cavalieri, fra Francesco Bisagno e fra Tommaso Ventimiglia, sia per le ragioni addotte dai due commissari, sia perché ritenevano inammissibili, in quanto non comprovabili, le scritture presentate extra processo dai commissari contro il candidato e dallo stesso a suo favore; se poi la Lingua d'Italia le avesse fatte verificare e si fossero rivelate a favore del Cammerata, entrambi dichiaravano: «io talvolta anco l'accetto e do per boni e validi». Il luogotenente del priorato, fra Giovanni Di Giovanni, e con lui i cavalieri Stefano Goto e Tommaso Di Gregorio, approvarono invece le prove, in quanto basate su scritture «comprobatì» e su testi attendibili, nonostante «le scritture di contraddittione quali vengono reprobati d'altre scritture anco presentati ad istanza del pretendente quali anco non admetto per esser l'uni e l'altri non comprobatì»¹⁸¹.

Prima della decisione finale, l'assemblea priorale aveva per altro condotto un'approfondita indagine su tutta la documentazione – quella costituente il processo e quella presentata dalle parti¹⁸² – nella quale venivano elencati, punto per punto, le questioni contestate al candidato e le sue controdeduzioni: tutta la controversia si risolveva sostanzialmente nell'accertamento della coincidenza o meno di alcuni de Podio e Puig de Roda, che esercitavano professioni vili, con gli ascendenti del candidato, e della famiglia Monastra, che abitava in una città feudale (Raffadali), con il suo secondo quarto materno. Così Gabriele e Francesco de Podio – che, stando alla ricostruzione dei contraddicenti, erano stati rispettivamente speciale dell'Ospedale Grande di Palermo con 70 onze annuali di stipendio e «capitano di cavalli, che s'amministra da persone ignobili» – secondo la versione del candidato, erano invece persone estranee alla genealogia da lui presentata, tanto più che Gabriele era «un bastardo di tal

termine della relazione, i commissari dichiararono anche l'ammontare del compenso ricevuto per l'espletamento del loro incarico: rispettivamente 150 e 180 scudi per «dieta, accesso e recesso» dalle loro città di residenza: Caltagirone, per il Gravina, e Messina per lo Spadafora (ivi, ff. 668-675).

¹⁸¹ Ivi, ff. 675-678, verbale dell'assemblea del priorato di Messina (20 ottobre 1671).

¹⁸² *Fatti della purità della legittimità del nobile don Vitale Camerata, cavati e dedotti dalla Veneranda Assemblea sopra il Processo del medesimo e scritture di contraddittione e risposta d'essi.*

cognome», come potevano testimoniare due medici dello stesso ospedale palermitano, mentre la carica di Francesco era quella di «capitano pratico nelle cose di guerra», riservata ai nobili e da non confondere con quella, ignobile, di «capitano di cancelli e costa» (o di cavalli)¹⁸³. Che poi la famiglia de Podio fosse nobile e antica a Palermo, lo dimostravano le deposizioni dei testi, un epitaffio «con titoli di veri nobili», collocato nella chiesa dei carmelitani, e soprattutto le scritture prodotte per il processo e «comprovate» dai commissari¹⁸⁴. Da queste risultava un'origine addirittura coincidente con i primi passi dell'Ordine in Terra Santa: «basteria solo dire che» il primo gran maestro, fra Raimond du Puy, sarebbe appartenuto a questa famiglia, «quale diede la forma dell'habito, istituì la regola e redusse suo Ordine a vera religione con approbazione della Santa Sede Apostolica»¹⁸⁵. La famiglia era «introdotta in molti regni della Spagna e d'Italia», come quello di Valencia dove nacque tale Ausias, governatore e vicecamerlengo a Roma nel 1458, poi arcivescovo di Monreale e infine creato cardinale di S. Sabina da Sisto IV nel 1473¹⁸⁶.

In realtà, come si ammetteva nel compendio delle scritture, non si poteva «havere cognitione» di come la famiglia fosse giunta in Sicilia, e non poteva colmare la lacuna una recente fede del Senato di Palermo che ne «testifica» la nobiltà da più di 370 anni. La genealogia del candidato rimontava infatti a Gombaldo – che nel 1300 per i suoi servizi alla Corona, ebbe concessi da Federico III beni allodiali e feudali appartenuti a un ribelle di Noto, «con la clausula iuris francorum, nelli quali vi è il fego seu baronia del Cugno» – e si snodava attraverso i tre suoi nipoti *ex fratre*: il primo, Giovanni, capitano di Noto nel 1407¹⁸⁷; il secondo, Egidio, consigliere, ambasciatore e maggiordomo dei Martini tra il 1394 e il 1407; e il terzo, Ludovico, capitano di Palermo nel 1440 e proprietario di una grande casa «in diversi corpi» nella contrada del Cassaro e quartiere di S. Cristoforo

¹⁸³ Lo dimostrava «l'istruzione viceregia che tiene la detta città sopra l'elettione delli suoi ufficiali», tanto che mentre Francesco era capitano «prattico», il capitano di cavalli era un certo Marcello Lopes.

¹⁸⁴ Ivi, ff. 225-231, *compendio delle scritture della famiglia Podio seu Poio*.

¹⁸⁵ Come si leggeva in una *Cronica della Illustrissima Militia y Sagrada Religion de S. Juan Bautista de Jerusalem* di non ben specificata redazione.

¹⁸⁶ Lo confermavano una citazione nella «tabella» della cattedrale di Monreale e l'epitaffio della sepoltura nella chiesa di S. Sabina.

¹⁸⁷ Attraverso la figlia Margherita i beni feudali della famiglia passarono nel '400 alla «casa Platamone».

«seu dello Ceuso», ereditata poi da suo nipote, Giambattista, che nel 1580 fu nominato castellano e governatore di Cefalù (carica riservata ai nobili); il figlio di quest'ultimo, infine, il magnifico Giovanni Antonio, bisnonno del candidato, per 17 anni di servizi prestati alla Corona, nel 1574 fu fatto «provvisore» di tutti i castelli e fortezze del Val di Noto¹⁸⁸. L'impressione è che i de Podio siciliani nulla avessero a che vedere con gran maestri e cardinali, ma fossero semplicemente una famiglia netina che aveva avviato la sua ascesa sociale sfruttando i rivolgimenti politici degli anni a cavallo del '300¹⁸⁹.

Analogo caso di omonimia sarebbe stato anche quello, già visto, di Michele Puig de Roda, supposto «*artis medicae doctor*» di Raffadali, come pareva confermare una fede di battesimo della figlia Maria Rosalia (18 febbraio 1626), madre di Vitale, «con nota in margine di mano aliena», e perciò stesso sospetta, che specificava la professione medica del padre, la sua nascita a Raffadali e il matrimonio della figlia con don Filippo Cammerata. Per la famiglia del candidato le cose stavano ben diversamente: c'erano due Michele Puig de Roda, fratellastri: uno medico a Raffadali, bastardo e da cui «non dipende» il pretendente, l'altro di Girgenti, titolare di un feudo in Catalogna (Roda), nonno materno di Vitale, «benché non si esibisca la prima concessione né investitura per non essere l'Arcivo e Cancelleria del Contato di Catalogna esistente per le guerre occorse in questa parte»¹⁹⁰. I documenti prodotti a supporto di tale tesi sembravano effettivamente inoppugnabili: due atti notarili del 1636 attestanti il

¹⁸⁸ Ivi.

¹⁸⁹ Sui de Podio, cfr. anche Bf, ms. 193, *Annali della Città di Trapani* cit., pp. 103-104, *Elogio della famiglia De Podio*, che afferma la presenza di «molti cavalieri» di questa famiglia a Siracusa, Noto, Palermo, Sciacca e Trapani. In quest'ultima un Antonio, regio familiare di Federico III, fu «presidente» delle fortificazioni della città.

¹⁹⁰ «La prova del dominio», per altro, si poteva evincere «dalle locationi e percezioni di frutti». Il doppio filo rosso che lega le scritture presentate per il quarto Puig de Roda (tra le quali diversi atti di gabella della signoria) è infatti quello della titolarità di questo possesso feudale e, come per i Cammerata, del servizio prestato alla Corona aragonese nel Regno di Sicilia: la signoria di Roda fu trasmessa di padre in figlio a partire dal capostipite Gaspare, cavaliere nobile e consigliere regio, nominato nel 1455 capitano d'arme e vicario «*contra rebelles et homines facinorosos*» per il Val di Noto (testamento del 1466); suo figlio Antiochio, anche lui «*militi catalano*» e consigliere regio, fu invece visitatore dei castelli e fortezze del Val di Mazara con «patente molto onorevole» rilasciata da re Ferdinando nel 1500. La terra di Roda restò alla famiglia fino al matrimonio di Caterina, sorella della madre del candidato, che la portò in dote al marito, Gerlando Belguardo, «nobilissimo» di Girgenti (ivi, ff. 149-155, *compendio delle scritture della famiglia Puig de Roda*).

pagamento degli alimenti da parte del Michele legittimo all'omonimo bastardo¹⁹¹, e una fede del luglio 1671 del medico chirurgo dell'Ospe-dale di Palermo, Giovanni Leonardo Gentile, comprovante l'esistenza dei due Michele sulla base di quanto appreso dal principe di Raffadali¹⁹². Infine si facevano risaltare «le diversità dell'anni, lochi e notari delli *matrimoni*¹⁹³ contratti dalli detti due Micheli» – il primo a Girgenti nel 1598, il secondo a Raffadali nel 1623 –, e l'errata identificazione di Maria Rosalia, di Raffadali, con Maria, madre del candidato¹⁹⁴.

«Adverso il quarto Monastra», infine, la controparte aveva prodotto ben otto fedì – tutte redatte dell'arciprete di Raffadali, «non comprovate» e «con nota in margine di mano aliena» – con l'evidente intenzione di sottolineare la bassa condizione della famiglia. La nonna materna del candidato, Gerlanda, «si crede» che era figlia – non si era trovato infatti l'atto di battesimo¹⁹⁵ – di tali Vincenzo Monastra e Maruzza Buscemi (matrimonio del 1589) e sorella di Pietro e Gerolamo, nativi di Raffadali, «primi abitatori» di Girgenti, e mariti delle due figlie di un notaio, Francesco Provenzali. Pietro era anche stato capitano di Girgenti, ma «non per scrutinio ma [scelto] dal vescovo Traina quando comprò la città di Giorgenti» (dicembre 1648)¹⁹⁶ –

¹⁹¹ Atti del 6 febbraio e del 20 agosto 1636, rispettivamente dei notai Salvo de Bona e Francesco Manso.

¹⁹² Per suffragare poi la consuetudine che i nomi dei bastardi coincidessero spesso con quello dei figli legittimi, si citava il caso di una famiglia messinese, i Puglisi, in cui il padre, medico, e i due figli – di cui uno bastardo e medico di professione, e l'altro legittimo, gentiluomo di cappa e spada – si chiamavano tutti e tre Michele (ivi, *Fatti della purità e della legittimità* cit.).

¹⁹³ Il documento riporta, evidentemente per errore, «monasterii».

¹⁹⁴ Oltre a non avere come secondo nome Rosalia, il suo atto di matrimonio risaliva al 1644, mentre la morte della quasi omonima era stata certificata a Raffadali nel 1639 (Vitale era nato il 20 marzo 1666).

¹⁹⁵ Il «si crede» era ricavato «per la ricevuta di li doti» del marito Michele e sulla supposizione che l'atto di matrimonio fosse stato redatto dal notaio Zabara di Girgenti il 18 aprile (Il indizione) «con l'anno in bianco e che appare per un transunto».

¹⁹⁶ La città fu acquistata dal presule per 120.000 onze insieme con quella di Licata, ma in seguito alle proteste suscitate da questa infeudazione, «l'atto di vendita fu annullato da Filippo IV, il 22 settembre 1649». Mons. Francesco Traina, vescovo di Girgenti dal 1627, fu «senza dubbio il principale protagonista della vita economica e politica della città [...] esercitava anche la carica di "vicario generale" del vicere e possedeva ingenti risorse monetarie e una buona quantità di grano» (D. Palermo, *Rivolte e conflitti a Girgenti nel biennio 1647-48*, «Mediterranea. Ricerche storiche», n. 13 (2008), pp. 295-296, disponibile on-line su www.mediterranearicerchestoriche.it). Sulla controversa figura di questo presule, cfr. anche F. Pillitteri, *Vescovi e società*

dunque non perché la carica era riservata ai nobili –, e aveva acquistato il «portulanato» della città che, in assenza di figli, aveva lasciato in eredità ai nipoti¹⁹⁷. A confermare l'ignobiltà della famiglia, risultava anche che i figli di Gerolamo, almeno tre, erano stati «proseguiti e cauzarati in Santa Anna, lo quali recevio li cavalieri in detto convento» (diritto d'asilo). A confermare i dubbi sulla nobiltà dei Monastra, uno dei due commissari, il Gravina, aveva anche raccolto la deposizione di due fratelli «di arte spatari», i mastri Vincenzo e Michele Russo, secondo i quali la famiglia «dipende» da Raffadali, dove vari dei suoi esponenti «si hanno esercitato in esercizio di borgesi», capitani e giurati, «quali non si solino dare a cavalieri, perché in detta terra non vi sono altri cavalieri se non li padroni d'essa»; inoltre, «questa famiglia Monastra non possi ascendere al grado di cavalieri di giustitia, perché non sono nobili, ma gentilhomini della loro terra, arbitrianti e sempre si hanno adattato in seminerii e negotii di frumenti»¹⁹⁸.

La risposta del candidato controbatteva punto per punto il legame tra il suo quarto Monastra e quello proveniente da Raffadali, sostenendo attraverso documenti già allegati al processo e «comprovati» dai commissari, che i personaggi citati dalla controparte erano persone «diversi dell'ascendenti» suoi; «per fundarlo con chiarezza dimostra che» il Vincenzo marito di Maruzza Buscemi non coincideva con il bisnonno omonimo del pretendente; i due infatti «differiscono nelli tempi della natività e della morte [...] nelli luoghi della loro sepoltura [...] nel tempo e nel luogo del matrimonio [...] nei tempi e luoghi della natività dei loro figli»¹⁹⁹. Analogamente non potevano

girgentina del Settecento, Salvatore Sciascia Editore, Caltanissetta-Roma 2004, pp. 57-62.

¹⁹⁷ Potrebbe trattarsi dello stesso Pietro Monastra, giurato di Girgenti nel 1647 (cfr. D. Palermo, *Rivolte e conflitti a Girgenti nel biennio 1647-48* cit., p. 296n).

¹⁹⁸ I due testi giustificavano l'affidabilità delle loro affermazioni per la frequente presenza a Raffadali, dove avevano un fratello «contatore» del principe di quella terra.

¹⁹⁹ Mentre, infatti, il Vincenzo di Raffadali era morto nel 1634 all'età di 70 anni (sepoltura nella chiesa madre di Raffadali), l'avo di don Vitale era morto nel 1600 (sepoltura nella chiesa di S. Vito a Girgenti), come risultava dal suo testamento allegato al processo; il primo poi si era sposato nel 1589, mentre il secondo aveva già contratto matrimonio a Palermo nel 1555 con Maria Monastra, figlia di un altro Vincenzo Monastra, come risultava dal contratto matrimoniale originale, anch'esso già comprovato dai due commissari; i loro figli, infine, erano stati Gerlanda (e non Giovanna Gerlanda come la figlia dell'omonimo), nata a Girgenti nel 1584, Pietro (e non Onofrio Pietro) e Gerolamo, i quali al momento della morte del padre (1600) erano

coincidere le due Gerlanda – diversità di nome, data e luogo di nascita, luogo e data del contratto matrimoniale (Raffadali 1624 l'una, Girgenti 1598 l'altra), luogo di morte e sepoltura (nella chiesa di S. Domenico di Raffadali l'una, in quella di S. Vito a Girgenti l'altra) – per non dire che la nonna del candidato era vergine al momento del matrimonio, mentre l'altra era stata già sposata. Si ribadivano, d'altra parte, i casi frequenti di omonimie tra famiglie non imparentate, oppure tra figli legittimi e bastardi (o schiavi).

La deposizione dei fratelli Russo non era poi da prendere in nessuna considerazione, prima di tutto perché era stata ricevuta da un solo commissario e per di più dopo che «la potestà della sua commissione era spirata, né per mano di mastro notaro che fosse notaro publico come costa per fede che vi fu il medesimo mastro notaro, quale si presenta nell'incartamento sudetto [...] che tutto è contro la forma delli statuti della Religione et il cavaliere che lo ricevio è suspecto come inimico del padre d'esso pretendente come costa per supplicatione di detta suspitione presentata nel detto incartamento»²⁰⁰; in secondo luogo i due testi erano «homini scelerati che hanno commesso gran quantità di delitti, di furti, compositioni [= pizzi] et omicidi», come risultava da denunce esposte in varie città e luoghi del Regno. Riguardo, infine, alla «bassezza» dei Monastra di Raffadali da essi asserita, si producevano altri testi sentiti dalla Regia Gran Corte, tra i quali il principe di Trabia e quello di Raffadali (suo «sorero»), per i quali anche i Monastra di Raffadali erano nobili e mai avevano «exercitato in exercitii bassi né mai hanno amministrato nessuno officio in detta terra». Una *excusatio non petita* che lascia più di un dubbio, se si considera anche la quasi totale coincidenza di nomi e gradi di parentela, nonostante la lineare ricostruzione genealogica del secondo quarto materno Monastra contenuta nel compendio delle scritture allegato al processo: originaria di Girgenti, la nobiltà della famiglia era attestata dal 1440, quando il capostipite Pietro era stato capitano della città, carica ricoperta anche nel 1475, mentre nel 1480 ne risultava giurato; il figlio Filippo fu invece capitano d'armi a guerra nel 1500 – carica «di molta honoranza e non si sole dare se non che a gran soldati nobili e confidenti e di grandissima esperienza» – e anche lui giurato nel 1520;

ovviamente già nati e non potevano coincidere con i loro quasi omonimi, venuti alla luce successivamente, rispettivamente nel 1613 e nel 1618.

²⁰⁰ Il notaio in questione è Onofrio Daidone di Palermo.

Vincenzo, figlio di Filippo e bisnonno del candidato, fu infine capitano nel 1574 e suo figlio Pietro giurato nel 1647²⁰¹.

L'iter tormentato del processo e il suo esito finale – approvazione a maggioranza con molti distinguo e con il parere negativo dei due commissari sul quarto Puig de Roda – non possono, credo, essere ricondotte soltanto all'ostilità di uno dei due commissari, a meno che questa non fosse spia di un conflitto più ampio; potrebbe essere significativo in tal senso, l'appoggio offerto al candidato, in qualità di testi, da alcuni importanti esponenti delle feodalità parlamentare: Giovanni Ventimiglia, marchese di Geraci, Luigi Naselli, principe di Aragona, Cesare La Grua, principe di Carini, Giuseppe Branciforte, principe di Pietraperzia²⁰². Si potrebbe ipotizzare una contiguità tra queste famiglie e l'attività di giudici dei Cammerata, che poteva far chiudere un occhio sulle "debolezze" della nobiltà dei quarti del candidato: esercizio di uffici "civili" in alcuni centri demaniali (Sutera, Girgenti, Noto) e di cariche militari (capitani d'armi e di castelli) nei valli del Regno (lo stesso Vitale, secondo Minutolo, dopo l'ammissione «ha servito nella guerra della Morea di capitano di cavalli della Veneta Republica, ed anco di tenente colonnello con occupare altri posti»)²⁰³; dubbie origini da signori aragonesi e più certe provenienze da vassalli siciliani; assenza di titoli feudali e base patrimoniale per lo più mobile; mancanza di ascendenti già vestiti dell'abito gerosolimitano.

Una situazione analoga a quella di Vitale Cammerata si presentò appena una decina d'anni dopo, nel 1681, con il processo di Giuseppe Nobile di Trapani – già ricevuto come paggio l'anno prima – in merito al secondo quarto paterno Lazzara, altro caso di prova *una tantum* (o quasi). I due commissari, fra Vincenzo Natoli (quello del processo contestato del 1660) e fra Diego Barone, dopo avere ascoltato i testi a Trapani (città di origine dei due quarti materni Homodei e Fardella, e di residenza dei due quarti paterni, Nobile e Lazzara) e a Monte S. Giuliano (di cui erano originari i Nobile)²⁰⁴,

²⁰¹ Asp, Cm, *Processi*, fz. 976, fasc. 234, Vitale Cammerata di Palermo (1671), ff. 361-363, *compendio delle scritture della famiglia Monastra*.

²⁰² Ivi, ff. 493ss, testi (Palermo, 14-18 aprile 1671).

²⁰³ A. Minutolo, *Memorie del Gran Priorato di Messina* cit., p. 197.

²⁰⁴ I Nobile giunsero a Monte S. Giuliano (l'odierna Erice), provenienti da Lucca, con Giovanni, nominato dalla regina Maria governatore della città e della Camera reginale (1378). Furono molte volte giurati della città fino al trasferimento a Trapani nel 1553 con Carlo – nominato da Carlo V capitano d'arme nel 1551 – e il figlio Pietro, che

e prima di recarsi a Marsala (città di origine dei Lazzara), riceverono il 31 maggio un incartamento di circa 300 pagine «in contraddizione della nobiltà della famiglia Lazzara», redatto da Gerolamo e Onofrio Rizzo, fratelli e novizi dell'Ordine, i cui «capi» d'accusa erano relativi alla dubbia condizione nobile del capostipite della genealogia e di suo figlio, nonché alla confusione derivante da alcune omonimie.

Innanzitutto, sebbene questo punto venisse affrontato solo in coda al documento²⁰⁵, se era vero, «come [risultava] nel volume della purità» di Trapani, che tale Matteo Lazzara, a compenso dei servizi offerti alla Corona, era stato fatto castellano di Trapani – dove si era quindi sposato con Agata Sieripepoli, avendone come figli Antonio, Francesco e Alberico –, era per lo meno dubbio «che probabilmente sia lo stesso Antonio da dove porta l'origine detto pretendente per la calculazione del tempo»²⁰⁶. Questi in un documento del 1472 era citato come «honorabile», titolo non «confacente a persona vera nobile»²⁰⁷, dato che a quei tempi si concedeva anche a «persone ordinarii et ignobili, come pure quello dell'egregio e del nobile», anch'essi attribuiti fino al 1508 ai membri della famiglia; analoga-

della città fu senatore, capitano di giustizia e prefetto tra il 1605 e il 1625 (cariche ricoperte in seguito anche dagli altri discendenti), e dove sposò Lauretta Fardella. Dal matrimonio nacque Antonino, nonno del cavaliere di giustizia Giuseppe, capofila di un «numerioso stuolo [...] di] cavalieri del Sagro Ordine Gerosolimitano di Malta che si sono distinti sì per le cariche nella religione, come ancora nelli uffici della padria»: una decina tra 1683 e il 1789, sebbene si conservi il processo di nobiltà di uno solo di essi, mentre altri tre non fecero mai la professione (Bf, ms. 193, *Annali della Città di Trapani* cit., pp. 382-383, *Elogio della famiglia Nobile*; Asp, Cm, *Processi*, fz. 978, fasc. 244, Giuseppe Nobile di Trapani (1681), sf, compendio delle scritture della famiglia Nobile; fede dell'archivista del Senato, Giuseppe Cattara, sulle cariche detenute dai Nobile dal 1594 al 1665 (7 volte senatori, 3 volte capitani, 3 volte prefetti), 12 febbraio 1684; fz. 985, fasc. 288, Francesco Nobile di Trapani (1711); F. Bonazzi, *Elenco dei cavalieri del S. M. Ordine di S. Giovanni di Gerusalemme* cit., I, p. 114; *Ruolo 1789*, pp. 69-79).

²⁰⁵ La ragione sta probabilmente nel fatto che il punto contestato era ininfluenza ai fini del computo dei 200 anni.

²⁰⁶ Ma già un Antonio «capitano di cavalli, nel 1434 fu dal re Alfonso inviato in Sicilia a formare tre compagnie di fanti». La famiglia aveva origini modenesi (Bf, ms. 193, *Annali della Città di Trapani* cit., p. 335, *Elogio della famiglia Lazzara*, dove si legge anche: «un ramo passò in Trapani che fu ammesso non solo a tutti gli uffici nobili, ma si attaccò ancora con le prime case in parentela»).

²⁰⁷ Minutolo riporta come capostipite «Antonino Lazzara I. C. Nobile di Marsala 1422» (A. Minutolo, *Memorie del Gran Priorato di Messina* cit., p. 284).

mente quello di «giudice litterato», attestato per il figlio Andrea nel 1492, non comportava quello di «dottor in legge», dato che questo tipo di carica – giudice civile d'appellazione e criminale – si delegava a quel tempo, ma anche successivamente, a pubblici notai o ad altri privi del titolo di dottore in legge. Inoltre c'erano a Marsala altri due Andrea Lazzara, uno aromatario e l'altro orefice, mentre a Palermo si aveva memoria di un Benedetto Lazzara «giudeo»: l'identità dell'antenato del candidato non era quindi sufficientemente dimostrata. A prescindere da questo, comunque, la famiglia Lazzara – concludevano i due «contraddicenti» – non era quella da cui diceva di discendere, «dependendo esso pretendente da quella di Lazzaro con usurparse l'agnome e l'armi di Lazzara, fondandosi nella stampa di don Filadelfo Marino [Mugnos] della quale si vede parte la chiarezza di detta famiglia»²⁰⁸.

Le accuse erano pesanti e i due commissari si premurarono allora di accertarne il fondamento: innanzi tutto affrontarono il problema della corrispondenza tra il nome dei titoli e l'effettivo *status* nobiliare di chi li portava, riferendosi a quello stesso «volume delle purità» di Trapani – una sorta di mastra – utilizzato dai Rizzo: nella città, «ove la nobiltà è serrata», i «nobili e magnifici si davano e conferivano a persone veri nobili [...] come pure quello di honorabile»²⁰⁹; avevano poi «scrutinato anche il titolo di giudice litterato [et] habbiamo conosciuto et visto essere dottor di legge et essere l'istesso Andrea Lazzara o Lazzaro che essi contraddittori portavano nel loro volume [...] con li titoli d'honorabile, nobile, egregio et dominus». Si erano quindi recati a Marsala per fare «comprobattione delle scritture dell'uno e dell'altro processo» – riferimento alla carte presentate dal candidato e al *dossier* contrario dei Rizzo – e a cercarne di nuove, allegare poi alla documentazione; e qui avevano trovato sostanziale conferma degli usi trapanesi:

²⁰⁸ Cfr. F. Mugnos, *Teatro geneologico* cit., II, Palermo 1655, pp. 73-76, che oltre a identificare Matteo come figlio dell'Antonio capitano di cavalli, gli attribuisce la castellania di Marsala (non quella di Trapani), riportando lo stralcio della concessione da parte del re Alfonso (e non di Ferdinando) del 24 febbraio 1443. Il genealogista segue quindi la linea di uno dei due fratelli di Antonio, Francesco, il cui nipote *ex filio* Antonino si sarebbe trasferito nel 1535 a Palermo, dove questo ramo prosperò distinguendosi per il servizio ai viceré.

²⁰⁹ E si citava un caso concreto: «et a questi che hebbero detto titolo d'honorabile, che furono li Margagliotta nobili trapanesi, susseguentemente se gli diede il titolo di nobili».

però abbiamo visto et ritrovato che alle personi nobili in quelli tempi lor si dava titolo d'honorabile, de nobile et egregii et susseguente a quelle che se gli era dato l'honorabile se gli dava quello de nobili, a quelli col titolo di nobile l'honorabile magnifico et egregio et vi era questa miscellagine di questi titoli [...] benché supponessimo che fra questi ci sia stato dato qualche titolo di essi a persona non veri nobili secondo l'arbitrio del notaro che actuava, però al più detti titoli si davano a persone veri nobili, cossi per esser tali come per l'esercitio dell'uffici et [...] han fatto fede quelli notari sopra li libri delli notari antichi defonti di quelli tempi²¹⁰.

Nella città di Marsala, inoltre, come attestato da una fede tratta dall'archivio dei giurati locali, gli uffici di capitano e giurato – quest'ultimo ricoperto da Giulio Lazzara, figlio del giudice Andrea – erano riservati ai veri nobili e alcuni indicati dai contraddicenti come «persone basse» erano invece stati «ufficiali preeminenti»²¹¹; se ne poteva concludere che nella città vigesse la «divisione di nobiltà cossi per la possessione come per l'esempi, havendo havuto, come ha, scrutinio»²¹².

I commissari, manifestando implicitamente interesse per un esito positivo delle prove, avevano ascoltato altri quattro testi «delli più nobili, ricchi, vecchi e di bona coscienza, oltre l'informe oretenus preter ex officio di molti religiosi e capi di religione di questa città», e confrontando le loro deposizioni con le scritture del processo e le armi «marmorii affissi nelle loro habitationi», avevano accertato che la famiglia era «la medesima la quale per dittame di essi testimoni ha fatto ingresso nella nostra Religione l'anno 1581 provandola fra' don Leonardo Isfar y Croylles» (secondo quarto materno)²¹³; su queste basi era così dimostrata la nobiltà bicentenaria dei Lazzara o Lazzaro, «come vicendevolmente viene chiamata e descritta fra

²¹⁰ «Osservando anche e praticando» che i giudici destinati a Marsala «che non erano dottori e legisti» e che i contraddicenti citavano «denotandoli di notari», in realtà non avevano il titolo di «giudice letterato» – attribuito solo a quelli che erano *utriusque iuris doctores* – e comunque «erano per il più persone nobili».

²¹¹ «Per innante di detto tempo si conosce da fede cavata» dall'archivio del priorato, e in particolare dal processo di fra Giacomo Cavarretta.

²¹² Asp, Cm, *Processi*, fz. 978, fasc. 244, Giuseppe Nobile di Trapani (1681), sf, relazione finale dei commissari (Marsala), 3 giugno 1681. Sulla controversia in merito all'esistenza o meno a Marsala della separazione di ceto, cfr. *supra*, pp. 87-90; *infra* p. 289.

²¹³ Cfr. Asp, Cm, *Processi*, fz. 958, fasc. 51; cfr. anche Villabianca, *Storia di Marsala* cit., vol. II, pp. 154-155.

questa città [Marsala] e quella di Trapani, [...] mercé l'uffici di giurati, capitani, patritii e giudici, uffici spettanti in essa città a personi veri nobili²¹⁴, come per essere rollata nella fratellanza della Compagnia di Santa Croce sotto titolo della Carità delli Bianchi di detta città di Trapani», della quale per statuto poteva far parte solo chi provava 200 anni di nobiltà²¹⁵, conferma di quanto il modello gerosolimitano influisse sugli statuti di nobiltà delle confraternite cittadine²¹⁶. Se a tutto ciò si aggiungeva che non esisteva possibilità

²¹⁴ Giulio, figlio del giudice Andrea, giurato di Marsala per quattro volte dal 1521 al 1557 (nella matrice della città c'era una «nobile cappella con la sua cassa marmorea»); Mario, suo figlio, giurato di Trapani nel 1564 (aveva sposato nel 1550 Pasqua Isabella Rizzo di Trapani, dei baroni di Favignana – cugina «carnale» di don Vincenzo del Bosco, barone di Vicari e Misilmeri, regio luogotenente del Regno e pretore di Palermo – e nel 1556 era stato insignito del titolo di don da Filippo II, «come discendente d'antica famiglia e da nobili antecessori»); Giuseppe, figlio di Mario, prefetto di Trapani nel 1611-12 (cfr. ivi, fz. 978, fasc. 244, Giuseppe Nobile di Trapani (1681), sf, *compendio della famiglia Lazzara*).

²¹⁵ I commissari citavano un Giulio Lazzara, figlio di Andrea e nipote di un altro Giulio, ammesso nella Compagnia nel 1581, identificazione che non corrisponde alla genealogia, per la quale Giulio era sì figlio di Andrea ma nipote di Antonio e probabilmente a quella data era già morto. La «Confratria di Santa Croce, volgarmente detta delli Bianchi» fu fondata nel 1555, «con l'instituto di seppellire li morti, e mettere la Pace nelle domestiche discordie, ove si ricevono le prime famiglie nobili». L'istituzione della suddetta Compagnia fu «inaugurata» con la pacificazione ufficiale, nella chiesa di S. Domenico, ad opera del capitano d'armi don Filippo La Rocca (e alla presenza del capitano di giustizia e dei giurati della città) tra le famiglie Ferro e Sieripepoli «tra di loro grandemente disgustati» (Bf, ms. 193, *Annali della Città di Trapani* cit., pp. 323-324; M. Serraino, *Trapani nella vita civile e religiosa* cit., p. 270; cfr. anche ivi, pp. 24-36; Id., *Storia di Trapani* cit., vol. III, pp. 298-306, per l'ubicazione dei palazzi nobiliari delle famiglie trapanesi citate e delle vie a loro intitolate; Id., *Trapani invittissima e fedelissima*, Corrao editore, Trapani 1985, pp. 41-51, dove si riporta un elenco essenziale delle famiglie nobili trapanesi. Lo studioso attribuisce un po' ingenuamente alla Compagnia un «assoluto rigore» nelle selezione dei suoi membri, «evitando che i "falsi" nobili si mescolassero con i "veri". Di guisa che in Trapani si formarono due serie di nobili, per dirla in senso moderno: quella così detta di serie A, che comprendeva quanti possedevano titoli eminenti e di sangue; l'altra così detta di serie B, cui appartenevano gli aristocratici, divenuti tali per acquisto venale o perché possidenti di fortune rilevanti» (ivi, p. 41).

²¹⁶ Cfr., nel capitolo successivo, il caso emblematico dell'Accademia della Stella a Messina. I requisiti per l'ammissione alla Compagnia trapanese erano i seguenti: cittadinanza trapanese, matrimonio contratto in città e domicilio continuo nella stessa di almeno 5 anni; nel caso di discendenza da famiglie non già «ascritte» alla Compagnia o, anche se ascritte, di forestieri diventati cittadini *per ductionem uxoris*, 200 anni di nobiltà provati con scritture autentiche «innanti li quarti deputati di nove famiglie»; questa prova era richiesta solo una volta, tranne che la famiglia non si trasferisse

di confusione tra Andrea Lazzara e i suoi omonimi, che anche suo padre Antonio era stato dottore in legge e giudice di Marsala nel 1462, come risultava da scritture comprovate, e che non sussisteva «nessuna discendenza o collateralità [dell]’ebreo Benedetto Lazzara con l’ascendenti del pretendente anzi dell’intutto remoto», i commissari avevano avuto buoni motivi nel giudicare «la supposizioni» dei contraddicenti non «sussistente» e in data 3 giugno avevano accettato le prove²¹⁷.

In occasione poi della prima lettura del processo, avvenuta nell’assemblea priorale del 19 luglio successivo, fu sottoposto ai suoi membri anche il *dossier* dei fratelli Rizzo corredato da una «giuliana di tutte le scritture che si presentano in questo incartamento cossi di quelle del pretendente come da me suo contraddittore sopra la famiglia Lazzara»²¹⁸. In questa sede l’unica obiezione degna di rilievo fu quella che la fede di cancelleria, attestante Antonio come giudice di Marsala nel 1462, «patisse di mutilatione», ragione per cui l’assemblea dispose una perizia supplementare sul documento, conservato a Palermo, che dette esito negativo²¹⁹. Finalmente il 13 ottobre si arrivò a un giudizio definitivo: «havendosi più e più volte in questa Veneranda Assemblea riconosciuto» il processo in questione, si

altrove per più di 20 anni continuati, «ad affecto di confermarci s’ha continuato nella nobiltà ho [sic] decaduto» (Asp, Cm, fz. 979, fasc. 251, Giuseppe Sieripepoli di Trapani (1684), sf, estratto dei regolamenti della Congregazione della Carità o dei Bianchi di Trapani, 29 maggio 1681, sottoscritto dal reggente don Gaspare Vento, dai coadiutori don Antonio Burgio e don Vito Ferro, e dal canonico don Francesco Luigi Ravidà).

²¹⁷ Ivi, fz. 978, fasc. 244, Giuseppe Nobile di Trapani (1681), sf, relazione finale dei commissari (Marsala, 3 giugno 1681), i quali dichiaravano anche di aver visto con i propri occhi le insegne familiari dei Lazzara «scolpiti in marmo e nel tumulo di Giulio et nella cappella dell’Itria».

²¹⁸ Ivi, volume extraprocessuale di scritture «presentato» all’assemblea priorale del 19 luglio 1681 (cfr. copertina). Dovrebbe trattarsi dell’incartamento sottoposto ai commissari il 31 maggio precedente; all’inizio del volume c’è infatti una procura dei fratelli Rizzo a favore del sacerdote don Francesco Miceli del 5 maggio 1681 (notaio Antonio Scolarici di Trapani), perché li rappresenti contro la nobiltà del candidato (questo spiega il «come da me suo contraddittore» al singolare). Il volume contiene ben 113 documenti, il primo dei quali è una genealogia della famiglia Lazzara tratta dal Mugnos.

²¹⁹ Ivi, sf, lettera di trasmissione del luogotenente del priorato fra Giovanni Di Giovanni (3 ottobre 1681). Della verifica fu incaricato il commendatore fra Silvio Sciortino. Curiosamente nell’elenco dei «capi» d’accusa dei Rizzo elencati dai commissari nella loro relazione del 3 giugno precedente, questo non era menzionato. Forse venne formulato successivamente.

decise infatti di accettare i quarti Nobile, Homodei e Fardella; per il tanto contestato quarto Lazzara, si rilevava come partendo da Andrea, giudice a Marsala nel 1492, e arrivando fino al candidato, sarebbe mancato qualche anno per raggiungere i 200 anni richiesti, ma considerato che – avendo Andrea ottenuto il titolo di dottore verosimilmente da qualche tempo e risultando tale anche suo padre Antonio già dal 1462 – si superava il limite bisecolare, l'assemblea accettò anche questo quarto, a condizione che la Lingua d'Italia, alla quale tutta la documentazione veniva trasmessa, non si pronunciasse diversamente²²⁰.

A conclusione della vicenda, che non sembra abbia avuto altri strascichi, resta l'interrogativo sulle "vere" ragioni dell'opposizione dei due Rizzo alle prove di Giuseppe Nobile, ma sulla scorta di altri casi, si può ipotizzare che essa fosse la conseguenza di un'inimicizia tra due tra le più importanti famiglie del patriziato trapanese, iniziata più di trent'anni prima al tempo del drammatico biennio 1647-48²²¹. In quel frangente una pesante crisi alimentare creò il rischio concretissimo dello scoppio di una rivolta popolare; ma soprattutto «i fatti accaduti a Trapani nel biennio 1647-48 avrebbero inciso sulla vita futura dell'università, modificando gli equilibri all'in-

²²⁰ I cavalieri presenti approvarono il processo «con li condizioni sopradetti» (cfr. *ivi*, sf, annotazione del mastro notaio e segretario dell'assemblea priorale, Giuseppe Pellegrino, 13 ottobre 1681).

²²¹ I Rizzo (o Riccio o Ricchiolo), originari forse di Sorrento, sono presenti a Trapani fin dall'inizio del '300 con Sergio, castellano della città. Come lui i suoi discendenti si distinsero nel servizio ai re aragonesi di Sicilia, oltre a ricoprire le cariche di giurato (poi senatore) – 47 volte dal 1404 al 1647 – e capitano di Trapani – 10 volte nello stesso periodo –, e accumularono diversi feudi: erano otto nella seconda metà del '400 – oltre alla baronia del Grano (*ius grani* sulle esportazioni dal porto di Trapani) –, sui quali il titolare, Isso Rizzo, «fece un strettissimo vincolo». Questi sposò Benedetta Carissimo, erede delle baronie di Favignana e Marettimo, che restarono alla famiglia fino al 1572 quando furono commutate dalla Regia Corte in una rendita annuale di 100 onze. Un Gerolamo Rizzo, cavaliere imperiale, nel 1540 ebbe concesso da Carlo V il privilegio di porre l'aquila imperiale sopra le insegne gentilizie della famiglia. Da un fratello di Isso, Nicolò, discese invece il ramo dei baroni di S. Anna, citati nel testo, e quello dei baroni di S. Gioacchino (Asp, Cm, *Processi*, fz. 963, fasc. 133, Vincenzo Ferro di Trapani (1633), ff. 61r-63r, 66r, *Quarto de Rizzo* e genealogia; fz. 973, fasc. 211, Gerolamo Rizzo di Trapani (1661), ff. 39r-44r, *Rizzo. Primo materno*, che fa discendere le origini della famiglia ai Rizzo di Napoli, ascritti al seggio nobile di Nido; per le cariche di giurato e capitano detenute dai Rizzo, cfr. *ivi*, ff. 86r-87v, fede del Senato di Trapani, 11 agosto 1661; Bf, ms. 193, *Annali della Città di Trapani cit.*, pp. 61-63, *Elogio della famiglia Riccioli, seu Riccio*; M. Serraino, *Trapani invittissima e fedelissima cit.*, pp. 52-60).

terno dei suoi gruppi dirigenti, in seguito all'estromissione dalle magistrature civiche di alcuni esponenti delle famiglie più importanti»²²² come i Rizzo, a vantaggio di altre, come i Nobile. Allo scoppio della crisi (maggio 1647), infatti, un Vincenzo Rizzo era secreto e «capitano [di giustizia] sostituto» di don Placido Rizzo – probabilmente un suo stretto parente –, barone di S. Anna dal 1638 e padre di fra Gerolamo e fra Onofrio, mentre un Giacomo Rizzo (forse suo fratello) era senatore. Quest'ultimo, posto sotto inchiesta insieme con i suoi colleghi, venne sostituito per ordine del viceré, che tra i nuovi senatori nominò un Orfeo Nobile, fratello del nonno di fra Giuseppe. E i nuovi giurati nel gennaio 1648 entrarono in lite con il prefetto della città, don Pietro Rizzo, esponente di un altro ramo della famiglia²²³. Questi era per altro sposato con una Nobile, Vita (o Vitto-

²²² D. Palermo, *Conflitti fazionali e crisi alimentare a Trapani nel biennio 1647-48*, «Mediterranea. Ricerche storiche», n. 1 (2004), pp. 73-74, disponibile on-line su www.mediterranearicerchestoriche.it, che legge i fatti trapanesi seguendo gli approcci storiografici più aggiornati sul tema delle rivolte, che «alla visione semplificatrice della "rivolta di pancia" hanno sostituito l'analisi di un articolato insieme di "delicate compatibilità e di controverse legittimità". Conseguentemente, l'emergere di una più complessa visione del corpo sociale ha finito per favorire l'elaborazione di una nuova concezione del conflitto, determinando, sebbene in ritardo, lo spostamento dell'attenzione sul conflitto fazionale, inteso come elemento caratteristico della dialettica politica e sociale d'*ancien régime* e meccanismo informale di organizzazione della partecipazione politica» (cfr. ivi, p. 49 e la relativa bibliografia).

²²³ Cfr. ivi, pp. 55-57, 71. Già giurato nel 1636, sergente maggiore della milizia cittadina nel 1642 e capitano di giustizia una prima volta nel 1645, don Placido Rizzo fu nominato prefetto di Trapani nel 1648 e nello stesso anno «ottenne il mero e misto impero sopra i feudi di Sant'Anna» e la *licentia populandi*, in considerazione dei servizi resi alla Corona, «imparticularmenti» come capitano durante «revolutioni et rebelioni» del 1647; sempre nel 1648 fu inviato, «d'ordine» del viceré don Juan (José) de Austria, come ambasciatore della città al vescovo di Mazara per affari importantissimi, e fu nominato capitano d'arme «per conferirsi nelli carricatori del Regno per negozi di frumenti», carica rinnovata fino al 1651. Una sorella di Placido, suor Innocenza, fu serva di Dio, «della cui vita, santità et miracoli s'hanno preso li processi di ordine della Sede Apostolica l'anno 1629 per la santificazione d'essa et trasmesso alla medesima santità sua et stampatosi nelle pubbliche stampe in Foligno l'anno 1629 et in Palermo l'anno 1659». Quello della famiglia Rizzo è un altro interessante caso di rapida ascesa sociale: la baronia di Sant'Anna era infatti frutto dell'inf feudazione di un fondo rustico (Racalmeni), voluta dal padre di don Placido, Gerolamo Rizzo, nel 1629; questi fu uomo politico di spicco a Trapani: giurato per otto volte tra il 1614 e il 1635, capitano di giustizia nel 1622 e ambasciatore della città nel Parlamento del 1630 (Asp. Cm., *Processi*, fz. 973, fasc. 211, Gerolamo Rizzo di Trapani (1661), ff. 39r-44r, *Rizzo. Primo materno*; Bf, ms. 193, *Annali della Città di Trapani* cit., anno 1648; F. De Spucches, *La storia dei feudi e dei titoli nobiliari di Sicilia* cit., vol. VI (1929), p. 444). A distanza

ria) – sorella di Antonino, il nonno del cavaliere Giuseppe Nobile – dalla quale aveva avuto Vincenzo, anche lui cavaliere di giustizia proprio nel 1648²²⁴.

La documentazione del processo si chiude con una preziosissima dichiarazione del mastro notaio e segretario del priorato, Giuseppe Pellegrino, il quale da quando aveva ricoperto il suo incarico (1646) «sempre ho inteso affermative discorrere» da parte di tutti i luogotenenti²²⁵

che la nobiltà delli recipiendi l'habbito delli fra' cavalieri di giustitia della Sacra Religione Gerosolimitana in questo Priorato di Messina deve procedere da tri capi o siano inities e principii, il primo della famiglia entranda poter haver habito et essere ammessa al detto stato di fra' cavaliere di giustitia deve essere *da feudi nobili*, il secondo per *la nobiltà d'armi*, et il terzo per *la nobiltà di lettere*, cioè da graduattione di dottor di legge o sia utriusque iuris doctor, qual ultimo grado anche discorrevano sudetti prenominati comendatorii e cavalieri che nell'altri priorati d'Italia, e particolarmenti in quello di Capua, non era ammesso, però che in questo priorato sempre tale si è praticato et osservato, *con ammettere detta graduattione di utriusque iuris doctor per vero nobile come se fosse o feudataria o havesse principio di nobiltà d'arme*, et hoc in tale conformità l'ho visto osservare e praticare e ritrovo cossi osservato e praticato in alcuni processi extratti nell'archivio di detta Gran Corte Priorale.

Il Pellegrino ne citava in particolare sei, celebrati tra il 1632 e il 1681, nei quali sette famiglie diverse erano “passate” per nobili pur «portando l'origine» da dottori *in utroque iure* del '400: Bonfiglio, Minutolo, Sollima, Cocchiglia (tutti messinesi), Rotondo (di Castrogiovanni), Bonfante (di Castronovo) e Trimoia (di Caltagirone); se ne poteva dedurre che nel priorato di Messina «detta graduattione di utriusque

di un quarto di secolo, la rivolta trapanese del 1672-73 – che ebbe come causa scatenante un'altra crisi alimentare (1671-72) – non provocò invece fratture nel patriziato, che si mostrò compatto nei confronti dell'azione delle maestranze, protagoniste dei tumulti, sebbene il loro capo, Giacomo Fardella, fosse esponente di una delle famiglie più importanti della città (cfr. L. A. Ribot García, *La revuelta antiespañola de Mesina. Causas y antecedentes (1591-1674)*, Universidad de Valladolid, Valladolid 1982, pp. 173-185).

²²⁴ Cfr. Asp, Cm, *Processi*, fz. 971, fasc. 184, Vincenzo Rizzo di Trapani (1648); fz. 973, fasc 211, Gerolamo Rizzo di Trapani (1661).

²²⁵ Dei quali cita in particolare Giovan Salvo Balsamo, don Pietro Minutolo, don Placido Marchese, don Giacomo Balsamo, don Tommaso Di Gregorio, priore di Venezia, Federico Goto, Stefano Goto e don Francesco Bisagno.

iuris doctor è accertata, soda e vera nobiltà»²²⁶. Da notare che quattro delle famiglie citate compaiono una sola volta nei processi di nobiltà, e tre di esse provengono da centri demaniali minori, dove ricoprirono la carica di giurato o di capitano; così i Bonfante, discendenti dall'«egregio dottore» Nicolò, «sindacatore» di Sciacca e di Mazara, «consigliario», titolare di alcune tratte nel 1478 in ricompensa dei servizi prestati alla Corona da lui e dal padre Onofrio, «persona nobile»; tanto il figlio di Nicolò quanto suo nipote, Gerolamo e Nicolo II, furono capitani di Castronovo rispettivamente nel 1536 e nel 1578²²⁷.

Se i dubbi sulla nobiltà della famiglia Lazzara avevano suscitato tante perplessità, risulta meno chiara la facilità con la quale, pochi anni dopo, furono fugati i dubbi su un'altra famiglia, i Mollica, secondo quarto paterno di Giuseppe Sieriepoli (già paggio dal giugno 1678), anche lui trapanese. Il 19 gennaio 1684 i due commissari in una nota redatta a processo ormai concluso, dichiararono infatti di essere venuti a conoscenza durante l'espletamento della loro missione di non ben precisati sospetti circolanti a Malta sulla nobiltà dei Mollica; non se ne spiegavano però la ragione, tanto più che alcuni dei testi interrogati, con figli e parenti nell'Ordine – alcuni dei quali addirittura residenti in quel momento a Malta – non avevano sollevato alcuna questione in merito. Per ulteriore scrupolo essi avevano allora cercato riscontri dai cavalieri gerosolimitani di Trapani, fatta eccezione per quelli imparentati con il candidato – il commendatore fra Bartolomeo Di Vincenzo, fra don Romeo Fardella, e i già noti fratelli Rizzo, Gerolamo e Onofrio – ottenendone come risposta che quando il candidato aveva manifestato l'intenzione di prendere l'abito nulla si sapeva della discendenza della famiglia Mollica da una omonima di Messina, già “decorata” dalla croce gerosolimitana; per altro, l'esame di molte scritture relative agli ascendenti di questo quarto lo confermavano²²⁸.

²²⁶ Ivi, dichiarazione del mastro notaio Giuseppe Pellegrino (13 ottobre 1681).

²²⁷ Ivi, cfr. anche fz. 962, fasc. 127, Francesco Salomone di Sutera (1632), ff. 272r-273r, *Contenuto delle scritture della famiglia Bonfante* (secondo quarto materno). Gli altri *utriusque iuris doctores* citati dal Pellegrino erano Merlo Sollima, del secondo quarto materno – detto per questo Sollima *dei Merli* – di Francesco Brigandi di Messina (1630); Ludovico Bonfiglio (ramo diverso da quello feudale dei principi di Condronò) e Guglielmo Trimoià, ascendenti rispettivamente del primo e secondo quarto materno di fra Tommaso Ventimiglia di Messina (1638); don Francesco Minutolo, primo quarto paterno di don Diego (1643); Piero o Pino Cocchiglia, primo paterno di don Giacomo (1679); Silvestro Rotondo, secondo paterno di Bartolomeo Varisano di Castrogiovanni (1681).x

²²⁸ Cfr. ivi, fz. 979, fasc. 251, Giuseppe Sieriepoli di Trapani (1684), nota dei commissari fra Diego Palermo e fra Michele Requisens (19 gennaio 1684).

Nella sottoscrizione dello stesso giorno, i commissari avevano sinteticamente ricostruito la storia della famiglia, servendosi proprio di quella documentazione: le origini erano da rintracciare a Messina in Giovanni, *miles* e consigliere di re Alfonso nel 1441, e nel figlio Pietro, regio cavaliere e citato nel suo testamento del 1492 come nobile di quella città ma «*habitor*» di Alcamo, sul cui caricatore godeva a vita, insieme con il figlio Giambattista, del diritto di un grano per ogni salma di frumento e di altre «*victualium*», in considerazione della sua devozione al re Giovanni e dei «*laboribus et periculis*» corsi dal padre Giovanni al suo servizio²²⁹. Eppure la nobiltà di Pietro sembra non si fosse trasmessa alla sua discendenza, se un privilegio di Carlo V del luglio 1528 aveva concesso *ex novo* il titolo di nobile ai suoi tre nipoti *ex filio*, tutti della terra di Alcamo, «con la dichiarazione d'essere dell'antica nobiltà militare ma confermandogli lo stemma de' suoi antecessori, disteso in termini assai speciosi»²³⁰; con uno dei tre, Giovanni, sarebbe poi avvenuto il trasferimento della famiglia a Calatafimi, dove egli fu procuratore/governatore del conte di Modica e dove morì nel 1566²³¹. Nella carica gli successe il nipote *ex filio* Pietro, bisnonno del candidato, che intorno al 1624 si trasferì a Trapani, nel cui territorio ebbe anche concessa a titolo feudale la baronia della salina dell'Incudina e dove la famiglia venne aggregata alla nobiltà cittadina e i suoi membri «mandati in nomina per giurati, rettori et opere pie, deputati d'esse opere pie, aggregati alla fratellanza delli bianchi, deputati del scrutinio dell'ufficiali»²³².

²²⁹ I meriti del nonno e i buoni uffici del padre salvarono per altro Giambattista, capitano di Salemi nel 1508-09, da una condanna (probabilmente per omicidio) a sette anni di reclusione nel castello di Trapani, emessa dalla Regia Gran Corte, in seguito alla grazia concessa da re Ferdinando (31 agosto V indizione 1487) dietro composizione di 12 onze.

²³⁰ Bf, ms. 193, *Annali della Città di Trapani* cit., pp. 446-448, *Elogio della famiglia Mollica*.

²³¹ In base a un contratto di gabella del 1560, Giovanni risultava procuratore del conte per le terre di Calatafimi, Alcamo e Caccabi.

²³² Alla morte di Pietro (1641), il figlio Giuseppe, erede della baronia, era ormai ben inserito nella vita cittadina: nella lista degli scrutinati per la carica di giurato per l'anno 1633-34; nobile deputato «per la macellazione dell'animali bovini» (1633 e 1640); capitano «*societatis quarterii* [...] della rua nova» (uno dei 5 quartieri della città), con facoltà di nominare «*signiferum, sergentes et duodecim caporales*» (1633); rettore dell'Ospedale di S. Sebastiano o degli Incurabili (1633 e 1637); rettore del Santissimo Sacramento per le Quarantore (1634). Giuseppe sposò nel 1626 Anna Sieripepoli, sorella di Francesco, marito a sua volta di Preziosa Mollica, sorella di Giuseppe, ovvero i nonni paterni del cavaliere di giustizia fra Giuseppe Sieripepoli.

Nel ricostruire le vicende della famiglia – in un cammino a ritroso che li aveva condotti ad ascoltare testi a Trapani, Calatafimi e Alcamo – i commissari si lanciavano anche in una difesa della separazione di ceto vigente «antiquitus» a Calatafimi, quando era ancora città demaniale²³³, dove la famiglia, stando ai testi, aveva vissuto «lautamente» e occupato «ufficii [...] che godevano in quel tempo le famiglie nobili, mentre vi persisteva la devisione di nobiltà e cittadinanza, però dismessa questa non volsero le persone di detta famiglia Mollica giamai accettare né esercitare più ufficio alcuno per non pregiudicar la loro nobiltà», affermazione che – seppur in contraddizione col fatto che i Mollica si erano trasferiti a Calatafimi in qualità di governatori, quando cioè la città era già ripassata sotto il dominio feudale della contea di Modica – “oscurarava”, come a Modica e a Terranova, la macchia dell’attuale vassallaggio della città²³⁴.

La deroga all’ammissione all’Ordine di Malta di cui parevano godere i vassalli della contea aveva evidentemente bisogno di ulteriori puntelli e non è forse soltanto una coincidenza che uno dei due commissari del processo fosse quel Diego Palermo, modicano, ammesso quasi quarant’anni prima nonostante i rilievi opposti dall’assemblea priorale ai suoi quarti paterni. Ma la parte più lacunosa del processo di Giuseppe Sieripepoli era quella che, nella

²³³ Tra le scritture allegate al processo c’è anche un privilegio con il quale re Martino sanciva il ritorno della città al demanio regio (Catania, 1 settembre VIII indizione 1399). Nel 1392 la contea di Calatafimi era stata concessa a Nicola Peralta, figlio di Guglielmone (Guglielmo II), terzo conte di Caltabellotta, e dell’infanta Eleonora d’Aragona – figlia del duca Giovanni di Randazzo, fratello di re Pietro – che era succeduta nella titolarità della contea nel 1348, in seguito alla morte del padre. Le sue nozze con Guglielmone (celebrate intorno al 1364) «segneranno un momento fondamentale, l’acme della parabola ascendente della vicenda storica dei Peralta che, non solo rafforzeranno il vincolo familiare con i regnanti, ma arricchiranno il loro già notevole patrimonio fondiario controllando un vasto scacchiere della Sicilia centro-occidentale» (M. A. Russo, *I Peralta e il Val di Mazara nel XIV e XV secolo. Sistema di potere, strategie familiari e controllo territoriale*, Salvatore Sciascia Editore, Caltanissetta-Roma 2003, p. 116). Per il contenzioso apertosi tra la Corona ed Eleonora, sopravvissuta al figlio Nicola (morto nel 1398), in merito alla reintegrazione al demanio regio della contea, cfr. *ivi*, pp. 224-234, che non cita però il documento del settembre 1399.

²³⁴ Cfr. *supra*, pp. 81-82. Qualcosa di analogo fu attestato nel 1681 per i Salomone e per i Lo Presti di Sutera: in risposta alle nomine da parte del viceré di ufficiali «non così nobili», i membri di queste famiglie si rifiutarono di ricoprire cariche, tanto più che la città era «aggravata di molti deliti» con la Regia Corte e la Deputazione del Regno (Asp, Cm, *Processi*, fz. 975, fasc. 230, ff. 273r e ss, testi, 25 maggio-2 giugno 1681).

genealogia presentata dalla famiglia, legava il candidato ai Mollica di Messina, "gersolimitani" di lungo corso – con tre cavalieri di Malta, tra loro cugini di secondo grado: Giacomo Marchese (1583) e due Francesco Mollica (1588 e 1622)²³⁵ –, attraverso un'unica prova documentaria di seconda mano: una fede dell'archivista del Senato di Messina riguardante un Domenico Mollica, «legatum» regio nel 1430 e fratello del capostipite della famiglia, il milite e consigliere regio Giovanni²³⁶. L'impressione è che questa lontana, e discutibile, parentela servisse a dare forza a una nobiltà altrimenti "pericolosamente" legata a due città feudali, Alcamo e Calatafimi, con dubbio o nulla separazione di ceto²³⁷.

²³⁵ Alla lista si sarebbe potuto aggiungere anche Corrado Ansalone; i nonni dei quattro cavalieri erano fratelli (cfr. Asp, Cm, *Processi*, fz. 958, fasc. 32, Corrado Ansalone di Messina (1572); fasc. 55, Giovanni Giacomo Marchese di Messina, 1583); fz. 960, fasc. 98, Francesco Mollica di Messina (1622); A. Minutolo, *Memorie del Gran Priorato di Messina* cit., pp. 59, 115, 131-132.

²³⁶ Cfr. *ivi*, fz. 979, fasc. 251, Giuseppe Sieripepoli di Trapani (1684), sf, albero genealogico e scritture della famiglia Mollica.

²³⁷ Come Calatafimi, anche Alcamo venne concessa ai Peralta (investitura a Raimondo, nonno di Guglielmone, del 1340) e, dopo essere passata nel 1371 a un ramo cadetto dei Ventimiglia con Guarneri, schieratosi con Federico IV contro i Chiaromonte, tornò al demanio regio nel 1398, in seguito alla ribellione di Enrico, figlio di Guarneri (M. A. Russo, *I Peralta e il Val di Mazara nel XIV e XV secolo* cit., pp. 206-215; A. Marrone, *Repertorio della feudalità siciliana* cit., pp. 448-449). Per le successioni delle due terre, passate definitivamente ai conti di Modica tra fine '400 e metà '500, cfr. F. De Spucches, *La storia dei feudi e dei titoli nobiliari di Sicilia* cit., vol. I (1924), pp. 50-55; vol. II (1924), pp. 51-55.

VI

LA RIVOLTA DI MESSINA TRA PATRIZIATO E ORDINE DI MALTA

1. *Una città “spaccata”: Messina tra merli e malvizzi*

La revuelta de Mesina fue el conflicto interno más importante de cuantos tuvo que afrontar la Monarquía de España en la segunda mitad del siglo XVII. La ciudad siciliana, que gozaba de una amplia autonomía en virtud de sus numerosos privilegios y que basaba su prosperidad en la economía sedera, vivió un prolongado enfrentamiento con los grupos de poder y los intereses vinculados a Palermo y a la producción cerealista. El gobierno central de la Monarquía, los virreyes y los diferentes «ministros» y oficiales foráneos que participaron en el gobierno del reino de Sicilia se vieron implicados e intervinieron – de forma más o menos activa – en la pugna entre ambos sectores. El predominio de los grupos e intereses palermitanos llevó, en los años setenta, a la intesificación de los conflictos entre Mesina y el poder real y al levantamiento armado de la ciudad del estrecho.

La rebelión enfrentó a Mesina con la Monarquía, pero los orígenes del conflicto explican también la dimensión interna, siciliana, de la crisis. *La propia Mesina se había dividido en los años anteriores en dos bandos antagónicos: los partidarios del Senado y las reivindicaciones de la ciudad, y los sectores favorables al reforzamiento del poder real.* El levantamiento de los mesineses del bando senatorial contra los representantes del rey se transformó en una guerra cuando Luis XIV decidió apoyar a los rebeldes. Con ello, no sólo prolongó la resistencia de Mesina, sino que otorgó una dimensión internacional al conflicto¹.

¹ L. A. Ribot García, *La Monarquía de España y la guerra de Mesina (1674-1678)*, ACTAS Editorial, Madrid 2002, p. 15 (il corsivo è mio). Sulla rivolta di Messina, cfr. anche Id., *La revuelta antiespañola de Mesina* cit.; G. Giarrizzo, *La Sicilia dal Cinquecento all'Unità d'Italia*, in *Storia d'Italia* (diretta da G. Galasso), vol. XVI, V. D'Alessandro - G. Giarrizzo, *La Sicilia dal Vespro all'Unità d'Italia*, Utet, Torino 1989, pp. 332-347; S. Di Bella (a cura di), *La rivolta di Messina (1674-78) e il mondo mediterraneo nella seconda metà del Seicento*, Atti del convegno internazionale (Messina, 10-12 ottobre 1975), Pellegrini Editore, Cosenza 1979; E. Laloy, *La révolte de Messine. L'ex-*

I due *bandos* rivali indicati da Ribot García presero rispettivamente il nome di *malvizzi* (filofrancesi) e *merli* (filospagnoli): se il riferimento istituzionale dei primi era il Senato di Messina – eletto secondo modalità che sfuggivano al controllo vicereale² –, i secondi si appoggiavano all'autorità dello strategoto – carica di nomina regia e quindi unico vero referente del viceré nella città dello stretto –, che cumulava nel suo ufficio le funzioni di «giudice, capo di polizia e governatore di Messina e distretto»³. La spaccatura interna alla città coinvolse ogni ambito della vita sociale e riguardò in modo significativo anche il suo patriziato e, in alcuni casi, le stesse famiglie che lo componevano:

non si trattava più dei vecchi raggruppamenti elettorali. La divisione attraversava la città, opponeva padri a figli e penetrava perfino nei conventi

pédition de Sicile et la politique française en Italie (1674-1678), avec des chapitres sur les origines de la révolte (1648-1674) et sur le sort des exilés (1678-1702), 3 voll., Paris 1929-31. Per un'analisi della storiografia sulla rivolta, dalle prime opere frutto di scavo archivistico e pubblicate a cavallo del 1900 – G. Arenaprimo, S. Chiaramonte, F. Guardione – ai contributi degli anni '80 di G. Giarrizzo e L. A. Ribot García, cfr. F. Benigno, *Lotta politica e sbocco rivoluzionario: riflessioni sul caso di Messina (1674-78)*, «Storica», n. 13 (1999), pp. 7-31, che nelle pagine successive fornisce la sua chiave interpretativa degli eventi, centrata sulla categoria di fazione, dagli anni '60 allo scoppio della rivolta (cfr. *ivi*, pp. 31-56).

² Francesco Benigno ha sottolineato l'importanza della «modalità di elezione della giurazia» come «l'elemento di differenziazione politica più rilevante tra il modello di governo urbano palermitano e quello messinese». Nel primo, infatti, la scelta dei giurati era di fatto nelle mani del viceré, mentre nel secondo avveniva per scrutinio. I giurati di Messina «poi, essendo espressione di un corpo elettorale ristretto e pressoché completamente identificabile con la classe dirigente urbana, ne dipendevano largamente» (*Id.*, *La questione della capitale: lotta politica e rappresentanza degli interessi nella Sicilia del Seicento*, «Società e Storia», n. 47 (1990), pp. 33-34). Sui meccanismi di elezione dei giurati o senatori di Messina (termine impiegato a partire dalla fine del '500), uniche in Sicilia in quanto a garanzie di indipendenza dalla volontà viceregia, cfr. C. E. Tavilla, *Per la storia delle istituzioni municipali a Messina tra Medioevo ed età moderna* cit., I, pp. 55, 61; L. A. Ribot García, *La revuelta antiespañola de Mesina* cit., p. 54. Sull'accesso alla cariche di pretore e senatore di Palermo, cfr. G. Macri, *La "nobiltà" senatoria a Palermo tra Cinquecento e Seicento*, «Mediterranea. Ricerche storiche», n. 3 (2005), pp. 75-98, disponibile on-line su www.mediterraneanearcherchestoriche.it.

³ C. Trasselli, *Messina 1674*, in S. Di Bella (a cura di), *La rivolta di Messina (1674-78) e il mondo mediterraneo nella seconda metà del Seicento* cit., p. 195; cfr. anche A. Romano (a cura di), *Della preminenza dell'Ufficio di Straticò* cit., pp. XVII-LXI. Alla carica di strategoto, vera e propria spina nel fianco della città nei momenti di crisi con la Monarchia spagnola, «non può accedere alcun abitante della città e del distretto» (C. E. Tavilla, *Per la storia delle istituzioni municipali a Messina tra Medioevo ed età moderna* cit., I, p. 9).

femminili, si da richiamare significativamente ad un osservatore quella tra Guelfi e Ghibellini o tra Bianchi e Neri. Le famiglie, anche le più importanti, come i Di Giovanni⁴, gli Stagno, i Reitano si spaccavano. Spesso rami diversi di casate nobili militavano in campi opposti: così ad esempio mentre Antonio Ruffo, principe della Scaletta era uno dei capi dei merli, don Carlo Ruffo, visconte di Francavilla, subirà le conseguenze di un atteggiamento ambiguo, copertamente filofrancese⁵.

I due schieramenti in campo, già in via di definizione a partire dagli anni '60, vedevano da una parte il blocco sociale della cosiddetta "setta", «egemonizzato dalla famiglia Faraone» e progressivamente sbilanciato su posizioni repubblicane e filofrancesi, e dall'altra una "controsetta" filogovernativa, aggregatasi attorno alla famiglia Cirino. Due strategie politiche alternative – non due raggruppamenti di diversa provenienza sociale – che si contesero la capacità esclusiva di incarnare le aspirazioni e le aspettative della città, attraverso la mediazione con il centro politico spagnolo, rappresentato di volta in volta dai viceré, dai partiti della corte di Madrid e dagli organismi burocratici di governo. Da questo quadro esce fortemente ridimensionata l'immagine monolitica del patriziato messinese offerta, ormai quasi vent'anni fa, da Giuseppe Giarrizzo, il quale sottolineava la «coerenza, la continuità, la tenacia con cui la nobiltà e gli *honorati* di Messina gestiscono *more reipublice* il loro apparato istituzionale» e auspicava «uno studio più attento del gruppo dirigente messinese, della sua formazione storico-politica e della sua cultura, [che] chiarirebbe meglio le ragioni della sua egemonia e insieme della sua omogeneità e tenuta»⁶. Una messa a punto di questo contesto storiografico – comprendente anche il problema più generale dell'assenza, per l'aristocrazia siciliana, di una strategia politica unitaria, "nazionale", da opporre alle (o da comporre con le) logiche di un governo

⁴ Cfr. *infra*, nota 9.

⁵ F. Benigno, *Lotta politica e sbocco rivoluzionario: riflessioni sul caso di Messina (1674-78)* cit., p. 51. Sui Ruffo del ramo di Francavilla negli anni della rivolta, cfr. M. C. Calabrese, *I Ruffo di Francavilla. La 'corte' di Giacomo nel Seicento*, Armando Siciliano Editore, Messina 2001, pp. 44-52.

⁶ G. Giarrizzo, *La Sicilia dal Cinquecento all'Unità d'Italia* cit., p. 326. La posizione di Giarrizzo si pone in fondo sulla scia della semplificazione operata un secolo prima da Giuseppe Gallupi: «i Merli, cioè i partitari del governo di Spagna appartenevano alla feccia del popolaccio [...] I Malvizzi all'incontro, [...] erano l'eletta dei nobili e cittadini dell'ordine senatorio, strenui difensori dei privilegi e della libertà della patria» (G. Gallupi, *Nobiliario della Città di Messina* cit., p. 277).

straniero⁷ – può venire dalla ricostruzione della condotta politica adottata negli anni della rivolta dalla già nota lobby gerosolimitana e in particolare dalla famiglia che ne costituì il perno, quella dei Di Giovanni⁸.

Le tensioni e i contrasti interni al patriziato mamertino non potevano infatti non riversarsi pesantemente sul priorato gerosolimitano, che raccoglieva i cadetti delle famiglie più influenti della città, producendo anche in questo caso due schieramenti opposti: un partito malvizzo guidato dai Di Gregorio, e uno merlo – la lobby gerosolimitana appunto – capitanato dai Di Giovanni. La composizione di quest'ultimo schieramento è provato dall'elenco dei *merli* inserito nella cronaca di Giuseppe Cuneo, partecipe di parte malvizza dei tumultuosi eventi, e redatto a distanza di circa vent'anni; tra i nominativi, rielaborati e divisi per ceti sociale e attività professionale da Ribot García, figurano infatti quelli degli esponenti più importanti dei Di Giovanni – fra Giovanni, in quel momento luogotenente del priorato, con i fratelli Scipione (principe di Trecastagni), Vincenzo (barone di Saponara), don Placido, cappellano alla corte di Spagna, e il cognato Francesco (barone di Sollazzo)⁹ –, e dei capifila (tutti principi) di altre famiglie messinesi legate alla lobby gerosolimitana: Antonio Ruffo (Scaletta), Pietro La Rocca (Alcontres), Luigi Moncada (Lardereria), Guglielmo Moncada (Calvaruso), Giovan (Battista) Natoli (Sperlinga) e Paolo Ardoino (Palizzi)¹⁰.

Va però precisato che la posizione filospagnola dei Di Giovanni fu assunta dai membri della famiglia solo nell'imminenza dello scoppio della rivolta (luglio 1674). Fino a quel momento, infatti, costoro avevano "militato" sul fronte opposto in difesa delle prerogative della

⁷ Cfr. F. Benigno, *Mito e realtà del baronaggio: l'identità politica dell'aristocrazia siciliana in età spagnola*, in F. Benigno, C. Torrisi (a cura di), *Élites e potere in Sicilia* cit., pp. 63-77.

⁸ Sulla storia dei Di Giovanni prima e dopo la rivolta, cfr. F. D'Avenia, *Il "ciclo vitale" di un'élite cittadina: il patriziato di Messina in età moderna* cit.

⁹ In un'altra lista dello stesso Cuneo, che elenca i *malvizzi* che dopo la vittoria spagnola fuggirono con i francesi, sono presenti i nomi di altri Di Giovanni – Placido, dottore in legge; don Simone, figlio di Antonino, e don Francesco, ecclesiastici; Giuseppe orefice, suo fratello e i suoi quattro figli; Giambattista e Antonino, orefici anch'essi – dei quali tuttavia non ho trovato alcuna traccia di collegamento o parentela con i rami titolati della famiglia (cfr. L. A. Ribot García, *La revuelta antiespañola de Mesina* cit., pp. 226-235). Non mi pare allora che ci fu una spaccatura interna alla famiglia come sostenuto da Benigno.

¹⁰ Ivi, pp. 219-220.

città, più volte messe in discussione dalle autorità spagnole (viceré e strategoto). Il primo drammatico coinvolgimento delle famiglia nelle vicende messinesi riporta infatti al tumulto del 13 aprile 1672, quando la furia popolare, esacerbata dalla fame e abilmente manipolata dallo strategoto del Hoyo, si rivolse contro quelli che venivano allora considerati i principali rappresentanti dal partito antispannolo, o malvizzo, tra i quali Francesco Di Giovanni, già senatore nel biennio 1666-67 e in quel momento uno dei quattro deputati della *mastra giuratoria* incaricati di provvedere, con gente armata, al controllo dei bastioni della città, per evitare che cadessero nelle mani dello strategoto: la sua casa venne incendiata e un bando di del Hoyo lo dichiarò ribelle, decretandone la confisca dei beni¹¹. Il viceré principe de Ligné il 15 giugno successivo annullò il bando, rinviando però a giudizio presso la Gran Corte i suoi destinatari, «decidido a usar del máximo rigor, hasta el punto de que ordenó a sus ministros que condenasen a los acusados, a pesar de que las informaciones carecian de una entera y plena probanza». Ebbene, tra il novembre e il dicembre, tutti gli imputati furono effettivamente condannati, fatta eccezione per Francesco Di Giovanni¹².

La famiglia dovette però restare “sotto osservazione” e bastò ben poco per confermarne agli occhi del viceré la pericolosità: all'alba del 12 novembre 1673, al termine di una notte di festeggiamenti per il dodicesimo compleanno del re, venne bastonato – «senza però farli sangue» – il «musicò» don Pietro Maurizio. Si disse che i mandanti fossero stati fra Giovanni Di Giovanni, luogotenente e ricevitore di Messina, e i suoi fratelli, anche se non si poté «pienamente provare. Però gli emoli di questi signori cavalieri rappresentarono a Sua Eminenza che li delinquenti furono detti signori». Pare che la causa del pestaggio fosse una donna, contesa tra fra Giovanni e il segretario del de Ligné, don Francisco de Altamira, il quale corrispondeva

¹¹ Il provvedimento dello strategoto riguardò altre 17 persone: i sei senatori privati della carica in seguito al tumulto del 30 marzo precedente, altri dieci che avevano ricoperto la carica negli anni immediatamente precedenti e il cattedratico Giovanni Alfonso Borelli. Fu proprio a partire dai tumulti del marzo-aprile 1672, che si cominciarono a utilizzare gli appellativi di merli e malvizzi (cfr. E. Laloy, *La révolte de Messine* cit., I, pp. 144-149; L. A. Ribot García, *La revuelta antiespañola de Mesina* cit., pp. 159-163, 169). Per la ricostruzione e la natura di questi tumulti – che sicuramente ebbero alla base la grave crisi di sussistenza dei mesi precedenti, ma furono abilmente pilotati per fini politici dal del Hoyo –, cfr. *ivi*, pp. 148-159, 164-173.

¹² *Ivi*, p. 197 (in corsivo cit. da Ags, *Estado*, leg. 3496, doc. n. 17).

con lei tramite il Maurizio. Per ordine del viceré – ai cui occhi la vicenda era stata certamente ingigantita dal suo collaboratore – fra Giovanni fu arrestato e insieme con il fratello di suo cognato, fra Andrea, fu bandito a Malta, mentre «nelli Regii Castelli» venivano incarcerati il principe di Trecastagni, Scipione, con i suoi fratelli fra Mario (altro cavaliere gerosolimitano) e don Vincenzo (barone di Saponara)¹³ e il cognato Francesco, barone di Sollazzo, già incriminato più di un anno prima. Il provvedimento appare sproporzionato e dà l'impressione che si cercasse un pretesto per colpire la famiglia¹⁴: lo confermerebbe il fatto che i quattro arrestati, «passati alcuni giorni, non potendo avere per le mani fra Giovanni di Giovanni¹⁵ [...] furono trasportati in tempo di notte» in prigioni diverse: Scipione al Castellammare di Palermo, Vincenzo in quello di Trapani, Francesco a Termini e fra Mario a Siracusa.

Il Senato di Messina prese subito a cuore la causa dei Di Giovanni e incaricò il padre cappuccino Giambattista d'Alì, inviato alla corte di Madrid nel settembre 1673 per rappresentarne le lamentele contro il del Hoyo¹⁶, «insieme con magnifico don Placido [quasi certamente si

¹³ Questi ultimi due si erano presentati spontaneamente.

¹⁴ Romano Colonna annota: «quanto più egli [il viceré de Ligné] temporeggiava le rovine di Messina [sic], per riconoscer forse assai pericolosa l'impresa, e dubbio l'esito, tanto più i Ministri preparavano le machine: poichè per iscemar, come egli dicevano le forze della nobiltà, per causa di poco rilievo posero carcerati in diversi reggii castelli della Sicilia Sipione Di Giovanne...»; il nobile messinese ignora però la carcerazione di Francesco Di Giovanni, fratello di fra Andrea, e cita Mario come cognato, anziché fratello, di fra Giovanni, Scipione e Vincenzo (G. Romano Colonna, *Della congiura dei ministri del re di Spagna contro la fedelissima ed esemplare città di Messina. Racconto istorico del dottor D. Gio. Battista Romano e Colonna, cavaliere messinese*, 3 tomi, Messina 1676-77, I, pp. 314-315).

¹⁵ Con ogni probabilità si fa riferimento al fatto che il viceré, dopo averlo fatto arrestare, non aveva potuto procedere contro fra Giovanni, ma era stato costretto a «cederlo» alla giurisdizione competente dell'Ordine, inviandolo a Malta.

¹⁶ La principale richiesta di cui il frate cappuccino doveva farsi latore era «la declaración con sospochos y enemigos de la ciudad [...] de don Luis Del Hoyo» e dei suoi collaboratori. Il viceré de Ligné mise tuttavia sull'avviso la regina, consigliandole di «dar largas al asunto hasta que el enviado de Mesina se cansase y abandonara su comisión» (L. A. Ribot García, *La revuelta antiespañola de Mesina* cit., pp. 201-202). Una consulta del Consiglio d'Italia di quattri anni dopo conferma indirettamente che le pressioni del viceré erano andate a buon fine: il padre d'Alì nulla era riuscito a ottenere in merito alle «pretensiones» del Senato messinese, nonostante si fosse rivolto a tutte le persone possibili (compresi don Juan e la stessa regina); anzi era anche stato messo sotto processo e fino alla data odierna gli era stato impedito il rientro in Italia, per evitare che avesse contatti con i ribelli (cfr. Ags, Sp, libro 774, vol. II, ff. 286v-297r,

trattava di un altro fratello dei Di Giovanni, cappellano d'onore a corte dal 1670]¹⁷ appresso cotesti signori supremi ministri di agiutar questi cavalieri li quali o tutti o buona parte sono innocenti, ne meno è seguita morte o altro di detto don Petro che fu cosa legerissima; facci tutto il suo sforzo perché sono cavalieri di merito né vi è cosa di tanto rilievo e sono affettuosi della Patria e noi l'habbiamo tutti obbligo»¹⁸. Ma i Di Giovanni restarono reclusi ancora per diversi mesi; in una lettera del 3 aprile successivo, lo strategoto scriveva infatti al segretario Altamira, informandolo del fatto che – sebbene a suo avviso l'attuale tranquillità di Messina si doveva proprio alla carcerazione dei Di Giovanni – don Placido continuava a perorare con insistenza la causa dei suoi familiari presso la coppia reale, la quale aveva giudicato in termini molto negativi la condotta del viceré¹⁹. I Di Giovanni vennero finalmente graziati, qualche settimana dopo, dal nuovo viceré interino Bayona e, stando al Lancina, covarono a lungo forti ma ben dissimulati sentimenti di vendetta: se in pubblico, infatti, si mostravano accondiscendenti al viceré, in segreto fomentavano il malcontento degli altri nobili e fra Giovanni, in particolare, era convinto che il rigore mostrato dai ministri spagnoli avrebbe condotto Messina alla rovina²⁰.

Allo scoppio della rivolta (7 luglio 1674), o per lo meno nei giorni immediatamente precedenti, i Di Giovanni si trovavano di nuovo a Messina, da dove però scapparono subito²¹, contrariamente ad alcune voci che li accreditavano come padroni incontrastati della città; stando a un informatore del Consiglio d'Italia, infatti, «no havia en la ciudad ninguna orden, todos mandavan y ninguno obedicia, no haviendo sido cierto lo que se publicó de que el Principe de tres

consulta del 29 agosto 1677; cfr. anche L. A. Ribot García, *La Monarquía de España y la guerra de Mesina (1674-1678)* cit., p. 556, che fa riferimento a un'altra consulta del 25 ottobre dello stesso anno).

¹⁷ Cfr. Rah, K-106, f. 175r: «don Placido de Juan natural de Mecina p.to año 1670», come cappellano d'onore; segue la genealogia (genitori e nonni).

¹⁸ Ags, Sp, leg. 1236, doc. n 7, lettera del Senato di Messina, 24 novembre 1673.

¹⁹ E. Laloy, *La révolte de Messine* cit., III, pp. 846-847.

²⁰ Ivi, I, p. 206; II, pp. 95-96, che si rifà a J. A. Lancina, *Historia de la Rebolucion del Senado de Messina*, Madrid 1692, pp. 130-131.

²¹ Probabilmente anche loro erano tra quei nobili che nella notte del 22 giugno «abandonaban la ciudad atemorizados» dal clima di incertezza che si respirava, aggravato dalla presenza minacciosa di una «multitud de escuadras de hombres armados [y] entre ellos de algunos de los incendiarios de dos años atrás» (L. A. Ribot García, *La revuelta antiespañola de Mesina* cit., pp. 206-207).

Castañas y los demás de Juan mandassen en la ciudad, porque todos se apartaron el mismo día del tumulto y otros se salieron de Mecina»²². Intanto, il 31 luglio del 1674, il Senato aveva emesso un bando che intimava il rientro a Messina a tutti i cittadini che se ne fossero allontanati per lo scoppio dei tumulti o che in quel momento già si trovassero fuori città. Il 10 agosto successivo, con un'altro provvedimento, aveva liberato dai loro obblighi tutti gli affittuari dei baroni inadempienti al bando, primo passo in vista della confisca dei loro beni, e nel gennaio 1675 «obligó a todos los habitantes a revelar los bienes, de cualquier tipo, de quienes no habían regresado a Mesina». Tra i personaggi elencati c'era infatti Scipione Di Giovanni insieme con Giambattista Natoli, principe di Sperlinga, il principe Giovanni Valdina e Francesco Morra, principe di Buccheri, figlio di Isabella Di Giovanni, principessa di Castrorao e cugina dello stesso Scipione, la cui presenza a Palermo nei mesi successivi, mi fa pensare che la capitale del Regno fosse stata fin da subito il nuovo domicilio del principe²³. Intanto però – a testimonianza della confusione regnante nei primi mesi della rivolta che rendeva difficilissimo identificare con nettezza ribelli e fedeli – il luogotenente del tesoriere del Regno aveva provveduto nell'ottobre dell'anno precedente a confiscare alcune «rendite sopra la Deputazione del Regno», tra le quali alcune godute da membri della famiglia Di Giovanni (per un totale di poco più di 364 onze)²⁴.

²² Ags, Sp, libro 774, *Registro de consultas*, vol. II, f. 181r, consulta del 17 settembre 1674. L'informatore era don Andres Conmblet, marchese di Arena e «scrivano de razón de Napoles», che da una consulta del gennaio successivo, risultava accusato di tradimento perché aveva contatti con i ribelli, che riforniva di viveri via mare, da Palmi, suo «lugar [...] y también ofreció Monsieur Baubele que no haria perjuicio a sus estados y que tuvo este mismo tratado con dos cavalleros de Malta franceses parientes suyos que los regaló en su cassa y dió a 100 doblas a cada uno»; inoltre aveva interesse per la liberazione di 18 messinesi senza avvisarne il marchese di Astorga, viceré di Napoli (ivi, f. 258v, consulta del 12 gennaio 1675; E. Laloy, *La révolte de Messine*, I, pp. 486-488). Il Baubele citato è il marchese Jean Baptiste de Valbelle, comandante della squadra navale francese che fece il suo ingresso a Messina il 27 settembre 1674 (cfr. L. A. Ribot García, *La Monarquía de España y la guerra de Mesina (1674-1678)* cit., p. 46). Il Conmblet era grande proprietario «dans les environs de» Palmi e cugino di Alfonsina Goto, moglie del principe Antonio Ruffo.

²³ Cfr. L. A. Ribot García, *La Monarquía de España y la guerra de Mesina (1674-1678)* cit., p. 525. Isabella era figlia di Placido, già principe di Castrorao e fratello di Domenico, padre di Scipione (F. De Spucches, *La storia dei feudi e dei titoli nobiliari di Sicilia*, vol. II, (1925), pp. 428-430).

²⁴ Ags, *Estado*, libro 356, *Relazioni di beni di Messinesi Rubelli*, ff. 141v-144v; i Di Giovanni elencati sono don Antonio (onze 96), Antonia Saccano (onze 40.16.12),

2. Cavalieri contro cavalieri

Non si può escludere che insieme con Scipione si fosse ritirato a Palermo anche fra Giovanni, suo fratello e luogotenente del priorato, anche se è più probabile la sua presenza a Malta dove, come detto, era stato bandito nel novembre del 1673. In un processo di nobiltà celebrato proprio in quei giorni la presidenza dell'assemblea priorale era stata infatti tenuta dal commendatore fra Tommaso Di Gregorio: il candidato, Scipione Cicala, con ben due quarti Di Gregorio (secondo paterno e primo materno), era ovviamente suo parente!²⁵ In una situazione di vuoto di potere per l'assenza delle due principali autorità, priore e luogotenente, il controllo del priorato era stato assunto dalle famiglie Di Gregorio, Cicala e Crisafi, «a causa del ragguardevole numero di Cavalieri di tali casate che in quegli anni appartenevano all'Ordine»²⁶: effettivamente soltanto nel periodo 1639-1673 furono

Andrea (onze 73.7.9), Gerolama (onze, 55.8.11), Isabella principessa di Buccheri (onze 96), Mario (onze 38.28.16), Placido (onze 19.24.19.3). I dati sono contenuti in una «Relattioni di beni di messinesi rubelli formata da me Francesco Angelica, mastro notaio del officio del spettabile dottor don Pietro Tarallo, regio luogo tenente di Thesoriere Generale e Collettore delle Regie Fiscalie dalle scritture che se conservano in questo officio trasmesse per via della Regia Gran Corte Criminale e dalli delegati destinati per detto conto come anche dalli officiali del Regno, a carico di chi detti efecti hoggi si ritrovano con le gavelle di quelli et altri discarrichi come qui dentro si vede» (ivi, ff. 1r-147v), inviata a Palermo il 4 gennaio 1678. Si tratta con ogni probabilità del documento esaminato a metà del 1677 dal presidente del Real Patrimonio Pietro Oliveri, che «pudo darse cuenta de que los datos allí existentes eran confusos, incompletos y bastante escasos» (L. Ribot García, *La Monarquía de España y la guerra de Mesina (1674-1678)* cit., p. 367; sulle difficoltà di accertamento e conseguente «control y utilización de las confiscaciones», cfr. ivi, pp. 367-369. Parte delle rendite dei Di Giovanni con ogni probabilità derivavano dalle 223 onze, sotto lo stesso titolo, lasciate in eredità da Domenico Di Giovanni, principe di Trecastagni, al figlio Scipione nel 1666 (cfr. Asp, *Alliata*, vol. 2074, ff. 356r-365v, testamento di don Domenico Di Giovanni, principe di Trecastagni, notaio Pasquale Russo di Messina, 15 maggio 1666).

²⁵ Asp, Cm, *Processi*, fz. 977, fasc. 238, Scipione Cicala di Messina (1673).

²⁶ C. Marullo di Condojanni, *La Sicilia ed il sovrano militare Ordine di Malta*, Grafiche La Sicilia, Messina 1953, p. 63; A. Spagnoletti, *L'Ordine di Malta e la Sicilia* cit., p. 21. Il priore fra Giambattista Caracciolo, ormai vecchio, da tempo risiedeva a Malta e ricopriva anche le cariche di «regius consiliarius» in Sicilia e a Napoli di consigliere del Consiglio Collaterale (cfr. ivi, fz. 977, fasc. 237, Gregorio Di Gregorio di Messina, 1672). Era priore già nel 1670 e non lo diventò quindi nel 1676 come dice il Gallo che, seguendo Minutolo, dà per quell'anno addirittura due priori: fra Flaminio Balbiano e il Caracciolo (cfr. C. D. Gallo, *Gli Annali della Città di Messina* cit., III, p. 422; A. Minutolo, *Memorie del Gran Priorato di Messina* cit., p. 18; NIm, Aom, arch. 261, *Liber Conciliorum Status (1664-1672)*, f. 170v).

approvati i processi di 10 membri di queste famiglie, cinque dei quali negli anni immediatamente precedenti alla rivolta (1665-1673)²⁷.

Si può allora parlare di un'altra lobby gerosolimitana, schieratasi però dalla parte dei filofrancesi malvizzi, ulteriore conferma di quella spaccatura verticale al patriziato messinese, riprodottasi anche all'interno dello stesso priorato. Lo stesso commendatore Tommaso Di Gregorio nel giugno del 1674 risultava, infatti, fare «oficio de recivedor en interim y governa el Priorato» e a lui si rivolgeva lo strategoto Diego de Soria, marchese di Crespano, pochi giorni prima dello scoppio della rivolta, perché «no hiciese juntar ayer tarde ni oy a los familiares de la religion armados que el año pasado hiceron una compañía que dieron arta aprension al señor Principe de Ligné»²⁸. Mi pare molto significativo che il pieno sostegno alla rivolta di queste famiglie gerosolimitane si traducesse plasticamente in una delle allegorie che, come da tradizione, ogni anno gli artigiani messinesi facevano dipingere o scolpire, in occasione della festa della patrona, la Madonna della Lettera (3 giugno). Quella dell'orefice Giuseppe Di Giovanni – appartenente a una famiglia omonima e senza alcun collegamento accertato con quella già nota²⁹ – «representó una torre

²⁷ Cfr. Asp, Cm, *Processi*, fz. 967, fasc. 150, Scipione Cicala (1639); fz. 966, fasc. 166, Visconte Cicala (1641); Nlm, Aom, arch. 4192, Carlo Crisafi (1643); Asp, Cm, *Processi*, fz. 971, fasc. 194, Andrea Cicala (1651); fz. 973, fasc. 215, Pietro Di Gregorio (1665); fz. 975, fasc. 228, Carlo e Tommaso Crisafi (1670), fratelli; fz. 977, fasc. 237, Gregorio Di Gregorio (1672), fratello di Pietro; fz. 977, fasc. 238, Scipione Cicala (1673); A. Minutolo, *Memorie del Gran Priorato di Messina* cit., pp. 78-80, 87-88, 107-108.

²⁸ Ags, Sp, leg. 1236, doc. n. 25, lettera dello strategoto al viceré, marchese di Bayona, 24 giugno 1674. De Soria fa per altro riferimento a un altro Tommaso Di Gregorio «que me asiste con particularidad», nipote dell'omonimo commendatore. Entrambi, insieme con altri membri della loro famiglia, sono compresi tra i 343 malvizzi elencati dal Cuneo che, dopo il fallimento della rivolta, abbandonarono Messina imbarcandosi sulle navi francesi; tra loro c'erano anche diversi Crisafi – tra i quali il cavaliere gerosolimitano fra Carlo – e tre Cicala (cfr. L. A. Ribot García, *La revuelta antiespañola de Mesina* cit., p. 226). Il già citato fra Scipione Cicala e lo zio *ex sorore* fra Pietro fecero ritorno a Messina – unici tra i cavalieri di Malta in esilio, secondo Marullo – in seguito a un indulto concesso nel 1702 da Filippo V per intercessione di Luigi XIV (C. Marullo di Condojanni, *La Sicilia ed il sovrano militare Ordine di Malta* cit., pp. 69-70; per l'elenco completo dei firmatari della supplica indirizzata all'ambasciatore francese presso la Santa Sede, cfr. E. Laloy, *La révolte de Messine* cit., III, p. 823).

²⁹ Anche Giuseppe, insieme con il fratello e i suoi quattro figli, altri due Di Giovanni orefici (Giambattista e Antonino) e due ecclesiastici (Simone e Francesco), sono compresi nell'elenco dei malvizzi stilato dal Cuneo (cfr. L. A. Ribot García, *La revuelta antiespañola de Mesina* cit., pp. 232, 234).

con tres personajes vestidos a la francesa y uno de ellos con hábito de Malta. Una mujer les conducía. Sobre la escena, la inscripción: *Diripuisti Vincula Captivitatis*³⁰. Per l'Ordine cominciava a consumarsi una pericolosa lacerazione tra la sede centrale e il priorato, che a una ventina d'anni di distanza lo storico ufficiale della Religione, Bartolomeo Dal Pozzo, avrebbe così sintetizzato, descrivendone però la felice soluzione:

ne' cui successi [delle rivolta], come tolta in mezzo questa sacra Religione da i flutti d'un mare vorticoso, e reciprocante, soffrì per le dipendenze di Malta dal Regno di Sicilia, l'agitazione d'incomodi, e disturbi tali, che fu in sommo pericolo d'incorrere nel disgusto dell'una, o dell'altra Corona [Spagna e Francia]. Nondimeno prevalendo le virtù del Governo con prudente compenso preso in tutti gli emergenti, senza alterare l'equilibrio della neutralità, meritò maggiormente l'affetto d'amendue l'istesse Corone³¹.

Mentre il priorato si schierava dalla parte dei ribelli e inviava suoi rappresentanti al gran maestro perché dichiarasse la neutralità dell'Ordine³², l'ammiraglio e capitano generale delle galere di Malta³³,

³⁰ Ivi, pp. 204-205. In una lettera dell'8 marzo del 1675, il viceré Villafranca venne addirittura informato del fatto che «los franceses de Mesina, junto con los que había en Malta, habían organizado una gran traición contra el Gran Maestre y el rey de España. Se trataba de matar en Malta a todos los partidarios de uno y de otro y hacerse luego con la isla como paso previo a la conquista de Sicilia» (L. A. Ribot García, *La Monarquía de España y la guerra de Mesina (1674-1678)* cit., p. 535). Quanto poi la notizia fosse fondata, è altra cosa, dato che «seguramente buena parte del los rumores y avisos de conjuras obedecían a una guerra de nervios alentada por los franceses» (ivi, p. 537).

³¹ B. Dal Pozzo, *Historia della Sacra Religione Militare di S. Giovanni Gerosolimitano detta di Malta*, Verona 1703-1705, vol. II, p. 420; per l'ufficialità dell'opera del Dal Pozzo, cfr. Nlm, Aom, arch. 262, *Liber Conciliorum Status (1672-1686)*, f. 67v, *lettera del Commendatore Bartolomeo del Pozzo e nomina dei Commissari per la revisione della Storia della Religione Gerosolimitana da lui composta*, 14 maggio 1677 (si tratta evidentemente di un'edizione precedente a quella citata).

³² C. Marullo di Condojanni, *La Sicilia ed il sovrano militare Ordine di Malta* cit., p. 64.

³³ Le due cariche erano distinte: mentre all'ammiraglio – di norma coincidente con il piliere della Lingua d'Italia – toccavano compiti amministrativi, il comando delle operazioni sul mare era del capitano generale delle galere. Spesso fu lo stesso priore di Messina a cumulare le due cariche, data la posizione strategica della Sicilia e la sua vicinanza a Malta (cfr. H. J. A. Sire, *The knights of Malta*, cit., p. 81; H. O'Donnell, *Sicilia e Malta nella strategia navale di Carlo V*, in *La presenza dei cavalieri di San Giovanni in Sicilia*, vol. I, Atti del convegno internazionale di Palermo/Messina, 17-18 giugno 2000, Fondazione Donna Maria Marullo di Condojanni, Roma 2001, pp. 53-58).

fra Paolo Raffaele Spinola, a partire dal 1° agosto avviò un'azione di mediazione diplomatica tra la città e il viceré Bayona, servendosi di un cavaliere di Castrogiovanni, tale Grimaldi, che faceva la spola tra Milazzo, dove era attraccata la flotta gerosolimitana, e Messina. Il Senato, preoccupato dalla mobilitazione militare in atto – «no imaginamos la causa de tantos aparejos de armas, de tanta aspectativa de socorros e de tanta combocacion de Galeras» – accettò l'offerta «por tratar un legitimo acomodamiento» con il viceré, ponendogli tuttavia come condizioni, con l'obbiettivo probabilmente di saggiarne le reali intenzioni, la cessazione di ogni preparativo di guerra e il suo ritiro a Palermo³⁴.

Effettivamente la missione diplomatica dello Spinola era inficiata alla base dall'atteggiamento del viceré che, se da una parte gli dava il benessere per condurre le trattative, dall'altra esercitava su di lui forti pressioni per poter disporre liberamente delle galere gerosolimitane contro i ribelli, togliendogli credibilità agli occhi del Senato. Ben altre erano poi le istruzioni che il Consiglio dell'Ordine aveva dato al capitano Spinola: partire alla fine di luglio per Palermo con il compito di «passare [= trasportare] detto Signore [viceré] anche con la sua guardia di soldati solita, Ministri e passeggeri in Milazzo, Messina o dove vorrà, astenendosi di fare un minimo atto di hostilità [...], dentro i limiti del nostro istituto sempre inviolabile di non intrometterci in fatti, et interessi de' Christiani», ma rientrare quanto prima a Malta, ottenendone «la licenza con ogni sforzo» dal viceré, onde evitare che una prolungata permanenza sulle coste siciliane potesse «cagionar a noi qualche impiccio di gran pregiudizio»³⁵.

Probabilmente con il fine di “controllare” le azioni dello Spinola in circostanze così delicate, sulle galere dirette in Sicilia si imbarcarono anche alcuni importanti dignitari dell'Ordine: il priore di Navarra, Juan Galdiano, quello di Roccella, Gregorio Carafa – futuro gran maestro (1680-1690) –, il fratello di questi, Francesco, anche lui priore³⁶, «e diversi altri Cavalieri di stima, e d'esperienza, mossi

³⁴ E. Laloy, *La révolte de Messine*, I, pp. 303-304.

³⁵ Nlm, Aom, arch. 262, *Liber Conciliorum Status (1672-1686)*, f. 31rv, *deliberazione che la squadra parta per la Sicilia e istruzioni a fra Paolo Raffaele Spinola, ammiraglio dell'Ordine di Malta e capitano generale delle galere* (17 luglio 1674).

³⁶ Il priorato di Roccella coincide con il baliaggio di patronato familiare fondato nel 1614 dalla famiglia Carafa (cfr. Tab. 2), al quale era annessa la dignità di gran croce per il suo titolare (A. Spagnoletti, *Stato, aristocrazie e Ordine di Malta nell'Italia moderna* cit., p. 150n).

dall'ossequio, che professavano alla Corona, per offrire le persone loro al viceré in sì fatto emergente», tra i quali anche fra Giovanni Di Giovanni, che in quanto già capitano di galera aveva diritto di partecipazione alle riunioni («consulte») convocate dal capitano generale³⁷. Il viceré e i suoi collaboratori, però, «si mostravano alterati per le limitate istruzioni date» al capitano delle galere gerosolimitane, «intendendo che la Religione sia obbligata in virtù del feudo a militare apertamente contro la città di Messina», invocando quindi la condizione feudale dell'isola rispetto al Regno di Sicilia. Argomentazione alla quale il 9 agosto il gran maestro e il suo Consiglio ribatterono che Malta era in realtà

feudo franco e libero, et espressamente immune da ogni peso di servitio militare et altro qualisia solito prestarsi da vassalli e che in tal maniera si è sempre inteso e praticato, senza che si sia mai pretesa cosa in contrario. Et che stante l'instituto dell'Ordine di non meschiarsi in fatti di christiani, non si sarebbe potuto accettare in altra forma; e non haverebbero prestato il loro consenso, come fecero espressamente in riguardo a detta libertà e franchezza, doppo lunga discussione tutti li principi christiani da chi la Religione dipende e de vassalli de quali si compone. [...] desiderando Sua Eminenza e Venerando Consiglio far quanto sia lecito in servitio di Sua Maestà Cattolica per corrispondere agl'infiniti oblighi e veneratione che li deve, hanno ordinato a detto venerando generale che assista al detto signor viceré nel trasporto de' viveri, munizioni e soldati, o sia dentro di Sicilia d'un luogo all'altro, o dalla vicina Calabria, o in convogliare et assicurare simili trasporti, astenendosi però di fare sbarco di gente contro la città o di cannonare o far altri atti simili di hostilità, e procurando evitare gli accidenti di ricever danno nella squadra. Et sopra tutto potendo darsi il caso che alcun Principe Christiano [velato riferimento a Luigi XIV] s'interessi ne gli accidenti di Messina e prenda a proteggerla, hanno determinato che quando ciò segua, deva subito allontanarsi e ritornare a questa volta, etianio che non gli fosse concessa licenza³⁸.

Il Bayona si ostinava però nella sua pretesa di utilizzare l'Ordine a scopi repressivi, come dichiarava apertamente in una lettera inviata alla regina pochi giorni dopo:

³⁷ B. Dal Pozzo, *Historia della Sacra Religione* cit., II, pp. 424, 432.

³⁸ Nlm, Aom, arch. 262, *Liber Conciliorum Status (1672-1686)*, f. 32r, *diversi ordini al capitano generale delle galere intorno all'impiego della squadra in servizio del viceré (9 agosto 1674)*.

pero bien debo rapresentar a V. M. que según lo que se entiende para acá, se podía obligar a la Religion a que se interesase en el castigo, y obediencia de aquel Pueblo, para que V. M. resuelva este punto e quede asentado en lo venidero, pues no se enquenta con razón ninguna que persuada a que la Religion de Malta use en este caso de neutralidad, quando aquela Isla es feudataria de este Reyno, y recibe tantos y tan grandes beneficios del [sic], no solo en la extracción de tratras sin pagar derechos, sino en la permisión de poder sacar libremente todos los viveres que necesita para su alimento³⁹.

I margini di manovra dello Spinola erano sempre più stretti e sebbene si fosse limitato a concedere al viceré tre galere per un trasporto di truppe da Reggio a Milazzo, tanto bastò al Senato per considerare violata la tradizionale neutralità dell'Ordine e per ribadire all'emissario Grimaldi le condizioni irrinunciabili per l'avvio di una eventuale trattativa con il viceré: «que vaya S. E. en Palermo, se quiten tantas armas y armados que inpiden el trafico, medio justo y necessario para quietarse este pueblo»⁴⁰.

In questo delicato frangente, lo Spinola dovette fronteggiare anche la protesta dei cavalieri francesi che militavano nelle galere dell'Ordine, i quali – divenuta ormai di pubblico dominio la richiesta di aiuto del Senato messinese a Luigi XIV – non volevano trovarsi nell'imbarazzante situazione di combattere contro la loro patria, tanto più che essi erano obbligati a combattere solo contro gli infedeli. Il capitano generale ricordò però loro che, almeno per il momento, sarebbero stati impegnati semplicemente nella guerra di un sovrano (quello di Sicilia) che voleva ricondurre all'obbedienza i suoi vassalli. Il Senato di Messina per tutta risposta fece sequestrare al ricevitore gerosolimitano Di Gregorio l'argento appartenente all'Ordine, sotto pretesto del risarcimento di un debito⁴¹, e rifiutò le condizioni dell'indulto generale proclamato dal Bayona il 23 agosto – resa dei ribelli entro otto giorni

³⁹ Ags, Sp, leg. 1237, doc. n. 32, lettera del viceré marchese di Bayona alla regina, 14 agosto 1674, la stessa data di quella inviata dal Senato al capitano generale Spinola; cfr. anche E. Laloy, *La révolte de Messine* cit., I, p. 313.

⁴⁰ In alternativa alla mediazione dello Spinola, il viceré avrebbe potuto contattare a Palermo gli ambasciatori del Senato (Ags, Sp, leg. 1236, doc. 18, lettera del Senato di Messina al capitano generale delle galere, fra Paolo Raffaele Spinola, 14 agosto 1674; doc. n. 21, lettera del viceré marchese di Bayona al re, Milazzo, 18 agosto 1674); E. Laloy, *La révolte de Messine* cit., I, pp. 313, 328; C. Marullo di Condojanni, *La Sicilia ed il sovrano militare Ordine di Malta* cit., p. 65).

⁴¹ E. Laloy, *La révolte de Messine* cit., I, p. 332.

– e trasmesso a Messina per mano del Grimaldi con una lettera di accompagnamento dello Spinola e la garanzia dello stesso gran maestro, lo spagnolo Nicolás Cottoner (1663-1680)⁴². Anzi, stando al giudizio del Romano Colonna, che bene può rappresentare il sentire dei ribelli in quel momento, per il Senato

non solo il marchese di Baiona era l'inimico fiero della Città, ma ancora il Gran Maestro della Religione di Malta, che con continuati impulsi violentava al general Spinola far ogni sforzo colle galere alla presa di quella, querelandosi svelatamente contro dei cavalieri messinesi portanti l'abito della Religione, che l'armi preso avessero a pro d'una patria a suo credere ribella, degna solo dell'armi per trucidarla: accompagnava le querele con espression di gastighi⁴³.

Lo stesso Senato inviò a Malta un suo ambasciatore – il padre domenicano Tommaso Lipari, giudice del Tribunale della Regia Monarchia a Messina, «ecclesiastico eminente e fine diplomatico» – come latore di una lettera contenente l'invito a «voler richiamare le galere» per l'ostilità dimostrata nei confronti della città⁴⁴. Ricevuto in forma solenne dal gran maestro e dal Consiglio, egli fu rapidamente congedato senza consentirgli alcun altro contatto, ma non prima di avergli consegnato una lettera per il Senato nella quale lo si invitava «alla quiete e alla resignatione e mostrando non doversi reputare atti di hostilità il trasporto di gente da un luogo ad altro delli Stati di Sua

⁴² Ags, Sp, leg. 1236, doc. n. 31, lettera del capitano generale Spinola; doc. n. 30, *Bando e comandamento da parte dell'Illustrissimo et Eccellentissimo Sig. don Francesco Diego Bazan y Benavides* (a stampa), 23 agosto 1674, nel quale si fa esplicito riferimento alla mediazione dell'ammiraglio Spinola, «il quale ha anche interposto sopra tutto le sue istanze, affinché per mezzo di quelli [ambasciatori che il Senato di Messina potrà inviare al viceré] si possi risolvere, e stabilire ogn'altra cosa, che fosse di maggior consolo, e beneficio di quel publico»; L. A. Ribot García, *La Monarquía de España y la guerra de Mesina (1674-1678)* cit., p. 36; G. B. Caruso, *Storia di Sicilia*, vol. IV (parte III, libro XVI), Palermo 1877, p. 156; E. Laloy, *La révolte de Messine* cit., I, pp. 347-348. La relazione tra la protesta dei cavalieri francesi e il rifiuto dell'indulto è una mia ipotesi.

⁴³ G. Romano Colonna, *Della congiura* cit., II, p. 92.

⁴⁴ Il Lipari, insieme col fratello sacerdote Michele, venne giustiziato a Messina il 10 marzo 1677, accusato di congiurare contro la città, altro esempio della costante instabilità (nei fatti e ancor più nelle opinioni) della fedeltà; si trattò di «uno de los hechos más notables de cuantos ocurrieron en Mesina durante la revuelta», anche per il coinvolgimento di uno dei principali ribelli, Giuseppe Marchese (L. A. Ribot García, *La Monarquía de España y la guerra de Mesina (1674-1678)* cit., pp. 541, 568-570).

Maestà Cattolica alla quale si gloriano nella lor lettera di protestare una constantissima fedeltà⁴⁵. Per il gran maestro fu anche l'occasione per esprimere «parole di vivo risentimento e di gravi minacce verso il Gran Priorato di Messina per l'atteggiamento partigiano da esso Priorato assunto a favore dei rivoluzionari, la qual cosa era a Malta da tempo ben nota», probabile riferimento alla compagnia armata del priorato – al momento dello scoppio della rivolta contava 80 uomini, tra ecclesiastici e familiari della chiesa priorale, ed era comandata da don Pietro d'Angelo, cappellano conventuale, e da don Carlo Musarra, segretario del Senato⁴⁶ – che intervenne «a fianco delle truppe rivoluzionarie», provocando ulteriori reprimende da parte del gran maestro. Le conseguenze per i cavalieri gerosolimitani messinesi furono gravi – «privati di ogni beneficio spirituale e materiale di cui godevano, vennero radiati dai Ruoli»⁴⁷ – e proporzionate

⁴⁵ Nlm, Aom, arch. 262, *Liber Conciliorum Status (1672-1686)*, f. 33r, *deliberazione sopra una lettera del Senato di Messina* (31 agosto 1674).

⁴⁶ Il giudizio del Romano Colonna circa la costituzione di questo “esercito priorale” – intorno al settembre 1675 – riflette bene la sua partigianeria: «i preti tutti assistenti al servizio della Chiesa priorale formarono una compagnia di ottanta, con il capitano fra D. Pietro d'Angelo, soda pietra dell'amor della patria, come emulo dell'Angelo, nell'esser tutto ardore nella di lui difesa. Alfiero dell'istessa compagnia era fra don Carlo Musarra, il di cui animo dai messinesi tutti è stimato il musaico della virtù: le muse trovano in lui il loro Apollo, la retorica, il delizioso giardino nel suo fiorito ingegno: segretario essendo del Senato nella presente guerra s'ha tanto avanzato nel servir il pubblico, che ogni lode è manchevole al suo gran merito. Si portò si inclita compagnia per la città tutta, ed i messinesi dalle candide croci, che gli splendevano in petto, come tante albe partorir si vedevano più soli di glorie, come dir si puotuea [sic] la candidata fra l'altre, per la bianca insegna; così animava i popoli, nell'occorrenze a versar prodighi le porpore del sangue, per mantenersi nell'auge delle loro grandezze» (G. Romano Colonna, *Della Congiura* cit., II, p. 123). Il D'Angelo dovrebbe coincidere con quello che tra il 1670 e il 1672 risulta membro dell'assemblea priorale in alcuni processi di nobiltà, due dei quali riguardanti membri della famiglia Di Gregorio e Crisafi (Asp, Cm, *Processi*, fz. 975, fasc. 228, Tommaso e Carlo Crisafi di Messina (1670), fratelli; fz. 975, fasc. 230, Antonino Salomone di Sutera (1671), nel quale uno dei due commissari è per altro un Crisafi; fz. 977, fasc. 237, Gregorio Di Gregorio di Messina (1672). Probabilmente anche il Musarra era cappellano conventuale o d'obbedienza.

⁴⁷ C. Marullo di Condojanni, *La Sicilia ed il sovrano militare Ordine di Malta* cit., pp. 66-67; cfr. anche E. Laloy, *La révolte de Messine* cit., I, pp. 349-350, il quale significativamente annota: «la rupture de Messine avec le gran-maître devait être ressentie péniblement par tous ces personnages qui dépendaient à la fois de lui e du Sénat». Non è un caso che il primo processo di nobiltà dopo la fine della rivolta, riguardante un cadetto delle famiglie Crisafi, Cicala e Di Gregorio, sia rispettivamente degli anni 1694, 1704 e 1722 (cfr. Asp, Cm, *Processi*, fz. 981, fasc. 266, Tommaso Crisafi (1694);

alla determinazione con la quale avevano sposato la causa della rivolta. Il luogotenente interino, fra Tommaso Di Gregorio, era stato per esempio il primo a prendere la parola durante il consiglio cittadino convocato dal Senato il 19 dicembre 1674 – «*intervenendoci quasi tutta la nobiltà*» – con un caloroso discorso che invitava a una resistenza a oltranza, «*sino che polverizzate l'ossa dei morti di quella materia far pane e alimentarsi*»⁴⁸.

Nel settembre, sempre del 1674, arrivò a Milazzo anche la squadra navale di Genova con la quale quella gerosolimitana aprì una vertenza sulla posizione da dare in porto alle rispettive galere *patrone*⁴⁹. Il viceré, che aveva fatto inizialmente e con successo da mediatore, in seguito all'insubordinazione delle galere gerosolimitane le licenziò senza mezzi termini, decretando l'embargo commerciale contro l'isola di Malta:

Ho risoluto che tosto sarpi da questo porto. Poiché avendo per molte esperienze conosciuto che cotesta squadra è venuta più a introdurre pretese, che per essere fruttuosa a S. M. in quello, ch'è già suo obbligo, non m'ha parso che più si trattenga quivi, notificando a V. S. c'ho dato ordine che non siano ammesse esse galere in nessun porto di questo Regno fin'ad altro ordine di S. M., la quale informerò molto distintamente dell'attioni, che s'han praticate nelle presenti urgenze, e perché V. S. non riceva la molestia di venire a questo castello [di Milazzo], potrà andarsi senza che preceda questa cerimonia, poiché da quest'hora annuncio a V. S. molto buono, e felice viaggio. Guardi Dio V. S. come desidero»⁵⁰.

Lo Spinola restò tuttavia in porto, piegandosi alla volontà vice-reale, nello stesso momento in cui il Consiglio dell'Ordine, probabilmente ancora ignaro del provvedimento del Bayona, lo sollecitava a

Priorato di Roma, Scipione Clemente Cicala (1704); Asp. Cm, *Processi*, fz. 986, fasc. 298, Carlo Di Gregorio (1722); A. Minutolo, *Memorie del Gran Priorato di Messina* cit., p. 89).

⁴⁸ Bne, ms. 1463, *Breve e sincera relatione dei tumulti di Messina dalla loro origine sino alla chiamata dei francesi*, ff. 70rv; la relazione, anonima, copre gli anni dal 1672 all'inizio del 1675.

⁴⁹ Cfr. Ags, *Estado*, leg. 3515, fasc. 59-66, che contengono la corrispondenza tra il viceré, il gran maestro e il capitano Spinola – insieme con un'ampia relazione di quest'ultimo e una consulta dei consiglieri del Bayona – in merito alla vicenda, che aveva alla base un altro incidente diplomatico per motivi di precedenza avvenuto nel 1654 tra l'Ordine e la Repubblica di Genova.

⁵⁰ B. Dal Pozzo, *Historia della Sacra Religione* cit., II, p. 431, che cita un biglietto del viceré Bayona al capitano Spinola (Milazzo, 21 settembre 1674).

tornare a Malta, adducendo «il pericolo del posto, rottura de' tempi, incomodità della squadra, necessità di quest'isola [Malta] e molt'altre ragioni»⁵¹. Avuta però notizia del blocco commerciale, il Consiglio decise di inviare il vicecancelliere dell'Ordine come ambasciatore al viceré per ottenerne la revoca insieme con il pacifico congedo delle galere, tanto più «che sono partiti da Tolone 10 vascelli di Francia in agguato de' messinesi, nel cui arrivo necessariamente deve allontanarsi la squadra, per evitare l'evidente destruttione, che in altro modo sarebbe per seguire alla Religione»; anzi, al limite, le galere avrebbero dovuto allontanarsi anche senza il permesso del viceré⁵². Finalmente, a metà ottobre, le galere rientravano a Malta – sfuggendo per poco all'attacco della flotta francese, il cui capitano, marchese de Valbelle, era (casualmente?) un cavaliere gerosolimitano⁵³ – dove lo Spinola fu immediatamente posto agli arresti domiciliari per non aver eseguito le consegne ricevute «sobre el lugar que se dió a la patrona de Genova»⁵⁴.

La principale accusa rivolta al capitano generale era di aver anteposto ai suoi doveri di capitano delle galere dell'Ordine la sua nazionalità genovese e «l'affetto del sangue, essendo il comandante delle [galere] genovesi Giovanni Agostino Durazzo, marito d'una figlia del proprio fratello»⁵⁵. Lo Spinola venne comunque sollevato da ogni addebito, grazie per altro all'intercessione del viceré, tanto da continuare a detenere la carica di capitano generale fino al 1676 e quella

⁵¹ Nlm, Aom, arch. 262, *Liber Conciliorum Status (1672-1686)*, f. 34v, *si mandi filuca al V. Generale con ordine di ritornar in porto (22 settembre 1674)*; cfr. anche ivi, ff. 33v-34v, *relazione e decreto sopra quanto è accaduto a Milazzo con le galere di Genova (11 settembre 1674)*.

⁵² Ivi, ff. 35r-36r, *diversi ordini intorno alle galere con deputazione d'ambasciatore al viceré di Sicilia (1 ottobre 1674)*; sul tentativo del viceré di trattenere le galere di Malta per lo meno fino all'arrivo di quelle spagnole, cfr. E. Laloy, *La révolte de Messine cit.*, I, p. 455.

⁵³ C. Marullo di Condojanni, *La Sicilia ed il sovrano militare Ordine di Malta cit.*, pp. 67-68, che però indica come data dell'arrivo a Messina della flotta francese il 7 settembre (errore per 7 ottobre) e attribuisce l'allontanamento della flotta gerosolimitana ai maneggi diplomatici dell'ambasciatore francese presso la corte pontificia, dietro sollecitazione di due ribelli messinesi, don Filippo Cicala e don Giuseppe Balsamo, barone di Cattafi. In realtà si è visto come già nelle prime istruzioni ricevute dallo Spinola (luglio 1674) era contenuta la precisa indicazione di fare rientro quanto prima a Malta.

⁵⁴ Cfr. Ags, *Estado*, leg. 3515, fasc. 60, lettera del capitano Spinola al viceré Bayona (Malta, 25 ottobre 1674); E. Laloy, *La révolte de Messine cit.*, I, pp. 369-370.

⁵⁵ B. Dal Pozzo, *Historia della Sacra Religione cit.*, II, pp. 428-434.

di ammiraglio fino al 1677, anno nel quale – *promoveatur ut amoveatur* – venne nominato priore di Lombardia⁵⁶.

Una volta rientrate a Malta, le galere gerosolimitane si tennero comunque lontane da Messina fino alla fine della rivolta – quando nel settembre del 1678 portarono l'omaggio del gran maestro al nuovo viceré Vincenzo Gonzaga⁵⁷ –, osservando «l'ordine, che continuò per tutto il tempo della guerra di Messina, ch'andando le galere a provisionarsi in Sicilia si restassero in Malta i cavalieri e frati di caravana per alcuni inconvenienti seguiti da' cav. della Natione francese ne gl'incidenti di detta guerra»⁵⁸. La recuperata linea di neutralità è confermata anche da un episodio accaduto nel settembre del 1675, quando venne avvistata al largo di Malta una nave francese, che si sospettava da guerra: immediatamente si diedero disposizioni «per farli intendere come in nessun costo poteva entrar nel porto», cosa che valeva anche per tutti quei «vascelli che forse verranno in avvenire di guerra»⁵⁹.

⁵⁶ Cfr. Nlm, Aom, arch. 262, *Liber Conciliorum Status (1672-1686)*, f. 37r, si *soprossieda nel processo dell'Ammiraglio Spinola* (4 dicembre 1674); L. S. Gentile, T. Ricardi di Netro (a cura di), «*Gentilhuomini Cristiani e Religiosi Cavalieri*» cit., pp. 161, 163.

⁵⁷ Nlm, Aom, arch. 262, *Liber Conciliorum Status (1672-1686)*, f. 82v, *istruzioni al capitano Carlo Spinelli destinato ambasciatore al viceré di Sicilia Vincenzo Gonzaga* (25 settembre 1678).

⁵⁸ La prima volta che questa disposizione venne eseguita fu all'inizio del 1675, quando il capitano della galera S. Pietro, Emanuel de Tordesillas, andò a rendere omaggio al nuovo viceré, marchese di Villafranca, con altre 4 galere «spedite a provisionarsi in Augusta» (B. Dal Pozzo, *Historia della Sacra Religione* cit., II, pp. 438-439; Nlm, Aom, arch. 262, *Liber Conciliorum Status (1672-1686)*, f. 38r, *il Cav. Emanuele di Tordesillas eletto ambasciatore presso il nuovo Viceré di Sicilia*, 6 febbraio 1675).

⁵⁹ Poi si scopri che «il vascello era mercante, il quale passava in conserva dell'armata francese, et obbligato dal tempo era venuto in questo porto», (ivi, f. 43r, *avvertimento ai vascelli francesi di guerra di non entrare in porto*, 28 settembre 1675). Ben diverso l'atteggiamento nei confronti delle navi inglesi: lo stesso giorno dell'avvistamento dell'imbarcazione francese sospetta, tre vascelli inglesi entravano nel porto di Malta, di ritorno da una missione di corsa a Tripoli, e altri sei «dell'armata di Sua Maestà Britannica comandati dal cavalier Aurato Giovanni Narborough Almiraglio del mare mediterraneo», attraccavano il 21 ottobre successivo. In quel momento, d'altra parte, l'Inghilterra – come anche la Spagna – era impegnata nella guerra d'Olanda contro la Francia e intratteneva buoni rapporti con l'Ordine di Malta «per li molti favori dispensati al Re della Gran Bretagna» (ivi, f. 43r, *arrivo di tre vascelli inglesi*, 28 settembre 1675; f. 44r, *arrivo di sei vascelli inglesi*, 21 ottobre 1675). Di lì a pochi mesi, nel 1676 – mentre a Malta si diffondeva un'epidemia di peste, proba-

Il ritiro delle galere di Malta dal teatro delle operazioni si lasciò comunque dietro una scia di polemiche e accuse reciproche, come quelle lanciate dal viceré per

lo mal aconsejado que assido [sic] el gran Maestre e de la non gusta atención con que se ha governado en estos incidentes de Mezina, que haviendole escrito el Senado de aquella ciudad lamentandose de que hubiese embiado las galeras a esta asistencia le respondió dandole satisfazi6n y haziandole notoria la prohibici6n con que las habia enbiado de no hazer ostilidad ninguna contra aquellos naturales, siendo assí que no devía haver respondido al Senado y que su obligazi6n hera haverle tratado como a reveldes a Vuestra Magestad⁶⁰.

3. I Di Giovanni nella rivolta

Uscite di scena le galere gerosolimitane, è il momento di riprendere il filo delle vicende dei Di Giovanni. Se Scipione e fra Giovanni avevano trovato rifugio a Palermo, Vincenzo si era rifugiato nel castello della Rocca in seguito alla presa di Saponara da parte dei ribelli (24 agosto 1674)⁶¹, mentre il cognato Francesco si era ritirato a Termini, dove certamente si trovava con la famiglia all'inizio del

bilmente portata proprio dalle navi inglesi (B. Dal Pozzo, *Historia della Sacra Religione* cit., II, pp. 441ss) – la flotta francese avrebbe sconfitto quella olandese nelle acque di Siracusa. Inoltre Labatut ricorda che «Luigi XIV non riuscì mai a trascinare l'Ordine nella guerra contro l'Olanda e alle sue richieste e sollecitazioni il Gran maestro rispose con un diniego, trincerandosi dietro le tradizioni», quelle di mai intromettersi in contese tra Stati cristiani (J. P. Labatut, *Le nobiltà europee dal XV al XVIII secolo* cit., p. 175).

⁶⁰ Ags, *Estado*, leg. 3515, fasc. 58, lettera del viceré marchese di Bayona al re (Milazzo, 19 novembre 1674). L'incidente pare comunque si chiudesse poco dopo, con la presentazione del tradizionale omaggio feudale del falcone al viceré da parte dei tre priori, il Galdiano e i due Carafa (Nlm, Aom, arch. 262, *Liber Conciliorum Status (1672-1686)*, f. 37r, *procura per la presentazione del falcone*, 10 dicembre 1674).

⁶¹ Cfr. E. Laloy, *La révolte de Messine* cit., I, pp. 345-346. Pochi giorni prima, il 16 agosto, era caduta nelle mani dei messinesi anche Scaletta; il feudatario del luogo, Antonio Ruffo, fu sospettato, a seguito di un accordo con i ribelli, di aver consegnato la piazza senza opporre resistenza: accusa probabilmente infondata dato che i suoi tre figli erano stati arrestati e i beni della famiglia a Messina sequestrati. Lui si rifugiò a Palmi, in Calabria, portandosi dietro la sua famosa collezione di opere d'arte (cfr. ivi, pp. 331-332, 486; A. Marabottini, *Arte, architettura e urbanistica a Messina prima e dopo la rivolta*, in S. Di Bella (a cura di), *La rivolta di Messina (1674-78) e il mondo mediterraneo nella seconda metà del Seicento* cit., pp. 565-566).

1675⁶², quando gli venne notificata la nomina a maestro di campo di un *tercio* di fanteria italiana, per i «servicios continuados de muchos años con el amor y celo de fiel vassallo de Su Magestad, que se ha experimentado y particularmente en los presentes incendentes de Mecina»⁶³. D'un tratto le accuse seguite al tumulto "incendiario" del 1672 e l'incarcerazione del novembre 1673 venivano implicitamente cancellate con l'attribuzione di un incarico che sapeva di simbolico risarcimento per il cattivo trattamento ricevuto negli anni immediatamente precedenti. E per tutta risposta il Senato, rinnegando l'attestazione di stima alla famiglia, nel settembre 1675 dichiarò Francesco «esoso et inimico» della città insieme con altri, tra i quali Luigi Moncada, principe di Larderia e Giovambattista Natoli, principe di Sperlinga⁶⁴. Equilibri instabili di un gioco di fedeltà/tradimento del quale è difficile cogliere nelle fonti la vera natura.

E infatti, a distanza di qualche mese, nuove voci addensavano ombre di sospetto sulla famiglia, mettendo palesemente in difficoltà i vari livelli di comando politico e militare della Monarchia spagnola – *ministri* dei Consigli, viceré, generali impegnati sul campo – per i quali non doveva essere facile valutarne la fondatezza. Pare certo che Scipione Di Giovanni avesse instaurato da Palermo – «donde había personas de calidad que deseaban un rey proprio» – contatti con il governatore francese di Messina, il duca Vivonne, e la stessa cosa faceva da Taormina, il conte di Prades – Carlo Ventimiglia, governatore della città –, entrambi allo scopo di appurare «el numero de soldados que tenía para saber si estaba en condiciones de hacerse con tales plazas»⁶⁵. E qualche ragione avevano allora i sospetti solle-

⁶² A Termini, quello stesso anno, nasceva il figlio Andrea Fortunato, ricevuto appena otto anni dopo come cavaliere di giustizia. Il padrino di battesimo fu lo zio, fra Andrea, futuro luogotenente (cfr. Asp. Cm, *Processi*, fz. 979, fasc. 248, Andrea Fortunato Di Giovanni di Messina (1683), sf, atto del 20 aprile 1683, estratto dalla cancelleria dell'Ordine, con il quale la Lingua d'Italia dispensa i commissari incaricati del processo dal recarsi a Termini, luogo di nascita e di battesimo del candidato «tempore commotionum civitatis Messane»).

⁶³ Ivi, patente di maestro di campo a favore di Francesco Di Giovanni (Milazzo, 6 gennaio 1675), rilasciata dal viceré marchese di Villafranca (Appendice I, n. 15).

⁶⁴ Cfr. G. Galluppi, *Genealogia della famiglia Di Giovanni di Messina*, estratto dal «Giornale Araldico», Anno XII, n. 10-11, Direzione del Giornale Araldico, Pisa 1885, p. 20, che è evidentemente la fonte di F. De Spuches, *La storia dei feudi e dei titoli nobiliari di Sicilia* cit., vol. VII (1931), pp. 409-410.

⁶⁵ L. A. Ribot García, *La Monarquía de España y la guerra de Mesina (1674-1678)* cit., p. 539; E. Laloy, *La révolte de Messine* cit., I, pp. 97-98. Sull'efficacia propagand-

vati dai movimenti della famiglia durante la battaglia navale combattuta al largo del porto di Palermo il 2 giugno 1676 e risoltasi a netto favore dei francesi⁶⁶: «fueron observados los cavalleros juanes separarse del comun concurso y ponerse en parte distante en campaña, en la vecinidad de la marina dando beementes sospechas de que tubieron platica con el enemigo»⁶⁷. E, come se non bastasse, pesanti indizi parevano accreditare complicità tra lo stesso Scipione e il principe Giovanni Valdina, considerato insieme con il conte di Prades, il principale traditore della Spagna e capo di una estesa congiura nobiliare filofrancese:

ha constado publicamente la correspondencia que el principe de Tres Castañas tenia, guiandola por la tierra de Saponara que es de su hermano don Vicencio de Juan a quien de Liorna ha venido dirigidas cartas de Valdina y de mecinenses declarados reveldes para darlas cobro entregandolas a las personas de quienes se ha tenido más recelo en esta ciudad y ultimamente se le han intercetado muchas en zifra por el cuydado que se ha puesto en reconozelras que bienen de aquella plaza⁶⁸.

distica della rivendicazione di un re siciliano, «mucho más atractivo que el cambio a un dominio francés», cfr. L. A. Ribot García, *La Monarquía de España y la guerra de Mesina (1674-1678)* cit., p. 540.

⁶⁶ La battaglia segnò la definitiva supremazia navale della Francia negli anni della rivolta (cfr. *ivi*, pp. 93-95). Sugli aspetti militari, cfr. la raccolta di documenti di P. Maniscalco, *La Battaglia Navale di Palermo, di Stromboli e di Augusta* (1676), Arsenale di Palermo, Palermo 2002.

⁶⁷ Su consiglio del pretore e del capitano di giustizia, che temevano ritorsioni da parte del popolo, nelle settimane successive alcuni nobili messinesi, tra i quali anche il principe di Trecastagni, lasciarono Palermo, e «según el pretor, más de 2.000 mesinenses abandonaron la ciudad siguiendo su ejemplo» (L. A. Ribot García, *La Monarquía de España y la guerra de Mesina (1674-1678)* cit., p. 597).

⁶⁸ Ags, *Estado*, leg. 3520, doc. n. 165, lettera del viceré marchese di Castel Rodrigo al re (Palermo, 15 aprile 1677). Il viceré, sottolineando la «imperfección que suele encontrarse en la pruebas» dell'infedeltà di alcuni messinesi, dava poi a intendere di volersi servire di una prova così schiacciante come mezzo di pressione sulla famiglia: «y también porque no glozen [sic] en Mecina lo que fuera acto de justicia por ingrate correspondencia y le sirva de motivo para estar bien hallados en sus maldades cuya consideración procuro persuadir a algunos (como lo he hecho con don Vicencio de Juan) pasen a españoles, y por el medio de un voluntario destierro nos desembarazen de la sospecha y recelos con que es preciso considerarles». Tra gli «amigos y camaradas» del Valdina, secondo il viceré precedente (Villafraanca), c'era un ricevitore dell'Ordine di Malta in Sicilia, fra Giovanni Tarascone, presso la cui casa il principe aveva nascosto parte dei suoi averi – «plata en reales y labrada, oro y joyas» – prima di abbandonare Messina (*ivi*, Sp, leg. 1238, doc. n. 2, *copia de papel sobre los procedi-*

Rimane tuttavia dubbio che, attraverso un luogo saldamente in mano agli spagnoli dal dicembre 1675, potesse filtrare così facilmente e da fuori Regno la corrispondenza del Valdina, che per evitare il suo arresto ordinato dal viceré, nel marzo successivo aveva lasciato la Sicilia alla volta di Genova⁶⁹. Queste accuse, fatte proprie dal viceré Castel Rodrigo, succeduto al Villafranca nel settembre del 1676, erano in realtà frutto di una vera e propria campagna di diffamazione – «durante todo su gobierno [...] no dejó de recibir noticias, delaciones o indicios de sospecha sobre la existencia de malintencionados o conjurados» –, che ebbe spesso come protagonisti sacerdoti e religiosi, «lo cual no puede extrañarnos si tenemos en cuenta que en el Antiguo Régimen [...] los eclesiásticos ejercían un notable liderazgo social»⁷⁰. Uno per tutti il caso del padre spagnolo José de Ica, per tre anni provinciale dei cappuccini a Palermo, il quale in un lunghissimo memoriale al Consiglio di Stato contro il principe Valdina e altri nobili che erano stati arrestati come suoi complici, puntava il dito anche contro i «cavalleros de Joan», fratelli del principe di Trecastagni, molto amici e, «creo», parenti del principe di Sperlinga, anche lui accusato di essere un traditore:

luego que se leuantó Mesina corrió publica voz en Palermo que los de Joan ayudaron a la sublevación, no supe de lo particular aunque se decía mucho, solo sé que están fuera de Mesina y no se si todos mantienen tal opinion, que yendo uno de ellos a visitar sus haciendas de labor cerca de

mientos del Principe de Baldina que remite el marqués de Villafranca con carta de 30 agosto 1676). Cfr. anche L. A. Ribot García, *La Monarquía de España y la guerra de Mesina (1674-1678)* cit., pp. 560-563; Nlm, Aom, arch. 262, *Liber Conciliorum Status (1672-1686)*, f. 68r, *lettera del ricevitore di Palermo, commendatore Simone Rondinelli, intorno alla causa del cav. Tarasconi* (29 maggio 1677).

⁶⁹ L. A. Ribot García, *La Monarquía de España y la guerra de Mesina (1674-1678)* cit., p. 559. La terra di Saponara il 1° dicembre 1676 cadde nuovamente nelle mani dei «naturalés» del luogo che, con il barone di Miccichè, «cavo principal» dei ribelli messinesi e maestro di campo di un reggimento francese, e il bandito Monachello, «uno de los principales introductores de viveres en Messina», avevano avuto ragione con l'inganno di un distaccamento di 40 soldati spagnoli e del loro capitano. Ma il giorno dopo un reparto di cavalleria inviato dal Villafranca recuperò la posizione, saccheggiando e bruciando il castello e catturando sia il Miccichè sia il Monachello (Ags, *Estado*, leg. 3518, doc. n. 20, lettera del marchese di Villafranca al re (Milazzo, 6 dicembre 1675); doc. n. 21, lettera del duca Vivonne al marchese di Villafranca (Messina, 2 dicembre 1675); cfr. anche L. A. Ribot García, *La Monarquía de España y la guerra de Mesina (1674-1678)* cit., pp. 526, 543).

⁷⁰ Ivi, pp. 550, 555.

Esclafani⁷¹ le mataron publicamente los villanos, diciendoles estas o semejantes palabras: que vienes aqui traydor a hacer revelar esta tierra como Mesina? No se ha hecho justicia ni la han pedido (que se sepa) sus hermanos, estarales bien el secreto y lo guardan como cuerdos⁷².

Lo stesso *tercio* di Francesco Di Giovanni risultava nel frattempo (maggio 1677) ridotto a «una entelequia», dato che i suoi soldati siciliani erano fuggiti e «estaban en sus casas»: situazione da ricondurre probabilmente al poco impegno prodotto dal suo maestro di campo, tanto che da lì a qualche mese (gennaio 1678), insieme con i *tercios* di Luigi Moncada e di Carlo Valdina, il fratello del discusso principe Giovanni, venne soppresso e aggregato a quello del principe di Roccafiiorita⁷³. Ma, fatto ancora più rilevante, nel luglio del 1677 vennero arrestati don Diego Pappalardo, cappellano conventuale dell'Ordine di Malta e governatore di Trecastagni, Viagrande e Pedara – uomo di fiducia quindi del principe Scipione – e il fratello Ludovico, capitano «de caballos arcabuceros», con l'accusa di voler consegnare ai francesi le tre terre, sebbene lo stesso autore dell'iniziativa, il generale della cavalleria spagnola, Diego Bracamonte, non fosse certo della loro colpevolezza⁷⁴; a distanza di qualche giorno, lo stesso

⁷¹ Quasi certamente si tratta dei feudi di Miano, Rovitello e Tavernola, ereditati dalla famiglia Di Giovanni dai beni del mercante di origine genovese Vincenzo Giustiniani con loro imparentato (cfr. *supra*, p. 199).

⁷² Ags, *Estado*, leg. 3128, papel del padre Ica, 1677; lo scritto del religioso venne esaminato dal Consiglio di Stato il 4 agosto 1677. Nel *legajo* è contenuta una corposa documentazione sul padre Ica, che venne incarcerato dal generale del suo Ordine e fatto liberare per intervento dell'ambasciatore del re di Spagna presso la Sante Sede. Non c'è traccia in altre fonti di questo Di Giovanni ucciso dalla furia popolare; potrebbe trattarsi di Mario, morto nel 1674. Il racconto di Ica mi pare tuttavia poco credibile.

⁷³ L. A. Ribot Garcia, *La Monarquía de España y la guerra de Mesina (1674-1678)* cit., pp. 469, 475-478.

⁷⁴ Ivi, pp. 551-552; per Auria, il quale erroneamente sostiene che l'obiettivo fosse la consegna ai francesi di Catania, «scoprissi questo tradimento in Malta [...] che prendendo una certa barca venuta da Malta in Catania, piena d'armi e di polvere» (V. Auria, *Memorie varie della Sicilia nel tempo della ribellione di Messina*, ms. della Bcpa, in G. Di Marzo (a cura di), *Biblioteca storica e letteraria di Sicilia*, Palermo 1870, ristampa anastatica, Forni Editore, Bologna 1974, vol. 6, p. 108). Sulla famiglia Pappalardo di Pedara, i suoi rapporti con i Di Giovanni e in particolare su don Diego Pappalardo, cfr. A. Patanè, *Le corti delle famiglie Di Giovanni e Riggio nell'area etnea nei secoli XVII e XVIII*, «Archivio Storico per la Sicilia Orientale», fascicolo I, anno XCIV (1998), pp. 65-73. Per Patanè don Scipione, dopo un iniziale «atteggiamento ambiguo», si schierò apertamente con i francesi e, quando questi furono sconfitti, fu arrestato

Bracamonte faceva imprigionare a Catania anche il principe di Buccheri, Francesco Morra, accusato anche lui di contatti amichevoli con i francesi⁷⁵.

L'impressione di Ribot García è che i sospetti sui Di Giovanni, come su altre famiglie in vista dell'aristocrazia siciliana, non avessero un reale fondamento o per lo meno fossero sopravvalutati dai timori del viceré di turno, il Castel Rodrigo, per esempio, che come il padre Ica «veía traidores por todas partes» e nutriva una profonda sfiducia nei confronti della nobiltà. Non a caso, finita la guerra, caddero improvvisamente i sospetti e le accuse di tradimento, anzi le parti si rovesciarono: chi fino a poco prima poteva ancora essere considerato un possibile traditore, si era trasformato "retroattivamente" in difensore delle prerogative spagnole. Basta leggere la lunga memoria con la quale il viceré Gonzaga, nel giugno del 1678, descriveva al sovrano la posizione tenuta da Scipione Di Giovanni:

don Scipion de Ioanne principe de Tre Castañas ha sido uno de ellos que con mayor fineza y zelo ha cumplido con la obligaciones de buen vasallo de Vuestra Magestad, pues me consta que desde los principios que empezaron los disturbios de esta ciudad, assi el como su casa la dessareygo de ella, passando a asistir entonçes el marques de Vayona y después sucesivamente a los demas virreyes mis anteriores, siendo el primero, que con su vida y su hacienda procurava reparar los tentativos del enemigo, poniendo gente en diferentes puestos y manteniendola a su costa, de que se le ha seguido muy considerable consumo de gasto, y no menos en haver hecho un fortín en el

insieme al fratello Vincenzo e prima di essere liberato rimase a lungo in carcere», assenza che avrebbe consentito a don Diego di trasferire la "capitale" degli stati feudali etnei da Trecastagni – prediletta dal principe – alla "sua" Pedara, che egli si preoccupò di arricchire di chiese e opere d'arte, di un teatro, di grandiose processioni religiose e di affollatissime fiere; a distanza di anni dalla fine della rivolta, inoltre, don Scipione sarebbe caduto «nuovamente in disgrazia forse per la sua partecipazione ad una congiura antispagnola, *anch'essa finora poco illuminata dalle fonti*» (ivi, pp. 70-71, il corsivo è mio). Non è chiaro quali siano le fonti cui invece attinge Patané, che ignora, a quanto pare, l'arresto del Pappalardo e il fatto che don Scipione era assente da Trecastagni perché fuggito a Palermo, insieme con tutti gli indizi documentari, fin qui e oltre riportati, che testimoniano, al di là di reiterati sospetti, della sostanziale fedeltà alla Spagna di don Scipione e della sua famiglia.

⁷⁵ L. A. Ribot García, *La Monarquía de España y la guerra de Mesina (1674-1678)* cit., pp. 553-554; E. Laloy, *La révolte de Messine* cit., III, pp. 229-230. Secondo una consulta del Consiglio d'Italia dell'agosto successivo, il Buccheri aveva «antigua y continua correspondencia con el enemigo de que estaba tomando muy exacta información» (Ags, Sp, libro 774, f. 306v, consulta del 31 agosto 1677).

sitio llamado Firreri, siendo este motivo de no lograr sus designos el enemigo en aquella parte, por lo que siendo este cavallero de los mas acomodados de esta ciudad, le han reducido a considerables perdidas los accidentes de este guerra, respecto que los enemigos y jurados de aquel tiempo le quitaron el valor de sesenta mil escudos en dinero, joyas y plata, que havia puesto en cobro en el convento de Portosalbo de esta ciudad; me ha parecido dar quenta a Vuestra Magestad para que se halle con noticia de los honrados procedimientos con que se ha hecho digno este sujeto, de las mercedes que tan justamente deve esperar en la real clemencia de Vuestra Magestad, en remuneración de sus meritos. Dios guarde la Catolica real Persona de Vuestra Magestad como la Christiandad ha menester⁷⁶.

Del resto anche i processi contro il principe Valdina, il conte di Prades e i loro veri o presunti complici, si conclusero con l'assoluzione di tutti gli imputati. Una vera e propria amnistia generale, salvo rare ed esemplari eccezioni⁷⁷, la cui spiegazione è riconducibile a due ordini di ragioni: innanzi tutto il concreto svolgimento del processo durante il quale giocarono un ruolo fondamentale l'inimicizia esistente tra due dei massimi rappresentanti della giustizia e dell'amministrazione: i presidenti dei tribunali del Regno Diego Ioppolo (Regia Corte) e Pietro Oliveri (Real Patrimonio)⁷⁸. Attraverso il meccanismo delle «recusaciones de jueces por razones de enemistad [...] muy extendidas en Sicilia» – la versione di antico regime dell'attuale “legittimo sospetto” – vennero infatti messi fuori gioco tanto Ioppolo, «recusado muchos años atrás para intervenir en asuntos relativos a Mesina», quanto Pedro Guerrero – presidente di un altro dei tribunali centrali del Regno (Concistoro) – «que estaba convencido de la culpabilidad de la mayor parte de los encausados», i quali, non a caso, «confiaban en el presidente del tribunal del Real Patrimonio, Pietro Oliveri»⁷⁹. Il cerchio si chiude se si considera che la figlia di quest'ultimo aveva sposato – grazie alla mediazione

⁷⁶ Ivi, leg. 1199, lettera del viceré Gonzaga al re (24 giugno 1678). Non stupisce che lo stesso Gonzaga in una lettera del 3 giugno precedente dichiarasse di non aver riscontrato alcuna colpevolezza nella persona del principe di Buccheri, Francesco Morra, nipote di Scipione Di Giovanni, e di averne quindi ordinato l'immediata scarcerazione (ivi, *Estado*, leg. 3525, fasc. 13, Consulta del 20 luglio 1678; fasc. 14, lettera del viceré Gonzaga, 3 giugno 1678).

⁷⁷ L. A. Ribot García, *La Monarquía de España y la guerra de Mesina (1674-1678)* cit., pp. 615-617.

⁷⁸ Nel 1668, infatti, Ioppolo era stato dichiarato nemico dell'Oliveri (ivi, p. 604).

⁷⁹ Ivi.

proprio di Giovanni Valdina – Domenico Moncada, principe di Monforte, nipote a sua volta di Scipione Di Giovanni⁸⁰.

Nel caso del processo del conte di Prades, questi poté contare sull'influenza del fratello Gerolamo Ventimiglia, superiore dei Teatini di Madrid e «fuertemente vinculado a don Juan de Austria»⁸¹, che all'inizio del 1677 aveva scalzato Fernando de Valenzuela come primo ministro; il religioso era infatti convinto che «todas las acusaciones y la persecución se debían a la enemistad de los presidentes Ioppulo y Guerrero»⁸². La loro esclusione dai processi in questione avvenne con l'esplicito consenso della Corona – la ragione più profonda e decisiva delle assoluzioni dei presunti cospiratori filofrancesi – nell'ambito della delicata fase, successiva alla fine di ogni rivolta, della «reconstrucción de la lealtad», efficacemente descritta da Ribot García:

La reinsersión de todos en el sistema político y social de la Monarquía – que se produjo esencialmente durante el período de gobierno de don Juan de Austria – revela, mejor que ningún otro elemento, dos cuestiones de suma importancia: la índole de la relación entre la Monarquía y las elites provinciales, y el alcance y significado de la que pudo haber sido la actitud profrancesa de algunos de los encausados. Más allá de la florida retórica barroca y de las artificiosas protestas de lealtad, para algunos – o tal vez muchos – de ellos, la relación con la Monarquía dependía de un acuerdo tácito que podía romperse. Los gobernantes lo sabían y tal vez por ello no pusieron un empeño excesivo en depurar minuciosamente todas las responsabilidades. Salvo en el caso de pruebas concluyentes, lo mejor era restaurar el acuerdo en la práctica diaria de gobierno; eso sí, con una actitud vigilante y desde

⁸⁰ Ivi, p. 606, che però indica il marito di Francesca Oliveri come membro «de la familia Di Giovanni»; Domenico era in realtà figlio di Pietro Moncada e di Teresa Di Giovanni, figlia di don Scipione e sorella del luogotenente fra Giovanni (F. De Spuches, *La storia dei feudi e dei titoli nobiliari di Sicilia* cit., vol. V (1927), p.142). Quando nel giugno del 1675 Monforte fu presa dalle truppe franco-messinesi – durante un'offensiva che stava per conquistare anche Milazzo – un capitano spagnolo ne diede la responsabilità al tradimento del principe Domenico; in quel momento, tra l'altro, militava nella guarnigione di quella piazza il reggimento di Francesco Di Giovanni, composto da 150 uomini del luogo (cfr. E. Laloy, *La révolte de Messine* cit., II, p. 79; L. A. Ribot García, *La Monarquía de España y la guerra de Mesina (1674-1678)* cit., pp. 75-76).

⁸¹ «Hasta al punto que quienes conspiraban en favor del hermanastro del rey se reunían en su celda; a mediados de diciembre de 1676 marchó a Saragozza, donde se entrevistaría con don Juan a quien acompañó en su expedición triunfante a Madrid».

⁸² Ivi, p. 603.

posiciones de mayor poder [...] Los gobernantes de la Monarquía sabían que la propia fuerza era el garante de su mantenimiento, pero que la fuerza servía de poco sin el consenso o la lealtad⁸³.

A fronte di questa strategia politica obbligata⁸⁴, a nulla potevano valere le pesanti accuse, vecchie e nuove, che il presidente Guerrero mise nero su bianco in una lunga lettera indirizzata al segretario del Consiglio d'Italia, in seguito alle assoluzioni dei principali indiziati di lesa maestà. Non potevano mancare ampi riferimenti alla condotta tenuta dagli esponenti più importanti della famiglia Di Giovanni, di cui si sottolineava più volte la parentela con Pietro Oliveri, a partire da Vincenzo, barone di Saponara, «uno de aquellos que servía de adquirir las noticias de Messina y aquí ha hallado bien conservada y administrada su hacienda como propuse en otro capitulo». Per Guerrero si trattava di uno dei tanti esempi di doppio gioco fatto dai nobili che si trovavano fuori Messina durante la rivolta, i quali «asistían siempre cerca de la persona de los señores virreyes y servían principalmente de adquirir noticias de Messina; rezelabase [si nascondeva] que también las daban y después de la entrada en esta ciudad se ha salido de la duda, conociendo el error cometido; ha vistose que algunos han hallado bien conservadas sus alajas, hasta los coches, bien administrados los bienes que tenían dentro y cobradas sus rentas». Nonostante tutto a Vincenzo era stato assegnato l'ufficio di mastro di prova della zecca messinese – «a quien toca el examen de la calidad de le moneda con mero y mixto imperio y jurisdicción privativa para el castigo»⁸⁵ – mentre al cognato Francesco quello di mastro «de cuño», fatto ancora più grave se si considerava il suo passato orgogliosamente filomessinese⁸⁶: «sirvió al Senado de Messina en el cargo

⁸³ Ivi, pp. 614-615; cfr. anche la bibliografia, segnalata ivi in nota, «acerca de la débil identidad política del baronazgo siciliano, sus divisiones internas y la dependencia de los titulados con respecto a la corona».

⁸⁴ Ribot García la definisce frutto di «sabiduría política de los gobernantes de la Monarquía» (ivi, p. 634); mi pare tuttavia che si trattasse dell'unica strada percorribile (cfr. a questo proposito le interessanti considerazioni di F. Cardini, S. Valzania, *Le radici perdute dell'Europa* cit., pp. 98-101, dove, tra l'altro, si sottolinea come «per la Monarchia il progetto politico era più un dato culturale che un'elaborazione razionale; la sua azione non era incoerente, ma era priva di una pianificazione esplicita nel senso che noi siamo abituati a conferirle. Non ne aveva bisogno: dato che l'elemento strategico era introiettato, inciso nell'intreccio del Dna degli Asburgo»).

⁸⁵ L'ufficio era stato lasciato vacante da don Decio Cirino, ribelle fuggito al seguito dei francesi.

⁸⁶ Analogamente il terzo ufficio più importante all'interno della Zecca – il maestro di zecca, che «tiene el crisol de la pasta y en la moneda se pone su nombre» – era stato

de cavo de los vageles que armaron para sorprender las embarcaciones de trigo que de la Pulla passavan a Napoles el año de la esterilidad⁸⁷ [...] fue introducido en la congregación de los sectarios [...] y por esto por orden del Principe de Ligni desterrado». Il quadro negativo dipinto dal Guerrero si concludeva con un riferimento a fatti recentissimi, avvenuti subito dopo la fine della rivolta; nonostante un iniziale divieto vicereale al rientro a Messina di quei nobili, Di Giovanni in testa, che ai suoi occhi avevano condotto il popolo della città «al precipicio»:

rompiose aquella ley, siendo los primeros los juanes con su hermano don Antonio [errore per Giovanni], que fue recevidor de Malta [...] y de esto ha resultado que el gobierno se haya enflaquecido; de lo mismo la osadia del principe de tres Castañas, caveza de los Ioannes, hermano de don Vicente, don Antonio [Giovanni] y de la muger de don Francisco, castigando los ministros que le aprehendieron la seda en contra bando, y poniendolo preso en su casa, en gracia de no haverlo mandado llevar a la Pantanalea, se estuvo firme en no dar satisfación, ni pedir soltura hasta que al retorno del Presidente don Pedro Oliveri, el mismo lo pidió y consiguio⁸⁸.

Per altro la connivenza tra la famiglia e l'Oliveri era stata confermata già da altre fonti; alcune, raccolte in un memoriale dal presidente del Consiglio d'Italia, duca d'Alba, accusavano per esempio i «ministros» di impiegare in uffici e magistrature alcuni tra i ribelli rimasti a Messina dopo la partenza dei francesi, che superata l'iniziale paura, si comportavano «sinvergüenzas aclamando publicamente a los franceses, conservandose el nombre de las dos parcia-

assegnato a Giovanni Carlo Bigevi, zio del titolare precedente, Domenico, anche lui fuggito in Francia; secondo Guerrero, il Bigevi era anche giudice d'appello della Corte stratigoziale «siendo incapaz de letras», mentre assessore del maestro di prova era stato nominato un «mozo» di pochi anni, Placido Romeo, parente di don Francesco Romeo, «asistente continuo» di Pietro Oliveri e «camarada continuo de don Francisco Averna hermano de don Iacobo, el más capital rebelde».

⁸⁷ Sugli atti di «pirateria frumentaria» del 1671-72, cfr. A. L. Ribot Garcia, *La revuelta antiespañola de Mesina* cit., pp. 145-146.

⁸⁸ Ags, Sp, leg. 1240, doc. n. 71, lettera di Pedro Guerrero al segretario del Consiglio d'Italia, don García de Bustamante (Messina, 23 settembre 1678). Il Guerrero fa confusione di nomi, chiamando Antonio il luogotenente fra Giovanni, che fu quindi tra i primi a rientrare a Messina, pronto a riprendere il controllo del priorato, e gli attribuisce un non precisato antico «disgusto» procurato al viceré de Ligné. Nel febbraio del 1679 fra Giovanni presiede come luogotenente l'assemblea priorale che approva il processo di nobiltà di Pietro Ruffo, figlio del principe di Scaletta Antonio (cfr. Asp, Cm, *Processi*, fz. 977, fasc. 239, Pietro Ruffo di Messina, 1679).

lidades de merlos y malvices, unos leales, y otros traidores, de que pueden originarse guerras civiles entre ellos, viendose los reveldes muy favorecidos de los ministros». In particolare si faceva il caso di alcuni «criados» di fra Giovanni Di Giovanni che «por una resistencia hecha con pistolas a la ronda española, los llevaron a galeras y por la mañana de orden de don Pedro Oliveri fueron puestos en livertad»⁸⁹.

4. La ricostruzione della fedeltà

Per quanto la sostituzione del Gonzaga con il più energico conte di Santisteban desse il via alla vera e propria repressione e al radicale ridimensionamento dei privilegi di Messina⁹⁰, prestigio e potere dei Di Giovanni non ne vennero intaccati... tutt'altro. La presenza alla corte di Madrid di un esponente della famiglia – don Placido, «degentem in Villa Madrid Regni hispaniarum, tamquam cappellanium honoris» del re Carlo II – avrà senz'altro contribuito a smussare le accuse che durante la rivolta erano arrivate dalla Sicilia, analogamente a quanto accadde per i Ventimiglia conti di Prades con il teatino don Gerolamo, intimo di don Juan de Austria⁹¹. Ma il ruolo

⁸⁹ Ags, Sp, libro 775, *Registro de consultas*, vol. III, ff. 79r-81v, consulta del 17 luglio 1678 su «un papel que llevó el Duque de Alva», presidente del Consiglio d'Italia; cfr. anche E. Laloy, *La révolte de Messine* cit., III, pp. 655-657, che riporta una lettera del 7 ottobre successivo con la quale il viceré Gonzaga chiariva la dinamica dell'incidente, chiudendo la vicenda (i «criados» in questione non erano per altro di fra Giovanni, ma dei suoi fratelli Scipione e Vincenzo). Sulle accuse di cui venne fatto oggetto Oliveri, tra le quali lui stesso annoverava «su posible lenidad en Mesina tras el fin de la guerra», cfr. L. A. Ribot García, *La Monarquía de España y la guerra de Mesina (1674-1678)* cit., pp. 617-618; Oliveri venne comunque assolto e terminò i suoi giorni a Madrid in qualità di reggente del Consiglio d'Italia.

⁹⁰ Cfr. *ivi*, pp. 623-627. Nel memoriale del duca d'Alba viene presentato un ritratto quasi grottesco dell'anziano viceré: «don Vicente Gonzaga es de tanta intención pero que los ministros hacen lo que quieren y que está mui biejo y achacosso olvidandose de lo que dice de un instante a otro y no puede sufrir el peso del gobierno hallandose tan adelantado en la edad y que le dio un parassismo que por media hora le tuvo como muerto en la silla» (Ags, Sp, libro 775, *Registro de consultas*, vol. III, ff. 79v-80r, consulta del 17 luglio 1678). Fu quasi certamente sulla base di questa consulta che il Consiglio di Stato propose al sovrano pochi giorni dopo, il 30 luglio, la rimozione del Gonzaga (cfr. L. A. Ribot García, *La Monarquía de España y la guerra de Mesina (1674-1678)* cit., p. 624).

⁹¹ Anche il ramo principale della famiglia (marchesi di Geraci) non era stato immune da sospetti. Il marchese Francesco Rodrigo Ventimiglia – che allo scoppio

di don Placido come ambasciatore dei Di Giovanni continuò anche in seguito: nel giugno del 1679 il nipote Domenico – figlio del fratello Vincenzo – lo designava come suo procuratore presso il sovrano «ad [...] nec non omnia servitia et amissiones facultatis in bello Siciliae facta ac factas anteponendum» e «precipue» per ottenere una *merced* di abito di uno dei tre ordini militari castigliani (Santiago, Alcántara o Calatrava)⁹². Le *pruebas* vennero regolarmente istruite tre mesi dopo (cedola reale e giuramento dei commissari) e condotte tra l'aprile e il giugno dell'anno successivo (escussione dei testi e verifica della scritte), anche se il definitivo *despacho real* arrivò solo nell'aprile del 1681⁹³. Poco più di tre anni dopo, il padre di Domenico, Vincenzo, ottenne sulla terra di Saponara il titolo di duca come esplicita ricompensa per i «laudabilia et grata obsequia nobis per te in tempore rumorum bellicorum civitatis Messanae praestita ubi magnas verum familiarum tuarum summas amisisti nec non in eas personas nostrorum Prorregum asistentes tuum maximum zelum exhibuisti ut ex litteris ipsorum aperte satis constat»⁹⁴.

della rivolta aveva fornito, dietro richiesta del viceré, un centinaio di uomini mantenuti a sue spese – nei primi mesi del 1676 era stato infatti indicato da alcune voci come implicato in una congiura antispagnola, ma il viceré Castel Rodrigo gli confermò la sua fiducia nominandolo capitano generale della cavalleria del servizio militare (ivi, pp. 153-154, 313-314, 539-540, 544, 548).

⁹² Ahn, Om, *Santiago*, exp.llo 4775, *don Domingo de Juan y Zapata*, procura di don Domenico Di Giovanni al «patruelis» don Placido, 7 giugno 1679, notaio Francesco Siragusa di Saponara. Domenico era stato battezzato dallo stesso don Placido «in sacello domus principis Trium castanearum», don Scipione, altro suo zio, che ne era stato il padrino (cfr. ivi, *Santiago*, exp.te 4224, *Domingo de Juan y Zapata, Messina 1681*, f. 79rv, fede di battesimo del 14 maggio 1667).

⁹³ Ivi; la *merced* era stata già concessa a don Giovanni Zappata de Tassis, fratello del marchese della Motta, in data 6 maggio 1650 e con decreto del 26 marzo 1679 il re «tube por bien que el referido avito conzedido a dicho don Juan Zapata de Tasis tenga cumplimiento en don Domingo de Juan Zapata de Tasis nietto de doña Antonia Zapatta Lentini en quien recayó la merced del avito referido como heredera del dicho don Juan Zapata de Tassis y en diez y seis deste presente mes de septiembre resolvi fuese de la Orden de Santiago» (ivi, *Santiago*, exp.llo 4775, *cédula real*, Madrid, 23 settembre 1679).

⁹⁴ Ags, Sp, libro 990, ff. 233rv, privilegio reale di concessione del titolo di duca di Saponara a Vincenzo Di Giovanni (2 ottobre 1684). Ribot García ricorda come «después de la guerra se concedieron toisones, títulos y hábitos a las grandes familias meridionales que habian mostrado su lealtad, tanto en Nápoles como en Sicilia [...] puede resultar más chocante, sin embargo, que algunos de los personajes recientemente exculpados del delito de lesa majestad pidieran recompensas, aunque la consultas del consejo de Italia prueban que no les resultó fácil conseguirlas» (L. A.

La memoria storica era stata riscritta, le accuse di tradimento erano scomparse: tutto concorreva così a ricomporre, su nuove basi, un nuovo ordine. D'altra parte, fatta eccezione per rari casi, anche se la Monarchia e i suoi rappresentanti in Sicilia avessero voluto fare chiarezza e accertare le reali responsabilità dei presunti traditori, come avrebbero potuto discernere tra voci spesso distorte e contraddittorie, opinioni mutevoli, giudizi peggiorativi frutto di interessi particolari e di vendette trasversali? Forse, con qualche secolo di anticipo, avrebbero sottoscritto la conclusione di Ribot García, pienamente applicabile anche al caso dei Di Giovanni:

Después de haber revisado centenares de legajos de diversos archivos sólo puedo indicar que, salvo contadas excepciones, en la mayoría de los casos los documentos no nos permiten afirmar la implicación de los acusados de colaborar, en mayor o menor grado, con los rebeldes⁹⁵.

Recuperato il rapporto di fiducia con la Corona, i Di Giovanni si apprestavano a vivere il momento più alto della loro parabola sociale. Nel 1687 sempre don Vincenzo, oltre a risultare «pleggio approbatore» (fideiussore) delle dogane di Messina, «per fare cosa grata alla Regia Corte si prese a censo perpetuo alcuni beni stabili così urbani come rusticani all'istessa Regia Corte incorporati da potere di messinesi fugitivi e commoranti in tempo delle trascorse tribulenze in essa città»⁹⁶. Il fratello fra Giovanni, proseguì una fulminea carriera

Ribot García, *La Monarquía de España y la guerra de Mesina (1674-1678)* cit., pp. 612-614, che tra i vari esempi cita anche quello di Vincenzo Di Giovanni).

⁹⁵ Ivi, p. 634, dove sempre Ribot García prosegue con alcune considerazioni finali, che oppongono l'«inerzia de la tradición historiográfica nacionalista del *Risorgimento* [sic], que sólo entendía la relación Sicilia-España dentro la dinámica dominado-dominante», alle interpretazioni più moderne dei concetti di fedeltà e di legittimità in antico regime, e mettono in evidenza «lo inadecuado de la utilización imprecisa y generalizada de la idea de decadencia» (ivi, pp. 634-638). Sull'unilateralità della storiografia ottocentesca, basti il commento di un notissimo erudito siciliano: «e soprattutto si scerne da tanta serie di deplorabili casi [...] quanto l'ingordigia, la prepotenza, l'astuzia e il tradimento degli stranieri abbian potuto a danno della Sicilia; la quale, scissa fra ire intestine e micidiali discordie, smunta dall'avidità insaziabile de' suoi padroni, disputata con sanguinose lotte dall'ambizion de' potenti, vide andar sempre a vuoto l'antica sua indipendenza e ribadire le catene del proprio servaggio» (G. Di Marzo, *Biblioteca storica e letteraria di Sicilia*, prefazione al vol. 6, cit., p. XVII).

⁹⁶ Asp, *Alliata*, vol. 2143, ff. 46r-47v, memoriale di don Vincenzo Di Giovanni, duca di Saponara, al viceré Uzeda (15 luglio 1689). Sullo stato finanziario delle dogane mamertine – in gabella per 13500 onze annuali, ma con perdite per 6000 onze –, cfr.

nell'Ordine di Malta: nel 1690, infatti, fu nominato priore di Barletta e due anni dopo, nell'agosto 1692, capitano generale delle galere gerosolimitane e pontificie (di Innocenzo XII); come tale operò con valore sul mar Egeo in collaborazione con la squadra veneziana, comandata da Domenico Mocenigo e poi dallo stesso doge, Francesco Morosini⁹⁷; e finalmente nel 1693 ascese alla carica di priore di Messina, in seguito alla rinuncia di fra Andrea Minerbetti di Firenze, «a cagione del terremoto accaduto nella Sicilia alli 11 Gennaio 1693 che rovinò in parte detta isola e diminuì le rendite del Priorato»⁹⁸. Per i grandi meriti acquisiti gli era stato già attribuito il grado di cavaliere gran croce, che comportava la carica di membro del Consiglio dell'Ordine e la residenza a Malta; morì “sul fronte”, in seguito all'affondamento

ivi, ff. 33rv, 35r-37v. Anche le probabili inadempienze militari di Francesco Di Giovanni erano state cancellate, se nell'ottobre del 1682 gli venne rilasciata una certificazione «de haver servido a su Magestad en el Reyno de Sicilia tres años quatro meses y nueve dias continuamente [...] en las fronteras de Melazo durante la guerra» e con una paga di 116 scudi mensili (Asp, Cm, *Processi*, fz. 979, fasc. 248, Andrea Fortunato Di Giovanni (1683), sf, certificazione del coadiutore del consultore del Real Patrimonio «tocante a la gente de guerra», Antonio Maestre, Palermo, 9 ottobre 1682).

⁹⁷ «Dopo la caduta di Canea egli assaltò più volte la fortezza e si distinse per coraggio ed intelligenza; difese, nello stretto di Corinto, la Morea contro i Turchi [...] Prese un vascello Tripolino e liberò i Cristiani» (F. De Spucches, *La storia dei feudi e dei titoli nobiliari di Sicilia* cit., vol. IV (1926), p. 192). Nel 1691 fra Giovanni ottenne dal fratello Scipione e dal nipote Domenico un prestito per far fronte alle spese «per l'amministrazione, mantenimento e servitio del [...] Generalato» – che avrebbe assunto a partire dal 1° febbraio 1692 – e per «argento di serviggio per cridenze, tavola, decoro»; il prestito, senza interessi, ammontava a 4000 scudi (3000 da Domenico e 1000 da Scipione) e a 275.10 libbre d'argento (133 da Domenico e 142.10 da Scipione), e sarebbe stato recuperato, dopo la morte di fra Giovanni, dalla sua eredità, come già previsto anche per un altro prestito accordatogli nel maggio del 1684 dallo stesso Scipione (6000 scudi) e dall'altro fratello Vincenzo (3000 scudi), padre di Domenico. In cambio fra Giovanni faceva dono dei beni mobili – armadi, sedie, scrittoi, carrozze, muli, materassi e altre suppellettili – che si trovavano nel suo palazzo di abitazione, sito alla marina di Messina in contrada S. Giovanni, dei quali comunque avrebbe potuto disporre nel caso in cui fosse tornato a vivere a Messina (Asp, *Alliata*, vol. 2139, ff. 89r-96v, transazione tra fra Giovanni, gran croce e priore di Barletta, Scipione e Domenico Di Giovanni, notaio Francesco Buglio di Messina, 26 novembre 1691). Sulla “povertà” dei cavalieri gerosolimitani, commisurata e adattata al decoro e alla visibilità della loro condizione sociale – unica rispetto a tutti gli altri ordini religiosi – cfr. A. Spagnoletti, *Elementi per una storia dell'Ordine di Malta nell'Italia moderna*, cit., pp. 1037-1038.

⁹⁸ A. Minutolo, *Memorie del Gran Priorato di Messina* cit., p. 18. Minerbetti era stato nominato al posto di fra Domenico Del Carretto, succeduto al Caracciolo almeno dal 1683, e non nel 1687 come indica Minutolo (cfr. Asp, Cm, fz. 979, fasc. 248, Andrea Fortunato Di Giovanni di Messina, 1683).

della galera capitana nel febbraio del 1700 presso l'isola delle Correnti, dopo uno scontro con un legno barbaresco⁹⁹. Don Placido, rientrato in Sicilia dopo il lungo soggiorno alla corte di Madrid, «fu Abate di Sant'Angelo, poi Archimandrita di Messina¹⁰⁰; fu infine eletto Vescovo alla sede di Siracusa, ma non poté prenderne possesso per la sopravvenuta morte a Messina a 15 settembre 1694»¹⁰¹, preludio di una devastante crisi "biologica" che si abbatté sui maschi dei rami di Trecastagni e Saponara fino al 1700, quasi a segnare idealmente il legame con l'estinzione della monarchia asburgica¹⁰². Soltanto il ramo di Sollazzo sopravvisse, portando nel secolo successivo l'eredità di quel legame, sancito dalla nomina di fra Andrea – cognato di Vincenzo, Giovanni e Placido – a sergente maggiore del re e dalla concessione nel 1699 del titolo di marchese a Palmeri Di Giovanni, in riconoscimento dei servizi prestati alla Corona da lui, dall'omonimo nonno e dal padre Francesco¹⁰³.

Le vicende dei Di Giovanni – e più in generale quelle che coinvolsero l'intera lobby gerosolimitana – sono sicuramente esemplari di

⁹⁹ Cfr. ivi, foglio sciolto cit.; A. Minutolo, *Memorie del Gran Priorato di Messina* cit., p. 1; C. D. Gallo, *Gli Annali della Città di Messina* cit., III, pp. 464-465; U. Mori Ubalini, *La marina del sovrano militare Ordine di San Giovanni di Gerusalemme* cit., pp. 459-62, 467-468, 558, 612. Interessante il ricchissimo inventario di fra Giovanni (cfr. Asp. *Alliata*, vol. 2139, ff. 449r-455v, tre copie, notaio Francesco Faudali di Messina, 15 maggio 1700).

¹⁰⁰ L'archimandrato di Messina, con sede nella chiesa del SS.mo Salvatore di Messina, aveva giurisdizione in origine su tutti i monasteri basiliani della Sicilia; in seguito alla costituzione *in commenda* nel 1421, era diventato beneficio di regio patronato, conferito dai sovrani di Sicilia (e quindi di Spagna) a prestigiosi prelati, «con larga diocesi e con terre di vassallaggio» (cfr. C. D. Gallo, *Gli Annali della Città di Messina* cit., I, p. 38).

¹⁰¹ F. De Spucches, *La storia dei feudi e dei titoli nobiliari di Sicilia* cit., vol. IV (1926), pp. 191-192. Prese possesso dell'archimandrato il 17 giugno 1687 e subito entrò in lite con l'arcivescovo di Messina, lo spagnolo Álvarez; dopo scomuniche e controscomuniche, la controversia fu sanata l'anno successivo dal Tribunale della Regia Monarchia (cfr. C. D. Gallo, *Gli Annali della Città di Messina* cit., III, pp. 432-433). Nel suo testamento don Placido nominava eredi universali Domenico Di Giovanni, duca di Saponara dopo la morte del padre Vincenzo, e il fratello Scipione, per compensarlo dei debiti contratti con lui (cfr. Asp. *Alliata*, vol. 2139, ff. 190r-197v, testamento di don Placido Di Giovanni, archimandrita di Messina, notaio Carlo Melardo di Messina, 13 settembre 1694).

¹⁰² Cfr., anche per le vicende settecentesche della famiglia, F. D'Avenia, *Il "ciclo vitale" di un'élite cittadina: il patriziato di Messina in età moderna* cit.

¹⁰³ Cfr. A. Minutolo, *Memorie del Gran Priorato di Messina* cit., p. 99; F. De Spucches, *La storia dei feudi e dei titoli nobiliari di Sicilia* cit., vol. VII (1931), p. 410.

quel complesso «gioco di squadra» attraverso il quale le famiglie nobili provavano a indirizzare i propri cadetti verso il più ampio ventaglio possibile di carriere prestigiose (chiesa, ordini religiosi e cavallereschi, esercito, amministrazione statale, uffici cittadini), nella convinzione che fosse «preciso dovere di ognuno agire in modo da accrescere il prestigio della propria persona e quindi della propria casa», collaborando contemporaneamente alla collocazione e al successo degli altri membri della famiglia¹⁰⁴. In questo contesto va infine ricordato che, nei venticinque anni successivi alla repressione della rivolta, i Di Giovanni furono l'anello portante di una catena di matrimoni incrociati tra le famiglie della lobby gerosolimitana – allargatasi anche ai Moncada (rami di Calvaruso e Larderia), ai Natoli (Sperlinga) e agli Ardoino (Palizzi) –, a conferma della tenuta di un'ormai consolidata alleanza politica¹⁰⁵.

5. *L'Accademia tradita*

La rilettura della rivolta di Messina da un punto di vista molto particolare, quello delle vicende dei Di Giovanni, si presta a una riflessione. Il loro inserimento a pieno titolo nell'aristocrazia del Regno, frutto di un ampio credito ottenuto presso la Monarchia

¹⁰⁴ R. Ago, *Giochi di squadra: uomini e donne nella famiglie nobili del XVII secolo*, in M. A. Visceglia (a cura di), *Signori, patrizi, cavalieri nell'Età moderna* cit., p. 256, che sottolinea tra l'altro il decisivo ruolo di mediazione svolto nella promozione dei propri parenti dagli ecclesiastici (ivi, p. 262), secondo modalità analoghe a quelle descritte nel caso di don Placido Di Giovanni.

¹⁰⁵ Sono stati già citati quelli di Placido Ruffo con Vincenza La Rocca (1679) e del fratello di lei, Pietro, principe d'Alcontres, con Gerolama (1685), figlia del principe di Trecastagni, Scipione Di Giovanni. Di lì a pochi anni le due figlie di Pietro La Rocca, Caterina e Anna, avrebbero sposato rispettivamente Domenico Di Giovanni, nipote *ex fratre* (Vincenzo, duca di Saponara) sempre di Scipione, e Giacomo Moncada, figlio di Guglielmo, principe di Calvaruso; e ancora nel 1704, Caterina La Rocca, rimasta vedova di Domenico Di Giovanni, si sarebbe unita in seconde nozze con Michele Ardoino, principe di Palizzi, al quale trasmise anche il titolo di principe d'Alcontres. Nel 1705 si celebrò poi l'unione tra Giovanni Ruffo (figlio del principe Antonio) e Anna Moncada (figlia di Luigi, principe di Larderia, ramo cadetto di Calvaruso, a sua volta distaccatosi da quello di Monforte nel 1656), genitori dei due Ruffo ammessi nel 1724 e nel 1742; e infine nel 1712 un'altra figlia di Placido, Caterina Ruffo, sposò Francesco Natoli, principe di Sperlinga, figlio di Giovanni (o Giovanbattista). Come dimostra la genealogia posta in Appendice II, Tav. 3, una precisa politica matrimoniale continuò a unire Di Giovanni, Moncada, Ardoino e Natoli anche per il resto del '700.

spagnola (titoli feudali di primo rango, abiti di ordini cavallereschi, cariche militari), presso la Chiesa cattolica (sedi vescovili) e l'Ordine di Malta (controllo del priorato siciliano), ebbe in realtà un prezzo: il "tradimento" – inevitabile e opportunistico insieme – delle proprie origini. Adesso la fonte della legittimità e del prestigio familiare non era più l'appartenenza al potente patriziato di una città-capitale, ma il favore regio.

Si trattava di una conversione politica completa: eppure non erano così lontani i giorni in cui un illustre membro della famiglia, Francesco Di Giovanni, era stato dichiarato ribelle alla Spagna (1672). Solo qualche anno prima (1667), mentre ricopriva la carica di senatore, aveva addirittura rifiutato un abito militare castigliano (Alcántara, Calatrava o Santiago), che il sovrano gli aveva concesso come ricompensa per essersi opposto all'abolizione della "quarta dogana", un'imposta sulle merci acquistate e commercializzate da messinesi con la partecipazione di forestieri (o viceversa)¹⁰⁶. Secondo quanto affermava il Guerrero anni dopo, il Di Giovanni aveva ritenuto che accettare un riconoscimento sovrano frutto della sua posizione contraria agli interessi fiscali della città, sarebbe equivalso agli occhi dei suoi concittadini a un marchio indelebile di infamia, mentre egli stimava molto di più essere cavaliere della Stella e portarne sul suo petto l'insegna¹⁰⁷.

L'Accademia o Ordine della Stella era il fiore all'occhiello del patriziato messinese, una corporazione nobiliare chiusa e integrabile per

¹⁰⁶ I messinesi erano infatti normalmente esenti dal pagamento di imposte doganali. La richiesta di abolizione della quarta dogana era la risposta della città al fallito tentativo di ottenere la scala franca e il monopolio dell'esportazione della seta per tutta la Sicilia (L. A. Ribot García, *La revuelta antiespañola de Mesina* cit., pp. 107-108)

¹⁰⁷ «Haviendo S. M. hechole merced de un avito por aver cumplido con su obligación con la ocasión del quarta aduana, no ha querido ponerselo, diciendo que le serviría de sanbenito, siendo adquirida la gracia con la traición hecha a su patria; vemos que no se lo ha puesto y que estima en más ser cavallero de la Estrella y traerla al pecho» (Ags, Sp, leg. 1240, doc. n. 71, lettera di don Pedro Guerrero a don García de Bustamante, Messina, 23 settembre 1678). Il Guerrero trae l'episodio da *Della congiura* cit. di Romano Colonna – il quale a sua volta lo rileva da un memoriale dello strategoto Soria al viceré (cfr. ivi, I, p. 215) –, ma aggiunge il particolare sull'insegna di cavaliere della Stella. I *sanbenitos* erano «segnale di condannato del Santo Offitio», ovvero statuette poste nelle chiese spagnole con le generalità dei condannati dall'Inquisizione. Resta tuttavia non chiarito il motivo per cui Francesco Di Giovanni votasse per il mantenimento dell'imposta: si può ipotizzare che essa danneggiasse i concorrenti produttori e commercianti di seta, mercato nel quale la sua famiglia, e in particolare quella del cognato Scipione, era molto attiva.

cooptazione solo alla morte di uno dei membri, che non potevano comunque superare i 100. Era stata istituita il 7 dicembre 1595 per volontà di esponenti della famiglie patrizie più importanti della città¹⁰⁸ e sotto gli auspici del presidente del Regno, Giovanni Ventimiglia, marchese di Geraci – che già come strategoto della città ne aveva caldeggiato l'istituzione – e dello strategoto Vincenzo Bologna, marchese di Marineo. Meno di un anno dopo, il 5 ottobre 1596, Filippo II aveva approvato l'iniziativa¹⁰⁹ – omologo messinese dell'Accademia dei Cavalieri di Palermo, istituita dal viceré García de Toledo nel 1566 –, «ennesima espressione della intenzione del *Rey prudente* di controbilanciare il potere dell'aristocrazia palermitana, promuovendo un centro alternativo di aggregazione aristocratica che agevolasse l'integrazione, secondo modelli ispanizzanti, della nobiltà civica messinese e della feudalità della Sicilia orientale»¹¹⁰.

L'organigramma prevedeva al vertice un "principe", di durata annuale, eletto ogni primo di settembre, coadiuvato nelle sue funzioni da due "maestri di cavalieri", e altri tre ufficiali, il "gonfaloniere", il "tesoriere" e il "cancelliere" (segretario). Le ammissioni dei nuovi membri – per le quali «si costumava preferire i figli de' defunti cavalieri» – prevedeva, secondo Galluppi, come «rigorosa immutabile condizione che [il candidato] avesse ampiamente provata la generosa nobiltà di anni 200 per quattro quarti né più né meno come in quello di Malta»¹¹¹. Il fatto stesso che inizialmente l'«insegna» di

¹⁰⁸ Abbate, Alfia, Ansalone, Ardoino, Aragona, Aversa, Balsamo, Bologna, Bonfiglio, Brigandi, Campolo, Cariddi, Cicala, Cirino, Crisafi, Furnari, Gioeni, Di Giovanni, Gisulfo, Goto, Lo Giudice, Granata, Grimaldi, Di Gregorio, Ioppolo, Lanza, Marchese, Marini, Marquett, Marullo, Minutolo, Moleti, Moncada, Morreale, Pancaldo, Papardo, Patti, Del Pozzo, Rizzo, La Rocca, Romano Colonna, Ruffo, Saccano, Spadafora, Stagno, Staiti, Valdaxi, Ventimiglia e Zappata (G. Galluppi, *L'Ordine militare della Stella in Messina*, Milano 1871, pp. 30-31; cfr. anche Id., *Nobiliario della città di Messina* cit., pp. 279-282, *Ruolo dei cavalieri della Stella*).

¹⁰⁹ Cfr. G. E. Di Blasi, *Storia cronologica de' Viceré, Luogotenenti e Presidenti del Regno di Sicilia*, Edizioni della Regione Siciliana, Palermo 1974, II, pp. 229-230; G. Galluppi, *L'Ordine militare della Stella in Messina* cit., pp. 8-9).

¹¹⁰ F. Benigno, *Aristocrazia e Stato in Sicilia nell'epoca di Filippo III*, in M. A. Visceglia, *Signori, patrizi, cavalieri nell'Età moderna* cit., p. 81.

¹¹¹ «E fosse stato forte della persona e di guerrieri magnanimi spiriti; con le altre condizioni di dover mantenere a proprie spese ottimi cavalli, ogni sorta d'armi, offensive e difensive, e trovarsi pronto in tutte le circostanze al servizio del re e della patria contro i nemici della fede» (G. Galluppi, *L'Ordine militare della Stella in Messina* cit., p. 11). Anche i cavalieri della Stella pagavano una tassa di ammissione, equivalente a un «deposito semplice di onze trenta», se ricevuti a 18 anni, al doppio a 14 anni a al triplo a 10 anni (Id., *Nobiliario della città di Messina* cit., p. 274).

questa Accademia fosse «da alcuni creduta una stella posta in mezzo alla croce di Malta»¹¹², dimostra quanto rappresentasse nell'immaginario messinese il luogo di distinzione per eccellenza del patriziato locale; non a caso, tra il 1596 e il 1673, la carica di principe fu ricoperta otto volte da un cavaliere gerosolimitano¹¹³. D'altra parte, con l'Ordine di Malta, quello della Stella condivideva la finalità militare di difesa contro il Turco, se è vero, come sostiene Galluppi, che era stato

fondato da un'accolta di magnati della città per la continua minaccia delle poderose armate de' Turchi, che di frequente sboccavano nel canale di Messina con grandissimo spavento dei cittadini. Que' generosi signori, considerando la nobiltà divenire più chiara allorché con l'esercizio della milizia s'accoppia, e per la pronta continua difesa della patria, più volte radunati determinarono istituire un'associazione di valorosi guerrieri esercitati nella armi che ad ogni nemico assalto al cenno de' magistrati, pronti si trovassero alla comune difesa¹¹⁴.

I privilegi accordati dai viceré riguardavano infatti un'ampia discrezionalità nel portare armi, ma anche una serie di prerogative, tipiche della cerimonialità barocca (titoli, onori, precedenza, festività solenni), dal chiaro significato politico¹¹⁵. Si trattava di due facce della stessa medaglia che di fatto avevano trasformato l'Ordine della

¹¹² Id., *L'Ordine militare della Stella in Messina* cit., p. 6. Lo stemma dell'Ordine era in realtà una stella cometa d'oro smaltata di bianco, simbolo della purezza (ivi, p. 9).

¹¹³ Cfr. ivi, pp. 19-27. I principi gerosolimitani furono fra Bernardino Barba (1620), priore di Messina, fra Antonio Goto (1626, 1641), fra Giovanni Del Pozzo, commendatore dell'Alcina (1628), fra Giovan Salvo Balsamo (1643, 1648), fra Tommaso Di Gregorio (1656) e fra Giovanni Di Giovanni (1673).

¹¹⁴ Ivi, pp. 7-8.

¹¹⁵ Il viceré d'Osuna, per esempio, «in una rassegna dell'anno 1614 sommamente li considerò nel tenere il principe [della Stella] sempre al suo fianco conducendolo in tal guisa per tutta la città; e con pubblico decreto concedé a' cavalieri della Stella che in battaglia, nell'occasione della sortita dello stendardo reale usassero schioppi a ruota e pistole d'ogni misura, dando licenza agli artefici di acconciare e forbire quelle armi senza menomamente incorrere nelle pene prescritte dalle regie prammatiche» (ivi, p. 12). La festività religiosa dell'Ordine si celebrava con grande solennità il giorno dell'Epifania (6 dicembre) nella chiesa del Rosario, posta «in quell'insigne convento di S. Domenico ove una volta esisterono l'ospedale e il tempio dei cavalieri Templari» (ivi, pp. 15-16). Sulla cerimonialità pubblica come aspetto della competizione politica tra Palermo e Messina, cfr. F. Benigno, *Leggere il cerimoniale nella Sicilia spagnola*, «Mediterranea. Ricerche storiche», n. 12 (2008), pp. 133-148, disponibile on-line su www.mediterranearicerchestoriche.it.

Stella nel braccio armato del patriziato di Messina, un piccolo esercito di 600 uomini (100 membri e 500 servitori, 5 per ciascun cavaliere)¹¹⁶, al cui principe, a partire dai primi anni del '600, il Senato concesse la «suprema prerogativa, che, durante la guerra, [...] fosse il comandante di tutta la cavalleria della città»¹¹⁷. È molto significativo che la motivazione addotta dal viceré de Ligné quando ordinò allo stregoto del Hoyo di lasciare Messina per ritirarsi a Milazzo, fu quella «di evitare la temuta sollevazione in tempo della cavalcata de' cavalieri della Stella, che precedendo alla fiera d'Agosto con molta solennità si suol fare in Messina nella festa di S. Giacomo Apostolo» (25 luglio)¹¹⁸.

Non stupisce allora che uno dei primi provvedimenti repressivi adottati dal viceré de Santisteban riguardasse la soppressione dell'Accademia della Stella (7 gennaio 1679). La decisione era stata presa in seguito a due consulte, una del Consiglio d'Italia e un'altra del Consiglio di Stato – che «se conforma en todo con el de Italia» –, rispettivamente dell'8 e 13 agosto 1678, e alla lettera indirizzata il 23 settembre successivo al segretario del Consiglio d'Italia da Pedro Guerrero. Secondo i *Consejos* spagnoli l'Ordine «de orione Stellificato» era stato istituito per coltivare l'esercizio della cavalleria, «iugar las armas, danzar y musica[r] y entretener la ciudad con torneos, iustas y otras fiestas». Il viceré d'Osuna, nel 1614, aveva poi concesso ai suoi membri diversi privilegi: portare «pistolas en sus casas y usar de ellas publicamente en ocasión de Guerra» e «hacerlas hadereçar publicamente», esibire sul petto la stella d'oro dell'Ordine e il trattamento di «illustre» per il loro principe¹¹⁹; su queste basi, i cavalieri della Stella

fueron introduciendo llamarse el orden de la Academia, formar encomiendas y hacer sus fiestas en la Iglesia de santo Domingo y dar con solemnidad la

¹¹⁶ G. Galluppi, *L'Ordine militare della Stella in Messina* cit., p. 13, dove si fa riferimento a un privilegio del viceré Emanuele Filiberto, che nel 1623 «diede facoltà a' loro servitori, che nel numero di cinque per cadauno li seguivano, anche a cavallo, di poter portare spada e pugnale».

¹¹⁷ *Ivi*, p. 14.

¹¹⁸ B. Dal Pozzo, *Historia della Sacra Religione* cit., II, p. 421.

¹¹⁹ Secondo Galluppi fu il viceré, duca d'Alcalá, nell'anno in cui il figlio Fernando era principe della Stella (1632), a privilegiare «il capo dell'Ordine del predicato d'illusterrissimo e delle istesse onorificenze costumate a' titolati del regno di Sicilia, ch'erano personaggi di dignità reale trattati da consiglieri e consanguinei del re» (G. Galluppi, *L'Ordine militare della Stella in Messina* cit., p. 13).

insinia de la estrella de oro y ganaron poderla traer de tela blanca en la capa, haunque no se pusso en ejecucìon y tambièn se aumentaron en rentas.

Le commende dell'Ordine, evidentemente "copiate" dal modello gerosolimitano, erano state fissate in numero di 5 dai capitoli promulgati nel 1659 «per remunerazione de' cavalieri benemeriti [...] tre perpetue, una quadriennale, tutte di onze trenta l'anno, ed altra annuale di onze quaranta¹²⁰», in tutto 160 onze annuali. La potenza, anche economica, raggiunta dall'Ordine cominciò però a preoccupare il governo spagnolo che, in occasione della richiesta avanzata nel 1662 per la conferma dei suoi privilegi, chiese un «informe» al viceré Ayala, mai prodotto, e pur senza dar seguito al parere contrario del fiscale – che aveva addirittura proposto la soppressione dell'Ordine – «se les dió subreticiamente confirmando los privilegios [...] que constase estar concedidos», sottintendendo il fatto che ancora una volta l'Ordine, di quei privilegi, non aveva indicato né le date né le prove dell'effettivo possesso. Il *despacho* di conferma, emanato nel febbraio 1663, conteneva inoltre delle condizioni ben precise: non si doveva più usare l'appellativo di Ordine ma semplicemente quello di Accademia e i suoi membri dovevano limitare l'uso delle armi da fuoco solo «para los manejos que exercitavan [...] y del usso de a cavallo». La rivolta fece il resto e, aldilà dell'effettivo ruolo svolto dai cavalieri della Stella – anche in questo caso ci fu una spaccatura tra filofrancesi e filospagnoli –, il loro Ordine, per quello che rappresentava, non poteva non subirne le conseguenze. Il fiscale del Consiglio d'Italia Centelles, infatti, ne tornò a chiedere la soppressione insieme con quella della cavalleria cittadina, sottolineando

los graves inconvenientes que resultaron en la rebelión de Mecina, de las juntas y tratados de dicha Academia que se formava de cièn cavalleros, intitulan dose de la estrella, de los quales los más han incurrido en el crimen de lesa Magestad, y con tanta obstinación que se fueron con la armada de Francia abandonando su patria, por lo qual no deben ser comprendidos en la gracia del perdón de vidas y haciendas que concedió el Virrey, y en justicia condenar al cuerpo místico de esta Academia y los particulares reveldes

¹²⁰ «La prima concedevasi dal principe e da' maestri dei cavalieri alla fine di ciascun anno, al cavaliere più anziano d'abito; la seconda e terza davansi a due che fra tutti gli altri aveano più gradi di benemerenzza; la quarta era destinata a colui il quale durante quattro anni trascorsi soprattutto era stato più benemerito; la quinta infine dividevasi tra' due cavalieri più solerti durante l'anno» (G. Galluppi, *Nobiliario della città di Messina* cit., p. 274).

de ellas en todas las penas que de derecho e leyes munitales estan establecidas [...] y que se reforme la Compañia que estubiere dada por la ciudad al que llamaban Principe de la Academia, pues con la cavalleria que se establece en Mecina, no es de servicio esta Compañia de naturales [...] lo que se sacare de esta confiscación, podrá aplicarse a la paga de la cavalleria que ha de haver en Mecina¹²¹.

Il presidente del Concistoro Guerrero calcava ulteriormente le tinte – cosa che non stupisce data la sua aperta ostilità antimessinese – attribuendo un sovversivo significato politico al cerimoniale dell'Ordine: la presa di possesso del suo principe avveniva, a suo dire, «con actos supersticiosos de Magestad, poniendolo en la silla debajo de dozel, con ceptro en mano, y creo que dentro de la cabeza supponen la corona»; l'ultimo principe, eletto appena un mese prima nella persona di don Paolo Ardoino, principe di Palizzi e marchese della Floresta – che aveva un fratello e il cognato, duca di Furnari, esuli in Francia –, dopo essere stato presentato al viceré, «en cuya presencia se cubrieron todos», era stato portato in processione come era consuetudine per la «primera entrada» del viceré stesso¹²². Per il Guerrero i cavalieri della Stella non si sottoponevano ad alcuna prova d'ingresso, «pero ellos la estiman sobre todas las de la Monarquia». Ce n'era abbastanza per concludere: «yo no alcanzo que pueda haver razón politica, para mantener este cuerpo escandaloso y entiendo que muchos concurren a sepultarlo»¹²³.

Sulla base dei dati a disposizione, il re non poteva che decidere per la soppressione dell'Ordine. Vi fu in realtà un tentativo *in extremis* del viceré Gonzaga, pochi giorni prima della sua sostituzione con il Santisteban, di bloccare il provvedimento che secondo lui avrebbe colpito ingiustamente anche quei membri dell'Accademia rimasti «leales» alla Corona; il viceré suggeriva piuttosto di non rimpiazzare «los que oy faltan que son al presente de quarenta ni de los que

¹²¹ Ags, *Estado*, leg. 3525, fasc. 50, consulta del 13 agosto 1678; Sp, libro 775, ff. 134v-137v, consulta dell'8 agosto 1678. Nella citata *Relationi di beni di Messinesi Rubelli* l'Accademia della Stella risultava titolare di una rendita di 58 onze sulla Deputazione del Regno, anch'essa «incorporata», come quelle dei Di Giovanni, il 24 ottobre 1674 (cfr. Ags, *Estado*, libro 356, ff. 141v-144v).

¹²² Galluppi indica invece come ultimo principe Cesare Marchese e imputa alle «turbolenze» della rivolta la mancata elezione negli anni 1674-77 (cfr. G. Galluppi, *L'Ordine militare della Stella in Messina* cit., p. 27).

¹²³ Ags, Sp, leg. 1240, doc. n. 71, lettera di don Pedro Guerrero a don García de Bustamante (Messina, 23 settembre 1678).

fueren muriendo» e di utilizzare le 300 onze annuali di rendita dell'Ordine per finanziare le spese di mantenimento di sette soldati, e rispettivi cavalli, in forza alla cavalleria cittadina. Ma il Consiglio d'Italia si dimostrò inflessibile, temendo per possibili «inconvenientes» futuri e «siendo una cavalleria esta introducida del solo capricho de aquella ciudad, sin que haian podido manifestar ni se halle concession alguna ni privilegio Real que la conceda». I «leales» di cui parlava il Gonzaga lì si sarebbe potuti ricompensare in altro modo, per esempio con la concessione di abiti degli ordini militari castigliani¹²⁴.

Quest'ultima notazione, lungi dall'essere una sbrigativa soluzione al problema, configurava una fine strategia politica consistente nella sostituzione della fonte di legittimazione e dell'onore: la Corona al posto della città di Messina. I Di Giovanni vi rientrarono in pieno. L'abito di Santiago concesso nel 1681 a Domenico Di Giovanni ribaltava la posizione intransigente assunta dal suo parente Francesco diciassette anni prima (1667), e compensava, seppur in modo non equivalente (ma era l'unico possibile), i membri della famiglia (dodici) che avevano militato nelle file dell'Accademia della Stella – due ne erano stati tra i fondatori –, ricoprendone spesso la carica di principe (nove volte) o di maestro di cavalieri (otto volte). Alla vigilia della rivolta, nel 1673, le due cariche erano tenute rispettivamente dai già noti fra Giovanni e fra Andrea, entrambi cavalieri di Malta. Fu allora in vista della soppressione dell'Accademia, meno di tre mesi prima, che nell'ottobre del 1678 lo stesso fra Andrea si fece rilasciare dal cancelliere dell'istituzione una fede attestante lo stato di servizio dei Di Giovanni, da utilizzare come merce di scambio per nuovi titoli e cariche?¹²⁵ Certificazione che comunque sarebbe tornata utile alla

¹²⁴ Ivi, Sp, libro 775 ff. 197v-200v, consulta del 19 dicembre 1678 sulla soppressione dell'Accademia della Stella e la confisca dei suoi beni a favore del Real Patrimonio. Al margine della consulta è annotato il parere del re, il quale, prima di prendere una decisione definitiva, incaricava il Santisteban di raccogliere informazioni sul numero e l'identità dei membri attuali dell'Accademia «y como ha procedido cada uno y que avise en que forma se podría prevenir el que precisamente se vaya extinguendo esta Academia, como fueren vacando las personas que al presente hay en ella, sin que puedan entrar otras de nuevo».

¹²⁵ «Faccio fede io sottoscritto don Francesco Stagno quondam don Antonio, cancelliere dell'illustre Ordine Militare della Stella, qualmente visti li libri del detto illustrissimo Ordine ad istanza del signor fra don Andrea di Giovanni quodam d. Palmeri, cavaliere gerosolimitano, nelli quali si descrivono e notano tutte l'elettoni e creattioni dell'officiali dell'illustrissimo Ordine, in quel ritrovo che nell'anno...» (Asp, Cm, *Processi*,

famiglia, nel caso in cui la proposta avanzata dal viceré Gonzaga in difesa dell'Accademia avesse avuto successo.

Ho parlato di “tradimento” dei Di Giovanni nei confronti della loro Messina, definendolo inevitabile e opportunistico insieme; aggiungerei di più: i capi della famiglia avevano guardato più lontano, staccandosi da un patriziato che, nella descrizione sorprendentemente attuale di Trasselli, pensando di salvare la sua identità aveva invece firmato la sua stessa condanna a morte:

un ceto dirigente ormai invecchiato che si attacca disperatamente ai privilegi di tipo medievale non soltanto per conservare il potere ma anche per conservare una situazione economica che si va deteriorando; a quel ceto dirigente ormai divenuto una casta chiusa, è mancato il rinsanguamento continuo che lo aveva reso intraprendente e innovatore dal medioevo in poi. Esso si illudeva che fossero stati i privilegi ad arricchire la città e non comprendeva più che al contrario ogni privilegio non era se non un tentativo di cristallizzazione di uno *status* cui la città era giunta di volta in volta per l'operosità sempre rinnovata dei suoi cittadini [...] La conclusione, non rivoluzione ma rivolta [...] un movimento di autodifesa, una violenta convulsione preagonica, un tentativo di conservare il passato o di ritornare al passato mediante un sincretismo di mezzi ritenuti opportuni – dal privilegio medievale alle idee filosofiche e repubblicane al mutamento di padrone – che ci dà ragione dell'impossibilità in cui oggi ci troviamo di scoprire una qualsiasi ideologia tra i Malvizzi¹²⁶.

fz. 979, fasc. 248, Andrea Fortunato Di Giovanni (1683), sf, fede del 12 ottobre 1678). L'elenco comprende, per il ramo di Sollazzo, Francesco (fondatore insieme con un non ben identificato Manello), i suoi quattro figli – il barone Palmeri, Andrea, fra Antonio Maria (qui Antonino) e Cesare – e i due nipoti (figli di Palmeri), il barone Francesco e fra Andrea (qui Antonio); per il ramo di Trecastagni e Saponara, il principe Domenico con i figli Scipione e Vincenzo (cfr. Appendice I, n. 13). Manca invece curiosamente l'indicazione del principato di fra Giovanni, presente invece nell'elenco del Galluppi (cfr. G. Galluppi, *L'Ordine militare della Stella in Messina* cit., p. 27).

¹²⁶ C. Trasselli, *Messina 1674* cit., pp. 227-228, 234. Il saggio, a distanza di più di trent'anni, resta a mio avviso ancora validissimo per il ruolo riservato, nell'interpretazione della rivolta messinese, alla crisi economica che, a cerchi concentrici, colpì nel '600 il Mediterraneo, la Sicilia e la città stessa di Messina – emorragia finanziaria verso le guerre della Monarchia spagnola e regressione delle esportazioni di grano e seta –, rispetto alla quale la linea di conservatorismo politico adottata dal Senato messinese, nella pretestuosa e antieconomica difesa dei suoi privilegi, si rivelò miope e controproducente.

6. Nel Settecento delle successioni

Ho accennato alla crisi biologica che colpì i Di Giovanni del ramo di Trecastagni-Saponara a partire dall'ultimo decennio del '600. Tutti i figli maschi dell'artefice della fortuna familiare, il principe Domenico, morirono infatti tra il 1691 e il 1700, fatta eccezione per fra Mario, scomparso anni prima, nel 1674. Si è già detto delle morti di don Placido nel 1694 e di fra Giovanni nel 1700; ma nel frattempo erano deceduti anche i due fratelli titolati, il duca Vincenzo (Saponara) e il principe Scipione (Trecastagni), rispettivamente nel 1691 e nel 1699. Don Scipione, per di più, non aveva lasciato eredi maschi, data la prematura scomparsa qualche anno prima dell'unico suo figlio Domenico, il quale, anche lui privo di discendenza maschile, aveva avuto solo due femmine, Marianna e Francesca, che al momento della morte del nonno erano non solo due bambine rispettivamente di 5 e 4 anni, ma anche le destinatarie del suo enorme patrimonio. Analoga, anche se un po' più "fortunata", la successione per il ducato di Saponara, che da Vincenzo passava al figlio Domenico¹²⁷ e poi, data la morte di quest'ultimo nel 1703, all'omonimo nipote Vincenzo, ancora però minorenni. Tutto l'asse patrimoniale della famiglia era quindi all'inizio del '700 nelle mani di tre bambini! Si comprende bene allora la preoccupazione di don Scipione per mantenere la sua cospicua eredità nell'ambito della famiglia, espressa in una clausola testamentaria che vincolava la successione della nipote Marianna – o in alternativa di Francesca – in una parte dei beni, al matrimonio con il cugino Vincenzo.

A custodi di questa "pesante" eredità vennero posti, in qualità di tutori o di curatori testamentari, tre cavalieri di Malta della famiglia che in quel momento ricoprivano le principali "dignità" siciliane dell'Ordine: il priore e gran croce fra Giovanni – insieme con il cugino don Domenico, duca di Saponara – per il testamento di don Scipione (1699)¹²⁸; il luogotenente fra Raimondo Moncada e il ricevitore fra Andrea Di Giovanni per quello di don Domenico (1703). Nel primo caso fra Giovanni era stato designato come custode della cassa

¹²⁷ Cfr. Asp, *Alliata*, vol. 2139, ff. 53r-71v, testamento di don Vincenzo Di Giovanni, duca di Saponara, notaio Antonio Merlino di Saponara, 12 ottobre 1691.

¹²⁸ Nel caso di assenza di fra Giovanni, residente a Malta, era previsto che fosse don Domenico a tenere la cassa; tutori e curatori erano anche la moglie e il cognato di Scipione, Isabella e Scipione Morra.

dell'eredità e senza il suo consenso non si sarebbe potuta rendere esecutiva alcuna disposizione testamentaria¹²⁹; inoltre, nell'inventario *post mortem* di Scipione, risultò tra i *nomina debitorum* il *Commun Tesoro* dell'Ordine per la significativa somma di 7200 onze, a conferma dello stretto legame, non solo simbolico, tra la famiglia e i cavalieri gerosolimitani¹³⁰. Un legame che nel testamento di Domenico Di Giovanni risulta ancora più esplicito. Innanzi tutto la clausola di rito che escludeva da eventuali successioni gli appartenenti allo stato religioso, prevedeva un'eccezione per «quelli figli quali fossero cavalieri gerosolimitani li quali siino chiamati nell'usufrutto durante la sua vita tantum nella portione li potrà spettare e non nella proprietà». Era poi prevista una consistente dotazione da destinare a un futuro cavaliere gerosolimitano messinese:

s'habia da pagare onze quattrocento per una volta tantum per cavaliere che sii messinese, che sii dell'ordine della Religione di Malta e per tempo quando prenderà il capitanato di galera della squadra di detta Religione di Malta e delli primi frutti accumulati che sia successive in perpetuum et in infinitum sia che quelli cavalieri che haveranno il quarto di casa di Giovanne siino preferiti all'altri»¹³¹.

Infine ai giovani cavalieri fra Andrea Fortunato Di Giovanni, fra Raimondo Moncada – omonimo e nipote *ex fratre* del curatore del testamento – e fra Andrea Minutolo venivano assegnate 400 onze ciascuno *una tantum* «di consequitarli in tempo che piglierà il capitanato della galera della squadra della Religione Gerosolimitana», ottenuto il quale il legato non avrebbe più avuto ragione di esistere¹³².

¹²⁹ Cfr. *ivi*, ff. 362r-425v, testamento di don Scipione Di Giovanni, principe di Trecastagni, notaio Placido Bellassai di Messina, 6 dicembre 1699 (chiusura), 16 gennaio 1700 (apertura). Sull'effettiva applicazione delle clausole successorie – né Marianna né Francesca sposarono il cugino Vincenzo e i due principali curatori/tutori, fra Giovanni e don Domenico, morirono poco dopo –, cfr. F. D'Avenia, *Il "ciclo vitale" di un'élite cittadina: il patriziato di Messina in età moderna* cit.

¹³⁰ Cfr. Asp, *Alliata*, vol. 2139, ff. 426r-442v, inventario di don Scipione Di Giovanni, notaio Francesco Faudali di Messina, 10 e 23 febbraio 1700, 9 dicembre 1700.

¹³¹ Fidecommissari di quest'opera pia erano il rettore del collegio dei gesuiti di Messina, il superiore della casa professa (pure dei gesuiti), quello dei Teatini della chiesa dell'Annunziata, un nobile messinese «attinente della casa e famiglia d'esso don Domenico, lo più anziano del *quondam* nobile messinese della casa di Giovanne».

¹³² Cfr. *ivi*, ff. 459r-479v, testamento di don Domenico Di Giovanni e Zappata, duca di Saponara, notaio Placido Bellassai di Messina, 8 novembre 1703. Da sottoli-

Impegnata nel “salvataggio” del proprio patrimonio, sembra improbabile che la famiglia avesse le energie, innanzi tutto biologiche, per giocare un ruolo nella delicata fase politica apertasi per la Sicilia, e per l'Europa tutta, a cavallo del 1700. Alcuni indizi farebbero però pensare il contrario. Nell'estate di quell'anno venne inviato in Sicilia il diplomatico Poussin con la missione di sondare gli “umori” politici dell'isola rispetto al passaggio del Regno sotto la dominazione borbonica del nipote di Luigi XIV, come stabilito dal secondo accordo di spartizione (marzo 1700) in vista dell'imminente scomparsa di Carlo II. Nella sua corrispondenza con il ministro degli affari esteri Torcy, egli sottolineava l'entusiastica accoglienza ricevuta da parte di un patriziato speranzoso di veder ripristinati gli antichi privilegi della città, e citava tra i suoi contatti più importanti quelli con «deux chevaliers Giovanni» dei quali aveva esaminato con cura «les discours et la conduite», giungendo alla conclusione che erano «très sages et plus capables qu'aucun autre de suivre et d'exécuter un dessein. Ils ont un gran nombre d'amis et de parents des plus considérables de Messine sur lesquels ils croient pouvoir compter». Insomma i due Di Giovanni si accreditavano come dei validi referenti in loco, anche nel caso di una prova di forza militare – sostenevano infatti di possedere anche delle armi «à la campagne et dans les environs» – ferma restando la necessità di un appoggio navale francese e solamente «demandent d'être avertis quelques semaine avant l'enterprise pour avoir le temps de prendre leurs mesures»¹³³. A volere attribuire un'identità ai due personaggi indicati da Poussin, l'ipotesi più probabile ricade a questo punto su Palmeri, freschissimo marchese di Sollazzo (1699), e Domenico Di Giovanni, duca di Saponara, gli unici due maschi titolati dei rispettivi rami della famiglia, ma a patto di dare per scontato un “rovesciamento

neare sono il favore e la fiducia riservati a diversi padri gesuiti – cfr. nota precedente – tra i quali Pietro Conti, al quale veniva affidata una nota, da ritenersi parte integrante del testamento, contenente il dettaglio dei beni ereditari e le indicazioni sulla successione in caso di mancanza di eredi; e Antonio Picciotti cui toccava un legato di 25 onze *una tantum* da impiegarsi per lavori nella casa professa di Messina, dove il testatore stesso chiedeva di essere seppellito, e alla quale lasciava 100 onze per i funerali. Questo legame con i gesuiti mi pare essere un ulteriore motivo di distanza tra i Di Giovanni e la “setta” protagonista della rivolta, nell'ambito della quale si era sviluppato un *revival* di «tradizioni antigesuitiche» (F. Benigno, *Lotta politica e sbocco rivoluzionario: riflessioni sul caso di Messina (1674-78)* cit., pp. 45, 47).

¹³³ E. Laloy, *La révolte de Messine* cit., III, pp. 822; più in generale sulla missione siciliana del Poussin, cfr. ivi, pp. 818-823.

delle alleanze” politiche rispetto a quelle tessute dai rispettivi padri. Le simpatie filo-francesi della famiglia sembrerebbero per altro confermate, a distanza di meno di un anno, dalla relazione di un altro diplomatico francese, il cavaliere de Graville, che tornando a utilizzare la terminologia dei tempi della rivolta, ascriveva i Di Giovanni addirittura al partito dei malvizzi, insieme con i Di Gregorio, gli Spadafora, i Ruffo e gli Stagno, che «se distinguent surtout par cet attachement» ai francesi e, al contrario, «haïssent avec tant de fureur la maison d’Autriche»¹³⁴.

Come interpretare questo cambiamento di fronte? Se c’è da fare affidamento sulle relazioni dei due diplomatici francesi, non si può escludere che in quel delicato frangente i Di Giovanni, pur simulando esteriormente entusiasmo per la causa francese, tenessero in realtà un atteggiamento attendista, pronti a saltare sul carro del vincitore, ma tenendosi una carta di riserva, nel caso gli equilibri si fossero rovesciati di nuovo a favore degli Asburgo¹³⁵. Intanto, nel 1713, Andrea Statella inseriva i Di Giovanni – in compagnia di altre famiglie accomunate da recente nobiltà, messinese (Ansalone e Ardoino) o provinciale (Cottone, Denti, Grimaldi, Platamone), e dalla ricerca di un ruolo politico – in una *Relazione generale del Regno di Sicilia con la genealogia di tutte le famiglie più nobili* destinata al nuovo sovrano Vittorio Amedeo II¹³⁶. Quasi certamente il redattore aveva in mente il marchese di Sollazzo Palmeri e il giovane Vincenzo Di Giovanni, ormai ventunenne duca di Saponara e, dal 1709, Corriere maggiore del Regno. Troppo breve fu la dominazione sabauda perché il rapporto con la Corona potesse dare i suoi frutti, raccolti tuttavia in abbondanza con l’avvento degli austriaci. Nel 1723, infatti, un diploma dell’imperatore Carlo VI concesse proprio a Vincenzo il titolo di principe del Sacro Romano Impero e di conte palatino per sé e per i suoi discendenti maschi primogeniti, insieme

¹³⁴ Ivi, p. 831. Per una sintetica ma precisa ricostruzione delle vicende siciliane, e messinesi in particolare, dagli anni immediatamente precedenti alla guerra di successione spagnola alla fine della stessa (1713), collocate nel più generale contesto internazionale, cfr. S. Bottari, *Post res perditas. Messina 1678-1713*, Edizioni Dr. Antonino Sfameni, Messina 2005, pp. 166-185.

¹³⁵ Più difficile credere che in questo momento si compissero, a distanza di quasi trent’anni, quei propositi di vendetta contro gli spagnoli, covati a partire dalle incarcerazioni del novembre del 1673.

¹³⁶ F. Gallo, *L’alba dei gattopardi. La formazione della classe dirigente nella Sicilia austriaca (1719-1734)*, Meridiana, Catanzaro 1996, pp. 147-162.

con il privilegio di poter utilizzare il titolo di «Celsissimus» (eccellenza) e di «Consanguineo carissimo nostro da valere in tutte le Provincie e Regni dell'Impero»¹³⁷; inoltre venne nominato consigliere aulico di Stato dell'imperatore.

Al di là dell'effettiva portata politica di questi titoli, è importante sottolineare il favore riservato dagli Asburgo a una famiglia che veniva riconosciuta tra quelle fedeli agli austriaci durante la guerra di successione spagnola¹³⁸; Vincenzo, infatti, «godeva del merito di essere stato tra i primi nell'isola a sostenere gli austriaci fornendo aiuti agli eserciti imperiali stanziati a Messina», e insieme con lui, presso la corte austriaca «un certo credito *avevano* anche alcuni tra i maggiori esponenti della nobiltà messinese: [...], il principe di Scaletta, Antonio Ruffo, il principe di Calvaruso, Giacomo Moncada, il principe di Palizzi, Paolo Ardoino» e il principe di Sperlinga, Francesco Natoli¹³⁹, tra i quali sono riconoscibili i discendenti di quelle famiglie già da tempo legate ai Di Giovanni da matrimoni e tendenze politiche. Questo gruppo di famiglie messinesi rientrava a pieno nella strategia politica portata avanti dagli Asburgo nei confronti all'aristocrazia siciliana, mirante a mettere in secondo piano l'antica nobiltà feudale – per lo più filoangioina durante la guerra di successione spagnola e che, non a caso, sarebbe tornata protagonista nel periodo borbonico – e a promuovere invece quella di secondo rango in cerca di affermazione politica, con grosse disponibilità economiche e legami con la nobiltà ministeriale del Regno. Un fenomeno che rappresenta l'onda lunga di quei processi di mobilità sociale aristocratica verificatisi nella prima metà del '600 – dei quali i Di Giovanni furono tra i protagonisti più significativi – ma anche il loro rinnovarsi all'inizio del secolo successivo:

¹³⁷ Il diploma imperiale prevedeva anche «in casum deficientis successionis masculae legitimae et naturalis», la possibilità di passaggio del titolo ad «aliquem ex illustri domo ac familia sua agnatorum vel cognatorum», con la condizione del mantenimento del cognome Di Giovanni; inoltre concedeva che lo stemma con le insegne delle famiglie Di Giovanni, De Tassis, Di Napoli e Zappata, fosse sormontato dall'aquila imperiale (F. De Spucches, *La storia dei feudi e dei titoli nobiliari di Sicilia* cit., vol. IX (1940), pp. 299-300; cfr. anche Asp, *Alliata*, vol. 1112, Carpetta 6, *Riconoscimento Nobiliare del Sacro Romano Impero*).

¹³⁸ Cfr. F. De Spucches, *La storia dei feudi e dei titoli nobiliari di Sicilia* cit., vol. V (1927), p. 204.

¹³⁹ F. Gallo, *L'alba dei gattopardi* cit., p. 157.

Il gruppetto di titolati che i viceré austriaci e la corona sceglieranno come propri referenti è costituito per lo più da individui relativamente giovani, nati negli anni settanta-ottanta del XVII secolo e investiti del titolo nobiliare, con il conseguente accesso alla vita politica siciliana, agli inizi del Settecento. [...] Molti di loro appartenevano a un'aristocrazia di secondo rango, ricca, nobilitatasi da non più di cento anni, con recente accesso alle liste parlamentari¹⁴⁰.

Caratteristiche, queste, che vengono confermate da precise alleanze matrimoniali. Un esempio significativo riguarda proprio i Di Giovanni e i Morra – già come visto imparentati tra loro – da una parte, e i Bonanno e gli Alliata dall'altra. La madre di Marianna, Isabella Morra, rimasta vedova di Domenico Di Giovanni, figlio di Scipione, sposò in seconde nozze Francesco Bonanno, principe di Cattolica e di Roccafiiorita, figura di spicco nel difficile periodo dei passaggi della Corona siciliana, in cui egli «continuò ad essere al centro della vita politica siciliana e ad accrescere il suo prestigio», arrivando nel Parlamento del 1723 a contare otto voti¹⁴¹. Sua sorella Giovanna fu la prima moglie di Giuseppe Alliata, principe di Villafranca, che in seconde nozze sposò proprio la nipote di Scipione, Marianna Di Giovanni, legame grazie al quale un personaggio «un po' in ombra nei primi del Settecento» – e “macchiato” da filopiemontesismo negli anni della dominazione dei Savoia (1713-18) – «aveva visto accrescere notevolmente le sue fortune e il suo peso economico-politico all'interno dell'isola», al punto da ricevere, nel maggio 1722, il titolo di grande di Spagna di prima classe dall'imperatore Carlo VI. Marianna gli portò, infatti, in dote 300.000 ducati e ben sei baronie parlamentari, che sommate a quelle già possedute di Villafranca e Salaparuta, garantivano a Giuseppe otto voti in parlamento, gli stessi a disposizione del suo potente cognato Francesco Bonanno¹⁴².

¹⁴⁰ Ivi, pp. 159-160.

¹⁴¹ Cfr. ivi, pp. 153-155. Nonno di Francesco e di Giovanna fu Giacomo Bonanno, comandante del *tercio* di fanteria italiana cui furono aggregati all'inizio del 1678 quelli di Francesco Di Giovanni, Luigi Moncada e Carlo Valdina.

¹⁴² Cfr. ivi, pp. 157-158; S. Candela, *I piemontesi in Sicilia, 1713-1718*, Salvatore Sciascia editore, Caltanissetta-Roma 1996, pp. 22, 42-44, 362-363; F. De Spuches, *La storia dei feudi e dei titoli nobiliari di Sicilia* cit., vol. VI (1929), p. 253; vol. VIII (1933), p. 278.

E proprio gli elenchi stilati dal protonotaro del Regno per la convocazione dei parlamenti – e in particolare le deleghe del braccio baronale per quello del 1728 – confermerebbero che non esisteva più l'equivalenza tra antichità e potere, quindi tra antichità e aristocrazia. Adesso, e la coeva letteratura in materia di nobiltà ne era ulteriore dimostrazione, erano il merito e la ricchezza i criteri della gerarchia nobiliare¹⁴³. Ulteriore riflesso di questa polarizzazione tra antichità e talento come fonte della legittimazione sociale sarebbe riconoscibile addirittura nella competizione educativa apertasi in quegli anni tra teatini e gesuiti. La nobiltà siciliana diede fiducia e appoggio all'uno o all'altro Ordine, mandando i figli a studiare nei rispettivi collegi; le ragioni della scelta erano composite – interessi privati, aggiornamento o tradizionalismo culturale, diversa diffusione nel territorio dei collegi (molto più capillare quella dei gesuiti, presenti anche in alcune università feudali)¹⁴⁴ – ma nel caso della nobiltà di provincia, la preferenza accordata in modo particolare ai gesuiti, si può spiegare col fatto che «molti di questi nobili siano stati attratti dai vecchi modelli nobiliari, spinti da un processo di emulazione verso i comportamenti adottati per secoli da una nobiltà “maggior” che si era identificata a lungo con i canoni educativi e culturali gesuitici», tanto più che i teatini richiedevano requisiti di antica nobiltà – e tra gli altri l'appartenenza a casate «ascritte nella Religione dei Cavalieri gerosolimitani» – difficilmente posseduti da famiglie di recente nobilitazione¹⁴⁵. C'è da chiedersi però se non si trattasse solo di una riedizione dell'eterno dibattito sulle due fonti alternative della nobilitazione (nascita o merito), dietro il quale, durante tutto l'antico regime, si sono celati i fenomeni di mobilità sociale

¹⁴³ Cfr. F. Gallo, *L'alba dei gattopardi* cit., pp. 160-162, 168-174. Tra le opere citate, quella dell'abate Giuseppe Grillo, *Politica civile e militare divisa in massime ed aforismi per istruzione de' principi, magistrati e militari*, 1726, è significativamente dedicata al gran maestro dell'Ordine di Malta Manoel Vilhena; un'altro scritto di Francesco Castelli, *Mamertine Nobilitatis ad annum 1729, compendii*, 1730, mirava a restituire agli occhi della Corona l'immagine di una nobiltà messinese pura e fedele, in una fase difficile per la città, in disgrazia per il fallimento del suo rilancio economico.

¹⁴⁴ Cfr. D. Ligresti, *Sicilia aperta (secoli XV-XVII)* cit., p. 275, che elenca ben venticinque collegi dei gesuiti.

¹⁴⁵ F. Gallo, *L'alba dei gattopardi* cit., p. 177; il riferimento all'Ordine di Malta è tratto da Asp, *Giunta dei Presidenti e Consultore*, vol. 56, ff. 68v-69v; per i collegi dei due Ordini a Palermo – *dei Nobili* (teatini) e *Carolino* (gesuiti) – entrambi istituiti nel 1728, cfr. O. Cancila, *Storia dell'Università di Palermo dalle origini al 1860*, Laterza, Roma-Bari 2006, pp. 31-32.

dell'aristocrazia: inclusione/esclusione (provvisoria o definitiva). In questo senso, riconoscere nel periodo asburgico in particolare il venire alla luce di una nuova nobiltà con caratteristiche ideologiche ed economiche comuni – «l'alba dei gattopardi» – rischia di presentare come nuovo un fenomeno che in realtà si è ciclicamente dato nella storia siciliana.

I veri gattopardi – non importa se antichi o nuovi, ma ricchi sì – furono coloro che seppero interagire con successo col potere politico. I Di Giovanni lo fecero fino alla fine. Estintasi, con la morte di Vincenzo (1730), anche la linea maschile del ramo di Saponara¹⁴⁶ – il cui patrimonio passò anch'esso agli Alliata per il matrimonio di Vittoria, figlia di Vincenzo, con Domenico, figlio di Giuseppe Alliata e Marianna Di Giovanni¹⁴⁷ – negli anni '70 del '700 si consumò la fine del ramo dei marchesi di Sollazzo. A Palmeri succedettero il figlio Francesco e poi il nipote Letterio Palmeri; quest'ultimo nel 1774 donò il titolo alla figlia Laura in occasione del suo matrimonio con Claudio Inguaggiato, figlio di Andrea, barone di Donniliigi: «e così [conclude laconicamente il De Spucches] Palmerio ed i suoi discendenti maschi rimasero diseredati di tutti i titoli di famiglia»¹⁴⁸. In realtà le cose andarono un po' diversamente. Francesco, infatti, aveva sposato nel 1734 Laura Tranfo – figlia del principe di Casalito (Calabria) Giuseppe Antonio – che gli portò in dote il titolo napoletano di principe di Precacuore; questo passò a Letterio Palmeri che a sua volta lo donò al figlio Giovanni al momento del matrimonio nel 1788 con Anna Piccolo¹⁴⁹. Francesco ricevette anche dal re Carlo di Borbone il

¹⁴⁶ A Vincenzo era infatti premorto il figlio Domenico, che aveva sposato – ma senza lasciare figli – Rosalia Alliata, a sua volta figlia del primo matrimonio di Giuseppe con Giovanna Bonanno, ulteriore conferma di una politica matrimoniale che non perdeva nessuna occasione per rafforzare i legami fra tre famiglie, accomunate da una rapida ascesa sociale.

¹⁴⁷ Di fatto il patrimonio rimase fin quasi alla fine del '700 nelle mani delle due cugine Marianna e Vittoria, che sopravvissero ai rispettivi mariti, Giuseppe Alliata e Domenico Alliata (morti rispettivamente nel 1727 e nel 1774), e anche al figlio di quest'ultimo Giuseppe Letterio (morto nel 1765); sarà il figlio di Giuseppe Letterio, Fabrizio Alliata, a ereditare, tra il 1772 e il 1784, tutta la fortuna dei Di Giovanni (cfr. F. D'Avenia, *Il "ciclo vitale" di un'élite cittadina: il patriziato di Messina in età moderna* cit.).

¹⁴⁸ F. De Spucches, *La storia dei feudi e dei titoli nobiliari di Sicilia* cit., vol. VII (1931), pp. 407-410.

¹⁴⁹ Giovanni comprò inoltre da Saverio Oneto, principe di Sperlinga, i feudi Cicera e Vescara dei quali si investì nel 1809. La discendenza di Giovanni con l'annesso titolo di Precacuore durò fino al 1908, quando un suo pronipote diretto, Francesco, morì

titolo di duca della Pignara (o del Pino) nell'ottobre del 1759, atto sovrano dal quale si potrebbe forse indovinare una conferma di quei legami con il Regno di Napoli che il Di Giovanni aveva già cominciato a interessere con il suo matrimonio nel periodo dell'instaurazione della nuova dominazione borbonica¹⁵⁰. Ed è utile qui ricordare che Vittoria Alliata Di Giovanni fu dama di corte della regina Maria Amalia, moglie di Carlo di Borbone e figlia del re di Polonia Augusto III¹⁵¹. All'epilogo della loro intensa storia, i Di Giovanni (o meglio, ciò che ne restava) dimostravano ancora una volta la capacità di godere i favori del potere politico, passando indenni attraverso gli sconvolgimenti di tre guerre di successione. Una maggiore fortuna biologica avrebbe forse garantito loro un posto di primissimo piano nella storia della Sicilia.

senza lasciare figli durante il terremoto di Messina. Un ramo cadetto tuttavia sopravvive fino ad oggi (cfr. *ivi*, vol. VIII (1933), pp. 244-245; vol. IX (1940), p. 349; Bcpa, ms. 2 Qq E 166, M. Pluchinotta, *Genealogie della nobiltà di Sicilia*, vol. I, parte II cit., pp. 601-602).

¹⁵⁰ Il titolo passò quasi subito alla famiglia Filingeri, in seguito al matrimonio della figlia di Francesco, Angela, con Pietro Filingeri nel 1761; Pietro si investì solo nel 1789, dopo la morte del suocero (cfr. F. De Spuches, *La storia dei feudi e dei titoli nobiliari di Sicilia* cit., vol. VI (1929), p. 8).

¹⁵¹ Cfr. *ivi*, vol. V (1927), p. 204. Augusto III fu re di Polonia in seguito alla guerra di successione polacca, la stessa che portò al trono di Napoli e di Sicilia Carlo di Borbone (cfr. H. Acton, *I Borboni di Napoli (1734-1825)*, Giunti, Firenze 1997, p. 32).

VII

LA NOBILTÀ IN APPELLO

1. *Il Tribunale della purità*

Più di vent'anni fa Claudio Donati – sulla base di «un sondaggio casuale su 113 dei 969 processi di nobiltà relativi alla Lingua d'Italia, che sono conservati in originale nell'archivio dell'Ordine a La Valletta» – affermava che

sarebbe vano cercare qualunque traccia di contestazione o di dubbio da parte dei commissari, dell'assemblea del Priorato o della Lingua d'Italia a Malta. Una volta istruito il processo, questo procedeva burocraticamente sui binari prefissati; e se gli incartamenti delle prove di nobiltà sei e settecenteschi non fossero ingentiliti da leggiadri alberi genealogici colorati, una noia plumbea finirebbe per avvolgere l'incauto ricercatore. In realtà i momenti di scontro e di contestazione non risultano in questi processi tutti positivi [...] ma in altre fonti¹.

L'esame dei processi di nobiltà di candidati siciliani fin qui condotto credo invece abbia rivelato, più o meno esplicitamente, una significativa casistica di questi «momenti di scontro e di contestazione». Riguardo poi alle «altre fonti» cui fa cenno Donati, la consistenza di tale documentazione non mi pare facilmente accertabile – a causa della dispersione, per esempio tra le migliaia di verbali delle riunioni delle Lingue – e va comunque a mio avviso ridimensionata².

¹ C. Donati, *L'idea di nobiltà in Italia* cit., p. 259.

² Il già citato vol. di Nlm, Aom, arch. 2254, *De Receptione fratrum*, è un caso isolato: si tratta, infatti, di un insieme di estratti – a volte brevissime annotazioni – di verbali delle riunioni delle Lingue in cui si approvarono, contestarono o respinsero alcuni processi di nobiltà; circa 800 fogli, spesso vergati in cattivissima grafia. A parte quello dei fratelli Barlotta e di Mario Saverio Gargallo (cfr. *supra*, pp. 171-172, 204-

L'unica eccezione lo confermerebbe: si tratta dei volumi maltesi dei «Conservatori delle nobiltà e purità [...] istituiti in numero di tre dal Gran Maestro e dal Consiglio dell'Ordine l'11 aprile 1644. con l'incarico di rivedere le prove che fossero state contraddette anche da un solo cavaliere. Le deliberazioni di questa nuova magistratura, conservate nell'archivio centrale dell'ordine, cominciano però soltanto dal 1673 (e per la Lingua d'Italia, solo nel 1695)»³.

Le *Lezioni su gli statuti del Sagr'Ordine Gerosolimitano* del Micallef, sulla base di una delle ordinazioni del Capitolo generale del 1776, chiariscono in modo più preciso la composizione – «quattro Cavalieri Professi, uno per Nazione, ed un Assessore del grado dei Cappellani Conventuali» –, le competenze, «il tenore delle commissioni», e le procedure di questo che in realtà

dovrebbe chiamarsi piuttosto un consesso consultore che tribunale; poiché non ha veruna giurisdizione o potere giudiziario: soltanto è incaricato di dare al Sagro Consiglio Ordinario il di lui avviso nelle liti che insorgono tra le Lingue ed i pretendenti di riceversi nei tre gradi del Sagr'Ordine [...] Sul riflesso che le nostre leggi vogliono le prove dei recipiendi nei tre gradi accettate dalle Venerande Lingue *nemine discrepante*, perché dicasi consumata la ricezione: pertanto nel caso che o le prove furono dalle Lingue rigettate, o che su le medesime vi furono suffragi contrari, sebben nel minor numero, allora questo Tribunale prende l'esame con sentire le parti, ed indi avanza il suo voto per l'organo dell'assessore al Consiglio Ordinario, registrando preventivamente nei suoi protocolli il tenore del medesimo, pel quale effetto tiene un segretario⁴.

207), ci sono solo altri due casi che riguardano il priorato di Messina: l'ammissione nel 1594 di un cavaliere «di gratia spetiale» minorenni, Francesco Parisi di Trapani – «absente dal Convento», dispensato da prove e passaggio con voto di «ballotte» *nemine discrepante*, «essendo le galere in porto intendendosi che l'anzianità gli verrà da questo predetto giorno a 18 Gennaro sudetto» (ivi, f. 21r, 18 gennaio 1594) – e l'accettazione delle scritture preliminari di Diego Musitano di Reggio, atto previo alla deputazione dei due commissari per il suo processo di nobiltà (cfr. ivi, ff. 381r-382v), la cui documentazione è assente tanto nei processi di Asp che in quelli di Nlm, Aom; è citato invece da A. Minutolo, che lo colloca nel 1645 (Id., *Memorie del Gran Priorato di Messina* cit., p. 342).

³ C. Donati, *L'idea di nobiltà in Italia* cit., p. 265; su questa magistratura, cfr. B. Dal Pozzo, *Historia della Sacra Religione* cit., vol. II, pp. 92-93.

⁴ «La seconda commissione è concepita così [...] quando il Sagro Consiglio Ordinario abbia profferito la sentenza uniforme all'avuto parere: ma se per ragion di esempio i Conservatori opinarono per l'accettazione delle prove, ed il Sagro Consiglio Ordinario decretò il rifiuto, allora, contro il loro parere, devono entrare a sostenere la sentenza; come devono praticare parimenti nelle appellazioni alla S. Sede interposte

Fino al 1793 le cause prese in esame per cavalieri di giustizia siciliani furono in tutto dodici – sei approvate, sebbene con qualche distinguo o indicazione di ulteriori adempimenti, e sei respinte –, più altre due, le ultime, riguardanti invece due cappellani conventuali e risoltesi a favore dei “pretendenti”⁵. Il primo caso fu quello del già noto Vincenzo Fici di Marsala, nei confronti delle cui prove i conservatori della nobiltà in data 16 marzo 1695 «furono di sentimento d’opponersi» perché «non resta giustificata la nobiltà del suo quarto principale», legata unicamente alla carica di giurato della città detenuta dalla famiglia a partire dal capostipite Antonino⁶. Eppure dal 1711 al 1728 risulta procuratore delle commenda gerosolimitana di Marsala, S. Giovanni di Rodi, un fra Vincenzo Fici: con ogni probabilità si tratta della stessa persona⁷. In questo caso è da supporre che tutte le obiezioni sollevate dall’assemblea priorale e confermate dai conservatori della nobiltà fossero state in qualche modo superate in sede di giudizio finale da parte del Consiglio dell’Ordine, magari a seguito di opportuna raccomandazione.

Si potrebbe così spiegare come mai, nel 1712, anche un altro Vincenzo Fici, omonimo nipote del precedente (figlio del fratello Antonio), venisse ammesso di minor età (10 anni) senza che nel suo processo si facesse il minimo riferimento alla “bocciatura” dello zio e alla «miscellagine» marsalese di cariche pubbliche tra nobili e plebei – che di quella bocciatura era stato l’*argumentum princeps* –, se non con un evasivo «benché qualche volta ve ne sia stato ammesso [alle cariche cittadine] tal uno di nobiltà non generosa, è stato per ordine del principe come suole occorrere in città maggiori e più cospicue del Regno», concetto ribadito anche riguardo all’aggregazione di famiglie popolari alla nobiltà di Marsala. In questo caso, è praticamente certo l’interessamento da parte di un importante dignitario dell’Ordine, il gran croce fra Giacomo Cavarretta, padrino di battesimo di Vincenzo

dai pretendenti dalle sentenze del Consiglio Compito» (A. Micallef, *Lezioni su gli statuti del Sagr’Ordine Gerosolimitano* cit., pp. 57-58).

⁵ Soltanto delle prime quattro (1695, 1706, 1718 e 1735) esiste il processo di nobiltà corrispondente; inoltre nel caso di Michele Russo e Scammacca non risulta chiara la sua origine siciliana (Nlm, Aom, arch. 2241, *Deliberazioni che fanno i Conservatori della Nobiltà e Purity della Sacra Religione, con la Nota di tutte quelle prove che furono contraddette in Lingua: 1673-1761*, f. 113r).

⁶ Ivi, f. 98r.

⁷ L. Buono, G. Pace Gravina (a cura di), *La Sicilia dei cavalieri* cit., pp. 80n, 164-165n.

nel novembre 1701, grazie al quale il candidato ottenne commissari *in partibus*⁸.

Altro caso di prova contestata davanti al Tribunale della purità fu quello di Ambrogio Pietrasanta di Messina, che nel 1706 fu tuttavia ammesso come paggio magistrale, nonostante la generica opposizione di qualche «particolare» (privato) sui quarti materni messinesi Reitano e Alberti⁹. Qualche notizia più dettagliata viene fornita, invece, per il processo di Giuseppe Crisafi di Messina, contestato in Lingua «in due parti uguali», cioè con lo stesso numero di voti favorevoli e contrari, in merito al primo quarto materno, Guidi, per il quale il candidato aveva per altro ricevuto la dispensa di provarne la nobiltà a Messina, anziché nella città d'origine della famiglia, Volterra¹⁰. Tra il 1716 e il 1718, i conservatori della purità lo approvavano,

avendo attentamente visto le scritture di suplemento e le principali coerenti e prove vocali da' quali fa vedere detto nobile discendere dal fu Giovanni Maria Guidi Nobile volaterano stabilito in Messina e dichiarato nobile dall'illustrissimo Senato di Messina con quello risulta da una scrittura o sia memoriale dato dal medesimo Giovanni Maria al Serenissimo Principe Emanuel Filiberto Viceré nel Regno di Sicilia sino dall'anno 1623 in cui esso Giovanni Maria Guidi nomina se stesso con la qualità di nobile di Volterra et altre scritture adminiculanti¹¹.

Particolarmente laboriosa dovette invece essere la causa di appello del processo di Giuseppe Sala di Girgenti: l'11 giugno del 1735 i conservatori della nobiltà esprimevano infatti contrarietà in merito al suo passaggio sotto le prove del fratello Roderico, e sottolineavano la mancanza della nobiltà bisecolare per i due quarti

⁸ Asp, Cm, *Processi*, fz. 985, fasc. 289, Vincenzo Fici di Marsala (1711), commissione magistrale (Malta, 18 agosto 1710); testi (Marsala, 17 maggio 1712). Le ultime carte del fascicolo sono deteriorate e illeggibili, cosicché non è possibile capire quale fu il parere espresso dall'assemblea priorale in merito alle prove di nobiltà del candidato.

⁹ Nlm, Aom, arch. 2241, f. 101r, 9 agosto 1706.

¹⁰ Asp, Cm, *Processi*, fz. 285, fasc. 292, Giuseppe Crisafi di Messina (1716), sf, commissione magistrale *in partibus* (Malta, 26 maggio 1716).

¹¹ Nlm, Aom, arch. 2241, ff. 104r-105r, post 4 maggio 1716 e ante 8 gennaio 1718; in calce alla delibera il commendatore Fabrizio Visconti contestava però il fatto che non risultasse certa l'identità tra Giovanni Maria Guidi e il Giovanni Guidi nominato dalla fede del Senato messinese e richiedeva quindi la presentazione di una sua fede battesimale o altre scritture per «risultarne una prova concludente».

paterni: 35 anni in meno per i Sala e 80 per i Salazar; inoltre le insegne gentilizie dei Sala, raffigurate nell'albero genealogico delle prove, non coincidevano con quelle «pure» presenti nel processo e «nel libro storico stampato che porta il pretendente»¹². Ma è significativo che ancora a distanza di sette anni il Tribunale della purità sostenesse «con calore la difesa» della sua posizione, impiegando uomini e mezzi economici per seguire la causa giunta fino a Roma, presso la Santa Sede¹³.

2. Modica e Terranova: ancora sulla nobiltà feudale

Delle sette cause successive – riguardanti tutte cavalieri maggiorrenni¹⁴ –, tre ricevettero il parere positivo dei conservatori: nel 1766 per Michele Grimaldi di Modica (già paggio dal 1753) – a condizione di far verificare a sue spese alcune scritture da due commissari¹⁵ –,

¹² I conservatori facevano proprio il parere espresso da uno dei commissari nominati dalla Lingua d'Italia per la revisione del processo, fra Desiderio Bisagno: necessità di perfezionare le prove dei due quarti paterni Sala e Salazar e di rifare completamente quelle dei quarti materni Cutronas e Castello. Di questo Roderico non c'è traccia, come anche di Giuseppe, né nel *Ruolo 1789*, né in F. Bonazzi, *Elenco dei cavalieri del S. M. Ordine di S. Giovanni di Gerusalemme* cit.

¹³ Nlm, Aom, arch. 2241, f. 111r, delibera dell'11 giugno 1735; f. 114r, delibera del 13 marzo 1742, che recita: «intesa la lettera del avvocato e procuratore Orsolini riguardante la causa del pretendente Sala, *nemine discrepante* sono stati di sentimento che il detto difensore riasumesse con calore la difesa, si valesse della protezione delli signori ambasciatori [presso la Santa Sede] baglivi di Schaden e Tassein e sel'intendesse [sic] col signor ricevitore bali Minutolo per avere li documenti opportuni non bastando gli già trasmessigli e che in ultimo se l'ispedisca da questo Venerando Comun Tesoro una rimessa in somma di scudi cinquanta romani e tutt'altro che sarà necessario per tal effetto». In Asp, Cm, *Processi*, fz. 989, fasc. 314, è conservato il voluminoso incartamento della causa, in buona parte a stampa.

¹⁴ Cfr. *Ruolo 1789*, pp. 71-79.

¹⁵ Cfr. Nlm, Aom, arch. 2241, f. 117r; si trattava dell'aggregazione alla nobiltà di Siracusa del nonno paterno Francesco Grimaldi – «non essendo sufficiente secondo i buoni usi di nostra Sacra Religione il confronto benché fatto con copie autentiche e archiviate» – e del testamento di Francesca Sardo, madre del candidato, baronessa della Motta di Camastra, scrittura «ultimamente prodotta *ab extra* ad effetto di provare la figliazione di Giacomo Sardo del barone Nicolò Andrea Sardo stipite di questa famiglia»; l'anzianità del Grimaldi poteva però decorrere dal momento in cui «doveva essere ricevuto» e non dopo la presentazione alla Lingua di questi supplementi. Per tutti i rilievi opposti dai commissari revisori delle prove nel 1753 – accettati *nemine discrepante* dalla Lingua d'Italia il 19 novembre – e le relative risposte da parte del candidato, cfr. arch. 4372, sf.

nel 1780 per Giacomo Aprile di Caltagirone, e nel 1788 per Ferdinando Lavaggi di Augusta, il cui processo aveva ricevuto in Lingua tre voti contrari in merito ai due quarti paterni, Lavaggi e Sant'Angelo¹⁶. Il caso di Giacomo Aprile è il più interessante, perché ripropone l'annosa questione della nobiltà delle città baronali comprese nella contea di Modica e nel ducato di Terranova: la Lingua d'Italia, infatti, pur avendo riconosciuto l'unico «titolo primordiale» presentato dal candidato – quello di regio milite consesso da Carlo V nel 1527 al suo settimo ascendente, Antonio¹⁷ – come dotato di nobiltà «generosa trasmissibile», aveva però contestato che solo pochi anni dopo, nel 1534, questi l'avesse perduta, avendo assunto «impiego di governatore, attore, fattore e giustiziero della terra di Alcamo e suo distretto dipendente dal contado di Modica». Analogamente, altri due antenati – Giovanni Benedetto e Carlo, quarto e quinto ascendente sempre del quarto Aprile – erano stati capitani e giurati di Terranova. I conservatori delle nobiltà respinsero però questi rilievi: dato che Alcamo, infatti, era «stata patria di famiglie illustri, ripugna il dire che colui il quale è destinato al governo di un tale luogo decada dalla di lui nobiltà per l'esercizio di quel governo», mentre per Terranova due processi del 1616 e del 1681 – quelli già citati di Francesco Maria Gregni e di Mazzeo Grugno – confermavano l'esclusività per i nobili delle due cariche di giurato e capitano¹⁸.

La «dibattuta questione circa la validità della nobilitazione ottenuta in seguito all'acquisto di feudi» – resa tanto più controversa dalla posizione di molti giuristi che la risolvevano senz'altro a favore della nobiltà dei baroni, ma a patto che essi godessero di giurisdi-

¹⁶ Per i conservatori era invece provato che i due quarti coincidessero con famiglie patrizie rispettivamente di Genova e di Catania: i primi con «impieghi nobili e titoli onorifici sin dal 1456», i secondi «con feudi nobili e con impieghi parimenti nobili di senatore e di capitano giustiziere occupati dagli'ascendenti del pretendente nella città di Catania sin dal 1555» (ivi, arch. 2241, f. 100r, 20 giugno 1788). Dal *Ruolo 1789* risulta però che Ferdinando non si era ancora presentato in Convento (cfr. ivi, p. 79).

¹⁷ Se per la Lingua non c'era corrispondenza tra la data del privilegio e il regno di Carlo «all'epoca che danno ai regni di quell'imperatore li storici e cronologisti», i conservatori ne confermavano invece l'autenticità, appoggiandosi alle verifiche fatte dal priore di Lombardia, il bali De Spucches, e dall'ammiraglio dell'Ordine, il bali Paternò Castello – i due commissari del processo o del supplemento di indagine – sull'originale della Regia Cancelleria di Palermo, anzi «il medesimo corrisponde ancora colla data impressa in uno dei Capitoli del Regno di Sicilia ordinati dal predetto imperatore».

¹⁸ Nlm, Aom, arch. 2241, f. 94rv, 17 febbraio 1780.

zione su vassalli, come sosteneva ancora a fine '700 proprio un illustre cavaliere di Malta, Giandonato Rogadeo – era di fatto aggirata nella pratica, dato che «i baroni erano quasi sempre iscritti ai patriziati delle città alle quali li legavano il titolo o i propri interessi e, quindi, si può dire che le disposizioni che filtravano l'accesso dei patrizi all'Ordine concernessero anche loro»¹⁹. In altre parole, la nobiltà presa in considerazione dall'Ordine di Malta era innanzi tutto quella cittadina e solo *per accidens* quella feudale.

La posizione del Rogadeo, esposta in un'opera dedicata al *ricevimento de' cavalieri* (1785), merita una breve parentesi²⁰. Il cavaliere pugliese escludeva tassativamente la possibilità di essere ammesso nell'Ordine per chi provenisse «da città macchiate dall'onta del vassallaggio feudale, qualunque separazione vi sia nella Città, qualunque onoranza abbiano avuto i maggiori del pretendente»²¹, ribaltando in tal modo la pratica seicentesca che anteponeva la separazione di ceto della città di origine e/o di residenza alla sua eventuale condizione feudale. Rogadeo sosteneva infatti che per tutto il '600 l'Ordine aveva concesso l'abito a candidati provenienti da città feudali, mentre solo nel '700 aveva cominciato a chiudere loro le porte, adottando come requisito principale la nobiltà non più della famiglia, ma piuttosto della città di provenienza; quest'ultima sarebbe poi consistita nel numero di cavalieri fornito all'Ordine proprio da quella città, un requisito che in realtà creava un circolo vizioso per il quale «sono nobili, in pratica, le città che forniscono cavalieri ma, per essere ricevuti, bisogna dimostrare di provenire da una città nobile»²². Seguendo le argomentazioni del Rogadeo, sembra che la norma che escludeva i candidati originari di città baronali,

¹⁹ A. Spagnoletti, *L'Ordine di Malta e la Sicilia* cit., p. 11.

²⁰ G. Rogadeo, *Del ricevimento de' cavalieri e degli altri fratelli dell'insigne Ordine Gerosolimitano della Veneranda Lingua d'Italia*, Napoli 1785.

²¹ A. Spagnoletti, *L'Ordine di Malta e la Sicilia* cit., pp. 10-11 (in corsivo la citazione da G. Rogadeo, *Del ricevimento* cit., p. 283).

²² Cfr. A. Spagnoletti, *Stato, aristocrazie e Ordine di Malta nell'Italia moderna* cit., p. 115. Non c'è dubbio, invece, come dimostra Spagnoletti per il Regno di Napoli, che nel '700 come effetto di una rinnovata mobilità sociale si assiste a un aumento delle richieste di ingresso, spesso respinte, da parte di cadetti provenienti da famiglie recentemente nobilitate o da città feudali (A. Spagnoletti, *Elementi per una storia dell'Ordine di Malta nell'Italia moderna* cit., pp. 1042-1049). In questo contesto, l'Ordine «ha il suo nemico principale più che nello Stato, nella feudalità che, nell'Italia della *rifeudalizzazione*, estende a macchia d'olio le sue zone d'influenza riducendo grandemente l'area della demanialità» (ivi, pp. 1048-1049).

così come quell'altra che – rompendo il circolo vizioso città nobile = cavalieri prodotti = città nobile – prevedeva la separazione di ceto nell'esercizio delle cariche cittadine, fossero state introdotte solo nel '700, tanto da venir recepite nelle nuove costituzioni dell'Ordine del 1782²³. Senonché il Capitolo generale che le elaborò, fu in realtà il primo a essere convocato dopo quello che, più di centocinquanta anni prima, nel 1631, aveva già sancito le due norme. Peraltro, i sostenitori dell'ammissibilità all'Ordine dei candidati di città feudali portavano avanti argomentazioni non meno contraddittorie, come quelle del cardinale Giambattista De Luca che, a proposito della supposta superiorità della nobiltà feudale rispetto a quella «privata» dei patriziati di città con separazione di ceto, non poteva fare a meno di rilevare che «si dava il caso frequente che nei luoghi ove esisteva quella separazione di ceto vivessero persone e famiglie dell'ordine primario dei sovrani e soprattutto dell'ordine dei feudatari e signori titolati, i quali “ancorché di sfera maggiore” non avevano accesso al consiglio cittadino, e dunque a rigore non appartenevano alla nobiltà, ma al popolo». Il prelado si cavava poi dall'imbarazzo, trincerandosi «sulla linea di difesa tradizionale e rassicurante, anche se un po' logora, della *consuetudo loci*», che attribuiva agli usi locali la soluzione delle controversie sulla natura della nobiltà²⁴.

Mi pare di poter comunque concludere che la predilezione dell'Ordine per cavalieri provenienti da città con separazione di ceto (demanziali o feudali), non sia una novità settecentesca, bensì una linea già chiaramente riconoscibile nella prima metà del '600, proprio come risposta alla contemporanea inflazione dei titoli feudali. Certo, non una nobiltà cittadina qualunque, ma soltanto quella che per statuto fosse “separata” dal ceto dei *populares* o *civiles* «in sedili, piazze, mastre che dividevano gli uffici pubblici senza dar luogo ad alcuna commistione con esponenti di altri ceti», tanto più che alcuni patri-

²³ La parte del *Codice del Sacro Militare Ordine Gerosolimitano* relativa ai processi di nobiltà fu per altro all'origine dell'opera del Rogadeo (cfr. C. Donati, *L'idea di nobiltà in Italia* cit., pp. 263-264; A. Spagnoletti, *Elementi per una storia dell'Ordine di Malta nell'Italia moderna* cit., pp. 1027-1028).

²⁴ C. Donati, *L'idea di nobiltà in Italia* cit., p. 294, e più in generale, pp. 291-294; sulle tesi del De Luca, cfr. anche R. Cancila, *Gli uomini del principe: la nobiltà civica in un comune feudale siciliano tra XVII e XVIII secolo*, «Archivio Storico per la Sicilia Orientale», anno XCV (1999), fasc. I-III, pp. 23-24. Per tutto il dibattito tra fautori e oppositori dei candidati provenienti da città feudali, cfr. A. Spagnoletti, *Stato, aristocrazie e Ordine di Malta nell'Italia moderna* cit., pp. 110-120.

ziati «in molte località della penisola avevano una ancor troppo recente formalizzazione»²⁵. In questo senso, come già detto, «gli ordini militari assolvono la funzione di tutela della mobilità sociale di un'area del privilegio che gli interventi dei sovrani e, per quanto riguarda l'Ordine di Malta, le particolari vicende di tante città italiane tendono a rendere sempre più affollata»²⁶. Ed è molto significativo che il riformismo borbonico, nell'intento di monopolizzare il controllo della legittimazione nobiliare, si servisse degli stessi criteri adottati dall'Ordine di Malta, come quando

nel 1755 Carlo aveva emanato un dispaccio valevole per le sole città demaniali, in cui stabiliva che, in quelle in cui era presente una nobiltà generosa, fossero istituite mastre civili accanto a quelle nobili, e che però esse dovessero rimanere sempre separate e divise l'una dall'altra. In realtà, i veri destinatari del dispaccio regio erano proprio i patriziati provinciali, tra le cui file erano numerosi gli esponenti di una nobiltà generosa che nella sua applicazione avrebbe trovato la via del suo pieno riconoscimento. In questo senso la ridefinizione delle gerarchie sociali non equivaleva semplicemente a un irrigidimento della stratificazione sociale, ma di fatto era funzionale a favorire la mobilità sociale. Il potere sovrano, il solo fonte di legittimazione della nobiltà, si ergeva allora a supremo regolatore delle gerarchie sociali, disciplinandone i criteri di accesso²⁷.

Le altre quattro prove sottoposte al vaglio dei conservatori della nobiltà furono rigettate in blocco o su specifici punti: così per Antonio D'Amico di Messina (1766), la cui indagine andava rifatta – secondo quanto disposto da due ordinazioni, la n. 8 e la n. 23 del titolo del *Ricevimento* – non solo nel luogo di nascita di genitori e nonni «ma ancor di più nei luoghi di origine di quelli» (cioè delle loro rispettive famiglie). Sebbene, infatti, i commissari si fossero recati a Messina per confrontare scritture e avessero trovato elencate nella mastra nobile tre delle quattro famiglie di origine del candidato (D'Amico, Proto e Lucifero), non avevano però sentito testimoni *in loco*, ma a Milazzo, «città la quale non produce nobiltà ed è poco lontana da quella di Messina». Anche nel caso di Giam-

²⁵ A. Spagnoletti, *L'Ordine di Malta e la Sicilia* cit., p. 10.

²⁶ A. Spagnoletti, *Elementi per una storia dell'Ordine di Malta nell'Italia moderna* cit., p. 1027.

²⁷ R. Cancila, *Gli occhi del principe* cit., p. 103.

battista Varisano di Castrogiovanni (1774) – «sentiti in contraddittorio gl'avvocati della predetta Veneranda Lingua e del nobile sudetto» – era necessario ripetere la cosiddetta prova verbale, ovvero l'escussione pubblica e quella segreta dei testi, ma stavolta nei luoghi di nascita di genitori e nonni del candidato; inoltre per uno dei quarti (Adonnino) era necessario produrre documentazione comprovante «la collazione dell'impiego» di tesoriere generale del Regno di Sicilia di Andrea e suo figlio Tommaso, rispettivamente nel 1556 e nel 1586, mentre i commissari avrebbero dovuto verificare se attraverso la carica in questione «si acquistava sino d'allora nobiltà trasmissibile, siccome pure dovranno verificare se un feudo rustico senza popolazione, ma con mero e misto impero e coll'obbligo del servizio militare dona per se nobiltà trasmissibile ai posteri»²⁸.

3. Una novità: i “titoli primordiali”

Per gli ultimi due processi respinti, che portano ormai alla vigilia della cacciata dell'Ordine dall'isola, il problema si pose, come per Giacomo Aprile, su «li Titoli Primordiali delle famiglie non ancora ammesse» nell'Ordine, il cui esame e accettazione da parte della Lingua era condizione necessaria per avviare il processo vero e proprio da parte del priorato di appartenenza. La norma che introduceva per la prima volta i titoli primordiali, «vale a dire il ristretto dei documenti giustificativi della nobiltà e legittimità»²⁹, era contenuta all'interno di un «Piano [approvato il 30 aprile 1778] che abbiamo formato per norma delle ricezioni da farsi de' cavalieri in grado di giustizia della nostra Veneranda Lingua [d'Italia], in esecuzione dello stabilimento del Sacro Capitolo [del 1776], e del Venerando Consiglio di Ritenzione»:

In primo luogo, devonsi per necessità, anche in esecuzione dello stabilimento dell'ultimo Sacro General Capitolo, dalle famiglie non ricevute altra

²⁸ Cfr. Nlm, Aom, arch. 2241, ff. 117v-118v, 22 maggio 1766 e 17 ottobre 1774.

²⁹ A. Micallef, *Lezioni su gli statuti del Sagr'Ordine Gerosolimitano* cit., p. 59. «Il pretendente, che si considera aggravato, o dal rifiuto de' suoi titoli primordiali, nelle Lingue dove si pratica questa formalità, o delle prove, non produce una formale appellazione, non essendo le deliberazioni delle Lingue sentenze; ma presenta in Cancelleria una nota concepita in questi termini» (ivi, pp. 74-75).

volta in essa Veneranda Lingua, prima di aprirsi i Capitoli provinciali, esibire i Titoli Primordiali in essa Veneranda Lingua, dalla quale debbano estraersi due commissari per esaminarli. / E quante volte saranno approvati, dovranno rimettersi alla Veneranda Assemblea del rispettivo Priorato, per destinarsi li commissari a tenore dell'ordinazione n.° [27] del Capitolo Generale³⁰.

Il palermitano Francesco Lucchesi Palli non presentò del tutto i suoi titoli primordiali e i conservatori, considerando che la Lingua non aveva potuto esaminare il suo processo «relativamente alla prova sostanziale della nobiltà e discendenza delle quattro famiglie», le avevano rimesso il processo³¹; quelli di don Ignazio Penna di Scicli – discendente del mercante di orbace che faceva affari con l'Ordine negli anni '30 del '600³² – erano invece stati approvati dalla Lingua il 9 agosto 1790, sebbene con due voti contrari (su sei): regio milite con cingolo militare, concesso da Filippo II nel 1584 a Vincenzo Penna, «dato per stipite di detta famiglia e suoi discendenti», e barone di Portosalvo, «coll'acquisto di onze cinquanta delle regie tande con tutte le prerogative ed onori de' baroni feudali, concesso con editto viceregio a Francesco Penna, figlio del suddetto Vincenzo e loro discendenti». Senonché, nei giorni immediatamente successivi, era stato trasmesso alla Lingua da parte del gran maestro un «foglio contenente alcune gravi e rilevanti eccezioni contro la nobiltà degli ascendenti del pretendente, trasmessogli da Scicli patria del mede-

³⁰ Nlm, Aom, arch. 2253, *Stabilimenti fatti dal Venerando Consiglio di Ritenzione in esecuzione della determinazione del Sacro Capitolo Generale celebrato nel 1775, da osservarsi nelle recezione de' Cavalieri della Veneranda Lingua d'Italia*, Malta 1779, p. 4. L'ordinazione citata, n. 27, prevedeva che l'assemblea priorale nominasse «commissari per il confronto delli medesimi [titoli primordiali] cogli originali; e se questi riferiranno al Capitolo o Assemblea di aver ritrovati li titoli esibiti uniformi alli loro originali si proceda all'estrazione dei commissari compilatori», ovvero i commissari delle prove (*Codice del Sacro Militare Ordine Gerosolimitano* cit., p. 52).

³¹ «[...] ad oggetto che valendosi del suo dritto, esami e delibere sul merito delle dette prove di nobiltà, e sotto l'espressa riserva che incontrandosi nella dovuta regola dovrà supplirsi la rilevata omissione mediante un secondo confronto di tutte le scritture componenti il processo suddetto». Per il procuratore del candidato si trattava invece di una «semplice formalità, con esibirsi a maggior cautela di soggiacere ad un secondo confronto di tutte le scritture prodotte» (Nlm, Aom, arch. 2242, ff. 98v-99r, 17 febbraio 1783). Probabilmente si tratta di un cadetto dei principi di Campofranco (cfr. F. Bonazzi, *Elenco dei cavalieri del S. M. Ordine di S. Giovanni di Gerusalemme* cit., II, p. 118n).

³² Cfr. *supra*, p. 133.

simo»³³. Il documento – intitolato «Albero discendentale della famiglia [Penna] di Scicli, che oggi vuol fare il figlio cavaliere per cui di qui ne ha mandate le falsificate sue prove» – era stato inviato al gran maestro in data 5 agosto 1790 da un tal don Oronzio Rossi allo scopo di «non imbasterdire» l'Ordine e conteneva pesanti accuse, a partire dal capostipite della famiglia, Vincenzo, indicato come «mastro», «figlio di una schiava della casa Beneventano» e sposo nel 1588 della figlia di un «loro bottegaio» (Nicolò Cuffaro); e così per i discendenti successivi, uno – Giuseppe, trisavolo del candidato – sposato con la nipote di un sacerdote (figlia di un figlio naturale di quest'ultimo), un altro – il bisnonno Giovanni – con la figlia di un argentiere, giù giù fino al nonno Stanislao e al padre Guglielmo, entrambi baroni di Portosalvo; quest'ultimo aveva avuto dal secondo matrimonio con Antonia La Rocca «molti figli, il di cui terzo Don Ignazio procura falsamente adornare colla croce di Malta»³⁴.

Il candidato aveva allora risposto alle contestazioni contenute in questa nota con un «un'attestato [datato 30 gennaio 1791] del Magistrato di detta città e di due notari collegiali a tall'effetto prescelti, da cui rilevasi aver eglino fatto il necessario confronto dei documenti citati nell'accennato foglio coi rispettivi originali conservati in quelli archivi; ed insieme osservato essere calunniose le rappresentanze in esso foglio contenute»³⁵. I suoi titoli primordiali furono allora definitivamente accettati a condizione di procedere prima a un confronto con le scritture originali da parte di commissari deputati dal priorato di Messina, effettuato il quale sarebbe stato possibile procedere «all'estrazione de' commissari compilatori delle prove»³⁶. I due candidati ottennero alle indicazioni del tribunale: il nome di France-

³³ Nlm, Aom, arch. 2242, ff. 101r-102r, sd; copia del verbale della riunione della Lingua d'Italia e della relazione dei due commissari revisori dei titoli primordiali si trova in arch. 4630, ff. 9v-10v.

³⁴ Ivi, ff. 10v-11r. Dal testamento di mastro Vincenzo (1635) risultava che suo figlio ed erede universale, Francesco, fosse «donato [...] della Religione di Malta».

³⁵ Ivi, ff. 12r-17r; vi si dimostrava innanzi tutto che il capostipite dei Penna, Vincenzo, era figlio legittimo, persona nobile e giurato di Scicli nel 1589, per smontare poi punto per punto tutte le accuse del Rossi a partire dagli atti da lui stesso citati. Risulta interessante notare, però, come tra i firmatari dell'«attestato» ci siano il capitano d'armi a guerra Ignazio Carpinteri Salonia e il giudice Giuseppe Salonia, barone, entrambi con lo stesso cognome della nonna paterna del candidato, Bartolomea Salonia. Per atti e date di matrimoni, testamenti, battesimi e privilegi della famiglia (regio milite e barone), cfr. anche ivi, ff. 1r-9v.

³⁶ Ivi, arch. 2242, ff. 101r-102r, sd.

sco Lucchesi Palli risulta infatti nel *Ruolo* del 1789, constando però anche la sua mancata presentazione in Convento, mentre Ignazio Penna a molti anni di distanza (1815) figura come titolare della commenda Cannizzaro di Vizzini³⁷. La vicenda dell'ammissione del Penna è un caso esemplare di tenace bisogno di un riconoscimento gerosolimitano a una ascesa sociale "estrema", costruita con perseveranza in un secolo e mezzo: dal donato Francesco, mercante di orpace al cavaliere di giustizia Ignazio.

La restrizione del requisito dei titoli primordiali, che assoggettava l'avvio o meno delle prove di nobiltà al diretto controllo da parte della Lingua d'Italia – fino a quel momento, infatti, la «sommatoria riconoscenza [delle] scritture, che il pretendente vorrà produrre per provare la nobiltà» era di competenza dei priorati³⁸ – era un indice evidente dell'aumento delle richieste da parte di candidati appartenenti a famiglie che mai si erano fregiate della croce gerosolimitana (cfr. Tab. 12).

Tab. 12 – Famiglie e cavalieri gerosolimitani siciliani nel '700

famiglie	1700-1775	1776-1798	1700-1798	cavalieri 1700-1798
nuove	21	28	49	74
vecchie	45	11	56	113
totale	66	39	105	187

Dati rielaborati dai processi di Asp, Cm e Nlm, Aom, e dal *Ruolo 1789*. Per famiglie "vecchie" si intende quelle che avevano già dato cavalieri all'Ordine nel '500 e/o nel '600. Se si considerano tutti e quattro i quarti, cinque famiglie nuove della tabella, erano già state "provate" come quarti secondari in processi di altri cavalieri; le ordinazioni del 1776 parlano genericamente di «famiglie nuove nel Sagro Ordine», mentre il *Piano* approvato per la Lingua d'Italia specifica meglio «famiglie non ricevute altra volta», facendo intendere che i titoli primordiali andassero presentati solo per il primo quarto paterno del candidato.

Delle 49 famiglie che durante il '700 diedero per la prima volta all'Ordine un cavaliere con il proprio cognome, ben 36 lo fecero in una sola occasione, e 15 di queste dopo il Capitolo generale del 1776 (tra le quali Lucchesi Palli e Penna).

³⁷ L. Buono, *Vizzini - Commenda Cannizzaro*, in L. Buono, G. Pace Gravina (a cura di), *La Sicilia dei cavalieri* cit., p. 272.

³⁸ *Ordinazioni 1631* cit., p. 21.

4. Il Capitolo generale del 1776

A distanza di quasi un secolo e mezzo dal Capitolo generale del 1631, l'Ordine nel 1776 era quindi tornato a convocare la sua ristretta assemblea legislativa. Due delle novità di maggior rilievo introdotte in quell'occasione furono la citata ordinazione sui titoli primordiali (n. 27) e un'altra che metteva a punto finalità e funzionamento del Tribunale della purità (n. 62). Della prima, il *Piano* presentato dalla Lingua d'Italia specificava ulteriormente i contenuti, a partire dalla tipologia di titoli primordiali ammessi:

Patriziato in alcuna città nobile, e separata dal popolo, [...] cariche politiche, togate e militari, o altri onorevoli impieghi, i quali secondo le varie usanze e statuti delle regioni d'Italia, e secondo i vari sistemi de' tempi, si reputano bastevoli, a dare un principio di nobiltà generosa alla famiglie. Non si potranno ammettere per titoli primordiali quelle cariche, le quali quantunque si sogliono talvolta esercitare da' nobili, non sono però bastevoli, secondo il sistema della regione, a conferire quella nobiltà di sopra spiegata [...] Quali cose dimostrandosi, si dovranno ammettere i titoli primordiali, sempreché non si dimostri in contrario, non essersi esercitati officii popolari, e bassi, o in qualunque altra maniera di essersi denigrata la nobiltà acquistata. Nel qual caso in tutti i generi delle pruove generalmente non si potrà ricevere quella tale famiglia, in cui si trovano gli ascendenti essere in qualunque maniera decaduti dalla nobiltà acquistata. Sul qual punto dovrà aversi per iscorta l'usanza, e l'opinione della regione, in cui quella famiglia ha fatto il suo soggiorno.

Si sottolineava con particolare attenzione come andasse accertata la continuità bisecolare del titolo primordiale «dal primo stipite insino al pretendente»; nel caso contrario, infatti, di titolo «non persistente nella famiglia, bisognerà dimostrare con scritture valevoli, di aver conservati i discendenti intermedi quella nobiltà, che si porta acquistata dallo stipite», e si citavano espressamente i casi della «reintegrazione al patriziato di alcuna città nobile»³⁹ e dell'alienazione di un feudo, il cui possesso era stato prodotto fin dal capostipite come «adatto a dar principio ad una nobiltà generosa»⁴⁰.

³⁹ Per il quale «si dovrà non solo mettere all'esame il primo titolo, per evitare la collusione frequente in tali giudizi, ma ancora provarsi dal pretendente la nobiltà degli ascendenti intermedi da colui, che ha tralasciato l'esercizio di quel patriziato, insino alla persona reintegrata, che lo ha racquistato, e di essersi conservato ne' discendenti del reintegrato insino al pretendente l'esercizio».

⁴⁰ Quest'ultimo tipo di titolo primordiale obbligava, inoltre, a «esaminare se quel tale feudo non dipendente da' baroni, secondo gli stabilimenti della regione, e la

Riguardo al tribunale di appello per i processi di nobiltà, l'ordinazione n. 62 aggiornò il decreto di istituzione del 1644 alla pratica processuale che ne era poco alla volta seguita e alle novità sui requisiti introdotte dallo stesso Capitolo generale:

li Reverendi Signori Sedici premurosi di custodire nel suo lustro questo Sagro Ordine hanno stabilito, che ogni due anni si deputino dal Venerando Consiglio quattro commissari delle quattro Nazioni [italiana, spagnola, francese e tedesca], con il titolo di Conservadori della Purità e Nobiltà, alli quali, prestato che avranno il solito giuramento in Consiglio, hanno date le incombenze seguenti:

I. Di esaminare così le prove, che gl'incartamenti dei titoli primordiali contraddetti nelle Lingue, o Priorati, anche da un solo suffragio, sentire le parti; indi fare la loro relazione al Venerando Consiglio Ordinario: e nel caso di appellazione al Venerando Consiglio Compito, entrare a sostenere il sentimento dato al Venerando Consiglio Ordinario⁴¹.

II. Se il Venerando Consiglio Compito avrà rigettato le prove, ed il pretendente si sarà appellato alla Santa Sede, dovranno li detti Conservadori, qualunque sia stato il parere, prendere la difesa, con rimettere colà le scritture, ed il danaro necessario per le spese giudiziali insino alla definitiva sentenza⁴².

III. Che se li contradicenti le prove abbandonano la lite, tuttavia li predetti Conservadori la devono continuare insino alla definitiva sentenza si in Convento, come fuori⁴³.

comune opinione osservata nelle occorrenze, è da se solo bastante a dar principio alla nobiltà, la quale con la continuazione del possesso del feudo istesso, dir si possa nobiltà generosa. Ben inteso però, che se in alcuna regione d'Italia vi fosse statuto, con cui fosse stata dichiarata la nobiltà de' feudi, debba osservarsi intieramente la mente del Sovrano, ed aversi per nobili que' feudi, i quali sono in tale dichiarazione compresi» (Nlm, Aom, arch. 2253, pp. 5-7).

⁴¹ «Al quale effetto hanno incaricato li procuratori delle rispettive Lingue di consegnare ai mentovati Conservadori le prove, o gli incartamenti dei suddetti titoli primordiali».

⁴² «Beninteso che sotto nome di spese giudiziali, non s'intendono quelle di spedire commissionati, o simili».

⁴³ Il quarto e ultimo punto recitava infine: «perché si possa supplire alle spese suddette hanno ordinato, che li recipiendi di maggior età paghino scudi cinque, li paggi magistrali scudi dieci, e quelli colla grazia della minoretà scudi quindici nella Conservadoria; proibendo alle rispettive Venerande Lingue e Priorati di aprire li processi delle prove, se prima loro non costerà con ricevuta del conservadore convenuale il pagamento dei dritti suddetti, sotto pena ai procuratori di pagarli del proprio» (Codice del Sacro Militare Ordine Gerosolimitano, p. 69, ordinazione n. 62).

Per il resto, l'impressione è che, a un secolo e mezzo di distanza dal precedente Capitolo generale, i problemi che l'Ordine si trovava a fronteggiare in merito alle ammissioni fossero sostanzialmente rimasti gli stessi. Sono significative in tal senso alcune proposte avanzate dalla Lingua d'Italia e dal priorato di Messina perché venissero discusse ed eventualmente convertite in ordinazioni o statuti durante le sedute del Capitolo generale⁴⁴. Con una di queste si voleva riparare all'abuso, già ampiamente documentato, dei commissari *in partibus*, cioè quelli deputati in Convento «dove sono a scelta del medesimo pretendente, metodo contrario a tutte le leggi ed origine di molti sospitti»⁴⁵; se, come evidentemente accadeva spesso in alcuni priorati, non c'era la possibilità di convocare i capitoli provinciali, la Lingua chiedeva di deputare i commissari nel priorato «vicino», mediante sorteggio tra i cavalieri dello stesso priorato del pretendente. Il Capitolo generale non volle però chiudere del tutto le porte alle commissioni *in partibus*, e se da un lato confermò il divieto, risalente a un antico statuto, «al Venerando Consiglio Ordinario [...] di poter concedere e spedire alcuna commissione», dall'altro stabilì, con una «modificazione della precedente Ordinazione [...] che nel caso fossero impossibili le convocazioni delle assemblee, possano le Venerande Lingue fare la grazia di spedirsi le commissioni da Convento, che dovrà però essere confermata dal Venerando Consiglio Compito». Più in generale, seppur con qualche restrizione, nelle due ordinazioni immediatamente successive confermò l'uso – spesso degenerato in abuso – da sempre praticato dalle Lingue, e già formalizzato in un ordinazione del 1631, ovvero «la facoltà [...] di poter far grazie», ovvero concedere dispense⁴⁶. Fin dalle prime ordinazioni era

⁴⁴ Nlm, Aom, arch. 312, *Rolli e Memoriali presentati al Sagro Capitolo Generale del 1776 con alcune Relazioni originali di Commissari approvate dallo stesso Capitolo Generale*, ff. 61v-68v, *Lingua d'Italia, Del Ricevimento dei Fratelli*, sd; ff. 260r-262r, *annottazioni* del capitolo provinciale del priorato di Messina (25 maggio 1776), ai quali si rimanda per le citazioni e i riferimenti successivi.

⁴⁵ La Lingua chiedeva anche che i commissari deputati per le prove non potessero «ricusare» l'incarico – pratica frequente, a quanto pare, e fonte di «perniciose conseguenze» – tranne che per gravi motivi, certificati dall'assemblea priorale, e che non si trovassero nella condizione di parentela fino al quarto grado con il candidato, pena «rimuoverli come sospetti», mentre il priorato di Messina rivendicava la loro appartenenza allo stesso priorato di cui era originario il candidato, in quanto avrebbero avuto «sicuramente più cognizione delle famiglie nobili del Regno di quella che anno [sic] gli altri perché forastieri».

⁴⁶ Le restrizioni consistevano nella maggioranza dei «due terzi dei suffragi» nella Lingua e nella ratifica dell'«immediato Venerando Consiglio Compito [...] concorren-

insomma evidente come il Capitolo avesse ancora una volta adottato una politica legislativa piuttosto elastica, spesso in contrasto con i più rigidi “disegni di legge” proposti nei ruoli da Lingue e priorati.

La difficoltà di radunare un numero sufficiente di cavalieri per le assemblee priorali della Lingua d'Italia restituisce l'immagine di un Ordine sotto organico, in “crisi di vocazioni”, per ovviare alla quale il Capitolo generale concesse la possibilità di convocare assemblee straordinarie (oltre dunque le due annuali) per la deputazione dei commissari delle prove e per la revisione delle stesse, e chiari che «ogni religioso della medesima di qualunque priorato si sia, capace però secondo gli statuti, tiene voto attivo, e passivo; dimodochè, trovandosi presente, deve essere imbossolato per tutte le commissioni»⁴⁷. Pare che invece non avesse alcun seguito la proposta avanzata dal priorato di Messina di convocare le sue assemblee a Palermo per raggiungere con più facilità il numero legale⁴⁸, pur temendo che il provvedimento potesse dar luogo «al più volte tentato trasporto del Priorato in Palermo, cosa è questa così dilicata alla Sacra Religione nostra e sì gelosa al Senato di Messina», come ben sapeva chi si era occupato della vicenda ai tempi del precedente gran maestro Pinto (1741-1773) «e quanto le costò il poter impor silentio». Di lì a qualche mese anche il Senato di Messina, informato del fatto che «forse» il Capitolo generale aveva permesso le convocazioni palermitane per la mancanza di cavalieri a Messina – «risoluzione pregiudizievole di molto nemmeno al priore che alla città che gode il dritto di residenza del medesimo in forza di vari privilegi emanati da molti regnanti» –, gli inviò una petizione nella quale descriveva questa notizia come fonte «d'infinite dispiacenze al Senato» e al «pubblico» della città, e

dovi però li tre quarti dei voti) (*Codice del Sacro Militare Ordine Gerosolimitano*, pp. 39-40, ordinazioni nn. 1-4).

⁴⁷ Nel caso della deputazione dei commissari, si dovevano addirittura «imbossolare tutti li cavalieri capaci residenti nei limiti del priorato, benché non fossero presenti nel Capitolo o Assemblea provinciale» (ivi, p. 56, ordinazioni nn. 30-32). Un analogo problema affliggeva anche la Lingua di Francia tanto che – «atteso il mancamento dei cavalieri, che può occorrere alle volte in alcuno dei tre priorati di detta Lingua» di Francia – il Capitolo concesse l'autorizzazione perché «quelli di un priorato possano essere deputati commissari a far le prove dei recipiendi in un altro» (ivi, p. 51, ordinazione n. 25).

⁴⁸ Anzi, qualora nemmeno nella capitale del Regno vi fosse numero sufficiente di cavalieri «capaci», le sue assemblee avrebbero potuto tenersi anche altrove, evitando così quanto prescritto da un'ordinazione che restringeva i soli luoghi di riunione alle «sedis et oppidibus Religionis nostre».

sottolineava come già in passato avesse difeso la tesi che la sede del priorato «qui [a Messina] tocca sussistere e mantenersi [...] malgrado la pretesa della città di Palermo». Si trattava, infatti, di una «delle più speciose prerogative» della città, mai messa in discussione, tanto che il Senato, «ben sicuro della bontà e giustizia di lor signori», non aveva nemmeno ritenuto di far ricorso al sovrano; avrebbe anche potuto allegare alla petizione «moltissimi» documenti a sostegno, «ma per non recarle noia stima tralasciarli»⁴⁹.

Ancora a distanza di un secolo dal forte ridimensionamento dei privilegi messinesi, seguito alla repressione della rivolta del 1674-78, Messina rivendicava, pare con successo, la sua esclusività gerosolimitana, a quanto pare non sufficientemente difesa dai suoi stessi cavalieri; ne può essere un indice lo stato di decadenza e abbandono in cui versava l'archivio del priorato, di cui si chiedeva al Capitolo generale, con «calde preghiere ed istanze», la ricostruzione, «essendo il presente piuttosto nido di topi che archivio, senza giuliana e senza poter trovare le scritture che ci son richieste, cosa così impropria a qualunque archivio, per esserci una massa di scritture senza ordine e senza regola». Forse anche per questo il priorato chiese al Capitolo di proibirvi il trasferimento di scritture utili alle prove di nobiltà; «piuttosto si dia facoltà a commissarii compilatori di spedir lettere rogatorie a cavalieri capaci vicini a luoghi delle scritture per confrontarli con l'originali ed esaminarne quindi li testimonii». L'ordinazione n. 35 recepì in pieno quest'ultima richiesta, senza alcuna menzione però della ricostruzione dell'archivio, prescrivendo che «il confronto delle scritture giustificative della nobiltà e legittimità dei pretendenti di quel priorato, si faccia negli archivi ove si conservano gli originali, senza farli trasportare altrove sotto qualunque motivo, o ragione; proibendo poterli fare su di ciò veruna grazia»⁵⁰. Che il priorato vivesse un periodo di difficoltà, anche finanziarie, lo si può desumere anche dalla sua richiesta di incrementare l'importo delle «diete» fissate dal Capitolo generale del 1631 per i commissari e i notai delle prove, considerato l'aumento dei prezzi dei generi alimentari e dei costi di viaggio, mentre la Lingua d'Italia le giudicava curiosamente ancora «sufficienti»: entrambi, priorato e Lingua, chiedevano però, «per isfugire occasioni di dispute, qualche volta non troppo analoghe alla generosa maniera di pensare dei nostri antichi»,

⁴⁹ NIm, Aom, arch. 312, f. 532rv, petizione del Senato di Messina (3 dicembre 1776).

⁵⁰ *Codice del Sacro Militare Ordine Gerosolimitano*, p. 57, ordinazione n. 35.

che il priore esigesse dal candidato il deposito di una somma commisurata a un «prudenziale conto» delle spese e, una volta terminato il processo, gli notificasse il consuntivo, con la restituzione della differenza o la richiesta dell'integrazione.

La Lingua d'Italia sottolineava invece la fallimentare esperienza del passato su un'altra pratica, quella che «prima di farsi l'estrazione dei commissari compilatori delle prove, si deputassero commissari segreti ignoti al pretendente, per indagare in che credito sono le famiglie e se sono stati tali quali si pretendono», codificata dal Capitolo generale del 1631 in una specifica ordinazione. Se era vero, infatti, «che li nostri Maggiori giudicarono mezzo ottimo di non esser sorpresi in questa delicata materia di nobiltà, il procurare avere informazioni segrete», tuttavia «con l'esperienza di un secolo e mezzo si vidde palpabilmente l'impossibilità del segreto; quindi oggi si è ridotta questa diligenza ad una semplice inutile formalità. Anzi in diversi priorati si ritrova totalmente trascurata», ragione per cui la Lingua proponeva la sua soluzione:

sembra essere a noi più facile e più sicuro, che a nome dell'Assemblea si domandi al Corpo della nobiltà, e se sono molti, ad uno dei medesimi delle rispettive città delle famiglie del pretendente, una deliberazione presa con due terzi dei voti segreti, con la quale si canonizzi che le famiglie sono nobili e del primo ceto da due secoli, tanto per le scritture che conservano, come per tradizione dei loro antenati. E che questa deliberazione si debba avere dall'assemblea prima di proceder all'estrazione dei commissari compilatori, e che non avendosi si debbano rifiutare. Con siffatta pratica è difficile essere ingannati, e si ha il riscontro positivo dell'opinione in cui nel proprio paese sono le famiglie.

La proposta della Lingua d'Italia non fu accolta dal Capitolo generale, che però introdusse la norma dei titoli primordiali, avocandone a sé il giudizio: un altro modo, forse più efficace, per contrastare il rischio – ancora evidentemente alto, nonostante quasi due secoli e mezzo di prove e processi di nobiltà – di «essere ingannati». Si avverte in queste parole un senso di frustrazione, confermato anche dalle altre richieste della Lingua, prima fra tutte quella di trasformare in statuto la consuetudine della nobiltà bisecolare insieme con l'obbligo «che si facci per mezzo di scritture [...] soggiungendo che non ostante qualsivisa legalità devono essere confrontate dai commissari compilatori delle prove coi rispettivi originali esistenti nei pubblici archivi». E ancora, a seguire, l'ingenuo tentativo di fissare regole certe di cosa fosse o non fosse nobiltà:

Conviene senza meno fissare con uno o più statuti la maniera come si deve provare la nobiltà, e come la legittimità, per evitare le tante dispute e dispendiose liti, dalle quali si nel passato, come nel presente secolo fu lacerata la nostra veneranda Lingua; su tale delicata materia, ecco le nostre riflessioni. / In tutta Italia a cinque sorgenti si può ridurre l'origine della nobiltà generosa: l'acquisto di feudi nobili, il patriziato delle città ove vi è un senato aristocratico, le cariche di toga; l'impieghi militari e le lettere di nobiltà concesse dai sovrani. Qui dunque con uno statuto converrà fissare, che questi soli titoli si dovranno ammettere per primordiali, vale a dire, per concessione della nobiltà generosa al primo acquirente trasmissibile ai posteri. Per siffatta restrizione restano escluse tutte le prove equivoche solite cavarsi dalle enunciative ne pubblici instrumenti notariali di *magnificus, nobilis* e simili, che la pratica fece vedere più volte aggiunte a misura del bisogno⁵¹.

Ulteriori e più precisi criteri – *summum ius, summa iniuria* – si riferivano innanzi tutto alla definizione di «feudo nobile, il di cui acquisto dia la nobiltà generosa», ovvero quello di cui «il rispettivo principe concesse l'investitura con i dritti del mero e misto impero, e giurisdizione, di maniera che apparisca il barone rappresentante la persona del Sovrano»⁵²; in secondo luogo si chiedeva di stabilire in cinquant'anni il periodo massimo oltre il quale «una famiglia [che] siasi altrove trasferita dal paese, dove era patrizia [e...] abbia risieduto in altro dominio, se indi ottiene la reintegrazione», doveva dimo-

⁵¹ Nel 1756 Carlo di Borbone ordinò al viceré Fogliani la redazione di un dispaccio che «indicasse rigorosamente le caratteristiche fondamentali delle diverse classi di nobiltà riconosciute nei suoi Reali domini»; le prime due – nobiltà *generosa* e nobiltà *di privilegio* – coincidono sostanzialmente con le cinque descritte dalla Lingua d'Italia, mentre la terza classe, «chiamata *legale*, ossia *civile*» comprendeva coloro i quali avevano «vissuto sempre civilmente, con decoro e comodità, e che, senza esercitare cariche né impieghi bassi e popolari, sono stati chiamati [...] nell'idea del pubblico, per uomini onorati e dabbene»: una definizione un po' generica che riflette i movimenti sociali in atto e vuole attribuirne la sanzione alla volontà del sovrano. Il provvedimento si inserisce in un contesto più ampio di «riforme varate in vari stati italiani ed europei tese a fissare nuovi e più rigorosi criteri di ammissione ai ranghi e ai privilegi nobiliari nella direzione dell'affermazione dell'esclusività dell'autorità sovrana come fonte di legittimazione della nobiltà» (R. Cancila, *Gli occhi del principe* cit., pp. 102-103). Per il caso toscano (*Legge sulla nobiltà e cittadinanza* del 1° ottobre 1750), lombardo (*Istruzione per la ammissione de' novi soggetti al patriziato*, post 1750) e austriaco (*Editto della nobiltà* del 1769), cfr. C. Donati, *L'idea di nobiltà in Italia* cit., pp. 326-332; A. Spagnoletti, *Stato, aristocrazie e Ordine di Malta nell'Italia moderna* cit., pp. 186-195.

⁵² Si aggiungeva la «spiegazione» che nei priorati di Capua e Barletta, per «comune opinione», i feudi concessi *iure longobardorum* non erano nobili.

strare la continuità della sua nobiltà in quell'intervallo di tempo; analogamente, come «succede spesso», per le famiglie «forastiere, oriunde da altra Lingua, ove sono diverse le maniere di provare la nobiltà», trasferitesi in Italia da più di 50 anni, la prova di nobiltà doveva farsi «come se fossero effettivamente italiane» (se no, secondo i criteri del priorato di origine), e infine «domandiamo lo stabilimento che le famiglie anco nobili, quali risedettero per il corso di cinquant'anni in luoghi baronali non debbano esser ammesse per la viva ragione che assolutamente non devono aver avvuta in tutto quel tempo la riputazione publica di nobili».

Altre restrizioni si richiedevano per le cariche militari – si sarebbero potute considerare valide come titolo primordiale solo quelle da «colonnello in su» – e per la verifica delle «filiazioni legittime dal primo stipite insino al pretendente [...] si supplica con distinto dettaglio, necessarissimo per evitare al possibile le sorprese», di seguire una regola generale: ognuna andava provata da due documenti, che potevano consistere in investiture di feudi, testamenti, donazioni, emancipazioni, «preamboli [...], li capitoli matrimoniali con assegnamento di beni o doti fatto dai rispettivi genitori [...], sentenze emanate su interessi tra padre e figlio», assegnazione di alimenti, fedì di battesimo (quest'ultime dal 1614, quando con la pubblicazione del rituale Romano, il pontefice Paolo V «prescrisse la formola di tenere questi registri»). Dopodiché la Lingua passava a elencare rimedi utili a limitare alcuni abusi riguardanti i molti e «diversi inconvenienti» nati dalla possibilità per le Lingue di concedere dispense di passaggio sotto le prove di consanguinei già ammessi nell'Ordine – nel caso di zii o prozii nulla cambiava, ma se si trattava di parenti «più remoti», si doveva dare «peso ai pretendenti di provare con il rigore delle nostre leggi la continuazione della nobiltà e legittima discendenza»⁵³ – e altri disordini legati al ricevimento di paggi e minori: il gran maestro non avrebbe più dovuto ammetterne se sprovvisti della certificazione del priore «che nessuna delle quattro famiglie è mal opinata tanto riguardo alla

⁵³ Nonostante anche il priorato di Messina avesse formulato una richiesta analoga – i cavalieri che avessero ottenuto la grazia di «passare sotto le prove» di consanguinei e di «far le prove in Convento, debbano presentar le scritte collatione facta oltre l'autentica de' rispettivi Senati» –, il Capitolo generale si limitò soltanto a confermare che bastava un solo processo di nobiltà «per due o più fratelli germani, che domandano nello stesso tempo di essere ricevuti» (*Codice del Sacro Militare Ordine Gerosolimitano*, p. 40, ordinazione n. 6).

nobiltà, che alla legittimità. Inoltre, a correzione di una vecchia ordinazione che concedeva ai «ricevuti con dispensa apostolica della minor età [...] la dilazione di fare le prove insino all'anno vigesimoquinto della loro età»⁵⁴, si chiedeva di ridurre questo termine a un massimo di sei anni dopo l'ammissione, sottolineando il divieto di portare la croce d'oro prima della loro approvazione da parte della Lingua (pena la perdita di tre anni di anzianità). Il Capitolo generale se da un lato recepi la richiesta restrittiva della Lingua – trasformandola in uno statuto che prescriveva di «far compilare il processo delle prove dei requisiti [...] prima di compire l'anno quindicesimo della loro età» –, dall'altro mantenne o ampliò le prerogative del gran maestro in materia, rinnovandogli «la facoltà» di ammettere cento cavalieri di minor età, esattamente come nel 1631 – con la possibilità per la metà di loro di prorogarne anche l'età massima della professione dai 26 ai 30 anni – e portando con un altro statuto il numero dei paggi magistrali da dodici a ventiquattro (nel 1631 erano stati analogamente raddoppiati da sei a dodici), che poteva per di più «aggraziare, [...] se le circostanze lo esigeranno, dal servizio di un anno», riducendolo quindi da quattro a tre⁵⁵. Viene così confermata l'impressione che a livello legislativo mentre il priorato di Messina e la Lingua d'Italia cercavano di arginare abusi e mettere paletti, il gran maestro e il Capitolo generale si mostrassero più elastici⁵⁶: una riedizione della dialettica priorati-gran maestro sulla materia delle dispense. Inquadri in questo contesto non stupiscono due provvedimenti presi dal Capitolo generale, ma su materie assenti nei ruoli della Lingua d'Italia: la purezza di sangue – per

⁵⁴ L'ordinazione in questione è la n. 50 del Capitolo generale del 1631 la quale, non specificando un termine per le prove, automaticamente consentiva di spostarne la presentazione fino all'ultimo anno in cui il candidato poteva presentarsi in Convento, il 25° appunto (cfr. *Ordinazioni 1631*, p. 32).

⁵⁵ *Codice del Sacro Militare Ordine Gerosolimitano*, pp. 48-49, ordinazioni nn. 18-19; statuti nn. XVIII-XIX (gran maestro De Rohan). Con un altro nuovo statuto, il Capitolo proibì ai priorati di deputare commissari a candidati di maggiore e minore età (sotto i 15 anni compiuti): evidentemente si era diffusa la pratica di ammettere alle prove candidati che mancassero dei requisiti di età (e non ne erano stati dispensati), e la scelta della forma più solenne dello statuto rispetto a una semplice ordinazione, è forse una conferma indiretta della gravità del problema (ivi, p. 47, statuto n. XVI, gran maestro De Rohan).

⁵⁶ Anche sulle richieste riguardanti i 50 anni per la nobiltà patrizia, forestiera e feudale, le cariche militari ammissibili e la tipologia di documenti richiesti per provare le «filiazioni», il Capitolo generale non si pronunciò.

accertare la quale «basti la prova della pubblica fama, e riputazione universale» – e l'assenza dell'esercizio della professione notarile nel *pedigree* professionale del padre del candidato, «reprimendo la presunzione di molti pretendenti riceversi nel grado di cavalieri contro le lodevoli leggi e consuetudini del Sagro Ordine, che promuovono la generosa nobiltà»⁵⁷. Si trattava, infatti, di una rigidità più che altro formale e scontata, perché inerente a due tra i più antichi requisiti essenziali per l'ammissione.

Interessanti analogie con il Capitolo del 1631, e con quelli precedenti, sono riscontrabili anche su un'altra questione mai risolta, quella dell'ammissione – limitazione del numero e requisiti – negli altri gradi dell'Ordine (cappellani conventuali e di obbedienza, serventi d'arme⁵⁸) e in quello onorifico dei cavalieri di devozione. Per i cappellani conventuali la Lingua d'Italia, «fatte le più mature riflessioni su lo spirito delle nostre Leggi e la maniera di pensare dei nostri primi fondatori», chiedeva di fissarne il numero massimo in ventuno, cioè due per ciascuno dei sette priorati e sette maltesi, con l'aggiunta di sette chierici conventuali – stavolta uno per ogni priorato – «con la solita lettera magistrale». Il Capitolo generale si regolò invece diversamente: da una parte stabilì il blocco completo delle ammissioni fino al successivo capitolo, dall'altro reiterò un'ordinazione del 1631 che fissava in ventuno i chierici, assegnandone un numero preciso per ogni Lingua e ammettendone la surrogabilità man mano che fossero stati ammessi agli ordini sacri. Ma anche in questo caso, dove si chiudeva una porta si apriva una finestra, dato che al gran maestro veniva concessa «la potestà di ricevere trenta del grado di cappellani conventuali con la grazia della minoretà»⁵⁹. La vera novità era invece costituita dall'istituzione di un «Collegio di educazione» nel quale tutti gli ammessi, di maggiore o minore età, dovevano risiedere fino ai 24 anni⁶⁰. Sul problema più generale dei requisiti di ammis-

⁵⁷ Ivi, pp. 41-42, statuto n. IV (gran maestro De Rohan); p. 50, ordinazione n. 20. L'accusa di impurità di sangue era l'unica che autorizzava la riapertura del *dossier* di una prova di nobiltà già approvata da più di cinque anni, termine oltre il quale l'ammissione nell'Ordine era considerata irrevocabile (ivi, p. 75, ordinazione n. 75).

⁵⁸ Per quest'ultimi il Capitolo generale, come richiesto dalla Lingua, si limitò a confermare l'ordinazione del 1631 che bloccava le ammissioni fino alla successiva convocazione (ivi, p. 67, ordinazione n. 58).

⁵⁹ Con la possibilità di «dare ai medesimi la dilazione di due anni a pagare il passaggio».

⁶⁰ Il Capitolo confermò anche un'altra ordinazione del 1631 (n. 42) che prevedeva come vincolante per l'ammissione il parere positivo dell'Assemblea dei cappellani

sione, la Lingua d'Italia ricordava come già il Capitolo generale del 1603 avesse stigmatizzato la «decadenza in cui era il grado dei cappellani conventuali per difetto di una legge, che chiaramente spiegasse l'intenzione della Religione sopra la qualità dei loro natali» e aveva perciò promulgato un'ordinazione in cui veniva fatto obbligo al candidato di dimostrare che suo «padre almeno avesse acquistata la nobiltà»; data la «saviezza di sifatta legge», la Lingua chiedeva allora di articolare meglio questo requisito:

che il padre sia nobile o che almeno abbia acquistata la nobiltà personale per i mezzi stabiliti dal dritto commune comprendendo la prerogativa del dottorato ottenuto da pubblica università nell'una ed altra Legge e nella Medicina; e che li avi si paterno come materno siansi sempre mantenuti civilmente, con essersi esercitati in professioni civili oneste, ed arti liberali.

Il Capitolo recepì sostanzialmente queste proposte della Lingua d'Italia – senza riferimento però al titolo universitario – e quelle analoghe delle tre Lingue francesi, aggiungendo inoltre ai requisiti già fissati in passato quello della prova della legittimità del matrimonio dei nonni paterni e materni⁶¹.

Gli ultimi due processi siciliani dibattuti dinanzi ai conservatori della nobiltà si riferiscono proprio a due cappellani conventuali: Giuseppe Gioserano di Palermo (1793) e Angelo Solito di Mazzarino (1796); neanche a dirlo, entrambi usufruirono di una dispensa pontificia: il primo direttamente per l'ammissione, il secondo per l'espletamento delle prove in Convento. Per il Gioserano non sono note le motivazioni dell'unico voto contrario espresso all'atto della revisione nell'assemblea della Lingua⁶², mentre per il Solito – le cui prove erano state approvate «colla contradizione però di otto suffragi» – i sospetti si concentravano sul padre, accusato di omicidio e a sua

conventuali – con almeno i tre quarti dei voti – in merito alla «sufficienza nelle lettere e canto».

⁶¹ «Che il loro padre, e li due avi paterno e materno vissero nobilmente senza aver mai esercitato verun'arte, o mestiere, ma al più professioni liberali, o che siano vissuti delle loro rendite, e di buona ed antica cittadinanza, riputata per tale nel rispettivo paese» (*Codice del Sacro Militare Ordine Gerosolimitano*, pp. 65-67, ordinazioni nn. 53-56; statuto nn. XXIV, gran maestro De Rohan).

⁶² I conservatori, in ogni caso, verificata insieme con gli altri requisiti la sua legittima discendenza da genitori e nonni, nonché «la civiltà de' loro natali e l'esercizio negl'impieghi civili ed onesti», ne approvarono le prove «di legittimità e civiltà» (arch. 2242, f. 102r, 25 novembre 1793).

volta morto assassinato, secondo «un certo attestato riportato nell'in cartamento di dette prove, nel qual s'avanza che il padre di esso pretendente era un uom miserabile, e senza mestiere, che servì in qualità di guardiano ne' magazzini d'un capitano d'armi, che fece assassinare un povero marinaio, e che fu liberato dalla carcerazione sofferta per tale omicidio per via di protezione, e finalmente terminò di vivere assassinato per la malvagità sua condotta». Tali affermazioni vennero giudicate dai conservatori come chiaramente viziate da malanimo nei confronti del candidato – «si sfoga in maldicenze ed in scredito del padre del medesimo» –, oltre ad essere «l'unico testimonio che vien prodotto in contrario»: per queste ragioni, «dopo maturi riflessi» e appoggiandosi agli «attestati ben numerosi, e degni di fede», le prove vennero accettate. Se non ci sono altri elementi a disposizione per accertare la verità dei fatti, è possibile però affermare che la «protezione» di cui godeva il padre del candidato, Filippo Solito, era certamente forte se molte

persone di qualità tanto della città di Mazzarino d'onde trae la sua origine la famiglia del pretendente, come pur di Terranova, ove da più anni fa la sua dimora, e persino della città di Caltagirone, tra le quali persone si enumeravano l'arcidiacono e parroco di Terranova, i giurati e sindaco di detta città, il giudice conservatore della Religione, e moltissimi altri gentiluomini, canonici e sacerdoti, i quali per la piena cognizione del pretendente, del suo padre ed avi, concordemente attestano essere stati persone civili, aver esercitato la mercatura all'ingrosso, senza alcun'arte vile o meccanica ed essersi mantenuti con decoro ed onoratezza; per ilché hanno meritato una stima corrispondente al loro stato»⁶³.

A loro dire «che poi fusse il di lui padre assassinato, non fu questo per sua mala condotta, ma per altrui malvagità, onde fu dal pubblico compianto, come il di lui parroco attesta», affermazione quest'ultima interessante più per quello che non dice⁶⁴.

Insomma, se da una parte l'Ordine – con i diversi gradi di rigidità adottati dalle sue istituzioni: priorati, Lingue, Capitolo generale, gran

⁶³ I conservatori facevano tra l'altro riferimento a «una fede autentica dell'archivista criminale di Terranova, quale assicura che non fu fatta giamai in quella corte veruna querela criminale contro Filippo Solito, padre di esso pretendente, ed il fratello del mentovato ucciso marinaio ha dichiarato per sgravio di sua coscienza che intorno l'assassinio sudetto non gli era caduto giamai verun sospetto contro la persona di esso Filippo Solito».

⁶⁴ Ivi, ff. 110r-111r (29 ottobre 1796).

maestro – fissava regole e procedure, dall'altro era la pratica di amicizie e connivenze che spesso determinava il risultato positivo o meno di un processo di nobiltà. E più si scende nei gradi inferiori di appartenenza all'Ordine, parallelamente alla diminuzione del numero e dell'esigenza dei requisiti di ammissione, più questo è evidente. Il caso dei cappellani d'obbedienza è esemplare, come già si era reso manifesto anche nella fase preparatoria del capitolo generale del 1631. La Lingua d'Italia nelle proposte indirizzate a quello del 1776, lamentava infatti che

il ceto dei fra' cappellani d'obbedienza oggi è arrivato ad un numero strabocchevole e dal quale la Sagra Religione ne cava poco servizio e più delle volte dissapori. L'origine è senza meno la illimitata facoltà che hanno li nostri balii e commendatori di ricevere a proporzione delle chiese che trovansi nelle commende e priorati.

La Lingua proponeva come rimedio di legare le ammissioni in questo grado alla disponibilità certa di «benefici che siano di annua rendita di scudi cinquanta almeno di questa moneta», e che i candidati dovessero provare i «requisiti generali come altresì che sono nati di padri e madri onesti e civili», come prescritto per i cappellani conventuali. Il Capitolo questa volta mostrò altrettanta determinazione: ratificò l'obbligo di corrispondenza tra la «regolar professione di cappellani di obbedienza» e la provvista «di un reale determinato beneficio» (senza riferimento però alla sua entità minima), confermò un'ordinazione del 1631 che negava la possibilità di concedere l'abito d'obbedienza «ai diaconi o chierici, ma solamente ai sacerdoti muniti di attestati dei loro ordinari circa la vita e i costumi», e infine ne vietò del tutto l'ammissione, «senza prima ottenere il permesso del Venerando Consiglio», nei priorati di Barletta e di Capua, che evidentemente portavano una buona parte di responsabilità nell'aver creato quel «numero strabocchevole» di cappellani d'obbedienza⁶⁵.

Nel caso dei cavalieri di devozione è ravvisabile invece, ancora una volta, la linea più morbida adottata dal Capitolo generale rispetto all'inflessibilità della Lingua d'Italia, la quale, richiamandosi a quanto deciso nel 1631, enunciava un interessante principio generale per poi proporre un inasprimento dei requisiti:

⁶⁵ *Codice del Sacro Militare Ordine Gerosolimitano*, pp. 70-72, ordinazioni nn. 63-67. Da un *Catalogo dei Cappellani d'Ubbidienza ricevuti sotto titoli di Cappellanie formato nel 1788* (Nlm, Aom, arch, 5257), risulta che in quell'anno in Sicilia ce ne fossero poco più di una ventina, la metà dei quali a Messina.

L'ordinazione 13 del ricevimento dei fratelli, con la quale si proibisce di dare l'abito nostro a chi non è nelle forme in uno dei quattro gradi ricevuto, e se nel caso che le circostanze elleggessero di darlo a qualcuno, allora sii obbligata di pagare il passaggio e fare la prova delle famiglie paterna e materna, ci somministrò l'idea seguente: oggi si è introdotto di concedere il privilegio di portare la croce d'oro ottagonale, caratteristica in tutta l'Europa della nobiltà di chi n'è insignito, vale a dire, è un attestato che il nostro Sagro Ordine dà a tutti su tale materia; uno sbaglio, una non sincera relazione, una potente protezione potrebbe esser causa di screditare o il nostro Sagro Ordine o diminuire la universale fiducia che in questo genere ha tutta l'Europa di noi. Quindi parrebbe assai a proposito di adattare la seconda parte della riferita Legge a quelli che demandano la croce di devozione con l'obbligarli a fare le prove prescritte per i cavalieri di giustizia delle due famiglie paterna e materna, ed al pagamento del passaggio nella somma di oncie cento di Sicilia e il suo valore sempre corrente⁶⁶.

Il Capitolo si limitò a confermare l'ordinazione del 1631, compresa la restrizione della concessione dell'abito di devozione alle «persone dei Principi che nei loro domini sono assoluti», ribadendo implicitamente – attraverso un ambiguo «se però seguirà concedersi a chi non ha questa qualità l'abito del nostro Ordine, sotto pretesto di devozione, o altro titolo, purché sia della primaria illustrazione» – la possibilità di ampie eccezioni⁶⁷. Effettivamente, da un elenco riportato dal Galluppi, per il ventennio successivo al Capitolo generale (1777-1797) risultano per la sola città di Messina ben 18 cavalieri di devozione, il doppio rispetto al quarantennio precedente (1739-1776)⁶⁸. Forse non a caso l'ultima proposta avanzata dal priorato di Messina chiedeva di limitare l'abuso di coloro i quali portavano la croce d'oro «a titolo di devozione, senza veruno permesso o breve pontificio per grazia magistrale».

Per quanto riguarda i donati, il Capitolo dedicò loro l'ultima ordinazione:

Siccome li donati, sudditi e vassalli dei priorati, baliaggi e commende, sotto pretesto dei privilegi della Religione a loro concessi, non si sono qualche volta arrossiti di recare gravi danni ed interessi al Comun Tesoro, ai priori, bali e commendatori, perciò li reverendi Signori Sedici hanno confermato e dichiarato e dichiarano che la concessione de' nostri privilegi non

⁶⁶ Ivi, arch. 312, ff. 67v-68r.

⁶⁷ *Codice del Sacro Militare Ordine Gerosolimitano*, p. 83, ordinazione n. 85.

⁶⁸ G. Galluppi, *Nobiliario della Città di Messina* cit., pp. 269-270.

possa stendersi in pregiudizio dei dritti del detto Comun Tesoro e dei censi e rendite dei priori, bali e commendatori⁶⁹.

Forse anche a loro si riferiva, senza nominarli esplicitamente, la Lingua d'Italia quando lamentava la scarsa efficacia di uno statuto relativo agli «usurpatori dei beni, dritti e giurisdizioni» dell'Ordine, che «si era con l'esperienza trovato non abbastanza provido, mentre mai è riuscito di poter ottenere la sua esecuzione». La ragione stava nel non aver chiarito a sufficienza il termine “usurpatore”: mentre infatti per il «dritto commune» esso coincideva con chi veniva condannato a restituire un bene sottratto all'Ordine – che così lo avrebbe riacquisito «con il mezzo dei tribunali e non già con quella facilitazione che ha creduto di conseguire per mezzo del suo Statuto» –, per la Lingua si doveva intendere invece chi si trovava in possesso di beni elencati in un *cabreo* (il periodico inventario dei beni mobili e immobili di una commenda), e il cui possesso non fosse giustificato «con titolo posteriore [...] non pottendogli bastare il solo lasso del tempo che nulla può secondo li nostri privilegi influire». Si trattava dell'altra faccia della medaglia del rapporto tra l'Ordine e i vassalli delle sue terre o i concessionari dei suoi beni – gabelloti di feudi, affittuari di case, censualisti delle commende –, nei confronti dei quali la Religione aveva al contrario sempre cercato di estendere i suoi privilegi, sottraendoli alla giurisdizione delle città demaniali.

5. Senza giurisdizione, senza patrimonio: la crisi della nobiltà gerosolimitana

A partire da quelli concessi dai re normanni, i privilegi accordati all'Ordine gerosolimitano dai sovrani di turno, insieme con le assai consistenti donazioni/dotazioni patrimoniali, gli garantirono un'ampia autonomia giurisdizionale di natura personale – la dipendenza dei cavalieri esclusivamente dal foro gerosolimitano – e territoriale, riguardante cioè i beni feudali concessi al priorato di Messina e costituenti la parte più cospicua del patrimonio delle commende, assimilabile al mero e misto imperio, o mano baronale, di cui beneficiavano in Sicilia i feudatari più importanti, laici ed ecclesiastici⁷⁰. Nel godi-

⁶⁹ *Codice del Sacro Militare Ordine Gerosolimitano*, p. 86, ordinazione n. 87 (cfr. anche ivi, pp. 43-44, ordinazione n. 12).

⁷⁰ Sulle origini e lo sviluppo di questo istituto, la sua portata giurisdizionale – «il diritto di amministrare la giustizia sui propri vassalli [che] era, in termini politici e

mento di tale istituto, i cavalieri avevano da una parte giurisdizione piena sui loro vassalli (tanto in campo civile quanto in quello criminale), dall'altra la possibilità di esigere sotto la minaccia di ritorsioni giudiziarie il rispetto dei loro diritti fiscali (pascolo, semina, legna, pesca, ecc.) o la riscossione dei canoni di affitto e dei censi rimasti insoluti. Quanto questo fosse necessario per la redditività delle commende è facile intuirlo⁷¹.

Dal 1637 cominciarono a funzionare in Sicilia due tribunali dell'Ordine, «cogli suoi propri ufficiali in vigore dei privilegi concessili», con sede a Palermo e Messina⁷². La loro competenza si esercitava su soggetti tra loro diversissimi, come testimonia una lettera viceregia del 1671:

li priori, bagliivi, commendatori, cavalieri, professi et novitii insigniti dell'abito, cappellani, clerici assegnati al servizio delle chiese e loro servitori, schiavi, gabelloti, inquilini, familiari, vassalli, coloni, arrendatari, commissari, ministri, sudditi e altri sono stati dichiarati esenti da gabelle, eximendoli dalla giurisdizione ordinaria, in modo che non possano essere conosciuti per causa civile o criminale, se non dai ministri di detta Sacra Religione Hierosolimitana⁷³.

Ma tra la fine del '600 e l'inizio del secolo successivo la giurisdizione regia cercò di recuperare le posizioni perdute nei secoli precedenti. Nell'ottobre del 1704, infatti, Filippo V respinse la rinnovata richiesta dell'ambasciatore dell'Ordine sulla «esenzione per li fami-

sociali, il privilegio sicuramente più rilevante di cui godeva la maggior parte dei feudatari siciliani» -, e il dibattito della dottrina giuridica, cfr. il recente studio di R. Cancila, *Merum et mixtum imperium nella Sicilia feudale*, «Mediterranea. Ricerche storiche», n. 14 (2008), pp. 469-504, disponibile on-line su www.mediterranearicerchestoriche.it.

⁷¹ F. D'Avenia, *Le commende gerosolimitane in Sicilia: patrimoni ecclesiastici, gestione aristocratica* cit., pp. 35-37.

⁷² Cfr. Bcpa, ms. 5Qq E 109, *Raccolta di documenti attinenti l'Ordine Gerosolimitano*, f. 464v, 28 marzo 1637: il re di Spagna chiede il parere del viceré in merito alla richiesta, avanzata dall'Ordine, di istituire i due tribunali di Palermo e di Messina. Nel Regno di Napoli, in seguito alla richiesta del re Carlo di Borbone, un giudice gerosolimitano venne distaccato nella capitale soltanto a partire dal 1739; aveva il compito di trattare le cause passive in primo grado, evitando così agli accusatori gli inconvenienti di frequenti spostamenti a Malta per seguire i processi. Per l'appello bisognava invece adire «l'assemblea della medesima Religione in questo regno istituita, ove le cause debbonsi interamente decidere e terminare» (D. Gatta, *Reali dispacci*, Napoli 1773-77, vol. II, tit. LI, 1, pp. 253-254, dispaccio del 4 maggio 1739).

⁷³ Cit. in A. Italia, *La Sicilia feudale* cit., pp. 107-108.

liari e servienti del priorato di Messina, e per l'inquilini e vassalli delle commende di essa Religione in questo Regno e suoi ufficiali», appellandosi addirittura a una prammatica di Carlo II del 1692, nella quale era stato stabilito «non dover godere li familiari e servitori di tal esenzione nei delitti comuni, solo che quando li commettessero nell'esercizio d'ufficio dipendente dalla medesima Religione e non in altro delli proposti casi e persone»⁷⁴. Il diritto rivendicato dall'Ordine era considerato «mal fondato per titolo, per ragioni legali e per osservanza de' paesi cattolici, ove risiedono religiosi e ministri di essi»⁷⁵.

È evidente che i rapporti di forza stessero cambiando, in particolar modo per la nuova impronta giurisdizionalista che Filippo V diede alla sua politica a partire dal 1709, per ritorsione contro il riconoscimento di Carlo d'Asburgo, suo avversario nella successione al trono spagnolo, come legittimo sovrano da parte del papa Clemente XI. In questa linea la sovrapposizione di giurisdizioni laiche ed ecclesiastiche veniva sempre più vista dai sovrani come un fatto intollerabile che creava spesso confusioni, ulteriori liti sulla competenza del tribunale legittimato a procedere e la conseguente paralisi dell'amministrazione della giustizia⁷⁶. I cavalieri di Malta sembravano però non tenere in alcun conto le prammatiche reali, come dimostra quanto accaduto nel 1711 a Trapani, quando il locale giudice conservatore dei privilegi gerosolimitani pretese di considerare soggetti al foro della Religione alcuni contadini, «per la sola ragione di coltivare il territorio» appartenente a una commenda dell'Ordine. Per dimostrare l'infondatezza di un tale diritto, i difensori del primato della giurisdizione regia si appoggiavano ancora alla prammatica del 1692 e sotto-

⁷⁴ Bcpa, ms. 5Qq E 109, *Raccolta di documenti attinenti l'Ordine Gerosolimitano*, doc. n. 38, ff. 270r-271v, 30 ottobre 1704. Per il testo della prammatica del 1692, cfr. *Pragmaticarum Regni Siciliae novissima collectio*, vol. III, Panormi 1700, tit. XI, prag. 10, p. 108.

⁷⁵ Ivi.

⁷⁶ Mi pare utile riportare una citazione di René Rémond che coglie con esattezza e semplicità la sostanza della politica ecclesiastica dei sovrani illuminati, individuata dalla storiografia con il termine giurisdizionalismo: «i governi di *ancien régime* condividono la convinzione, allora generale, che la società non possa fare a meno della religione e che in materia lo stato abbia competenza e responsabilità. Intervenedo nel suo funzionamento, i sovrani pensano di rendere un servizio alla Chiesa: è loro compito fungere da arbitri nelle vertenze interne. Obbligando la Chiesa a riformarsi, realizzando anche per via autoritaria le trasformazioni che da sola è incapace di operare, essi la aiutano nella sua missione e la mettono in armonia con lo spirito del tempo» (R. Rémond, *La secolarizzazione*, Laterza, Roma-Bari 1999, p. 111).

lineavano come nulla del genere fosse mai stato accordato per gli «inquilini» delle terre possedute dai vescovi e nemmeno, e il riferimento non era naturalmente casuale, a favore dei contadini dell'Abbazia di S. Maria in Terrana, ricchissima dote dei giudici della Regia Monarchia⁷⁷; e quand'anche fosse esistito un «privilegio per cui si soggettano i puri laici al foro ecclesiastico, sarebbe questo nullo ed invalido»⁷⁸. L'enunciazione così netta di questo principio giurisdizionale, applicabile a ogni caso analogo a quello trapanese, fa pensare che nella pratica corrente esso fosse contraddetto dai fatti.

Lo scontro tra la giurisdizione statale e quella dei cavalieri riguardava anche l'altra fattispecie delle concessioni in gabella di terre e feudi delle commende: per lo meno dalla fine del '600 nei contratti di questo tipo veniva infatti inserita una particolare clausola con la quale gli affittuari si assoggettavano – o meglio erano costretti ad assoggettarsi – al foro dell'Ordine. Nel 1694, per esempio, don Francesco Boccadifuoco e Arezzo e Domenico Chiarenza di Lentini, tramite il loro commissionato don Giovanni Palermo, stipularono un contratto di gabella per i feudi di Catalicciardo, S. Leone, S. Leonardo Soprano e Sottano e «integra censualia rendalia» della commenda di Lentini. Con una delle clausole i nuovi gabelotti si sottomettevano al foro gerosolimitano⁷⁹. E nel 1710, in forza di un analogo contratto per il feudo di S. Giovanni, il gabelloto «se subiecit et subiecit, submisit et submicit phoro et iurisdictioni dicti Magni Priorati»⁸⁰.

⁷⁷ In qualità di abati di S. Maria in Terrana, i giudici della Regia Monarchia avevano il rango di vescovi e sedevano in Parlamento nel braccio ecclesiastico del quale presiedevano le sedute nel caso di assenza dell'arcivescovo di Palermo (cfr. G. Catalano, *Studi sulla Legazia Apostolica di Sicilia*, Edizioni Parallelo 38, Reggio Calabria 1973, p. 52n).

⁷⁸ Bcpa, ms. 5Qq E 109, *Raccolta di documenti attinenti l'Ordine Gerosolimitano*, doc. n. 22, ff. 114r-117v, anno 1711. I beni oggetto della controversia erano alcune terre nel territorio di Chinisia (forse Cinisi) e una casa grande a Trapani, «possessi» dal già noto cavaliere fra Vincenzo Fici. Contro alcuni contadini insolventi, che vi lavoravano e vi abitavano, si era sporta denuncia da parte di un loro creditore soggiogatorio, don Bartolomeo Emanuele. A quel punto era intervenuto il giudice conservatore di Trapani, don Pietro La Grutta, sollevando la questione della competenza del foro gerosolimitano.

⁷⁹ Asp, Cm, fz. 562, *Commenda di Lentini*, doc. n. 8, contratto di gabella dei feudi e beni della commenda, notaio Francesco Buglio di Messina (7 maggio 1694).

⁸⁰ Ivi, doc. n. 21, contratto di gabella del feudo di S. Giovanni, notaio Bartolomeo Buglio di Messina (7 agosto 1710). Per altri contratti contenenti clausole analoghe, cfr. ivi, docc. n. 11 (feudo Trigona, 13 agosto 1699); n. 14 (feudo S. Leone e censi di

Il tentativo di limitare le varie esenzioni di cui l'Ordine godeva si inseriva in un conflitto giurisdizionale più ampio, che prendeva di mira in generale la giurisdizione ecclesiastica e in particolare mirava al rafforzamento e all'ampliamento dei poteri del Tribunale della Regia Monarchia⁸¹. Retto dal 1579 da un unico giudice nominato a vita, le sue competenze erano vastissime – compreso l'appello per tutte le cause civili e criminali degli ordini militari godenti privilegio di foro (come quello di Malta)⁸² – e si estendevano su materie solitamente di pertinenza della Santa Sede⁸³. Nel 1711 scoppiò la celebre

Lentini, 8 febbraio 1702); n. 19 (tenuta di Bolliti, 24 gennaio 1708: i due gabelotti «si summettono al foro di detto Venerando Priorato» dando al procuratore del priorato la potestà, nel caso di inadempimenti del contratto, di «destinare commissari per la Gran Corte di detto Venerando Priorato»); n. 20 (feudo S. Leone e censi di Lentini, 10 aprile 1710: come nel caso precedente il procuratore si potrà rivalere attraverso la camera priorale non solo su di loro e i loro beni, ma anche su tutti «quelli inquilini, conduttori, erbageri, terrageri, animali ed altri che in qualsivoglia modo haveranno seminato, fidato o pascolato nel fego sudetto»); n. 23 (feudo S. Leonardo Sottano, 30 dicembre 1711); n. 26 (idem, 16 marzo 1713, in cui si legge tra l'altro «colla coheritione al priorato e suo consultore»).

⁸¹ «Il nome di Regia Monarchia, col quale si designa il privilegio dei Sovrani di Sicilia di fungere da Legati del Papa nel loro regno, sembra rimonti alla fine del secolo XV, mentre il privilegio stesso risale alla fine del secolo XI, e precisamente all'anno 1098» (F. Scaduto, *Stato e Chiesa nelle due Sicilie*, Palermo 1887, ora Edizioni della Regione Siciliana, Palermo 1969, p. 158). Il privilegio fu concesso da Urbano II al conte Ruggero. Per un primo e sintetico approccio allo studio della Legazia apostolica, cfr. S. Fodale, *La Legazia Apostolica nella storia della Sicilia*, in S. Vacca (a cura di), *La Legazia Apostolica. Chiesa, potere e società in Sicilia in età medievale e moderna*, Salvatore Sciascia Editore, Caltanissetta-Roma 2000, pp. 11-22. Per una trattazione completa delle caratteristiche e della storia del privilegio, cfr. G. Catalano, *Studi sulla Legazia Apostolica di Sicilia* cit.; F. Scaduto, *Stato e Chiesa nelle due Sicilie* cit., pp. 156-177.

⁸² Cfr. G. Catalano, *Studi sulla Legazia Apostolica di Sicilia* cit., p. 61. Il giudice della Regia Monarchia tentò inizialmente di avocare a sé anche i procedimenti di primo grado, finché un privilegio reale del 1608 stabilì definitivamente che non erano di sua competenza (cfr. A. Gallo, *Codice Ecclesiastico-Sicolo*, Palermo 1846-83, Libro II, Dipl. 587, p. 14, privilegio di Filippo III del 1° giugno 1608).

⁸³ Per una sintesi delle competenze giudiziarie ed esecutive della Regia Monarchia all'inizio del '700, cfr. A. Longhitano, *Il tribunale di Regia Monarchia: governo della Chiesa e controversie giurisdizionaliste nel Settecento*, in S. Vacca (a cura di), *La Legazia Apostolica. Chiesa, potere e società in Sicilia in età medievale e moderna* cit., pp. 171-172. Catalano, a sottolineare quanto una tale politica ecclesiastica – tendente al rafforzamento della Legazia apostolica e della Regia Monarchia – si muovesse nella direzione esattamente opposta al principio della separazione Chiesa-Stato, parla di «sistema che, pure con le opportune riserve, può definirsi cesareo-papista» (G. Catalano, *Studi sulla Legazia Apostolica di Sicilia* cit., p. 158).

controversia “liparitana”, che fu l’occasione attesa da tempo dalla Chiesa di Roma e dai vescovi siciliani per ridimensionare le competenze di questo tribunale, se non addirittura per abolirne definitivamente l’esistenza. Dopo 17 anni di scomuniche, interdetti, carcerazioni ed espulsioni – nel 1715 una bolla papale arrivò a decretare, ma senza risultati effettivi, la soppressione della Regia Monarchia e del privilegio che ne garantiva la legittimità, quello dell’Apostolica Legazia –, la controversia fu composta da Clemente XI e Carlo d’Asburgo, divenuto nel frattempo imperatore, con quella che è stata detta la Concordia benedettina (bolla “Fideli” del 1728), ma che fu in realtà un compromesso⁸⁴. Pochi anni dopo, nel 1734, divenne re di Sicilia Carlo di Borbone che riannodò i fili di quella politica giurisdizionalista – in realtà perseguita anche da Carlo VI d’Asburgo prima di lui – che il padre Filippo V aveva avviato 25 anni prima⁸⁵. In questo contesto il conflitto con l’Ordine di Malta non poteva che aggravarsi, nonostante le iniziali buone disposizioni manifestate da Carlo nel 1736 con il rituale rinnovo dei privilegi concessi ai gerosolimitani dai suoi predecessori⁸⁶, cui seguì nel 1742 la conferma da parte del viceré Corsini del privilegio di mero e misto imperio per i feudi delle commende⁸⁷.

⁸⁴ Per una trattazione completa della vicenda, cfr. *ivi*, pp. 71-155; F. Scaduto, *Stato e Chiesa nelle due Sicilie* cit., pp. 163, 169-172; S. Candela, *I piemontesi in Sicilia 1713-1718*, Salvatore Sciascia Editore, Caltanissetta-Roma 1996, pp. 243-336; A. Longhitano, *Il tribunale di Regia Monarchia: governo della Chiesa e controversie giurisdizionaliste nel Settecento* cit., pp. 174-195.

⁸⁵ Per l’ispirazione giurisdizionalista che animò la politica di Carlo di Borbone e del suo ministro Bernardo Tanucci, e per gli effetti che essa produsse in Sicilia, cfr. F. D’Avenia, *Note sui privilegi di foro dell’Ordine di Malta nella Sicilia moderna*, «Il Diritto Ecclesiastico», anno CXII (2001), fasc. 3, 2001, pp. 1020-1021n.

⁸⁶ Bcpa, ms. 5Qq E 109, *Raccolta di documenti attinenti l’Ordine Gerosolimitano*, doc. n. 30, ff. 207r-224v, *Copia di vari privilegi e dispacci circa l’esenzione*, 5 dicembre 1767. Già due anni prima, nel 1734, era scoppiata una lite tra il priorato di Messina e il giudice della Regia Monarchia di Bru, avente per oggetto lo “spoglio” (assegnazione dei beni appartenuti a un cavaliere estinto) del priore appena defunto, fra Carlo Riggio (cfr. *ivi*, ff. 391 ss., *Memoriale del Ricevitore della S. Religione a forma di consulta sul punto se la Religione sia soggetta al Giudice della Regia Monarchia*, anno 1734).

⁸⁷ In questo modo il viceré dava seguito alle richieste del luogotenente del priorato di Messina, fra don Andrea Minutolo, che in una supplica del 19 luglio 1742 gli aveva chiesto di provvedere a far rispettare i legittimi diritti della Religione. L’alto dignitario gerosolimitano dichiarava, infatti, che la Religione «ab immemorabili» deteneva nel priorato di Messina, e in particolare nella commenda di S. Giovanni di Lentini, «tanto nelli feudi e luoghi dove vi è abitazione, quanto nelli luoghi e terre dove un tempo vi è

Nel frattempo l'Ordine continuava a richiedere a tutti gli affittuari e censuralisti delle sue terre di sottomettersi al suo foro nel caso di inosservanza dei patti contrattuali, come risulta da vari contratti stipulati tra il 1733 e il 1742⁸⁸. Anche su questo punto la giurisdizione regia cominciò a reclamare i suoi diritti violati. Nel 1745, infatti, lo stesso viceré Corsini – con biglietto del 22 febbraio, «stabilitosi per legge fissa e in perpetuo regolamento» – tentò di ridurre drasticamente i margini di intervento dei giudici gerosolimitani su questa materia. Dava così risposta a due consulte di un ricevitore dell'Ordine di Malta, fra Ignazio Traiano Castelli, il quale gli aveva chiesto l'autorizzazione a intervenire tramite suoi delegati in tre procedimenti giudiziari, il primo dei quali riguardava la riscossione coatta di crediti dovuti alla commenda di Lentini da alcuni censuralisti⁸⁹. Il viceré rispose senza mezzi termini

non doversi permettere a Vostra Signoria la delegazione per le coercizioni e procedimenti contro i debitori laici dell'accennate città non soggetti al foro della Religione e molto meno approvarla con biglietti di questa Real Segrete-

stata forse abitazione, il privilegio del mero e misto imperio con la facoltà di tener bagli ed eligere giudici e ministri colla giurisdizione civile e criminale tanto contro li vassalli e sudditi della Sacra Religione quanto contro li perturbanti ed inquietanti li privilegi ed immunità della medesima» (Asp, Cm, fz. 562, *Commenda di Lentini*, doc. n. 58, *Littere manutentionis meri et misti imperii*, 27 agosto 1742, copia registrata nella Corte capitaneale di Augusta dal mastro notaio don Giuseppe Rizzone). Per gli ufficiali del Regno inadempienti era prevista una pena di 1000 ducati.

⁸⁸ Nel 1733 per la gabella di una tenuta della commenda di Lentini, don Alfio Marzano e don Filadelfio Consolo si assoggettarono alla giurisdizione gerosolimitana così come il loro commissionato, Andrea de Stefano, «si soggettò e soggetta, e sottomisi e sottomese e si fece e fa dicto nomine soggetto e subdito al foro e giurisdizione di detto Gran Priorato, e contro di essi ed ogn'un di loro nei casi di non fatto o retardato pagamento, si possa fare qualsivoglia coheritione per l'atti della Gran Corte del Venerabile Priorato, per l'ufficio del Conservatore di privilegi di detto Gran Priorato» (ivi, doc. n. 44, contratto di gabella della tenuta di Bolliti, notaio Bartolomeo Buglio di Messina, 12 maggio 1733). Analogamente al contratto del 1694 per i feudi e beni della commenda, la clausola continuava nei seguenti termini: «e si possa causare una o più esecutioni tanto ad litteras quanto penes acta e destinarsi commissari executivi, algoziri ed altri contro li suddetti conduttore e pleggio e suoi come sudditi del foro di detta S. R. G. e suo Gran Priorato». Per gli altri contratti di quel periodo, cfr. ivi, docc. n. 51 (feudo S. Leonardo Soprano, 21 dicembre 1734); n. 55 (feudo Catalicciardo, 28 luglio 1740); n. 52 (tenuta di Bolliti, 23 aprile 1739); n. 60 (feudi S. Giovanni e S. Leonardo Sottano, 24 agosto 1742).

⁸⁹ Cfr., anche per gli altri due casi, ivi, fz. 430, *Visita generale del 1749*, ff. 1424-1429.

ria per esser cosa tutto nuova, repugnante affatto alle leggi e da qualunque foro giammai tentata, [pur essendo purtroppo diffuso l'uso che] le coercizioni ad istanza de' creditori farsi debbono da quel giudice cui il debitore è soggetto.

Se avesse voluto giustizia su questo punto, il Castelli avrebbe quindi dovuto rivolgersi alla giustizia ordinaria. Gli ufficiali gerosolimitani non sembrarono però prestare molta attenzione al provvedimento del viceré Corsini, tanto che nei mesi successivi «tuttavia da giudici conservatori, assessori ed altri ufficiali maggiori e minori della sudetta Religione Gerosolimitana e del suo Priorato di Messina si prosiegue con pernizioso disordine e con illecita invasione [...] ad usar giurisdizione contro le persone laiche al lor foro per nulla soggette»⁹⁰.

Nel dicembre del 1747 il nuovo viceré, Eustachio Laviefeuille, riprese la linea dura adottata dal Corsini quasi tre anni prima, emanando un decreto che conteneva indicazioni categoriche sulla «maniera come dovranno contenersi per l'avvenire nell'uso della giurisdizione delle corti ed ufficiali della Sacra Religione Gerosolimitana, acciò non oltrepassi li legittimi soi forati»⁹¹. Precisi eventi avevano fatto precipitare una situazione di latente conflitto, destinata prima o poi a esplodere, proprio sull'esercizio del diritto di mero e misto imperio conteso per esempio a Lentini tra l'Ordine e l'università. Il giudice conservatore della Religione, residente a Catania, aveva prima sequestrato il bestiame del gabelloto del feudo di Catalicciardo, il marchese don Barbaro Maggiore, a «tutela del credito» che la commenda aveva accumulato nei suoi confronti, e poi arrestato, «senza implorare l'Ordine over il braccio dagli ufficiali locali», un massaro del marchese, Rosario Salemi, che aveva cercato di nascosto di recuperare il bestiame⁹². Immediate seguirono le proteste degli ufficiali di Lentini, del Salemi e del Maggiore presso la Gran Corte Criminale, «tanto per

⁹⁰ Ivi.

⁹¹ Ivi. Venivano comminate pene fino a 30 onze per gli ufficiali trasgressori o negligenti per qualsiasi motivo; i mastri notai di tutte le corti del Regno avrebbero dovuto notificare questo decreto ogni anno ai nuovi ufficiali, fare atto di tale notifica e spedirne copia originale alla Regia Gran Corte, sotto pena di due anni di carcere e 20 onze di multa. Cfr. anche *Siculae Sanctiones*, Panormi 1750-55, vol. IV, pp. 278-84.

⁹² Bcpa, ms. 5Qq E 109, *Raccolta di documenti attinenti l'Ordine Gerosolimitano*, doc. n. 6, anno 1751, *Memoriale dell'Amministratore Generale del Priorato di Messina pella rivoca del circolare spedito dalla G.C. Criminale*.

preggiudizi irrogati all'ordinaria real giurisdizione e al mero e misto imperio di quel territorio colle sudette irregolari procedure, quanto per l'attentata carcerazione ed interessi accagionati [al Salemi e al Maggiore] col trasporto e strapazzi del suo bestiame⁹³. Per «la gravità dell'affare» fu ritenuto opportuno trasmettere la pratica alla Gran Corte Criminale, competente in materia⁹⁴, che ordinò di scarcerare immediatamente il Salemi e, per dare «perpetuo rimedio» alle intromissioni giurisdizionali della Religione, di non

permettere che da qualsivoglia ufficiale maggiore o minore che sia della sudetta Religione per qualunque causa, vertenza o motivo civile oppur criminale, nonostante il pretesto di chichesia abusivo ed invalido titolo oppur costume che s'adducesse, giammai si presuma d'usare il menomo giudiziario procedimento né verun atto di giurisdizione contro le persone laiche che punto non gioiscon del foro della detta Religione, al quale oggetto negarete sempre il brachio, aiuto o favore.

L'Ordine avrebbe dovuto rivolgersi in questi casi «indispensabilmente» e secondo «la rispettiva podestà» alla Gran Corte o agli ufficiali del Regno, ai quali era consentito di collaborare con i funzionari gerosolimitani solo per costringere a deporre eventuali testimoni renitenti e non soggetti al foro dei cavalieri⁹⁵.

L'impressione che si trae da tutta la vicenda non è quella di un semplice conflitto di giurisdizioni tra il foro regio e quello gerosolimitano. Lo scontro avviene in realtà tra i due meri e misti imperi, quello della commenda e quello dell'università: la prima non può rassegnarsi a cedere gli strumenti coercitivi e giudiziari per obbligare i

⁹³ Asp, Cm, fz. 430, *Visita generale del 1749*, ff. 1423-1424.

⁹⁴ Si noti come ci si trovi su un diverso piano rispetto ai privilegi di foro, dei quali in appello era competente la Regia Monarchia.

⁹⁵ Infine si ribadiva la validità del biglietto del Corsini, affinché «esattamente s'osservi e senza la minor trasgressione inviolabilmente e alla lettera [...] incaricandovi espressamente a badare che niuno dei succennati giudici ed ufficiali della detta Religione intraprenda di usare la menoma giudiziaria podestà civile oppur criminale verso chiunque non sia del suo foro, col pretesto forse di qualunque patto e convenzione privata, che giammai nei contratti debitori, gabelle e altr'atti stipulati per conto e raggione della sudetta Religione o Priorato ed a suoi ufficiali si trovasse scritta e pattuita, per cui l'affittatore o altro chiunque debitore contentato s'avesse e promesso d'assoggettarsi per l'adempimento alla giurisdizione e foro d'essa e alla coercizioni dei suoi ufficiali, non valendo affatto cotali patti» (ivi, f. 1429). Per i dettagli della vicenda, cfr., F. D'Avenia, *Note sui privilegi di foro dell'Ordine di Malta nella Sicilia moderna* cit., pp. 1024-1026.

suoi gabelloti a pagare i loro canoni, la seconda è evidentemente interessata a difendere “i suoi”, il massaro Salemi e il marchese Maggiore. Si può allora parlare – mi rifaccio a un suggerimento di Maurice Aymard proprio per questo caso – di privilegio contro privilegio, di giustizia privatizzata contro giustizia privatizzata, ben al di là di quello che il linguaggio delle fonti ufficiali fa intendere.

Anche la più generale questione dei fori privilegiati, che non poteva certo sfuggire al giurisdizionalismo borbonico, mi pare giri proprio intorno a questo uso privatistico della giustizia, tanto che il Real Ordine dell'agosto del 1749 – «riforma de' fori e moderazione del numero de' forati, che tanto perturbano lo regolamento della giustizia e della buona disciplina in questo Regno»⁹⁶ – negava in generale all'Ordine la giurisdizione sulle persone non soggette al foro gerosolimitano e, in particolare, su quelle ad esso soggette «nei luoghi demaniali e baronali, senza il braccio degli ufficiali locali»⁹⁷. L'Ordine colse subito la gravità del provvedimento e sollecitò i priori a chiederne al sovrano il ritiro, invocando se necessario anche l'aiuto del gran maestro di Malta⁹⁸. Un ripensamento da parte del sovrano andava però soprattutto richiesto anche per un «altro ordine reale», che ritornava sulla annosa questione della giurisdizione gerosolimitana sui debitori, nonostante fossero stati riscontrati

nello archivio priorale molti esempi del libero esercizio di questo diritto [...] similitudine di quanto praticano molti prelati del Regno ed alcuni ospedali e l'opera della Redenzione de' Cattivi di Palermo sul listesso [sic], che se a

⁹⁶ Cfr. *Siculae Sanctiones* cit., vol. IV, pp. 300-306, Real ordine del 9 agosto 1749. Nel provvedimento rientravano anche il foro militare, il foro della guerra, il foro del grande ammiraglio (il conte di Modica) e quello dell'Inquisizione.

⁹⁷ Ivi, p. 303.

⁹⁸ «Riconoscendo noi il gravissimo pregiudizio che quindi ne deriva alla nommai contrastata ordinaria giurisdizione de venerandi gran priori, incarichiamo all'attuale gran priore e suo luogotenente ed alli loro successori che insistano efficacemente presso la real Corte di Napoli per la revocazione dell'anzidetto ordine contrario non solamente alle bolle pontificie ma ancora all'antichissimi privilegi reali concessi alla nostra religione ed a questo gran priorato, a quale effetto dovranno li venerandi gran priori implorare l'aiuto, assistenza e protezione dell'eminetissimo gran maestro» (Nlm, Aom, arch. 6123, *Ordinazioni della Visita Generale del Gran Priorato di Messina del 1749*, titolo 6°, n. 2). Il provvedimento fu osteggiato con successo anche dai vescovi siciliani, che con una prammatica del 1760 ottennero infatti per le loro corti giudiziarie «autorità delegata a procedere contro i laici per delitti» in materia sessuale e matrimoniale (G. Giarrizzo, *La Sicilia dal Cinquecento all'Unità d'Italia* cit., p. 471-472; cfr. anche ivi, pp. 429-430).

riguardo de pii loro istituti a tali opere è stato accordato il diritto della delegazione contro li propri debitori non dee proibirsi al Gran Priorato d'una religione ch'è dedicata al servizio degli poveri e degli infermi ed ad'impedire la schiavitù de fedeli e specialmente della Nazione Siciliana⁹⁹.

L'Ordine insomma rivendicava uno dei punti di forza del suo mero e misto imperio, ribadendo infatti «il libero dritto che hanno li venerandi gran priori e li commendatori di alzare corte baronale in molti feudi che ne hanno il privilegio»¹⁰⁰.

I provvedimenti reali non sembra abbiano sortito l'effetto desiderato, per lo meno in materia di coercizione al pagamento dei debitori

⁹⁹ Il provvedimento proibiva «alli venerandi gran priori e loro luogotenenti di potere per mezzo di delegazioni della loro Gran Corte esigere contro debitori laici i crediti dell'Asianda priorale» (Nlm, Aom, arch. 6123, *Ordinazioni della Visita Generale del Gran Priorato di Messina del 1749*, titolo 6°, n. 4).

¹⁰⁰ Ivi, titolo 7°, n. 10. La contesa giurisdizionale del 1749 permette inoltre di conoscere la struttura dell'amministrazione giudiziaria dell'Ordine. Oltre al tribunale della «corte priorale» a Messina, erano attivi in Sicilia quello della commenda di Modica e diverse «corti delegate», che in seguito alla visita generale di quell'anno furono ridotte a tre e affidate ai rispettivi ricevitori locali: Palermo «per quella Città e suo distretto», Trapani «per tutto il vallo di Mazzara» e Augusta «per tutto il val di Noto» (Catania esclusa). Oltre a queste corti ordinarie, i priori avevano «la facoltà di spedire delegazioni straordinarie [ma] soltanto per occorrenze di gran rilievo che riguardino la giustizia o l'interesse della Religione». Le ordinazioni della Visita del 1749 prevedevano anche la composizione di queste corti di giustizia e i requisiti che dovevano possedere i loro membri: assessori, avvocati e procuratori fiscali, mastri notai, erari (cfr. ivi, titolo 7°, nn. 5-9). Nella maggioranza dei casi si trattava di ecclesiastici diocesani, non appartenenti quindi all'Ordine, che insieme con i cappellani delle chiese priorali e commendali godevano i benefici del foro privilegiato («foristi ecclesiastici»). Il loro numero venne da quel momento ridotto «avendo riconosciuto il gravissimo disordine che ha recato sin'ora la molteplicità de foristi ecclesiastici che di tempo in tempo sono stati eletti sotto diversi e mendicati titoli» (cfr. ivi, tutto il titolo 9°, *Ordinazioni intorno ai foristi ecclesiastici*). Evidentemente l'Ordine aveva problemi di sovrapposizione giurisdizionale anche con i vescovi. Non a caso, tra i documenti allegati alla Visita generale del 1749, sono compresi alcuni stralci di bolle pontificie (fino a una di Innocenzo X del 1648), attestanti che i gerosolimitani «non possono essere scomunicati da vescovi» (cfr. Asp, Cm, fz. 430, *Visita generale del 1749*, ff. 293-296), e alcune deposizioni giurate in merito a uno scontro, avvenuto nel marzo del 1638 davanti la chiesa priorale di S. Giovanni Battista a Messina, tra ufficiali del vescovo da una parte e cappellani e cavalieri dell'Ordine dall'altra; all'origine della lite c'era il divieto posto dal vicario del vescovo alla chiesa di S. Giovanni di poter officiare l'adorazione eucaristica delle Quarantore (cfr. ivi, ff. 305-328). Quanto detto per le corti delegate non si applicava invece ai membri delle corti baronali dei feudi gerosolimitani, in quanto essi dovevano necessariamente «essere sempre laici e giammai ecclesiastici» (cfr. Nlm, Aom, arch. 6123, *Ordinazioni della Visita Generale del Gran Priorato di Messina del 1749*, titolo 7°, n. 10).

delle commende; ancora ventitré anni dopo, nel 1772, si stipulavano infatti contratti di gabella nei quali gli affittuari si sottomettevano al foro dell'Ordine e al diritto del priore di Messina di esercitare «baglia e mano baronale per via del balio del feudo ne la forma che dalle leggi del Regno comunemente si esercitano da prelati feudali a tenere e giusta la forma de suoi privilegi e sentenze»¹⁰¹, rinunciando quindi al ricorso presso altri fori e autorizzando il priorato a procedere nel caso di inadempienza nel pagamento tramite «il suo ufficio e giudice conservadore»¹⁰². Di lì a pochi anni, nel 1778, il successore di Carlo, Ferdinando III, confermò all'Ordine il godimento dei suoi privilegi di foro¹⁰³, senza alcun riferimento però alle questioni legate al mero e misto imperio. I provvedimenti del 1749 erano stati ritirati oppure ragioni diplomatiche sconsigliavano di attaccare l'Ordine su un punto tanto delicato¹⁰⁴, nonostante il riformismo borbonico mostrasse ormai da tempo una notevole capacità di intaccare le immunità ecclesiastiche, come dimostrarono nel 1767 l'espulsione dei Gesuiti dai Regni di Napoli e di Sicilia con la confisca del loro patrimonio¹⁰⁵, e nel 1782 la definitiva abolizione del foro dell'Inquisizione con il conseguente trasferimento delle cause in materia di fede al Tribunale della Regia Monarchia?¹⁰⁶

¹⁰¹ Asp. Cm. fz. 562, *Commenda di Lentini*, docc. nn. 132 e 133, contratto di gabella del feudo di S. Leone e censi di Lentini, notaio Francesco Costantino di Catania (27 dicembre 1772).

¹⁰² Ivi, doc. n. 141, contratto di gabella del feudo di Trigona, notaio Francesco Costantino di Catania (28 giugno 1772).

¹⁰³ Il sovrano stabiliva «per punto fisso e generale [...] che tutte le cause si civili e criminali per le quali si volesse procedere contro qualche individuo sia professore o novizio, trattar si dovesse nel foro dell'istessa Religione» (A. Gallo, *Codice Ecclesiastico-Sicolo* cit., Libro II, Dipl. 589, pp. 14-15, Dispaccio Reale del 10 ottobre 1778). Si tratta dell'estensione alla Sicilia di un analogo provvedimento adottato per il Regno di Napoli il 2 febbraio precedente.

¹⁰⁴ Non era casuale che la conferma dei privilegi gerosolimitani giungesse all'indomani del licenziamento di Bernardo Tanucci (1776), fiero avversario di tutte le prerogative ecclesiastiche.

¹⁰⁵ Si trattava dell'ultimo anello di una catena di analoghe misure prese contro l'Ordine di S. Ignazio dagli Stati cattolici retti dai Borboni e uniti tra loro dal patto di famiglia (la Francia nel 1762, la Spagna e Parma nel 1766). Per la matrici culturali dell'antigesuitismo e più in generale del giurisdizionalismo, cfr. F. D'Avenia, *Note sui privilegi di foro dell'Ordine di Malta nella Sicilia moderna* cit. p. 1029n.

¹⁰⁶ Cfr. F. Renda, *L'Inquisizione in Sicilia. I fatti. Le persone*, Sellerio, Palermo 1997, pp. 179-193; F. Brancato, *Il Caracciolo e il suo tentativo di riforme in Sicilia*, Società di Storia Patria, Palermo 1995, pp. 88-98; G. Catalano, *Studi sulla Legazia Apostolica di Sicilia* cit., p. 179.

Una risposta plausibile può essere trovata allargando lo sguardo al contesto politico internazionale e, in particolare, ai rapporti di alleanza tra l'Ordine di Malta e la corte borbonica di Napoli, maturati esclusivamente in funzione antiromana¹⁰⁷. Durante il governo dei gran maestri Pinto de Fonseca (1741-1773) e de Rohan (1775-1797), infatti, il piccolo principato maltese fu al centro di una continua contesa tra la Santa Sede – che tramite l'inquisitore di stanza a Malta, cercava di ribadire il suo “protettorato” sull'Ordine – e la Corona di Sicilia (quindi il re di Napoli), che opponeva ai tentativi di ingerenza pontificia i suoi antichi diritti feudali sull'isola dei cavalieri, resi ancor più ampi dal privilegio della Legazia apostolica¹⁰⁸. Stretto nella morsa di questa doppia pressione, il gran maestro provava a usare il conflitto tra Roma e Napoli per accreditare la sua posizione di sovrano autonomo dall'una e dall'altra:

per concludere Malta era in balia della Santa Sede e di Napoli e per sopravvivere doveva bilanciare una potenza contro l'altra. Questo machiavellismo politico era molto pericoloso ed i gran maestri dovevano stare attenti a non ricorrere senza grave necessità alla Corte di Napoli. Le mire del re [...] non erano solamente di proteggere, ma di divenire l'arbitro immediato e supremo in tutte le controversie che potessero nascere. Ma allo stesso tempo questa

¹⁰⁷ All'indomani della successione di Carlo di Borbone al trono napoletano, i rapporti tra la Corona e la Santa Sede furono molto tesi. Il regno di Napoli fin dall'epoca normanna «era stato considerato vassallo della Santa Sede e i sovrani napoletani erano stati costretti a offrire ogni anno al pontefice una bianca chinea e un tributo come segno di vassallaggio. Il temporaneo rifiuto del papa di riconoscere Carlo come nuovo sovrano e di accettare la chinea che egli offriva al soglio di San Pietro fece esplodere un violento contrasto tra Roma e Napoli che giunse ben presto ad investire tutte quelle materie e quelle situazioni nella quali il potere dello stato risultava condizionato o addirittura soccombente di fronte a quello ecclesiastico». I rapporti tra Napoli e Roma ebbero in seguito un momentaneo rasserenamento che portò al concordato del 1741, «che, tra l'altro, introdusse il principio della tassazione per i beni posseduti dal clero» (A. Spagnoletti, *Storia del Regno delle Due Sicilie*, il Mulino, Bologna 1997, p. 21).

¹⁰⁸ Nel 1753 si giunse anzi a una rottura proprio tra Napoli e Malta – il sovrano borbonico arrivò a confiscare le commende siciliane dell'Ordine e a interdire il commercio con Malta – a motivo del rifiuto opposto dall'Ordine all'esercizio del diritto della regia visita sulla diocesi maltese, che il re di Sicilia godeva in forza di legato apostolico e delle sue prerogative di regio patronato (cfr. F. D'Avenia, *Note sui privilegi di foro dell'Ordine di Malta nella Sicilia moderna* cit., pp. 1026-1027; A. Blondy, *L'Ordre de Malte au XVIII^e siècle* cit., pp. 117-128; F. Ciappara, *Malta, Napoli e la Santa Sede nella seconda metà del '700* cit., pp. 178-179).

diplomazia produceva non pochi vantaggi alla piccola isola. La gelosia del re rafforzava Malta nel proibire alla Santa Sede d'interferire negli affari interni dell'isola per non esser implicata in qualche «impegno scabroso»¹⁰⁹.

Il gran maestro Pinto, scrivendo nel luglio 1768 al suo ambasciatore presso la Santa Sede, arrivò ad affermare che l'Ordine doveva «resistere alla volontà del papa», «collegarsi colla famiglia Borbone, e distaccarsi da Roma, che nulla ha che fare con Noi essendo un'Ordine puro militare»¹¹⁰.

Se ragioni di strategia politica – alleanza con Malta contro Roma – consigliavano al re borbonico una particolare cautela nello spingere fino in fondo l'attacco ai privilegi giurisdizionali gerosolimitani, l'Ordine di Malta rappresentava in ogni caso in Sicilia (e non solo in Sicilia) un complesso di simboli e di particolarismi giuridici, sociali ed economici ben più difficile da cancellare, perché univa in sé il ricordo di una tradizione militare in difesa della cristianità, l'immagine di una nobiltà secolare e blasonata, una solida base patrimoniale, tipica di un ordine religioso ben radicato nell'isola come quello dei Gesuiti, le ampie prerogative giurisdizionali di un foro privilegiato come quello dell'Inquisizione e soprattutto la forza legale del mero e misto imperio su molti dei suoi feudi. Prestigio aristocratico (sociale) e forza patrimoniale (economica e giurisdizionale): per intaccare il primo bisognava necessariamente indebolire la seconda. L'occupazione francese di Malta nel 1798 e la cacciata dei cavalieri dall'isola, che gettò l'Ordine nella confusione, era l'occasione propizia¹¹¹. In seguito all'abdicazione del gran maestro Ferdinand von Hompesch, avvenuta nel luglio del 1799, fu irregolarmente proclamato come suo successore lo zar di Russia, Paolo I¹¹², il quale, in compenso del rico-

¹⁰⁹ Ivi, p. 188.

¹¹⁰ Nlm, arch. 1524, f. 135r, citato in F. Ciappara, *Malta, Napoli e la Santa Sede nella seconda metà del '700* cit., p. 179.

¹¹¹ Riguardo all'azione politica svolta dalle autorità del Regno di Sicilia in seguito all'invasione francese di Malta cfr. E. Gentile, *Per la storia di Malta: le fonti della Real Segreteria dei Vicerè*, «Notizie degli Archivi di Stato», anno II (1942), pp. 140-142.

¹¹² La vicenda della successione di Paolo I come gran maestro è a tutt'oggi un episodio controverso della storia dell'Ordine. Pochi mesi dopo la conquista francese di Malta, il priorato di Russia con l'appoggio di altri cavalieri (soprattutto francesi) lo elesse gran maestro (novembre 1798). Il papa disapprovò l'elezione, ciò che comportò l'espulsione del nunzio da San Pietroburgo. I cavalieri francesi riconobbero il nuovo titolo; i re di Napoli e di Portogallo e l'imperatore tedesco fecero lo stesso poco dopo. Solo i quattro priorati spagnoli non accettarono la nomina dello zar. Intanto (giugno

noscimento accordatogli dal re Ferdinando di Napoli e di Sicilia, gli concesse la facoltà di assegnare il priorato di Messina al figlio, principe Leopoldo. La porta della “nazionalizzazione” dei beni dell’Ordine di Malta si era spalancata e negli anni immediatamente successivi si produsse il definitivo “scisma” delle commende spagnole (poste dal re di Spagna sotto il suo diretto controllo) e la soppressione del priorato olandese di Bavaria¹¹³.

Nel febbraio del 1803 fu eletto gran maestro fra Giambattista Tommasi, che cercò di riorganizzare l’Ordine, trasferendone la sede centrale (il Convento) a Messina, e di recuperare la sovranità su Malta, come prevedeva la pace di Amiens del 1802, desiderio ben presto rivelatosi irrealizzabile. Il Tommasi morì nel giugno del 1805 a Catania, dove aveva ulteriormente trasferito il Convento. Tra il 1805 e il 1810 furono perse tutte le commende tedesche, italiane e russe, tanto più che non si riuscì a eleggere un nuovo gran maestro per i veti incrociati del papa da una parte e del re di Napoli dall’altra, dietro i quali emergevano i contrasti tra la Francia e l’Inghilterra. Da quel momento in poi la massima carica rimarrà vacante fino al 1879 e l’Ordine sarà guidato da luogotenenti, primo dei quali il bali Guevara Suardo dal 1805 al 1814, che tentò senza successo di trasferire il Convento da Catania a Roma (in quell’occasione il tesoro dell’Ordine venne sequestrato e trasportato a Palermo)¹¹⁴. Gli successe fra Andrea Di Giovanni, già luogotenente del priorato di Messina durante i drammatici eventi del 1798 e discendente della nota famiglia (ramo dei marchesi di Sollazzo) che ancora una volta legava così la sua storia a quella del priorato siciliano¹¹⁵. Poco più di

1799), il gran maestro allora in carica, Ferdinand von Hompesch abdicò. Lo zar cercò di riconquistare, senza successo, la sovranità su Malta e in circostanze misteriose, il 23 marzo 1801, venne assassinato da un gruppo di cortigiani tra i quali figuravano quattro cavalieri dell’Ordine. A Paolo I successe il figlio Alessandro I, che rinunciò però al titolo di gran maestro.

¹¹³ Per un’analisi dettagliata delle complesse vicende che coinvolsero l’Ordine a partire dagli anni ‘40 del ‘700 e il loro legame con la politica internazionale, è fondamentale la consultazione di A. Blondy, *L’Ordre de Malte au XVIII^e siècle* cit., pp. 117-380.

¹¹⁴ Cfr. H. J. A. Sire, *The Knights of Malta* cit., pp. 243-246; P. Caucci von Saucken, *La perdita di Malta e il Gran Maestro a Messina*, in *La presenza dei cavalieri di San Giovanni in Sicilia*, vol. I cit., pp. 67-73. Per una ricostruzione delle vicende dell’Ordine per gli anni successivi e fino al 1879, anno della nomina a gran maestro del tedesco Johann Baptist Ceschi a Santa Croce da parte del papa Leone XIII, cfr. H. J. A. Sire, *The Knights of Malta* cit., pp. 249-253.

¹¹⁵ Questo Andrea era figlio del marchese di Sollazzo Francesco e omonimo del luogotenente del priorato degli anni 1693-1700 e 1705-14 (fratello del bisnonno Francesco).

un mese dopo, il 30 maggio 1814, il trattato di Parigi assegnava definitivamente l'isola di Malta all'Inghilterra. Il Di Giovanni si prodigò attraverso intense relazioni diplomatiche per recuperare l'isola ai cavalieri, inviando tra l'altro suoi rappresentanti sia al Congresso di Vienna sia a quello di Aix-la-Chapelle (1818), ma senza alcun risultato. «Morì oppresso da vivo cordoglio in Catania il dì 10 giugno 1821», ultimo rappresentante di un famiglia di principi e di cavalieri di Malta¹¹⁶.

Nel frattempo, la seconda permanenza della corte borbonica in Sicilia (1806-15) comportò un controllo ancora più stretto sulle commende gerosolimitane, che nel febbraio 1811 vennero sequestrate e messe in vendita¹¹⁷. All'inizio dell'anno successivo, lord Bentinck revocò il provvedimento – ma non certo per simpatia nei confronti dell'Ordine di Malta, che anzi cercò di far sciogliere – e fece scarcerare i cinque baroni che vi si erano opposti¹¹⁸. Nel 1815 Ferdinando, ritornato a Napoli, acconsentì a una restaurazione delle commende napoletane e siciliane almeno fino alla morte dei rispettivi commendatori titolari, ma il figlio Francesco I confiscò di nuovo l'intero patrimonio gerosolimitano nel 1825¹¹⁹. Ancora, nel 1839,

¹¹⁶ Non a caso lo scudo della famiglia era «accollato dalla gran croce di Malta» (cfr. G. Galluppi, *Nobiliario della Città di Messina*, cit., p. 103). Critico sul suo operato come luogotenente dell'Ordine è Sire (cfr. H. J. A. Sire, *The Knights of Malta* cit., pp. 247-249).

¹¹⁷ Il proclama reale del 14 febbraio 1811, che riguardava anche le badie di regio patronato e le commende dell'Ordine costantiniano, e aveva lo scopo di far fronte a una ormai insostenibile crisi finanziaria, prevedeva l'indizione di una lotteria su tutti i possedimenti fondiari (cfr. A. Capograssi, *Gli inglesi in Italia durante le campagne napoleoniche*. *Lord William Bentinck*, Laterza, Bari 1949, p. 45).

¹¹⁸ Cfr. ivi, p. 51; H. J. A. Sire, *The Knights of Malta* cit., p. 246; J. Rosselli, *Lord William Bentinck e l'occupazione britannica in Sicilia 1811-1814*, a cura di M. D'Angelo, Sellerio, Palermo 2002, pp. 61-62, 80. Di lì a poco la costituzione del 1812 sancì «il principio che tutti gli uffici e benefici, tranne l'arcivescovato di Palermo e le commende gerosolimitane, dovessero occuparsi da regnicoli» (F. Scaduto, *Stato e Chiesa nelle due Sicilie* cit., vol. II, pp. 47-48).

¹¹⁹ Cfr. H. J. A. Sire, *The Knights of Malta* cit., pp. 172-173, 246. Luigi Ajosa riporta il testo di un provvedimento reale, secondo lui posteriore al 1830, in cui si legge che «Sua Maestà per la inesistenza civile dei Cavalieri Gerosolimitani dopo aver perduto Malta, e modellandosi su quanto han praticato quasi tutti gli Stati dell'Europa sui beni dell'Ordine stesso dopo tale epoca, ha risoluto nel Consiglio ordinario de' 5 corrente sequestrarsi tutte le commende esistenti in Sicilia, secondo esse andranno vacando, e che se ne tenga un conto separato per risolversi in seguito dalla Maestà Sua a qual uso debbano destinarsi» (L. Ajosa, *La Venerabile Commenda Camera Magistrale "San Giovanni Battista"* cit., p. 62). In realtà si tratta di un real rescritto del 10 settembre 1825 del quale Ajosa riporta solo una parte con qualche piccola variazione (cfr. *Colle-*

l'Ordine venne «riconosciuto e ripristinato in tutta la estensione dei nostri Dominii» da Ferdinando II e a Napoli fu fondato il Gran Priorato delle due Sicilie, comprendente i resti dei tre priorati di Capua, Barletta e Messina. A quest'ultimo vennero però «riconosciute di pertinenza piena e perpetua [...] le sole infrascritte otto commende dello stesso Ordine che dopo il 1815, per Sovrana disposizione furono date agli antichi titolari i quali trovansi tuttora viventi»: Schittina e Albigiana (unica commenda già dal 1779), Saracena e Bonanna di Caltagirone (riunite dal 1693), Calli di Palermo, Vizzini e S. Giovanni di Taormina¹²⁰. Tutte le altre non furono mai più restituite all'Ordine e vennero amministrate dalla Real Commenda della Magione – una grossa azienda demaniale con sede a Palermo, istituita nell'ottobre 1786 in seguito all'incameramento del ricchissimo patrimonio dell'omonima badia di regio patronato¹²¹ – oppure direttamente conferite dal sovrano¹²². È questa la ragione per la quale anche la maggior parte della documentazione dell'archivio del priorato di Messina conflui, all'inizio dell'800, in quello della Commenda della Magione dove a tutt'oggi mantiene la sua collocazione archivistica presso l'Archivio di Stato di Palermo¹²³.

zione di Reali rescritti, regolamenti, istruzioni, ministeriali e sovrane risoluzioni raccolti dal 1806 al 1840, a cura di F. Dias, vol. V, Napoli 1845, pp. 76-77).

¹²⁰ Cfr. Decreto Reale del 7 dicembre 1839, in *Collezione delle leggi e de' decreti reali del Re delle due Sicilie*, anno 1839, semestre II, Napoli 1839, pp. 173-175. Fatta eccezione per quella di Taormina – una delle quattro “camere” del priorato messinese – si trattava di commende di patronato familiare, dunque di minor valore e prestigio rispetto a quelle di origine medievale.

¹²¹ Cfr. F. Renda, *Baroni e riformatori in Sicilia sotto il ministero Caracciolo (1786-1789)*, La Libra, Messina 1974, pp. 97-107.

¹²² Nel 1832 Ferdinando II concesse al conte di Siracusa le commende di Caltagirone e di Girgenti, e al conte di Capua quelle di Modica-Randazzo, Piazza e Lentini (cfr. *Collezione delle leggi e de' decreti reali del Re delle due Sicilie*, anno 1832, semestre I, Napoli 1832, pp. 3, 173). Ajosa, sulla base di vari documenti, dimostra che fino al 1854, almeno formalmente, la commenda di Polizzi era ancora esistente. Ne era commendatore *in pectore*, tra il 1799 e il 1800, don Nicola Maresca Donnorsò, duca di Serracapriola, nominato dallo zar Paolo I (in quel momento contestato gran maestro dell'Ordine) in «aspettativa e futura successione». Ne prese possesso nel 1811 e nel 1825 nominò come suo vicario generale, il commendatore don Francesco Paolo Lanza dei principi di Trabia (cfr. L. Ajosa, *La Venerabile Commenda Camera Magistrale “San Giovanni Battista”* cit., pp. 59-61). Sul periodo delle confische del patrimonio gerosolimitano in Sicilia, cfr. anche G. Pace, *La fine di un'epoca*, in L. Buono, G. Pace Gravina (a cura di), *La Sicilia dei cavalieri* cit., pp. 317-319.

¹²³ Cfr. C. Marullo di Condojanni, *La Sicilia ed il sovrano militare ordine di Malta* cit., p. 209.

Senza giurisdizione e senza patrimonio (anche documentario), il prestigio dell'Ordine di Malta era stato minato alla base. Ai suoi cavalieri non restava che "riciclarsi" nell'impiego dei nascenti Stati nazionali, magari esibendo come *curriculum* il loro processo di nobiltà (e quello di qualche ascendente), sottratto alla custodia dell'archivio dell'Ordine prima di abbandonare Malta, nei giorni concitati della resa ai francesi.

6. Un epilogo traumatico: lo specchio rotto

Sarebbe facile leggere i drammatici eventi che coinvolsero l'Ordine di Malta a cavallo del 1800 – perdita dell'isola e della maggior parte del patrimonio delle Lingue – come l'inevitabile e fisiologico epilogo di una istituzione che ormai non aveva più ragion d'essere nell'Europa della Rivoluzione francese. Si trattò invece di una rottura traumatica, per lo meno per quello che la realtà e l'immagine dell'Ordine rappresentava ancora nella seconda metà del '700, in modo particolare nei due regni borbonici dell'Italia meridionale. Mi limiterò a tre riferimenti che, per la diversità dei livelli di analisi – giuridico-normativo, sociale e politico-diplomatico – mi sembrano particolarmente significativi.

Il noto dispaccio di Carlo di Borbone – fondatore, per altro, nel 1738 di un ordine cavalleresco "nazionale" (S. Gennaro) –, che nel 1756 incasellò lo *status* nobiliare in «tre differenti classi», individuava una prova della cosiddetta *nobiltà generosa* (la più prestigiosa) proprio nella titolarità di un «abito della religione gerosolimitana, sia nella famiglia del *pretensore* sia nei suoi parentadi¹²⁴. [...] L'ammissione all'Ordine di Malta era del resto prova di nobiltà non solo per la famiglia ma per la città nel suo insieme: prova dell'esistenza di un *ordine distinto di Nobiltà*»¹²⁵. Altri requisiti qualificanti la *nobiltà generosa* erano stati per altro mutuati evidentemente da quelli che ormai dalla seconda metà del '500 erano richiesti nei processi di nobiltà gerosolimitani: due secoli di inclusione «per legittime prove [...] tra le famiglie nobili di una città regia, nella quale sia una vera

¹²⁴ Lo stesso valeva per l'Ordine di S. Stefano e l'Ordine costantiniano.

¹²⁵ A. M. Rao, *Antiche storie e autentiche scritture. Prove di nobiltà a Napoli nel Settecento*, in M. A. Visceglia (a cura di), *Signori, patrizi, cavalieri nell'Età moderna* cit., p. 298.

separazione dalle civili, e molto più dalle popolari», accompagnata da una condizione di vita *more nobilium*, «senza mai discendere ad uffici civili, e popolari, né di arti meccaniche, ed ignobili»¹²⁶.

Ma il prestigio dell'Ordine di Malta non si limitava al fatto che la presenza di cavalieri gerosolimitani in una famiglia o in una città fosse considerata un inequivocabile *status-symbol* nobiliare. La stessa procedura di accertamento dei requisiti della nobiltà generosa fu infatti poco alla volta mutuata dai processi di nobiltà gerosolimitani, soprattutto per quello che riguardava il primato della probatorietà della documentazione scritta rispetto alle testimonianze orali¹²⁷. In base al dispaccio del 1756, infatti,

erano sindaci ed eletti delle città d'origine a certificare l'appartenenza al locale patriziato, con attestati autentificati dal notaio, che non sempre attingevano agli archivi municipali, ma si limitavano per lo più a dichiarare sulla propria fede l'iscrizione della famiglia al seggio e il suo *vivere nobilmente*, elencandone i meriti e tutto ciò che loro risultasse per tradizione o per conoscenza diretta. [Ma nel giro di pochi anni] in applicazione delle sovrane disposizioni [...] i "requisiti" di nobiltà generosa dovevano [...] essere rigorosamente documentati [...] Non bastavano la fama e l'opinione a conferire nobiltà generosa: occorreva la certificazione archivistica. Non bastava che gli eletti locali attestassero quanto era *pubblico, e notorio ad ognuno* della città, dovevano far riferimento agli atti del pubblico archivio cittadino [...]. Agli inganni della memoria e dell'opinione si sostituiva una documentazione archivistica che aveva certo anch'essa i suoi inganni, nascosti nella sua stessa pretesa di autenticità, anch'essa menzognera, dietro la sua pretesa obiettività¹²⁸.

Dal piano normativo a quello sociale: l'Ordine continuava a esercitare una forte capacità di attrazione sui ceti emergenti, come potrebbe dimostrare l'alto numero di richieste di ammissione da parte di candidati siciliani nel ventennio precedente la perdita di Malta: 56 tra il 1777 e il 1789 (fino a quando, grazie al *Ruolo delli cavalieri* edito proprio in quell'anno, le informazioni sono più abbondanti) e almeno 12 tra il 1790 e il 1797¹²⁹. E fu in risposta a questa

¹²⁶ Cit. *ivi*, p. 284; cfr. anche A. Spagnoletti, *Stato, aristocrazie e Ordine di Malta nell'Italia moderna* cit., pp. 195-196.

¹²⁷ Cfr. *supra*, pp. 118-119.

¹²⁸ A. M. Rao, *Antiche storie e autentiche scritture* cit., pp. 290, 295-296, 308.

¹²⁹ Cfr. *Ruolo 1789*, pp. 74-80; Asp, Cm, *Processi*, fz. 993-994, fasc. 325-327; Nlm, Aom, arch. 3981, 3983, 4085, 4252, 4262, 4301, 4305, 4356, 4525, 4527, 4528, 4598, 4630, 4771, 4773, 4775, 4853, 4885.

“fiducia” che le aristocrazie italiane ancora accordavano all’Ordine di Malta, che gli Stati italiani adottarono allora una strategia di regionalizzazione delle istituzioni gerosolimitane – Spagnoletti ha parlato di «nazionalizzazione della Lingua d’Italia»¹³⁰ –, puntando ad accrescere il loro controllo sulle commende gerosolimitane comprese nei rispettivi domini. In seguito alle pesanti pressioni esercitate dai sovrani della penisola, infatti, l’Ordine nel 1784 pose fine alla promiscuità nella provvista delle commende: da quel momento esse potevano essere assegnate cioè soltanto a cavalieri appartenenti ai priorati – e quindi, in sostanza, agli Stati – nei cui confini esse erano comprese. In questo modo i sovrani italiani indebolivano la dimensione internazionale dell’Ordine e aumentavano il controllo sulle aristocrazie dei loro regni, «anche a costo di riconoscere [...] la valenza politica, istituzionale ed ideologica della Religione»¹³¹.

Infine il contesto politico internazionale, nel quale pure l’Ordine godeva ancora di una buona “reputazione”, anche in merito alla sua tradizionale attività di polizia del mare contro i corsari barbareschi. Lo conferma il fatto che nel 1764 fu discusso tra le potenze del concerto europeo un piano, poi non attuato, con il quale

se propone el poner la Religión de Malta en estado de ofender con mayor vigor y oprimir a estos corsarios, mediante socorro de dinero anual que se estipularia [...] y en virtud de cuyo auxilio deberian los malteses limpiar todos los mares del insulto de estos africanos, y resarcir a su costa todos los daños que padeciesen los comerciantes de las potencias que diesen a la Religión de Malta su parte del beneficio convenido¹³².

Senza gli stravolgimenti dello *status quo* internazionale provocati dalla Rivoluzione francese, il destino dell’Ordine di Malta sarebbe stato un altro? Probabilmente no: i suoi ampi privilegi giurisdizio-

¹³⁰ A. Spagnoletti, *Stato, aristocrazie e Ordine di Malta nell’Italia moderna* cit., p. 186.

¹³¹ Ivi, p. 180. Continuarono a restare in promiscuità le commende dei tre priorati meridionali (Capua, Barletta e Messina), comunque tutte comprese nei confini dei due regni borbonici di Napoli e di Sicilia (cfr. ivi, p. 184).

¹³² Ags, *Estado*, leg. 6500, cit. in M. Barrio Gozalo, *Esclavos y cautivos. Conflicto entre la Cristiandad y el Islam en el siglo XVIII*, Junta de Castilla y León, Valladolid 2006, pp. 71-72. Il progetto – redatto in francese e firmato dal gran maestro (una copia si trova in Ags, *Estado*, leg. 6537) – era stato elaborato dall’ambasciatore austriaco a Venezia e presentato a Vienna alle nazioni cristiane del gran commendatore dell’Ordine di Malta.

nali, il suo ricco patrimonio e il suo antico e riconosciuto ruolo di arbitro della legittimazione nobiliare, avrebbero comunque scatenato l'attacco degli Stati nazionali ottocenteschi, insofferenti a qualsiasi istanza alternativa di potere. Ma la storia, è noto, non si fa con i se: lo specchio della nobiltà si era rotto, o meglio era stato rotto, e non poteva più rifletterne i continui mutamenti: le ascese o le fugaci apparizioni (e le altrettanto improvvise sparizioni) di intere famiglie animate dalla costante aspirazione a risalire i gradini del prestigio e della ricchezza, che sempre ha contraddistinto la società dell'*ancien régime*... e non solo quella.

APPENDICI

APPENDICE I

Processi e prove di nobiltà

La presente appendice offre un'antologia di documenti tratti da alcuni processi di nobiltà di cavalieri di giustizia siciliani dell'Ordine di Malta, conservati in Asp, Cm. I documenti sono stati ordinati non per data di redazione, ma in modo da riprodurre la sequenza della struttura-tipo di un processo di nobiltà, così come è descritta nel documento n. 1. Chiude l'appendice un documento (n. 17) tratto da un expediente de pruebas di un cavaliere siciliano dell'Ordine di Santiago, conservato in Ahn, Om.

Gli interventi sul testo sono stati limitati alla punteggiatura – dove quella originale si presta a fraintendimenti di interpretazione – e alla riduzione delle lettere maiuscole superflue, stessi criteri seguiti nelle citazioni dei documenti fatte all'interno dei capitoli.

1. Procedura da osservarsi per le prove di nobiltà dei cavalieri della Lingua d'Italia

Ordinazioni 1631, titolo II Del ricevimento de' fratelli, nn. 23-24 (pp. 17-21), integrate in nota con le indicazioni contenute nell'Istruzione e nel Breve Trattato

23. Item¹, li reverendi Signori Sedeci Capitolari ad istanza della Veneranda Lingua d'Italia hanno confermato, e di nuovo concesso, et ordinato, che per essa Veneranda Lingua d'Italia per l'avvenire s'osservi in tutto, e per tutto, tanto nel dare li commissarii, esaminare li testimonii, e nel rivedere le prove nel Capitolo provinciale, quanto nel procedere nella Veneranda Lingua in Convento, oltre quello, che in generale si è statuito, la forma seguente: che il pretendente l'habito presenti nel Capitolo provinciale il suo memoriale col nome e cognome suo, del padre, madre, avi et ave paterne e materne, e patrie di ognuno².

¹ A margine si legge: «Per le prove di nobiltà de' cavalieri della Veneranda Lingua d'Italia».

² *Breve Trattato*, f. 10r: «E si spieghi nel memoriale la devotione che sia al sacro Ordine gerosolimitano et il desiderio d'esser ricevuto in quello grado di cavaliere, offerendosi di far le prove secondo l'albero che s'esibisce con l'arme delle famiglie et a

Dal qual Capitolo si farà l'elettione de' commissarii in questo modo: cioè, scritti li nomi di tutti i commendatori e cavalieri del Priorato, che siano cavalieri di giustitia e non habbino meno di dodeci anni d'antianità e cinque di residenza in Convento, in tanti bollettini (eccetto il luogotenente del Priorato, che non si doverà imbossolare), si mettano in un bussolo, dal quale si cavino a sorte due per ogni prove, che s'haveranno da fare, e restando appresso il bossolo serrato sotto a due chiavi in mano del priore, o suo luogotenente, delle quali chiavi il priore, o luogotenente, tenga l'una e l'altra il cavaliere più antiano, acciocché occorrendo, che delli commissarii così cavati a sorte fossero per infermità, o per altra legitima causa, impediti, il priore, o luogotenente suo, congreghi un'assemblea, e ne cavi altri a sorte in luogo dell'impedito di quelli, che saranno rimasti nel bussolo nell'istessa maniera, che furono cavati li primi³.

E facendo il priore, o suo luogotenente, depositare dal pretendente quello, che li parerà necessario et honesto per la spesa dei commissarii, spesa e giornate del notaro⁴; li commissarii così deputati, quanto prima dopo

questo fine dimandar commissarii». Come stabilito dal Consiglio dell'Ordine nel febbraio 1601, «chi si presenta al Convento per riceversi non è tenuto presentarsi al Capitolo [...], il che giornalmente si pratica con coloro che si ricevono in convento colla grazia di presentare le prove fra due anni». Anche i dispensati di minor età non erano tenuti a presentarsi dinanzi al capitolo provinciale.

³ *Breve Trattato*, f. 12r: «I commissarii devono essere dello stesso grado che domanda il pretendente, e però ai nobili si deputano due cavalieri. E per le prove de' cappellani e servienti sogliono deputarsi un cappellano ed un serviente».

Istruzione, f. 24: se il candidato era originario di più priorati, doveva chiedere – attraverso il priorato in cui si presentava o tramite un procuratore – una coppia di commissari per ogni priorato.

⁴ *Istruzione*, ff. 24-26: «Il pretendente havuta la commissione deve unire i commissarii e farli deputar un notario, il quale giurerà in loro presenza con giuramento notato negl'atti d'eseguire fedelmente tutto ciò che dovrà farsi per esecuzione della commissione, e l'istesso giuramento faranno li commissarii l'un all'altro con notarlo pure negl'atti del processo. Il che fatto dovranno considerare il tenore della commissione loro et in primo luogo confrontare con l'originale libro la fede del battesimo d'esso pretendente. / E perché come sopra si è detto si presenta l'albero della discendenza, è d'avvertire che in quanto alle Lingue di Francia l'albero comincia dal pretendente e nelli primi due rami si scrivono il padre e la madre, nelli secondi che sono quattro rami si scrivono l'avo et ava paterni e materni, nelli tre che sono d'otto rami si scrivono i bisavi paterni e materni senza loro nome. / Per le Lingue di Spagna si fa l'albero nell'istesso modo ma insin all'avi paterni e materni inclusive e non più. / Per i Priorati d'Italia eccettuando Capoa si formano gl'alberi di quattro lati solamente con tanti discendenti che portino lo spatio di 200 anni. / In Alemagna, dove tutta l'importanza sta' nell'albero e sua prova, ci sono quattro rami di sopra il pretendente con li nomi della padre e madre, avi, bisavi et abavi paterni e materni, et ogni casella si pingono l'arme delle famiglie con loro colori, elmi timbri, e con altri se ci sono segni di più conspicua nobiltà, come dirremo appresso dell'arme. / Dal memoriale e dall'albero

consignatali la commissione, debbano trasferirsi alli luoghi della natività del pretendente e dell'origine, et attendano con diligenza a far le prove, e segretamente s'informino delli testimonii che potranno esaminare, li quali siano da loro eletti delli più nobili, honorati e vecchi delli luoghi, e di buona fama e coscienza et esemplari, soliti a confessarsi spesso⁵, et osservino ad unguem [alla perfezione] nell'esaminare li testimonii la forma dell'infrascritti interrogatorii, cioè:

Interrogatorii per esaminare testimonii nel fare le prove de' cavalieri, che vogliono essere ricevuti nella Veneranda Lingua d'Italia⁶

1. Sia domandato il testimonio s'egli è compare o parente in alcun grado del sig. N. di cui s'hanno da fare le prove, e se sapeva dover esser'esaminato, e se è stato istrutto di quello dovesse deporre.
2. Se conosce il sig. N. e da quanto tempo in qua, dove sia nato, di chi sia figliuolo e di che età sia.
3. Se il detto sig. N. sia stato e sia delli detti suoi padre e madre, e da qualunque l'ha conosciuto e conosce, tenuto, trattato, e reputato per loro comune figliuolo legittimo e naturale.
4. Se li detti padre e madre del sig. N. siano stati insieme legittimi marito e moglie e per tali tenuti, trattati e reputati universalmente da tutti quelli che gli hanno conosciuti e conoscono.
5. Se il detto sig. N. sia disceso da perpetua stirpe di cristiani cattolici, senz'alcuna mistione di ebrei, mori, saraceni o d'altri infedeli⁷.

si conoscono i luoghi dove sono nati padre, madre et avi del pretendente, dove per necessità s'hanno da trasferire li commissarii per informarsi della qualità loro, confrontare e collationare le scritture». L'eccezione del priorato di Capua era così motivata: «perché accasandosi sovente la nobiltà in diverse provincie, non è così facile il tirar un albero con nota di tutti gl'ascendenti per 200 anni e perciò, per decreto del sacro Consiglio nel 1633, li fu permesso di far albero insin all'avo e poi provar in genere la nobiltà delle famiglie per 200 anni, ancorché ciò rare volte sia successo havendosi quasi tutti forzato di notar nell'albero tutte le persone d'esso per detto spatio di 200 anni».

⁵ *Istruzione*, ff. 28-29: «Né parenti, né troppo amici del pretendente e suoi parenti, e che l'esame sia al possibile secreto. / E se il pretendente o suoi parenti hanno emoli et inimici saper da questi i difetti che possono havere le 4 famiglie in quanto alla purità e nobiltà e le persone che sono informate, accioché dall'esame loro si possa scoprire la verità, perché sebene gl'inimici non siano testimonii sufficienti per disporre, sono poi l'unico mezzo che scuoprano i difetti che si sono nelli quarti delli pretendenti».

⁶ *Breve Trattato*, f. 14r: lo schema del questionario valeva anche per le altre Lingue.

⁷ *Istruzione*, f. 27: Per la lingua d'Alemagna era prevista un'esplicita domanda se il candidato «è cattolico romano e se fu heretico, sapere dove e quando abiurò l'heresia, e da chi fu adnesso al grembo della Chiesa Cattolica Romana et assoluto».

6. Se il detto sig. N. sia sano di mente e di corpo, e senza alcun mancamento o impedimento nella sua persona, e se sia atto all'esercitio dell'armi⁸.
7. Se ha esercitato manovalmente qualche sorte di mercantie, o di lana o di seta, o di qualsivoglia altra cosa; se è stato al banco a contar denari, ovvero a scrivere, o ha esercitato altra arte più vile e meccanica, o in somma che professione ha fatto, e con che sorte di persone ha praticato.
8. Se ha commesso omicidio⁹, se è stato ovvero è perseguitato dalla giustizia per qualche misfatto, e se ha vissuto malvaggia e sceleratamente.
9. Se ha fatto professione in qualche altro Ordine o Religione; se ha preso moglie e seco consumato il matrimonio¹⁰, e se è astretto da qualche grave debito.
10. Se sia nato e disceso nobilmente dal canto di detto suo padre, avo et altri antenati di casa N.
11. Se la signora N. di N., madre del detto sig. N., sia nata e discesa dal canto di detto suo padre, avo et altri antenati di casa N. e se sono nobili di nome et armi almeno da duecento anni in qua¹¹.
12. Se la signora N. di N., ava paterna del detto sig. N., sia nata e discesa nobilmente dal canto di detto suo padre, avo et altri antenati di casa N. e se sia nobile et antica come di sopra.
13. Se la signora N. di N., ava materna del detto sig. N., sia nata e discesa nobilmente dal canto di detto suo padre, avo et altri antenati di casa N. e se sia nobile et antica come di sopra.
14. Se sa che alcuno delle quattro famiglie, o pure il detto sig. N. occupino terreni, entrate, giurisdizioni o qualsisia altra cosa della nostra Religione.

⁸ *Breve Trattato*, f. 6r: «I difetti però che sopravengono alla ricezione non devons'aver in considerazione».

⁹ Ivi: «Difficoltà però non deve incorrere per essere ricevuto colui che avrà commesso omicidio casuale, o per propria e moderata difesa».

¹⁰ *Breve Trattato*, ff. 5v-6r: «poiché così la sola promessa, come il matrimonio non consumato colla copola carnale secondo la disposizione conciliare del Trid[entin]o non impediscono la professione in qualunque provata Religione».

¹¹ *Ordinazioni 1631*, p. 16: per le Lingue di Francia e Alvernia, «ceulx qui vouldront estre receus en rang de freres chevalliers ayent a prover que leurs bisayeulx et bisayeules paternels et maternels soyent gentilhommes de nom et d'armes, et leurs descendant, et ce par testmoignages, tiltres, contrats, enseignements, ou obeissances rendues aux seigneurs».

Breve Trattato, f. 7r: la nobiltà di questi ascendenti andava provata «fin'a cento anni e, se li bisavi e bisave non li compiscono, si prova la nobiltà in genere»; in conclusione, era richiesta la prova della nobiltà – possibilmente antica di almeno un secolo – delle 8 famiglie dei bisnonni del candidato.

15. Se le sudette quattro casate o famiglie N. N. N. et N., dalle quali discende il detto sig. N., sono nobili di nome et armi e per tali tenute, trattate e reputate universalmente da ciascheduno per publica voce e fama¹², e da quanto tempo in qua, e se tutte hanno origine della città N. ovvero sa dove vengono dette Casate¹³.
16. Se il padre, madre et avi così paterni come materni del detto sig. N. siano stati legittimi e naturali, e per tali universalmente havuti, tenuti e reputati da chiunque l'ha conosciuti.
17. Se gli huomini di dette famiglie hanno sempre vissuto e vivono nobilmente dell'entrate loro, e separatamente dalla plebe, senza haver fatto nissuna sorte d'arte mecanica né vile.
18. Se li medesimi huomini di dette casate e famiglie hanno havuto alla giornata e hanno dalla città officii, magistrati, o dignità, o gradi di maggioranza soliti darsi solamente alli veri nobili e gentilhuomini, e quali sono stati e siano, e che armi sono le loro, in che luogo l'han vedute e da quanto tempo in qua.
19. Se nella distributione e nominatione, et elettione di detti officii, magistrati, dignità e gradi di maggioranza è solito per alcun tempo che vi concorrino altre persone basse, che non siano veri nobili.
20. Se il padre, madre, avi et ave del detto sig. N. fossero incorsi in qualche grave delitto o misfatto, per il quale restasse macchiata la sua nobiltà.
21. Se in quella città s'aggregano famiglie popolari alla nobiltà, e se le sudette quattro famiglie sono dell'aggregate e da quanto tempo.
22. Se le sudette cose ha deposto de causa scientiae o pure per haverle sentito dire, o visto per scritture, e quali sono gli altri gentilhuomini che di esse potessero essere informati.

Dopo formato il processo delle prove tutto scritto per mano di notaro publico e legale, li commissarii nella loro sottoscrizione dicano la loro opinione chiara e libera, senza rimettersene, e recusandole, specifichino la causa perché le ricusino¹⁴.

¹² *Breve Trattato*, f. 15r: «La prova per publica voce e fama s'ammette in senso affirmativo, e non negativo, poiché ciò che eglino non intesero, altri poteano averlo inteso».

¹³ *Istruzione*, ff. 27-28: nelle Lingue di Castiglia e d'Aragona «hanno un speciale [punto del questionario] che sia hijodalgo noble de nombre y armas, y de solar cono-cido»; analogamente per gli aspiranti cavalieri portoghesi si richiedeva di presentare «al Capitolo provinciale filiamiento de Fidalgo o mozo fidalgo suo, o di suo padre o fratello».

¹⁴ *Istruzione*, ff. 35-36: «E cuscito il processo scriveranno il loro parere chiaro e distinto dicendo: / Noi infrascritti commissarii deputati a ricever le prove della nobiltà del nobile N. e prestato il solito giuramento ci siamo trasferiti in tutti i luoghi

Indi serrate e sigillate dentro e fuori con li sigilli delli commissarii, non si possano rivedere se non nel Capitolo provinciale¹⁵, e sottoscritte da coloro vi sono intervenuti, di nuovo si serrino e sigillino per mandarle in Convento alla Lingua, dandosi nel consignarle una patente, o sia fede separata dalle prove, che dette prove siano state lette e reviste nel Capitolo provinciale.

E presentandosi senza questa in Lingua, non si ammettano né in Lingua, né in Consiglio. E tutte quelle prove, le quali si troveranno esser fatte senza osservare questa forma, siano di nessun valore e non s'ammettano in alcuna maniera. Parimente se alcun fratello, non havendo li requisiti che a' commissarii appartengono, farà prove, ovvero in fare dette prove non osserverà il contenuto in questa Ordinatione e Interrogatorii in essa inserti, e per tal cagione fossero esse prove contraddette, sia in pena di tutta le spesa che bisognasse a rifar le dette prove, et inoltre incorra la pena di scudi cento d'oro in oro applicandi al Tesoro, et infino che non l'habbi sodisfatta, sia sempre incapace come vero debitore del Tesoro.

della natività et origine del pretendente e suoi padre e madre, [avi] et avie, et habbiamo esaminati sei testimoni oltre li quattro secreti e collationate le scritte che ci furono esibite, quali sono inserte nel processo, e visto che i testimonii rispondono congruente a tutti gl'interrogatorii a favore del pretendente et in particolare che egli e le quattro famiglie, dalle quali discende, siano senza sospetto d'impurità et illegittimità, e nobili di nome e d'arme per il tempo in detti interrogatorii prefisso; visto pure che le scritte sono sufficienti per la medesima prova e che nel confronto con gl'originali non s'è trovato falsità alcuna, né differenza, siamo di parere che detto pretendente e queste prove da noi prese secondo i nostri stabilimenti si debbano ricevere e noi cossì ricevemo et accettiamo, et in fede ci siamo sottoscritti, sigillando la nostra firma col nostro sigillo, oggi li tanti di tal mese et anno. Io fra' N.N. Io fra' N.N.». Questo schema, valido per la Lingua d'Italia, si sarebbe potuto «proporzionalmente [...] aggiustare per altri priorati in ordine all'osservanza loro. Avvertendo tutti di non rimettersi alle Lingue, ma di ricevere o rifiutare le prove con assignare sempre la causa e la ragione».

¹⁵ Nlm, Aom, arch. 310, f. 2r: il Capitolo generale del 1612 aveva stabilito che tale revisione avvenisse entro un anno.

Breve Trattato, ff. 18v, 20r: un decreto del Consiglio del 1606 prevedeva che «se il Capitolo provinciale ricusa di rivedere le prove si rivedono in Lingua»; se anche la Lingua si fosse rifiutata, allora «ad istanza del pretendente le rivedano e deputino commissarii» il gran maestro e il Consiglio, «il quale suole precettare ai procuratori delle Lingue in virtù di s. obediencia a presentar'al Consiglio le prove».

Istruzione, f. 36: ai presidenti delle assemblee priorali veniva raccomandato di riunire «il maggior numero possibile di religiosi capaci a votare [tre anni di residenza conventuale] delli tre gradi di cavalieri, cappellani conventuali, e non d'obediencia, e fra' serventi d'arme [...], perché quando ci sono molti è più sano e sicuro il giudizio e non si dà l'occasione di dire che le prove si rividero con la presenza di puochi, e secondo il proverbio sottobanca»; nella Lingua di Francia si incaricavano altri due commissarii «a rivedere le prove e riferire et a loro relatione far il giudizio».

Presentate le prove in Lingua, si debbano deputare a sorte li commissarii¹⁶, li quali dopo haver visto le prove, si debbano leggere in Lingua. Dichiarando inoltre che il contenuto nello statuto di monsignor Gran Maestro Cardinal Verdala intorno alla mercantia tocchi solamente la persona c'ha-verà da pigliare questo nostro habito senza estendersi a padri o parenti, cioè delle città di Genova, Firenze, Siena e Lucca.

24. Aggiungendo¹⁷ per la stessa Veneranda Lingua d'Italia che, nelli Capitoli et Assemblee provinciali prima che siano deputati commissarii a fare prove di nobiltà, siano eletti altri a riconoscere le scritture che il pretendente vorrà produrre per provare la nobiltà; e fatta questa sommaria riconoscenza e poi la relatione, si potrà procedere alla deputazione de' secondi commissarii.

2. Richiesta di ammissione e di deputazione di commissari per il processo di nobiltà di Luigi Ruffo come cavaliere di giustizia

Asp, Cm, *Processi*, fz. 991, fasc. 320, Luigi Ruffo di Messina (1742), sd, ma 1742.

Illustrissimi Signori

Il nobile don Luigi Ruffo e Moncada di maggior età, figlio legittimo e naturale dell'illustre fu don Giovanni Ruffo e Goto e della vivente illustre donna Anna Maria Ruffo e Moncada di questa nobile e capitale città di Messina, espone alle Signorie Vostre Illustrissime che nutrendo sempre un vivo desiderio d'entrare nella milizia della Sacra Religione Gerosolimitana nella Veneranda Lingua d'Italia ed in quella professare in grado di fra' cavaliere di giustizia di detta Veneranda Lingua, per tanto Li supplica di compiacersi deputarli commissarii, more solito, innante ai quali possa esso esponente esibire le sue scritture di nobiltà e legittimità per fare le prove in conformità di quello dispongono li statuti ed ordinazioni capitolari di detta Sacra Religione Gerosolimitana et ita

don Giovanni Ruffo padre
di Messina

donna Anna Moncada madre
di Messina

don Antonio Ruffo avo paterno
di Messina

don Luigi Moncada avo materno
di Messina

donna Alfonzina Gotho ava paterna
di Messina

Donna Leonora Cirino ava materna
di Messina

¹⁶ *Istruzione*, f. 37: «uno del proprio Priorato del Pretendente e l'altro di diverso il più vicino». Tale uso riguardava solo la Lingua d'Italia.

¹⁷ A margine si legge: «Commissarii si devono deputare a riconoscere le scritture prima che si spedisca commissione per far le prove di nobiltà in Italia».

3. *Dispensa di minor età concessa a Francesco Ruffo dal gran maestro Lasca-
ris Castellar (contiene un breve pontificio di Innocenzo X)*

Asp, Cm, *Processi*, fz. 972, fasc. 200, Francesco Ruffo di Messina (1656), ff. 3r-5v, bolla magistrale (Malta, 5 gennaio 1655, *ab incarnatione* 1654)

Frater Ioannes Paulus Lascaris Castellar Dei gratia Sacre Domus Hospitalis Sancti Ioannis Hierosolimitani et Militaris Ordinis Sancti Sepulchri Dominici Magister humilis pauperumque Iesu Christi custos, nobili puero don Francisco Ruffo nobilis viri don Antonii Ruffi Messanensis nato, nobis dilecto salutem in Domino sempiternam, cum Sanctissimus Dominus noster Dominus Innocentius divina providentia Papa X per infra insertas sua litteras apostolicas in forma Brevis, datas Rome apud Sanctam Mariam Maiorem sub anulo piscatoris die secunda decembris MDCLII, pontificatus sui anno nono, nobis directas super tua receptione tueque minoris etatis dispensatione facultatem nobis tribuerit et permiserit pro ut infra indulgendi et concedendi ut est videre in dictis litteris Apostolicis huiusmodi sub tenore videlicet a tergo:

Dilecto filio Magno Magistro Hospitalis Sancti Ioannis Hierosolimitani intus vero Innocentius PP. X. Dilecte fili salutem et apostolicam benedictionem, piis eorum votis libenter annuimus quos Religionis zelo teneri cognoscimus esponi siquidem nobis nuper fecit dilectus filius Antonius Ruffus, nobilis Messanensis, quod ipse pro eo quod erga istud hospitale Sancti Ioannis Hierosolimitani inter cuius fratres milites, ut asserit, duo eius nepotes nomen dederunt devotionis gerit affectu, dilectum pariter filium Franciscum Ruffum, natum suum in tertio circiter sue etatis anno constitutum etiam in fratrem militem Lingue Italie eiusdem hospitalis recipi et admitti summopere desiderat, quare nobis humiliter supplicari fecit idem Antonius, ut eidem Francisco in premissis opportune providere de benignitate apostolica dignaremur, nos igitur eosdem Antonium et Franciscum, specialiter favoribus et gratiis prosequi volentes, ipsumque Antonium a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et penis a iure vel ab homine quavis occasione vel causa latis si quibus quomodolibet innodatus existit ad effectum presentium dumtaxat consequendarum serie absolventes et absolutum fore, censentes huiusmodi supplicationibus inclinati tibi eundem Franciscum licet ipse in tertio circiter sue etatis anno dumtaxat constitus sit ut probetur si aliis qualitatibus per statuta seu stabilimenta ac ordinationes capitulares dicti hospitalis, apostolica auctoritate confirmata, ad hunc effectum requisitis predictus sit, servatisque alias servandas in fieri militem Lingue et hospitalis huiusmodi auctoritate nostra apostolica recipiendi et admittendi seu recipi et admitti faciendi eidemque Francisco ut, postquam debito Communi Erario dicti hospitalis passagium solverit, a die quo tu cum super premissis vigore presentium dispensandorum duxerit antianitate aliisque privilegiis, gratiis et indultis quibus aliis in

fratres milites dicti hospitalis previa super defectu minoris etatis dispensatione recepti tam de iure, usu, consuetudine, quam alias quomodolibet utuntur, fruuntur et gaudent, ac uti, frui et gaudere possunt et poterunt in futurum, seu alias potuerunt et debuerunt pari formiter uti, frui et gaudere libere et licite possit, et valeat dicta auctoritatem concedendi et indulgendi ac cum eodem Francisco opportune desuper dispensandi plenam et ampliam facultatem eadem auctoritatem presentium impartimur.

Non obstantibus premissis et constitutionibus et ordinationibus apostolicis nec non Lingue et hospitalis huiusmodi etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis statutis et consuetudinibus, stabilimentis, usibus et naturis ac ordinationibus capitularibus, privilegiis quoque indultis et litteris apostolicis in contrarium premissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis. Quibus omnibus et singulis illorum tenores presentibus pro plene et sufficienter expressis et insertis habentes illis alias in suo robore permansuris ad premissorum effectum, specialiter et expresse derogamus ceterisque contrariis quibuscumque. Date Rome apud Sanctan Mariam Maiorem sub anulo piscatoris, die secunda decembris MDCLII, pontificatus nostri anno nono. G. Gualterius.

Cumque pro parte tua nobis fuerit humiliter petitum et supplicatum ut, iuxta predictam auctoritatem nobis attributam, te in gradum fratrum militum nostre Venerande Lingue Italie recipere dignaremur, tua presenti minore etate in aliquo non obstante, Nos itaque huiusmodi supplicationibus inclinati, constito nobis prius ex attestazione secretarii dicti nostri Communis Erarii de solutione summe scutorum mille auri ad rationem tarenorum quattuordecim monete sicule singulis scutis, pro tuo passaggio sive traectu ratione huiusmodi tue receptionis et dispensationis ab minore etate, hic in Conventu nostro in manibus conservatoris nostri conventualis esterna die facta tenore presentium auctoritate et facultate apostolica nobis [...] concessa et attributa tecum nobile puero don Francisco Ruffo super minori etate in qua in presentiarum constitus es quantum vis tenera dispensamus atque sufficienter et plenarie te dispensatum teque inter fratres milites preditte nostre Venerande Lingue Italie recipimus et cooptamus, receptumque et cooptatum esse volumus et mandamus, ita ut antianitatem tuam ab odierna die in antea numeres et censeas, ac numerandam fore vigore premissarum litterarum Apostolicarum, decernimus et declaramus ac gaudeas et gaudere debeas ceteris omnibus et singulis privilegiis, facultatibus, commoditatibus et honoribus quibuscumque concessis allis nobilibus pueris receptis et super minori etate per Reverendos Sexdecim Capitulares ultimi nostri generalis Capituli dispensatis, iuxta tenorem et formam binarum ordinationum capitularium que sunt quadragesima nona et quinquagesima sub titulo De receptione fratrum dicti nostri ultimi Capituli generalis, quos hic pro insertis haberi volumus et abs te ac pro te exacte observari decernimus et mandamus, sub hac tamen espressa

condictione quod privilegium et facultatem gestanti et deferendi parvam crucem auream consequi et obtinere minime possit nisi prius constitent tue nobilitatis probationes fuisse easque in Conventu nostro per dictam Venerandam Linguam Italie pro bonis et validis admissas, receptas et approbatas fuisse ac etiam de solutione supradicti tui passagii in Veneranda Camera Computorum dicti nostri Erarii iuxta formam precitate ordinationis capitularis. Committentes propterea Venerando Prioratus nostri Messane priori, sive eius locumtenenti vel presidenti ut cum primum pro parte tua requisitus fuerit, congreget et celebret seu congregare et celebrare faciat, assembleas necessarias tam pro deputandis commissariis ad probationes tue nobilitatis aliorumque a statutis et ordinationibus capitularibus requisitorum, conficiendum et concludendum, quam pro eisdem probationibus revidendis et expediendis tua presenti minori et tenera etate ceterisque contrariis quibuscumque, in aliquo non obstantibus, precipientes in virtute sancte obedientie universis et singulis dicte Domus nostre fratribus quacumque autoritate, dignitate officioque fungentibus, presentibus et futuris, ne contra presentes nostras receptionis, concessionis et dispensationis litteras aliquatenus facere vel venire presumant, quin imo earum seriem et tenorem studeant inviolabiliter observare in cuius rei testimonium Bulla nostra Magistralis plumbea presentibus est appensa. Data Melite in Conventu nostro die quinta mensis Ianuarii millesimo sexcentesimo quinquagesimo quarto ab Incarnatione.

Rescritta in Cancellaria

Frater Ioannes Franciscus Habela Vice Cancellarius

4. *Ricevuta di pagamento del passaggio di Andrea Minutolo (doppie di Spagna 125 = onze 177.2.10), versato da parte di don Giovanni Minutolo, suo fratello e principe di Collereale, a fra don Andrea Minutolo, loro zio, ricevitore di Messina*

Asp, Cm, *Processi*, fz. 986, fasc. 295, Andrea Minutolo (1719), notaio Bartolomeo Buglio di Messina (5 maggio 1719)

Jesus die quinto mensis maii duodecime
indictionis millesimo septemcentesimo decimonono

Coram nobis notario et testibus infrascriptis personaliter constitutus illustris frater don Andreas Minutolo miles Sacre Religionis Hyerosolimitane Venerande Lingue Italie, nobilis messanensis mihi notario cognitus, agens ad hec uti receptor pro ipsa Sacra Religione in hac nobili et esemplari urbe Messane, sponte virtute presentis nomine predicto fatetur habuisse et recepisse ab illustre don Ioanne Minutolo prencipe Collerealis et nobile Messane eius nipote et filio primogenito quondam illustris don Antonini Minutolo olim baronis terris Callaris et pheudorum Buccarrati, Oleastri et Massarie, absente et me notario doblas auri numero centum vigintiquinque que sunt

valoris unciarum centum septuaginta septem tarenorum 2.10 monete argenteae huius Regni Siciliae, rationate ad unceam unam tarenos 12.10 monete predictae singula dobla iusti ponderis et numeri ut suo cum iuramento dixit renunciando. Et sunt dicte doble 125 seu unce 177.2.10 monete predictae ut dicitur per il passaggio del nobile don Andrea Minutolo fatto di detto illustre prencipe don Giovanni e figlio del detto fu illustre barone don Antonio Minutolo et non aliter et ita iuravit tacta cruce sui habitus ut qualiter unde.

Presentibus notario Dominico Sessa et clerico Gaetano Crispi testibus.

Ex Actis mei notarii Bartholomei Buglio regii publici Messanensis et per totam Vallem Nemorum

5. *Deputazione di commissari in partibus del gran maestro Perellos per il processo di nobiltà di Giuseppe Crisafi con la dispensa di fare la prova del quarto materno Guidi a Messina anziché a Volterra, città d'origine della famiglia*

Asp, Cm, *Processi*, fz. 986, fasc. 292, Giuseppe Crisafi di Messina (1716), sf, bolla magistrale (Malta, 26 maggio 1716)

Frater don Raymundus de Perellos et Roccaful, Dei Gratia Sacra Domus Hospitalis Sancti Joannis Hierosolimitani et Militaris Ordinis Sancti Sepulchri Dominici Magister humilis pauperumque Jesu Christi Custos religiosus in Christo nobis charissimis commendatoriis et fratribus don Petro de Gregori, don Jacopo Cocchiglia, don Petro Platamone, don Andrea Platamone, don Andrea Minutolo et don Joanni Stagno nostrae dictae domus Venerandae Linguae Italiae militibus salutem in domino in diligentiam et commissis.

Serie presentium vobis significamus qualiter nobilis don Josephus Crisafi, cupiens Deo Beataeque Virgini Mariae ac Divo Joanni Baptistae patrono nostro sub habitu Ordinis nostri in gradu fratrum militum de iustitia dictae nostrae Venerandae Linguae Italiae deservire, pauperumque Christi obsequio, cui se pie devovit et defensionem fidei mancipare, gratia a prestata nostra Veneranda Lingua sub die XII^o cadentis mensis obtinuit ut probatio nobilitatis familiae Guidi maternelae, quamvis a civitate Volterrae originem ducat in civitate Messanae (ad quam centum ab hinc annis translata fuit) fieri possit etiam pro restanti tempore ad complementum ducentorum annorum per scripturas authenticas et legales quesita a predicta civitate Volterrae afferendas utque commissio pro conficiendis eius integris probationibus e Conventu nostro expediatur et pro ut in deliberatione eiusdem Venerandae Linguae sub predicta die emanata et per nos nostrumque Venerandum Concilium Completum hodie confirmata latius continetur; ea propter nos pium et sanctum propositum prefati nobilis don Josephi Crisafi in Domino collaudantes et amplectentes et premissam gratiam exequentes cum deliberatione dicti nostri Venerandi Concilii tenore presentium vobis, hoc est duobus vestrum primum requisitis committimus et mandamus ut quotienscumque nomine et

pro parte dicti nobilis don Josephi Crisafi requisiti fueritis, prestito prius per vos requisitos ab altero in manibus alterius iuramento solemnem, de quo in actis constare volumus de bene, rite et fideliter exequendo presentem commissionem, (constito prius vobis ipsis requisitis scripturas nobilitatem dicti nobilis don Josephi Crisafi concernentes, pro parte ipsius exhibendas sufficientes existere ad prescriptum ordinationis 24° sub titulo de receptione fratrum in ultimo nostro Sacro Generali Capitulo edita) ad loca nativitatis et originis dicti nobilis don Josephi Crisafi et ad civitatem Messane personaliter accedatis (absque eo quod in civitate Volterre pro familia Guidi probanda vos personaliter conferatis ad prescriptam gratiae ei ut praedicitur concessae) ibique testes fide dignos viros nobiles et probos iusta ordinationem capitularum XIII° anno dicti tituli a vobis eligendos examinatis, vosque seorsim secreto et ex officio, diligenter informatis, si idem nobilis don Josephus Crisafi nobilem ab utroque parente nomine et armis et ex legitimo matrimonio et ex perpetua christianorum stirpe, nulla iudeorum aut aliorum a fide nostra alienorum admixtione traxerit originem, si corpore firmo et recte compacto, atque in nullo membro debilitatus aut mutilatus, si prospera validudine mente sana probisque moribus peditus ac in limitibus dictae Venerandae Linguae Italiae natus sit; insuper an in aliquo alio Ordine et Religione professionem fecerit aut alicui gravi debito sit astrictus; si matrimonium per carnalem copulam consumaverit aut homicidium commiserit, vel aliter perverse et flagitose vixerit ac demum si talis qualem statuta ipsa nostra pro fratre milite postulant et requirunt quorum quidem testium iuramento ad actorum testimonificationes et dicta per notarium publicum et legalem in scriptis authenticis redacta manibus vestris subscripta et postea in Capitulo vel Assemblea provinciali Prioratus nostri Messane lecta, examinata et approbata ad nos dictamque Venerandam Linguam mittantur, ut cognita veritate, quod iustum fuerit decernere valeamus.

Volumus autem ut omnino observentur decretum dicti nostri Venerandi Concilii desuper 26 aprilis 1663 editum nec non forma ordinationis capitularis XXIII° sub titulo de receptione fratrum in ultimo nostro Generali capitulo ampliate in hunc qui sequitur modum videlicet

Item li Reverendi Signori Sedici a petitione della Veneranda Lingua d'Italia, hanno ordinato che alli Commissarii, che saranno deputati per andar a far le prove delli recipiendi in essa Veneranda Lingua d'Italia, non si debba pagar più di tre scudi d'oro il giorno per ciascuno d'essi commissarii tanto per le spese loro come delli servitori, et al notaro si debba dar solamente uno scudo e mezzo d'oro per ogni giorno che vacherà alla commissione e di più che nel processo delle prove debba constare veridicamente della quantità del denaro che li commissarii averanno preso per loro diete in tutto. E venuto in convento il pretendente sii tenuto a manifestare il denaro che loro averà dato e trovandosi che ciò sia più di quello che apparirà in processo, li commissarii o chi di loro sarà colpevole, oltre l'obbligo di restituire il sopra più restino inabili, come per la presente ordinazione si dichiarano a poter fare più prove o miglioramenti, ed il pretendente, che non haverà manifestato il vero,

rimanga privo di tre anni di anzianità a favore di fiernaldi¹⁸; volendo che questa ordinatione s'inserisca in tutte le commissioni di far prove, acciò non si possa da alcuno allegar ignoranza.

Taliter igitur in premissis vos geratis, ut vestra apud nos mereatur commendari sedulitas. In cuius rei testimonium Bulla nostra magistralis in cera nigra presentibus est impressa; datum Melite in Conventu nostro die XXVI^o mensis Maii 1716.

Registrata in Cancelleria.

Frater Emmanuel Pinto (locus + sigilli) Vice Cancellarius.

6. *Giuramento dei commissari fra Pietro Di Gregorio e fra Giovanni Stagno, e del mastro notaio del priorato di Messina, Domenico Pellegrino, per il processo di nobiltà di Andrea Minutolo*

Asp, Cm, *Processi*, fz. 986, fasc. 295, Andrea Minutolo di Messina (1719), notaio Domenico Pellegrino di Messina (2 maggio 1719)

Ad di due del mese di Maggio 1719

Sia noto e manifesto come sono comparsi innante di me, Domenico Pellegrino mastro notario della Gran Corte del Venerando Priorato di San Giovanni Battista Gerosolimitano di questa nobile fedelissima ed esemplare città di Messina e segretario del Venerando Capitolo provinciale ed Assemblea del medesimo Priorato, l'illustri commendatori fra' Pietro Gregorio e fra' Giovanni Stagno, cavalieri professi della Sacra Religione Gerosolimitana della Veneranda Lingua d'Italia, commissarii in causa eletti et ex urna estratti della detta Veneranda Assemblea e Capitolo provinciale detento nel palazzo priorale, sotto il primo del presente mese di maggio per fare le prove di legittimità e nobiltà del nobile don Andrea Minutolo e Li Calzi, pretendente l'abito di fra' cavaliere di giustizia di detta Sacra Religione ed essa Veneranda Lingua, ed essendosi prontuati ad eseguire sudetta commissione hanno prestato il giuramento l'uno alla dilazione dell'altro, tatta la croce del loro sacro abito, secondo il costume di detto Sacro Militar Ordine, di bene fedelmente e legalmente eseguire detta luoro commissione, avendo eletto a me sudetto ed infrascritto di Pellegrino per mastro notaro in causa a scrivere e ricevere le sudette prove, avendo prestato il dovuto giuramento con toccare il luoro sacro abito di scrivere e ricevere le sudette prove, attento dunque le cose premesse mi hanno ordinato detti Signori Commissarii che dovessi fare la presente nota in Messina il giorno ed anno sudetti.

Domenico Pellegrino mastro notaro del Gran Priorato e Secretario del Venerando Capitolo provinciale ed Assemblea come sopra

¹⁸ Novizi dell'Ordine.

7. *Deposizioni dei testimoni ricevuti nella curia del priorato di Messina per il processo di nobiltà di Andrea Minutolo*

Asp, Cm, *Processi*, fz. 986, fasc. 295, Andrea Minutolo di Messina (1719), pezza 63, ultimi ff. del fascicolo (3 maggio 1719)

Ricevuti nella città di Messina sotto li tre maggio 1719 colla presenza ed intervento delli detti Signori Commissarii.

Testimoni ricevuti et esaminati per l'illustri Signori Commendatori fra' Pietro Gregorii e fra' Giovanni Stagno cavalieri professi del Sacro Militare Ordine della Sacra Religione Gerosolimitana della Veneranda Lingua d'Italia, commissarii deputati dalla Veneranda Assemblea in virtù Capituli provinciali del Gran Priorato di San Giovanni Battista Gerosolimitano di questa sudetta città all'infrascritta causa in virtù di loro lettere di commissione spedite sotto li 2 del presente mese e da detti illustri signori commissarii presentate et eseguite sotto il di sudetto per fare li provi di nobiltà, legittimità et altri requisiti del nobile don Andrea Minutolo et Li Calzi di questa medesima città, pretendente l'abito di fra' Cavaliere di Giustizia di detta Sacra Religione Gerosolimitana della Veneranda Lingua d'Italia, scritti per me Domenico Pellegrino mastro notaro della Gran Corte del Venerando Priorato di questa sudetta città, segretario del Venerando Capitulo provinciale et Assemblea di detto Gran Priorato e mastro notaro in causa a questo effetto eletto da detti illustri commissarii.

L'illustre signor don Cesare Marullo del quondam illustre don Francesco, marchese di Condagusta, nobile di questa nobile città di Messina, d'anni 53 incirca, di facoltà d'onze seicento l'anno d'entrata, testimonio giurato et interrogato da detti signori commissarii sopra l'infrascritti capitoli dell'interrogatorio et prima

Sopra il primo

Rispose di non esser compare né parente in stretto grado del nobile don Andrea Minutolo e Li Calzi, né sapeva dover essere esaminato di quello doveva deponere.

Sopra il secondo

Respose sapere e conoscere a detto nobile don Andrea pretendente da che nacque e sa che nacque in questa città et esser figlio legittimo et naturale del quondam signor don Antonino Minutolo, barone del casale di Callari e feudi di Buccarrato, Agliastro, Critti e Massaria, olim cavaliere del militar Ordine della Stella di questa città, fratello del Grande e novo Ospedale di questa medesima città, e fratello utrinque congiunto del signor cavaliere fra' don Andrea Minutolo al presente ricevitore della Sacra Religione Gerosolimitana e luogotenente di questo Gran Priorato, e della vivente signora donna Maria Li Calzi, e d'esser d'età d'anni dodici incirca.

Sopra il terzo

Rispose sapere che detto nobile don Andrea pretendente esser stato et esser da detti quondam suo padre e dalla vivente sua madre e da qualunque persona l'ha conosciuto e conosce, tenuto, trattato e reputato per loro comune figlio legittimo e naturale.

Sopra il quarto

Rispose sapere et haver inteso che detto quondam signor don Antonino Minutolo e la vivente signora Maria Li Calzi, padre e madre di detto nobile don Andrea pretendente, esser stati insieme legittimi marito e moglie e per tali tenuti, trattati e reputati da tutti universalmente.

Sopra il quinto

Rispose sapere et haver inteso che detto nobile don Andrea pretendente discende di perpetua stirpe di cristiani cattolici senza nessuna mescolanza d'ebrei, mori, saraceni, né d'altri infedeli inimici et esteri della nostra Santa fede Cattolica Romana.

Sopra il sesto

Rispose sapere et haver inteso che detto nobile don Andrea pretendente è sano di mente e di corpo, senza difetto o mancamento della sua persona et atto all'esercitio dell'armi per servizio della Sacra Religione Gerosolimitana.

Sopra il settimo

Rispose non sapere né haver inteso che detto nobile don Andrea pretendente habbia esercitato manualmente alcuna sorte di mercantia di lana o di seta, né stato a banco né a contar denari, né esercitato altra arte sordita e marcantia, e sa esso signor testimonio che ha campato e campa nobilmente e da vero gentil'huomo sotto la cura et educatione dell'illustre signor principe di Collereali, suo fratello utrinque congiunto, e dell'illustre signora donna Maria Li Calzi, baronessa di Callari, madre, praticando e conversando con nobili e gentil'homini suoi pari et attende, stante la sua minore età, allo studio dell'humane lettere.

Sopra l'ottavo

Rispose non sapere né haver inteso che detto nobile don Andrea pretendente avesse commesso delitto, omicidio o misfatto alcuno per il quale fosse stato o sia attualmente perseguitato dalla giustizia, né d'esser vissuto malvagiamente o scelleratamente per la sua minor età.

Sopra il nono

Rispose non saper né haver inteso che detto nobile don Andrea pretendente avesse fatto professione in qualche ordine o religione, né che habia preso moglie e con essa consumato matrimonio, né esser astretto né obbligato ad altri per debiti notabili, per la sua minor età.

Sopra il decimo

Rispose sapere et haver inteso che detto nobile don Andrea pretendente nasce e discende nobilmente da parte di detto quondam illustre don Antonino Minutolo suo padre, avo et altri antinati di detta famiglia Minutolo, quale famiglia Minutolo è antica e nobile di questa città d'assai più d'anni duicento a questa parte et esser stata provata più e più volte nobile nella Sacra Religione Gerosolimitana.

Sopra l'undecimo

Rispose sapere et haver inteso che detto nobile don Andrea pretendente nasce e discende nobilmente da canto della vivente signora donna Maria Li Calzi sua madre, avo et altri antenati di detta famiglia Li Calzi, quale famiglia è nobile et antica di questa sudetta città di nome et armi di più d'anni duicento a questa parte et esser stata provata tale più e più volte nobile nella Sacra Religione Gerosolimitana.

Sopra il duodecimo

Rispose sapere che la signora Cornelia Di Giovanni, olim baronissa di Callari, ava paterna di detto nobile don Andrea pretendente che fu sorella utrinque congiunta del fu commendatore fra' don Andrea di Giovanni, la quale nasce e discende nobilmente da canto del quondam don Palmerio Di Giovanni, suo padre, avo et altri antenati di detta famiglia Giovanni, quale famiglia è nobile et antica di più d'anni duicento a questa parte et esser stata provata tale più e più volte nobile nella Sacra Religione Gerosolimitana.

Sopra il decimoterzo

Rispose sapere che la quondam signora donna Flavia Stagno, ava materna di detto nobile don Andrea pretendente nasce e discende nobilmente da canto di suo padre, avo et altri antenati di detta famiglia Stagno, quale famiglia sa esso testimonio che è nobile et antica di più d'anni duicento a questa parte et esser stata provata tale più e più volte nobile nella Sacra Religione Gerosolimitana.

Sopra il decimoquarto

Rispose non saper né haver inteso che nessuna persona delle sudette quattro famiglie, delle quali dipende detto nobile don Andrea pretendente, cioè di Minutolo e Giovanni paterni, Li Calzi e Stagno materne, né detto nobile pretendente, avessero occupato o che occupino beni, terreni, entrati e giurisdizioni della Sacra Religione Gerosolimitana né di questo Gran Priato.

Sopra il decimosesto

Rispose saper et haver inteso che il padre e madre, avi paterni e materni di detto nobile don Andrea pretendente sono stati tutti insieme legittimi e naturali e per tali tenuti, trattati e reputati da tutti universalmente che l'han conosciuti e conoscono e cossì pure la publica voce e fama.

Sopra il decimosettimo

Rispose saper et haver inteso che gli uomini di dette quattro famiglie o casate han sempre vissuto come al presente vivono delle loro entrate e feudi nobili indistintamente e separatamente dalla plebe senza che mai avessero fatto o facessero arte alcuna vile o marcanica [sic].

Sopra il decimoottavo

Rispose saper et haver inteso che gli uomini di dette quattro famiglie o casate godettero sì come al presente godono in questa medesima città officii, dignità, baronie, titoli e gradi di maggioranza soliti darsi solamente alli veri nobili gentiluomini, come sono stati anticamente senatori, consoli della

Mare, fratelli del Grande e nuovo Ospedale e cavalieri dell'Ordine militare della Stella, quali tutti uffici detti prenomnanti uomini di dette quattro famiglie l'hanno goduto come veri nobili, creati per suffragii di voci, nelli rispettivi quali officii, dignità, baronie, titoli e gradi di maggioranza non potevano né possono concorrere se non che persone veramente nobili; facendo per arma et insegna gentilizia, cioè la famiglia Minutolo un scudo coronato con due corna (in mezzo della quale corona esce una testa di cavallo sbrigliato), campo rosso nel quale vi è un leone rampante coronato con testa zazzara, mani, piedi e coda d'oro, vestito a cappelletti o siano scacchi azzurri et d'argento; la famiglia Giovanni fa per armi un scudo coronato in campo azzurro in mezzo della quale corona s'alza in piedi con ali aperti un'aquila nera e nel mezzo del campo una spica di frumento d'oro con due leoni d'oro coronati, attaccati ad essa spica; la famiglia Li Calzi parimente fa per arma un scudo coronato a campo azzurro in mezzo del quale una sbarra d'oro fatta a peramide; e la famiglia Stagno fa per arma et insigna gentilizia del suo casato un scudo coronato in campo d'oro intrecciato con onde marine, delle quali sorti d'arme esso signor testimonio ne ha visto in diversi luoghi in questa città come sono cappelle di chiese, tumoli, sopra porticati di palazzi, carrozze, apparati et altri luoghi di questa città.

Sopra il decimonono

Rispose sapere et haver inteso che nella distributione, elettioni e numinationi di dignità e gradi di maggioranza solevano eligersi in questa città per suffragii di voti, giamai era solito concorrervi persone basse e popolari, ove concorrevano li veri nobili gentiluomini per essere le mastre separati; però da qualche tempo in qua detti officii, dignità e gradi di maggioranza vengono conferiti dalli Signori Viceré pro tempore.

Sopra il vigesimo

Rispose non sapere né haver inteso che il padre e madre, avi paterni e materni di detto nobile don Andrea pretendente, non esser mai incorsi al passato in gravi et enormi delitti o misfatti per li quali avessero potuto macchiare et oscurare la loro generosa nobiltà.

Sopra il vigesimoprimo

Rispose che alli tempi passati si solevano aggregare in questa città persone e famiglie esteri e forasteri alla nobiltà, precedendo però la prova de che dette famiglie da quelli paesi provenivano, godevano et erano nobili e che quelle città facevano nobiltà e doppo venivano tali pretendenti giuridicamente dichiarati nobili e s'aggregavano alla nobiltà messinese, però sudette quattro famiglie cioè Minutolo, Giovanni, Li Calzi e Stagno furono come sono delli veri nobili.

Sopra il vigesimosecondo

Rispose esso signor testimonio che tutto quello e quanto ha deposto da quel tempo si ricorda de causa scientie e per l'innante per averlo inteso dire da persone antiche e nobili, e letto pubbliche scritture rimettendosi a quelle che da parte di detto nobile don Andrea pretendente vengono presentate a

detti signori commissarii, e di tal verità ne possono essere informati dalli signori don Francesco Ventimiglia, don Giovanni Del Pozzo, prencipe del Palco, et altri nobili signori di questa città oltre d'esser cose publiche e notorie.

don Cesare Marullo, marchese di Condagusta confirmo come sopra.

[Seguono altre sei deposizioni del medesimo contenuto, rilasciate dai seguenti testimoni:

- don Flaminio Saccano del fu Giacomo, nobile di Messina, di anni 76, reddito annuale di 200 onze;

- don Giovanni Del Pozzo del fu Pietro, principe del Parco, cavaliere di devozione dell'Ordine di Malta, commendatore della commenda Alcina del priorato di Messina, nobile di Messina, di anni 65, reddito annuale di 200 onze;

- don Gerolamo Di Gregorio del fu Francesco, senatore di Messina, di anni 55, reddito annuale di 200 onze;

- don Antonio Moleti del fu Paolo, nobile di Messina, di anni 63, reddito annuale di 100 onze;

- don Francesco Ventimiglia del fu Placido, cavaliere di devozione dell'Ordine di Malta, di anni 70, reddito annuale di 200 onze;

- don Francesco Campolo del fu Carlo, marchese di S. Todaro, nobile di Messina.]

Addi sei maggio 1719

Io sottoscritto Domenico Pellegrino mastro notaro della Gran Corte del Venerando Priorato di San Giovanni Battista Gerosolimitano di questa città di Messina, segretario del Venerando Capitolo provinciale et Assemblea del medesimo Gran Priorato e mastro notaro in causa, con giuramento affermo haver ricevuto e scritto di mia propria mano li precedenti setti testimonii in presenza e coll'intervento delli signori commendatori fra' Pietro Gregorii e fra' Giovanni Stagno, commissarii destinati da detta Veneranda Assemblea in vim Capitoli provinciali, sotto li due del presente mese di maggio ed in fede ho fatto la presente nota e firmationi, hoggi in Messina il dì ed anno sudetti.

Domenico Pellegrino mastro notaro come sopra

8. Riepilogo delle scritture della famiglia Di Gregorio presentate per il processo di nobiltà di Carlo Di Gregorio, paggio magistrale, con grazia di commissari in partibus e dispensa dalla prova del quarto materno Calamarà e dalla presentazione delle prove nell'assemblea priorale.

Asp, Cm, *Processi*, fz. 986, fasc. 298, Carlo Di Gregorio (1722), primi fogli, sd, ma 1722.

primo quarto paterno della famiglia Gregorii o di Gregorio del nobile don Carlo Gregorii pretendente.

Il nobile don Carlo di Gregorii doppo d'esser stato ricevuto paggio dell'Eminentissimo et Reverendissimo Signor Gran Maestro della Sacra Religione Gerosolimitana come appare per lettera data in Malta a 30 marzo p.p., ottenne breve per Sua Santità di fare le prove di sua nobiltà e legittimità con commissarii in partibus senz'obbligo di presentare dette prove alla Veneranda Assemblea di questo Priorato di Messina e con di più la dispensa del primo quarto materno Calamarà in virtù del quale restò servita Sua Eminenza, spedite lettere di commissione in partibus, numinando i commissarii atti e capaci per fare dette prove, e fra essi cavalieri numinati si leggono numinati vi sono li commendatori fra' Giovanni Stagno e fra' don Andrea Minutolo, li quali presentarono sudette lettere di commissione ed avendo pagati in mani del signor recivitore il solito passaggio come per atti di notario Bartolo Buglio sotto li 2 del presente mese, inserti in questo

P[ezza] 1, 2, 3, 4 f. 2 per li f[oglio] 9

Quali signori commissarii in esequione di dette lettere fecero il loro manifesto prestando il giuramento l'uno alla dilazione dell'altro, toccata la croce del loro sacro abito ed elessero per mastro notaro in causa a Domenico Pellegrino, in questo

P. 5 f. 10

Quale nobile don Carlo si vede esser figlio legittimo et naturale delli viventi signori don Giovanni Gregorii e donna Chiara Calamarà, marchese e marchesa di Poggio Gregorio, per la fede del battesimo, in questo

P. 6 f. 12

Che il signor marchese don Giovanni di Gregorio sii stato figlio legittimo et naturale del quondam signor marchese don Tomaso di Gregorio e della signora marchesa donna Antonia di Gregorio e Spadafora per la fede delli capitoli matrimoniali tra esso don Giovanni con la signora donna Chiara Calamarà et Gotto, in questo

P. 7 f. 14

Che il signor marchese don Tomaso di Gregorio¹⁹ sii stato figlio legittimo et naturale del quondam don Carlo di Gregorii e della quondam donna Topatia Gregorio e Dainotto, come si vede dalla fede delli capitoli matrimoniali tra don Tomaso con donna Antonia Spatafora, come in questo

P. 8 f. 16

Come pure per il testamento solenne di detto don Carlo nel quale si istituisce erede universale sudetto don Tomaso suo primogenito del primo matrimonio et erede particolare a fra' don Pietro Gregorii cavaliere gerosolimitano, in questo

P. 9 f. 18

¹⁹ In realtà non fu mai marchese, perché premori al padre Carlo.

Che il signor don Carlo sii stato figlio legittimo et naturale del quondam don Tomaso, si vedono li capitoli matrimoniali del medesimo, in questo

P. 10 f. 20

Che il signor don Tomaso sii stato figlio legittimo et naturale del quondam don Francesco Maria, si vede dalli capitoli matrimoniali di detto don Tomaso, in questo

P. 11 f. 22

Che il signor don Francesco Maria sii stato figlio legittimo et naturale del magnifico Giovanni, si vede dalli capitoli matrimoniali d'esso don Francesco Maria, in questo

P. 12 f. 24

Che Giovanni Gregorii sii stato figlio legittimo et naturale di Giacomo si vede dal contratto inito tra don Giovanni con don Felice d'Angelo, in questo

P. 13 f. 26

Che Giacomo sii stato figlio legittimo et naturale di Tomaso si vede dal testamento di detto Tomaso, in questo

P. 14 f. 28

Che sudetta famiglia Gregorii sii stata e sia veramente nobile si vedono diverse fedi fatti ed estratti dal magno notaro della città in diversi anni et esser stato don Carlo di Gregorii ambasciatore a Sua Santità stessa, in questo

P. 15 f. 30

Come pure don Carlo Gregorio Giurato nobile ambasciatore alla maestà di Filippo Quarto, in questo

P. 16 f. 32

Come pure sudetto don Carlo Gregorio delegato alla creatione dei notar d'atti, in questo

P. 17 f. 34

Come pure don Tomaso di Gregorio ambasciatore di questa città al signor viceré conte don Francesco de Castro e duca di Fera, in questo

P. 18, 19 f. 36 per tot. 39

Che il dottor don Pietro Gregorio giudice della Regia Gran Corte fu ambasciatore alla maestà Cesarea Cattolica di Carlo Quinto si vede la fede, in questo

P. 20 f. 40

Che don Tomaso di Gregorio era persona nobile si vede da un contratto di transazione et accordo tra il nobile Bonfiglio Ansalone con Gregorio Marino procuratore di detto don Tomaso milite, in questo

P. 21 f. 46

Che detto don Tomaso Gregorio milite fu giurato di Messina si vede da un contratto inserito in questo

P. 22 f. 48

Che detto don Tomaso di Gregorio fu uno dei confrati dell'Ospedale di questa città si vede per un contratto, in questo

P. 23 f. 50

E per una fede generale cavata dell'archivio del Senato per la quale si vede la nobiltà di detta famiglia Gregorii e quanto senatori nobili ha avuto detta famiglia, in questo

P. 24 f. 52

9. *Memoriale di interrogatorio formulato dal Senato di Messina per verificare la nobiltà delle famiglie Calamarà e Pellegrino, su istanza di Francesco Calamarà e Giovanni Gregorio Agostino Calamarà, fratelli*

Asp, Cm, *Processi*, fz. 986, fasc. 298, Carlo Di Gregorio di Messina (1722), ff. rilegati a parte, sd, ma 1668, ante 13 aprile

Memoriale super quo informationem illustrissimi Senatus huius nobilis et exemplaris urbis Messane, recipitur testes ad instantiam Ioannis Calamarà nec non Ioannis Gregorii Augustini Calamarà fratruum, filiorum quondam Francisci Calamarà et quondam Silvie Calamarà et Pellegrino, olim iugalium, ad probandum et verificandum infrascrittam informationem dicti officii.

Primo/Ad quod probandum pariter non se tamen abstringens qualiter tra l'altre famiglie antiche e nobili che vi furono nella città di Criò parte di Levanti d'anni trecento indietro incirca, vi fu et era la famiglia e casata di Calamarà, quale casata sempre è stata trattata e reputata come fu et era una delle famiglie nobili di detta città, la quale città antichamente stava sotto il dominio delli Greci et Ateniesi e sempre di tale famiglia si solevano eleggere l'officiali supremi e di comando di essa città e come meglio dichiareranno li testimoni, verum extra capitulum in favorem producentium et... qualiter.

2°/Item pariter qualiter lo quondam Nicolò Calamarà fu si come era uno della detta famiglia nobilissima della detta città di Criò e come tale nell'anno

1400, che sono anni 268, in città fu eletto capo e governatore come viceré di detta città di Criò, lo quale allora stava sotto il dominio delli Greci, quali officio sempre esercitavano personi grandi ammagnati e nobilissimi di detta città e non personi oridinarii, per causa che era capo della detta città e suo territorio e della giustizia per essere detto officio reggio di detta città, trattenendosi sempre lo detto quondam Nicolò Calamarà da persona grande et ammagnata e come meglio dichiariranno li testimoni etiam extra capitulum in favorem producentium et... qualiter.

3°/Item pariter qualiter doppo che la città di Criò fu presa da' turchi che haveva anni 240 a questa parte, lo detto quondam Nicolò Calamarà insieme con lo quondam Giovanni, seu Giovanni Calamarà, figlio che fu di detto quondam Nicolò, se ne partero dalla detta città di Criò per non stare sudditi alli Turchi e se ne andarò per poco tempo nella città della Canea nell'isola di Candia, trattenendosi illà da grandi, nobili e ammagnati con molti creati, tenendo corte formata per servitio della sua persona conforme stanno li signori titolati et ammagnati, dove doppo lo detto quondam Niccolò con detto quondam Giovanni, seu Giovanni Calamarà suo figlio, se ne vennero con sua famiglia in questa città di Messina e presero casa grande, trattenendosi in questa città con creati e molte persone di servitio alla grande, quali quondam Giovanne seu Giovanne Calamarà figlio che fu di detto quondam Nicolò, si casao allora in questa città, dallo quali quondam Giovanni seu Giovanni Calamarà, e da suo legittimo matrimonio ne fu nato e procreato un figlio lo quale pure si chiamao Giovanni Calamarà, il quali quondam Giovanni Calamarà figlio che fu di lo detto quondam Giovanne seu Giovanni Calamarà, si casao doppo in questa città di Messina e mentre campao sempre si trattenne da persona nobilissima et ammagnata con casa grande, con molte persone di servitio, campando e trattenendosi pomposamente, dal quale quondam Giovanni Calamarà figlio che fu di detto Giovanne seu Giovanni ne fu nato e procreato Nicolao Calamarà, lo quale contrasse matrimonio in questa città, il quale mentre campao sempre si trattenne da persona nobilissima con pompa e splendori, dallo quale quondam Nicolao Calamarà ne fu nato e procreato un altro Giovanni Calamarà lo quale quondam Giovanni Calamarà tra gli altri figli il quondam Francesco Calamarà, quali quondam Francesco Calamarà si casao con la quondam Silvia Pellegrino e Calamarà figlia del quondam Giovanni Pellegrino, persona principali e delli nobili di questa città di Messina, il quale quondam Francesco Calamarà mentre campao sempre si trattenne da persona nobile, il quale era abilitato alla mastra delli giurati di questa città, e come meglio diclareranno li testimoni etiam extra capitulum in favorem producentium et... qualiter.

4°/Item pariter qualiter dello quondam Francesco Calamarà figlio del detto quondam Giovanne e quondam Silvia Calamarà e Pellegrino, figlia del quondam Giovanni, olim marito e moglie, tra li figli che ne foro nati e procreati, ne foro nati e procreati Giovanne Calamarà nec non e Giovanni Gregorio Agostino Calamarà, li quali Giovanni Calamarà e Giovanni Grego-

rio Agostino Calamarà fratri figli di detto quondam Francesco Calamarà, si hanno trattenuto e si come si trattenino splendidamente da persone nobili, tenendo carrozza con muli e cavalli alla stalla con case grandi, con paggi, strazzeri e schiavi si possono tenere le persone ammagnate et al presente si hanno apparentato con le prime casate de nobili di questa città, come de fatto hanno casato una loro sorella con don Tomaso Patti figlio di don Andrea, casata nobilissima di questa città, di modo tale che essi producenti si dippiro [sic] e devono dichiarare nobili et essere ammessi nella Mastra delli nobili di questa città e come meglio dichiariranno li testimonii etiam extra capitulum in favorem producentium et... qualiter.

5°/Item pariter qualiter lo quondam Giovanne Pellegrino, figlio che fu del quondam Giovan Battista Pellegrino e patri della quondam figlia Silvia Pellegrino e Calamarà, moglie che fu del quondam Francesco Calamarà e madre di Giovanne Calamarà e Giovanne Gregorio Augustino Calamarà, fu si come era persona nobile e delli principali di questa città e della casata principale delli Pellegrini, nobili di questa città, lo quali quondam Giovanni Pellegrino sempri si trattinni con splenduri come persona nobili e come meglio dichiareranno li testimoni etiam extra capitulum in favorem producentium et... qualiter.

Ex originale esistente in archivio spectabilium dominorum electorum huius nobilis civitatis Messane extratta est presens copia.
Don Bartolomeus Staiti Regius Magister Notarius

[Seguono i testimoni ricevuti il 13 aprile 1668: tutti greci levantini, abitanti a Messina: Ioannes Carzino di 90 anni, Stamalis Zanzarella di 70 anni, Fotis Zauharia di 60 anni e Thodarus de Nicolai di 50 anni, i quali confermano punto per punto il contenuto del memoriale.]

10. *“Incartamentum in causa nobilitatis” per l’inserimento nella mastra dei nobili della città di Messina dei fratelli Giovanni e Giovanni Gregorio Agostino Calamarà*

Asp, Cm, *Processi*, fz. 986, fasc. 298, Carlo Di Gregorio (1722), ff. rilegati a parte (Messina, 28 aprile 1668)

Incartamentum in causa nobilitatis

Pro

Ioanne Calamarà quondam Francisci et Ioanne Gregorio
Augustino Calamarà quondam Francisci fratribus

Contra

Spettabilem Ioseph Calabrò Sindacum huius nobilis et
exemplaris Urbis Messane

Presentatur citato Sindaco

- + don Ioseph Balsamo
- + don Gaspar Gasparino
- + don Franciscus de Gregorio
- + don Raphael Gotho

Presentatur in officio Illustrissimi Senatus huius nobilis et exemplaris urbis Messane die decimo octavo Aprilis VI^e Inditionis 1668 de mandato supradicti illustrissimi Senatus ex parte nobilium, citato spettabili Ioseph Calabrò sindaco huius nobilis et exemplaris urbis q.t per Placidum de Cesarò portierum

Ioseph Azzarello Secretarius

Iesus

Visa presenti processu sum in voto quod isti Ioannes et Ioannes Gregorius Augustinus Calamarà fratres filii quondam Francisci Calamarà, declarentur nobiles a stirpitate et uti tales apponantur in Magistra nobilium et ita iuris esse censo salvo semper.

D. Marius Corvaja assessor urbis

Recipitur cum transcriptum votum

- + don Ioseph Balsamo
- + don Gaspar Gasparino
- + don Franciscus de Gregorio
- + don Raphael Gotho

Die vigesimo octavo Aprilis VI^e Inditionis 1668

Est sciendum qualiter de mandato Illustrissimi Senatus huius nobilis et exemplaris urbis Messane ex parte nobilium mandantis per eius chirographum quod utique recipitur controscriptum votum fuit receptum in huius officii ipsorum Illustrissimi Senatus tenor cuius talis est ut infra sequitur videlicet

Ioseph Azzarello Secretarius

Ex originale esistente in archivio spettabilium dominorum electorum huius nobilis civitatis Messane extratta est presens copia.

Don Bartolomeus Staiti regius magister notarius

11. «*Descendenza della famiglia La Rocca per provare la sua legittimità a favore del signor don Giovanne Ruffo, già ricevuto cavaliere, per suo primo quarto materno*»

Asp, Cm, *Processi*, fz. 984, fasc. 283, Giovanni Ruffo di Messina (1705), f. volante, sd

1685 a 26 aprile, fede di battesimo di don Giovanni Ruffo, figlio di don Placido e donna Vincenza La Rocca.

1679 a 17 luglio, fede di capitoli matrimoniali fra don Placido Ruffo con donna Vincenza La Rocca, figlia di don Giovanni La Rocca e di donna Caterina La Rocca e Platamone.

1666 a 29 maggio, fede del Tribunale del Real Patrimonio a favore di don Giovanni La Rocca di poter pigliare l'investitura delli suoi beni per la morte di don Pietro La Rocca suo padre, non ostante d'esser passato il tempo; monstra che don Giovanni è figlio di don Pietro La Rocca.

1660 a 19 maggio, cessione di onze 887.8 che fa don Domenico di Giovanni a favore di don Giovanni La Rocca, quali dovea conseguire sopra li beni di don Pietro La Rocca e di donna Isabella sua madre La Rocca e Lanza, vidua relitta dal quondam don Giovanni La Rocca. Per monstrare che don Pietro La Rocca sia figlio di don Giovanni La Rocca.

1613 a 2 marzo, fede di capitoli matrimoniali fra don Giovanni La Rocca, figlio di don Paulo La Rocca, con donna Isabella Sausa vidua. Per monstrare che don Giovanni La Rocca sia figlio di don Paulo.

1569 a 20 giugno, fede di capitoli matrimoniali fra don Paulo La Rocca, figlio di don Felippo La Rocca, con donna Caterina de Marchisi. Per monstrare che don Paulo La Rocca sia figlio di don Felippo.

1568 a 26 maggio. Per monstrare che don Felippo La Rocca sia figlio di Gieronimo La Rocca si porta una donazione (fatta in detto giorno e anno) che fa irrevocabile il don Felippo La Rocca a don Paulo e a fra' don Pietro La Rocca suoi figli et qualiter e con queste sole parole «noverint universi quod spectabilis dominus don Filippus La Rocca e Bonfiglio /quondam Hieronimi/», e con la sola parola del /condam Hieronimi/ viene provata la legittimità che il don Felippo La Rocca sia figlio di Gieronimo La Rocca, il che non basta per la prova della nostra Religione, dovendo la legittimità esser corroborata almeno con capitoli matrimoniali quando non si può havere fede di battesimo, che la detta sola parola di /quondam Hieronimi/ non basta quando in tutto il tenore e narrativa della donazione non nomina nè fa nessuna menzione il Filippo del detto Geronimo suo padre e per questo solo s'haveria dato supplemento alle prove, se non era per riguardo dell'Illustre signor Ricevitore che fu Commissario e che assicura d'esser detta famiglia La Rocca nobilissima.

1543 a 16 marzo, fede dell'ordine viceregio per la quale si concede licenza a Gieronimo La Rocca di farsi assicurare e giurare fedeltà dai suoi vassalli, stante d'haver preso l'investitura delli suoi beni e baronia di Militello, come figlio primogenito et erede del quondam Antonio La Rocca. Per monstrare che detto Gieronimo La Rocca sia figlio del detto Antonio.

1513 a 6 giugno, fede d'investitura che piglia Antonio La Rocca del fecho della Colla Sottana vendutoli da Ferdinando Platamone per atto die et cetera. Questa fede fa più male che bene per la prova della legittimità, cossi perché la investitura è solamente del fecho della Colla Sottana, senza esservi

nominata la baronia di Militello (come doveria esser e si dice per la scrittura precedente) come perché viene nominato Antonino La Rocca e non Antonio La Rocca, come fu il padre di Gieronimo e s'asserisce per la fede precedente del 1543; che Antonio e Antonino sono nomi differenti fra di loro, cossi perché sono dui nomi di santi diversi, come perché se fosse l'Antonio padre del detto Giovanni [errore per Gerolamo] nella detta investitura vi sarrebbe nominata pure la baronia di Militello.

1480 a 10 novembre, fede di procura che fa Carlo La Rocca in persona d'Antonio La Rocca suo figlio. Per monstrare che Antonio La Rocca sia figlio di Carlo La Rocca. Ecco come per questa procura viene pure nominato Antonio, e non Antonino, e perciò la sopradetta fede d'investitura nel 1513 del feo della Colla Sottana fa più male che bene; e pure è stirata non poco questa legittimità d'Antonio figlio di Carlo La Rocca cossi perché fra la scrittura di sopra del 1543 sino al 1480 di questa scrittura vi sono anni 63 di differenza, come perché non viene portata almeno con capitoli matrimoniali se non con fedì di battesimo; e se bene che sono scritture antiche d'anni 200 e più, pure per esser primo quarto materno cossi si ricerca, e con tali fedì matrimoniali e di battesimo tutti fanno la loro prova, e in famiglie cospicue poi non si devono mendicare tali scritture, o almeno li contratti matrimoniali; perché si deve creder che hanno tutta la scrittura necessaria etiam antica, cossi per il decoro della famiglia e sua nobiltà, come per mantenimento della Robba e delli beni che aquistano [sic] con li matrimoni e quando la prova della legittimità di simili famiglie si fa in tale stirata forma, si pregiudica la loro nobiltà.

12. *Fede del mastro notaio del priorato di Messina, Domenico Pellegrino, su istanza di don Giovanni Minutolo, barone di Agliastro, con l'elenco dei processi conservati nell'archivio priorale nei quali è stata provata la nobiltà e l'antichità della famiglia Di Giovanni*

Asp, Cm, *Processi*, fz. 979, fasc. 248, Andrea Fortunato Di Giovanni di Messina (1683), f. sciolto (Messina, 10 novembre 1713)

Plenam ac indubiam ego infrascrittus magister notarius Magne Curie Venerandi Prioratus Sancti Ioannis Baptiste Hierosolimitani urbis Messane, fidem facio omnibus et singulis tribunalis, magistratibus et officialibus tam huius Sicilie Regni quam extra, spiritualibus et temporalibus, maioribus et minoribus, ad quos presentes pervenerit aut quomodolibet videre contingerit, qualiter inter illustres familias huius predicti Regni que in limitibus Venerandi Prioratus predicti nobilitatem et legitimitatem dictarum familiarum probaverunt iuxta formam et dispositionem statutorum, ordinationum capitularium et laudabilium usuum Sacre Religionis Hierosolimitane Venerande Lingue Italie ad effectum suscipiendi sacrum militare habitum de

iustitia dicte Sacre Religionis preditteque Venerande Lingue, processus quorum conduntur in archivio eiusdem Magne Curie prout in iuliana ipsarum probationum que similiter conditur in eodem archivio, inuenio descripta et adnotata in diversis annis et temporibus retro elapsis sufficienter probata non solum nobilis et antiqua, vere etiam preclara et illustris vigore quarum admissa et acceptata fuisse in dicto Sacro Militari Ordini, familia de Ioanne seu di Giovanni, prout de lectura ipsarum probationum oculis corporeis clare legitur videlicet:

in anno 1568 familia ipsa de Ioanne seu di Giovanni probata fuit nobilis et antiqua a fratre Basilio Comito ex secundo latere paterno; in anno 1571 fuit etiam probata nobilis et antiqua a fratre Pietro Zafarana ex latere primo materno; in anno 1577 fuit etiam familia ipsa probata nobilis et antiqua a fratre Philippo Ismorto ex latere secundo paterno; in anno 1582 familia ipsa pariter fuit probata nobilis et antiqua a fratre Aloisio de Ioanne seu di Giovanni; in anno 1582 familia ipsa fuit pariter probata nobilis et antiqua a fratre Francisco de Amico ex latere secundo paterno; in anno 1585 fuit familia ipsa probata nobilis et antiqua a fratre Ioseph de Ala ex latere secundo materno; in anno 1617 familia ipsa fuit probata nobilis et antiqua a fratre d. Antonio Maria de Ioanne seu di Giovanni, qui in anno 1631 fuit locumtenens generalis in preditto Venerando Prioratu, creatus et electus a Venerando fratre Nicolao La Marra tunc preditti Venerandi Prioratus magno priore; in anno 1640 fuit familia ipsa probata nobilis et antiqua a fratre d. Ioanne de Ioanne seu di Giovanni qui fuit capitaneus unius ex triremibus classis preditte Sacre Religionis ac etiam in anno 1670 fuit a venerando fratre Ioanne Baptista Caracciolo tunc magno priore dicti Venerandi Prioratus electus in Prioratu preditto locumtenens generalis, ac etiam in anno 1690 creatus fuit prior Venerandi Prioratus Borroli, in anno 1693 capitaneus generalis classis triremium preditte Sacre Religionis et tandem eodem in tempore magnus prior Venerandi Prioratus Sancti Ioannis Baptiste huiusmet urbis; in anno 1656 fuit etiam probata nobilis et antiqua a nobili d. Mario de Ioanne seu di Giovanni fratre utrinque coniuncto cum preditto fratri d. Ioanne de Ioanne seu di Giovanni; in anno 1660 fuit etiam probata nobilis et antiqua familia ipsa a fratre d. Andrea de Ioanne seu di Giovanni qui multoties et per multos annos exercui prout actu exercet onus locumtenentis et vicarii generalis tam in spiritualibus quam in temporalibus huiusmet Magni Prioratus; in anno 1671 fuit similiter probata nobilis et antiqua familia predetta a fratre d. Raymundo de Moncada seu de Mantecateno ex primo latere materno; in anno 1683 fuit pariter familia ipsa probata nobilis et antiqua a fratre D. Andrea Fortunato de Ioanne seu di Giovanni ex duabus lateribus videlicet primo paterno et primo materno; in anno 1691 fuit similiter familia ipsa probata nobilis et antiqua a fratre d. Andrea Minutolo ex primo latere materno; in anno 1692 fuit pariter probata familia ipsa nobilis et antiqua ex duabus lateribus tam ex primo paterno quam ex primo materno a nobili d. Dominico de Ioanne seu di Giovanni, fratri utrinque coniuncto cum

preditto fratre d. Andrea Fortunato de Ioanne seu Di Giovanni; in anno 1700 fuit pariter familia ipsa probata nobilis et antiqua a fratre d. Raymundo de Moncada seu de Mantecateno ex secundo latere paterno; in anno 1703 pariter fuit probata familia ipsa nobilis et antiqua a fratre d. Ioanne de Moncada seu de Mantecateno fratre utrinque coniuncto cum preditto fratre d. Raymundo de Moncada ex secundo latere paterno.

Et prout ex ipsis probationibus et actis melius apparet et me refero ad quos. Inde ut in futurum appareat et ad instantiam cuius interest, petente et instante pro eo illustri d. Ioannelli Minutolo barone pheudi Oleastri, facta est presens fides cunctis futuribus temporibus valitura. Messane decima novembris millesimo septingentesimo decimo tertio, 1713.

Dominicus Pellegrino qui supplet magistro notario

13. *Elenco di tutti i membri della famiglia Di Giovanni che sono stati cavalieri, maestri di cavalieri e principi dell'Ordine militare della Stella, redatto su istanza di fra Andrea Di Giovanni*

Asp, Cm, *Processi*, fz. 979, fasc. 248, Andrea Fortunato Di Giovanni di Messina (1683), sf, notaio Pasquale Russo di Messina (24 marzo 1683)

Die vigesimo quarto martii 6^o inditionis 1683

Presenti scripto publicum notum facimus et testamur quod presens coram nobis notario et testibus infrascriptis ad hoc vocatis specialiter et rogatis personaliter, constitutus illustris frater d. Andreas de Ioanne eques ordinis Sacre Religionis Hierosolimitani, filius quondam illustris d. Palmerii, de hac nobili urbe Messane, mihi notario cognitus et per eius indemnitate et aliorum quorum interest, intererit aut interesse poterit, qualiter in futurum exhibuit et presentavit infrascriptam originalem fidem olim Academie Stella-torum huius predicte urbis, subscriptam et firmatam manu propria d. Francisci Stagno quondam d. Antonini, olim cancellarii ipsius Academie predicte tenoris sequentis, videlicet:

Faccio fede io sottoscritto don Francesco Stagno quondam don Antonio, cancelliere dell'illustre Ordine Militare della Stella, qualmente visti li libri del detto Illustrissimo Ordine ad istanza del signor fra' don Andrea di Giovanni quondam d. Palmeri, cavaliere gerosolimitano, nelli quali si descrivono e notano tutte l'electioni e creazioni dell'officiali dell'illustrissimo Ordine, in quel ritrovo che nell'anno 1600, 1604 e 1624 il signor don Francesco di Giovanne quondam Cesare fu maestro di cavalieri e uno delli fondatori e nell'anno 1608 e 1614 fu prencipe del detto Illustrissimo Ordine; come pure il signor Manello di Giovanni fu uno delli cavalieri e fondatori di detto; il signor don Palmeri di Giovanni di don Francesco nell'anno 1615 fu maestro di cavalieri e nell'anno 1635 e 1636 fu due volte prencipe di detto illustrissimo Ordine; il signor don Cesare di Giovanni quondam don Francesco fu uno delli cavalieri di detto illu-

strissimo Ordine; il fu fra' Antonino di Giovanni di don Francesco, cavaliere gerosolimitano, fu uno delli cavalieri e nell'anno 1632 uno delli maestri di cavalieri di detto illustrissimo Ordine; il signor don Domenico di Giovanni, prencipe di tre Castagne, nell'anno 1638 fu prencipe di detto illustrissimo Ordine; il signor don Andrea di Giovanni quondam don Francesco nell'anno 1637 e nell'anno 1650 fu prencipe due volte del detto illustrissimo Ordine; il signor don Scipio di Giovanni di don Domenico, prencipe di tre Castagne, nell'anno 1670 fu prencipe di detto illustrissimo Ordine; il signor don Vincenzo di Giovanni di don Domenico nell'anno 1658 fu maestro di cavalieri; il signor don Francesco di Giovanni quondam don Palmeri nell'anno 1671 fu maestro di cavalieri; il signor fra' don Antonio [probabilmente errore per Andrea] di Giovanni quondam don Palmeri, cavaliere gerosolimitano, nell'anno 1673 fu maestro di cavalieri; onde in fede del vero ad istanza del sudetto fra' don Andrea di Giovanni quondam d. Palmeri, cavaliere gerosolimitano, ho fatto la presente sotto scritta di mia propria mano e sigillata con il sigillo dell'illustrissimo Ordine. Messina, li 12 ottobre 1678.

Don Francesco Stagno quondam D. Antoni, Cancellarius

14. *Elenco degli uffici detenuti nella città di Messina dai membri della famiglia Di Giovanni dal 1417 al 1614*

Asp, Cm, *Processi*, fz. 986, fasc. 295, Andrea Minutolo di Messina (1719), "pezza" 47, transunto del mastro notaio del priorato di Messina, Domenico Pellegrino (1 gennaio 1718)

Fidem facio ego Franciscus de Marino promagister notarius officii Senatus huius nobilis et exemplaris urbis Messane universis et singulis officialibus et personis presentes visuris lecturis vel audituris ad quos presentate fuerint aut quomodolibet pervenerint et presertim Eminentissimo Domino Magno Magistro Sacre Religionis Hierosolimitane eiusque Venerando Consilio qualiter perquisitis antiquis magistris ac etiam libris nominatis diversis et in locum ordinarium conservatis in archivio dicti officii in quibus sunt adnotatis et descriptis omnes familie nobiles supradicte urbis Messane in eis inveniuntur descripte et adnotate infrascripte familie videlicet:

famiglia de Ioanne que fuit et est nobilis et gaudebat sicut in presentiarum gaudet omnibus preheminentiis et prerogativis quibus gaudere solebant et solent cetera familie nobiles ipsius urbis descripte et adnotate in dictis magistris nobilium ac in scripturis libris diversis et notum ordinario ut supra, ac etiam quod plurimi in dicta familia conservabant non officia que soliti erant et solent concurrere ac concurrunt esteri nobiles ipsius urbis Messane conscripti et adnotati in dictis registris et magistris nobilium, et in scripturis libris diversis et notum ordinario ut supra espressatis de qua

familia multi fuerunt creati et electi ad officia iuratie et ad alia officia predicta urbis Messane in annis sequentibus videlicet:

in anno 1417 fuit creatus iuratus Antonius de Ioanne, et in anno 1425 fuit creatus iuratus Antonius de Ioanne, et in anno 1433 fuit creatus iuratus Antonius de Ioanne, et in anno 1446 fuit creatus acatapanus Tuccius de Ioanne quondam Antonini, et in anno 1448 fuit creatus iuratus Phlipus de Ioanne, et in anno 1445 fuit creatus acatapanus Iacobus de Ioanne, et in anno 1463 fuit creatus iuratus Salvus de Ioanne, et in anno 1463 fuit creatus magister vini Tuccius de Ioanne, et in anno 1476 fuit creatus acatapanus Petruccius de Ioanne, et in anno 1486 fuerunt assignati in creatione consulum maris Petrus de Ioanne et Bernardus de Ioanne, et in anno 1489 fuit creatus acatapanus Bernardus de Ioanne et in anno 1489 fuit electus consul ordinarius Ioannes Paulus de Ioanne ac Franciscus de Ioanne et in anno 1489 fuit creatus iuratus Angelus de Ioanne et in anno 1505 fuit creatus acatapanus Petruccius de Ioanne et in anno 1505 fuit capitaneus terre Romette Franciscus de Ioanne et in anno 1598 fuit creatus magister vini Vincentius de Ioanne et in anno 1512 fuit creatus magister vini Nicolaus Iacobus de Ioanne et in anno 1514 fuerunt creati magistri vini Petrus de Ioanne et Vincentius de Ioanne et in anno 1519 fuit creatus iuratus Iacobus de Ioanne et in anno 1519 fuit creatus acatapanus Nicoletta de Ioanne quondam Nicolai et in anno 1524 fuit creatus acatapanus Nicoletta de Ioanne quondam Nicolai et in anno 1524 fuit creatus acatapanus Ioannes Salvus de Ioanne et in anno 1528 fuit creatus iuratus Franciscus de Ioanne et in anno 1528 fuit creatus iuratus Angelus de Ioanne quondam Ioannis Pauli et in anno 1529 fuit creatus iuratus Angelus de Ioanne quondam Ioannis Pauli et in anno 1529 fuit creatus iuratus Angelus de Ioanne et in anno 1530 fuerunt creati magisteri vini Ioannelus de Ioanne quondam Angeli et Iacobus de Ioanne et in anno 1534 fuit creatus iuratus Franciscus de Ioanne et in anno 1536 fuit creatus iuratus Angelus de Ioanne et in anno 1537 fuit creatus iuratus Angelus de Ioanne et in anno 1537 fuit creatus acatapanus Ioannelus de Ioanne quondam Angeli et in anno 1540 fuit electus inter alios consulentes ordinarios Franciscus de Ioanne et in anno 1545 fuit creatus iuratus Angelus de Ioanne et in anno 1549 fuit creatus acatapanus Petrus de Ioanne et in anno 1552 fuit creatus iuratus Franciscus de Ioanne et in anno 1563 fuit electus inter alios consulentes ordinarios Franciscus de Ioanne et in anno 1604 fuit creatus iuratus don Franciscus de Ioanne et in anno 1607 fuit consul ordinarius don Franciscus de Ioanne et in anno 1610 fuit consul ordinarius don Franciscus de Ioanne, et in anno 1612 fuit consul ordinarius don Franciscus de Ioanne et in anno 1614 fuit consul ordinarius don Franciscus de Ioanne.

Ex processu nobilitatis et legitimitatis nobilis fratris don Andree Minutolo messanensis, condito in anno millesimo seicentesimo nonagesimo primo,

esistente in archivio magne curie Venerandi Prioratus Sancti Ioannis Baptiste Hierosolimitani nobilis urbis Messane, estratta est presens copia hodie die prima Ianuariis millesimo septingentesimo decimo octavo 1718.

Dominicus Pellegrino magister notarius

15. *Nomina viceregia di don Francesco Di Giovanni come maestro di campo di un «tercio de infantaria italiana» del Regno di Sicilia*

Asp, Cm, *Processi*, fz. 979, fasc. 248, Andrea Fortunato Di Giovanni di Messina (1683), sf (Palermo, 9 ottobre 1682)

Il marques de Villafranca s.a. Por quanto conviene al servicio de S. M. crear otro maestre de campo de tercio de infantaria italiana de mas de los que se compone el exercito de este Reyno y attendiendo a la calidad y particulares prendas que concurren en la de Vos Don Francisco de Juan y a Vuestros servicios continuados de muchos años con el amor y celo de fiel vassallo de S. M., que se ha experimentado y particularmente en los presentes incedentes de Mecina [...] y esperando de Ellas que en lo demas que ocurrirre las manifestareis, hemos resuelto eligiros, nombraros, crearos y deputaros en virtud de la presente en maestre de campo de un tercio de infantaria Italiana con l'autoridad, potestad, honores, gracias, franquezas, preheminiencias, prerrogativas, inmunidades y todo lo demás que os toca y pertenece, han tenido, tienen y gozan los demas maestros de campo de infantaria Italiana que sirven a Su M. en sus exercitos y armadas, y ordenamos y mandamos al maestre de campo general, generales de la cavalleria y artilleria, maestros de campo, thienientes de maestro de campo general, sergentos, mayores, capitanes, ayudantes de infanteria y cavalleria española y italiana y de qualquer otra nación de que se compone este exercito, demás oficiales, soldados del que os tengan y reputen por tal maestre de campo y a los oficiales y soldados de uno tercio que hagan lo mismo, executen y cumplan las ordenes tocante al servicio de S. M. como las nuestras propias sin replica ni contradición alguna, que para exercer este encargo os damos y concedamos l'autoridad y facultad que se requiere y a don Joseph Chacon y Norvaez del Consejo de Guerra en este Reyno vecario general por S. M. de la gente de ella en el y a Don Luis del Hoyo Maeda, cavallero de la Orden de Santiago de los concesos de su Magestad, conservador del Real Patrimonio, que formando raçon de la presente en los libros de sus officios, os assienten en ellos los ciento y diez y seis escudos de sueldo al mes que os toca por el referido puesto, incluyendose las que pertencen a los alabarderos, libren y paguen del dia de la fecha desta en adelante en las forma que es costumbre, en cuya declaracion mandamos despachar la presente firmada de nuestra mano soleda con el sello de nuestras armas y refrendada de don Pedro de Castro del Consejo de S. M. su secretario y nuestro de Estado y Guerra del gobierno d'este Reyno. Datas in Melazo a 6 de Henero 1675 = el marques de Villafranca = don Pedro de Castro.

Concorda con el Registro del officio de conservador del Real Patrimonio d'este Reyno de Sicilia tocante a la gente de Guerra de que certifico yo el infrascritto coadiutor principal por Su Magestad del referido officio y su entretenido en este Reyno. Palermo a 9 de octubre de 1682.

Antonio Maestre

16. *Relazione finale dei commissari, accettazione dei componenti dell'assemblea priorale e lettera di trasmissione del luogotenente fra Andrea Minutolo alla Lingua d'Italia del processo di nobiltà di Andrea Minutolo (suo nipote)*

Asp, Cm, *Processi*, fz. 986, fasc. 295, Andrea Minutolo di Messina (1719), ultimi ff. del fascicolo (8, 15 e 16 maggio 1719)

Noi commendatori fra' don Pietro Gregorii e fra' don Giovanni Stagno, cavalieri di giustizia del Sacro Militare Ordine della Sacra Religione Gerosolimitana della Veneranda Lingua d'Italia, commissarii destinati et ex urna estratti dalla Veneranda Assemblea in vim capituli, in virtù di lettere commissionali spedite per l'atti della Gran Corte del Venerando Priorato di San Giovanni Battista Gerosolimitano di questa città di Messina sotto li 2 del presente mese, da noi presentate ed essequite detto di per fare le prove di nobiltà e legittimità del nobile don Andrea Minutolo e Li Calzi di questa medesima città, ricevuto per paggio dell'Eminentissimo et Reverendissimo nostro Gran Maestro, in virtù di gratia spedita in Malta sotto li cinque Gennaro 1715, pretendente l'abito di fra' cavaliere di giustizia di detto Sacro Militare Ordine della sudetta Veneranda Lingua, in esecuzione dunque di quanto ne viene per dette lettere imposto, diciamo d'haver in questa medesima città esaminato setti testimoni delli nobili antichi, ricchi e di buona coscienza, prendendo da loro il giuramento sopra del nostro abito, oltre altri tanti testimonii ricevuti seorsim et secreto di bona et esemplare vita, come per dette lettere e statuti ni viene ordinato, con haver comprovate e collazionate le fede del battesimo di detto pretendente con tutte le scritture e transeunti estratti dai notarii esistenti in processo con le loro [sic] originali, avendo lasciato di comprovare quelle scritture estratte dall'archivio di questo medesimo Gran Priorato per essere state quelle altre volte comprobate. Atteso dunque a sudette scritture esistenti nel presente processo consistente in carte scritte numero centonovantatré ed esame dei testimonii, accettiamo, plaudiamo et approviamo sudette prove dandole per buone e valide per essere secondo la disposizione e forma delli nostri statuti, ordinazioni capitulari, decreti e laudabili usi di nostra Sacra Religione, dichiarando per la presente di non haver vuolsuto il solito minuscolo disposto dal decreto emanato da sua Eminenza et Venerando Consiglio nell'anno 1663, toccante a noi per haver compilato dette prove in questa città di nostra propria residenza ed in fede habbiamo firmato la presente di nostre proprie

mani sigillando il presente processo al di dentro e fuori colli nostri propri suggelli, in Messina otto maggio 1719.

commendatore fra' Pietro Gregorii commissario, l'acchetto
fra' Giovanni Stagno commissario, l'acchetto
fra' don Andrea Minutolo luogotenente, l'acchetto
commendatore fra' Andrea Di Giovanni, l'acchetto
commendatore fra' Nicolò Calvario, l'acchetto
fra' Agostino Perni, l'acchetto

Adi quindici maggio 1719

Nella Veneranda Assemblea detenta questo sudetto di in vim capituli nella sala del palazzo priorale di questa sudetta città, furono per me infra-scritto d'ordine di detta Veneranda Assemblea lette le sudette prove del nobile don Andrea Minutolo e Li Calzi ed in essa si concluse come dalle precedenti sottoscrizioni ed in fede

Domenico Pellegrino mastro notaro del Venerando Priorato Gerosolimitano e Secretario della Veneranda Assemblea e Capitolo Provinciale del medesimo Priorato.

Noi fra' don Andrea Minutolo, cavaliere professo del Sacro Militar Ordine della Sacra Religione Gerosolimitana della Veneranda Lingua d'Italia, ricevitore per la medesima in questa città, luogotenente e vicario generale in spiritualibus e temporalibus del Gran Priorato di questa istessa città per l'illustrissimo e reverendissimo fra' Ottavio Tancredi, Gran Priore, facciamo parte e fede all'illustrissimi Signori Ammiraglio, commendatori e cavalieri di sudetta Veneranda Lingua, qualmente sotto li 15 del presente mese di Maggio, essendosi di nostro ordine detenta la Veneranda Assemblea in vim Capituli, in essa fu presentato un processo clauso e sigillato continente le prove di nobiltà e legittimità del nobile don Andrea Minutolo e Li Calzi di questa medesima città pretendente l'abito di fra' cavaliere di giustizia d'essa Veneranda Lingua per esser stato ricevuto paggio dell'Eminentissimo e Reverendissimo Signor Gran Maestro, quale processo fu di nostro ordine aperto da Domenico Pellegrino secretario di detta Veneranda Assemblea, fatto detto processo dall'illustrissimi signori commissarii fra' Pietro di Gregorio e fra' Giovanni Stagno, commissarii deputati e dal bussolo estratti more solito, dalla medesima Assemblea in vim Capituli provincialis et la prova fatta da detti signori commissarii in questa città sotto li 2, 3, 4, 5 e 6 di questo mese e concluso sotto li 8 del medesimo mese. Quale processo cossi compilato e letto consiste in carte scritte e non scritte n. 193 si con che in essa Veneranda Assemblea del modo e forma in esso si vede, et per ciò delle cose sudette se ne fa parte e fede alli Vostri Signori Illustrissimi per farne quello stimeranno di giustizia, avendo fatto fare la presenti al sudetto di Pellegrino secreta-

rio e mastro notario come sopra sottoscritte di nostre proprie mani e sigillate col nostro solito sigillo.

In Messina, li 16 Maggio 1719

fra' don Andrea Minutolo luogotenente

Domenico Pellegrino mastro notario e secretario come sopra

17. *Istruzione per le prove di nobiltà di candidati "stranieri" all'abito degli Ordini militari castigliani (Alcántara, Calatrava e Santiago)*

Ahn, Om, *Santiago*, exp.te 7891, Federico Spadafora di Messina (1628), sf. (a stampa)

Instruccion que se ha de poner siempre en los despachos que se embiaren fuera destos Reynos, donde se hazen informaciones por cavalleros o religiosos, que no tienen tanta noticia de la forma, modo y requisitos con que se deve hazer y se acostumbra en España.

Primeramente el cavallero que recibiere los despachos se ha de juntar con el cavallero o religioso que le tocara por compañero, porque uno solo no puede, ni deve hazer nada, y juntos veran y leeran a la letra la comission que se les dà, y interrogatorio y genealogia del pretendiente, y esta instruccion, para enterarse de todo. Y visto, adviertan bien lo que deven hazer para que la informacion que recibieren no venga defectuosa, por el daño que esto causaria a la parte.

Y aviendo visto los despachos, antes de començar la informacion, se han de tomar juramento en forma el uno al otro, y el otro al otro, de que bien y fielmente haran la dicha informacion, y que no son parientes, ni sus mujeres, del pretendiente, ni de la suya, si la tuviere, y de que guardaran secreto, como todo se les manda por la comission, y este juramento le han de escribir en las espaldas de la comission, de letra y mano de uno de ellos, y le firmaran entrambos de sus nombres.

Yran precisamente a la ciudad, villa o lugar donde tuviere su naturaleza el pretendiente de habito y sus padres, y abuelos paternos y maternos, y en cada uno de los lugares de donde fueren naturales, qualquiera de los dichos, examinaran de doze a veynte testigos, sino es que les parezca examinar mas, conforme el caso lo requiere, los que les pareciere convenir, con que no sean menos que doze, procurando sean hombres de edad y de verdad, y buenas conciencias y no sospechosos de amistad, enemistad o obligaciones con el pretendiente.

A cada testigo de por si se le ha de tomar juramento por Dios y sobre la Cruz, que dirà verdad de lo que supiere; y hecho, se les leeran las preguntas del interrogatorio, cada una de por si, y ha de responder el testigo a lo que cada una contiene, dandole a entender lo que se le pregunta, en la lengua que el dicho testigo mejor entendiere, de suerte que le satisfagan que lo ha entendido, y el dè suficiente razon de su dicho.

Lo que cada testigo se le preguntare, y el respondiере, se ha de escribir a la letra, de la mano propia de uno de los comissarios, sin que otra persona ninguna lo vea, ni entienda; y si no supiere bien escribir en Español, lo escriba en Latin o Italiano, o en la lengua vulgar que mejor supieren, sin lo traduzir, ni poner otra persona mano en ello, sino que originalmente venga al Consejo como se escriviere.


Aviendo escrito todas las preguntas, que conforme al interrogatorio se hizieren a cada testigo, y lo que huvieren respondido a ellas, se le han de bolver a leer al dicho testigo, y darselo a entender, para que se satisfaga de lo que ha dicho, y se ha de ratificar en lo que ha dicho, y luego lo han de firmar de sus nombres entrambos comissarios, y el mismo testigo sabiendo firmar; y no sabiendo, se diga al fin del dicho que no supo firmar, y esto se ha de hazer al fin de cada deposicion de los testigos.

Despues de aver ydo, como queda dicho, a todas las naturalezas de los pretendientes, y sus padres y abuelos, y tomado los dichos de los testigos referidos, y firmadolo, assi el testigo como los comissarios, pondran un auto de letra de uno de ellos, refiriendo el numero de testigos que huvieren tomado, y el dia y lugar en que acaban la informacion, y los dias que se huvieren ocupado. Y si alguna cosa les ocurriere (para mas buena inteligencia de la informacion) de que dar cuenta al Consejo, lo advertiran y lo firmaran de sus nombres.

Aviendolo acabado, coseran la comission, interrogatorio y genealogia, y esta istrucion, con las declaraciones de los testigos, haziendo de todo un processo, y cerrado y sellado, y sobreescrito le embiaran al Consejo en manos del escrivano de Camara, que refrendare los despachos.

APPENDICE II Tavole genealogiche


TAV. 1 - Di Giovanni, Minutolo, Moncada



p.pe = principe di
m.se = marchese di
b.ne = barone di
\$ = matrimoni
a), b), c) = fratelli

cavalieri di Malta e anno di ammissione
LT = luogotenenti del priorato di Messina
GP = gran priore di Messina
LT Malta = luogotenenti dell'Ordine

TAV. 3 - Di Giovanni, La Rocca, Ardoino, Ruffo, Moncada, Natoli



INDICI

INDICE DELLE TABELLE

Tab. 1		
<i>Organigramma istituzionale dell'Ordine di Malta</i>		26
Tab. 2		
<i>Lingue, priorati e numero delle commende e dei baliaggi dell'Ordine di Malta (metà '500-metà '700)</i>		29
Tab. 3		
<i>Dispense concesse tra il 1543 e il 1752</i>		58
Tab. 4		
<i>Luogotenenti e cavalieri del priorato di Messina appartenenti alla lobby gerosolimitana</i>		102
Tab. 5		
<i>Commissari per numero di deputazioni (più di 4) per prove di nobiltà</i>		111
Tab. 6		
<i>Membri delle assemblee priorali dal 1622 al 1636 con più di 9 presenze</i>		113
Tab. 7		
<i>Testi esaminati a Messina (1611-1673) con più di 4 deposizioni</i>		116
Tab. 8		
<i>Testi dei processi di nobiltà dei Di Giovanni e dei Ruffo (1645-1660)</i>		118
Tab. 9		
<i>Dispense concesse a cappellani conventuali e serventi d'arme siciliani (XVII sec.)</i>		125
Tab. 10		
<i>Cappellani conventuali e serventi d'arme siciliani per città di origine (XVII sec.)</i>		126
Tab. 11		
<i>Importi dei passaggi fissati dai Capitoli generali (ricalcolati in onze)</i>		156
Tab. 12		
<i>Famiglie e cavalieri gerosolimitani siciliani nel '700</i>		299

INDICE DEI NOMI

- Abbate, famiglia, 271n.
Abbate, Tindaro, 116.
Abela, fra Francesco, 346.
Abenavoli, fra Francesco, 43n, 115n.
Acton, Harold, 286n.
Adonnino, famiglia, 295.
Adonnino, Andrea, 295.
Adonnino, Tommaso, 295.
Adorno, Antonino, servente d'arme, 113.
Aglietti, Marcella, 17n, 44n, 173n.
Ago, Renata, 269n.
Ajosa, Luigi, 143n, 329n, 330n.
Ala, fra Giuseppe, 363.
Alagna, famiglia, 89.
Alagna, Antonino, 89.
Alagna (o Alagona), Cesare, 130n.
Alagna, Giovanni, 88n.
Alba, duca di, presidente del Consiglio d'Italia, 263, 264n.
Alberti, famiglia, 290.
Albigiano, fra Antonio, fondatore della commenda S. Antonio (o Albigiana), 151n, 152n.
Alcalà, Fernando Afán de Ribera, dei duchi di, 273n.
Alcalà, Fernando Enriquez de Ribera, duca di, viceré di Sicilia, 273n.
Alessandro I, zar di Russia, 328n.
Alfonso d'Aragona, re di Napoli e di Sicilia, 41, 213, 222n, 223n, 231.
Alifia, famiglia, 271n.
Alliata, famiglia, 153, 285 e n.
Alliata, Andreotta, barone di Villafranca e Roccella, 51.
Alliata, Domenico, principe di Villafranca, 285 e n.
Alliata, Fabrizio, principe di Villafranca, Buccheri, Castrorao, Trecastagni, duca di Saponara, 285n.
Alliata, fra Giambattista, 51n.
Alliata, Giuseppe, principe di Villafranca, grande di Spagna, 283, 285 e n.
Alliata, Giuseppe (di Giuseppe), 153, 154 e n.
Alliata, Giuseppe Letterio, principe di Buccheri, 285n.
Alliata (in Di Giovanni), Rosalia, 285n.
Alloqui, famiglia, 184.
Altamira (de), Francisco, 239, 241.
Alvar Ezquerro, Alfredo, 7n, 9n, 48n.
Álvarez, Francisco, arcivescovo di Messina, 268n.
Álvarez-Coca González, María Jesús, 45n.
Angelica, famiglia, 192, 193 e n, 195 e n, 199.
Angelica, Blasi, 196.
Angelica, Francesco, 243n.
Angelica, Vincenzo, 196.
Angiolini, Franco, 12 e n, 14 e n, 15n, 17n, 91, 92n, 173n.
Ansalone, famiglia, 271n, 281.
Ansalone, Antonio, 48.
Ansalone, Ascanio, duca delle Montagna, reggente del Consiglio d'Italia, 48.
Ansalone, Bonfiglio, 357.
Ansalone, fra Carlo, 169n.
Ansalone, fra Corrado, 52n, 233n.
Ansalone, Ottavio, 116, 117.
Ansalone, fra Pietro, 43n, 111.
Ansalone, Pietro, 48.
Ansalone e Orioles, Placido, principe di Raccapalumba, 63n.
Anselmi, fra Pietro, luogotenente del priorato di Messina, 171, 172.
Aprile, famiglia, 292.
Aprile, Antonio, 292.
Aprile, Carlo, 292.
Aprile, fra Giacomo, 292, 296.

- Aprile, Giovanni Benedetto, 292.
 Aquilone, Anton Cesare, 116.
 Aragona Tagliavia, famiglia, 85, 87 e n, 271n.
 Aragona Tagliavia, Carlo, principe di Castelvetro e duca di Terranova, presidente del Regno di Sicilia, 64 e n, 191n.
 Aragona Tagliavia, Cesare, cavaliere di Santiago, 64 e n.
 Aragona Tagliavia, Emilia, 64n.
 Aragona Tagliavia, Fernando, cavaliere di Santiago, 64n.
 Aragona Tagliavia, Giovanni, marchese di Avola, 64n.
 Aragona Tagliavia, Giovanni, principe di Castelvetro, duca di Terranova, 86.
 Aragona Tagliavia, Giovanni, principe di Castelvetro, duca di Terranova, altro, 86.
 Aragona Tagliavia, Ottavio, cavaliere d'Alcántara, 64n, 86.
 Aragona Tagliavia, Pietro, cavaliere di Santiago, 64n.
Araldi, Ludovico, 38n.
Arandá Pérez, Francisco José, 44n, 92n, 116n.
 Ardoino, famiglia, 269 e n, 271n, 281, 282, 374.
 Ardoino, Andrea, marchese di Sorito, principe di Palizzi, 116, 118.
 Ardoino (in Moncada), Flavia, principessa d'Alcontres, 374.
 Ardoino, fra Giovanni, 374.
 Ardoino, Giuseppe, 275.
 Ardoino, Michele, principe di Palizzi e d'Alcontres, 269n, 374.
 Ardoino, Paolo, marchese della Floresta, principe di Palizzi, grande di Spagna, 238, 275, 282.
 Ardoino, Pietro, principe d'Alcontres, 374.
 Arena, Domenico, 128 e n.
 Arena, Giovanni, cappellano conventuale, 128 e n.
 Arena, Placido, 128 e n.
Arenaprimo, Giuseppe, 236n.
 Arezzo, famiglia, 135, 201, 202.
 Arezzo, fra Blandano, fondatore della commenda di Ragusa, 151n.
 Arezzo, fra Francesco, 85n.
 Arezzo (in Palermo), Gerolama, 201
 Arezzo, Gerolamo, 136n.
 Arezzo, Giuseppe, 136n, 202.
 Arias, fra Manuel, vicecancelliere dell'Ordine di Malta, 252 e n.
 Ascenzo, famiglia, 134, 135.
 Ascenzo, Francesco, 134.
 Ascenzo, Giuseppe, 203.
 Ascenzo, Giuseppe, cappellano conventuale, 134.
 Ascenzo, Pietro, cappellano conventuale, 134.
 Ascenzo, Piruccio, 134.
 Ascenzo, Stefano, 134, 135.
 Astorga, Antonio Pedro Álvarez y Ossorio, marchese di, viceré di Napoli, 242n.
 Astuto, famiglia, 137n.
 Astuto, Elia, cappellano conventuale, 137n.
 Astuto, Nicolò, 137n.
 Aubusson (d'), Pierre, gran maestro, 37.
 Audè d'Atta, Giuseppe, donato, 144n.
 Augusto III Wettin, re di Polonia, 286 e n.
Auria, Vincenzo, 258n.
 Averna, famiglia, 271n.
 Averna, Francesco, 263n.
 Averna, Giacomo, 263n.
 Avolio, Francesco, 207n.
 Ayala, Fernando d' Ayala Fonseca y Toledo, conte di, viceré di Sicilia, 274.
Aymard, Maurice, 9n, 39n, 87n, 189n, 190 e n, 198 e n, 199n, 323.
 Azzarello, Giuseppe, 360.
 Balbiano, fra Flaminio, priore di Messina, 243n.
 Balsamo, famiglia, 167n, 271n.
 Balsamo (in Ruffo), Agata, 102n.
 Balsamo, fra Giacomo, luogotenente del priorato di Messina, 74, 229n.
 Balsamo, Giovan Domenico, 118.
 Balsamo, Giovanni, 118.
 Balsamo, fra Giovan Salvo, luogotenente del priorato di Messina, 171, 176, 200, 229n, 272n.
 Balsamo, Giuseppe, barone di Cattafi, 252n.
 Balsamo, Giuseppe, 360.
 Balsamo, Ottavio, 118.
 Barba, fra Bernardino, priore di Messina, 272n.
 Barbara, famiglia, 88.
 Bardi Mastrantonio, famiglia, 150n.
 Barlotta, famiglia, 171n, 172n.
 Barlotta, Bernardo, signore di Xhaggera (o Formosa), 171n.
 Barlotta, fra Carlo, 171, 172 e n, 180n, 287n.
 Barlotta, fra Giacomo, 171, 172 e n, 180n, 287n.
 Barlotta, Giovan Francesco, principe di S. Giuseppe (de Formosa), 171n.

- Barlotta, Giuseppe, 173n.
 Barlotta, Pietro, cavaliere di S. Stefano, 172 e n, 173n.
 Barlotta, fra Vito, 171, 172 e n, 173n, 180n, 287n.
 Barlotta Morano, Giacomo, 171n.
 Barlotta Morano, Vito, 171n, 172n.
 Barone, fra Diego, 221n.
Barone, Giuseppe, 133n, 135n, 189n, 201n, 202n, 203n, 204n.
Barrio Gozalo, Maximiliano, 333n.
 Basilicò, fra Basilio, 111, 165n.
 Bayona, Francisco Diego Bazán y Benavides, marchese di, viceré interino di Sicilia, 241, 244n, 246-249n, 251 e n, 252 e n, 254 e n, 259.
 Belguardo, Gerlando, 217n.
 Bellassai, Placido, 106n, 279n.
 Beneventano, famiglia, 298.
 Beneventano e Bonfiglio, Vincenzo, barone Nemoris, 136 e n.
Benigno, Francesco, 12n, 38n, 41n, 236n, 237n, 238n, 271n, 272n, 280n.
 Benigno, fra Julliano, 36n.
 Beningucci, fra Marcello, ricevitore di Augusta, 204n.
 Bentinck, lord William, 329 e n.
Benzoni, Gino, 79n, 80n.
 Bernoy Villanova (de), fra Giovanni, *generale delle galere di Malta*, 73.
 Bettino, regio sindacatore, 179 e n.
 Bigevi, Domenico, 263n.
 Bigevi, Giovanni Carlo, 263n.
 Biondo, Filippo, 196.
 Bisagno, fra Desiderio, 291.
 Bisagno, fra Francesco, luogotenente del priorato di Messina, 113, 215, 229n.
Blondy, Alain, 14, 15n, 26n, 27n, 28n, 31n, 326n, 328n.
 Bocca, fra Cosimo, 169n.
 Boccadifoco, famiglia, 173, 174 e n, 176 e n, 177.
 Boccadifoco, Ercole, 174n.
 Boccadifoco, Ercole, altro, 173, 174n, 177n.
 Boccadifoco, Giovanni, 174n, 176.
 Boccadifoco, Giovanni, altro, 174n, 176.
 Boccadifoco, fra Giuseppe, 173, 174n, 175, 176 e n, 177.
 Boccadifoco (in Petroso), Maristella, 173.
 Boccadifoco (in Petroso), Olimpia, 173 e n, 177n.
 Boccadifoco, Perillo (di Ercole), 174n.
 Boccadifoco, Perillo (di Giovanni), 174n.
 Boccadifoco, fra Perillo, 173, 174, 175 e n, 176 e n, 177 e n.
 Boccadifoco e Arezzo, Francesco, 317.
 Bologna, famiglia, 16, 150n, 271n.
 Bologna, Vincenzo, marchese di Marineo, strategoto di Messina, 271.
 Bona (de), Salvo, 218n.
 Bonafede, Giovan Michele, 66.
 Bonaiuto, famiglia, 208n.
 Bonaiuto, fra Francesco, 165.
 Bonanno, famiglia, 182, 183n, 283.
 Bonanno (in Paternò), Anna, 182.
 Bonanno, Filippo, 183n.
 Bonanno, Francesco, 183n.
 Bonanno, Francesco, principe di Cattolica e Roccafiiorita, 283 e n.
 Bonanno, Gerolamo, barone di Gigliotto, 182n.
 Bonanno, Giacomo, principe di Roccafiiorita, 258, 283n.
 Bonanno, fra Giacomo, fondatore della commenda S. Gerolamo (o Bonanna), 182 e n, 183 e n.
 Bonanno, fra Giambattista, fondatore della commenda S. Gerolamo (o Bonanna), 182 e n, 183 e n.
 Bonanno (in Alliata), Giovanna, 283 e n, 285n.
 Bonanno, fra Giuseppe, fondatore della commenda S. Gerolamo (o Bonanna), 182 e n, 183 e n.
 Bonanno, Silvio, barone di Bugidiano e Gigliotto, 182.
 Bonditto, Blasi, servente d'arme, 128 e n.
 Bonditto, Francesco, 128n.
 Bonfante, famiglia, 229, 230.
 Bonfante, Gerolamo, 230.
 Bonfante, Nicolò, 230.
 Bonfante, Nicolò (di Nicolò), 230.
 Bonfante, Onofrio, 230.
 Bonfiglio, famiglia, 177n, 229, 230n, 271n.
 Bonfiglio, Ludovico, 230n.
 Bono, Francesco, 183n.
 Borelli, Giovanni Alfonso, 239n.
Borg, Vincent, 28n.
 Borzone, Paolo Gerolamo, 212n.
Bottari, Salvatore, 281n.
 Bracamonte, Diego, 258, 259.
Brancato, Francesco, 325n.
 Branciforte, Giuseppe, principe di Petra-perzia, 221.
Braudel, Fernand, 80n.
Bresc, Henri, 41n, 142n.
 Brigandi, famiglia, 271n.

- Brigandi, fra Francesco, 115n, 169 e n, 177n, 230n.
Brogini, Anne, 33n.
 Bru (di), giudice della Regia Monarchia, 319n.
 Bruno, Salvatore, 210n.
 Buglio, Bartolomeo, 96n, 132n, 176n.
 Buglio, Bartolomeo, altro, 317n, 320n, 346, 347, 355.
 Buglio, Francesco, 106n, 267n, 317n.
Buonarroti, Antonio Maria, 79n.
 Buon Del Monte, fra Ottavio, 205n.
Buono, Luciano, 13n, 15n, 30n, 33n, 39n, 102n, 104n, 105n, 109n, 132n, 133n, 137n, 151n, 152n, 183n, 201n, 204n, 210n, 289n, 299n, 330n.
 Burgio, Antonio, 226n.
 Buscemi (in Monastra), Maruzza, 218, 219.
 Bustamante (de), Garcia, segretario del Consiglio d'Italia, 262, 263n, 270n, 275n.
Butler, Lionel, 31n.
 Caetani, Luigi, arcivescovo di Capua, 64 e n.
 Caglianes, Baldassar, vescovo di Siracusa, 129 e n.
 Cagnolo, fra Centorio, priore di S. Eufemia, 122.
Calabrese, Maria Concetta, 102n, 182n, 237n.
 Calabrò, Giuseppe, 359, 360.
 Calamarà, famiglia, 94 e n, 95, 96 e n, 97 e n, 354-355, 357-359.
 Calamarà (in Di Gregorio), Chiara, 355, 373.
 Calamarà, Francesco, 96 e n, 357-360.
 Calamarà, Giovanni (di Francesco), 95 e n, 357-360.
 Calamarà, Giovanni (di Giovanni), 358.
 Calamarà, Giovanni (di Nicola), 358.
 Calamarà, Giovanni (di Nicolò), 358.
 Calamarà, Giovanni Gregorio (Agostino), 95 e n, 103n, 357-360, 373.
 Calamarà, Nicola, 358.
 Calamarà, Nicolò, 96, 357-358.
 Camarda, Leonardo, 149n.
 Cammerata, famiglia, 212, 213 e n, 214, 217n, 221.
 Cammerata, Andreotta, 213 e n.
 Cammerata, Filippo, 212, 213, 217.
 Cammerata, Giacomo, 213 e n.
 Cammerata, Giovanni Francesco, 213e n.
 Cammerata, Giovanni Pietro, 213.
 Cammerata, Marino (o Mariano), 213 e n.
 Cammerata, Mario, 213.
 Cammerata, fra Vitale, 84n, 199, 212 e n, 214, 215, 217, 219 e n, 221 e n.
 Campanella, Tommaso, 80n.
 Campochiaro, Angelo, 131n.
 Campolo, famiglia, 271n.
 Campolo, Carlo, marchese di S. Todaro, 354.
 Campolo, Francesco, 354.
 Campolo, fra Pietro, 113, 176n.
 Campolo, Placido, cappellano conventuale, 113.
Cancila, Orazio, 38 e n, 39n, 136n, 143n, 168n, 191n, 211n, 284n.
Cancila, Rossella, 64n, 78n, 79n, 86n, 87n, 166n, 294n, 295n, 306n, 315n.
 Cancilleri, Diego, 143n.
Candura, Giuseppe, 174n.
 Cangialosi, Giovan Giacomo, cavaliere di S. Stefano, 172n, 173n.
Canfora, Luciano, 10n.
 Capece, fra Bernardo, ricevitore e luogotenente del priorato di Messina, 115n.
Capograssi, Antonio, 329n.
Cappelletti, Licurgo, 17n.
 Cappelletti, famiglia, 167n.
 Cappelletti, Antonio, 168n.
 Cappelletti, Lattanzio, 168n.
 Cappelletti, Priamo, 168 e n.
 Cappelletti, Teseo, 167, 168 e n.
 Caracciolo, fra Giambattista, priore di Messina, 243n, 267n, 363.
 Carafa, famiglia, 29, 246n.
 Carafa, Francesco, priore, 246, 254n.
 Carafa, Gregorio, priore di Roccella, gran maestro, 246, 254n.
Cardini, Franco, 10n, 17n, 262n.
 Cardona (de), Enrico, arcivescovo di Monreale, viceré di Sicilia, 201n.
 Cariddi, famiglia, 271n.
Caridi, Giuseppe, 103n.
 Carissimo (in Rizzo), Benedetta, baronessa di Favignana e Marettimo.
 Carlo II d'Asburgo, re di Spagna, 174n, 204, 248n, 254n, 256n, 257n, 260n, 264 e n, 265n, 270 e n, 276n, 280, 316.
 Carlo V d'Asburgo, imperatore, 10n, 33n, 39, 45n, 78, 93n, 201n, 222n, 227n, 231, 292 e n, 356.
 Carlo VI d'Asburgo, imperatore, 281, 283, 316, 319.

- Carlo di Borbone, re di Napoli e di Sicilia, 286 e n, 295, 306n, 315n, 319 e n, 323, 325, 326n, 331.
- Carlo IV di Lussemburgo, imperatore, 188n.
- Carpinteri Salonia, Ignazio, 298n.
- Carrara, Giuseppe, 180n.
- Carrera, Francesco, 134.
- Carrera, Francesco (di Giacomo), cappellano conventuale, 134 e n.
- Carrera, Giacomo, 134.
- Carrera, Tommaso, 134.
- Cartia, Pietro, barone di Sparaciti, 136 e n.
- Caruso, Giovan Battista, 249n.
- Carzino, Ioannes, 359.
- Castellet, famiglia, 135.
- Castelli, famiglia, 185 e n, 188, 190, 198.
- Castelli, Carlo, marchese della Motta, 185, 186.
- Castelli, Giovanni Domenico, 179.
- Castelli, Gregorio, barone delle Grottaglie e di Capizzi, conte di Gagliano e marchese della Motta, 184 e n, 185n, 189 e n.
- Castelli, fra Ignazio Traiano, ricevitore, 320, 321.
- Castelli, Lancillotto, conte di Gagliano e di S. Carlo, barone di Capizzi, cavaliere di Santiago, 184n, 185n, 188.
- Castelli, fra Ottavio, 184 e n, 185 e n, 186, 187 e n, 188, 190.
- Castelli, Francesco, 284n.
- Castello, famiglia, 291n
- Castel Rodrigo, Anielo Guzmán, marchese di, viceré di Sicilia, 256n, 257n, 259, 265n.
- Castro, Francisco Lemos, conte di, viceré di Sicilia, 356.
- Castro (de), Pedro, 367.
- Catalano, Gaetano, 317n, 318n, 319n, 325n.
- Cattara, Giuseppe, 222n.
- Cauci von Saucken, Paolo, 328n.
- Cavarretta, famiglia, 74n.
- Cavarretta, Filippo, 74n.
- Cavarretta, Francesco, 74n.
- Cavarretta, fra Francesco, 74n.
- Cavarretta, fra Giacomo, bali di S. Stefano, 73 e n, 74n, 174, 175, 224n, 289.
- Cavarretta, Nicolò, barone di Granatello, 74n.
- Cavarretta, fra Nicolò, priore di Venezia e di Capua, ammiraglio, 73, 74n.
- Celestre, famiglia, 202n.
- Cerbellón, Carlos Francisco, strategoto di Messina, 178.
- Cesarò (de), Placido, 360.
- Ceschi a Santa Croce, Johann Baptist, gran maestro, 328n.
- Chacón, José, 367.
- Chiaramonte, Socrate, 236n.
- Chiarenza, Domenico, 317.
- Chiaromonte, famiglia, 233n.
- Chirico, famiglia, 128n.
- Chirico, Giacomo, 128.
- Cianciolo, Alessandro, 196.
- Ciappara, Frans, 15n, 326n, 327n.
- Cicala, famiglia, 78, 79n, 80, 243, 244n, 250n, 271n.
- Cicala, fra Andrea, 80, 81 e n, 117, 244n.
- Cicala, Carlo, 80.
- Cicala, Carlo (di Visconte), conte palatino, principe di Tirolo, cavaliere di Santiago, 79n, 80, 81 e n.
- Cicala, Carlo, vescovo, 79n.
- Cicala, Carlo (di Filippo), cavaliere di Santiago, 80, 81.
- Cicala, Cesare, conte palatino, 80.
- Cicala, Filippo (di Visconte), 79n, 80.
- Cicala, Filippo, 252n.
- Cicala, Francesco, 80.
- Cicala, Giambattista, cardinale, 79 e n, 80.
- Cicala, Giambattista, conte palatino, principe di Tirolo, 80, 81n.
- Cicala, Lucrezia, 79 e n, 80 e n, 81.
- Cicala, Nicolò, vescovo, 79n.
- Cicala, Scipione (Sinan Pasha), 79, 80 e n, 81.
- Cicala, fra Scipione (di Giambattista), 80, 81 e n, 244n.
- Cicala, fra Scipione (di Cesare), 80, 81 e n, 243 e n, 244n.
- Cicala, fra Scipione Clemente, 251n.
- Cicala, Visconte, 78, 79 e n, 80, 81.
- Cicala, fra Visconte, 78, 79, 80, 81, 117, 244n.
- Cirasella, famiglia, 128n.
- Cirasella, Antonio (o Nicola Antonio, o Antonino), cappellano conventuale, 113, 127 e n, 128n.
- Cirasella, Giandomenico, 128n.
- Cirasella, Giuseppe, 127.
- Cirillo, Leonardo, 143n.
- Cirino, famiglia, 237, 271n.
- Cirino, Decio, 262n.
- Cirino (in Moncada), Eleonora, 343.
- Cirino, Giuseppe, 116, 118.
- Cirino, Marcello, barone di S. Basili, cavaliere di Santiago, 116-118.

- Cirino, Mario, barone di S. Basili, 117, 118.
- Cittadini, famiglia, 76n.
- Clavica, famiglia, 87, 89, 90n.
- Clemente VIII, papa, 79n, 80n.
- Clemente XI, papa, 316, 319.
- Clerici, famiglia, 185, 188n.
- Cocchiglia, famiglia, 229.
- Cocchiglia, fra Giacomo, 208n, 230n, 347.
- Cocchiglia, Piero (o Pino), 230n.
- Coco, Antonio, 133n, 204n.
- Coglitore, Giuseppe, cappellano conventuale, 126 e n.
- Colomba, famiglia, 175n.
- Colomba, Blasco, barone di Polino (o Santa Barbara), 175.
- Colomba, Giovanni, barone di Polino (o Santa Barbara), 175n.
- Colomba (in Boccadifoco), Laura, 175.
- Colonna, Marcantonio, viceré di Sicilia, 89n.
- Comito, fra Basilio, 78n, 111, 363.
- Compagna, fra Francesco, 99n, 111, 113, 170n, 172n, 177.
- Conforto, Francesco, 104n.
- Conmblet, Andres, marchese di Arena, 242n.
- Consolino, Antonino, donato, 144n, 146.
- Consolo, Filadelfo, 320n.
- Conti, Pietro, 280n.
- Conversano, Carlo, 207.
- Conversano, Francesco, 207.
- Conversano, Giuseppe, 207.
- Corrao, Pietro, 41n.
- Corsaro, Paolo, 154n.
- Corseri, Placido, cappellano conventuale, 129.
- Corsetto, fra Carlo, 188.
- Corsetto, Giacomo, 63n.
- Corsetto, Pietro, reggente del Consiglio d'Italia, vescovo di Cefalù, 62, 63, 188 e n, 198.
- Corsetto, Ottavio, conte di Villalta, cavaliere di Santiago, 188 e n, 198.
- Corsetto, Ottavio, 188n.
- Corsini, Bartolomeo, viceré di Sicilia, 319n, 320-321, 322 e n.
- Corti, Laura, 17n.
- Corvaja, Mario, 360.
- Cosimo de' Medici, granduca di Toscana, 14.
- Cottone, famiglia, 281.
- Cottoner, Nicolás, gran maestro, 245, 247, 249, 250, 251n, 253, 254.
- Crapanzano, Giacomo Antonio, notaio, 184n.
- Crescimanno, famiglia, 173, 174n, 200n.
- Crescimanno, Alfonso, 174n.
- Crescimanno (in Palermo), Beatrice, 201.
- Crescimanno, fra Diego, 173, 174n.
- Crescimanno, Giuseppe, barone di Camitrici, 173, 174n.
- Crescimanno, fra Lucio, 173, 174n.
- Crescimanno (in Boccadifoco), Ortega, 173, 174n.
- Crescimanno, fra Vincenzo, ricevitore di Scicli, 111, 112, 133, 136, 173, 174n.
- Crescimanno, Vincenzo, barone di Camitrici, 136.
- Crimi, Francesco, cappellano conventuale, 113.
- Crisafi, famiglia, 243, 250n, 271n,.
- Crisafi, fra Carlo (di Francesco), 244n, 250n.
- Crisafi, fra Carlo (di Matteo), 113n, 208n, 244n, 250n.
- Crisafi, fra Francesco, 111.
- Crisafi, fra Giuseppe, 113n, 290 e n, 347-349.
- Crisafi, fra Tommaso (di Matteo), 244n, 250n.
- Crisafi, fra Tommaso (di Pietro), 113n, 208n, 250n, 251n.
- Crispi, Gaetano, 347.
- Cuffaro, Nicolò, 298.
- Cuneo, Giuseppe, 238 e n, 244n.
- Cutronas, famiglia, 291n.
- Daidone, Onofrio, 220n.
- Dainotto (in Di Gregorio), Topazia, 355.
- D'Alessandro, Vincenzo, 235n.
- D'Ali, Giambattista, 240 e n.
- D'Alongi, Nicolò, 143.
- Dal Pozzo, Bartolomeo, 152n, 245 e n, 247n, 251n, 252n, 253n, 254n, 273n, 288n.
- Damiano, famiglia, 89.
- Damiano, Antonio, 89.
- D'Amico, famiglia, 295.
- D'Amico, Antonio, 295.
- D'Amico, fra Francesco, 363.
- D'Angela, Cosimo, 17n.
- D'Angelo (in Di Gregorio), Felice, 356.
- D'Angelo, Michela, 329n.
- D'Angelo, Michele, cappellano conventuale, ricevitore di Scicli, 128, 129 e n, 133, 134n.
- D'Angelo, Pietro, cappellano conventuale, 250 e n.
- D'Avenia, Fabrizio, 8n, 10n, 13n, 15n,

- 16n, 18n, 28n, 30n, 33n, 38n, 39n, 40n, 41n, 102n, 119n, 143n, 152n, 165n, 178n, 190n, 199n, 207n, 238n, 268n, 279n, 285n, 315n, 319n, 322n, 325n, 326n.
- Del Bosco, Vincenzo, barone di Vicari e Misilmeri, 225n.
- Del Carretto, fra Domenico, priore di Messina, 267n.
- Della Marra, fra Nicolò, priore di Messina, 140, 363.
- Dell'Epifania, Giovanni Paolo*, 203n, 204n.
- Del Pozzo, famiglia, 150, 151n, 271n.
- Del Pozzo, Giovanni, principe del Parco, fondatore della commenda Alcina, cavaliere di devozione, 150, 151n, 272n.
- Del Pozzo, Giovanni (di Pietro), principe del Parco, cavaliere di devozione, 151, 354.
- Del Pozzo, Giuseppe, cavaliere di devozione, 151.
- Del Pozzo, Raimondo (o Giovanni Raimondo), principe del Parco, cavaliere di devozione, 149, 151 e n.
- Del Pozzo, Pietro, 354.
- De Luca, Giambattista, cardinale*, 294 e n.
- De Marco, fra Diego, 99n, 113, 170n, 172n.
- De Mari, Antonio, 103n.
- Demurger, Alain*, 18n, 27n, 33n, 34n, 35n.
- Denti, famiglia, 281.
- De Spucches, fra Antonio, bali, priore di Lombardia, ammiraglio, 292n.
- De Spucches, Francesco Sammartino*, 5n, 63n, 95n, 105n, 117n, 136n, 150n, 151n, 153n, 171n, 174n, 182n, 184n, 189n, 191n, 196n, 197n, 233n, 255n, 267n, 268n, 282n, 283n, 285 e n, 286n, 292n.
- De Stefano, Andrea, 320n.
- De Tassis, famiglia, 282n.
- Dewald, Jonathan*, 8n, 46n.
- Dias, Francesco*, 330n.
- Di Bella, Saverio*, 235n, 236n, 254n.
- Di Blasi, famiglia, 85, 86.
- Di Blasi, Giovanni Evangelista*, 271n.
- Di Francesco, Antonino, cappellano conventuale, 115n.
- Di Giovanni, famiglia, 102, 105n, 108, 109, 118, 153, 154n, 196, 198 e n, 199 e n, 212, 237, 238 e n, 239, 241 e n, 242, 243n, 254-266, 268, 269 e n, 271n, 275n, 276-280 e n, 281, 282 e n, 283, 285 e n, 286 e n, 352-353, 362-367, 372, 374, 377.
- Di Giovanni, fra Aloisio, 169n, 363.
- Di Giovanni, Andrea, 277n, 365.
- Di Giovanni, fra Andrea, ricevitore e luogotenente del priorato di Messina, 105 e n, 106-109 e n, 117, 118, 153, 171, 179, 194 e n, 195n, 196 e n, 197, 208n, 240n, 243n, 255n, 268, 276 e n, 277n, 278, 328n, 352, 361, 363-365, 372.
- Di Giovanni, fra Andrea, luogotenente dell'Ordine di Malta, 328 e n, 329, 372.
- Di Giovanni, fra Andrea Fortunato, 105, 109 e n, 208n, 255n, 267n, 277n, 279, 362-364, 369, 372.
- Di Giovanni, Angela (di Domenico, principe di Trecastagni), 105, 180, 197, 372.
- Di Giovanni (in Filingeri), Angela (di Francesco, marchese di Sollazzo), 286n.
- Di Giovanni, Angelo, 366.
- Di Giovanni, Angelo (di Giovanni Paolo), 366.
- Di Giovanni Antonino, 238n, 244n.
- Di Giovanni, Antonino, altro, 238n.
- Di Giovanni, Antonino, altro, 366.
- Di Giovanni, Antonio, 366.
- Di Giovanni, Antonio, altro, 242n.
- Di Giovanni, fra Antonio Maria (o Antonino), luogotenente del priorato di Messina, 63, 99n, 103, 111, 112, 113, 176, 177, 277n, 363, 365, 372.
- Di Giovanni, Bernardo, 366.
- Di Giovanni, Cesare, 277n, 364.
- Di Giovanni (in Minutolo), Cornelia, 109n, 179, 352, 372.
- Di Giovanni, Domenico, principe di Trecastagni, 118, 192, 197 e n, 198, 242n, 243n, 277n, 278, 361, 365, 372, 374.
- Di Giovanni, Domenico (di Scipione), 278, 283.
- Di Giovanni, Domenico (di Vincenzo, conte palatino), 285n.
- Di Giovanni, fra Domenico (di Francesco, barone di Sollazzo), 363, 372.
- Di Giovanni, Domenico, duca di Saponara, cavaliere di Santiago, 91n, 106n, 107n, 153, 265 e n, 267n, 268n, 269n, 276, 278 e n, 279 e n, 280, 281, 374.

- Di Giovanni (in Ardoino), Elisabetta, 374.
 Di Giovanni, Filippo, 366.
 Di Giovanni (in Filingeri), Francesca, 278, 279n.
 Di Giovanni, Francesco, ecclesiastico, 238n, 244n.
 Di Giovanni, Francesco (di Palmeri, barone), barone di Sollazzo, 105, 109n, 153, 180, 196, 197, 239, 240 e n, 241, 254, 255 e n, 258, 261n, 262, 263, 267n, 268, 270 e n, 276, 277n, 281, 283n, 328n, 365, 367-368, 372.
 Di Giovanni, Francesco, marchese di Sollazzo (di Palmeri, marchese), principe di Precacuore, duca della Pignara (o del Pino), 285, 286 e n, 328n, 372.
 Di Giovanni, Francesco, principe di Precacuore, 285n, 286n.
 Di Giovanni, Francesco, altro, 277n, 364, 366, 372.
 Di Giovanni, Francesco, altro, 366.
 Di Giovanni (in La Rocca), Gerolama (di Domenico, principe), 107n, 153, 269n, 374.
 Di Giovanni (in Moncada), Gerolama (di Vincenzo, duca), 374.
 Di Giovanni, Giacomo, 366.
 Di Giovanni, Giacomo, altro, 366.
 Di Giovanni, Giambattista, 238n, 244n.
 Di Giovanni, Giovannello, 366.
 Di Giovanni, fra Giovanni, priore di Messina, 103n, 105 e n, 106 e n, 107n, 117, 118, 153, 177, 180 e n, 192, 193 e n, 194, 195 e n, 196, 197, 198 e n, 215, 238, 239, 240 e n, 243, 244, 247, 254, 257, 261n, 263, 264 e n, 266, 267 e n, 268 e n, 272n, 276, 277n, 278 e n, 279 e n, 363, 372.
 Di Giovanni, Giovanni, principe di Precacuore, barone di Cicera e Vescara, 285 e n.
 Di Giovanni, Giovanni Paolo, 366.
 Di Giovanni, Giovan Salvo, 366.
 Di Giovanni, Giuseppe, 238n, 244 e n.
 Di Giovanni (in Morra), Isabella, principessa di Castrorao, 242, 243n, 283.
 Di Giovanni (in Inguaggiato), Laura, marchesa di Sollazzo, 285.
 Di Giovanni, Letterio Palmeri, marchese di Sollazzo, principe di Precacuore, 285.
 Di Giovanni, Manello, 277n, 364.
 Di Giovanni (in Alliata), Marianna, dama gran croce di devozione, 153, 154n, 278, 279n, 283, 285 e n.
 Di Giovanni, fra Mario, 115n, 117, 118, 239, 240 e n, 241, 243n, 258n, 278, 283, 363, 372.
 Di Giovanni, Nicola, 366.
 Di Giovanni, Nicoletta, 366.
 Di Giovanni, Palmeri (di Francesco), barone di Sollazzo, 103, 105, 109n, 179, 180, 196n, 268, 276n, 277n, 352, 364, 365, 372.
 Di Giovanni, Palmeri (di Francesco, barone), marchese di Sollazzo, 268, 280, 281, 285, 372.
 Di Giovanni, Petruccio, 366.
 Di Giovanni, Pietro, 366.
 Di Giovanni, Pietro, altro, 366.
 Di Giovanni, Placido, 238n.
 Di Giovanni Placido (di Domenico, principe), cappellano d'onore del re di Spagna, archimandrita di Messina, 117, 238, 240-241n, 264, 265 e n, 268 e n, 269n, 278, 372.
 Di Giovanni, Placido (di Scipione), principe di Castrorao, 242n, 243n.
 Di Giovanni, Scipione, principe di Treca-
 stagni, 105, 153, 192, 197, 238, 239, 240, 241, 242 e n, 243 e n, 254, 255, 256 e n, 257, 258 e n, 259 e n, 260 e n, 261 e n, 263, 264n, 265n, 267n, 268n, 269n, 270n, 277n, 278 e n, 279 e n, 283, 365, 374.
 Di Giovanni, Simone, 238n, 244n.
 Di Giovanni (in Moncada), Teresa, 105n, 261n, 372, 373.
 Di Giovanni, Tuccio, 366.
 Di Giovanni, Vincenzo (di Domenico, principe), duca di Saponara, 107n, 153, 238, 239, 240 e n, 241, 254, 256 e n, 257, 259n, 262, 263, 264n, 265 e n, 266 e n, 267n, 268 e n, 269n, 277n, 278 e n, 281, 365, 374.
 Di Giovanni, Vincenzo (di Domenico, duca), duca di Saponara, conte palatino, principe del Sacro Romano Impero, 278, 279n, 281, 282, 285 e n, 374.
 Di Giovanni, Vincenzo, altro, 366.
 Di Giovanni (in Alliata), Vittoria, 285 e n, 286.
 Di Gregorio, famiglia, 94, 238, 243, 250n, 271n, 281, 354-357.
 Di Gregorio, Carlo, marchese di Poggio-
 gregorio, 355, 356.
 Di Gregorio, fra Carlo, 94 e n, 95 e n, 96 e n, 97n, 251n, 354, 355, 357, 359, 373.

- Di Gregorio, Francesco, 354, 360.
 Di Gregorio, Francesco Maria, 356.
 Di Gregorio, Giacomo, 256.
 Di Gregorio, Giovanni, 356.
 Di Gregorio, Giovanni, marchese di Poggiogregorio, 355, 373.
 Di Gregorio, Gerolamo, 354.
 Di Gregorio, fra Gregorio, 94n, 243n, 244n, 250n.
 Di Gregorio, Pietro, duca, 199n, 356.
 Di Gregorio, fra Pietro, 94n, 152n, 208n, 347, 349, 350, 354, 355, 368, 369.
 Di Gregorio, fra Tommaso (di Lorenzo), luogotenente del priorato di Messina, priore di Venezia, 94n, 229n, 272n.
 Di Gregorio, fra Tommaso (di Giovanni), ricevitore e luogotenente interino del priorato di Messina, 94n, 111, 177n, 211n, 215, 243, 244 e n, 248, 251.
 Di Gregorio, Tommaso (di Ranieri), 356, 357.
 Di Gregorio, Tommaso (di Carlo), 244n, 355.
 Di Gregorio, Tommaso (di Francesco Maria), 356.
 Di Maio, famiglia, 85, 86.
 Di *Marzo*, *Gioacchino*, 258n, 266n.
 Di Miceli, Francesco 136 e n.
 Di Miceli, Leonardo, 197n.
 Di Napoli, famiglia, principi di Resutano, 282n.
 Dinaro, fra Rinaldo, luogotenente del priorato di Messina, 165.
 Dini, famiglia, 73n, 170 e n, 171.
 Dini, Benedetto, 118.
 Dini, Bernardo, 118.
 Dini, fra Bernardo, 170 e n, 171.
 Dini, fra Francesco, 73n, 169 e n, 170 e n.
 Di Stefano, Carlo, barone, 202.
 Di Vincenzo, fra Bartolomeo, 230.
Domínguez Ortiz, *Antonio*, 7 e n, 8 e n, 9n, 48n, 75n, 119 e n.
Donati, *Claudio*, 12 e n, 13 e n, 35n, 42n, 43n, 76n, 77n, 82n, 93n, 122n, 137n, 138 e n, 159n, 169n, 287 e n, 288n, 294n, 306n.
 Donato, Giovanni, 194, 195 e n, 196.
Donna D'Oldenico, *Adalberto*, 9n, 207n.
 Doria, famiglia, 79n.
 Doria, Giannettino, cardinale, arcivescovo di Palermo, 199n.
 Doria, fra Giovanni Antonio, 42n.
 Dragut, corsaro, 80.
Du Cange, *Charles*, 34n, 75n.
 Durazzo, Giovanni Agostino, 252.
 Echibel (de), Giovanni Antonio, barone di Renda, 136 e n.
 Eleonora d'Aragona (in Peralta), infanta, contessa di Calatafimi, 232n.
 Emanuele, Bartolomeo, 317n.
 Emanuele Filiberto di Savoia, viceré di Sicilia, 62, 273n, 290.
 Enrico VIII Tudor, re d'Inghilterra, 14.
 Enriquez, Cabrera, famiglia, 203, 233n.
 Enriquez Cabrera, Gaspar, ammirante di Castiglia, conte di Modica, 202.
 Enriquez Cabrera, Juan Alfonso, ammirante di Castiglia, conte di Modica, viceré di Napoli, viceré di Sicilia, 135n, 201.
 Enriquez Cabrera, Ludovico, ammirante di Castiglia, conte di Modica, 84n.
 Escuderi (o Escovedo), Juana, 48.
 Falcone, *famiglia*, 89.
 Falcone, Diego, 89.
 Falcone, Lorenzo, 89.
Fantoni, *Marcello*, 10n.
 Faraone, famiglia, 237.
 Fardella, famiglia 221, 227, 229n.
 Fardella, Giacomo, servente d'arme, 130 e n, 229n.
Fardella, *Giuseppe*, 62n.
 Fardella (in Nobile), Lauretta, 222n.
 Fardella, Placido, principe di Paceco, 90n.
 Fardella, fra Romeo, 230.
 Fatas, fra Jerónimo Agustín, 43n.
 Faudali, Francesco, 268n, 279n.
Favarò, *Valentina*, 133n, 134n.
 Fede, famiglia, 201, 202.
 Fede (in Palermo), Anna, 201
 Federico II, imperatore e re di Sicilia, 173n.
 Federico III, re di Sicilia, 216, 217n.
 Federico IV, re di Sicilia, 233n.
 Ferdinando di Borbone, re di Napoli (IV) e di Sicilia (III), poi I delle Due Sicilie, 325 e n, 327n, 328, 329
 Ferdinando II di Borbone, re delle Due Sicilie, 330 e n.
 Ferdinando il Cattolico, re d'Aragona, 41, 45, 97, 217n, 223n, 231n.
 Fernández de Castro, Nicolò, 197.
Fernández Izquierdo, *Francisco*, 18, 19n, 42n, 44n, 45 e n, 46n, 51n, 59n, 75n, 77n, 92 e n, 119n, 159n.

- Ferraris, Guido, 143n.
Ferreira Fernandes, Isabel Cristina, 10n, 50n.
 Ferro, famiglia, 172n, 180n, 225n.
 Ferro, fra Alessio Antonio, 180.
 Ferro, Altamilia, 180n.
 Ferro, Bernardo, 180n.
 Ferro, fra Blasco, 180 e n.
 Ferro, fra Cesare, 180 e n.
 Ferro, fra Coletta (di Nicolò), 180 e n.
 Ferro, fra Coletta (di Pietro), 180 e n.
 Ferro, fra Gaspare, 180 e n.
 Ferro, Giovanni, 10n.
 Ferro, Giovanni Bernardo (di Bernardo), 180n.
 Ferro, Giovanni Bernardo (di Nicolò), 180n.
 Ferro, fra Ottavio, 180 e n.
 Ferro, fra Scipione, priore di Capua, ammiraglio, 180.
 Ferro, Stefano, vescovo di Mazara, 180n.
 Ferro, fra Vincenzo, 180 e n, 181 e n, 227n.
 Ferro, fra Vito, 105n, 180 e n.
 Ferro, Vito, 226n.
 Fici, famiglia, 87, 90.
 Fici, Antonio (di Mario), 289
 Fici, Antonio (o Antonino), 90, 289.
 Fici, fra Vincenzo (di Mario), 87, 88n, 89n, 90n, 289, 317n.
 Fici, fra Vincenzo (di Antonio), 289, 290 e n.
 Filingeri, famiglia, 286n.
 Filingeri, Pietro, duca della Pignara (o del Pino), 286n.
 Filippo II d'Asburgo, re di Spagna, 39, 50, 76n, 77n, 225n, 271, 297.
 Filippo III d'Asburgo, re di Spagna, 318n.
 Filippo IV d'Asburgo, re di Spagna, 213, 218n, 315n, 356.
 Filippo V di Borbone, re di Spagna, 244n.
 Finocchiaro, Vincenzo, 197.
Fiorini, Stanley, 36n.
 Fluvia (de), Antonio, gran maestro, 36n.
Fodale, Salvatore, 318n.
 Fogliani, Giovanni, viceré di Sicilia, 153n, 306n.
 Fogliazzi, fra Nicola Giovanni, 170n.
Fontenay, Michel, 31n.
 Fortunio, Antonio, 76n.
Fragrino, Gigliola, 79n.
 Francesco II d'Asburgo-Lorena, imperatore, 327n.
 Francesco I di Borbone, re delle Due Sicilie, 329 e n.
 Fratia, Colonna, 66, 67.
 Furnari, famiglia, 167, 271n.
 Furnari, Ferdinando, duca di Furnari, 275.
 Gaetano, Gerolamo, cappellano d'obbedienza e (poi) conventuale, 113, 139n.
Galasso, Giuseppe, 235n.
 Galdiano, fra Juan, priore di Navarra, 246, 254n.
Gallo, Andrea, 318n, 325n.
Gallo, Caio Domenico, 103n, 243n, 268n.
Gallo, Francesca, 281n, 282n, 282n, 284n.
Galluppi, Giuseppe, 149n, 153n, 237n, 255n, 271 e n, 272 e n, 273n, 274n, 275n, 277n, 313 e n, 329n.
Ganci, Massimo, 190n.
 Gargallo, famiglia, 205n, 207-209 e n, 210.
 Gargallo, Alfio, 205n.
 Gargallo, Aloisia, 209n.
 Gargallo, Antonio, 205n.
 Gargallo, fra Diego Maria, ricevitore e luogotenente del priorato di Messina, 208 e n, 209, 210 e n.
 Gargallo, Francesco, 204, 205 e n, 206 e n, 209 e n.
 Gargallo, Francesco (di Vincenzo), 207 e n.
 Gargallo, Francesco, altro, 206n, 207n.
 Gargallo, Mario Saverio, 204 e n, 205 e n, 206, 207 e n, 208, 209, 210, 287n.
 Gargallo, Michele Antonio, 205n, 207n.
 Gargallo, Tommaso, cappellano conventuale, vescovo di Malta, 205, 207, 209 e n.
 Gargallo, Vincenzo, 206, 207 e n, 209.
 Gasparino, Gaspare, 360.
Gatta, Diego, 315n.
 Gattinara, fra Signorino, bali di S. Eufemia, 140.
 Gatto, Lorenzo, cappellano conventuale, 127 e n.
Gaudioso, Matteo, 153n.
 Gauteri (in Bonditto), Caterina, 128n.
 Genissano, fra Agostino, 168.
 Gentile, Giovanni Leonardo, 214, 218
Gentile, Egildo, 327n.
Gentile, Luisa Clotilde, 17n, 253n.
Giarrizzo, Giuseppe, 235n, 236n, 237 e n, 323n.
 Giavatto, Giuseppe, cappellano conventuale, ricevitore di Scicli, 134n, 135 e n, 136, 202n.

- Giavatto, Guglielmo, 135, 136 e n, 202n.
 Ginnari, Filippo, cappellano d'obbedienza, 132n.
 Gioeni (ramo di Messina), famiglia 210n, 212, 271n.
 Gioserano, Giuseppe, cappellano conventuale, 310.
 Giovanni d'Aragona, re di Sicilia, 231.
 Giovanni di Randazzo, duca di Atene e Neopatria, 232n.
 Gisulfo, famiglia, 271n.
Giuffrida, Antonino, 16 e n, 102n.
 Giurato, famiglia, 85n, 201.
 Giustiniani, famiglia, 73n, 74, 170, 199 e n.
 Giustiniani, Brigida, 198, 199.
 Giustiniani, Vincenzo, 199, 258n.
 Gonzaga, Vincenzo, vicerè di Sicilia, 253 e n, 259, 260n, 264 e n, 275-277.
 Gonzales, Andrea, barone di Castelluzzo, 136 e n.
 Goto, famiglia, 95, 102, 106, 109, 177n, 271n, 373.
 Goto (in Ruffo), Alfonsina (di Placido), baronessa di Floresta, 103 e n, 104, 242n, 343, 373.
 Goto (in Calamarà), Alfonsina (di Giuseppe), 373.
 Goto, Antonino, barone di Floresta, 373.
 Goto, fra Antonino (o Antonio), barone di Floresta, luogotenente del priorato di Messina, 104, 272n, 373.
 Goto, fra Federico, luogotenente del priorato di Messina, 177n, 229n, 273.
 Goto, fra Federico, altro, 273.
 Goto, Filippo, barone di Floresta, 373.
 Goto, Giansalvo, 116.
 Goto, fra Giovanni Antonio, 273.
 Goto, fra Giuseppe, 95n, 103n, 273.
 Goto, Placido, barone di Floresta, 103, 373.
 Goto, fra Raffaele (di Antonino), 177n, 373.
 Goto, Raffaele, 360.
 Goto, fra Stefano, luogotenente del priorato di Messina, 97n, 111, 112, 113, 192, 193n, 194n, 195n, 200, 211n, 215, 229n.
 Granata, famiglia, 271n.
 Granata, Giuseppe, cappellano conventuale, 113.
 Graville (de), diplomatico francese, 281.
 Gravina, famiglia, 182, 183n.
 Gravina, Emanuele, principe di Scordia, 183.
 Gravina, fra Ferdinando, 183 e n.
 Gravina, Michele, principe di Comitini, 183.
 Gravina, fra Sancio, 183 e n, 212, 215 e n, 219-221.
Greco, Gaetano, 17.
 Gregni, famiglia, 86n, 87 e n.
 Gregni, fra Francesco Maria, 86 e n, 292.
 Gregni, Margherita, 86.
 Grignano, famiglia, 87, 89.
 Grillo, Giuseppe, 284n.
 Grimaldi, famiglia, 135, 202, 203, 204, 271n, 281.
 Grimaldi, cavaliere di Castrogiovanni, 246, 248, 249.
 Grimaldi, Francesco, 291n.
 Grimaldi, Gerolamo, marchese di Turrisena, ricevitore di Siracusa, 130, 145, 146n, 175.
 Grimaldi, Giovanni, barone di Scirumi e di S. Giovanni e Randello, 202, 203 e n.
 Grimaldi, Giuseppe, barone di S. Giovanni e Randello, 202, 203n.
 Grimaldi, fra Michele, 291 e n.
 Grimaldi Rosso, fra Agostino, 202 e n, 203, 204.
 Grimaldi Rosso, Carlo, barone di Scirumi e di S. Giovanni e Randello, principe Grimaldi, 204.
 Grimaldi Rosso, Francesco, principe, 202.
 Grugno, famiglia, 86n, 87n.
 Grugno, fra Mazzeo, 86 e n, 87n, 292.
Guardione, Francesco, 236n.
 Guccio, famiglia, 86 e n, 87n.
 Guerrero, Pedro, presidente del Tribunale del Concistoro, 260, 261-263n, 270 e n, 273, 275 e n.
 Guevara, famiglia, 175, 200n.
 Guevara Suardo, Innigo Maria, luogotenente dell'Ordine di Malta, 328.
 Guidi, famiglia, 290, 347., 348
 Guidi, Giovanni (Maria) 290 e n.

Hofmann, Johann Jacob, 68n.
 Homedes (de), Juan, gran maestro, 144.
 Homodei, famiglia, 221, 227.
 Hompesch (von), Ferdinand, gran maestro, 327, 328n.
 Hoyo (del), Luis, conservatore del Real Patrimonio, strategoto di Messina, cavaliere di Santiago, 239 e n, 240 e n, 273, 367.
 Hozes, Alfonso, 74n.
 Hozes, Francesco, 74, 75, 116, 117, 118.

- Hozes, Maurizio, 117, 118.
 Hozes, Pietro 74n.
 Hozes, fra Tommaso, piliere della Lingua di Castiglia, 74 e n.
 Hozes, fra Tommaso, 75.
 Humano, Andrea, 132 e n.
 Humano, Antonio, 132 e n.
 Humano, Francesco, cappellano conventuale, 86, 132 e n.
 Humano, Giuseppe, 86.
- Ica (de), José, 257, 258n, 259.
 Ignazio di Loyola, 47n.
 Impugniades (o Pujades), famiglia, 166n.
 Impugniades, fra Prospero, 165 e n, 166.
 Inguaggiato, Andrea, barone di Donniliigi, 285.
 Inguaggiato, Claudio, marchese di Sollazzo, 285.
 Innocenzo X, papa, 104, 344.
 Innocenzo XII, papa, 267.
 Intelisano, Domenico, cappellano conventuale, 126, 127n.
 Ioppolo, famiglia, 271n.
 Ioppolo, Diego, presidente del Tribunale della Regia Corte, 260 e n, 261.
 Irace, *Erminia*, 12 e n, 13 e n, 53n.
 Isfar e Corilles, fra Leonardo, 166 e n, 167, 168 e n, 224.
Italia, Angelo, 145n, 315n.
- Juan José de Austria, viceré di Sicilia, 228n, 240n, 261 e n.
- Labatut, Jean-Pierre*, 46n, 254n.
 La Cassièr (de), Jean, gran maestro, 67, 167n, 207.
 La Cueva (Fernández de), Francisco, VII duca di Alburquerque, viceré di Sicilia, 58.
 La Cueva (Fernández de), Francisco, VIII duca di Alburquerque, viceré di Sicilia, 212.
 La Cueva (Fernández de), Melchor, 58.
 La Grua, Cesare, principe di Carini, 221.
 La Grua, Pietro, 316, 317n.
 Lainez, Diego, 47n.
Laloy, Emile, 236n, 239n, 241n, 242n, 244n, 246n, 248n, 249n, 250n, 252n, 254n, 255n, 259n, 261n, 264n, 280n.
 La Manna, Vincenzo, cappellano d'obbedienza, 143n.
Lambert-Gorges, Martine, 42n, 44n, 48n, 75n, 76n, 77n.
- Lamberto, Ascanio, 132n.
 Lampedumiis, fra Francesco, 168n.
Lancina, Juan Alfonso, 241 e n.
Landi, Fiorenzo, 10n, 12n.
 Landolina, famiglia, 182.
 Lanza, famiglia, principi di Malvagna, baroni del Moio, 210n, 212, 271n.
 Lanza, Antonio, 136n.
 Lanza (in La Rocca), Isabella, 361.
 Lanza, Francesco Paolo, dei principi di Trabia, 330n.
 Lanza, Ottavio, principe di Trabia, 220.
 La Restia, famiglia, 202n.
 La Rocca, famiglia, 106-109, 153, 201, 271n, 360-362, 374.
 La Rocca (in Moncada), Anna, 269n, 374.
 La Rocca (in Penna), Antonia, 298.
 La Rocca, Antonio (o Antonino), barone di Colla Sottana, 107, 108, 361, 362.
 La Rocca, Carlo, 107, 108, 362.
 La Rocca (in Di Giovanni, poi in Ardoino), Caterina, dama gran croce di devozione, 107n, 153, 269n, 374.
 La Rocca (e Bonfiglio), Filippo, barone di Militello, 107, 361.
 La Rocca, Filippo, 225n, 361.
 La Rocca, fra Filippo, 111.
 La Rocca, Gerolamo, 107, 361, 362.
 La Rocca, Giovanni (di Paolo), 361.
 La Rocca, Giovanni (di Pietro), principe d'Alcontres, 106, 361, 374.
 La Rocca, Paolo, 361.
 La Rocca, Pietro, principe d'Alcontres, 361, 374.
 La Rocca, Pietro, principe d'Alcontres, altro, 107n, 153, 238, 269n, 361, 374.
 La Rocca, fra Pietro, 361.
 La Rocca (in Ruffo), Vincenza, 106, 153, 269n, 361, 373, 374.
 Lascaris Castellar (de), Juan, gran maestro, 185-187, 344.
 La Sengle (de), Claude, gran maestro, 34n, 43n, 143n.
 La Sita, Stefano, 191n.
Laudani, Simona, 78n, 189n.
 Lavaggi, famiglia, 292 e n.
 Lavaggi, fra Ferdinando, 292 e n.
 La Vallette (de), Jean, gran maestro, 121, 144, 146.
 Laviefeuille, Eustachio, duca di, viceré di Sicilia, 321.
 Lazzara, famiglia, 199, 221, 222 e n, 223, 224, 225 e n, 226 e n, 227, 230.
 Lazzara, Alberico, 222.

- Lazzara, Andrea, giudice, 223, 224, 225n, 226, 227.
Lazzara, Andrea, aromatario, 223, 226.
Lazzara, Andrea, orefice, 223, 226.
Lazzara, Antonino, giureconsulto, 222n.
Lazzara, Antonino, 223n.
Lazzara, Antonio, 222n, 223n.
Lazzara, Antonio (di Matteo), 222, 225n, 226.
Lazzara, Benedetto, 222, 226.
Lazzara, Francesco, 222, 223n.
Lazzara, Giulio, 225n.
Lazzara, Giulio (di Andrea), 224, 225n, 226n.
Lazzara, Giuseppe, 225n.
Lazzara, Mario, 225n.
Lazzara, Matteo, 222, 223n.
Lazzari, famiglia, 150n.
Lazzari, Placido, barone di Consorto, cavaliere di devozione, 149, 150 e n.
Leone XIII, papa, 328n.
Leopoldo di Borbone, 328.
Lercari, Andrea, 79n.
Lercaro, famiglia, 185.
Lercaro (in Castelli), Ippolita, 184n.
Li Calzi, famiglia, 352-353.
Li Calzi, fra Giacomo, 7n.
Li Calzi (in Minutolo), Maria, 108, 350-352.
Ligné, Claude Lamoral, principe di, viceré di Sicilia, 171n, 239, 240 e n, 244, 263 e n, 273.
Ligresti, Domenico, 5n, 38n, 63n, 64n, 185n, 191n, 201n, 284n.
Lipari, Michele, 249n.
Lipari, Tommaso, giudice della Regia Monarchia, 249 e n.
Lo Basso, Luca, 78n, 81n.
Lo Faso di Serradifalco, Alberico, 63n, 188n.
Lo Giudice, famiglia, 271n.
Lo Giudice, Angela, 196 e n.
Lo Giudice (in Di Giovanni), Annamaria, 196n.
Lo Giudice, Giuseppe, cappellano convenzionale, 131n.
Longhitano, Adolfo, 318n, 319n.
Lopes, Marcello, 216n.
López Salazar Pérez, Jerónimo, 8n, 19n, 44n, 49n.
Lo Presti, famiglia, 232n.
Lorefice, famiglia, 135.
Lorefice (in Grimaldi), Antonia, 203n.
Lorefice, Nicolò, 203n.
Lucchesi Palli, famiglia, 299.
Lucchesi Palli, fra Francesco, 297 e n, 298, 299.
Lucifero, famiglia, 295.
Luigi XIV di Borbone, re di Francia, 244n, 247, 248, 254n, 280.
Luna (de), Aloisia, duchessa di Vivona, 211.
Luna (de), fra Ottavio, 66, 67n.
Luna (de), Pietro, duca di Bivona, 66.
Luttrell, Anthony, 32n, 36n.
Macedonio, fra Giambattista, 175.
Machiavelli, Nicolò, 25 e n.
Macrì, Geltrude, 236n.
Maestre, Antonio, 267n, 368.
Maggio, Giuseppe, 135 e n.
Maggiore, Barbaro, marchese di S. Barbara, 321-323.
Manenti, Francesco, donato, 146, 147n.
Mangano, Antonio, 154n.
Mangano, Francesco, 210n.
Mangano, Leonardo, donato, 146.
Mangiapane, famiglia, 86.
Mango di Casalgerardo, Antonino, 74n.
Maniscalco, Pietro, p. 256n.
Manso, Francesco, 218n.
Marabottini, Alessandro, 254n.
Maravall, José Antonio, 46n, 47 e n.
Marchese, famiglia, 271n.
Marchese (in La Rocca), Caterina, 361.
Marchese, Cesare, 275n.
Marchese, fra Giacomo (o Giovanni Giacomo), 233 e n.
Marchese, Giuseppe, 249n.
Marchese, fra Marcello, 115n.
Marchese, fra Placido, luogotenente del priorato di Messina, 113, 229n.
Marchese, Salimbene, 116, 118.
Maresca Donnorso, Nicola, duca di Serracapriola, 330n.
Margagliotta, famiglia, 223n.
Mari, famiglia, 192 e n.
Maria Amalia d'Austria, regina di Napoli e di Sicilia.
Maria I di Braganza, regina di Portogallo, 327n.
Maria I Tudor, la Cattolica, regina d'Inghilterra, 14.
Marianna d'Asburgo, reggente di Spagna, 213, 248n.
Marini, famiglia, 271n.
Marino, Francesco, 365.
Marino, Gregorio, 357.
Marino, Paolo, 196, 210, 211.
Marrone, Antonino, 173n, 233n.
Marrone, Giovanni, 103n.
Marquett, famiglia, 271n.
Marquett, fra Andrea, 111, 113, 170n.

- Marquett, Baldassar, 116-118.
 Marquett, Raimondo, cavaliere di devozione, 149.
 Martellini, fra Marioto de Johani, 36n.
 Martinez Marquez, Silvestro, 189n.
 Martino il Giovane, re di Sicilia, 40, 41n, 149, 166n, 174n, 175n, 176, 183, 216, 232n.
 Marullo, famiglia, 271n.
 Marullo, Cesare, 350.
 Marullo, Francesco, marchese di Condagusta, 350.
 Marullo di Condojanni, Carlo, 15n.
Marullo di Condojanni, Carlo, 243n, 244n, 245n, 248n, 250n, 252n, 330n.
 Marzano, Alfio, 320n.
 Massa, famiglia, 199n.
 Massa, Giovanni Andrea, conte di S. Giovanni la Punta, duca di Aci Castello, 199n.
 Mastrillo, Andrea, archimandrita e arcivescovo di Messina, 126, 127n.
 Maurizio, Pietro, 239, 240, 241.
 Melardo, Carlo, 268n.
 Melfi, famiglia, 134n.
 Melfi, Francesco, 136e n.
 Mello (de), Francisco, viceré di Sicilia, 62n.
 Merlino, Antonio, 278n.
 Merulla, Francesco, 179.
 Messina, fra Carlo, 186, 187, 211n.
Micallef, Antonio, cappellano conventuale, 25 e n, 28n, 30n, 31n, 33n, 160n, 288, 289n, 296n.
 Miccichè, barone di, 257n.
 Miceli, Francesco, 226n.
 Milissari, fra Giovanni, 169n.
Mineo, Igor, 40n, 41 e n.
 Minerbetti, fra Andrea, priore di Messina, 267 e n.
 Minutolo, famiglia, 102, 108, 177n, 271n, 350-353.
 Minutolo, fra Andrea (di Antonio), ricevitore e luogotenente del priorato di Messina, 19, 20n, 24, 51n, 62n, 73n, 74n, 75n, 78n, 81n, 86n, 90n, 94n, 95n, 97 e n, 102, 104n, 105n, 106 e n, 108, 109 e n, 150n, 152n, 170n, 180 e n, 182n, 185n, 201n, 207n, 213n, 221 e n, 222n, 233n, 243n, 244n, 251n, 267n, 268n, 279, 288n, 291n, 319n, 346, 347, 350, 355, 363, 366, 368- 370, 372.
 Minutolo, fra Andrea (di Giovanni Antonio), 108-109 e n, 346-347, 350-354, 368-370, 372.
 Minutolo, Antonio (o Antonino), barone di Callari, 109n, 179, 346, 350, 351, 372.
 Minutolo, fra Diego, 230n.
 Minutolo, Francesco, 230n.
 Minutolo, fra Giovanni (di Ottavio), 175, 177.
 Minutolo, Giovanni (di Giovanni Antonio), principe di Collereale, barone di Agliastro, 346-347, 351, 362-363.
 Minutolo, Giovanni Antonio, barone di Callari, 108, 346-347, 350, 372.
 Minutolo, fra Lorenzo, 177 e n, 178 e n, 179 e n, 180n, 186, 187.
 Minutolo, Ottavio, 180n.
 Minutolo, fra Pietro, luogotenente del priorato di Messina, 111, 112, 113, 177n, 229n
Mira, Giuseppe Maria, 62n, 188n.
Mizzi, Joseph, 28n.
 Mocenigo, Domenico, 267.
 Moleti, famiglia, 271n.
 Moleti, Antonio, 354.
 Moleti, fra Filippo, 99n, 111, 113, 170 e n.
 Moleti, fra Francesco, bali, ammiraglio e generale delle galere, 73n, 111, 169n, 170n.
 Moleti, fra Giovanni, 72n.
 Moleti, Paolo, 354.
Molina Recio, Raúl, 199n.
 Mollica, famiglia, 230, 231 e n, 232, 233 e n.
 Mollica, Domenico, 233.
Mollica, Domenico, 74n.
 Mollica, fra Francesco (di Domenico), 233 e n.
 Mollica, fra Francesco (di Giuseppe), 233 e n.
 Mollica, Giambattista, 231 e n.
 Mollica, Giovanni, 231 e n, 233.
 Mollica, Giovanni, governatore della contea di Modica, 231 e n.
 Mollica, Giuseppe, barone dell'Incudina, 231n.
 Mollica, Pietro, 231 e n.
 Mollica, Pietro, barone dell'Incudina, 231 e n.
 Mollica (in Sieripepoli), Preziosa, 231n.
 Monachello, bandito, 257n.
 Monastra, famiglia, 84n, 214, 215, 218-220.
 Monastra, Filippo, 220.
 Monastra, Gerlanda, 218, 219n, 220 e n.
 Monastra, Gerolamo, 218, 219 e n, 220n.
 Monastra, Giovanna Gerlanda, 219n, 220 e n.

- Monastra, Maria, 219n.
 Monastra, Onofrio Pietro, 219n, 220n.
 Monastra, Pietro (di Vincenzo), 218, 219, 220n, 221.
 Monastra, Pietro, 219n, 220n.
 Monastra, Pietro, capostipite, 220.
 Monastra, Vincenzo (di Filippo), 218, 219 e n, 221.
 Monastra, Vincenzo, altro, 219 e n.
 Monastra, Vincenzo, altro, 219n.
 Moncada, famiglia, 102, 269 e n, 282, 271n, 373, 374.
 Moncada (in Ruffo), Anna, 269n, 343, 373.
 Moncada, Antonio, conte di Adernò e Caltanissetta, 66, 67 e n.
 Moncada Antonio (di Pietro), 372.
 Moncada, fra Clareano, 66, 67 e n.
 Moncada, Domenico, principe di Monforte, 261 e n.
 Moncada (in Moncada), Elisabetta, principessa d'Alcontres, 374.
 Moncada, Francesco, conte di Adernò e Caltanissetta, 67n.
 Moncada, Francesco, principe di Sperlinga, 374.
 Moncada, Giacomo (di Guglielmo), principe di Calvaruso, 269n, 282, 373, 374.
 Moncada, Giacomo (di Pietro, barone di Saponara), 373.
 Moncada, fra Giovanni (di Antonio), ricevitore, 154n, 364, 372.
 Moncada, Giuseppe, principe di Monforte, barone di Saponara, 373.
 Moncada, Guglielmo, principe di Calvaruso, 238, 269n, 373.
 Moncada, Guglielmo, principe di Calvaruso, altro, 374.
 Moncada, Ippolita, 67.
 Moncada, Luigi, principe di Larderia, 238, 255, 258, 269n, 282n, 343, 373.
 Moncada, Pietro, barone di Saponara, 373.
 Moncada, Pietro (di Giuseppe), principe di Monforte, barone di Saponara, 105n, 261n, 372, 373.
 Moncada, Pietro (di Giacomo), 374.
 Moncada, fra Raimondo (di Pietro, principe di Monforte), luogotenente del priorato di Messina, 95n, 105n, 106n, 278, 363, 364, 372.
 Moncada, fra Raimondo (di Antonio), 151n, 279, 364, 372.
 Moncada, Vincenzo, principe di Calvaruso, 374.
 Montaperto, Giuseppe Nicolò, principe di Raffadali, 219n, 220.
 Morano (in Barlotta), Contessa, 171n.
 Morano, fra Giovan Francesco, 7n, 130, 187.
Mori Ubaldini, Ubaldino, 32n, 73n, 74n, 80n, 103n, 167n, 187n, 189n.
 Morlan, fra Raffaele, 75, 76n.
 Morosini, Francesco, doge di Venezia, 267.
 Morra, famiglia, 283.
 Morra, Francesco, principe di Buccheri, 242, 259 e n, 260n.
 Morra (in Di Giovanni, poi in Bonanno), Isabella, 278n, 283.
 Morra, Scipione, 278n.
 Morreale, famiglia, 271n.
Mugnos, Filadelfo, 205 e n, 206 e n, 223 e n, 226n.
 Musarra, Carlo 250 e n.
Musi, Aurelio, 10n, 39n, 81n.
 Musitano, fra Diego, 288n.
 Musolino, fra Carlo, 73 e n.
 Musolino, fra Giuseppe, 73n.
 Musolino, Lelio, 73.
 Musolino, fra Paolo, 73n.
Muto, Giovanni, 39n.
 Narborough, John, 253n.
 Naselli (in Palermo), Francesca, 202.
 Naselli, Luigi, principe di Aragona, cavaliere d'Alcántara, 221.
 Naso, famiglia, 87, 89.
 Natoli, famiglia, 210 e n, 269 e n, 282, 374.
 Natoli, Francesco (di Giovan Forte), principe di Sperlinga, 211, 374.
 Natoli, Francesco (di Giambattista), principe di Sperlinga, 269n, 282, 374.
 Natoli, Giovanni (di Francesco), principe di Sperlinga, 374.
 Natoli, Giovanni (o Giambattista), principe di Sperlinga, 238, 242, 255, 257, 269n, 374.
 Natoli, Giovanni Forte, principe di Sperlinga, 211 e n, 212n, 374.
 Natoli, Maria, 211n.
 Natoli (in Moncada), Marianna, 374.
 Natoli, fra Vincenzo, 210 e n, 211, 212, 221, 374.
Neglia, Maria, 30n.
 Nichet, Bernardo, cappellano conventuale, 124n.
 Nicolaci, famiglia, 137.
 Nicolaci, Giacomo, cappellano conventuale, 136, 137n.

- Nicolaci, Nicola Giacomo, 136, 137n.
 Nicolai (de), Todaro, 359.
 Nobile, famiglia, 221 e n, 222n, 227, 228.
 Nobile, Antonino, 222n, 229.
 Nobile, Carlo, 222n.
 Nobile, fra Francesco, 222n.
 Nobile, Giovanni, 221n.
 Nobile, fra Giuseppe, 221, 222n, 224n, 225n, 226n, 227, 228, 229.
 Nobile, Orfeo, 228.
 Nobile, Pietro, 222n.
 Nobile (in Rizzo), Vita (o Vittoria), 228, 229.
- O'Donnel, Hugo*, 245n.
Olival, Fernanda, 49n, 61n.
 Olivares, Gaspar Guzmán y Pimentel, conte-duca di, 9, 133n.
 Oliveri, Francesca, 261n.
 Oliveri, Pietro, presidente del Tribunale del Real Patrimonio, reggente del Consiglio d'Italia, 243n, 260 e n, 262, 263 e n, 264 e n.
O'Malley, Gregory, 14n, 34n, 36n, 37n, 67n.
 Oneto, Saverio, principe di Sperlinga, 285n.
 Orioles, famiglia, baroni di Samperi, 210n.
 Orioles, Francesco, cavaliere d'Alcántara, 90.
 Orlandini, fra Alessandro, 172 e n, 175 e n.
 Orsolini, avvocato del Tribunale della purità, 291n.
 Osuna, Juan Téllez de Girón, duca di, viceré di Sicilia, 49.
 Osuna, Pedro Téllez de Girón, duca di, viceré di Sicilia, 174n, 272n, 273.
 Oviedo de Gaytán, fra Gaspar, 43n.
- Pace Gravina, Giacomo*, 13n, 15n, 30n, 33n, 39n, 83n, 102n, 104n, 105n, 109n, 132n, 133n, 137n, 151n, 152n, 182n, 183n, 201n, 204n, 210n, 289n, 299n, 330n.
Pacheco, Paulo, 10n.
Palermo, Daniele, 166n, 198n, 219n, 228n.
 Palermo, famiglia, 200 e n, 201, 202.
 Palermo (in Di Stefano, poi in Arezzo, poi in Grimaldi), Aloisia, 202.
 Palermo, Cesare, 201, 202n.
 Palermo, Cristoforo, 201n.
 Palermo, fra Diego, bali di Venosa, 111, 112n, 157n, 192, 200 e n, 201, 202 e n, 203, 204, 230, 232.
- Palermo, Giovanni, 201.
 Palermo, Giovanni, altro, 317.
 Palermo, Giovanni Nicoletta, 201n.
 Palermo, Giuseppe, 201, 202n.
 Palermo, Mariano, 201n.
 Palermo, Nicola, 201n.
 Palermo, Salvo, 201n.
 Palermo, Tommaso, barone di S. Margherita e S. Stefano, 136 e n, 202 e n.
 Palmeri, Nicolò, 183n.
 Pancaldo, famiglia, 271n.
 Pancaldo, fra Francesco, 167.
 Paolo I, zar di Russia, 327 e n, 328n, 330n.
 Paolo V, papa, 307.
 Papardo, famiglia, 271n.
 Papardo, Bartolo, 116.
 Papardo, fra Pietro, 77n.
 Pappalardo, famiglia, 258n.
 Pappalardo, Diego, cappellano conventuale, 198n, 258 e n, 259n.
 Pappalardo, Ludovico, 258.
 Parisi, Francesco, cavaliere di grazia, 288n.
 Parisi, fra Francesco, ricevitore di Trapani, 145n.
 Parra, Nicola, 179.
Patanè, Antonio, 258n, 259n.
 Paternò, famiglia, 182 e n, 208n.
 Paternò, fra Blasco, 85n, 154n, 157n, 181 e n, 182 e n.
 Paternò, Francesco, barone di Ramione, 182 e n
 Paternò, Gerolamo, barone di Ramione, 182 e n
 Paternò, Giovanfrancesco, barone di Imbaccari e di Raddusa, 182n.
 Paternò, Giovanni, arcivescovo di Palermo, 168n.
 Paternò, Gradasso, barone di Ramione, 182.
 Paternò, Gualterio, barone di Imbaccari, 182n.
 Paternò, fra Pietro, 106n.
 Paternò Castello, fra Francesco, bali, priore di Lombardia, ammiraglio, 292n.
 Patti, famiglia, 271n.
 Patti, Andrea, 118, 359.
 Patti, Francesco, 118.
 Patti, Silvio, barone di Linguaglossa, 116.
 Patti, Tommaso, 359.
 Paule (de), Antoine, gran maestro, 21, 63 e n, 73.

- Pedro di Braganza, reggente e (poi) re di Portogallo, 49, 61n.
- Pellegrino, famiglia, 96, 97 e n, 359.
- Pellegrino, Andrea, 97.
- Pellegrino, Andrea, altro, 97.
- Pellegrino, Cesare, 97.
- Pellegrino, Domenico, mastro notaio del priorato di Messina, 105n, 208n, 349, 350, 354, 355, 362, 364, 365, 367, 369, 370.
- Pellegrino, Eustachio, strategoto di Messina, 97.
- Pellegrino, fra Filippo, 97 e n.
- Pellegrino, Giambattista, 97 e n, 359.
- Pellegrino, Giovan Filippo, 97.
- Pellegrino, Giovanni, 96n, 359.
- Pellegrino, Giovan Pietro, 97 e n.
- Pellegrino, Giuseppe, mastro notaio del priorato di Messina, 227n, 229, 230n.
- Pellegrino, fra Pietro, 97.
- Pellegrino (in Calamarà), Silvia, 96 e n, 97, 357-359.
- Pellegrino, Tommaso, 97.
- Pellegrino, Tommaso Matteo, 97.
- Pellettieri, Antonella*, 17n.
- Penna, famiglia, 133n, 134n, 298 e n, 299.
- Penna, Francesco, barone di Portosalvo, donato, 133, 135n, 189n, 297, 298n, 299.
- Penna, Giovanni, 298.
- Penna, Giuseppe, 298.
- Penna, Guglielmo, barone di Portosalvo, 298.
- Penna, fra Ignazio, 297, 298, 299.
- Penna, Stanislao, barone di Portosalvo, 298.
- Penna, Vincenzo, 297, 298 e n.
- Peralta, famiglia, 232n, 233n.
- Peralta, Guglielmone (o Guglielmo II), conte di Caltabellotta e di Calatafimi, signore di Alcamo, 232n, 233n.
- Peralta, Nicola, conte di Caltabellotta e di Calatafimi, 232n.
- Peralta, Raimondo, conte di Caltabellotta, signore di Alcamo.
- Perellos y Racafull, Ramón, gran maestro, 108, 347.
- Pericontati, fra Marcantonio, 175.
- Petroso, famiglia, 173 e n, 174n.
- Petroso, Cesare, barone di Ramorsura, 173n.
- Petroso, Cesare, barone di Bombunetto, 173n.
- Petroso, Francesco, barone, 174n.
- Petroso, Francesco, altro, barone di Pullicarini, 174n.
- Petroso, Giovanni, barone di Carba (o Casba), 173n.
- Petroso, fra Giovanni, 173 e n, 177 e n.
- Petroso, Giovanni Tommaso, barone di Pullicarini, 173, 174n.
- Petroso, fra Giuseppe, 173 e n, 174n, 176, 177 e n.
- Petroso, Manfredi, 173n.
- Petroso, Pompilio, barone di Ramorsura, 173 e n.
- Piccotti, Antonio, 280n.
- Piccolo (in Di Giovanni), Anna, 285.
- Pietrasanta, fra Ambrogio, 76n, 290.
- Pietro d'Aragona, re di Sicilia, 232n.
- Pillitteri, Francesco*, 218, 219n.
- Pins (de), Roger, gran maestro, 35n.
- Pinto de Fonseca, Manoel, gran maestro, 14, 303, 326, 327, 349.
- Pio III, *papa*, 79n.
- Pio IV, *papa*, 30n, 79n.
- Pio VII, *papa*, 328.
- Pipitone, Andrea, 74n.
- Pipitone, Francesco, cappellano conventuale, 188n.
- Pirrella, Mariano, cappellano d'obbedienza, 136 e n.
- Pirro, Rocco*, 30n, 146n, 151n.
- Pisano, Carlo, 136 e n.
- Platamone, famiglia, 106, 208n, 216n, 281.
- Platamone, fra Andrea, 347.
- Platamone (in La Rocca), Caterina, 361.
- Platamone, Ferdinando, 107, 361.
- Platamone, Giacomo, donato, 144n, 145, 146.
- Platamone, fra Pietro, 106n, 347.
- Pluchinotta, Mario*, 117 e n, 286n.
- Podio (de), famiglia, 214, 215, 216 e n, 217 e n.
- Podio (de), Antonio, 217n.
- Podio (de), Ausias, arcivescovo di Monreale, cardinale, 216 e n.
- Podio (de), Egidio, 216.
- Podio (de), Francesco, 215, 216 e n.
- Podio (de), Gabriele, 215.
- Podio (de), Giambattista, 217.
- Podio (de), Giovanni, 216.
- Podio (de), Giovanni Antonio, 217.
- Podio (de), Gombaldo, 216.
- Podio (de), Ludovico, 216, 217.
- Podio (de) (in Platamone), Margherita, 216n

- Porco, fra Bernardino, 167.
Portal, Emanuele, 199n.
 Portovenere, Francesco, 132n.
 Portovenere, Francesco, cappellano conventuale, mastro notaio del priorato di Messina, 99n, 131, 132 e n.
 Portovenere, Francesco Giuseppe, cappellano conventuale, 131, 132n.
Postigo Castellanos, Elena, 9n, 42n, 45n, 48n, 59n, 60n, 61n, 75n, 76n, 77n, 119n.
 Poussin, diplomatico francese, 280 e n.
 Primo, Placido, 128 e n.
 Proto, famiglia, 295.
 Provenzali, Francesco, 218.
 Puglisi, famiglia, 218n.
 Puglisi, Michele, 218n.
 Puglisi, Michele (di Michele), 218n.
 Puglisi, Michele (di Michele), altro, 218n.
 Puig de Roda, famiglia, 214, 215, 217n, 221.
 Puig de Roda, Antiochio, signore di Roda, 217n.
 Puig de Roda (in Belguardo), Caterina, 217n.
 Puig de Roda, Gaspere, signore di Roda, 217n.
 Puig de Roda (in Cammerata), Maria (o Maria Rosalia), 217, 218 e n.
 Puig de Roda, Maria Rosalia, 218 e n.
 Puig de Roda, Michele, 214, 217, 218.
 Puig de Roda, Michele, signore di Roda, 217, 218 e n.
 Puy (du), Raymond, gran maestro, 216.
Quevedo (de), Francisco, 8.
 Ramondetta, famiglia, 191, 192, 197.
 Ramondetta, fra Aloisio, 199 e n.
 Ramondetta, fra Francesco, 105n, 157n, 191, 192 e n, 193 e n, 194-197 e n, 198 e n, 199.
 Ramondetta, Giovanni, reggente del Consiglio d'Italia, 191, 197.
 Ramondetta, Giuseppe, 197.
 Ramondetta, Raimondo, barone del Pardo, reggente del Consiglio d'Italia, 191 e n.
 Ramondetta, Raimondo, principe del Pardo, 191.
 Ramondetta, Vincenzo, 198n.
 Rampolla, Federico, 143n.
 Rampolla, Giuseppe, 142.
Raniolo, Giuseppe, 84n.
Rao, Anna Maria, 331n.
 Ravidà, Francesco Luigi, 226n.
 Redin (de), Martín, gran maestro, 151 e n.
 Reitano, famiglia, 237, 290.
 Reitano, Antonio, marchese di Colledoro, cavaliere di devozione, 149, 150 e n.
Rémond, René, 316n.
Renda, Francesco, 325n, 330n.
 Restano, Giuseppe, 154n.
 Requisens, principi di Pantelleria, conti di Buscemi, famiglia, 5 e n, 88.
 Requisens, Bernardo, gran cancelliere del Regno di Sicilia, 5n.
 Requisens, Bernardo, viceré di Sicilia, 5n.
 Requisens, fra Gerolamo, 157n.
 Requisens, fra Gioacchino, ricevitore di Palermo, 144n.
 Requisens, fra Michele, 230n.
 Revel, Hugh de, gran maestro, 35, 41.
 Ribera, Gerolamo, barone di Montagna Rossa e di S. Maria La Cava, 135n.
 Ribera, Mattia, barone di S. Paolino, 135n.
Ribot García, Luis Antonio, 229n, 235n, 236 e n, 238 e n, 239n, 240n, 241n, 242n, 243n, 244n, 245n, 249n, 255n, 256n, 257n, 258n, 259 e n, 260n, 261 e n, 262n, 263, 264n, 265n, 266 e n, 270n.
Ricardi di Netro, Tomaso, 17n, 253n.
 Riggio, fra Carlo, ricevitore e priore di Messina, 141, 319n.
 Riggio, fra Michele, 208n.
Rizzo, Michele, 64n, 166n.
 Rizzo, Michele, cappellano d'obbedienza e (poi) conventuale, 139, 140 e n.
 Rizzo (o Riccio), famiglia, 227 e n, 228 e n, 271n.
 Rizzo (o Riccio), fra Gerolamo, 222, 223, 226 e n, 227 e n, 228 e n, 229n, 230.
 Rizzo (o Riccio), Gerolamo, cavaliere imperiale, 227n.
 Rizzo (o Riccio), Gerolamo, barone di S. Anna, 228n.
 Rizzo (o Riccio), Giacomo, 228.
 Rizzo (o Riccio), suor Innocenza, 228n.
 Rizzo (o Riccio), Isso, barone del Grano, 227n.
 Rizzo (o Riccio), Nicolò, 227n.
 Rizzo (o Riccio), fra Onofrio, 205n, 223, 226 e n, 227, 228, 230.
 Rizzo (o Riccio) (in Lazzara), Pasqua Isabella, 225n.
 Rizzo (o Riccio), Pietro, 228.
 Rizzo (o Riccio), Placido, barone di S. Anna, 228 e n.

- Rizzo (o Riccio), Sergio, 227n.
 Rizzo (o Riccio), Vincenzo, 228.
 Rizzo (o Riccio), fra Vincenzo, 229 e n.
 Rizzone, Giuseppe, 320n.
Rogadeo, fra Giandonato, 293 e n, 294.
 Rohan (de), Emmanuel de Polduc, gran maestro, 308n, 309n, 310n, 326.
Romano, Andrea, 179n, 236n.
Romano, Ruggiero, 190n.
 Romano Colonna, famiglia, 271n.
 Romano Colonna, Ferdinando, 116.
Romano, Colonna, Giambattista, 240n, 249 e n, 250n, 270n.
 Romeo, famiglia, 64n, 166 e n.
 Romeo, Antonio, 64n, 166n.
 Romeo, Bartolomeo, visconte di Francavilla e barone di Melilli, 64n, 166n.
 Romeo, Bartolomeo, 74n.
 Romeo, fra Cesare, 64 e n, 93n, 166n.
 Romeo, fra Filippo, 64n, 165 e n, 166 e n.
 Romeo, fra Francesco, 64n, 166n.
 Romeo, Francesco, 263n.
 Romeo, fra Giuseppe, 64n, 165n.
 Romeo, Lattanzio, 64n.
 Romeo, fra Paolo, 64 e n.
 Romeo, Pietro Antonio, barone di Melilli, 64n.
 Romeo, Placido, 263n.
 Romeo, fra Ottavio, 63, 64n.
 Romeo, Ruggero, 64n.
 Rondinelli, fra Simone, ricevitore di Palermo, 257n.
Rosa (de), Carlo Antonio, marchese di Villarosa, 209n.
Rosa, Mario, 8n.
Rosselli, John, 329n.
 Rossi, Oronzio, 298 e n.
 Rosso Landolina (in Grimaldi), Gerolama, 202, 203n.
 Rotondo, famiglia, 229.
 Rotondo, Silvestro, 230n.
 Ruffino, Alessandro, 93n.
 Ruffo, famiglia, 95, 102 e n, 103n, 104, 106, 108, 109, 118, 237 e n, 271n, 281, 282, 373, 374
 Ruffo, Antonio (di Carlo), principe di Scaletta e barone di Floresta, 102, 103 e n, 104 e n, 105, 237, 238, 242n, 254n, 263n, 269n, 343, 344, 373, 374.
 Ruffo, Antonio (di Placido), principe di Scaletta, 282.
 Ruffo, fra Bernardo, 102n.
 Ruffo, Carlo (di Giacomo), duca di Bagnara, 373.
 Ruffo, Carlo, visconte di Francavilla, 237.
 Ruffo, fra Carlo, 82n.
 Ruffo (in Natoli), Caterina, 269n, 374.
 Ruffo, fra Fabrizio, priore di Bagnara, 102n, 103n, 104n, 117, 118.
 Ruffo, fra Federico, 104 e n, 118, 373.
 Ruffo, fra Francesco (di Antonio), luogotenente del priorato di Messina, 103, 104, 105, 106 e n, 109, 118, 208n, 209n, 344-346, 373.
 Ruffo, fra Francesco (di Giovanni), 109, 269n, 373.
 Ruffo, Giacomo, duca di Bagnara, 104, 373.
 Ruffo, Giacomo, visconte di Francavilla, 237n.
 Ruffo, Giovanni (di Antonio), 109, 343, 373.
 Ruffo, fra Giovanni (di Placido), 106 e n, 107n, 108n, 109, 360, 361, 373, 374.
 Ruffo, fra Luigi, 109, 269n, 343, 373.
 Ruffo, fra Pietro (di Antonio), 104 e n, 263n, 373.
 Ruffo, Pietro, visconte di Francavilla, 102n.
 Ruffo, Placido, principe di Scaletta e di Floresta, 104, 106, 269n, 361, 373, 374.
 Ruffo, fra Vincenzo, 104n.
Russo, Maria Antonietta, 232n, 233n.
 Russo, Michele, 219 e n, 220.
 Russo, Pasquale, 243n, 364.
 Russo, Vincenzo, 219 e n, 220.
 Russo Scammacca, fra Michele, 289n.
 Saccano (in Di Giovanni), Antonia, 242n.
 Saccano, Flaminio, 354.
 Saccano, fra Francesco, 111.
 Saccano, Giacomo, 354.
 Sala, famiglia, 291 e n.
 Sala, fra Giuseppe, 290, 291n.
 Sala, fra Roderico, 290, 291n.
 Salazar, famiglia, 291 e n.
 Salemi, Rosario, 321-323.
Salgari, Emilio, 12 e n.
 Salomone, famiglia, 232n.
 Salomone, fra Antonino, 250n.
 Salomone, fra Francesco, 230n.
Salomone Cristodaro, Celestina, 141n, 142n.
 Salonia, Bartolomea, 298n.
 Salonia, Giuseppe, barone, 298n.
 Salvarezza, famiglia, 95n, 199 e n.
 Salvarezza, Gerolama, 117, 198, 199.
 Salvarezza, Giovanni, 95n, 199.
 Sant'Angelo, famiglia, 292 e n.
Santiapichi, Saverio, 202n.

- Santisteban, Manuel de Benavides, conte di, viceré di Sicilia, 264, 273, 275, 276n.
- Sarci e Papè, Giuseppe, barone di S. Giovanni, 144n.
- Sardo (in Grimaldi), Francesca, baronessa di Motta di Camastra, 291n.
- Sardo, Giacomo, 291n.
- Sardo, Nicolò Andrea, barone di Motta di Camastra, 291n.
- Sarnowsky, Jürgen*, 32n.
- Sausa (in La Rocca), Isabella, 361.
- Sbach (de), fra Domenico, 76n.
- Scaduto, Francesco*, 318n, 319n, 320n.
- Scanderbeg, Giorgio Castriota, 95.
- Scaraffia, Lucetta*, 80n.
- Scarso, Corrado, 129, 130.
- Scarso, Lucio, donato, 129, 130.
- Scarso, Simone, 129 e n.
- Schaden (de), fra, bali, ambasciatore dell'Ordine presso la Santa Sede, 291n.
- Scheglia, fra Eliseo, 146n.
- Schittino, fra Stefano, fondatore della commenda S. Stefano Protomartire (o Schittina), 151n.
- Scibilia, Domenico, cappellano d'obbedienza e (poi) conventuale, 127 e n, 139n.
- Scibilia, Petruccio, 127 e n.
- Scifo, Guglielmo, 136 e n.
- Sciortino, fra Silvio (di Francesco), 208n.
- Sciortino, fra Silvio (di Orlando), 226n.
- Scirotta, fra Alessandro, 51n, 72n.
- Sciuti Russi, Vittorio*, 62n, 74n, 185n, 191n, 199n.
- Scolarici, Antonio, 226n.
- Scotto, Andrea, servente d'arme, 134n, 157n.
- Scotto, Luca, 134n.
- Scozia, Tommaso, 208n.
- Sedegno, famiglia, 200, 201n.
- Sedegno (in Palermo), Aloisia, 201n.
- Sedegno, Cristoforo, 201 e n.
- Sedegno, Francesco, 201 n.
- Serraino, Mario*, 74n, 172n, 225n, 227n.
- Sessa, Domenico, 347.
- Settimo, fra Mario, 169 e n.
- Sieripepoli, famiglia, 183n, 184n, 225n.
- Sieripepoli (in Lazzara), Agata, 222.
- Sieripepoli (in Mollica), Anna, 231n.
- Sieripepoli, fra Camillo, 183n.
- Sieripepoli, fra Filippo, 180n, 183 e n, 184 e n.
- Sieripepoli, Francesco, 231n.
- Sieripepoli, fra Giuseppe, 183n, 226n, 230 e n, 231n, 232, 233 e n.
- Sieripepoli, fra Mario, 111, 112n, 183n.
- Sieripepoli, Onofrio, barone di Mangiadaini (o Culcasi), 183n.
- Sieripepoli, fra Taddeo, 183n, 184n.
- Signorino, famiglia, 141n.
- Signorino, Giacinto, cappellano d'obbedienza magistrale, 141, 142 e n, 143n.
- Signorino, Raimondo, 142n.
- Siragusa, Francesco, 265n.
- Sire, H. J. A.*, 27n, 29n, 32n, 72n, 74n, 93n, 102n, 245n, 328n, 329n.
- Sisto IV, papa, 216.
- Smorto, fra Filippo, 363.
- Smorto, fra Giacomo, 75n, 111, 113.
- Solarino, Raffaele*, 136n.
- Solito, Angelo, cappellano conventuale, 310, 311 e n.
- Solito, Filippo, 310, 311 e n.
- Sollima, famiglia, 177n, 229, 230n.
- Sollima, fra Gerolamo, 78n.
- Sollima, fra Mariano, 43n.
- Sollima, fra Mario, 170n.
- Sollima, Merlo, 230n.
- Sollima, fra Vincenzo, 42n, 82n.
- Solonia, fra Pietro, 175.
- Sommariva, Giulia*, 5n.
- Soria (de), Diego, marchese di Crespano, strategoto di Messina, 244 e n, 270n.
- Soria Mesa, Enrique*, 9 e n, 92n, 119n, 199n.
- Sortino-Trono, Eugenio*, 85n, 135n, 136n.
- Spadafora, famiglia, 95 e n, 167, 281, 373.
- Spadafora (in Goto), Alfonsina, 373.
- Spadafora (in Di Gregorio), Antonia, 355.
- Spadafora (in Ruffo), Antonia, 373.
- Spadafora, Antonio (di Salimbene), barone del Biscotto, 149n.
- Spadafora (in Bardi Mastrantonio), Eleonora, 150n.
- Spadafora, Federico, barone del Biscotto, 149n.
- Spadafora, Federico (di Antonio), barone del Biscotto, 149n.
- Spadafora, Federico, barone del Biscotto, cavaliere di devozione, 149 e n, 150 e n, 373.
- Spadafora, Federico, cavaliere di Santiago, 370.
- Spadafora, fra Francesco Damiano, 95n.
- Spadafora, Francesco Maria, cavaliere di devozione, 95n.

- Spadafora Giuseppe Domenico, principe di Venetico, cavaliere di Santiago, 91.
- Spadafora (in Balsamo), Lucrezia, 167.
- Spadafora, Salimbene, 149n.
- Spadafora, fra Scipione, 95n.
- Spadafora, fra Tommaso, 95n, 215 e n, 221.
- Spagnoletti, Angelantonio*, 6, 7 e n, 12 e n, 13, 15n, 16n, 17n, 20, 38n, 39n, 40n, 65n, 76n, 82n, 84n, 85n, 91 e n, 94n, 112n, 151n, 204n, 243n, 246n, 267n, 293n, 294n, 295n, 306n, 326n, 332n, 333 e n.
- Spalla, Vincenzo, 184n.
- Spallotta, famiglia, 175, 176n, 177.
- Spallotta, Gabriele, 176n.
- Spataro, Giuseppe, 136 e n.
- Spinelli, fra Carlo, 253n.
- Spinola, fra Paolo Raffaele, ammiraglio e capitano generale delle galere, priore di Lombardia, 246 e n, 248 e n 249 e n, 251 e n, 252 e n, 253 e n.
- Spinola, Pietro, cavaliere d'Alcántara, 90.
- Spiticchi, Bartolomeo, 188n.
- Stagno, famiglia, 237, 271n, 281, 352-353.
- Stagno, Antonio (o Antonino), 276n.
- Stagno (in Li Calzi), Flavia, 352.
- Stagno, Francesco, 276n, 364, 365.
- Stagno, fra Giovanni, 208n, 209n, 347, 349, 350, 354, 355, 368, 369.
- Stagno, fra Salvatore, 94 e n.
- Staiti, famiglia, 167n, 271n.
- Staiti, fra Annibale, 166 e n, 167 e n.
- Staiti, Bartolomeo, 97n, 359, 360.
- Staiti, fra Francesco, 165n.
- Staiti, fra Francesco Nicolò, 167 e n.
- Statella, Andrea*, 281.
- Stone, Lawrence*, 143 e n.
- Suriano, famiglia, 173n.
- Suriano (in Petroso), Caramanna, 173n.
- Tancredi, fra Ottavio, priore di Messina, 369.
- Tanucci, Bernardo, primo ministro del Regno di Napoli, 319n, 325n.
- Tarallo, Pietro, 243n.
- Tarascone, fra Giovanni, ricevitore di Malta, 256n, 257n.
- Tassein, fra, bali, ambasciatore presso la Santa Sede, 291n.
- Tavilla, Carmelo Elio*, 95n, 97n, 236n.
- Testagrossa, Bernardino, 131 e n.
- Testagrossa, Cristoforo, cappellano conventuale, 130 e n.
- Testagrossa, Michele, 130, 131.
- Tignoso (del), famiglia, 62n.
- Tignoso (del), Bindo, barone di Agliastro e Mirto, 62n.
- Tignoso (del), fra Emilio, 62 e n, 63 e n, 188.
- Tignoso (del), Gaspare, 62n.
- Tignoso (del) (in Corsetto), Lauretta, 62n.
- Tignoso (del), Paolo, barone di Racalmamone, 62n.
- Toledo (de), García, viceré di Sicilia, 271.
- Tomasi di Lampedusa, Giuseppe*, 11 e n.
- Tommasi, fra Giovanbattista, gran maestro, 328.
- Torcy (de), Jean-Baptiste Colbert, 280.
- Tordesillas (de), fra Emanuel, 253n.
- Torillon, Antonio, 76n.
- Torrìsi, Claudio*, 12n, 38n, 41n, 238n.
- Traina, Francesco, vescovo di Girgenti, 218 e n.
- Tranfo, Giuseppe Antonio, principe di Casalito, 285.
- Tranfo (in Di Giovanni), Laura, 285.
- Trasselli, Carmelo*, 168n, 236n, 277 e n.
- Trigona, famiglia, 102, 202n.
- Trigona, Felice, marchese di Canicarao, 20n.
- Trimarchi, famiglia, 167n.
- Trimoia, famiglia, 229.
- Trimoia, Guglielmo, 230n.
- Trisciuzzi, Angelo Sante*, 17n.
- Trombetta, Angelo, 143n.
- Tudisco, fra Assenzio, 182n.
- Tudisco, fra Mario, 208n.
- Uhagón (de), Francisco Rafael*, 44n.
- Upton Ward, Judi*, 17n.
- Urbano II, papa, 318n.
- Urbano VIII, papa, 128n.
- Uzeda, Juan Francisco Pacheco, duca di, viceré di Sicilia, 266n.
- Vacca, Salvatore*, 318n.
- Valbelle, fra Jean Baptiste, marchese di, 242n, 252.
- Valdaxi, famiglia, 271n.
- Valdina, famiglia, 189, 190, 198.
- Valdina, Carlo, marchese di Valdina, 258, 283n.
- Valdina, fra Carlo, bali gran croce, ricevitore, 188, 189 e n.
- Valdina, fra Carlo, 183, 184 e n, 188.
- Valdina, Giovanni, principe di Valdina, 242, 256 e n, 257 e n, 260, 261.
- Valdina, Pietro, principe di Mauroianni (o di Valdina), marchese di Rocca, 189 e n.

- Valenzuela (de), Fernando, 261.
 Valseca, famiglia, 202n.
 Valzania, Sergio, 10n, 262n.
 Varisano, fra Bartolomeo, 230n.
 Varisano, Giovanbattista, 296.
 Vega Carpio (de), Lope, 118n.
 Velázquez, famiglia, 184.
 Ventimiglia, famiglia, 150, 152, 211, 233n, 264 e n, 271n.
 Ventimiglia, Carlo, conte di Prades, 255, 256, 260, 261.
 Ventimiglia, Enrico, signore di Alcamo, 233n.
 Ventimiglia, fra Filippo, 167.
 Ventimiglia, fra Francesco, 152n.
 Ventimiglia, Francesco, cavaliere di devozione, 152, 354.
 Ventimiglia, Francesco Rodrigo, marchese di Geraci, principe di Castelbuono, 264n, 265n
 Ventimiglia, Gerolamo, 261 e n.
 Ventimiglia, Giovanni III, marchese di Geraci, principe di Castelbuono, strategoto di Messina, presidente del Regno di Sicilia, 211 e n, 212n, 271.
 Ventimiglia, Giovanni IV, marchese di Geraci, principe di Castelbuono, 221.
 Ventimiglia, Guarneri, signore di Alcamo, 233n.
 Ventimiglia, fra Pietro, priore di Capua, 152, 169n.
 Ventimiglia, Pietro, 152.
 Ventimiglia, Placido, cavaliere di devozione, 152, 354.
 Ventimiglia, Salvatore, vescovo di Catania, 153n.
 Ventimiglia, fra Tommaso, 152, 157n, 177n, 192, 194, 195 e n, 215, 230n.
 Vento, Gaspare, 226n.
 Ventura, Domenico, 166n.
 Verdala (de), Hugues Loubenx, cardinale, gran maestro, 67, 168n, 343.
 Verga, Giovanni, 11 e n.
 Versos, Maria Inês, 50n.
 Vertot, René Aubert, 207n.
 Vignau (de), Vicente, 44n.
 Vilhena (de), Antonio Manoel, gran maestro, 284n
 Villabianca, Francesco Maria Emanuele Gaetani, marchese di, 88n, 89n, 90n, 168n, 224n.
 Villafranca, Federico Toledo y Osorio, marchese di, duca di Ferrandina, viceré di Sicilia, 245n, 253n, 255n, 256n, 257 e n, 367.
 Villari, Litterio, 174n.
 Villeneuve (de), Hélon, gran maestro, 36n, 137n.
 Villiers de l'Isle d'Adam, Philippe, gran maestro, 37, 137.
 Visceglia, Maria Antonietta, 14n, 38n, 269n, 271n, 331n.
 Visconti, fra Fabrizio, 290n.
 Vittorio Amedeo II di Savoia, re di Sicilia, 281.
 Vivonne, duca di, governatore francese di Messina, 255, 257n.
 Vollaro, Onofrio, 141, 142.
 Ximenes, Leonardo, 74n.
 Wignacourt (de), Adrienne, gran maestro, 57, 141.
 Williams, Phillips, 79n.
 Wright, L. P., 8n, 40n, 47n, 48n, 65n, 76n.
 Zabara, notaio, 218n.
 Zafarana, fra Pietro, 363.
 Zambura, Francesco, 214.
 Zannit Gabarretta, Anthony, 28n.
 Zanzarella, Stamalis, 359.
 Zappata, famiglia, 271n, 282n.
 Zappata de Tassis, Antonia, 265n.
 Zappata de Tassis, Giovanni, 265n.
 Zauharia, Fotis, 359.
 Zisa, Carlo, cappellano conventuale, ricevitore di Scicli, 134n, 136n.
 Zondadari, Marcantonio, gran maestro, 94 e n.
 Zuccari, famiglia, 94.
 Zuñiga y Sedeño, Juan, 201n.
 Zuñiga y Sedeño, fra Hernando, 201n.

INDICE DEL VOLUME

<i>Introduzione</i>	5
<i>Avvertenze</i>	21
I. Ordine di Malta e processi di nobiltà	25
1. Una costituzione mista? p. 25 - 2. Gradi di appartenenza e prove di nobiltà fino a metà '500, p. 32 - 3. La svolta di metà '500: mobilità sociale e modello castigliano, p. 37	
II. La nobiltà doc: i cavalieri di giustizia tra regole e dispense	51
1. Processi e prove di nobiltà: la norma, p. 51 - 2. Le dispense, frequenti eccezioni alla regola, p. 57 - 3. Parentele, clientele, raccomandazioni, p. 61 - 4. Le dispense dei requisiti, p. 65 - <i>Legittimità di nascita</i> , p. 66 - <i>Età, abilità fisica (e anzianità)</i> , p. 67 - <i>Purezza di uffici</i> , p. 75 - <i>Purezza di sangue e ortodossia religiosa</i> , p. 77 - <i>Separazione di ceto nelle città di provenienza</i> , p. 81 - <i>Nobiltà bicentennaria</i> , p. 92	
III. Prove sotto controllo (messinese)	99
1. Imparzialità e segretezza: le proposte del priorato di Messina, p. 99 - 2. La lobby gerosolimitana di Messina: un sistema di cooptazione familiare, p. 101 - 3. Commissari "professionisti" e assemblee priorali, p. 110 - 4. I testi "fotocopia", p. 113	
IV. La nobiltà riflessa: cappellani e serventi	121
1. Requisiti e processi di "legittimità", p. 121 - 2. Arrampicatori sociali all'ombra di Malta, p. 126 - 3. Vocazione gerosolimitana: il Val di Noto, p. 133 - 4. I cappellani d'obbedienza, p. 137 - 5. Donati: cavalieri a metà, p. 143 - 6. Cavalieri (e dame) di devozione: gerosolimitani per onore e servizio, p. 147 - 7. Il costo dell'onore: passaggi e "diete", p. 154	
V. La "contraddizione" delle prove	159
1. Revisione delle prove in Lingua: penultimo atto, p. 159 - 2. La contraddizione delle prove, p. 160 - 3. Prove e controprove, p. 164 - 4. Burocrazia e ritardi, p. 169 - 5. Commissari <i>in partibus</i> , anomalia giurisdizionale, p. 180 - 6. Priorato contro gran maestro:	

Messina contro Palermo, p. 184 - 7. Lobby cittadine: Messina contro Catania, p. 191 - 8. Tutti contro tutti: i *parvenue*, p. 199

VI. La rivolta di Messina tra patriziato e Ordine di Malta	235
1. Una città "spaccata": Messina tra merli e malvizzi, p. 235 - 2. Cavalieri contro cavalieri, p. 243 - 3. I Di Giovanni nella rivolta, p. 254 - 4. La ricostruzione della fedeltà, p. 264 - 5. L'Accademia tradita, p. 269 - 6. Nel Settecento delle successioni, p. 278	
VII. La nobiltà in appello	287
1. Il Tribunale della purità, p. 287 - 2. Modica e Terranova: ancora sulla nobiltà feudale, p. 291 - 3. Una novità: i "titoli primordiali", p. 296 - 4. Il Capitolo generale del 1776, p. 300 - 5. Senza giurisdizione, senza patrimonio: la crisi della nobiltà gerosolimitana, p. 314 - 6. Un epilogo traumatico: lo specchio rotto, p. 331	
<i>Appendici</i>	335
I. Processi e prove di nobiltà, p. 337 - II. Tavole genealogiche 1-3, p. 372	
Indice delle tabelle	377
Indice dei nomi	379

Collana diretta da Orazio Cancila

1. Antonino Marrone, *Repertorio della feudalità siciliana (1282-1390)*, 2006, pp. 560
2. Antonino Giuffrida, *La Sicilia e l'Ordine di Malta (1529-1550). La centralità della periferia mediterranea*, 2006, pp. 244
3. Domenico Ligresti, *Sicilia aperta. Mobilità di uomini e idee nella Sicilia spagnola (secoli XV-XVII)*, 2006, pp. 409
4. Rossella Cancila (a cura di), *Mediterraneo in armi (secc. XV-XVIII)*, 2007, pp. 714
5. Matteo Di Figlia, *Alfredo Cucco. Storia di un federale*, 2007, pp. 261
6. Geltrude Macrì, *I conti della città. Le carte dei razionali dell'università di Palermo (secoli XVI-XIX)*, 2007, pp. 242
7. Salvatore Fodale, *I Quaterni del Sigillo della Cancelleria del Regno di Sicilia (1394-1396)*, 2008, pp. 163
8. Fabrizio D'Avenia, *Nobiltà allo specchio. Ordine di Malta e mobilità sociale nella Sicilia moderna*, 2009, pp. 404
9. Daniele Palermo, *Sicilia 1647. Voci, esempi, modelli di rivolta*, 2009, pp. 360
10. Valentina Favarò, *La modernizzazione militare nella Sicilia di Filippo II* (in preparazione)

I testi sono consultabili (e scaricabili in edizione integrale) nella sezione *Quaderni* del nostro sito (www.mediterranearicerchestoriche.it).

Fotocomposizione:
COMPOSTAMPA di MICHELE SAVASTA - Palermo

Stampa:
PUNTO GRAFICA MEDITERRANEA S.R.L. - Palermo
per conto della Associazione no profit "Mediterranea"
Marzo 2009